ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXXVIII
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

(Anni 2002 e 2003)

(Articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

Trasmessa alla Presidenza il 1º luglio 2004

TOMO I

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE GENERALE

TOMO I

Premessa

Articolazione della relazione ..... *Pag.* 8
Nota metodologica ..... » 10

PARTE PRIMA

GLI SVILUPPI DELLA LEGGE A LIVELLO NAZIONALE

CAPITOLO 1

I PRINCIPALI DATI STATISTICI NAZIONALI

1.1 La condizione occupazionale dei disabili in Italia ..... » 12
1.2 I servizi competenti per il collocamento mirato ..... » 14
1.3 Gli iscritti agli elenchi del collocamento obbligatorio ..... » 18
1.4 Le informazioni riguardanti l'avviamento al lavoro ..... » 19
1.5 Una prima ricostruzione dei flussi ..... » 25
1.6 Le informazioni disponibili sulla quota di riserva ..... » 27

CAPITOLO 2

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

2.1 I principali adempimenti amministrativi ..... » 30
2.2 Stato di aggiornamento delle graduatorie ..... » 32

CAPITOLO 3

I PRINCIPALI INDIRIZZI DI POLITICA ATTIVA
PER IL LAVORO DEI DISABILI

3.1 L'area del Nord-Est ..... » 33
3.1.1 Le principali tendenze ..... » 33
3.1.2 Il quadro attuativo regionale ..... » 36
3.2 L'area del Nord-Ovest ..... » 39
3.2.1 Le principali tendenze ..... » 39
3.2.2 Il quadro attuativo regionale ..... » 41
3.3 L'area del Centro Italia ..... » 44
3.3.1 Le principali tendenze ..... » 44
3.3.2 Il quadro attuativo regionale ..... » 46

3.4 L'area Sud e Isole ..... *Pag.* 48
3.4.1 Le principali tendenze ..... » 48
3.4.2 Il quadro attuativo regionale ..... » 51

CAPITOLO 4

LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE

4.1 Indirizzi interpretativi ..... » 56
4.2 Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ..... » 57
4.3 Le azioni di sistema ..... » 63

CAPITOLO 5

PRESENTAZIONE DEL GENERALE STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

5.1 Il quadro di riferimento nazionale ..... » 65
5.2 L'articolazione dei servizi competenti ..... » 69
5.3 La qualità degli inserimenti lavorativi ..... » 71
5.4 L'istituto innovativo della convenzione ..... » 74
5.5 La rete dei servizi e degli attori ..... » 76

PARTE SECONDA

LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CAPITOLO 1

Regione Abruzzo ..... » 81

CAPITOLO 2

Regione Basilicata ..... » 87

CAPITOLO 3

Provincia autonoma Bolzano ..... » 93

CAPITOLO 4

Regione Calabria ..... » 99

CAPITOLO 5

Regione Campania ..... » 105

CAPITOLO 6

Regione Emilia Romagna . . . . . *Pag.* 111

CAPITOLO 7

Regione Friuli Venezia Giulia . . . . . » 117

CAPITOLO 8

Regione Lazio . . . . . » 125

CAPITOLO 9

Regione Liguria . . . . . » 131

CAPITOLO 10

Regione Lombardia . . . . . » 137

CAPITOLO 11

Regione Marche . . . . . » 145

CAPITOLO 12

Regione Molise . . . . . » 151

CAPITOLO 13

Regione Piemonte . . . . . » 157

CAPITOLO 14

Regione Puglia . . . . . » 165

CAPITOLO 15

Regione Sardegna . . . . . » 171

CAPITOLO 16

Regione Sicilia . . . . . » 177

CAPITOLO 17

Regione Toscana . . . . . » 183

CAPITOLO 18

Provincia autonoma Trento . . . . . *Pag.* 189

CAPITOLO 19

Regione Umbria . . . . . » 195

CAPITOLO 20

Regione Valle d'Aosta . . . . . » 201

CAPITOLO 21

Regione Veneto . . . . . » 205

ALLEGATI

Volume 1 . . . . . » 211
Volume 2 . . . . . » 333
Volume 3 . . . . . » 465
Volume 4 . . . . . » 557
Volume 5 . . . . . » 685

TOMO II

Volume 6 . . . . . » 7
Volume 7 . . . . . » 191
Volume 8 . . . . . » 417
Volume 9 . . . . . » 577
Volume 10 . . . . . » 749
Volume 11 . . . . . » 805

PREMESSA

La Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", entrata in vigore il 18 gennaio 2000, prevede all'art. 21 che "Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso".

Tale impegno figura tra gli obiettivi dell'attività istituzionale della Direzione generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha richiesto alle Regioni ed alle Province autonome di far pervenire nei tempi stabiliti tutte le informazioni necessarie alla redazione della Relazione, sulla base di uno schema che assicuri l'acquisizione di tutti gli elementi essenziali a illustrare l'attuazione della Legge nel biennio 2002-03.

Quanto richiesto, dati quantitativi, aspetti qualitativi, procedure applicative ed esperienze significative correlate, hanno consentito di comporre una Relazione al Parlamento che ha lo scopo di offrire elementi conoscitivi al decisore politico, attraverso la descrizione del livello di consolidamento istituzionale del dettato normativo, del livello di utilizzo degli istituti contemplati e delle eventuali criticità ancora esistenti.

La struttura della presente Relazione è stata elaborata per essere sufficientemente articolata da poter garantire la restituzione dei dati e delle considerazioni elaborate a livello regionale e, nel contempo, consentire livelli aggregati di analisi in grado di delineare il panorama dei servizi per il collocamento mirato delle persone disabili, così come prefigurato dalla Legge 68/99.

La consistenza dei documenti ha suggerito l'articolazione della Relazione in più volumi: il primo di analisi e di commento delle informazioni qualitative e di elaborazione statistica dei principali dati sul piano nazionale e regionale; i successivi, invece, di raccolta sistematica delle relazioni regionali pervenute, garantendo nel contempo rilevanza ai contributi delle amministrazioni regionali e uniformità delle informazioni.

ARTICOLAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione presenta lo stato di attuazione della Legge 68/99, sulla base dei dati che le Regioni inviano annualmente al Ministero del Lavoro. Esso di suddivide in due parti.
La prima parte ha come titolo "**GLI SVILUPPI DELLA LEGGE A LIVELLO NAZIONALE**" e si sviluppa in 5 capitoli.
In particolare, nel primo capitolo, "**I PRINCIPALI DATI STATISTICI NAZIONALI**" l'apertura prevede una breve presentazione dell'universo della disabilità in Italia (fonte Istat), arricchita da un quadro descrittivo delle caratteristiche principali espresse dai Servizi per l'Impiego in merito al collocamento mirato (fonte Isfol).
In queste pagine vengono illustrati i principali dati quantitativi relativi all'integrazione lavorativa dei disabili, inviati dalle regioni ed aggregati a livello nazionale:

- iscrizioni alle liste uniche provinciali, comprensive dei soggetti di cui all'art. 18 della legge;
- inserimenti lavorativi, distinti per modalità di avviamento;
- risoluzioni dei rapporti di lavoro;
- quote di riserva nelle imprese sottoposte ad obblighi di legge, ripartite per fasce dimensionali.

Il secondo capitolo, "**LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**", illustra, sempre a livello nazionale, le informazioni messe a disposizione dalle Regioni in merito a:

- stato di aggiornamento delle graduatorie;
- provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee;
- certificazioni di ottemperanza.

Questa parte della Relazione consente di osservare le caratteristiche dei principali adempimenti amministrativi di responsabilità dei servizi competenti.

Il terzo capitolo della sezione, dal titolo "**I PRINCIPALI INDIRIZZI DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO DEI DISABILI**", esamina le principali tendenze espresse dai livelli regionale e provinciale, riguardo all'integrazione lavorativa dei disabili. In particolare, il capitolo affronta l'argomento operando una lettura per macro area geografica (Nord ovest; Nord est; Centro; Sud e Isole) delle informazioni disponibili riguardanti:

- il funzionamento delle Commissioni L.104 e dei Comitati tecnici provinciali;
- le modalità di avviamento al lavoro;
- l'istituto delle Convenzioni;
- le relazioni con il territorio e con i principali attori interessati.

La trattazione comprende, infine, l'illustrazione del quadro attuativo di ciascuna Regione appartenente alla macro area di riferimento.

Un quarto capitolo, **"LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE"**, illustra le iniziative del Governo e dell'Amministrazione intervenute o pianificate nel periodo interessato, con particolare riferimento:

- agli indirizzi interpretativi del d.l. 19 dicembre 2002, n.297 (contenente disposizioni modificative e correttive del d.l. 21 aprile 2000, n.181), in relazione a quanto previsto dalla L.68/99 riguardo la composizione della lista unica;
- al confronto intercorso con l'organismo di coordinamento di regioni e province in relazione al funzionamento delle agevolazioni previste dall'art.13 della L.68/99;
- all'emanazione del D.D. del 21 luglio 2003 sulla Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed all'avvio della discussione sull'impianto metodologico del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo stesso;
- alla previsione di una linea di attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzata alla messa a punto di un sistema ordinario di rilevazione sugli esiti occupazionali delle persone disabili.

Il capitolo conclusivo della prima sezione, **"PRESENTAZIONE DEL GENERALE STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE"**, fornisce un quadro di sintesi in merito al consolidamento istituzionale e sulla progressiva applicazione degli istituti previsti dalla normativa. Il capitolo segnala altresì i principali punti di forza e le criticità riscontrate nell'applicazione della normativa. Tra i primi, si segnala principalmente un complessivo livello di applicazione degli istituti previsti ormai molto avanzato, confortato peraltro, su tutto il territorio nazionale, da un numero rilevante di avviamenti al lavoro. Tra le principali acquisizioni della riforma, inoltre, si segnala il progredire dell'integrazione e delle sinergie tra differenti articolazioni degli uffici competenti, rappresentate dal numero

elevato di protocolli di intesa stipulati fra i servizi per l'impiego, sociali, sanitari, della formazione professionale, ecc.
Tra gli elementi di criticità manifestati, si possono ricordare la limitata applicazione fatta registrare dalle convenzioni con cooperative sociali o professionisti disabili, previste dall'art.12 della Legge 68/99; la complessità del meccanismo di fiscalizzazione degli oneri contributivi, disciplinato dall'art.13; l'opportunità di dare seguito a quanto previsto provvisoriamente per i soggetti contemplati all'art.18.

La seconda parte della Relazione, dal titolo **"LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME",** illustra il panorama dei servizi, dei provvedimenti normativi e dei principali dati, assumendo come quadro di riferimento le singole regioni o province autonome. A fronte di una produzione molto diversificata delle informazioni da parte delle singole amministrazioni, tale sezione è stata organizzata in schede regionali/provinciali, ciascuna delle quali è articolata nel seguente modo:

- I principali dati statistici
- Quadro analitico sistematico dei principali provvedimenti
- Scheda riepilogativa dei provvedimenti, per argomento e per fonte normativa

La presente Relazione si compone inoltre di undici volumi, dal titolo **"Le relazioni delle Regioni"**, che documentano le principali analisi e le iniziative che compongono le Relazioni che ciascuna Regione ha inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

NOTA METODOLOGICA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Impiego – per la predisposizione della seconda Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68 ha richiesto alle Regioni l'invio del materiale informativo all'uopo predisposto, introducendo, altresì, nuovi strumenti e modalità di rilevazione, anche informatici, in grado di assicurare l'acquisizione delle informazioni qualitative e quantitative secondo criteri di uniformità delle informazioni e standardizzazione degli indicatori. Tale iniziativa va a collocarsi all'interno di un quadro di interventi, effettuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. Impiego, teso ad armonizzare i momenti di verifica, richiesti dal legislatore in merito all'efficacia degli strumenti innovativi introdotti dalla nuova legge sul collocamento obbligatorio, con le azioni di sistema funzionali all'implementazione dei processi di integrazione lavorativa delle

persone disabili. Coerentemente, la Direzione Generale per l'Impiego ha, altresì, previsto lo svolgimento di un'attività di monitoraggio dei flussi finanziari regolamentati dagli artt. 13 e 14 della Legge 68/99 necessaria per verificare gli effetti delle agevolazioni finanziarie introdotte dal nuovo impianto normativo sugli impatti occupazionali.

Nella realizzazione di questo quadro di interventi, così come nella predisposizione della presente Relazione, la D.G. Impiego si avvale del contributo dell'Isfol - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ente pubblico di ricerca, istituzionalmente preposto anche all'analisi ed allo studio delle tematiche connesse all'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso l'espletamento di attività di monitoraggio periodico sui servizi per il collocamento mirato e di specifiche indagini di campo.

Nello specifico caso della redazione della presente Relazione, va precisato che le linee guida inviate dal Ministero alle Regioni e Province Autonome per l'anno 2003 sono state arricchite, rispetto alla documentazione relativa all'anno precedente, onde consentire di dare conto in maniera più esaustiva dei vari aspetti della normativa. La necessità di acquisire una serie di indicatori ritenuti essenziali per un'efficace presentazione dello stato di attuazione della Legge 68/99 ha scontato una parziale difformità delle informazioni tra i dati 2002 e quelli relativi al 2003. La limitata opportunità di comparazione tra le due serie storiche oggetto della rilevazione si è manifestata principalmente nel confronto sui dati quantitativi. Tale constatazione ha determinato la scelta di illustrare nelle pagine seguenti principalmente i dati riguardanti il 2003, acquisiti per via informatica nella seconda fase della rilevazione, salvaguardando comunque i richiami all'annualità precedente laddove ciò si rendeva possibile.

PARTE PRIMA
GLI SVILUPPI DELLA LEGGE A LIVELLO NAZIONALE

CAPITOLO 1

I PRINCIPALI DATI STATISTICI NAZIONALI

1.1 LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI DISABILI IN ITALIA

Al solo scopo di fornire alcune coordinate per la comprensione delle informazioni statistiche commentate nell'ambito di questo capitolo, vengono qui di seguito presentati i principali dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica in merito alla condizione occupazionale dei disabili in Italia[1].

In base alle stime elaborate dall'Istat sarebbero 577.000 le persone in età da lavoro (15-64 anni) che dichiarano di avere problemi di salute e di soffrire di una riduzione di autonomia continuativa. Il 46,4% di queste persone sono donne. Sono invece 1.951.000 le persone della stessa classe d'età che, pur soffrendo di problemi di salute non denunciano una riduzione di autonomia o segnalano di avere questo problema saltuariamente.

Per quanto riguarda il primo gruppo, il 19,1% si dichiara occupato e l'1,4 ufficialmente disoccupato. Le persone in qualche modo in cerca di un'occupazione corrisponderebbero al 2%, mentre l'1,4% si dichiara non in cerca di lavoro, ma comunque disponibile a lavorare. Ben il 76% del gruppo dichiara infine di non essere disponibile a lavorare.

La situazione si presenta abbastanza diversa se prendiamo in considerazione le stesse informazioni relativamente alle persone che soffrono di meno per la riduzione di autonomia. In questo caso, infatti, si dichiara occupato quasi il 43% del gruppo, mentre si dichiara non disponibile una quota comunque rilevante, ma inferiore alla precedente, corrispondente al 46,8%. I disoccupati corrisponderebbero al 2,8%, mentre il totale delle

[1] I dati si riferiscono all'anno 2002. cfr. Istat. *Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro*, Istat- Forze di lavoro - Media 2003 - per maggiori informazioni consultare la sezione Lavoro del sito www.istat.it. Nell'Indagine sono stati definiti diversi livelli di riduzione di autonomia. Le persone che hanno un problema di salute con riduzione di autonomia continuativa sono coloro che hanno un problema di salute o un handicap, che dura da più di sei mesi o che pensano possa durare per più di sei mesi, che crea difficoltà in modo continuativo al punto di chiedere l'aiuto di altre persone. Le persone che hanno un problema di salute senza riduzione o con riduzione di autonomia saltuaria sono coloro che invece che pur avendo un problema di salute o un handicap, che dura da più di sei mesi o che pensano possa durare per più di sei mesi, non hanno difficoltà oppure hanno difficoltà in modo saltuario nelle attività di tutti i giorni. Il terzo gruppo è composto da coloro che non hanno alcun prolema di salute o un handicap.

persone in cerca di occupazione corrisponderebbe al 4,5% del totale. La categoria che si dichiara infine non in cerca di occupazione, ma comunque disponibile a lavorare supererebbe di poco il 3%.

In entrambi i casi la maggior parte delle persone occupate risiede nell'Italia settentrionale (51,6% nel caso di una riduzione continua di autonomia, 55,2 nell'altro), mentre troviamo al Centro tra il 20 e ilo 21% e la restante parte al Sud. La stessa situazione differisce un po' riguardo alle persone non occupate, In questo caso al Nord troviamo rispettivamente il 42,3 e il 46% di essi; al Centro il 20,3 ed il 18,4; al Sud il 37,3 ed il 35,6%.

La maggior parte degli occupati è di sesso maschile (69,1%), mentre per i non occupati risulta vero il contrario (29,6%). Allo stesso modo il livello di istruzione finisce per penalizzare il secondo gruppo, se confrontato con chi lavora.

Potenzialmente più problematica appare la situazione di questa categoria in termini di percezione di reddito. Nella stessa indagine infatti circa il 96% di essi ha dichiarato di non ricevere alcun sussidio in relazione alla condizione di difficoltà relativa in cui versa.

Solo una piccola parte dei non occupati ha dichiarato di essere iscritta presso un Centro per l'impiego e precisamente il 10,7% di coloro i quali soffrono di una forma continua di riduzione di autonomia e quasi il 15% degli altri. Il dato interessante, che apparentemente contrasta con questo, è però che in entrambe i casi oltre il 99% di essi ha ricevuto almeno un'offerta di lavoro. Di particolare interesse nell'economia della presente relazione risultano infine le risposte fornite in merito alla necessità di supporti nello svolgimento di eventuali attività lavorative. A riguardo, il 25% dei soggetti con riduzione di autonomia continuativa ha dichiarato che per lavorare avrebbe bisogno di attrezzature speciali o dell'assistenza di altre persone, mentre il 48,6% ha risposto di no. Le stesse percentuali presentano ovviamente un andamento diverso nel caso di soggetti con un livello di autonomia più elevato. In questo caso solo l'8,6% di essi ha infatti denunciato un bisogno di questo tipo, a fronte del 56,5 che lo ha decisamente negato.

E' degno di nota che in entrambe i casi una larga fetta di rispondenti (pari rispettivamente 26,4 e al 34,9%) ha dichiarato di non saper rispondere o non ha risposto affatto al quesito.

1.2 I SERVIZI COMPETENTI PER IL COLLOCAMENTO MIRATO

Il passaggio tra collocamento obbligatorio e collocamento mirato non poteva essere certamente agevole, intervenendo a modificare drasticamente gli equilibri e i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo di quegli uffici competenti che operano a livello provinciale nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego. Su un primo versante, infatti, il nuovo concetto di collocamento introdotto dalla norma implica la predisposizione e l'utilizzo di molteplici strumenti ed agevolazioni atti a facilitare l'incontro tra competenze a disposizione del singolo disabile e caratteristiche del posto di lavoro.

Il riconoscimento delle capacità lavorative residue della persona disabile richiede un complesso meccanismo di diagnosi funzionale e delle competenze individuali al quale sono chiamate a fornire il loro contributo nuove figure professionali, che vanno ad integrare il lavoro svolto dalle Commissioni della L.104/92 già operative e i nuovi Comitati tecnici.

Questa fase preliminare di accertamento del profilo socio professionale della persona disabile ha come naturale prosecuzione il dover garantire, lungo tutto il processo di integrazione lavorativa e da parte di differenti attori volta per volta implicati, una capacità interpretativa della singola posizione individuale che coinvolge i servizi interessati nelle loro diverse funzioni. L'efficacia di questi servizi, inoltre, dovrebbe essere uno dei principali sostegni per le persone disabili le quali, oltre ad essere chiamate ad un confronto con l'amministrazione di riferimento per la compilazione della propria scheda individuale[2], devono misurarsi anche con meccanismi di *matching* con il versante della domanda di lavoro che, nelle procedure antecedenti, li vedeva ai margini del confronto.

Altro elemento impegnativo per i servizi competenti è il passaggio da mera pratica amministrativa a progettazione di un processo di inclusione che innesca dinamiche relazionali e capacità di problem solving non sempre già disponibile presso le strutture operanti sul territorio. Un ulteriore fattore di discontinuità si insinua nel ruolo assegnato dalla riforma ai datori di lavoro i quali, seppure naturalmente sottoposti ai vincoli di legge, si trovano a beneficiare di un maggior numero di agevolazioni ed incentivi e vengono chiamati ad interagire con il servizio pubblico nella programmazione degli inserimenti anche tramite il coinvolgimento temporaneo di soggetti terzi (si vedano, tra l'altro, le convenzioni ex artt.11 e 12 Legge 12/03/99 n°68).

La citazione di alcune informazioni provenienti dal monitoraggio Isfol nell'ambito della presente Relazione consente di introdurre alcuni livelli di analisi ad integrazione delle relazioni annuali prodotte dalle Regioni e offre l'opportunità di osservare le differenti

[2] art.8 L.12/03/99 n°68 ed inoltre art.9 c.2 D.P.R. 10/10/2000 n°333

strutture proposte a livello provinciale per l'erogazione dei servizi di integrazione lavorativa dei disabili.

L'attività di monitoraggio svolta dall'Isfol sin dall'attuazione della riforma introdotta con la Legge n.68 del 1999, ha come obiettivo il pervenire ad una periodica raffigurazione dei percorsi di accesso al lavoro dei disabili. Le rilevazioni si rivolgono all'intero universo dei servizi provinciali competenti attraverso strumenti di indagine, elaborati secondo criteri tesi ad ottenere informazioni sia di carattere quantitativo, sia pertinenti alle modalità di gestione dei servizi.

L'indagine approfondisce, in particolare, ruoli, funzioni, modalità di intervento dei principali attori istituzionali coinvolti nella riforma. A ciò, si aggiunge una rilevazione statistica sui principali dati quantitativi provenienti dalla gestione del collocamento lavorativo dei disabili.

L'analisi dell'effettiva entrata in funzione dell'insieme di misure attive per il lavoro, prefigurato dalla legge 68/99, deve essere necessariamente operata a livello provinciale. E' infatti in questa dimensione amministrativa e territoriale che la strutturazione degli "uffici competenti" previsti dal Capo II della legge è venuta assumendo una fisionomia via via più precisa, frutto dell'incontro delle linee programmatiche regionali e provinciali con le esigenze espresse dai lavoratori disabili e dalle imprese. Allo stesso modo è nelle modalità effettive di realizzazione del sistema di delega all'interno della triade Regione/Provincia/CPI che, analogamente a quanto avviene per la riforma dei Servizi per l'impiego, è possibile interpretare le linee di sviluppo del processo di apprendimento istituzionale che si sta verificando in ognuno dei contesti nei quali la riforma è stata calata.

Un primo dato interessante circa l'assetto del sistema di deleghe può essere assunto verificando in che misura risultano attivati i servizi per il collocamento dei disabili presso i Centri per l'impiego.

La rilevanza del ruolo attivo giocato dai Centri per l'impiego nel quadro del collocamento mirato si ricollega al significato da dare all'approccio di politica attiva in un settore caratterizzato da specifiche esigenze, quale quello dei lavoratori disabili. Un intervento attivo di *policy* sul mercato del lavoro deve infatti intendersi tale, in quanto in grado di stimolare comportamenti adattivi da parte degli attori – sia sul versante dell'offerta come su quello della domanda – ovviamente all'interno dei limiti di sicurezza stabiliti in sede di dialogo sociale, in maniera tale da non compromettere il funzionamento dello stesso mercato con un aumento eccessivo dei rischi connessi alle strategie intraprese dai vari soggetti.

Assumendo questo punto di vista, al ruolo di mediazione e di garanzia di trasparenza assegnato ai Servizi pubblici per l'impiego si aggiunge, nel caso dei disabili, un compito essenziale di conoscenza dettagliata delle caratteristiche e delle esigenze delle categorie

e dei singoli utenti effettivamente disponibili al lavoro in un determinato bacino occupazionale. Esigenze e caratteristiche da coniugare con i limiti di compatibilità espressi dalle tipologie delle posizioni di lavoro rese note dalle aziende, nel rispetto dell'ampia libertà di scelta a queste ultime riconosciuta in sede legislativa.

I Centri per l'impiego si presentano quindi, laddove opportunamente attrezzati e dotati di risorse umane a tale scopo preparate, come il luogo di incontro per eccellenza del sistema di finalità, aspettative ed esigenze sopra delineato. Ciò tanto più nelle zone del Paese dove l'articolazione locale dei servizi competenti aveva già fornito contributi significativi in merito all'anticipazione dei contenuti della legge 68/99.

Grafico 1 - Attivazione del Collocamento obbligatorio presso i Centri per l'impiego. Confronto anni 2002 e 2003. Per area geografica (v.%)

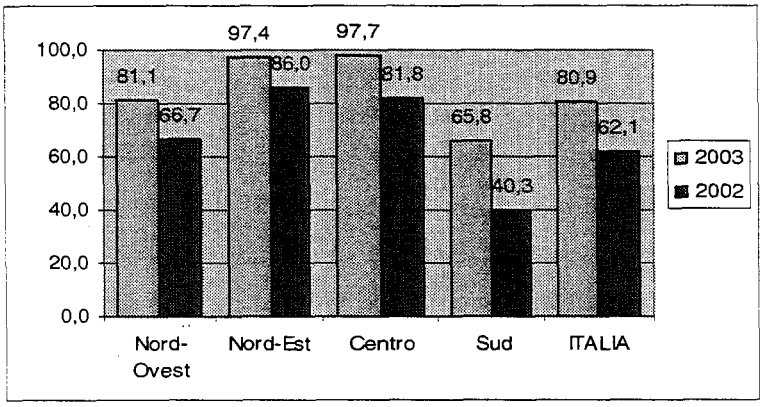

Fonte: Monitoraggio SPI 2003 dei servizi per il collocamento mirato dei disabili

Nell'80,9% dei CPI italiani (grafico 1), secondo le rilevazioni del 2003, risultava attivo un servizio rivolto alle persone disabili, con un incremento significativo delle attivazioni che nell'anno precedente raggiungeva il 62,1% dei centri. Da una prima analisi su macro aggregati territoriali, si può osservare come le regioni del Centro (97,7%) e del Nord-est (97,4%) abbiano la quasi totalità dei CPI aperti alle esigenze degli utenti della Legge 68/99. Il Sud e le isole hanno compiuto lo sforzo più rilevante, con un incremento di oltre 20 punti percentuali, mentre il Nord-ovest si attesta sulle medie nazionali.

Per quanto riguarda il livello di attivazione di questi servizi (grafico 2), inoltre, prevale ancora una tipologia di servizi di base, rappresentata dallo smistamento delle pratiche presso gli altri servizi e dall'offerta di servizi informativi sugli adempimenti amministrativi (45,1%), concentrata per il 50% nell'area del Mezzogiorno.

I livelli avanzati, invece, sono presenti nel 33 % dei CPI, assorbendo le attività che diversamente sono appannaggio degli uffici provinciali. In questo aggregato, che assicura servizi quali la costruzione di progetti individuali, orientamento, formazione, servizi di

accompagnamento verso le imprese, l'area del Nord-est copre il 34 % del totale dei rispondenti.

Grafico 2 - Livello di attuazione del collocamento obbligatorio in Italia (v.%)*

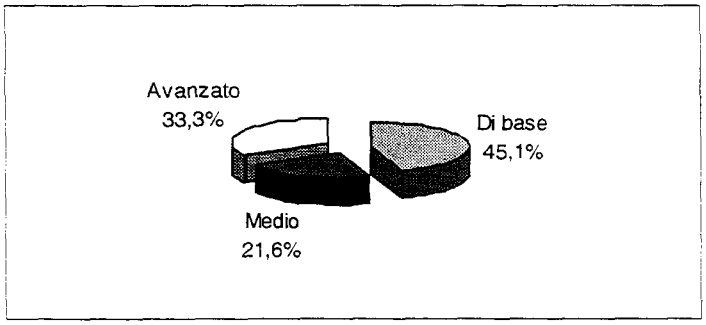

* I dati riportati si riferiscono all'80% dei CPI, per i quali sono state registrate risposte valide

Fonte: Monitoraggio SPI 2003 dei servizi per il collocamento mirato dei disabili

L'indagine registra inoltre l'eventuale presenza, presso ciascun CPI, di barriere architettoniche. E' evidente, che la loro presenza o assenza non rappresenta solamente una informazione parziale connessa alle possibilità di accesso alle strutture di servizio da parte di utenti gravati da particolari tipologie di disabilità. La presenza – o l'assenza - di barriere architettoniche nelle strutture pubbliche aperte al cittadino, così come nel più ampio contesto urbanistico di una comunità, si configura in realtà come un evento sentinella in grado di fornire una prima indicazione circa il livello di attenzione che i servizi in questione, e la stessa comunità che li esprime, sono in grado di dedicare alla progettazione e realizzazione di politiche sociali, educative o del lavoro concretamente inclusive. In grado cioè di dare corpo anche ad aspetti basilari delle strutture di cittadinanza, quali l'autonomia fisica e la libertà di spostamento, considerate come date per scontate dai membri del corpo sociale cosiddetti "normodotati".

Grafico 3 - CPI con barriere architettoniche. Confronti 2003 - 2002. Per area geografica (v.%)

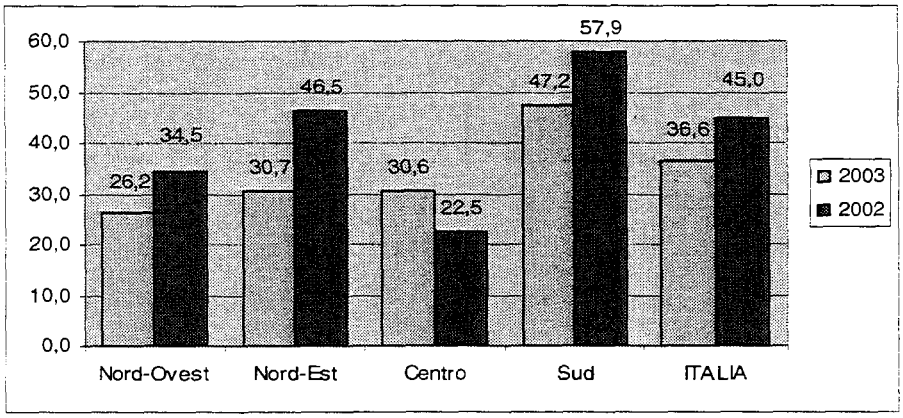

Fonte: Monitoraggio SPI 2003 dei servizi per il collocamento mirato dei disabili

Tali osservazioni permettono di apprezzare maggiormente (grafico 3) i passaggi avvenuti nel corso dell'ultimo anno, non a caso dichiarato Anno europeo delle persone disabili, durante il quale si osserva una diminuzione consistente (dal 45% del 2002 al 36,3% del 2003) degli uffici che presentano problemi riguardo alle barriere architettoniche. E' probabile che la difficoltà di accesso agli sportelli al cittadino, naturalmente insieme ad altre variabili di tipo meno tangibile, rappresenti essa stessa un ostacolo alla predisposizione di validi percorsi di accompagnamento al lavoro.

1.3 GLI ISCRITTI AGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

I servizi del collocamento mirato sono rivolti a tutte le persone presenti negli elenchi unici provinciali previsti dalla Legge 68/99. Dai dati forniti dalle Regioni, nel dicembre 2003 il numero di iscritti a queste liste risultava essere di 496.665 individui (tabella 1), comprendendo in questo aggregato anche le persone iscritte ex art. 18 della stessa legge[3]. Nella disaggregazione dei dati a livello nazionale, si evidenzia come la quota dedicata a questa ultima categoria corrisponda al 9,2% del totale, con una componente maschile di circa il 53%. E' qui opportuno ricordare che la Legge 68/1999 agisce solo sui disabili. Per la categoria sopra menzionata, invece, in attesa dell'adozione di una specifica disciplina a loro rivolta, viene attribuita una limitata quota di riserva nelle imprese che occupano più di cinquanta dipendenti. Tale condizione è stata più volte prorogata[4].
Per quanto riguarda le persone disabili, il dato nazionale segnala un numero complessivo di iscritti pari a 450.772 unità, con una componente femminile che rappresenta la percentuale di maggioranza, con il 51,5%.

Tabella 1 - Iscritti all'elenco del collocamento obbligatorio ex L. 68/99 - Dicembre 2003 (v.a.)

	Maschi	**Femmine**	**TOTALE**
N° iscritti disabili	218.758	232.014	450.772
N° iscritti *ex* art. 18	24.219	21.674	45.893
N° totale iscritti	**242.977**	**253.688**	**496.665**

Fonte: Ministero del Lavoro

[3] Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravamento dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e i profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Art. 18, legge 68/99).
[4] L'ultima proroga è stata inserita nella Finanziaria 2003, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Art. 34 c. 24.

Pur rimandando al capitolo 3 per un'analisi più dettagliata dei fenomeni per macro area geografica, di seguito viene illustrata in un grafico (grafico 4) la ripartizione percentuale degli iscritti alle liste uniche per macro aggregati territoriali.
Dai dati è possibile osservare facilmente la dimensione delle liste del Mezzogiorno, le quali raccolgono quasi il 55% degli iscritti italiani,. con l'area del Centro a seguire che ne registra il 22%.

Grafico 4 - Iscritti all'elenco del collocamento obbligatorio ex L. 68/99 - Dicembre 2003. Per area geografica (v.%)

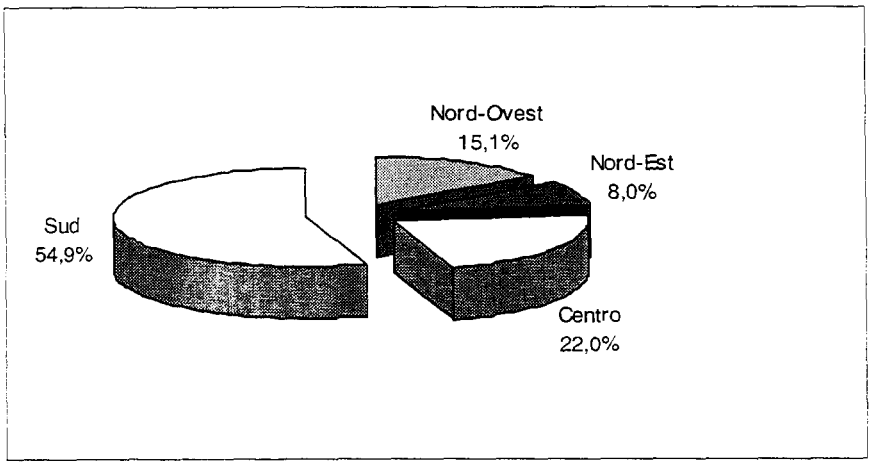

Fonte: Ministero del Lavoro

1.4 LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AVVIAMENTO AL LAVORO

La rilevazione ha permesso di registrare, per l'anno 2003, un numero complessivo di avviati al lavoro, in forza della legge 68/99, pari a 28.573 unità. Di questi lavoratori, il 4,3% (pari a 1.234 unità) è stato rappresentato da soggetti di cui all'art. 18 della stessa legge. La quota restante, pari a 27.339 persone, ha costituito l'insieme dei disabili (tabella 2).
Nonostante il fatto che, sulla base del numero più basso di Province disponibili, il dato relativo ai soggetti ex art. 18 risulti senz'altro sottostimato rispetto alla realtà, la prevalenza dei disabili rispecchia pienamente le proporzioni stabilite dal legislatore riguardo alla quota da assegnare a tale composita categoria.

Tabella 2 - Avviamenti al lavoro per modalità, per sesso e per tipologia di beneficiario. Anno 2003 (v. a.)

	N° province	Totale	N° province	di cui Donne
Avviamenti lavorativi – Disabili				
Con chiamata numerica	98	2590	95	948
Per richiesta nominativa	103	13308	100	4458
Tramite convenzione	103	11441	102	4167
TOTALE avviamenti disabili	103	27339	102	9610
Avviamenti lavorativi - Soggetti ex art. 18				
Con chiamata numerica	84	276	82	121
Per richiesta nominativa	97	958	96	437
TOTALE avviamenti ex art.18	100	1251	99	568

Nota: I totali possono non corrispondere alla somma dei valori parziali perché non coincide il numero di province rispondenti alle diverse voci.

Fonte: Ministero del Lavoro

La ripartizione degli avviati disabili, in relazione alle tre modalità prefigurate dalla normativa, mostra la prevalenza della richiesta nominativa rispetto alla chiamata numerica e all'utilizzo della convenzione (grafico 5). La proporzione con cui si manifesta tale prevalenza non è tuttavia tale da consentire di mettere i due istituti sullo stesso piano. Mentre infatti la quota percentuale di avviati disabili tramite convenzione finisce quasi per uguagliare quella della richiesta nominativa (essendo pari rispettivamente al 41,8 e al 48,7%), la porzione relativa alla chiamata numerica finisce con il collocarsi molto distante dalle altre due, arrivando a superare di poco il 9%.

La situazione appare abbastanza diversa nel caso degli altri soggetti beneficiari. Restando in questo caso esclusa la possibilità di utilizzare la convenzione, la quota degli avviamenti numerici arriva a superare il 22% del totale. L'importanza relativamente maggiore di questa modalità sembra peraltro ulteriormente rafforzata dal fatto che i dati presentati provengono da un numero inferiore di province, rispetto a quanto registrato per la richiesta nominativa.

Per quanto riguarda la suddivisione per genere, la tabella mostra una evidente sottorappresentazione della componente femminile in corrispondenza di tutte le modalità. In particolare solo il 35% del totale degli avviamenti riguardanti i disabili è rappresentato da individui di sesso femminile, mentre nel caso dei soggetti ex art. 18 tale percentuale sale fino al 46%. Questa proporzione resta sostanzialmente inalterata anche laddove si

consideri il dato relativo a ciascuna modalità di inserimento. Infatti, nel caso dei disabili, poco più del 36% degli avviamenti numerici ha interessato lavoratrici e lo stesso dicasi per l'avviamento tramite convenzione. Relativamente più bassa è risultata peraltro la quota di donne disabili avviate su richiesta nominativa, che nell'anno di riferimento ha superato di poco il 33% del totale.

Grafico 5 - Avviamenti al lavoro dei disabili per modalità. Anno 2003 (v. %)

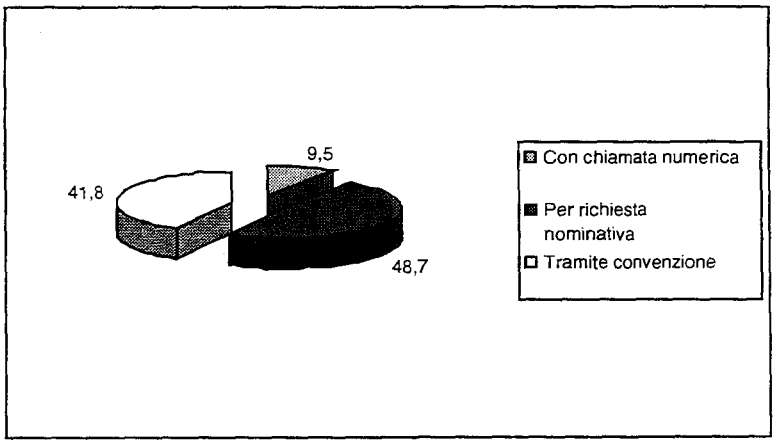

Fonte: Ministero del Lavoro

Nel caso dei soggetti ex art. 18, la percentuale più alta di avviamenti di lavoratrici è stata registrata invece proprio nel caso della richiesta nominativa, dove la quota relativa ha toccato il 45,6%, contro il 43,8% riscontrata nel caso della chiamata numerica.

La netta prevalenza riscontrabile, nel caso dei disabili, nell'utilizzo della richiesta nominativa e delle convenzioni costituiscono in questo quadro la conferma più evidente dell'interesse manifestato dagli attori principali del mercato del lavoro nei confronti delle parti più innovative e qualificanti della riforma del diritto al lavoro dei disabili.

Non sembra infatti azzardato affermare che la positiva risposta manifestata a riguardo soprattutto da parte dei datori di lavoro privati conferma la lungimiranza del legislatore laddove ha operato per rendere la normativa il più possibile flessibile e adattabile alle esigenze programmazione nel tempo e di utilizzo delle risorse umane da parte dell'impresa.

Che la convenzione introdotta dall'art. 11 rappresenti al momento attuale uno dei più rilevanti punti di snodo del delicato rapporto di fiducia reciproca che si è andato via via costruendo fra Servizi per l'impiego, lavoratori disabili e datori di lavoro risulta confermato da altri dati relativi all'utilizzo delle convenzioni (tabella 3).

Tabella 3 - Convenzioni regolamentate dall'art. 11 della legge 68/99. Anno 2003 (v. a.)

	N° province	**Totale**
Richieste	99	11.529
Stipulate	103	8.680
Finanziate	98	3.102

Fonte: Ministero del Lavoro

A tale riguardo la rilevazione ha permesso di individuare, per l'anno 2003, 11.529 richieste di stipula in 99 delle 103 province italiane, riguardanti convenzioni regolamentate dall'art. 11 della legge 68/99. A fianco di questo dato, nello stesso anno sono risultati stipulati ben 8.680 accordi di questo tipo in tutte le province, solo una parte dei quali ha potuto però usufruire dei finanziamenti previsti dall'istituto in funzione incentivante (poco più del 35%).

Per un numero sufficientemente rilevante delle convenzioni stipulate le informazioni raccolte hanno permesso di stimare la durata prevista, permettendo così di fornire qualche idea in merito ai profili di programmazione degli inserimenti, frutto della negoziazione fra Servizi per l'impiego e datori di lavoro (grafico 6).

Grafico 6 - Convenzioni ex art. 11 per durata in mesi e per modalità di finanziamento (v.a.)

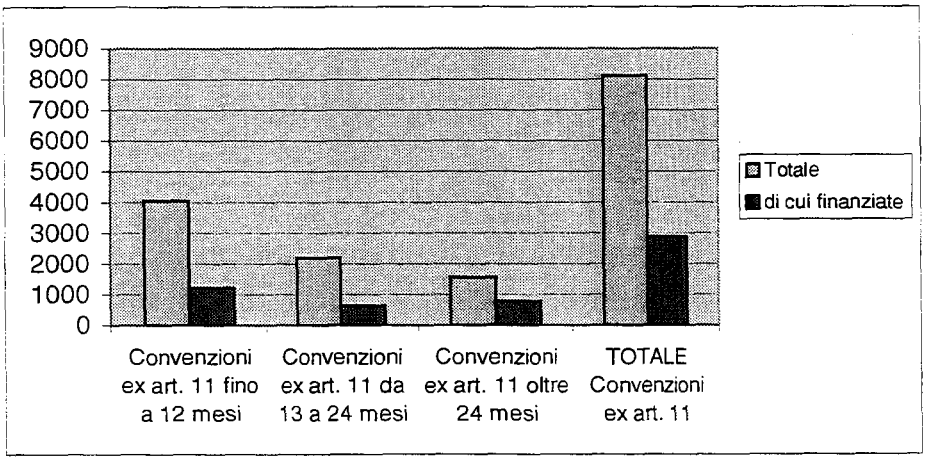

Fonte: Ministero del Lavoro

Il numero di convenzioni stipulate si riduce proporzionalmente in relazione all'aumento della loro durata. Infatti, mentre la quota di convenzioni con durata fino a 12 mesi giunge a sfiorare la metà del totale, vediamo che gli accordi di durata compresa fra 13 e 24 mesi non superano il 27%, mentre quelli che prevedono un arco temporale superiore per l'inserimento effettivo dei disabili, si fermano al 19%.

Il dato ancora più interessante è che la percentuale di convenzioni finanziate presenta in realtà un andamento rovesciato. Ad un dato aggregato che, come abbiamo visto non supera il 35%, corrispondono infatti circa il 30% di accordi finanziati nella categoria di durata fino a 12 mesi, quasi il 29% in quella da 12 a 24 e ben il 50% di quelli di durata superiore a 24 mensilità. A fronte quindi di una ampia prevalenza di accordi ex art. 11 temporalmente più corti, ci troviamo dinnanzi ad una apparente propensione degli attori coinvolti a convogliare proporzionalmente più risorse in direzione di convenzione caratterizzate da un periodo di inserimenti programmati considerevolmente più lungo.
Ulteriori informazioni sulle modalità con le quali l'istituto viene utilizzato per programmare in maniera mirata l'integrazione produttiva di soggetti disabili ci viene dal quesito inerente le iniziative formative connesse alla stipula degli accordi (grafico 7).

Grafico 7 - Numero di disabili interessati da iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11. Anno 2003 (v. a.)

Fonte: Ministero del Lavoro

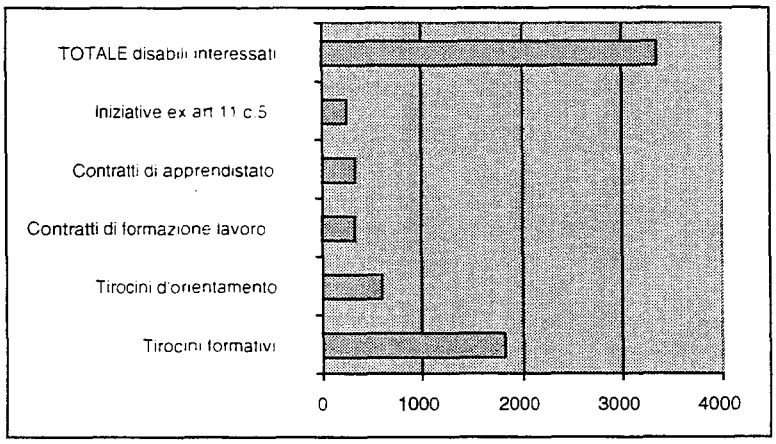

Nel complesso delle province rispondenti (in questo caso 96 su 103) sono risultati interessati ad iniziative formative, connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11, 3.349 disabili. Di questi oltre il 54% ha partecipato a tirocini formativi ed il 18,4% a tirocini d'orientamento. Una quota equivalente (9,8% in entrambi i casi) ha potuto usufruire di contratti di formazione lavoro e di contratti di apprendistato, mentre il restante 7,6% ha potuto avvantaggiarsi di iniziative previste dal comma 5 dell'art. 11 della legge.
Questi ultimi dati ci danno modo di formulare alcune riflessioni. La prevalenza dei tirocini (formativi e di orientamento), che arriva a sfiorare il 73% dei casi registrati suggerisce che le iniziative formative finanziate grazie all'intervento dei Servizi per l'impiego siano concentrate in prevalenza sullo sforzo di superare le barriere al primissimo ingresso nel mercato del lavoro da parte degli interessati. Per converso, gli interventi maggiormente centrati sull'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze proprie di determinati

profili e figure professionali costituiscono, secondo le informazioni disponibili, una minoranza che non supera il 20%.

Le ragioni di questo stato di cose possono essere molteplici. In primo luogo la disponibilità effettiva di risorse limitate può spingere i servizi competenti a concentrare di fatto gli interventi su quelle fasce di persone e su quei momenti del ciclo di vita lavorativa maggiormente esposti al rischio di esclusione. In secondo luogo è probabile che, soprattutto in settori economici caratterizzati da una elevata specializzazione e specificità delle esigenze produttive, la formazione pubblica non sia in grado di soddisfare le esigenze manifestate dalle aziende. In questo caso il consolidamento e la manutenzione delle competenze professionali dei lavoratori risulterebbero di preferenza affidate a canali formativi che i datori di lavoro siano in grado di tagliare su misura rispetto al proprio fabbisogno. Infine, cosa non meno importante, le informazioni raccolte potrebbero anche mostrare che, in presenza della necessità di scegliere, la preferenza manifestata dal datore di lavoro su chi avviare ad iniziative formative maggiormente professionalizzanti tenda di fatto a cadere sui lavoratori cosiddetti normali. In questo caso ci troveremmo ancora una volta di fronte al perpetuarsi del circolo vizioso per cui al disabile, statisticamente meno dotato di competenze e preparazione spendibili sul mercato, venga di fatto fortemente limitata l'opportunità di far crescere il proprio livello di occupabilità, ovvero di armonizzare il proprio livello di adattabilità ai mutamenti produttivi a quello medio dei propri colleghi di lavoro.

Al diffuso interesse manifestato dagli attori del mercato del lavoro nei confronti delle convenzioni regolate dall'art. 11, non ne corrisponde uno analogo per quanto riguarda gli accordi che prevedono il distacco del disabile assunto in azienda presso una cooperativa sociale o un disabile libero professionista[5]. Sulla base delle informazioni raccolte, in tutto il 2003 sarebbero state stipulate convenzioni di questo tipo per un totale complessivo di soli 20 accordi. Nello stesso periodo le richieste pervenute ai Servizi per la stipula di nuovi accordi non avrebbero superato le 11 unità.

Per quanto riguarda l'orizzonte temporale che caratterizza questo secondo tipo di convenzione, dalle risposte fornite emerge, ovviamente, che in 16 casi la durata prevista non supera i 12 mesi e solo in 3 arriva a 24 mesi. Stranamente è stato registrato un caso di convenzione con un periodo di durata più lungo dei 24 mesi previsti per legge.

Per spiegare la diffusa disaffezione manifestata nei confronti dell'istituto introdotto dall'art. 12 della legge 68/99 è opportuno riprendere brevemente alcune delle riflessioni più comuni, formulate nell'ambito del dibatito sul funzionamento del collocamento mirato. Sulla base di tali generali riflessioni si può ipotizzare che il mancato funzionamento della norma può essere ricollegato anzitutto all'eccessiva complessità del meccanismo d'interazione a quattro impresa – disabile – cooperativa - Servizi per l'impiego, di fatto

[5] Art. 12 della legge 68/99.

abbandonato a se stesso e privo di un qualunque indirizzo programmatorio in sede di politica attiva del lavoro locale; in secondo luogo al limite temporale 12 mesi più 12, che assegnava all'istituto una funzione inequivocabile di momento propedeutico ad un definitivo inserimento in azienda. Alle problematiche direttamente connesse alle caratteristiche intrinseche dell'istituto va infine aggiunta la mancanza di indicazioni da parte del legislatore in merito a qualsivoglia strumentazione idonea a scandagliare i settori economici locali al fine di rintracciare le opportunità praticabili dalle cooperative in termini di commesse di lavoro, presupposto com'è noto della possibilità di esistenza dell'accordo stesso.

1.5 UNA PRIMA RICOSTRUZIONE DEI FLUSSI

Per i disabili, come per le persone cosiddette normodotate, i flussi che contribuiscono a determinare lo stock di popolazione via via compresa nella fase lavorativa, vengono a costituire altrettanti punti di snodo in relazione ai quali pianificare gli interventi di policy funzionali ad innalzare i tassi di partecipazione alla vita attiva. Naturalmente nel caso dei disabili occorre prendere in considerazione il contributo che, in termini di flusso di ingresso, viene dall'insorgenza di disabilità a seguito di malattie o incidenti.

Il flusso demografico che alimenta lo stock di popolazione disabile in età da lavoro (15-64 anni) si presenta, sulla base degli ultimi dati Istat disponibili[6] comunque di dimensioni rilevanti, in relazione alle varie tipologie di disabilità. Ugualmente rilevante si presenta il flusso connesso ad eventi successivi all'inizio del ciclo vitale (traumi, incidenti o malattie); a titolo di esempio si può ricordare che oltre il 70% degli incidenti che determinano l'insorgenza di una invalidità motoria si verifica proprio fra i 15 e i 64 anni e che percentuali analogamente rilevanti caratterizzano le altre tipologie di invalidità (sordità 83,8%, insufficienza mentale 57,6%, cecità 28,3%).

La pluralità dei punti di ingresso alla disabilità, anche se inquadrata all'interno dei soli confini della fase lavorativa della vita, si riflette necessariamente sulle modalità di costruzione delle architetture dei servizi incaricati della presa in carico della persona disabile in relazione al problema dell'integrazione nel mondo del lavoro. Il dato relativo alle iscrizioni registrate nell'anno 2003 fornisce a riguardo un primo elemento per dimensionare il flusso che caratterizza in un lasso di tempo determinato il funzionamento del collocamento mirato.

[6] Istat – *Le condizioni di salute della popolazione*. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". Anni 1999-2000, ISTAT, Roma, 2001.

Tabella 4 - Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal primo gennaio al 31 dicembre 2003. Per genere e tipologia di beneficiario. (v. a).

	Uomini	**Donne**	**TOTALE**
N° iscritti disabili	55.033	68.176	123.209
N° iscritti ex art. 18	2.697	5.496	8.193
N° totale iscritti	**57.730**	**73.672**	**131.402**

Fonte: Ministero del Lavoro

Secondo i dati restituiti da 94 Province, nel corso dell'anno si sono iscritti agli elenchi unici 123.209 disabili e 8.193 soggetti di cui all'art. 18 della legge (tabella 4), poco più del 6% del totale degli iscritti nell'anno.

Gli iscritti del 2003 pesano per il 26,4% sul totale delle iscrizioni registrate al 31 dicembre. Nel caso dei disabili tale valore sale leggermente superando il 27%, mentre, nel caso degli altri beneficiari tale quota si riduce al 17,8%.

Raffrontando questi dati con quelli relativi agli avviamenti, si nota che si registra 1 lavoratore avviato ogni 4,5 lavoratori iscritti nell'anno. Questo rapporto rimane invariato operando lo stesso confronto sui dati dei disabili, mentre nel caso dei beneficiari ex art. 18 troviamo 6,6 iscritti per ogni lavoratore avviato nell'anno. Considerando le stesse informazioni da un punto di vista di genere, vediamo che nel caso dei lavoratori disabili registriamo circa 3 nuovi iscritti per ogni avviato e 3,9 nel caso dei beneficiari ex art. 18, mentre drammaticamente diversa si presenta la situazione per le lavoratrici. In questo caso, infatti, si registra 1 avviamento su 7 iscrizioni nella categoria disabili e addirittura 1 su 9,6 nella rosa degli altri beneficiari della legge.

Caratteristiche analoghe presenta il risultato del confronto fatto prendendo in esame i dati sul complesso delle iscrizioni. In questo caso per ogni disabile collocato nel corso dell'anno 2003, ne troviamo 16,4 iscritti all'elenco unico. Questo rapporto arriva invece, nel caso dei beneficiari ex art. 18, a superare quota 36.

La disaggregazione per genere delle informazioni conferma la forte penalizzazione cui sono sottoposte le lavatrici disabili. In questo caso infatti, mentre per ogni disabile maschio avviato al lavoro ne risultano iscritti poco più di 12, per le lavoratrici il numero che si registra è esattamente il doppio (24). Lo stesso confronto operato sugli altri beneficiari della legge presenta anche in questo caso un dislivello, ma certamente più contenuto. A fronte di 35,4 lavoratori iscritti per ogni avviato maschio, ne risultano infatti 38 di sesso femminile.

La ricostruzione per grandi linee dei flussi annuali può essere completata operando un ulteriore confronto con i dati relativi alle risoluzioni del rapporto di lavoro, che non consentono però di distinguere fra beneficiari disabili o ex art. 18. Sulla base delle informazioni raccolte in merito a 92 delle Province, nel 2003 sono state registrate 8.546

risoluzioni. Comparando questo dato con quelli presentati, vediamo che ogni 3,3 lavoratori avviati, nel corso dell'anno si è registrata 1 risoluzione del rapporto di lavoro. Considerando il numero di iscritti nell'anno, questo rapporto diviene 1 risoluzione ogni 15,3 nuovi iscritti e 1 ogni 58 iscritti nel complesso.

Per completare il quadro dei movimenti che, in un anno tipico hanno caratterizzato l'applicazione della legge 68/99, occorre tenere conto della quota di avviamenti che hanno interessato aziende di fatto non sottoposte ad obbligo[7]. Le informazioni disponibili, relative a 97 Province, ci restituiscono a tale proposito una cifra pari a 1.142 unità. In pratica, considerando l'insieme degli aventi diritto iscritti nel corso dell'anno, su 115 di essi, 1 lavoratore è risultato avviato anche presso aziende non soggette ad obbligo. Considerando l'insieme degli iscritti tale rapporto arriva circa 435 unità.

Se volessimo operare un confronto fra l'insieme degli avviamenti presso aziende non obbligate e quello delle risoluzioni dei rapporti di lavoro, vedremmo che ogni 7,4 rapporti di lavoro terminati, ne risulta avviato 1. Questo dato può rivestire una certa rilevanza, dato che esso rispecchia quasi sicuramente una tendenza al consolidamento delle relazioni di fiducia fra Servizi per l'impiego e datori di lavoro e lascia intravedere una delle piste di lavoro finalizzate all'innalzamento della qualità degli inserimenti e al bilanciamento della perdita di posti di lavoro.

1.6 LE INFORMAZIONI DISPONIBILI SULLA QUOTA DI RISERVA

Per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili si determina calcolando il personale complessivamente occupato, effettuando alcune operazioni che intervengono sulla computabilità dei dipendenti. Per le imprese con oltre 15 dipendenti che risultino sottoposte agli obblighi di legge, detto computo determina una cosiddetta "quota di riserva", consistente nell'entità di lavoratori disabili che il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze. Ad una scopertura di tale quota si corrisponde con assunzioni di persone iscritte agli elenchi unici, secondo le modalità previste dalla norma[8]. Gli uffici competenti acquisiscono le informazioni necessarie dai datori di lavoro soprattutto tramite i Prospetti informativi e le richieste di avviamento, documenti che vengono loro inviati periodicamente. Si tratta di informazioni strategiche per una corretta definizione degli interventi di collocamento mirato, che consentono agli operatori una realistica valutazione delle dimensioni della domanda locale, funzionale alla predisposizione di percorsi di inserimento più coerenti ed efficaci, a vantaggio di entrambe le parti coinvolte.

[7] Le modalità di rilevazione utilizzate non permettono purtroppo di stabilire incontrovertibilmente se questo dato rappresenta una frazione degli avviamenti registrati o una porzione aggiuntiva rispetto ad essi.

Malgrado la sua rilevanza, anche in termini di programmazione per gli stessi servizi, la dimensione della quota di riserva costituisce un elemento di criticità consistente nelle rilevazioni. Lo dimostra il fatto che, tra i quesiti sottoposti dal Ministero alle Regioni, esso rappresenta uno degli indicatori che ha registrato il maggior numero di mancate risposte[9], testimoniando, se non altro, la ridotta gestione di questo fattore da parte degli uffici provinciali competenti.

In questo caso, pertanto, le valutazioni che possano emergere dalla lettura dei dati devono tenere conto di una loro parzialità, seppure confortata da un livello di risposta che comunque resta sulla soglia del 70% delle province italiane. A tale riguardo nella tabella 5 viene inserita la colonna delle province rispondenti.

Tabella 5 - Quota di riserva e posti scoperti a dicembre 2003 per le imprese obbligate

	Somma	**Province rispondenti**
Quota di riserva in imprese da 15 a 35 dipendenti	**21.635**	70
di cui posti scoperti	10.096	66
Quota di riserva in imprese da 36 a 50 dipendenti	**10.913**	70
di cui posti scoperti	4.523	66
Quota di riserva in imprese con oltre 50 dipendenti	**108.488**	68
di cui posti scoperti	49.781	66
TOTALE quota di riserva	**149.648 ***	72
di cui TOTALE posti scoperti	84.462 *	74

* Tale valore non corrisponde alla somma dei precedenti perché non coincide il numero di province rispondenti alle diverse voci.

Fonte: Ministero del Lavoro

La rilevazione effettuata dal Ministero, sui dati riguardanti 72 province e presentati dalle Regioni, dichiara che la quota di riserva totale è di 149.648 unità, con una netta preponderanza dei posti disponibili rinvenibile nella fascia dimensionale delle imprese con oltre 50 dipendenti.

A fronte di questo dato, le stesse imprese, tramite i prospetti informativi consegnati ai servizi competenti, denunciano una scopertura di 84.462 posti di lavoro corrispondente, pur tenendo conto della diversa copertura delle risposte, a circa il 56% del totale della quota di riserva.

In ragione di quanto affermato precedentemente sulla lettura dei flussi, riguardo alla necessità di utilizzare le informazioni quantitative per la determinazione degli interventi

[8] I dati statistici relativi al numero ed alle modalità di assunzione sono riportati nei paragrafi successivi.

di *policy*, in conclusione è possibile riepilogare i dati concernenti le dimensioni fondamentali del fenomeno nel 2003: 496.665 iscritti agli elenchi unici provinciali (di cui 131.402 nel 2003), 28.573 avviamenti complessivi, 84.462 posti scoperti, nell'ambito di una quota di riserva complessiva di 149.648 unità.

[9] Ne rappresenta ulteriore prova l'analoga difficoltà registrata ogni anno dall'Isfol nel corso del monitoraggio sui Servizi per l'integrazione lavorativa delle persone disabili.

CAPITOLO 2

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

2.1 I PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

I principali adempimenti amministrativi di cui si fanno carico gli uffici provinciali competenti a beneficio dei datori di lavoro rappresentano un indicatore rilevante per comprendere la capacità di intercettare le esigenze del versante datoriale da parte dei servizi, fornendo risposte di carattere amministrativo ad enti chiamati ad ottemperare agli obblighi di legge. Contestualmente, la misurazione dei volumi di rilascio di certificazioni quali gli esoneri ed i certificati di ottemperanza possono aiutare a percepire il livello di assimilazione della normativa da parte delle imprese.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di persone, presentano al servizio provinciale competente la domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che possono consentire l'esonero.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione al datore di lavoro richiedente, i servizi competenti verificano la sussistenza di dette condizioni. In presenza dei requisiti di legge, il servizio provinciale può autorizzare l'esonero parziale, concesso per un periodo di tempo determinato.

In Italia, sono 2.214 gli esoneri parziali che sono stati concessi nel corso del 2003 (tabella 6). Tale concessione prevede per i datori di lavoro il versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili della Regione in cui è situata la sede per la quale si chiede l'esonero, un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di circa 13 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Tabella 6 - Principali adempimenti amministrativi (v.a.)

	Totale
Esoneri parziali concessi	2.214
Compensazioni intraregionali	654
Compensazioni interregionali	457
Sospensioni temporanee	1362
Certificazioni di ottemperanza rilasciate	19.612

Fonte: Ministero del Lavoro

Qualora un datore di lavoro, pubblico o privato, abbia più unità operative può essere autorizzato, a fronte di richiesta motivata, ad assumere in un'unità un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro privati interessati, presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa regione, al competente servizio provinciale, il quale valuta l'ammissibilità della domanda di compensazione, adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con gli altri servizi provinciali interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Le richieste autorizzate in tal senso, nel 2003 sono state 654.

La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni è presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'impiego che, acquisite le necessarie informazioni dalle Regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine prescritto per le altre amministrazioni competenti. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n.68 del 1999.

Le compensazioni territoriali autorizzate nel 2003 del Ministero del Lavoro sono risultate essere 457.

In attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai servizi provinciali il rilascio della certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge 68/1999, da cui risulti la presentazione della domanda nonché il versamento del contributo previsto.

Non è solo questo, però, il caso in cui i servizi provinciali competenti sono chiamati a rilasciare – su richiesta del datore di lavoro interessato – i certificati di ottemperanza. L'art. 17 della L.68/1999 prevede che "Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione."

Il rilascio di tali certificati da parte degli uffici competenti raggiunge un totale nazionale di 19.612 attestati (tabella 6). La percentuale più elevata si registra nell'area del Sud Italia, con il 32,5% del totale, seguita dal Nord-ovest con il 27,1% e dal Nord-est con il 23,1%. Confrontando i valori assoluti relativi ai certificati di ottemperanza con quelli attinenti agli esoneri, appare evidente che tali attestati non sembrano finalizzati esclusivamente a testimoniare l'inoltro di una richiesta di esonero, ma prefigurano anche l'uso strumentale del documento alla partecipazione ad un appalto pubblico o all'ottenimento di una concessione fornita dalla pubblica amministrazione.

Tabella 7 - Sanzioni amministrative (v.a.)

	Totale
Per ritardo invio prospetto informativo	479
Per ritardo adempimento obblighi di assunzione	779
TOTALE sanzioni amministrative	**1261 ***

* = Tale valore non corrisponde alla somma dei precedenti perché non coincide il numero di province rispondenti alle diverse voci.

Fonte: Ministero del Lavoro

Un ultimo dato riguarda le diverse sanzioni amministrative comminate ai datori di lavoro: dai dati parziali regionali sono 479 le sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo e 779 per il ritardo nell'adempimento degli obblighi di assunzione.

2.2 STATO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Le informazioni relative allo stato di aggiornamento delle graduatorie sono state acquisite per 99 Province. Nel 15,5% dei casi le graduatorie risultano aggiornate all'aprile del 2004. Nei restanti casi le graduatorie risultano aggiornate in relazione ad un arco temporale che va da dicembre 2000 a dicembre 2003. In particolare, circa il 40% dei servizi amministrativi dichiara di aver aggiornato le graduatorie al dicembre 2003 ed il 12,6% di essi al giugno dello stesso anno. Il 18,4% del totale dei casi dichiara un aggiornamento al dicembre del 2002. Il restante 9% del totale presenta aggiornamenti più datati nel tempo.

CAPITOLO 3

I PRINCIPALI INDIRIZZI DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO DEI DISABILI

3.1 L'AREA DEL NORD-EST

3.1.1 LE PRINCIPALI TENDENZE

Il Nord-est presenta il 22,8% del totale nazionale delle Commissioni sanitarie (86), che però hanno dimostrato di svolgere il numero proporzionalmente più elevato di accertamenti, pari nel 2003 quasi al 35% del totale (13.249). Anche la piena operatività raggiunta dai Comitati tecnici colloca certamente l'area in posizione ormai avanzata riguardo la complessiva messa a regime della riforma del collocamento.

La funzionalità degli uffici si confronta tuttavia con numeri che, se paragonati ad altre aree del Paese, non sembrano tali da creare una eccessiva pressione sulle prestazioni di questi ultimi. L'area fa infatti registrare, a dicembre 2003, 37.339 iscritti, pari al 7,5% del totale, cioè la porzione più bassa fra le quattro considerate. Le donne rappresentano il 42,7% del totale, altra caratteristica che colloca l'area in posizione staccata rispetto agli altri tre territori, dove tale percentuale supera sempre almeno la metà delle iscrizioni.

Per quanto riguarda la percentuale dei soggetti beneficiari ex art. 18, essi arrivano a coprire il 3,6% del totale. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una percentuale piuttosto bassa, superiore di poco solamente a quella registrata nella ripartizione nord-occidentale.

La quota di lavoratrici disabili presenta una percentuale analoga a quella relativa al totale delle iscrizioni e, anche in questo caso si colloca ad una distanza rimarchevole (spesso fino a 10 punti percentuali) rispetto a quanto registrato altrove. Relativamente diversa la situazione dei dati relativi ai beneficiari ex art. 18, laddove articolati per genere. In questo caso la presenza di quasi il 50% di lavoratrici colloca il Nord-est in posizione intermedia, dopo il Nord-ovest e il Centro e circa sette punti al di sopra del Mezzogiorno.

Le informazioni relative alle iscrizioni verificatesi nel corso dell'anno forniscono ulteriori elementi per valutare la pressione esercitata dal fenomeno disabilità sui mercati del lavoro locali e sugli stessi servizi. Nel 2003 sono state registrate nell'area il quasi l'11% delle iscrizioni nazionali. Anche se relativamente più alta della percentuale assegnata agli iscritti a tutto dicembre, questo dato colloca il Nord-est in penultima posizione, superiore di poco solamente al Nord-ovest. Come nel caso del Nord-ovest, il 46% circa di queste nuove iscrizioni è rappresentato da donne; una quota che si colloca rispettivamente circa 10 e 15 punti percentuali più in basso del Centro Italia e del Sud.

I disabili rappresentano, come nel Nord-ovest, oltre il 96% di queste iscrizioni. Nell'ambito della categoria, la quota di donne avvicina allo stesso modo le due aree, collocando il Nord-est a quota 46%, ben distante dal Centro, ma soprattutto dal Sud, entrambe, come vedremo, con percentuali di molto superiori. Completamente diverso è il quadro mostrato dalla composizione per genere degli iscritti nell'anno ex art. 18. In questo caso, infatti, il Nord-est si colloca al secondo posto in Italia, con il 64,5%, più o meno a metà strada fra Sud e Nord-ovest.

Il Nord-est presenta il 25% degli avviamenti nazionali. La percentuale di lavoratrici è analoga a quella delle altre aree centro-settentrionali (38%) e di molto superiore a quella meridionale. In generale, sono stati effettuati nel Nord-est il 28% circa degli avviamenti per richiesta nominativa, il 25,6% di quelli che hanno utilizzato le convenzioni e solo il 14,4% delle chiamate numeriche.

Considerando i totali relativi all'area (grafico 9), vediamo che il ricorso alla richiesta nominativa è apparso certamente importante, dato che nell'anno ha pesato per poco più del 53%. L'utilizzo dell'istituto della convenzione è apparso certamente anch'esso molti rilevante, arrivando a totalizzare il 41,5% del totale degli avviamenti e lasciando all'avviamento numerico solo il rimanente 5,3%. Il commento delle stesse informazioni, disaggregate per sesso, non presenta differenze significative, se non per una quota di richieste nominative leggermente inferiore (51,2%) a fronte di lievi aumenti, sia sul versante numerico che su quello della convenzione (rispettivamente pari al 6,3 e al 42,4% del totale delle lavoratrici avviate).

Grafico 9 - Avviamenti effettuati nel Nord-est. Per sesso e per modalità. Anno 2003 (v.a.)

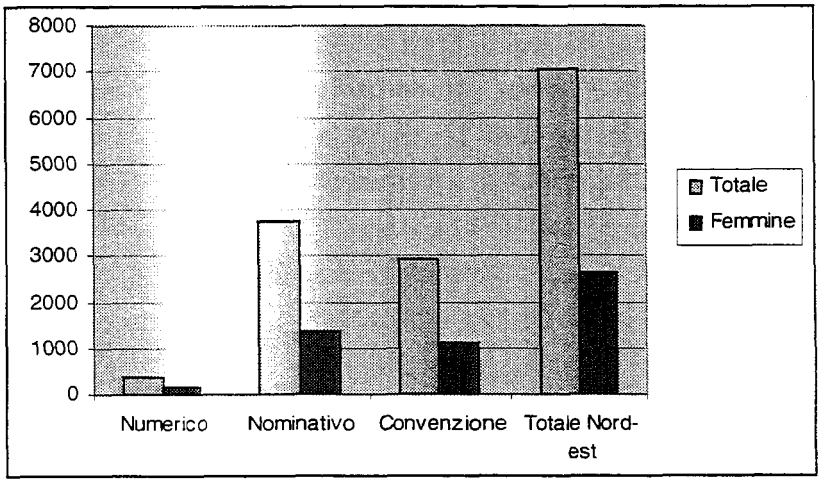

Fonte: Ministero del Lavoro

Gli avviamenti del Nord-est arrivano a rappresentare quasi il 19% degli iscritti registrati a dicembre 2003. Questa percentuale scende a 16,6, nel caso delle lavoratrici. Considerando le informazioni disaggregate per modalità di avviamento, si vede che la

richiesta nominativa incide per il 10% sul totale degli iscritti all'elenco unico, seguita con il 7,8% dalle convenzioni e con un modesto 1% dall'avviamento numerico. Questi andamenti percentuali si riproducono più o meno con le medesime proporzioni anche nel caso delle lavoratrici, dove richiesta nominativa e convenzione fanno registrare rispettivamente l'8,5 ed il 7%.

Come nel caso delle altre ripartizioni, l'interesse diffuso per l'innovativo istituto della convenzione viene suffragato dai dati relativi alle richieste e alle stipule effettuate nel corso dell'anno considerato. A riguardo, vediamo che l'area ha al suo attivo il 32,8% delle convenzioni ex art. 11 stipulate in tutta Italia e ben il 50% delle richieste di stipula formulate dai datori di lavoro. Anche la percentuale di convenzioni finanziate sul totale nazionale si colloca ad un buon livello, giungendo a superare il 32%.

Considerando la durata delle convenzioni stipulate, vediamo che qui sono state attivate il 29,4% delle convenzioni con durata fino a 12 mesi; il 23% di quelle di durata fra 12 e 24 mesi e quasi il 34% di quelle di durata superiore a due anni. Tutti dati che collocano anche in questo caso l'area al secondo posto, dopo la circoscrizione nord-occidentale.

Analizzando il rapporto con le iscrizioni effettuate nell'anno considerato, si vede che il rapporto avviati iscritti arriva quasi al 49%, che si riduce però al 39,5 nel caso delle donne.

La disaggregazione per modalità di avviamento mostra un comportamento analogo a quello già esaminato prima. Al primo posto troviamo infatti la quota relativo alla richiesta nominativa (26% circa in generale e 20,2% nel caso delle donne), seguita dalla convenzione (rispettivamente 20, 3 e 16,7% per le lavoratrici). Infine, le medesime percentuali relative all'avviamento numerico fanno registrare, sia nel complesso che per le donne un analogo valore (più o meno 2,5%).

Il Nord-est ha fatto altresì registrare il 33 e mezzo per cento di tutti gli avviamenti nazionali che hanno interessato aziende non sottoposte ad obbligo e collocandosi in tal modo al primo posto a relativa distanza dalle altre ripartizioni.

Nell'area sono stati registrate nel 2003 2.293 risoluzioni del rapporto di lavoro, pari al 26,8% del totale nazionale, che collocano il Nord-est al secondo posto dopo la ripartizione Nord-occidentale. Il confronto fra avviamenti e risoluzioni mostra che circa ogni 3 lavoratori avviati, si registra una interruzione del rapporto; un comportamento simile all'area nord-occidentale e piuttosto distante dal Centro e dal Sud, apparentemente caratterizzati da una minore incidenza delle interruzioni.

I dati inerenti la quota di riserva, ancorché caratterizzati da una certa incompletezza relativamente alla disponibilità di informazioni a livello provinciale, fotografano com'è logico la vitalità che caratterizza i mercati del lavoro locali dell'area. In particolare, nel Nord-est si registra quasi il 39% del totale dei posti registrati a livello aggregato, dato che lo colloca al secondo posto, dopo il Nord-ovest.

In relazione alle differenti fasce di imprese obbligate, la ripartizione presenta il 41% circa dei posti individuabili nella fascia di imprese da 15 a 35 dipendenti; il 37,6% di quelli afferenti alla fascia 36-50 ed il 41,7% di quelli della classe oltre 50. Tali percentuali, prelevate di quelle del Nord-ovest, trovano in realtà un bilanciamento nella quota comparativamente meno elevata di scoperture, che in questo caso risultano lontane dalla quota nord-occidentale, non arrivando che a poco più del 36% sul totale nazionale.
La presentazione dei dati riguardanti l'area geografica nord-orientale termina con le informazioni disponibili circa le altre pratiche amministrative espletate nel periodo di riferimento dagli uffici competenti. A riguardo le informazioni disponibili ci dicono che fanno riferimento all'area oltre il 25% degli esoneri parziali concessi in Italia; il 22,3% delle compensazioni intraregionali; il 17% delle sospensioni temporanee dell'obbligo e quasi il 26% delle certificazioni di ottemperanza rilasciate.
A fronte di questi dati, troviamo che è stato comminato nella stessa area circa l'11% delle sanzioni registrate a livello nazionale. In particolare, riguarda datori di lavoro ivi collocati il 23,5% di quelle sanzioni comminate per i ritardi nell'invio dei prospetti informativi e solamente il 3,3% di quelle riguardanti i ritardi nell'adempimento degli obblighi di assunzione.

3.1.2 IL QUADRO ATTUATIVO REGIONALE

La Provincia di Bolzano ha recepito i principi introdotti dalla legge 68/99 con Deliberazioni di Giunta Provinciale, mentre le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99 sono state attuate ai sensi della Legge Provinciale n.20/83.
Il **Fondo Provinciale** per l'occupazione dei disabili è stato istituito con Legge Provinciale n.2/01 e con Decreto del Presidente della Provincia n.49/01 sono stati invece introdotti i criteri per l'attuazione della procedure amministrative in materia di collocamento mirato.
Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali,** si segnala che con Deliberazione della Giunta Provinciale n.2978/00 sono state definite le modalità di collaborazione tra gli Uffici del Lavoro ed i Servizi Sociali, mentre con Deliberazione della Giunta Provinciale n.2812/01 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra le Aziende Sanitarie e la Ripartizione Lavoro-Ufficio del Lavoro per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
Dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si evince, altresì, che sono state realizzate una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione tra cui un Convegno Internazionale dal titolo "Una politica attiva del lavoro a favore delle persone disabili", un opuscolo informativo riguardante il Servizio

della Ripartizione Lavoro-Ufficio del Lavoro ed una raccolta organica delle normative che disciplinano il collocamento mirato nella Provincia di Bolzano.
Si segnala inoltre la realizzazione di un applicativo per la trasmissione in formato elettronico delle denunce del personale dipendente (art. 9, comma 6, legge 68/99).
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003 nella Provincia di Bolzano risultava istituito ed operativo il **Comitato Tecnico** ed attivate n.4 **Commissioni Sanitarie**.

La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato, con Legge Regionale n.14/00, la materia del collocamento mirato ed istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili con il relativo Organismo regionale di gestione.
Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 858/03, sono state approvate le linee guida 2003 per l'utilizzo del Fondo.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1872/00 sono state, invece, dettate le prime disposizioni applicative della normativa nazionale e regionale afferente l'inserimento lavorativo delle persone disabili e regolamentati, con criteri regionali, i singoli istituti.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle Province della Regione Emilia-Romagna, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.28 **Commissioni Sanitarie**.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato, con Legge Regionale 12/01, la materia del collocamento mirato regolamentando, al contempo, le competenze regionali ed i relativi livelli di delega per la gestione dei servizi.
Con la stessa legge venivano istituiti nel bilancio dell'Ente appositi capitoli di entrata e di spesa per la gestione del Fondo regionale.
Con Legge Regionale 3/2002 contenente *"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione"* le Province, con decorrenza 1 luglio 2002, sono subentrate nello svolgimento di quasi tutte le attività dell'Agenzia Regionale per l'Impiego (soppressa in data 1 marzo 2003).
In seguito a tale trasferimento il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili è stato soppresso e, con Legge Regionale 1/03, sono stati istituiti dalle Province i **Fondi Provinciali,** che annualmente vengono integrati dalla Regione con proprie risorse, mentre i comitati tecnici sono stati ricostituiti dalle singole amministrazioni provinciali mantenendo la medesima composizione prevista a suo tempo dalla Legge Regionale n.1/98.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 4 Province del Friuli Venezia Giulia, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.13 **Commissioni Sanitarie**.

La Provincia di Trento ha recepito, con Legge Provinciale n.3/00, la riforma del collocamento obbligatorio ed, al contempo, istituito apposito capitolo nel bilancio provinciale dell'Ente per la gestione delle somme erogate dallo Stato a favore della Provincia in attuazione dell'art.13 della legge 68/99, nonché per le risorse finanziarie introitate ai sensi dell'art.14 della stessa legge.
Con successive Deliberazioni di Giunta Provinciale sono stati disciplinati i singoli istituti del collocamento mirato.
Relativamente alla **rete dei servizi territoriali**, si segnala l'istituzione dell'*Area dei Servizi a sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati* composta da: Gruppo Tecnico, Gruppo Aziende e Gruppo Analisi posto di lavoro.
Con particolare riguardo al Gruppo Tecnico si evidenzia che lo stesso svolge, tra l'altro, attività informativa rivolta ai Servizi Sociali, ai Servizi Sanitari ed ai Servizi Salute Mentale in merito ai contenuti delle Delibere di Giunta Provinciale.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nella Provincia di Trento, risultava istituito ed operativo, in luogo del Comitato Tecnico, il **Gruppo Tecnico** - Organismo interno all'Agenzia del Lavoro - ed attivata n.1 **Commissione Sanitaria Integrata**.

La Regione Veneto ha recepito, con Legge Regionale n.16/01, la normativa nazionale in materia di collocamento mirato e disciplinato, al contempo, le competenze regionali ed i relativi livelli di delega per la gestione dei servizi, nonché istituito il **Fondo regionale** per l'occupazione dei disabili.
Con Deliberazioni di Giunta Regionale e circolari, sono state altresì emanati ulteriori indirizzi applicativi della legge 68/99 e disciplinati i singoli istituti.
Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali**, si segnala che tutte le Province hanno stipulato accordi con le Aziende Sanitarie Locali che prevedono la collaborazione tra Servizi per l'Impiego (SPI) e Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) delle Aziende ULSS.
Inoltre, dall'entrata in vigore della legge 68/99, è attivo un tavolo di Coordinamento Tecnico tra Regione e Province per definire e gestire i vari aspetti critici della normativa.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 7 Province del Veneto, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed

attivate n.40 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.2 nella Provincia di Belluno, n.10 nella Provincia di Treviso, n.11 nella Provincia di Venezia, n.4 nella Provincia di Padova, n.3 nella Provincia di Verona, n.8 nella Provincia di Vicenza e n.2 nella Provincia di Rovigo.

3.2 L'AREA DEL NORD-OVEST

3.2.1 LE PRINCIPALI TENDENZE

Le Regioni del Nord-ovest dispongono della percentuale minore di Commissioni sanitarie istituite (48) pari al 12,7% del totale nazionale, svolgendo un ridotto numero di accertamenti, corrispondente al 18,4% del totale (6.994). Per quanto riguarda il Comitato tecnico - l'organismo con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità[10] - il 96,8% delle province dell'Area ne dichiara l'avvenuta istituzione, alla quale segue una piena operatività nell'86,9% dei casi. Le persone iscritte agli elenchi unici provinciali nel Nord-ovest risultano essere 70.229, pari al 14,4% degli iscritti italiani. La ripartizione tra disabili e beneficiari ex art. 18, inoltre, mostra che la percentuale di questi ultimi rappresenta, insieme a quella del Nord-est, la quota più bassa tra le macro aree, con il 4,4% degli iscritti. L'analisi per genere della medesima categoria, poi, indica una preponderanza della componente femminile, corrispondente al 61,9% dei 2.022 beneficiari nord occidentali, percentuale superiore a quanto si registra nelle altre aree.
Gli iscritti disabili nel Nord-ovest risultano essere 68.207 (pari al 15,1% complessivo), con una dimensione significativamente inferiore a quanto si rileva nella parte centro meridionale del Paese. In questo caso, la quota di lavoratrici disabili rappresenta il 50,4% degli iscritti. Le informazioni relative alle iscrizioni effettuate nel corso del 2003 illustrano l'avvenuta immissione nei mercati del lavoro locali di 12.278 nuovi iscritti, (pari al 9,6% del totale nazionale), composto per quasi il 97% di persone disabili e con un calo (45,6%) della compagine femminile. I valori relativi agli iscritti ex art. 18 non si discostano da quelli registrati complessivamente nell'Area (4,8%), anche qui con un calo delle donne nuove iscritte.
Passando ai percorsi di integrazione nel mercato del lavoro (grafico 10), l'Area Nord occidentale rappresenta evidentemente il bacino occupazionale più ricettivo, in quanto gli 8.624 avviamenti realizzati nel 2003 costituiscono, con il 32,2% del totale, la quota più rilevante nel Paese.

[10] Vedi Legge 12 marzo 1999 n. 68, articolo 6 comma 2 e D.P.C.M. del 13.01.2000.

Dal grafico è possibile osservare come la modalità di avviamento prevalente sia l'istituto della convenzione ex art.11, con oltre il 57% degli avviamenti complessivi e dunque preferita anche alla richiesta nominativa (3.419 unità). La chiave di lettura per genere mostra, invece, una netta prevalenza di inserimenti lavorativi maschili che, in ogni caso, lasciano alle lavoratrici del Nord-ovest la posizione più alta come inserimenti in Italia (32,2%). Sempre nella dimensione nazionale, è possibile verificare la marcata prevalenza degli inserimenti tramite convenzione, che costituiscono la quota significativamente più rilevante, con il 43,1% degli avviamenti.

Grafico 10 - Avviamenti effettuati nel Nord-ovest. Per sesso e per modalità. Anno 2003 (v.a.)

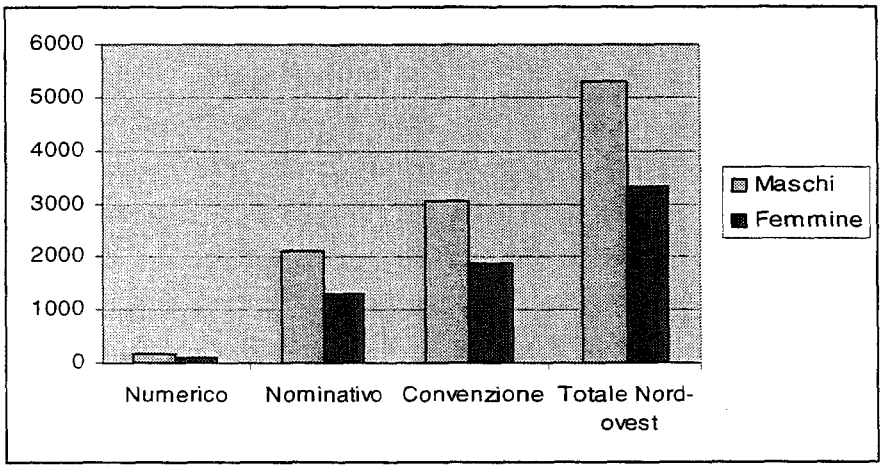

Fonte: Ministero del Lavoro

Restando ad esaminare questo innovativo dispositivo introdotto dalla Legge 68, ed osservando il numero di convenzioni ex art. 11 stipulate, si può notare una buona capacità da parte delle amministrazioni le quali, nel 99% delle 3.781 richieste da parte dei datori di lavoro hanno portato a buon fine gli accordi con le imprese. Il dato riguardante le quote di convenzioni finanziate, inoltre, dimostra che anche in presenza di una dotazione finanziaria limitata (che copre il 34,7% del totale) viene comunque perseguita l'opportunità di programmare gli inserimenti e la definizione degli strumenti previsti dal collocamento mirato.

Altro discorso appartiene alle convenzioni ex art.12 le quali sono state oggetto di stipula tra le parti in soli 20 casi in Italia; di questi, 8 sono stati segnalati dalle Regioni appartenenti a quest'area geografica.

Esaminando il rapporto tra avviati nel corso dell'anno e le iscrizioni effettuate nel medesimo periodo, è possibile apprezzare che esso arriva a 70,2%, riducendosi considerevolmente (58,6%) se si analizza il solo dato femminile.

Il Nord-ovest, inoltre, si mostra come l'area nella quale si sono registrate il maggior numero di risoluzioni del rapporto di lavoro, con 4.093 casi, corrispondenti a quasi il 48% del totale nazionale.

Il confronto tra avviamenti e risoluzioni, pertanto, segnala che ogni 2 lavoratori avviati si registra un'interruzione del rapporto di lavoro (47,5%) e mostra quest'area come quella con i volumi maggiori di entrata ed uscita dal mercato del lavoro, sebbene non benefici di grandi contributi da parte di imprese non soggette all'obbligo (220 inserimenti, pari al 19,3% del dato nazionale).

Seppure parzialmente carenti in termini di risposte da parte dei servizi competenti, le informazioni concernenti le quote di riserva dichiarate nell'area mostrano la presenza di 60.395 posti, frutto del computo elaborato dai datori di lavoro. La componente di posti scoperti assomma a 44.407, che corrisponde al 52,6% dei posti dichiarati come disponibili in Italia. Tali scoperture, unitamente a quelle dichiarate nel Nord-est (30.684) rappresentano l'89% delle disponibilità presenti nelle imprese italiane.

La panoramica sul Nord-ovest si conclude segnalando i dati quantitativi riferiti alle principali pratiche amministrative effettuate dagli uffici competenti. L'area si caratterizza, in tal senso, per aver sviluppato il maggior numero di pratiche amministrative in Italia, sia per quanto riguarda gli esoneri parziali (52,5% del dato nazionale), sia per le compensazioni intraregionali autorizzate (203, pari al 31% del totale), sia ancora per le sospensioni temporanee (36,9%), sia infine per le certificazioni di ottemperanza rilasciate ai datori di lavoro (5.616 per il 28,6% complessivo).

In controtendenza, sempre riguardo al volume di procedimenti, appare il fenomeno delle sanzioni, comminate in 121 casi, pari ad un esiguo 9,6% del totale nazionale.

3.2.2 IL QUADRO ATTUATIVO REGIONALE

La Regione Liguria ha emanato, con Legge Regionale n. 15/03, norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili e, altresì, istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione delle persone disabili e la relativa Commissione per la gestione dello stesso.

Con Deliberazioni di Giunta Regionale e circolari, sono state altresì emanati ulteriori indirizzi applicativi della legge 68/99 e disciplinati alcuni istituti, tra cui le certificazioni, i contributi esonerativi e le sanzioni.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 4 province della Liguria, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.10 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.4 nella Provincia di Imperia, n.2 nella

Provincia di La Spezia, n.4 nella Provincia di Savona; con riferimento alla Provincia di Genova, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non si evince alcuna informazione in merito al numero di Commissioni Sanitarie istituite.

La Regione Lombardia ha disciplinato, con Legge Regionale n.13/03, la materia del collocamento mirato promovendo, tra l'altro, l'organizzazione coordinata della **rete dei servizi territoriali** e demandando, a tal fine, alla Giunta Regionale l'emanazione di appositi atti di indirizzo intesi a promuovere convenzioni operative tra i servizi provinciali per il lavoro, i servizi socio-assistenziali ed educativo-formativi presenti sul territorio.
Dalla Relazione pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si segnala che l'Agenzia Regionale per il Lavoro ha condotto, in seno al progetto *"Integrazione dei disabili nel Mercato del Lavoro delle Province della Lombardia"* una ricerca - finalizzata al monitoraggio e all'analisi dei servizi del collocamento obbligatorio presenti nelle 11 province Lombarde - dal titolo *"Il collocamento mirato - L.68/99. Analisi delle prime applicazioni in Lombardia"*.
Con la stessa legge è stato, altresì, istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione delle persone disabili e la relativa Commissione per la gestione dello stesso, nonché disciplinate le modalità di funzionamento.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle province Lombarde, risultavano istituiti ed operativi, ad eccezione della Provincia di Lecco per la quale non è pervenuta alcuna informazione, i **Comitati Tecnici**.
In merito, invece, alle **Commissioni Sanitarie** ne risultano attivate n.25, di cui n.2 nella Provincia di Brescia, n.3 nella Provincia di Lecco, n.2 nella Provincia di Lodi, n.6 nella Provincia di Mantova, n.3 nella Provincia di Pavia, n.1 nella Provincia di Sondrio e n.8 nella Provincia di Varese, mentre con riferimento alle province di Bergamo, Como, Cremona e Milano, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non si evince alcuna informazione.

La Regione Piemonte ha regolamentato la materia del collocamento mirato disciplinandone, con Deliberazioni di Giunta Regionale, i singoli istituti.
Con Legge Regionale n.51/00 sono state emanate norme in materia di **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili e fissati successivamente, con appositi atti, i criteri di riparto territoriale e le modalità di utilizzo delle risorse.
A tal proposito le Province sono tenute a presentare alla Regione specifici programmi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili (Piani di utilizzo del Fondo Regionale) con l'indicazione delle modalità di utilizzazione delle risorse loro assegnate.

Dalla Relazione pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si evince che attualmente le Province stanno avviando i Piani approvati dalla Regione, anche attraverso la messa a bando delle azioni finanziabili.

Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali**, si segnala che la Regione Piemonte, con D.G.R. n.57-9631/03, ha deliberato un Atto di Indirizzo interassessorile avente ad oggetto la definizione delle modalità di raccordo ed armonizzazione tra i Servizi lavorativi, sociali e sanitari.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 8 province piemontesi, risultavano istituiti 7 **Comitati Tecnici** di cui 6 operativi mentre, con riferimento alla Provincia di Alessandria, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero, non si evince alcuna informazione.

In merito al numero di **Commissioni Sanitarie** ne risultano istituite ed attivate n.12, di cui n.1 nella Provincia di Alessandria, n.1 nella Provincia di Asti, n.1 nella Provincia di Biella, n.4 nella Provincia di Cuneo, n.1 nella Provincia di Novara, n.1 nella Provincia di Torino, n.1 nella Provincia di Verbano Cusio Ossola, n.1 nella Provincia di Vercelli.

La Regione Valle d'Aosta, con Legge Regionale n.7/03, ha emanato norme in materia di Servizi regionali per il collocamento mirato ed ha, altresì, istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si evince: la mancata istituzione del **Comitato Tecnico**; l'operatività di 1 **Commissione Sanitaria** nella Provincia di Aosta; la mancata costituzione del **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili che, secondo quanto contenuto nello strumento di rilevazione allegato alla Relazione, è l'effetto della ".. *mancanza di DPCM di trasferimento risorse per esercizio competenze*".

3.3 L'AREA DEL CENTRO ITALIA

3.3.1 LE PRINCIPALI TENDENZE

Nel Centro Italia, le certificazioni di disabilità sono appannaggio di 86 commissioni sanitarie, pari al 22,8% degli organismi attivi nel Paese. Tali commissioni nel 2003 hanno effettuato 11.463 accertamenti, coprendo in tal modo il 30,2% delle verifiche effettuate in Italia. Anche nelle Regioni centrali, così come nel Nord-est, sono stati istituiti il 100% dei Comitati tecnici provinciali ed il 96% di questi assicura l'operatività delle proprie funzioni.

Il numero di utenti dei servizi iscritti agli elenchi unici è consistente (109.959) e, dopo il Mezzogiorno (279.138), rappresenta il bacino più ampio dell'offerta di lavoro prevista dalla Legge 68/99 con il 22,1% del totale nazionale. Il dato relativo alle donne, poi, nel Centro Italia copre il 54% delle iscrizioni.

Le persone disabili presenti negli elenchi unici rilevate nel corso dell'indagine sono 99.094 (di cui 53.225 donne), collocando anche in questo caso l'area alle spalle del solo Mezzogiorno. I soggetti ex art.18 registrati presso gli uffici provinciali sono 10.865, di cui il 57,1% sono donne.

Per ciò che riguarda le iscrizioni dei soggetti ex art. 18, i 10.865 iscritti coprono il 23,7% del totale nazionale; il 53,7% di questi ultimi è rappresentato da donne.

I dati di stock riferiti alle iscrizioni nel corso dell'anno 2003 testimoniano l'ingresso di oltre 36.000 lavoratori (pari al 27,4% italiano) di cui il 94,8% sono persone disabili. Il numero delle neo iscritte supera la percentuale del 55% complessivo dell'area.

Grafico 11 - Avviamenti effettuati nel Centro Italia. Per sesso e per modalità. Anno 2003 (v.a.)

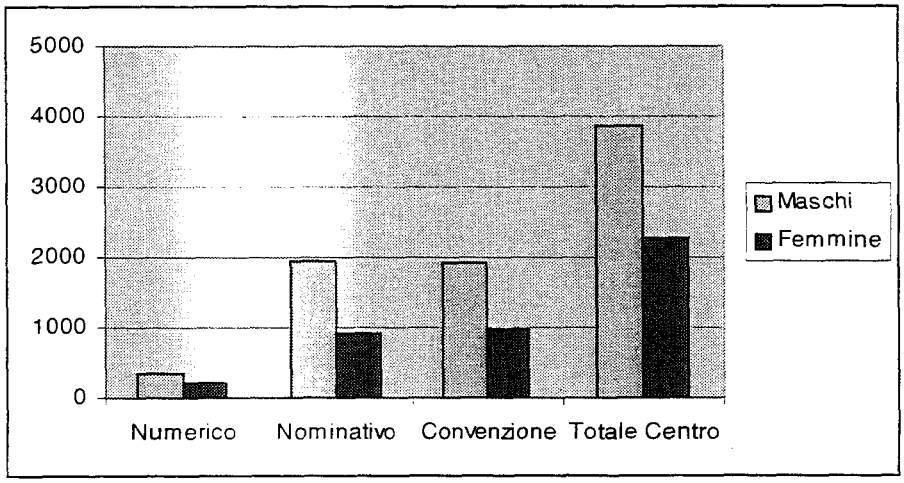

Fonte: Ministero del Lavoro

Dopo aver illustrato i dati relativi alle Regioni settentrionali, i valori assoluti sugli avviamenti riportati per l'area del Centro appaiono naturalmente inferiori, in virtù delle diverse capacità dei bacini occupazionali locali.

L'area centrale ha fatto registrare nel 2003 un totale di 6.111 inserimenti lavorativi, che equivalgono al 22,8% degli avviamenti effettuati nel Paese. Il 37% di questi ultimi sono rappresentati da lavoratrici, in questo caso in linea con quanto avvenuto nelle aree del Nord Italia.

La disaggregazione del dato sugli avviamenti per modalità, mostra che in quest'area è ancora significativo l'inserimento in azienda con chiamata numerica (582 persone, pari al 22,5% del dato nazionale), che è appannaggio delle donne iscritte nel 38,5% dei casi. Oltre a ciò, si segnalano il dato percentuale più basso per quanto riguarda le richieste nominative (21,5%) e l'avviamento tramite convenzione per 2.893 lavoratori disabili, di cui il 33,6% sono donne.

Quest'ultimo istituto è stato utilizzato in 1613 casi (18,6% delle stipule complessive in Italia) e per 41,7% di questi è stato contemplato il finanziamento previsto dall'art.13 della Legge 68/99.

Il rapporto tra gli avviati nel corso del 2003 e le iscrizioni riconducibili al medesimo periodo, produce un non esaltante 17%, che diventa 11,4% se si valuta esclusivamente il dato femminile. La forbice che separa il numero di coloro che cerca lavoro da quanti invece lo trovano, in quest'area si amplia considerevolmente, seppure il numero di risoluzioni dei rapporti di lavoro sia proporzionalmente modesto (1469 casi) tanto da contemplarne uno ogni 4 lavoratori avviati.

Il panorama rappresentato dalle quote di riserva in Centro Italia mostra la presenza di 19.489 posti potenzialmente dedicati alle persone disabili (13,02% del volume nazionale) per il 75,6% riconducibili alla fascia dimensionale delle imprese con oltre 50 dipendenti. Analoghe proporzioni riguardano i dati sulle 6359 scoperture (pari al 32,6% dell'intera quota di riserva).

Le attività di carattere amministrativo condotte dai servizi mostrano che nel corso del 2003 sono stati concessi oltre 250 esoneri parziali (11,4% del valore nazionale), mentre le compensazioni intraregionali (105) sono inferiori a quante autorizzate dagli uffici del resto d'Italia. Le sospensioni temporanee totali risultano 323 e le certificazioni di ottemperanza rilasciate sono 4.824 e rappresentano il 24.6% di quelle effettuate complessivamente. Tutti i valori sopra elencati attestano che l'area del Centro ha prodotto il volume di pratiche meno consistente a carattere nazionale.

Discorso leggermente differente riguarda le sanzioni amministrative comminate ai datori di lavoro sottoposti ad obblighi di legge. A fronte, infatti, di una percentuale del 20% complessiva a carattere nazionale (255 sanzioni), i valori si alzano quando si leggono i

dati relativi alle sanzioni per il ritardo nell'invio del prospetto informativo, che rappresenta il 36,7% di quante comminate a livello nazionale.

3.3.2 IL QUADRO ATTUATIVO REGIONALE

La Regione Lazio ha recepito, con Legge Regionale n.19/03, la normativa nazionale in materia di collocamento mirato disciplinando, al contempo, le competenze regionali ed i relativi livelli di delega per la gestione dei servizi.
In particolare, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si segnala che attualmente è all'esame degli organismi competenti un Atto di indirizzo e coordinamento della Regione Lazio in materia di collocamento obbligatorio, nonché il Programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili di cui rispettivamente agli artt. 7 e 4 della Legge Regionale n.19/03.
Il **Fondo Regionale** è stato invece istituito con la Legge Regionale n.10/01 e, con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, sono state disciplinate le modalità di funzionamento e gli organismi amministrativi.
Dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si evince che le amministrazioni provinciali si sono attivate, anche autonomamente, per promuovere **la rete dei servizi territoriali.**
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 5 province del Lazio risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** e attivate n.18 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.5 nella provincia di Frosinone, n.12 nella provincia di Latina e n.1 nella provincia di Viterbo; mentre, con riferimento alle province di Roma e Rieti, dalla relazione illustrativa pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non si evince alcuna informazione in merito alle Commissioni Sanitarie.

La Regione Marche ha disciplinato, con Legge Regionale n.24/00, le modalità relative alla stesura del Piano triennale per l'inserimento dei disabili e istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili dettandone, altresì, i criteri e le modalità di accesso ai contributi.
Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali**, si segnala che, ad iniziativa di alcune Province e della Regione, sono stati stipulati appositi protocolli d'intesa diretti a promuovere azioni di raccordo mirato tra i diversi soggetti, a vario titolo, coinvolti (persone con disabilità, servizi territoriali, aziende).
In particolare si evidenzia, da parte delle amministrazioni provinciali e della Regione, una iniziativa sperimentale di promozione di progetti territoriali di raccordo tra i Servizi Sociali

regionali e provinciali ed i Servizi per le Politiche Attive del Lavoro sul tema dell'inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio mentale.
Tali progetti prevedono il coinvolgimento dei CIF (Centri per l'Impiego e la Formazione), dei Servizi Sociali degli Enti Locali, dei DSM e delle Aziende Sanitarie Locali.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle n.4 province marchigiane, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.16 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.6 nella Provincia di Ancona, n.3 nella Provincia di Pesaro, n.4 nella Provincia di Macerata e n.3 nella Provincia di Ascoli Piceno.

La Regione Toscana ha disciplinato, con Legge Regionale n.12/00 e con successive Delibere di Giunta Regionale la materia del collocamento mirato regolamentando le competenze regionali ed i relativi livelli di delega per la gestione dei servizi.
Il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili ed il relativo Comitato di gestione sono stati istituiti con Legge Regionale n.12/2000.
Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali**, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si evince che attualmente la Regione Toscana sta lavorando alla definizione del "Piano d'Azione Disabilità" con il coinvolgimento di vari interlocutori istituzionali (Assessorati alle Politiche di Solidarietà, del Diritto alla Salute, all'Educazione-Formazione-Lavoro, Trasporti) con l'obiettivo di definire, in modo stabile, le modalità di raccordo delle competenze interfunzionali dei settori interessati.
Si segnala altresì, che la metodologia di raccordo condivisa e strutturata dai Servizi operanti sarà supportata dal sistema informatico IDOL, quale strumento di facilitazione del processo di decentramento del collocamento mirato nei centri per l'impiego.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 10 province della Toscana, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.25 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.4 nella Provincia di Siena, n.3 nella Provincia di Massa-Carrara, n.1 nella Provincia di Prato, n.2 nella Provincia di Pistoia, n.4 nella Provincia di Pisa, n.5 nella Provincia di Arezzo, n.3 nella Provincia di Lucca, n.4 nella Provincia di Livorno, n.1 nella Provincia di Grosseto e n.2 nella Provincia di Firenze.

La Regione Umbria ha emanato, con Deliberazione della Giunta Regionale n.1248/03, indirizzi regionali per l'applicazione della legge n.68/99 (un primo atto di indirizzi era già operativo dal 2000) a conclusione di una apposita attività di concertazione tra il Servizio

Politiche Attive del Lavoro della Regione, le Amministrazioni Provinciali ed il Servizio Programmazione Socio-Assistenziale della Regione.

La materia del collocamento mirato e le sue connessioni con il D.Lgs n. 181/00 e successive modifiche sono state, altresì, trattate con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1087 e n. 2088 del 2003.

Con Legge Regionale n. 18/00 è stato istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili, mentre con Legge Regionale n.11/03 si è provveduto a disciplinare le modalità di funzionamento e gli organismi amministrativi.

Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali** e nell'ottica di una implementazione di funzioni connesse all'inserimento lavorativo dei disabili integrate con il sistema socio-assistenziale e sociale, le Amministrazioni provinciali hanno identificato con appositi protocolli d'intesa forme di raccordo e coordinamento con gli ambiti territoriali di riferimento.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle due Province umbre, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.7 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.1 nella Provincia di Terni e n.6 nella Provincia di Perugia.

3.4 L'AREA SUD E ISOLE

3.4.1 LE PRINCIPALI TENDENZE

L'area del Sud e delle Isole presenta la percentuale più alta in sede nazionale di Commissioni sanitarie (158, cioè il 41,8%), che però hanno svolto nell'anno considerato il minor numero di accertamenti (6.261, pari al 16,5%). I Comitati tecnici risultano istituiti praticamente in tutte le Province, ma non in tutti i casi sono divenuti operativi.

Le dimensioni dell'universo degli utenti potenziali del collocamento mirato si unisce in questo caso con la scarsa vitalità di alcuni dei mercati del lavoro meridionali, nell'aumentare la pressione che finisce per esercitarsi sugli uffici competenti. L'area fa infatti registrare, a dicembre 2003, 279.138 iscritti agli elenchi unici, pari ad oltre il 56% del totale nazionale. Le donne rappresentavano oltre il 51% di questo insieme, ed oltre il 56% delle lavoratrici registrate a livello nazionale aggregato.

Per quanto riguarda la percentuale dei soggetti beneficiari ex art. 18, in questa ripartizione essi rappresentano poco più dell'11% del totale, collocandosi perciò in cima alla graduatoria delle quattro ripartizioni. Di essi quasi il 43% risulta appartenere al genere femminile.

Gli iscritti disabili rappresentano quindi quasi il 55% del totale nazionale, con una quota assegnata alle lavoratrici di poco superiore (55,6%).

Le informazioni relative alle iscrizioni verificatesi nel corso dell'anno confermano l'impegno che i Servizi per l'impiego si trovano in questo caso ad affrontare. Nel 2003 sono state registrate nell'area circa il 51% delle nuove iscrizioni registrate. Il 60% di queste iscrizioni è stato rappresentato da donne, le quali hanno rappresentato di fatto oltre il 56% delle nuove iscrizioni femminili al collocamento mirato avvenute in Italia.
I disabili rappresentano, come in altre aree, la stragrande maggioranza delle iscrizioni (92% circa in questo caso), mentre, come nel caso dei beneficiari ex art. 18, la percentuale di donne arriva a sfiorare il 60%.
L'area Sud e Isole presenta quasi il 20% del totale degli avviamenti nazionali. La percentuale di lavoratrici si colloca significativamente distante da quelle riscontrate nelle altre tre aree, non giungendo a superare il 28% sul totale, pari al 15,5% delle donne avviate nell'anno in forza della legge 68/99. Sono stati effettuati nell'area il 52,4% delle chiamate numeriche, il 24,6 degli avviamenti per richiesta nominativa e solo il 6% di quelli che hanno utilizzato le convenzioni.

Grafico 12 - Avviamenti effettuati nel Sud e Isole. Per sesso e per modalità. Anno 2003 (v.a.)

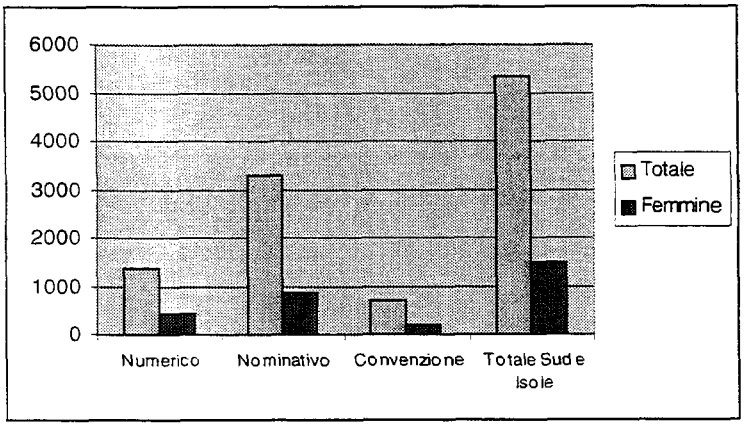

Fonte: Ministero del Lavoro

Considerando i totali relativi all'area (grafico 12), vediamo che il ricorso alla richiesta nominativa è apparso importante, anche più che in altre aree del Paese, avendo pesato per più del 61%. L'utilizzo dell'istituto della convenzione è apparso invece certamente molto più contenuto che altrove, arrivando a sfiorare solo il 13% del totale degli avviamenti e lasciando all'avviamento numerico il rimanente 25,4%. Il commento delle stesse informazioni, disaggregate per sesso, non presenta differenze significative, se non per una quota di richieste nominative inferiore (57,2%) a fronte di un lieve aumento sul

versante della convenzione (13% circa) e soprattutto su quello dell'avviamento numerico che, per le lavoratrici arriva a superare il 29% del totale degli avviamenti.

Gli avviamenti al Sud arrivano a rappresentare solo il 1,9% degli iscritti registrati a dicembre 2003. Questa percentuale scende addirittura all' 1%, nel caso delle lavoratrici. Considerando le informazioni disaggregate per modalità di avviamento, si vede che la richiesta nominativa incide per una percentuale sul totale degli iscritti all'elenco unico comparabile con quella aggregata, mentre la convenzione e l'avviamento numerico dimostrano un impatto che a questo livello risulta fortemente limitato.

Gli stessi andamenti percentuali si riproducono più o meno con le medesime proporzioni anche nel caso delle lavoratrici, con percentuali un po' più modeste.

L'interesse per l'istituto della convenzione risulta nell'area certamente più limitato. Questo si traduce in un peso minore del ricorso a questa soluzione, se paragonato a quanto avvenuto nelle altre zone. In particolare troviamo qui solo il 5,5% delle convenzioni ex art. 11 stipulate in tutta Italia e il 5,8% delle richieste di stipula formulate. Anche la percentuale di convenzioni finanziate sul totale nazionale si colloca ad un livello comparabilmente piuttosto basso, pari al 4,3% del totale, corrispondente comunque ad una buona percentuale sul totale di area (28,2% degli accordi stipulati).

Considerando la durata delle convenzioni la situazione ovviamente non può subire grandi modifiche. Di fatto sono ubicate in quest'area il 6,8% delle convenzioni con durata fino a 12 mesi; il 4,1% di quelle di durata fra 12 e 24 mesi e il 6,1% di quelle di durata superiore a due anni.

Il rapporto con le iscrizioni effettuate nell'anno 2003, mostra un risultato che arriva quasi al 7,7%%, che si riduce al 3,6% nel caso delle donne. La disaggregazione per modalità di avviamento permette di apprezzare meglio il contributo delle tre modalità all'integrazione del gruppo di beneficiari della legge 68/99. Al primo posto troviamo comunque la quota relativo alla richiesta nominativa (4,7% circa in generale e 2% nel caso delle donne), seguita dall'avviamento numerico (rispettivamente 1, 9 e 1% per le lavoratrici). Infine, le percentuali relative alle convenzioni fanno registrare un valore pari allo 0,9% sul totale generale e allo 0,4% nel caso delle lavoratrici.

Il Nord-est ha fatto altresì registrare il 18% di tutti gli avviamenti nazionali che hanno interessato aziende non sottoposte ad obbligo (pari a 206 casi), collocandosi in tal modo all'ultimo posto, ma superato di pochissimo dal Nord-ovest. Nel 2003 sono state registrate nell'area 691 risoluzioni del rapporto di lavoro, pari all'8% del totale nazionale. Il confronto fra avviamenti e risoluzioni mostra che si è registrata una interruzione del rapporto di lavoro circa ogni 7,7 lavoratori avviati.

I dati riguardanti la quota di riserva fissano il contributo delle aziende obbligate al livello del 7,7% rispetto al totale nazionale disponibile al termine della rilevazione. In relazione alle differenti fasce di imprese obbligate, la ripartizione presenta il 13% circa dei posti

individuabili nella fascia di imprese da 15 a 35 dipendenti; l'11,5% di quelli afferenti alla fascia 36-50 e soltanto il 6,8% di quelli della classe oltre 50, con ciò denunciando probabilmente che la maggior parte delle difficoltà riguardanti il decollo del collocamento mirato si ricollegano alla struttura produttiva piuttosto squilibrata propria di molte zone dell'area. Da segnalare peraltro che anche le quote relative alle scoperture risultano lontane da quelle della altre aree, non arrivando che al 3,5% sul totale nazionale.
Le informazioni disponibili circa le pratiche amministrative espletate nel periodo di riferimento dagli uffici competenti ci dicono che afferiscono all'area oltre il 10,5% degli esoneri parziali concessi in Italia; il 30,5% delle compensazioni intraregionali; il 22,3% delle sospensioni temporanee dell'obbligo e quasi il 21% delle certificazioni di ottemperanza rilasciate. Risultano peraltro essere stati comminati nella stessa area oltre il 59% delle sanzioni registrate a livello nazionale. In particolare, riguarda aziende del Sud il 28,6% di quelle sanzioni comminate per i ritardi nell'invio dei prospetti informativi e addirittura oltre il 78% di quelle riguardanti i ritardi nell'adempimento degli obblighi di assunzione, per un totale complessivo di ben 1.492 sanzioni.
Sulla base di informazioni di questo tipo appare inevitabile suggerire che, senza nulla togliere alle condizioni non certo ottimali nelle quali si sviluppano i mercati del lavoro meridionali, una parte rilevante del lavoro da fare per la messa a regime della riforma del collocamento obbligatorio resta sul fronte della costruzione di un clima di proficua collaborazione fra datori di lavoro (non solamente e non necessariamente privati) e Servizi per l'impiego.

3.4.2 IL QUADRO ATTUATIVO REGIONALE

La Regione Abruzzo ha regolamentato, con Legge Regionale n.14/01, la materia del collocamento mirato provvedendo, altresì, ad istituire il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili disciplinandone, anche con successive Delibere di Giunta Regionale, le modalità di funzionamento e gli organismi amministrativi.
Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali** si rileva che, dal monitoraggio realizzato in collaborazione con l'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro, sono state realizzate una serie di iniziative di raccordo tra i Servizi per l'Impiego e la rete dei Servizi Sociali, le ASL, La Cooperazione Sociale, le Comunità Terapeutiche, gli Enti Ausiliari, i Centri di Servizio Sociale del Ministero di Giustizia, il Sistema Scolastico e Formativo, il Sistema delle Imprese e delle Organizzazioni Sindacali.
In particolare si segnala il potenziamento del ruolo dei SILUS (Servizi Inserimento Lavorativo Utenze Svantaggiate) attivati in ciascuna Provincia con funzioni di accoglienza, orientamento e preselezione.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle quattro Province abruzzesi, risultavano istituiti i **Comitati Tecnici**, di cui operativi quelli di Chieti, Pescara e Teramo.
In merito, invece, alle **Commissioni Sanitarie** ne risultano attivate n.16, di cui n.8 operative nelle Province di Pescara e Teramo.

La Regione Basilicata ha disciplinato, con Legge Regionale n.28/01, la materia del collocamento mirato disciplinando, al contempo, le competenze regionali ed i relativi livelli di delega per la gestione dei servizi e, altresì, istituendo il **Fondo Regionale** per l'Occupazione dei Disabili.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1023/03 sono stati approvati i criteri e le modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale, mentre la relativa Commissione di gestione è stata istituita con L.R. 13/02.
In merito alla **rete dei servizi territoriali**, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si segnala un sistema di raccordo, soprattutto sotto il profilo gestionale ed operativo, non ancora perfettamente definito a livello interistituzionale, ma già caratterizzato dalla volontà di consolidare il tessuto dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti.
Con riferimento alla campagna di informazione e sensibilizzazione promossa con D.G.R. n.2258/03, si segnala che il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura, Sport e Politiche giovanili ha realizzato un opuscolo informativo sulla legge 68/99 per il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 2 Province della Basilicata, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.7 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.5 nella Provincia di Potenza e n.2 nella Provincia di Matera.

La Regione Calabria ha disciplinato, con Legge Regionale n.32/01 e successivi regolamenti regionali, la materia del collocamento mirato, distribuendo le competenze regionali ed i relativi livelli di delega per la gestione dei servizi.
Con la medesima legge è stato, altresì, costituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione delle persone con disabilità ed istituita la Commissione per la programmazione del Fondo.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 5 Province della Calabria, risultavano istituiti i **Comitati Tecnici** di cui

operativi quelli delle Province di Crotone e Vibo Valentia ed attivate n.13 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.10 nella Provincia di Cosenza e n.3 nella Provincia di Vibo Valentia.

La Regione Campania ha regolamentato, con Deliberazione di Giunta Regionale n.1370/01 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2516/01, la materia del collocamento mirato.

Con Legge Regionale n.18/00, è stato istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili e disciplinate, anche con successive Delibere di Giunta regionale, le modalità di funzionamento e gli organismi amministrativi.

Con riferimento alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione con D.G.R. n.3806/03, si segnala che il progetto approvato é attualmente operativo e prevede l'organizzazione di seminari, convegni, elaborazione di opuscoli informativi e divulgazione dei contenuti della legge 68/99 anche attraverso i mass-media.

Si evidenzia, inoltre che sono in via di definizione, in partenariato con l'INAIL regionale, progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese, nelle imprese artigiane ed in quelle del settore agricolo.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, risultavano istituiti, nelle 5 Province campane, quattro **Comitati Tecnici** di cui tre operativi, mentre dalla Relazione regionale, pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31 marzo 2004, non si evince alcuna informazione in merito alle **Commissioni Sanitarie**.

La Regione Molise ha istituito, con Legge Regionale n.26/01 il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili provvedendo, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.58/03, alla nomina del Comitato per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

A tal proposito, la Regione ha provveduto a dotare il Fondo di risorse finanziarie proprie e, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 387/04, parte di tali risorse sono state destinate a finanziare, nelle more dell'adozione del Programma regionale Triennale, un progetto sperimentale per l'integrazione lavorativa dei disabili.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 2 Province del Molise, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.8 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.2 nella Provincia di Isernia e n.6 nella Provincia di Campobasso.

La Regione Puglia, con Legge Regionale 9/00 disabili relativa al *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002",* ha istituito il **Fondo regionale** per l'occupazione dei disabili e la relativa Commissione Regionale di gestione.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 91/01 e, successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n.2073/01, la Commissione Regionale di gestione del Fondo è stata costituita e ne è stata approvata la composizione.
Con Deliberazione n.307/02 sono invece stati adottati i criteri per la ripartizione del Fondo Regionale.
Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali,** si segnala che è all'attenzione delle 5 Province un documento di intesa per la gestione dei Fondi ex art.14, già definito a livello tecnico.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle Province pugliesi, risultavano istituiti tutti i **Comitati Tecnici,** ma operativi solo quelli di Taranto, Brindisi e Lecce.
Relativamente alle **Commissioni Sanitarie,** ne risultano operative n.25 di cui n.8 nella Provincia di Taranto, n.2 nella Provincia di Lecce e n.15 nella Provincia di Foggia; mentre, con riferimento alle Province di Brindisi e Bari, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non si evince alcuna informazione in merito alle Commissioni Sanitarie.

La Regione Sardegna ha regolamentato la materia del collocamento mirato disciplinandone, con Deliberazioni di Giunta Regionale, i singoli istituti e stimolandone l'attuazione attraverso il nuovo Servizio *"Politiche per l'Impiego"* istituito nell'ambito dell'Assessorato del Lavoro.
Con Legge Regionale n.20/02 è stato istituito il **Fondo regionale** per l'occupazione dei diversamente abili, incrementato, per l'anno 2003, da risorse regionali derivanti da fondi propri e dai versamenti dei contributi esonerativi delle aziende.
In data 30 maggio 2003, l'Assessorato del Lavoro ha stipulato una convenzione con l'I.N.S.A.R. S.p.a. (Agenzia di promozione del lavoro e d'impresa) per l'assistenza tecnica relativa all'incentivazione delle convenzioni di cui all'art. 11 legge 68/99, per l'assistenza all'elaborazione del Piano Annuale degli interventi e per l'elaborazione di proposte finalizzate alla promozione della rete dei servizi territoriali.
Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 4 Province sarde, non risultavano istituiti e operativi i **Comitati Tecnici,** mentre risultano attivate n.38 **Commissioni Sanitarie,** di cui n.9 nella Provincia di

Cagliari, n.17 nella Provincia di Sassari, n.9 nella Provincia di Nuoro e n.3 nella Provincia di Oristano.

La Regione Sicilia ha emanato, con Legge Regionale n.24/00, indirizzi regionali per l'applicazione della legge n.68/99 ed al contempo istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili.

Con circolare n.4/01 sono state introdotte disposizioni in materia di inserimento lavorativo dei disabili ed assegnate ai vari uffici le rispettive competenze; successivamente, con circolare n.27/03, sono state indicate le fasi procedurali, prodromiche all'inserimento lavorativo delle persone disabili, nonché definiti i ruoli degli organi istituzionali competenti in materia.

Nella Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si segnala, altresì, la costituzione di un "tavolo tecnico per la formulazione di proposte al parlamento regionale per la redazione del piano triennale per le politiche sull' handicap".

Con riferimento alle iniziative finalizzate alla promozione della **rete dei servizi territoriali**, è stata individuata la figura di un Coordinatore Regionale, costituito nel febbraio 2004, per sollecitare le Aziende Sanitarie a costituire e/o rendere operative in maniera uniforme le Commissioni sanitarie previste dall'art.4 della legge 104/92.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle n.9 Province siciliane, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.70 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.11 nella Provincia di Catania, n.4 nella Provincia di Caltanissetta, n.19 nella Provincia di Palermo, n.5 nella Provincia di Trapani,. n.4 nella Provincia di Enna, n.4 nella Provincia di Agrigento, n.15 nella Provincia di Messina, n.3 nella Provincia di Ragusa e n.5 nella Provincia di Siracusa.

CAPITOLO 4

LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE

4.1 INDIRIZZI INTERPRETATIVI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione ha posto in essere una serie di iniziative dirette, da un lato ad armonizzare le recenti riforme legislative interventute nell'ambito del mercato del lavoro con le prescrizioni contenute nella legge sul collocamento obbligatorio, dall'altro a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione degli attori coinvolti nel processo di integrazione dei lavoratori disabili.

Difatti, l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che ha introdotto i concetti di immediata disponibilità al lavoro e ricerca attiva dello stesso connessi alla definizione dello stato di disoccupazione, e degli obblighi del servizio pubblico in tema di orientamento e offerta di lavoro o attività di riqualificazione, ha determinato problemi di concreta attuazione nei confronti dei disabili per i quali la legislazione vigente prevede la corresponsione di benefici previdenziali ed assistenziali (ad esempio assegni di invalidità o esenzione da ticket), subordinatamente all'accertamento dello stato di soggetto non impegnato in attività lavorativa, e come tale non percettore di reddito.

E' stato pertanto necessario indire una Conferenza Unificata intervenuta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane diretta ad affrontare, attraverso l'introduzione di nuovi criteri organizzativi e gestionali comunemente condivisi, le problematiche determinate dall'entrata in vigore delle riforme legislative.

Più precisamente, all'art.3 dell'accordo sancito in data 10 dicembre 2003 in sede di Conferenza Unificata è stato previsto che nelle more di un intervento legislativo organico su tutte le disposizioni che collegano i benefici allo stato di disoccupazione, le certificazioni comunque connesse ai suddetti benefici siano rilasciate dall'ufficio competente subordinatamente al solo accertamento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Resta fermo l'impegno dei Servizi per l'Impiego di assicurare azioni e strutture adeguate ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili.

L'accordo sancito in sede di Conferenza unificata ha dunque fornito indirizzi interpretativi utili agli uffici competenti per individuare gli utenti disabili disponibili al lavoro, per i quali attivare i dispositivi previsti dal collocamento mirato, ottimizzando in tal modo gli strumenti adottati dagli SPI per la realizzazione degli obiettivi promossi dalla legge 68/99

e determinando altresì, attraverso l'attivazione selettiva delle procedure organizzative finalizzate all'inserimento lavorativo, una notevole riduzione della spesa pubblica.
Sul versante degli strumenti di incentivazione, si segnalano le precisazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Ufficio Legislativo (n. prot. 90655/16/99 del 24 giugno 2003) e in quella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Impiego (n. prot. 1567/01.12 del 3 dicembre 2003), relativamente alla non sussistenza di elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabile - in capo al medesimo lavoratore - il regime di agevolazioni contributive previsto per l'inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione alla creazione di nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro. Tale condizione deve essere collegata alla presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e nei limiti stabiliti dalle norme che rispettivamente li contemplano.

4.2 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, come disposto dall'art. 13 comma 4 della legge 68/99, è stato istituito al fine di finanziare come stabilito dallo stesso articolo, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché l'eventuale rimborso forfetario parziale delle spese per l'adeguamento del posto di lavoro, nel quadro degli inserimenti lavorativi operati con le convenzioni ex art. 11.
Ogni anno il Ministro del Lavoro, con apposito Decreto, procede alla ripartizione del Fondo fra le Regioni e Province Autonome, sulla base dei criteri stabiliti nel Decreto ministeriale del 13 gennaio 2000, n.91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"[11]. Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna Regione, mediante emissione di titoli di spesa.
Le Regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma (art. 8 del Decreto 91/2000).

[11] Pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2000.

La tabella 7 presenta il quadro complessivo della ripartizione del Fondo dall'entrata in vigore della legge 68/99, fino al 2003. Sulla base del dettato normativo (art. 13 comma 6 della legge 68/99) gli oneri relativi al Fondo sono stati fissati in 40 miliardi di Lire per l'anno 1999 e in 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000. All'entrata in vigore dell'Euro non ha corrisposto nessuna modifica di quanto già stabilito in sede legislativa.
Il riparto annuale tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualità ed ancora non programmate e ciò spiega il motivo per cui, nella tabella, alcune Amministrazioni non risultano avere ricevuto trasferimenti. Le restanti somme già assegnate alle Regioni e Province Autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge 68/99[12].

Tabella 7 - Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Per Regione e Provincia Autonoma. Anni 2000, 2001, 2002, 2003 (V. a. espressi in Lire e in Euro)

Regione	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
ABRUZZO	L. 2.688.990.244	L. 1.017.251.819	€ 355.660,90	€ 41.906,14
BASILICATA	L. 1.012.724.674	L. 393.779.762	€ 72.228,50	€ 0
CALABRIA	L. 3.795.597.265	L. 671.950.805	€ 0,00	€ 2.543.745,95
CAMPANIA	L. 9.066.504.663	L. 1.942.458.392	€ 871.306,90	€ 0
EMILIA ROMAGNA	L. 6.873.556.180	L. 6.373.891.483	€ 3.614.124,22	€ 3.615.573,95
FRIULI VENEZIA GIULIA	L. 2.516.843.367	L. 1.283.260.077	€ 804.597,91	€ 0
LAZIO	L. 9.067.142.731	L. 5.927.252.089	€ 2.070.107,54	€ 4.247.039
LIGURIA	L. 3.172.328.022	L. 2.638.725.218	€ 2.161.590,65	€ 2.268.293
LOMBARDIA	L. 14.446.798.781	L. 10.063.533.608	€ 5.727.856,70	€ 6.353.094
MARCHE	L. 3.005.871.945	L. 2.980.006.494	€ 1.745.846,99	€ 1.714.948
MOLISE	L. 1.047.862.773	L. 177.358.597	€ 0,00	€ 0
PIEMONTE	L. 6.803.434.984	L. 4.455.553.699	€ 2.793.796,96	€ 2.751.981,47
PUGLIA	L. 7.304.725.257	L. 1.625.338.099	€ 526.163,36	€ 0
SARDEGNA	L. 2.919.064.250	L. 514.174.863	€ 655.725,98	€ 0
SICILIA	L. 8.666.988.236	L. 1.548.801.180	€ 63.218,65	€ 0
TOSCANA	L. 6.159.197.419	L. 4.611.836.075	€ 2.706.065,66	€ 2.436.916,75
Prov. Aut. BOLZANO	L. 484.794.907	L. 710.023.746	€ 414.305,96	€ 20.664,84
Prov. Aut. TRENTO	L. 509.014.252	L. 1.167.712.726	€ 163.275,16	€ 106.848,61
UMBRIA	L. 1.748.061.281	L. 649.888.141	€ 538.809,03	€ 255.638,87
VALLE D'AOSTA	L. 1.337.288.835	L. 575.949.101	€ 437.866,49	€ 0,00
VENETO	L. 7.373.209.934	L. 10.671.254.026	€ 5.264.866,44	€ 4.630.762,98
TOTALE	L. 100.000.000.000	L. 60.000.000.000	€ 30.987.414,00	€ 30.987.414,00

Fonte: Ministero del Lavoro

Prima di suggerire una ipotesi di valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse messe a disposizione dal Fondo, occorre ricordare che il legislatore ha previsto a suo

[12] Si veda in proposito il Decreto di riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2003, pubblicato sulla GU n. 214 del 15 settembre 2003.

tempo due distinti momenti di verifica. In particolare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 68/99, il Governo è chiamato a procedere ad una verifica degli effetti delle disposizioni dell'art. 13 e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie da esso previste (art. 13, comma 9, della legge 68/99). Dopo cinque anni, gli uffici competenti devono sottoporre a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo (art. 13, comma 5 della legge 68/99).

Sulla base di quanto contenuto nel Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo, un monitoraggio dell'utilizzo del Fondo stesso dovrebbe basarsi sulla raccolta di informazioni riguardanti i soggetti destinatari delle agevolazioni; il numero e la qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999; la conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego; i dati di carattere generale riguardanti lo stock e i flussi di lavoratori disabili (iscrizioni, avviamenti, avviamenti interrotti ecc.) nonché le caratteristiche socioanagrafiche di base degli stessi (età sesso, titolo di studio, tipologia di disabilità, percentuale di invalidità ecc.).

Sempre in base a quanto indicato nel Regolamento, le informazioni raccolte per mezzo del monitoraggio dovrebbero anche consentire di apprezzare le modalità adottate dai Servizi pubblici per l'impiego riguardo all'ammissione agli incentivi e, nello specifico, la considerazione attribuita in tale ambito alle varie tipologie di iniziative.

Grafico 13 - Rapporto fra l'ammontare dei trasferimenti del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili negli anni 2000 2002 e 2003 e il numero di convenzioni richieste negli stessi anni. (valori espressi in Euro)

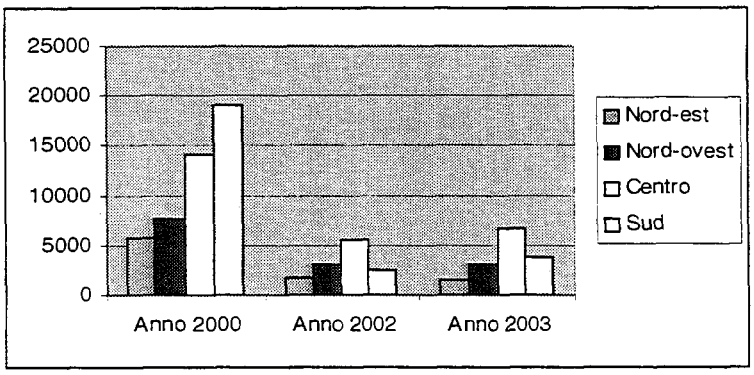

Fonte: Ministero del Lavoro e Isfol, Monitoraggio dei servizi per il collocamento mirato dei disabili

* Per gli anni 2000 e 2002 le informazioni relative alle convenzioni richieste sono tratti dal Monitoraggio SPI dell'Isfol, non essendo disponibili dati del Ministero del Lavoro

In mancanza di informazioni di questo genere, l'unica valutazione che risulta possibile operare in questa sede sul Fondo riguarda la quantità di risorse finanziarie dedicate in questi anni alla sua implementazione. A tale proposito il rapporto fra l'ammontare dei

trasferimenti annuali e il numero delle richieste di stipula di convenzioni può rappresentare un primo tentativo in tal senso, soprattutto se messo in relazione alle quattro ripartizioni geografiche (grafico 13).

Dall'aspetto del grafico risulta evidente in tutte le circoscrizioni un relativo peggioramento del rapporto fra le due grandezze. Ad un ridimensionamento comunque vistoso dell'ammontare della somma trasferita nel 2003, a confronto di quella già disponibile nel 2000 (meno 40%), corrisponde un ridimensionamento del rapporto somme stanziate/convenzioni richieste che grava maggiormente sulle circoscrizioni nord-orientale e meridionale.

In pratica, per fare solo alcuni esempi, mentre nel Nord-est nel 2000 erano teoricamente disponili circa 5.789 Euro per ciascuna convenzione richiesta, nel 2003 tale cifra si è ridotta a 1.452. Così nel Sud, se nel 2000 c'erano 19.100 Euro per ognuna delle convenzioni richieste, la stessa cifra nel 2003 risulta scesa a 3.859[13].

Anche se la situazione del 2002 appare del tutto peculiare, in relazione al maggior numero di richieste registrato in quell'anno, sembra comunque ragionevole poter concludere che il rapporto fra convenzioni stipulabili e risorse disponibili si avvia a diventare uno dei principali problemi per il funzionamento dell'innovativo istituto della convenzione, in particolar modo nella circoscrizione meridionale, gravata da un lato da un numero esorbitante di iscritti disabili e caratterizzata da mercati del lavoro locali certamente meno dinamici rispetto alle altre zone della penisola.

Ulteriori valutazioni sul funzionamento del Fondo nazionale possono essere suggerite dall'analisi dell'iter procedurale per la concessione degli incentivi previsti. A tale riguardo di particolare interesse può risultare la ricostruzione di tale filiera procedimentale, anche sulla base di quanto reso noto dall'INPS in qualità di maggiore soggetto erogatore coinvolto nel processo[14].

Al fine di agevolare le Regioni nella gestione degli incentivi in oggetto, l'INPS ha concordato con le parti interessate presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un protocollo d'intesa che individua le linee di indirizzo da seguire nella stipula delle eventuali intese con le singole Regioni. Dallo schema di protocollo si evidenzia che l'INPS è interessato in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni, fermo restando che, in forza dell'art. 3 del decreto n. 91/2000, l'approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni ex art. 13 legge n. 68/1999 restano di esclusiva competenza dei Servizi per l'impiego.

---

[13] Dovrebbe risultare chiaro da quanto detto poco sopra che si tratta di rapporti matematici utilizzati a solo scopo esemplificatorio, dato che in molti casi le somme ancora non programmate, rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi.

[14] Le informazioni seguenti sono tratte dai seguenti documenti INPS: la Circolare n. 203 del 19 novembre 2001; il Messaggio n. 000320 del 16 luglio 2002; il Messaggio n. 151 del 17 dicembre 2003.

Per le modalità di erogazione degli incentivi, l'intesa prevede che l'importo delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, sia corrisposto ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti. Il protocollo prevede altresì che le Regioni autorizzino l'Istituto a consentire ai datori di lavoro, mediante il sistema del conguaglio, anche la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti alla data di sottoscrizione dell'intesa[15].

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Istituto si impegna a trasmettere ad ogni Regione firmataria dell'intesa l'elenco, su base provinciale, delle aziende beneficiarie, corredato da un riepilogo contenente il numero dei lavoratori, distinti a seconda dell'entità del beneficio; i relativi monti retributivi; gli importi delle somme conguagliate come risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente.

Il punto 9 dell'intesa stabilisce, infine, l'incomputabilità dei benefici in trattazione con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra datori di lavoro e l'INPS.

Nel quadro stabilito gli uffici competenti della Regione e/o della Provincia devono inviare alla competente sede INPS, in seguito all'approvazione dei relativi programmi, una comunicazione contenente la denominazione delle aziende autorizzate alla fiscalizzazione e, per ciascuna azienda autorizzata, i nominativi dei lavoratori interessati al beneficio, con l'indicazione - per ciascuno di essi - della durata e della percentuale di fiscalizzazione spettante. Gli stessi uffici devono avere cura di informare i datori di lavoro dell'avvenuta ammissione alle agevolazioni contributive.

I datori di lavoro, ammessi ai benefici contributivi in Regioni che hanno deciso di avvalersi del sistema del conguaglio anche per l'erogazione dei benefici relativi a periodi antecedenti la data di stipula dell'intesa, potranno recuperare gli importi loro spettanti utilizzando la prima denuncia contributiva successiva alla sottoscrizione dell'intesa. Per la precostituzione dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dai benefici in questione, ciascuna Regione aderente al Protocollo d'intesa anticipa alla Sede provinciale INPS capoluogo di Regione la somma necessaria alla copertura dei benefici autorizzati nonché il costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le autorizzazioni.

La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata, sempre alla suddetta Sede INPS, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

I datori di lavoro potranno essere ammessi al conguaglio del beneficio nella misura annualmente determinata dal provvedimento autorizzativo della Regione o Provincia. In nessun caso potranno comunque essere conguagliate dai datori di lavoro somme in misura superiore alla riduzione contributiva spettante (50% o 100%), ovvero in misura

[15] Le Regioni che, discrezionalmente, non intendano avvalersi di tale possibilità, all'atto della stipula dell'intesa stessa, ometteranno di inserire l'apposito punto 3 del protocollo allegato, dandone comunicazione ai datori di

superiore alle risorse loro assegnate. Gli importi compresi nell'autorizzazione ricevuta possono essere mensilizzati, anche attraverso l'utilizzo del sistema del *"contatore"*, che consiste nel trattenere mensilmente le quote dovute, fino al raggiungimento dell'importo massimo determinato dallo sgravio.
A fine 2003 risultavano aver sottoscritto l'intesa con l'INPS le seguenti Regioni e Province Autonome:

- Valle d'Aosta;
- Marche;
- Veneto;
- Basilicata;
- Toscana;
- Sicilia;
- Emilia Romagna;
- Provincia Autonoma di Trento;
- Liguria;
- Piemonte;
- Molise;
- Campania;
- Lazio;
- Puglia;
- Sardegna;
- Umbria;
- Abruzzo;
- Calabria.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto, a tale proposito, l'attivazione di un tavolo tecnico interistituzionale, quale strumento operativo di condivisione delle strategie finalizzate alla risoluzione dalle problematiche sopravvenute, nel corso degli anni, relativamente alle modalità e ai criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e dei connessi procedimenti.
La Direzione Generale per l'Impiego ha previsto, negli indirizzi delle attività da realizzare nel corso del 2004, l'attivazione del monitoraggio periodico dei flussi finanziari nazionali e regionali di cui agli artt.13 e 14 della Legge del 12.3.1999 n..68, nonché l'analisi dell'impatto occupazionale, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro per effetto delle più recenti normative. L'indagine, affidata all'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, consterà di una rilevazione a

lavoro interessati.

carattere nazionale che vedrà coinvolte le Regioni e le Province autonome e, in merito ai percorsi di integrazione lavorativa delle persone disabili, estenderà la sua attenzione anche ai servizi per il collocamento mirato.

Le iniziative sopra menzionate si inseriscono nel quadro di una complessiva armonizzazione, da parte della Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro, riguardo ai momenti di verifica richiesti dal legislatore in merito al funzionamento della Legge 68/99 e, inoltre, alle azioni di sistema funzionali all'innalzamento dell'efficacia dei processi di integrazione lavorativa delle persone disabili.

4.3 LE AZIONI DI SISTEMA

Le "Azioni di sistema" affidate alla Direzione Generale per l'Impiego e dirette prevalentemente nel corso dell'ultimo biennio hanno riguardato:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro, di enti bilaterali, di ordini dei consulenti del lavoro, di associazioni di dirigenti del personale, ecc;
- servizi di help-desk giuridico sulle problematiche relative all'attuazione della legge 68/99 (potenziali destinatari: disabili e loro associazioni, imprese e organizzazioni di rappresentanza, SPI, strutture del Terzo settore);
- sensibilizzazione congiunta del personale dei Servizi finalizzata allo sviluppo della cultura dell'integrazione, interventi di consulenza relativi ad auditing organizzativo delle imprese e per la diffusione di tecniche di job analysis e ricerca della "posizione adatta";
- progettazione e realizzazione di azioni positive per l'inserimento al lavoro (modelli di simulazione della realtà d'impresa, tutorship specializzate, presidio delle relazioni interpersonali nei luoghi di lavoro).

Per effetto di tali azioni, la Direzione Generale per l-Impiego ha provveduto ad emanare una serie di progetti:

- "Affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili a sostegno dei servizi pubblici per l'impiego – lotto A: informazione e comunicazione" affidato per l'ob.1 al RTI Ck Associati Srl;
- "Affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili a sostegno dei servizi pubblici per l'impiego – lotto A: informazione e comunicazione" affidato per l'ob.3 al RTI Galgano e Associati Srl;

- "Affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili a sostegno dei servizi pubblici per l'impiego – lotto B: analisi e consulenza organizzativa finalizzata all'inserimento dei disabili nei luoghi di lavoro" affidato per l'ob.1 e l'ob.3 al RTI IBM SpA;
- "Affidamento di attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla realizzazione di una campagna informativa sulle opportunità previste dal collocamento dei disabili ai sensi della L.68/99" affidata per l'ob.1 alla società Zelig Srl;
- "Affidamento di attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla realizzazione di una campagna informativa sulle opportunità previste dal collocamento dei disabili ai sensi della L.68/99" affidata per l'ob.3 alla RTI Ck Associati Srl;
- "Affidamento di attività di informazione attraverso la creazione di un numero verde con la finalità di dare informazioni, sia alle imprese che ai disabili, sulle potenzialità offerte dalla L.68/99 concernente Norme per il Diritto al lavoro dei disabili, attivazione e gestione di un sito telematico informativo relativo alla tematica di cui trattasi e attività di promozione di tale iniziativa" affidata per l'ob.3 al RTI Intertel Service Srl;
- "Affidamento di attività di consulenza e fornitura di ausili per la valutazione delle prestazioni lavorative dei disabili" affidata per l'ob.3 alla società Bioscientifica Srl;
- "Monitoraggio del collocamento lavorativo delle persone disabili (attuazione della legge 68/99) affidato per l'ob. 1 e per l'ob.3 all'Isfol.

CAPITOLO 5

PRESENTAZIONE DEL GENERALE STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

5.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

I processi di adeguamento che seguono abitualmente un'ampia riforma hanno tempi e modalità non sempre fluidi e lineari, soprattutto se quest'ultima interviene su un sistema complesso qual è il mercato del lavoro. Ciò vale anche per il collocamento lavorativo dei disabili, drasticamente modificato nella sua sostanza dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La complessità nella quale si è trovata inizialmente avviluppata la messa in cantiere di questa riforma offre spunti contrastanti: da un lato positivi, nel suo beneficiare di effetti dinamici che coinvolgono l'intero contesto istituzionale di riferimento, dall'altro, per le stesse ragioni, sfavorevoli, in quanto naturalmente condizionata da processi riorganizzativi caratterizzati da elevate priorità.

I riferimenti a quella prima fase non sono pochi. E' qui sufficiente, per ponderarne la massa critica, citare l'attuazione del decentramento promosso dal D.lgs. n.469/97 con il principio di integrazione tra servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative a livello locale; la rivisitazione dei servizi sociali, educativi e formativi, introdotta dal D.lgs. n.112/98; il potenziamento del ruolo degli enti locali nella programmazione socio-sanitaria così come scaturisce dalla Legge n.419/98; il nuovo assetto dell'assistenza sociale come proposto dalla legge quadro n.328 del 2000 ed infine, la riforma del titolo V della Costituzione, che anche in questo campo ha definito nuovi equilibri tra centro e periferia.

Lo svolgimento dell'Anno europeo delle Persone disabili ha poi coinciso in Italia con una serie di interventi di *policy,* destinati ad impattare più o meno direttamente anche sul delicato rapporto fra disabili e lavoro.

Il Piano di Azione Nazionale per l'Occupazione 2003 (discusso e approvato nel Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003) ricapitola l'inquadramento generale di interventi sul mercato del lavoro, fra i quali troviamo anche quelli destinati ai disabili[16]. Il documento, pur tenendo presente l'importanza della svolta operata dalla Legge 68/99, illustra i propositi del Governo e delle Regioni nei confronti dello sviluppo di nuove opportunità di formazione, di lavoro e di raggiungimento dell'autonomia. Tali proposte si basano sullo

sviluppo di un sistema a rete fra i servizi di inserimento lavorativo e quelli educativo-formativi e socioassistenziali.
Le misure previste, in particolare, sono le seguenti:

- implementazione di progetti integrati di rete;
- monitoraggio del grado di organizzazione ed operatività dei servizi;
- predisposizione di programmi di inserimento delle categorie svantaggiate (in collaborazione con le iniziative formative regionali), validi per gruppi interregionali omogenei (si vedano le esperienze dei contratti di area e degli accordi di programma) da convertire sul versante socio-lavorativo;
- valorizzazione del telelavoro;
- attivazione di un sistema di monitoraggio e di impatto della Legge 68/99;
- diffusione delle buone prassi di inserimento sperimentate con la legge 68/99;
- iniziative di sensibilizzazione sulle opportunità offerte dalla Legge 68/99 e diffusione di particolari iniziative innovative e qualificate di inserimento lavorativo.

Sempre nel 2003 si è assistito all'introduzione di modifiche significative nel panorama legislativo, seppure destinate a modificare il funzionamento della 68/99 ancora solo in prospettiva.
Sul fronte più strettamente lavoristico, l'approvazione del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della Legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, ha introdotto, fra le altre, almeno due importanti innovazioni che coinvolgono direttamente i lavoratori disabili.
Nell'articolo 14 del Decreto, dedicato a Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, viene disciplinata la stipula fra i Servizi per l'impiego e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti[17]. Allorché

[16] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Piano di Aziona Nazionale per l'Occupazione 2003, Quaderni Spinn, Roma, febbraio 2004.
[17] La convenzione quadro, che deve essere validata da parte della Regione, disciplina le modalità di adesione da parte delle imprese, l'individuazione dei lavoratori disabili a cura dei servizi competenti, modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro conferito annualmente e la correlazione col numero di lavoratori inseriti; il coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse; promozione e sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali; eventuale costituzione nell'ambito delle agenzie sociali, di cui all'art. 13 dello stesso Decreto, di una struttura tecnico-operativa senza fini di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione; limiti e percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi, l'inserimento stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva. La congruità della commutabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale dovrà essere verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

Dal punto di vista operativo la norma prevede con sufficiente chiarezza percorsi e limiti del nuovo istituto. Così alla procedura di definizione negoziale degli obiettivi e delle regole da far valere in sede locale (la convenzione quadro), devono affiancarsi il ruolo di controllo assegnato alla Regione e alla Commissione provinciale del lavoro[18] e quello delle Agenzie sociali per il lavoro[19], chiamate al non facile compito di sostenere il funzionamento della rete pubblico-privato e di individuare i settori produttivi dove sia realmente ipotizzabile procedere alla definizione delle commesse imprenditoriali.

Passando ad un secondo istituto, nell'articolo 54 dello stesso Decreto 276/03 il contratto di inserimento viene previsto anche per persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Queste persone possono quindi essere assunte sulla base di un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, di durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto (nel caso dei disabili la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi). Nell'articolo 59 si precisa che la categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore anche di due livelli alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento dei lavoratori oggetto del contratto. Ai lavoratori svantaggiati assunti con contratto di inserimento si applicano, per il momento, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro.

E'opportuno ricordare come il contratto in esame venga a sostituire il contratto di formazione lavoro In questo quadro, una prima conseguenza diretta dell'intervento del contratto nel campo normato dalla 68/99 è rappresentato proprio dal venir meno della possibilità di utilizzo del contratto di formazione lavoro per l'attivazione di convenzioni di inserimento, previste dall'art. 11 della stessa legge.[20]

Un altro evento occorso nel 2003, direttamente connesso al rapporto fra disabili e mercato del lavoro è stato rappresentato dall'approvazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Obiettivo della legge, è quello di favorire l'accesso dei disabili alle nuove tecnologie

---

[18] In relazione alla valutazione della congruità della commutabilità ai fini della copertura della quota di riserva dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale.

[19] Prefigurate dall'art. 13 dello stesso Decreto.

[20] D. GAROFALO, *Il contratto di inserimento: dall'occupabilità all'adattabilità*, in "LG", in corso di pubblicazione.

dell'informazione, evitando che esse determinino forme di emarginazione, ma anzi promovendone l'uso come fattore abilitante.

La norma si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, introduce alcuni obblighi sorretti da sanzioni. In particolare essa prevede che i nuovi contratti stipulati dalla P. A. per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità. Più in generale, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporterà responsabilità dirigenziali e disciplinari.

Una seconda finalità particolarmente importante della legge è poi quella di assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti.

In generale la Legge 4/2004 si limita a fissare delle regole generali, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un Regolamento governativo, in relazione alla precisa disciplina delle situazioni giuridiche, ed ad un Decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet. Entrambi questi provvedimenti dovranno rispettare le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale.

Per concludere questa breve rassegna è infine opportuno ricordare che il nuovo Piano di azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale 2003-2005[21] ha conferito rilievo specifico alla categoria dei disabili, nel quadro dell'obiettivo di favorire l'inserimento delle fasce più deboli della popolazione nella vita e nel mondo del lavoro. Nell'ambito di una strategia di rafforzamento delle misure rivolte alle persone con disabilità, il NAP inclusione[22] individua, sia pur genericamente, le seguenti azioni tese a favorire le loro condizioni di integrazione nel contesto professionale e produttivo del Paese:

- verifica dell'applicazione della legge 68/99;
- completamento dell'informatizzazione dei dati in tutti i Servizi per l'impiego;
- attivazione di politiche di *mainstreaming*;
- sostenere l'occupazione di donne con disabilità;
- rafforzamento delle tecnologie e del telelavoro;
- istituzione di gruppi di lavoro per studiare l'uso delle tecnologie dell'informazione e del telelavoro, per migliorare l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro;

---

[21] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Piano di azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale 2003-2005*.

[22] Per un esame dettagliato del processo di implementazione del NAP 2001 si può consultare il *Report on the Italian NAP Inclusion 2001*, predisposto dal valutatore indipendente SRS per la Commissione europea. Sugli

- sviluppare forme di autoimprenditorialità delle persone giovani con disabilità, anche attraverso l'istituzione di un'apposito fondo di 5.500.000 Euro.

Per tali azioni, che devono essere realizzate nel triennio di riferimento del Piano stesso, non vengono comunque fornite informazioni più specifiche o indicatori di valutazione.

5.2 L'ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI COMPETENTI

Dall'analisi dei dati prodotti dalle Regioni si evince che, seppure a diverse velocità, i servizi competenti sono all'opera, chiamati a proporsi in maniera nuova e più congrua alle esigenze dei disabili e delle imprese. Tanto più, se ciò si considera inserito in un ampio processo di "apertura" alle logiche di mercato da parte dei servizi pubblici, con la conseguente necessità di misurarsi con la soddisfazione del cliente.
Nel caso specifico, al cliente-disabile viene data l'opportunità, o per meglio dire gli si riconosce il diritto, di offrirsi al mercato sulla base delle concrete competenze in suo possesso; al cliente-impresa, in virtù di accresciute agevolazioni, viene dato modo di avvalersi di risorse produttive a costi vantaggiosi, abbandonando l'odiosa valutazione del "parcheggio" come male minore. Alle istituzioni ed ai soggetti collettivi coinvolti, spetta il compito di rafforzare le potenzialità dell'offerta, facilitando contestualmente le procedure di inserimento avviate dai datori di lavoro. E' opportuno rammentare, inoltre, il consistente divario tra mercati del lavoro locali mentre, su un altro versante, restano sempre da verificare le condizioni nelle quali le diverse strutture pubbliche sono chiamate ad attivare interazioni sul territorio quando non sostenute da un patrimonio di esperienze consolidato. Malgrado tali premesse, il progresso che si rileva è visibile, quantomeno nell'adeguamento dei servizi pubblici ad un mandato ampio e suscettibile di interventi attivi a favore di un accrescimento di efficacia ed efficienza.
Quanto emerge dalle rilevazioni sembra indicare che, almeno nelle circostanze nelle quali le attività risultino a regime, gli uffici competenti per il collocamento mirato abbiano tentato una raffigurazione organizzativa seguendo logiche di ottimizzazione delle risorse esistenti, con una particolare attenzione alle risposte delle quali erano capaci i CPI di riferimento (grafico 14). Non sembrano, dunque, comparire preclusioni concettuali nei confronti dei Centri ma, l'intento delle Amministrazioni sembra quello di fornire il tempo sufficiente alle strutture per amministrare efficientemente un servizio complesso e con una articolata composizione di dispositivi e di interlocutori.

---

stessi argomenti si veda anche il *Joint report by the Commission and the Council on social inclusion*, as adopted by the Council (EPSCO) on 4 March 2004.

Grafico 14 - Attivazione del Collocamento obbligatorio presso i Centri per l'impiego. Confronto anni 2002 e 2003. Per area geografica (v.%)

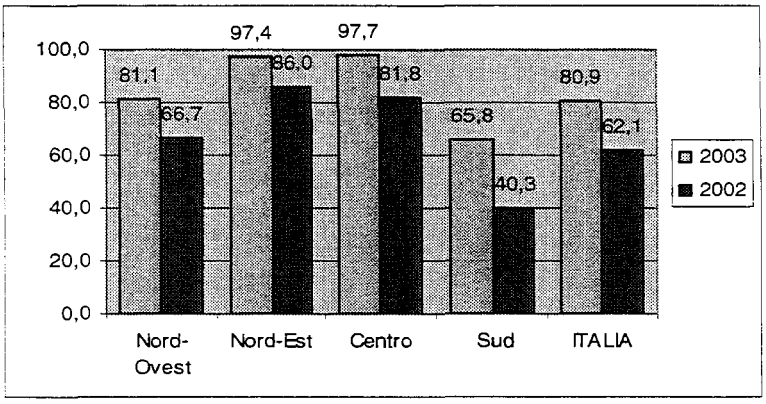

Fonte: Monitoraggio SPI 2003 dei servizi per il collocamento mirato dei disabili

Quanto emerge è il risultato di una vasta operazione di adattamento elaborato dai servizi pubblici provinciali i quali, pur autonomi nei processi decisionali che li riguardano, sembrano aver condotto un percorso di apprendimento e di ristrutturazione organizzativa analogo, su tutto il territorio nazionale.

Ciò richiama i complessivi processi di *networking*, che prevedono una codificazione delle conoscenze, delle regole e delle informazioni, assumendo come efficienti le dinamiche di cooperazione e comunicazione istituzionali ed operative tra gli interlocutori sui diversi livelli.

L'analisi delle modalità con le quali i CPI predispongono il ventaglio di servizi offerti al territorio porta a delineare l'identikit di almeno due tipologie di intervento. Un primo gruppo caratterizzato da un orientamento prevalentemente amministrativo, dove le caratteristiche del modello organizzativo lasciano presupporre che al CPI sia stata assegnata una posizione non certo periferica, nel quadro dei servizi territoriali, ma comunque iniziale e di primo contatto con l'utenza, eventualmente finalizzata a fornire anche le informazioni sulla mappa degli uffici competenti. Un secondo gruppo – che riunisce i Centri che sperimentano servizi individualizzati all'utenza disabile e approcci di tipo consulenziale nei confronti delle imprese – indirizzato dalla programmazione provinciale ad assumere un ruolo più centrale, nell'ambito della rete di servizi locali, e in grado di fornire un ventaglio di servizi di livello sofisticato gestendoli in un quadro di autonomia relativamente ampio.

La strutturazione di questo tipo di Centri risulta peraltro legato a due tipi diversi di scelte effettuate in sede di definizione delle politiche locali del lavoro (scelte che ovviamente risultano influenzate dalla storia amministrativa locale): quella di decentrare effettivamente a tutti o alla maggior parte dei CPI della provincia le funzioni del collocamento mirato a più stretto contatto dell'utenza; o viceversa quella di individuare

nello specifico Centro interessato il punto di riferimento territoriale per questi stessi servizi (non necessariamente ubicandolo presso il capoluogo) e magari per altre sperimentazioni innovative.

Presumibilmente, si tratta di un processo evolutivo che ha rafforzato tutti quegli elementi che, nel corso del tempo, hanno superato ostacoli più efficacemente di altri, garantendo da una parte una elevata flessibilità sul versante operativo ed inter-organizzativo e, dall'altra, rispondendo alle sollecitazioni espresse agli utenti e dal sistema sociale ed economico di riferimento. Seguendo questa ipotesi interpretativa, quel che si può auspicare in seguito dovrà essere il risultato di un rapporto dialettico con il territorio ed i suoi attori, confortato da un processo di comunicazione dinamico e condiviso tra centro e periferia, laddove le linee di indirizzo ed il relativo portato applicativo vengano desunti da momenti significativi di verifica e adeguamento del servizio alle sollecitazioni dell'ambiente esterno.

Per comprendere meglio i risultati dell'analisi occorre ricordare anche che la complessa attuazione delle deleghe conferite dal legislatore ordinario alle Regioni in materia di politiche del lavoro si è riflessa anche nella nuova gestione dell'inserimento lavorativo dei disabili.

Sulla scorta dell'ampia autonomia conferita alle Regioni nella gestione delle nuove competenze, il nuovo sistema del collocamento obbligatorio non si è potuto sviluppare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, in parte a causa dei tempi differiti di attuazione della riforma, in parte per la complessità dell'iter di istituzione delle nuove strutture di livello locale responsabili dell'attuazione della 68/99 (fra gli altri gli "uffici competenti" introdotti dall'art. 6 della legge nazionale).

5.3 LA QUALITÀ DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI

A fronte di un volume di iscritti agli elenchi unici (tabella 10) pari a 496.665 (di cui 131.402 iscritti nel 2003), i dati sugli avviamenti confermano come, a quattro anni dalla sua entrata in vigore, la legge 68/99 abbia effettivamente rappresentato per il mondo della disabilità l'opportunità di beneficiare di un periodo generalmente favorevole, per quanto riguarda la crescita dell'occupazione nel nostro Paese.

E questo anche e soprattutto in contesti geografici o in distretti produttivi dove la precedente normativa si era contraddistinta per la sua difficile applicabilità (si pensi soprattutto al Mezzogiorno e ad alcune aree dell'Italia centrale).

Tabella 10 – Iscritti agli elenchi unici provinciali per area geografica e sesso (v.a.)

NORD-OVEST

	Maschi	Femmine	TOTALE
N° iscritti disabili	33794	34413	68207
N° iscritti ex art. 18	769	1253	2022
N° totale iscritti	**34563**	**35666**	**70229**

NORD-EST

	Maschi	Femmine	TOTALE
N° iscritti disabili	20687	15304	35991
N° iscritti ex art. 18	675	673	1348
N° totale iscritti	**21362**	**15977**	**37339**

CENTRO

	Maschi	Femmine	TOTALE
N° iscritti disabili	45869	53225	99094
N° iscritti ex art. 18	4659	6206	10865
N° totale iscritti	**50528**	**59431**	**109959**

SUD

	Maschi	Femmine	TOTALE
N° iscritti disabili	118408	129072	247480
N° iscritti ex art. 18	18116	13542	31658
N° totale iscritti	**136524**	**142614**	**279138**

Fonte: Ministero del Lavoro

Altro fattore positivo è da individuare nella avvenuta appropriazione degli strumenti resi disponibili dalla riforma a favore dell'inserimento lavorativo, con una più consapevole ed equilibrata applicazione di convenzioni, avviamenti numerici e chiamate nominative.

Le iscrizioni alle liste uniche, che includono ancora nel 2003 le categorie protette menzionate nell'art.18 della Legge 68/99, sembrano corrispondere, nella loro distribuzione, alle proporzioni del collocamento ordinario, collocandosi, semmai, in proporzioni inverse alla disponibilità di servizi presenti sul territorio.

Tabella 11 – Avviamenti al lavoro per area geografica e modalità. (v.a. e %)

Numerico

	Maschi		Femmine		TOTALE	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Nord-Ovest	161	9,81%	114	12,03%	275	10,62%
Nord-Est	207	12,61%	168	17,72%	375	14,48%
Centro	358	21,80%	224	23,63%	582	22,47%
Sud	916	55,79%	442	46,62%	1358	52,43%
ITALIA	**1642**		**948**		**2590**	

Nominativo

	Maschi		Femmine		TOTALE	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Nord-Ovest	2100	23,73%	1319	29,59%	3419	25,69%
Nord-Est	2380	26,89%	1360	30,51%	3740	28,10%
Centro	1942	21,94%	924	20,73%	2866	21,54%
Sud	2428	27,44%	855	19,18%	3283	24,67%
ITALIA	**8850**		**4458**		**13308**	

Convenzione

	Maschi		Femmine		TOTALE	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Nord-Ovest	3051	41,94%	1879	45,09%	4930	43,09%
Nord-Est	1804	24,80%	1127	27,05%	2931	25,62%
Centro	1928	26,51%	965	23,16%	2893	25,29%
Sud	491	6,75%	196	4,70%	687	6,00%
ITALIA	**7274**		**4167**		**11441**	

TOTALE

	Maschi		Femmine		TOTALE	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Nord-Ovest	5312	30,97%	3312	34,46%	8624	32,23%
Nord-Est	4152	24,21%	2546	26,49%	6698	25,03%
Centro	3852	22,46%	2259	23,51%	6111	22,84%
Sud	3834	22,36%	1493	15,54%	5327	19,91%
ITALIA	**17150**		**9610**		**26760**	

Fonte: Ministero del Lavoro

I numeri riferiti agli avviamenti (tabella 11), anche confrontati con gli andamenti più generali dell'universo della disabilità, registrano maggiori capacità di coniugare i volumi dell'offerta con le esigenze della domanda.

La rappresentazione della situazione come viene fotografata nelle relazioni trasmesse dalle Amministrazioni competenti fornisce peraltro indicazioni in merito ad un altro elemento in relazione al quale la vecchia legge 482/68 non aveva mancato di mostrare i propri limiti: la qualità intrinseca degli inserimenti lavorativi e la connessa sostenibilità nel tempo degli stessi.

A riguardo, pur nella non completezza del quadro, è indubbio che l'entrata in vigore della 68/9 abbia determinato effettivamente un aumento del livello di efficacia dei progetti individuali di integrazione lavorativa, determinando, soprattutto nelle aree settentrionali del Paese, la diminuzione dei falliti avviamenti.

A questo riguardo, il ruolo di snodo essenziale rappresentato dal Comitato tecnico si era rivelato già all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa. Com'è noto, il Comitato tecnico viene istituito nell'ambito della Commissione provinciale tripartita e deve essere composto da funzionari ed esperti nei settori sociale e medico-legale, nonché da rappresentanti di organismi istituzionali individuati dalle Regioni nell'alveo dell'organizzazione delle politiche per l'impiego.

Fra i compiti di tale organismo, esplicitamente richiamati dal legislatore, figurano la valutazione delle residue capacità lavorative; la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento; la predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

Dal quadro tracciato dalle Relazioni regionali emerge chiaramente la rilevanza del ruolo esercitato dal Comitato in tutti quegli interventi di politica del lavoro finalizzati, oltre che a rendere operante il collocamento mirato, a garantire una permanenza al lavoro del disabile la più lunga possibile e percorsi professionali di qualità comparabile a quella degli altri lavoratori. Elementi questi che confortano i semplici dati statistici che mostrano come l'organo, oltre ad essere stato istituito in quasi tutte le Province, sia anche divenuto nella maggior parte dei casi effettivamente operativo.

5.4 L'ISTITUTO INNOVATIVO DELLA CONVENZIONE

Alla ormai diffusa consapevolezza che la minore partecipazione al mercato del lavoro dei disabili costituisca un costo rilevante per la società e per il sistema economico nel suo complesso, si contrappone un atteggiamento della parte datoriale (non solo privata) che, a fronte di un obbligo di inserimento pro quota, si trova a dover contenere i costi organizzativi e produttivi dell'integrazione entro i limiti del bilancio dell'impresa.

Il rischio che le problematiche specifiche manifestate dal lavoratore disabile (di natura fisica, sensoriale, psichica o mentale che esse siano) possano gravare negativamente sul suo livello di produttività rende problematico sin dall'inizio il suo rapporto con i colleghi e

con l'ambiente aziendale più allargato, introducendo una serie di elementi di indeterminatezza nel quadro strategico relativo alla gestione delle risorse umane, che vanno affrontati e risolti nello specifico con il supporto dei servizi competenti.

Tabella 12 – Convenzioni richieste e stipulate ex art. 11 L.68/99, per area geografica (v.a. e %)

		Totale	% totale
Nord-Ovest	**Richieste**	3781	32,8
	Stipulate	3740	43,1
	di cui finanziate	1298	41,8
Nord-Est	**Richieste**	5767	50,0
	Stipulate	2849	32,8
	di cui finanziate	997	32,1
Centro	**Richieste**	1311	11,4
	Stipulate	1613	18,6
	di cui finanziate	672	21,7
Sud	**Richieste**	670	5,8
	Stipulate	478	5,5
	di cui finanziate	135	4,4
ITALIA	**Richieste**	11529	100,0
	Stipulate	8680	100,0
	di cui finanziate	3102	100,0

Fonte: Ministero del Lavoro

La convenzione prevista dalla legge 68/99 si presenta come uno degli strumenti principali predisposti per venire incontro alle esigenze manifestate dalle imprese in questo ambito. In particolare, un contributo diretto alla soluzione delle problematiche di inserimento si ricollega a quegli interventi previsti per facilitare l'integrazione nel ciclo produttivo – in accordo alla filosofia del collocamento mirato (i tirocini con finalità formative e di addestramento; l'eventuale assunzione con contratto a termine; la presenza di un operatore che affianchi il disabile nei casi più problematici; la convenzione stipulata con soggetti terzi, finalizzata ad attuare iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo, con particolare riguardo ai percorsi formativi; il distacco temporaneo dei lavoratore disabile in forza dell'art. 12 il rimborso per l'adattamento del posto di lavoro). Un contributo per così dire più indiretto viene invece dall'applicazione degli incentivi economici, sotto forma della fiscalizzazione degli oneri sociali, commisurata in base al grado di riduzione della capacità lavorativa.

Sia le informazioni raccolte nella presente relazione, che le altre divenute disponibili negli ultimi due anni testimoniano il consolidarsi dell'interesse manifestato dai vari attori (Servizi per l'impiego, datori di lavoro, lavoratori) nei confronti di questo strumento. La

questione che rimane aperta è semmai quella derivante dalla discussione condotta sull'ammontare finanziario messo a disposizione dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili che, come è stato possibile verificare nel Capitolo 4, non sembra adeguato al volume di richieste formulate via via negli anni.
Altro ambito che rimane evidentemente da sottoporre ad idonea e specifica valutazione è quello relativo al funzionamento del meccanismo di incentivi prefigurato dall'art. 13. Ciò se non altro per comprendere se la sua complessa articolazione si riflette sull'efficacia e sull'efficienza complessiva della messa in opera di quelli che risultano tra gli aspetti maggiormente qualificanti della riforma. A tale riguardo, va ricordato l'intervento che la Direzione Generale per l'Impiego sta realizzando, congiuntamente con le Regioni, per una sistematica verifica circa gli utilizzi del Fondo nazionale per il diritto ai disabili, tramite un monitoraggio dei dispositivi contemplati nel regolamento del Fondo stesso.

5.5 LA RETE DEI SERVIZI E DEGLI ATTORI

Il nuovo concetto di collocamento introdotto dalla legge 68/99 implica la predisposizione e l'utilizzo di molteplici strumenti ed agevolazioni atti a facilitare l'incontro tra competenze a disposizione del singolo disabile e caratteristiche del posto di lavoro. Il riconoscimento delle capacità lavorative residue della persona disabile richiede un complesso meccanismo di diagnosi funzionale e delle competenze individuali al quale sono chiamate a fornire il loro contributo nuove figure professionali, che vanno ad integrare il lavoro svolto dalle Commissioni della L.104/92, già operative, e i nuovi Comitati tecnici.
Per i servizi competenti tutto questo ha rappresentato il passaggio dalla gestione di una mera pratica amministrativa alla progettazione di un processo di inclusione che innesca dinamiche relazionali e capacità di *problem solving* connesse a specifici contenuti tecnici e metodologici.
Questi fattori, insieme ad altre componenti significative, quali il nuovo ruolo al quale sono chiamate le associazioni di rappresentanza e di tutela, il mondo della cooperazione sociale, le società di mediazione ed altri ancora, hanno certamente contribuito ad un progresso della riforma che è proceduto premiando chi, vuoi per esperienze precedenti, vuoi per un contesto più fertile, è riuscito in tempi brevi a garantire l'effettiva messa in rete dei soggetti istituzionalmente chiamati a cooperare.
Come risulta evidente anche dall'esperienza degli altri paesi industrializzati, la particolare natura delle misure di politica attiva del lavoro che vanno affermandosi condiziona in maniera determinante la natura delle informazioni necessarie alla valutazione del loro impatto. In particolare, nel caso dei lavoratori disabili, la selettività degli interventi

utilizzati e la complessa articolazione delle azioni messe in campo chiama necessariamente in causa una pluralità di approcci di valutazione che, pur comprendendo l'insieme delle classiche misurazioni del funzionamento del mercato del lavoro, si estendono al versante della domanda e, soprattutto, a quello del funzionamento della rete di organizzazioni (pubbliche e private) chiamate ad implementare le *policy* in questione.

Alla necessità di monitorare la filiera organizzativa del collocamento mirato, si ricollega lo sforzo di fornire una lettura omogenea di questa stessa filiera su tutto il territorio nazionale. Con ciò non volendo intaccare l'autonomia organizzativa legittimamente rivendicata dalle singole Amministrazioni competenti, bensì agendo in una logica di *benchmarking* e valorizzazione delle buone pratiche in vista della facilitazione di contaminazioni positive. A riguardo giova ricapitolare quelle che possono essere considerate le componenti essenziali di una filiera di questo tipo, così come emergono dalla documentazione esaminata e dall'analisi delle informazioni statistiche disponibili.

Una prima componente è rappresentata dalla valutazione della compatibilità fra le varie tipologie di disabilità e le caratteristiche delle posizioni lavorative disponibili. A questo livello risulta essenziale la capacità dei servizi del collocamento mirato di integrare la valutazione effettuata dalle Commissioni sanitarie con proprie procedure di conoscenza e di orientamento dell'utente, in modo da giungere a tracciare un profilo professionale utilizzabile in relazione alle esigenze espresse dai datori di lavoro. Strettamente collegata a questo aspetto risulta la capacità in possesso dei servizi stessi di analizzare i posti di lavoro, sulla base di procedure standardizzate e di informazioni oggettivamente verificabili.

La questione dell'integrazione mirata del disabile all'interno dei contesti produttivi richiama successivamente la problematica connessa alla verifica dell'andamento degli inserimenti e del loro livello qualitativo. Come è già stato detto, la messa in opera di modalità di verifica costanti del rapporto fra lavoratore disabile e ambiente produttivo, può rappresentare in sede di politica locale del lavoro, il banco di prova essenziale dell'efficacia dell'applicazione della legge 68/99. In questo quadro la formazione iniziale e continua del lavoratore disabile resta un altro punto di snodo critico. Ciò sia in relazione alle preoccupazioni del datore di lavoro in merito ai costi e alla qualità didattica degli interventi eventualmente veicolati dal soggetto pubblico; sia in relazione a dinamiche settoriali di rapida obsolescenza delle competenze che possono sfuggire al controllo degli attori locali dello sviluppo.

Infine, ma non meno importante, il sistema delle componenti delineato chiama in causa il ruolo critico della gestione dell'informazione, a livello locale certamente, ma anche a livello nazionale. A riguardo l'esperienza insegna che, in luogo di intraprendere la costruzione di complesse architetture informative, necessariamente sorrette da una

intensa e faticosa attività di negoziazione interistituzionale, potrebbe risultare praticabile la via di stabilire pragmaticamente con i vari soggetti coinvolti una serie di protocolli di scambio articolati secondo una logica modulare ed evolutiva. Questo, che potrebbe definirsi come una sorta di "metodo di coordinamento aperto" delle informazioni (sulla scorta dell'approccio inaugurato con la Strategia europea per l'occupazione), potrebbe consentire ad una pluralità di soggetti di interagire scambiandosi notizie ed approcci sulle varie componenti della filiera, senza che per questo si venga a creare alcuna struttura che vincoli la convergenza degli approcci.

PARTE SECONDA
LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1

REGIONE ABRUZZO

ABRUZZO

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	11906	6511
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	1271	827
N° di iscritti totale al 31/12/03	13177	7338
N° di iscritti disabili anno 2003	1507	763
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	256	159
N° di iscritti totale anno 2003	1763	922
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	65	26
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	584	199
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	392	109
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	1041	334
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	11	5
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	99	37
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	110	42
Risoluzioni rapporto di lavoro	523	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	37	

Esoneri parziali	12
Compensazioni intraregionali	5
Sospensioni temporanee	37
Certificazioni di ottemperanza	371
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	8
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	11
Totale sanzioni amministrative	19

ABRUZZO

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Abruzzo con **LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 18-04-2001** ha emanato *"Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12.3.1999, n° 68"* (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo N. 10 del 18 Maggio 2001);
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 16-09-1998** *"Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24) è stata istituita la **Commissione Tripartita Regionale;**
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 16-09-1998** *"Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24) è stato previsto l'obbligo di istituzione delle **Commissioni Uniche Provinciali**;
4. Con **LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 16-09-1998** *"Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24) è stata prevista, in ciascuna Provincia, l'attivazione in almeno un Centro per l'Impiego di un **Servizio per l'Inserimento Lavorativo degli Utenti Svantaggiati (S.I.L.U.S.)** con funzioni di accoglienza, orientamento, pre-selezione che operi in raccordo con la rete dei servizi sociali presenti;
5. Con **LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 18-04-2001** *"Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12.3.1999, n° 68"* (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo N. 10 del 18 Maggio 2001) è stato istituito il **Fondo regionale per l'occupazione dei disabili** ed il **Comitato per la gestione del Fondo**;
6. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 935 DEL 17-10-2001** *"Determinazione dei criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento delle somme di cui all'art. 5 della L.12/3/99, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;
7. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1076 DEL 26-11-2001** *"Individuazione composizione Comitato per la gestione del fondo di cui all'art.4 L.R. 18.4.2001 n.14"*;
8. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 82 DEL 05-03-2002**, *"Criteri ripartizione risorse alle Province L.R.14/2001, recante norme per*

l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68";

9. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 111 DEL 22-03-2002** *"Determinazione dei criteri relativi alla costituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 della legge 68/99".*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- In data 30 dicembre 2002 sono stati stipulati, in materia di fiscalizzazione degli **oneri sociali,** i protocolli d'intesa con l'INPS e l'INAIL;
- **POR Abruzzo Obiettivo 3 –** 2000/2006 Asse B (Misura diretta): promozione e pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, a gruppi svantaggiati, quali disabili, immigrati, detenuti;
- **Progetti EQUAL** (Misura a sostegno diretto/indiretto):
  progetto realizzato: progetto finalizzato alla stabilizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'inclusione socio-lavorativa in seno all'ente strumentale Abruzzo Lavoro;
- progetto in fase di realizzazione: progetto finalizzato alla creazione di un sistema di rete diretto ad integrare politiche sociali e politiche del lavoro e relativi servizi attraverso la promozione di un laboratorio regionale per il sostegno alla lotta contro l'esclusione socio-lavorativa e per favorire la messa in rete delle strutture pubbliche coinvolte nei processi di inclusione sociale.

ABRUZZO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R. 14/01				
Commissione Regionale	L.R. 76/98				
Commissioni Provinciali	L.R. 76/98				
Comitati tecnici			D.G.R. 111/02		
Commissioni sanitarie					
Graduatorie					
Esoneri			D.G.R. 935/01		
Compensazioni					
Sospensioni					
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R. 82/02		
Fondo Regionale	L.R. 14/01		D.G.R. 1076/01		
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2

REGIONE BASILICATA

BASILICATA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	6771	3199
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	756	469
N° di iscritti totale al 31/12/03	7527	3668
N° di iscritti disabili anno 2003	923	390
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	79	32
N° di iscritti totale anno 2003	1002	422
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	20	6
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	357	80
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	57	11
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	434	97
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	6	3
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	35	11
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	41	14
Risoluzioni rapporto di lavoro	70	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	29	

Esoneri parziali	7
Compensazioni intraregionali	17
Sospensioni temporanee	11
Certificazioni di ottemperanza	124
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	18
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	6
Totale sanzioni amministrative	24

BASILICATA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Basilicata, con **LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001** ha emanato norme per la *"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 49 del 24 Luglio 2001);
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 8-09-1998** *"Norme in materia di Politiche Regionali per il Lavoro e Servizi Integrati per l'Impiego* (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 50 del 12 settembre 1998) è stata istituita la **Commissione permanente per l'impiego**;
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 8-09-1998** *"Norme in materia di Politiche Regionali per il Lavoro e Servizi Integrati per l'Impiego* (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 50 del 12 settembre 1998) è stato previsto l'obbligo di istituzione della **Commissione permanente tripartita** unica per ciascuna Provincia;
4. Con **LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001** *"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili".* (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 49 del 24 Luglio 2001) sono state disciplinate le competenze regionali, definiti il livello della delega alla gestione dei servizi e le modalità per la formulazione e pubblicazione delle **graduatorie** previste dal comma 2, dell'art.8 della L.n.68/99;
5. Con **LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001** *"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 49 del 24 Luglio 2001) è stato istituito il **Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili**;
6. Con **LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 1-03-2002** *"Modifica all'art. 12 della Legge Regionale 20 luglio 2001, n. 28"* (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 5 marzo 2002) è stata istituita la **Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;**
7. Con **DELIBERAZIONE DEL 23 OTTOBRE 2000, N. 47** la Commissione permanente per l'impiego ha approvato uno **schema di convenzione** di cui all'art. 11 della legge 68/99;
8. Con **DELIBERAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2001, N. 59** la Commissione permanente per l'impiego ha preso atto dei criteri per la formulazione delle **graduatorie**, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge Regionale n.28/01;

9. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 440 DEL 29-10-01** *"Istituzione del Comitato Tecnico per il Collocamento Obbligatorio ai sensi della Legge 68/99, art. 6, comma 2, lett. B"* (Provincia di Potenza);
10. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 23 SETTEMBRE 2002, N. 1709** *"Art. 1 L.R. 1 marzo 2002 N. 13-Costituzione e nomina Commissione per la gestione del Fondo regionale per i disabili"* **;**
11. **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 15 OTTOBRE 2002, N. 237** *"Art. 1 L.R. 1 marzo 2002 N. 13-Costituzione e nomina Commissione per la gestione del Fondo regionale per i disabili* **;**
12. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 199 DEL 26/11/02** è stato costituito, nella Provincia di Matera, il **comitato tecnico;**
13. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 29 APRILE 2002, N. 742** *"Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento dei contributi di cui al c. 3 dell'art. 2 del D.M. 7 luglio 2000 n. 357"* sono state emanate norme in materia di **esoneri;**
14. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 30 DICEMBRE 2002, N. 2566** *"Art. 1 L.R. 1 marzo 2002 N. 13-Approvazione regolamento della Commissione per la gestione del Fondo regionale per i disabili***;**
15. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 10 GIUGNO 2003, N. 1023** *"Approvazione criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della Legge n. 68/99 e riparto alle Province dei Fondi"* (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 43 del 21-6-2003);
16. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 10 GIUGNO 2003, N. 1022** *"Convenzione quadro per la determinazione di un programma di inserimento mirato dei disabili nelle PP.AA. Art.11 L. n°68/99";*
17. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 15 SETTEMBRE 2003, N. 1657** *"Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla legge n.68/99, art.13, comma 1.*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 2 DICEMBRE 2003, N. 2258** *"Campagna di sensibilizzazione rivolta ai datori di lavoro e alle associazioni dei diversamente abili per la fruizione dei contributi previsti dalla legge 68/99"***;**
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 23 APRILE 2003, N. 729** *"Ripartizione tra le Province delle quote del Fondo regionale per i disabili per gli anni 2000-2001-2002 assegnate alla Regione dal Ministero"***;**

- La Commissione Permanente per l'Impiego ha approvato uno **schema di convenzione per l'inserimento mirato e programmato dei soggetti protetti**, che potrà, d'intesa tra le parti, essere adattato alle specificità economiche territoriali di competenza;
- Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 21 GENNAIO 2002, N. 79**, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla **fiscalizzazione** degli oneri contributivi di cui all'art.13, della legge n.68/99 con l'**INPS**;
- Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 29 APRILE 2002, N. 741**, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla **fiscalizzazione** degli oneri contributivi di cui all'art.13, della legge n.68/99 con l'**INAIL;**
- **P.O.R. BASILICATA 2000-2006, MISURA III.1.B.1 – Inserimento e reinserimento di gruppi svantaggiati:** sono stati cofinanziati dal F.S.E. 22 progetti formativi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali.

NORMATIVA REGIONALE CORRELATA

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 8-03-1999 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112"* (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata N. 17 del 18 Marzo 1999).

BASILICATA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R. 28/01				
Commissione Regionale	L.R. 29/98				
Commissioni Provinciali	L.R. 29/98				
Comitati tecnici				D.G.P. 199/02 D.G.P. 440/01	
Commissioni sanitarie					
Graduatorie	L.R. 28/01				D.C.P.I. 59/01
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R. 742/02		
Convenzioni			D.G.R. 1022/03		D.C.P.I. 47/00
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R. 1657/03 D.G.R. 729/03		
Fondo Regionale	L.R. 13/02 L.R. 28/01		D.G.R. 1709/02 D.G.R. 2566/02 D.G.R. 1023/03		D.P.G.R. 237/02
Sanzioni					

CAPITOLO 3

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

BOLZANO

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	435	182
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	7	6
N° di iscritti totale al 31/12/03	442	188
N° di iscritti disabili anno 2003	226	89
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	2	2
N° di iscritti totale anno 2003	228	91
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	10	2
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	77	26
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	64	25
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	151	53
Risoluzioni rapporto di lavoro	6	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	3	

Esoneri parziali	8
Compensazioni intraregionali	0
Sospensioni temporanee	9
Certificazioni di ottemperanza	533
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	2
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	0
Totale sanzioni amministrative	2

BOLZANO

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Provincia di Bolzano con **LEGGE PROVINCIALE N. 2 DEL 31-01-2001** *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001)"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 6 del 6 Febbraio 2001 Supplemento N. 2) ha istituito il **Fondo Provinciale per l'occupazione dei disabili**;
2. **LEGGE PROVINCIALE N. 9 DEL 14-08-2001** *"Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del Bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 34 del 21 Agosto 2001 Supplemento N. 3);
3. Con **LEGGE PROVINCIALE N. 19 DEL 20-06-1980** *"Istituzione della commissione provinciale per l' impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 8 luglio 1980) è stata istituita la **Commissione provinciale per l' impiego**;
4. **LEGGE PROVINCIALE N. 39 DEL 12-11-1992** *"Interventi di politica attiva del lavoro"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 48 del 24 Novembre 1992);
5. **LEGGE PROVINCIALE N. 2 DEL 29-01-1996** *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1996 e per il triennio 1996- 1998 (Legge finanziaria 1996)"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 7 del 6 Febbraio 1996 Supplemento Ordinario N. 1 del 6 Febbraio 1996);
6. Con **LEGGE PROVINCIALE N. 20 DEL 30-06-1983** *"Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 35 del 12 Luglio 1983 Supplemento Ordinario N.1) sono attuate le **convenzioni d'integrazione lavorativa**;
7. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1354 DEL 30/04/2001** *"Criteri per il pagamento compensativo all'esonero parziale dall'assunzione di persone disabili - revoca della delibera della Giunta provinciale del 19 febbraio 2001, n. 491"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 20 del 15/05/2001) sono stati stabilite le procedure per la concessione ed il pagamento degli **esoneri contributivi**;
8. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1994 del 18/06/2001** *"Assunzione di persone disabili - criteri per la stipula di un*

programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo" (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 27 del 03/07/2001) sono stati previsti i criteri e lo schema tipo per la stipula delle **convenzioni** di cui ai commi 1,2 dell'art. 11 della legge 68/99;

9. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2878 del 27/08/2001** *"Criteri per il distacco di persone disabili a cooperative sociali o liberi/e professionisti/e disabilI"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 37 del 11/09/2001) sono stati previsti i criteri e lo schema tipo per la stipula delle **convenzioni** di cui all'art. 12 della legge 68/99;
10. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2643 del 10/08/2001** *"Direttive per la valutazione e la certificazione delle disabilità ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 35 del 28/08/2001) sono state emanate direttive in materia di **certificazione della disabilità;**
11. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2879 del 27/08/2001** *"Criteri per la riduzione totale o parziale degli oneri sociali e per la concessione di contributi per l'adattamento del posto di lavoro, per l'acquisto di ausili tecnici o per la rimozione delle barriere architettoniche a datori/datrici di lavoro privati/e per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 37del 11/09/2001) sono state emanate norme in materia di **agevolazioni e contributi** a favore dei datori di lavoro privati;
12. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1407 del 22/04/2002** *"Criteri per la riduzione totale o parziale degli oneri sociali per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili – modifica"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 20 del 14/05/2002) sono state emanate norme in materia di **oneri sociali.**

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- Con **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 49 DEL 30/08/2001** sono stati previsti i criteri per l'attuazione della procedure amministrative in materia di collocamento dei disabili;
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2978 DEL 11/08/2000** *"Linee guida per l'inserimento lavorativo per persone socialmente svantaggiate: suddivisione delle competenze e regolamentazione per la collaborazione tra gli Uffici del Lavoro ed i Servizi sociali - linee guida*

concernenti le forme di organizzazione e il personale specializzato presso i servizi sociali" (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 36 del 29/08/2000);

- Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2812 DEL 27/08/2001** è stato stipulato un protocollo d'intesa tra le Aziende Sanitarie e la Ripartizione Lavoro-Ufficio del Lavoro per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- La **RIPARTIZIONE LAVORO - UFFICIO DEL LAVORO** della Provincia di Bolzano, in data 6 giugno 2003, ha organizzato un convegno sul tema: *"Una politica attiva del lavoro a favore delle persone disabili"*;
- **CIRCOLARE NOVEMBRE 2001** *"Collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Denuncia del personale dipendente";*
- Con **CIRCOLARE DICEMBRE 2003***"Collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Denuncia del personale dipendente"* è stata introdotta la notifica elettronica della denuncia del personale dipendente;
- **CIRCOLARE MARZO 2001** *"Collocamento obbligatorio - Legge 12 marzo 1999, n. 68 Disposizioni sul collocamento obbligatorio negli enti pubblici";*
- **CIRCOLARE AGOSTO 2002** *"Riduzione degli oneri sociali per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili";*
- **CIRCOLARE MARZO 2003** *"Dichiarazione sostitutiva di certificazione di ottemperanza alla legge sul collocamento obbligatorio";*
- **POR Obiettivo 3 2000-2006:** N. 31 progetti a favore di persone disabili coofinanziati nel periodo 2000-2003;
- **F.S.E.:** Progetto Interregionale dal titolo *"Mantenimento mirato e permanenza in azienda dei disabili"*, promosso dalle Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

BOLZANO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	Leggi Prov.li	**Regol.ti**	**D.P.P.**	**D.G.P.**	**Altro**
Recepimento Legge 68/99	L.P. 2/01		D.P.P. 49/01		
Commissione Provinciale	L.P. 19/80				
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie				D.G.P.2643/01	
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni Sospensioni				D.G.P.1354/01	
Convenzioni	L.P. 20/83			D.G.P.1994/01 D.G.P.2878/01	
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni				D.G.P. 1407/2002 D.G.P. 2879/01	
Fondo Provinciale	L.P. 2/01 L.P. 9/01				
Sanzioni					

CAPITOLO 4

REGIONE CALABRIA

CALABRIA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	20104	9558
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	3242	2031
N° di iscritti totale al 31/12/03	23346	11589
N° di iscritti disabili anno 2003	2903	1375
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	103	46
N° di iscritti totale anno 2003	3006	1421
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	112	23
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	404	109
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	93	25
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	609	157
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	13	0
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	43	18
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	56	18
Risoluzioni rapporto di lavoro	102	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	36	

Esoneri parziali	3
Compensazioni intraregionali	8
Sospensioni temporanee	42
Certificazioni di ottemperanza	337
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	4
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	0
Totale sanzioni amministrative	4

CALABRIA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Calabria con **LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 26-11-2001** ha emanato *"Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"* (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 104 del 1 Dicembre 2001 Supplemento Straordinario N. 3);
2. **LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 8-01-2002** *"Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi"* (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 106 del 31 Dicembre 2001 Supplemento Straordinario N. 4 Del 14 Gennaio 2002);
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 19-02-2001** *"Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"* (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 18 del 22 febbraio 2001) è stata istituita la **Commissione regionale tripartita**;
4. Con **LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 19-02-2001** *"Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"* (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 18 del 22 febbraio 2001) è stato previsto l'obbligo, per le Province, di istituire la **Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro;**
5. Con **LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 26-11-2001** *"Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"* (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 104 Del 1 Dicembre 2001 Supplemento Straordinario N. 3) è stato istituito il **Comitato tecnico;**
6. Con **LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 26-11-2001** *"Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"* (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 104 Del 1 Dicembre 2001 Supplemento Straordinario N. 3) è stato costituito il **Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità** ed istituita la **Commissione per la programmazione del Fondo;**
7. Con **LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 26-11-2001***"Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"* (Bollettino Ufficiale della Regione Calabria N. 104 Del 1 Dicembre 2001 Supplemento Straordinario N. 3) sono state formate e pubblicate le **graduatorie;**
8. **REGOLAMENTO REGIONALE 5 febbraio 2003, n. 2** *"Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"* (Supplemento straordinario n. 7 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 2 dell'1 febbraio 2003);

9. **REGOLAMENTO REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3** *"Modifica art. 1, comma 1, lett. d) del regolamento regionale n. 2 del 5 febbraio 2003, recante «Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"* (Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 15 marzo 2003).

CALABRIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R.32/01 L.R.6/02	R. 2/03 R. 3/03			
Commissione Regionale	L.R.5/01				
Commissioni Provinciali	L.R.5/01				
Comitati tecnici	L.R.32/01				
Commissioni sanitarie					
Graduatorie	L.R.32/01				
Esoneri Compensazioni Sospensioni					
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni					
Fondo Regionale	L.R.32/01				
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 5

REGIONE CAMPANIA

CAMPANIA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	115191	65806
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	17049	4889
N° di iscritti totale al 31/12/03	132240	70695
N° di iscritti disabili anno 2003	44327	28604
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	4734	3430
N° di iscritti totale anno 2003	49061	32034
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	454	119
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	1188	343
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	109	39
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	1751	501
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	30	12
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	34	14
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	65	26
Risoluzioni rapporto di lavoro	49	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	37	

Esoneri parziali	101
Compensazioni intraregionali	21
Sospensioni temporanee	45
Certificazioni di ottemperanza	993

CAMPANIA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. Con **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1370 DEL 30 MARZO 2001** è stato approvato il *"Regolamento recante i criteri attuativi per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 concernenti le funzioni e i compiti riferiti alle politiche dei lavoro, conferendoli agli Enti Locali"*;
2. **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 2516 DEL 21 NOVEMBRE 2001** *"OSSERVATORIO REGIONALE MERCATO DEL LAVORO EMIGRAZIONE IMMIGRAZIONE - Integrazione e riproposizione decreto presidenziale n. 861 del 26 aprile 2001 recante il regolamento per i criteri attuativi per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 concernenti le funzioni e i compiti riferiti alle politiche del lavoro conferendoli agli enti locali"* (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 67 del 17 dicembre 2001);
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 13-08-1998** *"Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Campania N. 49 del 25 Agosto 1998) è stata istituita la **Commissione regionale per il lavoro**;
4. Con **LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 13-08-1998** *"Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Campania N. 49 del 25 Agosto 1998) è stato previsto l'obbligo, per le Province, di istituire, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la **Commissione provinciale per il lavoro**;
5. Con **LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 6-12-2000** *"disposizioni di finanza regionale"* (Bollettino Ufficiale della Regione Campania N. 60 del 15 Dicembre 2000) è stato istituito il **Fondo regionale per l'occupazione dei disabili** ed il **Comitato regionale per la gestione del Fondo**;
6. Con **DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO N. 15 DEL 28 MARZO 2002** *"Linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla legge 68/99"* sono state approvate le **convenzioni**;
7. Con **DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO N. 17 DEL 27 novembre 2002** *"Criteri per la formazione della graduatoria"* sono stati approvati i criteri per la formazione della **graduatoria.**

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- Con **DELIBERAZIONE N. 2930 DEL 21 GIUGNO 2002** sono state approvate le modalità di gestione del **Fondo Regionale;**
- In data 5 settembre 2001 e 17 gennaio 2002, sono stati rispettivamente stipulati i protocolli d'intesa con l'INPS e l'INAIL relativamente alla fiscalizzazione degli **oneri sociali**;
- Con **DELIBERAZIONE N. 3806 DEL 22 DICEMBRE 2003** è stato approvato un **progetto per una campagna di sensibilizzazione** regionale in materia di legge 68/99;
- In via di definizione, in partenariato con l'INAIL regionale, **progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche** nelle piccole e medie imprese, nelle imprese artigiane ed in quelle del settore agricolo;
- **POR Campania Ob. 1** 2000-2006 Misura 3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 61 del 09 dicembre 2002 - Delibera n° 4783 del 25 ottobre 2002);
- **F.S.E.** Progetto Interregionale dal titolo *"Mantenimento mirato e permanenza in azienda dei disabili"*, promosso dalle Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

CAMPANIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99			D.G.R. 1370/01		D.P.G.R. 2516/01
Commissione Regionale	L.R.14/98				
Commissioni Provinciali	L.R.14/98				
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie					
Graduatorie					D.C.R.L. 17/02
Esoneri Compensazioni Sospensioni					
Convenzioni					D.C.R.L. 15/02
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R. 2930/02		
Fondo Regionale	L.R.18/00				D.P.G.R. 461/01
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 6

REGIONE
EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	15833	9178
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	399	251
N° di iscritti totale al 31/12/03	16232	9429
N° di iscritti disabili anno 2003	4726	2386
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	144	81
N° di iscritti totale anno 2003	4870	2467
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	278	131
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	1662	729
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	1428	618
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	3368	1478
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	16	4
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	100	52
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	116	56
Risoluzioni rapporto di lavoro	1238	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	195	

Esoneri parziali	256
Compensazioni intraregionali	41
Sospensioni temporanee	106
Certificazioni di ottemperanza	1851

EMILIA ROMAGNA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Emilia Romagna con **LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 25-02-2000** ha emanato norme per *"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"* (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna N. 35 del 29 Febbraio 2000);
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 25-11-1996** *"Misure di politica regionale del lavoro"* (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna N. 140 del 29 Novembre 1996) sono state emanate norme in materia di **incentivi ai datori di lavoro**;
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 27-07-1998** *"Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna N. 100 del 30 Luglio 1998) è stata istituita la **Commissione regionale tripartita**;
4. Con **LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 27-07-1998** *"Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna N. 100 del 30 Luglio 1998) è stata istituita la **Commissione provinciale**;
5. Con **LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 25-02-2000** *"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"* (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna N. 35 del 29 Febbraio 2000) è stato istituito il **Comitato tecnico**;
6. Con **LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 25-02-2000** *"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"* (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna N. 35 del 29 Febbraio 2000) è stato costituito il **Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili** e la **Commissione per la gestione del Fondo**;
7. Con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1872 DEL 31/10/2000***"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della legge 68/99 e della legge regionale 14/00"* (Bollettino Ufficiale N.187 del 13.12.2000) sono stati definiti i criteri regionali per la realizzazione delle **convenzioni di inserimento lavorativo;**
8. Con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1872 DEL 31/10/2000***"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della legge 68/99 e della legge regionale 14/00"*

(Bollettino Ufficiale N.187 del 13.12.2000) sono stati definiti i criteri per la concessione delle **agevolazioni ai datori di lavoro**;

9. Con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1872 DEL 31/10/2000** *"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della legge 68/99 e della legge regionale 14/00"* (Bollettino Ufficiale N.187 del 13.12.2000) sono state definite modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle **graduatorie** per il collocamento mirato;
10. Con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1872 DEL 31/10/2000***"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della legge 68/99 e della legge regionale 14/00"* (Bollettino Ufficiale N.187 del 13.12.2000) sono stati definiti i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di **esonero**;
11. Con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1872 DEL 31/10/2000***"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della legge 68/99 e della legge regionale 14/00"* (Bollettino Ufficiale N.187 del 13.12.2000) sono stati definiti gli indirizzi per le Province in materia di autorizzazione alle **compensazioni territoriali**;
12. Con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1872 DEL 31/10/2000***"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della legge 68/99 e della legge regionale 14/00"* (Bollettino Ufficiale N.187 del 13.12.2000) sono stati definiti gli **orientamenti applicativi generali**;
13. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2443 DEL 19/11/2001***"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili: agevolazioni ai datori di lavoro di cui alla L.68/99 art.13, co.1, lett.c. sostenute dal fondo nazionale per disabili parte della quota 2000 assegnata alla Regione Emilia-Romagna. Impiego risorse e assegnazione alle Province";*
14. **DELIBERA DI GIUNTA N. 278 DEL 25/2/2002** *"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili: integrazione prime disposizioni attuative di cui alla delibera di g.r. n.1872/00 - approvazione protocolli d'intesa con Iinps e Inail"* (Bollettino Ufficiale N. 43 del 20.03.2002);
15. **DELIBERA DI GIUNTA N. 858 DELL' 14/05/2003** *Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 14 "promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate" - Approvazione linee guida 2003 per l'utilizzo del fondo ed assegnazione alle province* (Bollettino Ufficiale N. 83 dell'11.06.2003);

16. **DELIBERA DI GIUNTA N. 2705 DEL 29/10/2003.** *Fondo regionale occupazione dei disabili di cui alla l.r.25/2/2000, n. 14 "promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate". Ulteriore assegnazione 2003 alle province.*

NORMATIVA CORRELATA

- **DELIBERA DI GIUNTA N. 901 DEL 10/05/2004.** *Modifica alla Deliberazione n. 810 del 5/5/2003 "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel dlgs del 21/04/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al dlgs 297/02 e del dpr 7 luglio 2000, n. 442".*

EMILIA ROMAGNA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R.14/00		D.G.R.1872/00		
Commissione Regionale	L.R.25/98				
Commissioni Provinciali	L.R.25/98				
Comitati tecnici	L.R.14/00				
Commissioni sanitarie					
Graduatorie			D.G.R.1872/00		
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R.1872/00		
Convenzioni			D.G.R.1872/00		
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni	L.R. 45/96		D.G.R.1872/00 D.G.R.2443/01 D.G.R.278/02		
Fondo Regionale	L.R.14/00		D.G.R. 2705/03 D.G.R. 858/03		
Sanzioni					

CAPITOLO 7

REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	5679	2847
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	385	252
N° di iscritti totale al 31/12/03	6064	3099
N° di iscritti disabili anno 2003	1188	254
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	22	14
N° di iscritti totale anno 2003	1210	268
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	35	13
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	388	140
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	182	61
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	605	214
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	4	2
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	18	8
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	22	10
Risoluzioni rapporto di lavoro	305	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	44	

Esoneri parziali	42
Compensazioni intraregionali	29
Sospensioni temporanee	25
Certificazioni di ottemperanza	573
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	4
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	8
Totale sanzioni amministrative	12

FRIULI VENEZIA GIULIA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con **LEGGE REGIONALE N.12 DEL 10-04-2001** ha emanato *"Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale"* (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia N. 15 dell' 11 Aprile 2001 Supplemento Straordinario);
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 10-04-2001** *"Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale"* (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia N. 15 del 11 Aprile 2001 Supplemento Straordinario) è stato istituito un **Comitato tecnico** presso gli uffici dell'Agenzia aventi sede nei comuni di Provincia;
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 10-04-2001** *"Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale"* (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia N. 15 del 11 Aprile 2001 Supplemento Straordinario) è stata istituita la **Commissione per il diritto al lavoro dei disabili**;
4. Con **LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 15-05-2002** *"Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002"* (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia N. 20 del 15 Maggio 2002 Supplemento Straordinario N. 8 del 16 Maggio 2002) è stata modificata la composizione della **Commissione per il diritto al lavoro dei disabili**;
5. Con **LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 25-01-2002** *"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002)* (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia N. 4 del 23 Gennaio 2002 Supplemento Straordinario N. 2 del 29 Gennaio 2002) è stata istituita la **Commissione regionale per le politiche attive del lavoro;**
6. Con **LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 29-01-2003** *"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)"* (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia N. 5 del 29 Gennaio 2003 Supplemento Straordinario N. 1 del 4 Febbraio 2003) le Province istituiscono il **Fondo Provinciale** per l'occupazione dei disabili;
7. **PROVINCIA DI GORIZIA - DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N. 31 DEL 24 NOVEMBRE 2003** *"Costituzione e funzionamento degli organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro. Approvazione Regolamento";*

8. **PROVINCIA DI GORIZIA - DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 4 DEL 17 GENNAIO 2003** *"Commissione provinciale del lavoro e Sottocommissioni – istituzione e approvazione criteri di funzionamento";*
9. **PROVINCIA DI PORDENONE - DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 9 DEL 17 GENNAIO 2003** *Approvazione del programma politiche del lavoro anno 2003. Istituzione della Commissione provinciale del lavoro e sue Sottocommissioni e Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili";*
10. **PROVINCIA DI PORDENONE - DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 41 DEL 27 FEBBRAIO 2003** *"Approvazione Convenzione fra la Provincia di Pordenone e l'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 -Friuli Occidentale- in attuazione della legge 68/99.";*
11. **PROVINCIA DI PORDENONE - DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 198 DEL 7 AGOSTO 2003** *"Deliberazione G.P. n.9 del 17/01/03 – Rettifica Composizione Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili;*
12. **PROVINCIA DI PORDENONE - DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 319 DEL 27 NOVEMBRE 2003** *"Deliberazione G.P. n.9/03 – Rettifica composizione Commissione Provinciale del Lavoro e Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili;*
13. **PROVINCIA DI PORDENONE – ORDINANZA PRESIDENZIALE - PROPOSTA N. 49 DEL 10 APRILE 2003** *"Costituzione Comitato tecnico per il diritto al Lavoro dei disabili";*
14. **PROVINCIA DI PORDENONE - ORDINANZA PRESIDENZIALE - PROPOSTA N. 224 DEL 2 DICEMBRE 2003** *"Costituzione Commissione Provinciale del Lavoro;*
15. **PROVINCIA DI TRIESTE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N. 38 DEL 12 GIUGNO 2003** *"Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento;*
16. **PROVINCIA DI TRIESTE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N. 92 DEL 12 DICEMBRE 2003** *"Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro – Modifica artt. 2,3,4,5 e 7 dei criteri di funzionamento;*
17. **PROVINCIA DI TRIESTE - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 58 DEL 31 LUGLIO 2003** *"Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili – costituzione. art 7 dei criteri per la costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro";*
18. **PROVINCIA DI TRIESTE - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 84 DEL 6 NOVEMBRE 2003** *"Sottocommissione per l'iscrizione albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non*

vedenti. Art 6 dei criteri per la costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro";

19. **PROVINCIA DI TRIESTE - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 98 DEL 31 DICEMBRE 2003** *"Commissione Provinciale per il Lavoro (art 3 dei criteri per la costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro). - Modifica composizione e presa d'atto sostituzione di un componente;*
20. **PROVINCIA DI UDINE - DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 46 DEL 25 GIUGNO 2003** *Approvazione "Regolamento per il funzionamento della Commissione, delle Sottocommissioni e dei Comitati provinciali per il lavoro".*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- Con **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'11/12/2001** sono stati costituiti i **Comitati tecnici**;
- Con **LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 25-01-2002** è stata soppressa, a partire dal mese di gennaio 2003, l'Agenzia Regionale per l'Impiego. Le Province, a partire dal 1 luglio 2002, sono subentrate nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'Agenzia, con l'esclusione di quelle relative alle funzioni di cui ai commi 2 e 3 della precisata legge, nonché a partire dal 1 gennaio 2003, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
- La **PROVINCIA DI GORIZIA** ha stipulato, in data 11 marzo 2004, una convenzione con il C.I.S.I. (Consorzio Isontino Servizi Integrati) diretta a supportare il sistema degli interventi di collocamento mirato;
- Nella **PROVINCIA DI GORIZIA** nell'ambito Basso Isontino - Piano di Zona – sono stati finanziati 2 progetti (schede progetto n. 39 e 40) di cui il primo per l'attivazione di Borse Formazione Lavoro nell'area minori/giovani e il secondo per l'attivazione di Borse Lavoro nell'area adulti;
- In data 5 settembre 2003 è stato organizzato il Convegno **"Disabilità e Lavoro"** tenutosi a Monfalcone;
- Nella **PROVINCIA DI PORDENONE** è stata prevista una struttura del **Comitato tecnico** articolata in un comitato centrale e n.5 unità operative territoriali dislocate in altrettanti centri per l'impiego;
- La **PROVINCIA DI UDINE** ha stipulato, rispettivamente in data 2 aprile 2003 e 16 luglio 2003, due convenzioni con il C.A.M.P.P (Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica) per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della legge 68/99;

- PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ *PON IT 053 PO 007;*
- La **PROVINCIA DI UDINE** ha elaborato un progetto per il trasferimento delle buone prassi in applicazione del Piano Operativo delle Attività.

NORMATIVA CORRELATA

- Con **LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 11-12-2003** *"Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficolta' occupazionale"* (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia N. 51 del 17 Dicembre 2003) sono state regolamentate le funzioni dell'**Osservatorio regionale sul mercato del lavoro** ed indicato il collocamento dei disabili tra le finalità di particolare interesse;
- Le Amministrazioni provinciali, a seguito del trasferimento di competenze avvenuto con legge regionale 3/02, hanno ricostituito i **Comitati tecnici** mantenendo la medesima composizione prevista dalla **LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 14-01-1998** (VII Legislatura) *"Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonchè norme in materia di formazione professionale e personale regionale"*.

FRIULI VENEZIA GIULIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R. 12/01 L.R. 3/02			Gorizia D.G.P. 31/03 Trieste D.G.P. 38/03 Trieste D.G.P. 92/03	
Commissione Regionale	L.R. 13/02 L.R. 12/01 L.R. 3/02				
Commissioni Provinciali				Gorizia D.G.P. 31/03 Gorizia D.G.P. 4/03 Pordenone D.G.P. 9/03 Pordenone D.G.P. 319/03 Udine D.G.P. 46/03 Trieste D.G.P. 38/03 Trieste D.G.P. 92/03	Pordenone Ord.za Pres.le 224/03 Trieste Provved. Pres. N.58 - 31/07/03 Trieste Provvedim. Pres. N.84 – 06/11/03 Trieste Provvedim. Pres. N. 98 – 31/12/03
Comitati tecnici	L.R.12/01			Gorizia D.G.P. 31/03 Pordenone D.G.P. 9/03 Trieste D.G.P. 92/03 Udine D.G.P. 46/03	Pordenone Ord.za Pres.le 49/03
Commissioni sanitarie				Pordenone D.G.P. 41/03	
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni Sospensioni					
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni					
Fondo Provinciale	L.R. 1/2003				
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 8

REGIONE LAZIO

LAZIO

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	65858	34588
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	8391	4602
N° di iscritti totale al 31/12/03	74249	39190
N° di iscritti disabili anno 2003	4311	2121
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	238	109
N° di iscritti totale anno 2003	4549	2230
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	327	126
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	906	299
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	934	324
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	2167	749
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	83	46
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	125	56
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	208	102
Risoluzioni rapporto di lavoro	698	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	177	

Esoneri parziali	84
Compensazioni intraregionali	9
Sospensioni temporanee	146
Certificazioni di ottemperanza	1598
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	19
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	56
Totale sanzioni amministrative	75

LAZIO

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Lazio con **LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 21-07-2003** ha emanato *"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)"* (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 22 del 9 Agosto 2003 Supplemento Ordinario N. 6);
2. **LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 3-11-2003 REGIONE LAZIO** *"Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap"* (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 32 del 20 Novembre 2003 Supplemento Ordinario N. 6);
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 10-05-2001** *"Disposizioni Finanziarie per la redazione del Bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001"* (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 14 del 19 Maggio 2001 Supplemento Ordinario N. 8) è istituito il **Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili**;
4. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1246 DEL 3 AGOSTO 2001** *"Costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con legge regionale del 10 maggio 2001, n. 10, art. 229"* (Bollettino Ufficiale N. 29 del 20-10-2001) è stato costituito il **Comitato per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili**;
5. CON **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2261 DEL 14 NOVEMBRE 2000** *"Art. 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Regolamentazione delle modalita' applicative riguardanti le procedure di concessione ai datori di lavoro"* (Bollettino Ufficiale N. 33 del 30-11-2000 - Suppl. Ordinario n.5 del 20/11/2000 Bollettino Ufficiale N. 32) sono state emanate norme in materia di **agevolazioni** di cui all'articolo 13 della legge 68/99;
6. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.1133 DEL 4 APRILE 2000** *"Art. 5, 7o comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, individuazione delle modalita' di versamento, da parte dei soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e maggiorazioni riguardanti le concessioni medesime, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 68/1999"* (Bollettino Ufficiale N. 17 del 20-6-2000) è stata disciplinata la materia degli **esoneri parziali;**

7. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 532 DEL 3 MAGGIO 2002** *"Art. 13, legge n. 68 del 12 marzo 1999. Attribuzione incarico al Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro di stipula delle convenzioni e di trasferimento dei fondi relativi alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assicurativi nei riguardi degli istituti competenti all'applicazione dei benefici di legge. Attribuzione incarico al Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro di liquidazione ai datori di lavoro delle agevolazioni di cui al comma 1, lett. c) e al comma 3, dell'art. 13 della legge n. 68/1999" (Bollettino Ufficiale N. 17 del 20-6-2002)* sono state emanate norme in materia di **fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assicurativi;**
8. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 534 DEL 3 MAGGIO 2002** *"Art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68. Regolamento delle modalita' applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilita' finanziaria per ciascuna provincia per l'anno 2001"* (Bollettino Ufficiale N. 17 del 20-6-2002) sono state emanate norme in materia di **agevolazioni** di cui all'articolo 13, legge 68/99.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2003, n.326** *"POR Ob. 3 FSE 2000-2006, Misura B1, annualita' 2002 e 2003. Approvazione avviso pubblico. euro 8.414.458,20, capitoli A22104, A22105, A22106, esercizio 2003"* (Bollettino Ufficiale N. 15 del 30-5-2003 - Suppl. Ordinario n.3);
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003** n.737 "POR Ob. 3 FSE 2000-2006, annualita' 2000-2006 Direttive alle province per l'attuazione delle misure A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1. Attribuzione compiti e funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività connesse" (Bollettino Ufficiale N. 27 del 30-9-2003 - Suppl. Ordinario n.1);
- **F.S.E.:** Progetto Interregionale dal titolo "mantenimento mirato e permanenza in azienda dei disabili", promosso dalle Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

- La Provincia di Frosinone ha aderito a due progetti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:
  - *"Da Obbligo a Risorsa"*;
  - *"Progetto per l'affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disabili"*

- La Provincia di Latina ha approvato, con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 30 MAGGIO 2002 N. 100**, il regolamento per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99.
- La Provincia di Rieti ha partecipato, con le Province di Treviso Udine e Varese, ad un progetto di trasferimento di buone pratiche relative ai servizi integrati di collocamento mirato.
- La Provincia di Roma ha realizzato, in collaborazione con una Asl territoriale ed il comitato tecnico, un progetto di integrazione dei servizi finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili cognitivi e psichiatrici.
- La Provincia di Viterbo ha realizzato e promosso progetti tra cui:
  - Progetto sperimentale *"RELAIS" ;*
  - *"Progetto Dopo di Noi"*
  - *"Progetto Labor"*

  ed iniziative dirette alla promozione dell'integrazione dei servizi territoriali.

LAZIO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R. 19/03 L.R. 36/03				
Commissione Regionale					
Commissioni Provinciali					
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie					
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R.1133/00		
Convenzioni				Latina D.G.P. 100/02	
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R.2261/00 D.G.R.534/02 D.G.R. 532/02		
Fondo Regionale	L.R.10/01		D.G.R.1246/01		
Sanzioni					

CAPITOLO 9

REGIONE
LIGURIA

LIGURIA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	9312	4736
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	573	374
N° di iscritti totale al 31/12/03	9885	5110
N° di iscritti disabili anno 2003	1161	640
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	122	82
N° di iscritti totale anno 2003	1283	722
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	41	22
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	588	256
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	229	75
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	858	353
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	6	3
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	49	18
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	55	21
Risoluzioni rapporto di lavoro	63	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	42	

Esoneri parziali	34
Compensazioni intraregionali	135
Sospensioni temporanee	30
Certificazioni di ottemperanza	646
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	0
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	0
Totale sanzioni amministrative	0

LIGURIA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Liguria con **LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 29-05-2003** ha emanato *"Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Liguria N. 9 del 25 Giugno 2003);
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 29-05-2003** *"Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.9 del 25 Giugno 2003) è stato istituito il **Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili e** la **Commissione per la gestione del Fondo**;
3. **LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 20 AGOSTO 1998***"Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro"* (Bollettino Ufficiale N. 11 del 2 settembre 1998) è stata istituita la **Commissione regionale di concertazione;**
4. **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1146 DELL'11 OTTOBRE 2002** *"Indirizzi operativi per l'erogazione coordinata dei benefici economici agli invalidi parziali, incollocati al lavoro, con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* (Bollettino Ufficiale N. 45 del 6 novembre 2002);
5. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1255 del 17 ottobre 2003** *"Disposizioni per il pagamento, la riscossione e il versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili delle somme versate dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 comma 7, legge 12/03/99, n. 68"* (Bollettino Ufficiale N. 47 del 19 novembre 2003) sono state emanate norme in materia di **esoneri parziali;**
6. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 91 del 2002** *"Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie dei disabili disoccupati al fine del loro collocamento al lavoro"* è stata disciplinata la materia delle **graduatorie**;
7. **CIRCOLARE DEL SERVIZIO SISTEMI PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE LIGURIA N. 149436/10744 DEL 31/10/00** *"L.68/99 - versamento contributi esonerativi e sanzioni amministrative.*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **F.S.E.:** Progetto Interregionale dal titolo *"Mantenimento mirato e permanenza in azienda dei disabili"*, promosso dalle Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

LIGURIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R. 15/03				
Commissione Regionale	L.R.27/98				
Commissioni Provinciali					
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie					
Graduatorie			D.G.R.91/02		
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R. 1255/03		Circolare 149436/10744 del 31/10/00
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni					
Fondo Regionale	L.R. 15/03				
Sanzioni					Circolare 149436/10744 del 31/10/00

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 10

REGIONE LOMBARDIA

LOMBARDIA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	36794	18354
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	794	457
N° di iscritti totale al 31/12/03	37588	18811
N° di iscritti disabili anno 2003	10563	4714
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	267	150
N° di iscritti totale anno 2003	10830	4864
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	220	90
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	1664	629
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	3478	1354
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	5362	2073
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	15	7
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	124	67
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	139	74
Risoluzioni rapporto di lavoro	3891	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	78	

Esoneri parziali	914
Compensazioni intraregionali	58
Sospensioni temporanee	468
Certificazioni di ottemperanza	1407
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	6
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	14
Totale sanzioni amministrative	20

LOMBARDIA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Lombardia con **LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 4-08-2003** ha emanato norme in materia di *"Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"* (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. 32 del 8 Agosto 2003 Supplemento Ordinario N. 1);
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 4-08-2003** *"Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"* (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. 32 del 8 Agosto 2003 Supplemento Ordinario N. 1) è stato istituito il **Fondo regionale per l'occupazione dei disabili** ed il **Comitato per l'amministrazione del Fondo;**
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 4-08-2003***"Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"* (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. 32 del 8 Agosto 2003 Supplemento Ordinario N. 1) sono state emanate norme in materia di **Convenzioni** e **cooperative sociali;**
4. Con **LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 15-01-*1999*** *"Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l ' impiego)* (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. 3 del 18 Gennaio 1999 Supplemento Ordinario N. 1) è stata istituita la **Commissione regionale per le politiche del lavoro;**
5. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.VII/49786/00** e con **DECRETO N.14063/01** sono state emanate norme in materia di **esoneri parziali**;
6. Con **DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.3976/01** integrativo della **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.VII/49786/00** sono stati indicati i criteri per il versamento delle quote sul **Fondo regionale**;
7. Con **DELIBERAZIONE N.1 DEL 5 MARZO 2001 DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO** sono stati definiti i criteri per l'elaborazione delle **graduatorie provinciali**;
8. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.VII/13628/03** *"Criteri e modalità di gestione delle risorse del fondo nazionale di cui all'art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore di datori di lavoro privati per l'assunzione dei disabili"* sono state emanate norme in materia di **fiscalizzazione degli oneri sociali**;
9. Con **DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 14062 del 13 giugno 2001** sono state disciplinate le **compensazioni territoriali** e definite le modalità di raccordo tra i Servizi provinciali competenti;

10. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. VII/5341 DEL 2 LUGLIO 2001** sono state ripartite le risorse del **Fondo nazionale** per il diritto al lavoro dei disabili ed individuate le prime modalità applicative per il riconoscimento delle **agevolazioni**;
11. Con **DECRETO N. 3593 DEL 5 marzo 2004** - DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE - è stata approvata la scheda *"Progetto regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita' psichica e malati psichici d.g.r. 15452 del 5.12.2003";*
12. Con **DECRETO Nº 25391 del 18.12.2002** - REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – sono state emanate "Linee guida per la valutazione delle potenzialità lavorative dei disabili ai sensi della L.68/99 e del DPCM 13 gennaio 2000. Indicazioni in merito alle modalità operative delle commissioni mediche delle A.S.L";
13. Con **CIRCOLARE N.67 DEL 17.12.2001** sono state emanate "Linee guida procedurali e tecnico operative per l'accertamento potenzialità lavorative dei disabili";
14. Con **DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 12578 del 28 luglio 2003** - DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO – *Criteri e modalità di gestione delle risorse del fondo nazionale di cui all'art. 13 legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili"* è stata approvata la **Circolare attuativa della D.G.R VII/13628 del 2003;**
15. Con **DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 22851 del 23 dicembre 2003** - DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO – *"Nomina dei componenti del comitato per l'amministrazione del fondo regionale per l'occupazioni disabili di cui all'art. 8 della L.R. 4 agosto 2003 n. 13".*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **FSE – PON Obiettivo 3** – 2000/2006 Misura B1:
  1) N. 82 progetti a favore di persone disabili finalizzati all'inserimento lavorativo;
  2) Progetto Interregionale dal titolo "Mantenimento mirato e permanenza in azienda dei disabili", promosso dalle Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;
- **Dispositivo Multimisura** - Azioni di Sistema Misura B1: N. 6 progetti a favore di persone disabili;

- **Altri dispositivi -** Azioni di Sistema Misura B1**;** N. 81 progetti a favore di persone disabili;
- **Azioni** finalizzate al mantenimento al lavoro di uomini e donne con disabilità: N. 6 progetti in cinque province lombarde.

LOMBARDIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R. 13/03				Decreto. N. 3593/04
Commissione Regionale	L.R. 1/99				
Commissioni Provinciali					
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie					Circolare N.67/01 Decreto N. 25391/02
Graduatorie					D.C.R. N.1/01
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R.VII/49786/00		Decreto N.14063/01 Decreto N.3976/01 Decreto N.14062/01
Convenzioni	L.R. 13/03				
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R. VII/5341/01 D.G.R. VII/13628/03		Decreto N.12578/03

Fondo Regionale	L.R. 13/03				Decreto N.22851/03
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 11

REGIONE
MARCHE

MARCHE

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	10661	6074
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	631	412
N° di iscritti totale al 31/12/03	11292	6486
N° di iscritti disabili anno 2003	2791	1301
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	63	37
N° di iscritti totale anno 2003	2854	1338
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	19	4
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	251	97
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	508	202
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	778	303
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	0	0
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	16	7
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	16	7
Risoluzioni rapporto di lavoro	96	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	41	

Esoneri parziali	10
Compensazioni intraregionali	1
Sospensioni temporanee	26
Certificazioni di ottemperanza	648
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	8
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	9
Totale sanzioni amministrative	17

MARCHE

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Marche con **LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 3-04-2000** ha emanato *"Norme per favorire l'occupazione dei disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 41 del 13 Aprile 2000);
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 3-04-2000** *"Norme per favorire l'occupazione dei disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 41 del 13 Aprile 2000) è stato istituito il **Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili** e la **Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili**;
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 25-11-2002** *"Assestamento del bilancio per l'anno 2002"* (Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 124 del 28 Novembre 2002 Supplemento N. 27) è stato modificato il comma 5 dell'articolo della Legge Regionale 24/00;
4. Con **LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 9-11-1998** *"Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro"* (Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 96 del 19 Novembre 1998) è stata istituita la **Commissione regionale per il lavoro;**
5. Con **LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 9-11-1998** *"Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro"* (Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 96 del 19 Novembre 1998) è stato previsto l'obbligo di istituire, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, la **Commissione provinciale per le politiche del lavoro;**
6. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1052 SE/BDP DEL 24/05/2000** *"Attuazione delle disposizioni recate dalla LR n. 24/2000 concernente "Norme per favorire l'occupazione dei disabili" e rettifica D.G.R. n. 644/2000";*
7. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 922 DO/ORG DEL 27/04/2000** *"L.R. 30/90 art. 20 - costituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività relative all'attuazione della L.R. 68/99, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";*
8. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2152 CE/FPL DEL 17/10/2000** *"L.R. 24/2000 "Norme per favorire l'occupazione dei disabili - criteri e modalità applicative";*

9. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1174 DEL 12 GIUGNO 2000** sono stati emanati i criteri relativi alla costituzione dei **Comitati Tecnici** di cui all'art.6, c.2, L.68/99;
10. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1290 CE/FPL DEL 12/06/2001** *"L. 68/99 criteri e modalità relativi al pagamento dei contributi esonerativi al fondo regionale per l'occupazione dei disabili";*
11. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2161 CE/FPL DEL 18/09/2001** *"LR 24/2000 "Norme per favorire l'occupazione dei disabili - criteri e modalità applicative";*
12. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2756 del 20 novembre 2001** sono state emanate norme in materia di **graduatorie**;
13. **DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO N. 278/FPR del 23/09/2003** *"L.68/99 Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili – attuazione art.13 – impegno ed erogazione a favore delle Amministrazioni Provinciale";*
14. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1965 SE/SSO DEL 12/11/2002** *"LR n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle unità multidisciplinari e modalità per la collaborazione delle stesse con le commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti dalla L. n. 68/99";*
15. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 253 DEL 16/01/2002** sono stati approvati gli schemi di protocollo d'intesa con INPS ed INAIL per la **fiscalizzazione** degli oneri sociali;
16. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 457 DEL 5/02/2003** *"L.68/99 Approvazione proposta per l'accertamento congiunto dello stato di invalidità civile, portatore di handicap e della diagnosi funzionale ai fini del collocamento mirato";*
17. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 5091 DEL 31/12/2003** *"Definizione progetto relativo all'accertamento dello stato di invalidità ed assunzione del relativo impegno di spesa".*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **Progetti innovativi:**

  a) Progetto I.C.EQUAL IT-G-MAR-021, *"Diversità e Sviluppo"* - referente la Provincia di Macerata;

b) Progetto I.C.EQUAL IT-G-MAR-0009, *"Patto per l'economia sociale, l'innovazione delle iniziative locali di sviluppo"* - referente la provincia di Ascoli Piceno.

- **Iniziative finanziate con il F.S.E. misura B1:**

a) Progetto Interregionale dal titolo *"Mantenimento mirato e permanenza in azienda dei disabili"*, promosso dalle Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;

b) Interventi a sostegno delle attività ludico/motorie/addestrative a favore delle persone con disabilità
€. 135.000,00 (fse) €. 132.000,00 (fr) €. 33.000,00 (reg);

- **Protocolli d'intesa per l'attivazione dei servizi territoriali:**

a) Provincia di Ascoli Piceno
Protocollo tra la provincia di Ascoli Pieno ed i comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Affida ed Amandola:
"Per una politica della formazione professionale per l'inserimento al lavoro nell'ambito delle competenze relative al sistema del Welfare locale";

b) Provincia di Pesaro-Urbino
Protocollo tra la Provincia di Pesaro Urbino, il Comune di Fano e la Comunità Montana di Urbania:
"Azioni di raccordo sul tema inserimento lavorativo di soggetti in situazioni di disagio mentale";

c) Provincia di Ancona
Protocollo tra la Provincia di Ancona i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.13, la Usl 7:
"Integrazione sociale e lavorativa delle categorie deboli; Protocollo tra la Provincia di Ancona, la Coop.va Caselvecchio, il comune di Fabriano e la USL:
"Attivazione rete SIL";

d) Regione Marche
Protocollo tra le Regioni Marche,Valle D'Aosta, Provincia di Bolzano, Campania, Sicilia, Lazio, Liguria e Sardegna:
"Mantenimento mirato, permanenza in azienda del disabile".

MARCHE

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R.24/00		D.G.R. 1052/00 D.G.R. 2152/00 D.G.R. 2161/01 D.G.R. 922/00		
Commissione Regionale	L.R.38/98				
Commissioni Provinciali	L.R.38/98				
Comitati tecnici			D.G.R.1174/00		
Commissioni sanitarie			D.G.R. 1965/02	D.G.P.5091/03 D.G.P.457/03	
Graduatorie			D.G.R. 2756/01		
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R. 1290/01		
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R.253/02		DECRETO 278/03
Fondo Regionale	L.R. 24/00 L.R. 25/02				
Sanzioni					

CAPITOLO 12

REGIONE
MOLISE

MOLISE

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	3470	1768
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	287	185
N° di iscritti totale al 31/12/03	3757	1953
N° di iscritti disabili anno 2003	674	285
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	47	28
N° di iscritti totale anno 2003	721	313
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	71	37
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	84	17
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	34	13
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	189	67
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	1	1
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	10	4
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	11	5
Risoluzioni rapporto di lavoro	75	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	16	

Esoneri parziali	6
Sospensioni temporanee	10
Certificazioni di ottemperanza	300

MOLISE

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. **LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 28-10-2002** *"Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999"* (Bollettino Ufficiale della Regione Molise N. 23 del 31 Ottobre 2002);
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 3-08-1999** *"Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Molise N. 15 del 16 Agosto 1999) è stata istituita la **Commissione Regionale per l'Impiego;**
3. Con **LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 3-08-1999** *"Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Molise N. 15 del 16 Agosto 1999) è stata prevista l'istituzione della **Commissione Provinciale Tripartita;**
4. **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.** 572 **DEL** 22/04/2002 *"Recepimento deliberazione commissione regionale tripartita del 20.3.2002 concernente l'inserimento dei disabili presso le cooperative sociali e i disabili liberi professionisti";*
5. **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 113 DEL 28/01/2002** *"Recepimento deliberazione commissione tripartita del 30.10.2001 e deliberazione commissione regionale per l'impiego del molise del 20.10.2000";*
6. **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 497 DELL' 8/04/2002** *"Recepimento deliberazione commissione regionale tripartita del 20.3.2002 concernente l'inserimento lavorativo dei disabili presso le pubbliche amministrazioni";*
7. **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 528 DEL 5/05/2003** *"Legge regionale 26/2002 - art. 6 - costituzione comitato per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili";*
8. Con **DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 58 DEL 27/05/2003** è stato nominato il comitato per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;
9. **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1631 DEL 15/12/2003** *"Legge regionale n. 26/2002 - art. 1 - Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili - direttive";*
10. **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 387 DEL 15/03/2004** *"Legge regionale n. 26/02 - Approvazione progetto sperimentale per l'integrazione lavorativa dei disabili".*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1903 DEL 17/12/2002** *"Progetto sperimentale handi-work - preinserimento al lavoro dei disabili – provvedimenti";*
- **Progetto EQUAL – A.R.TE.M.I.S.** Azione di Riqualificazione Territoriale per Metodologie di Integrazione Socio lavorativa dei disabili - Progetto di durata biennale - inizio attività: giugno 2003);
- **FSE - ASSE B Misura B.1 Azione n. 10 e ASSE E Misura E .1 Azione n. 30**. Progetto *"Data base sulla disabilità, rete e servizi personalizzati di "Front-office"* per la promozione dell'occupazione dei soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione del mercato del lavoro" - Progetto di durata annuale - .

MOLISE

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99			D.G.R.572/02 D.G.R.497/02 D.G.R.387/04 D.G.R.113/02		
Commissione Regionale	L.R.27/99				
Commissioni Provinciali	L.R.27/99				
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie					
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni Sospensioni					
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni					
Fondo Regionale	L.R. 26/02		D.G.R.528/03 D.G.R.1631/03		D.P.G.R. 58/03
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 13

REGIONE PIEMONTE

PIEMONTE

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	21768	11133
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	654	422
N° di iscritti totale al 31/12/03	22422	11555
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	14	2
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	1115	417
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	1181	435
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	2310	854
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	5	2
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	143	60
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	148	62
Risoluzioni rapporto di lavoro	139	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	99	

Esoneri parziali	208
Compensazioni intraregionali	10
Sospensioni temporanee	0
Certificazioni di ottemperanza	3417
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	47
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	54
Totale sanzioni amministrative	101

PIEMONTE

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Piemonte con **LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 29-08-2000** ha emanato norme in materia di *"Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N. 36 del 6 Settembre 2000);
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 14-12-1998** *"Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro"* (Supplemento Ordinario n.50) è stata istituita la **Commissione Regionale di concertazione**;
3. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 30-7581** *L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 13 " Agevolazioni per le assunzioni". "Assegnazione della somma di Euro 3.513.680,93 a favore della Direzione Formazione Professionale - Lavoro mediante accantonamento sul cap. 11123 del bilancio 2002"* (Bollettino Ufficiale n. 48 del 28/11/2002);
4. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 NOVEMBRE 2002, N. 43-7721** *"Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 della L. 68/99 anno 2001.. Fiscalizzazione degli oneri assistenziali di competenza dell'INAIL. Revisione delle modalità di finanziamento"* (Bollettino Ufficiale n. 51 del 19/12/2002);
5. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 LUGLIO 2002, N. 2-6827** *L. 68/99. "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", art. 13 "Agevolazioni per le assunzioni". Assegnazione della somma di Euro 2.301.101,45 a favore della Direzione Formazione Professionale Lavoro mediante accantonamento sul cap. 11123 del bilancio 2002* (Bollettino Ufficiale n. 34 del 22/08/2002);
6. **DECRETO DIRETTORIALE 22 NOVEMBRE 2002, N. 1086** L. 68/99 *Norme per il diritto al lavoro per i disabili - art. 13 c. 4 Agevolazioni per le assunzioni - Fondo nazionale per il diritto al lavoro per i disabili anni 2000/2001/2002. Impegno di spesa di Euro 6.886.863,49 a favore dell'INPS sul cap. 11123/2002 (A101568) pari ad Euro 2.810.944,74 - sul cap. 11123/2002 (A101269) pari ad Euro 1.840.881,16 - sul cap. 11122/2002 (A101609) pari ad Euro 2.235.037,58* (Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38);
7. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 MAGGIO 2003, N. 58-9334** *"Affidamento di funzioni all'Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.) in tema di L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Attribuzione all'Agenzia della gestione del Fondo Nazionale Disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle quote regionali del Fondo*

Nazionale Disabili 2000/2001/2002 di cui all'art. 13 della L. 68/99 (Bollettino Ufficiale n. 24 del 12/06/2003);

8. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 MAGGIO 2002, N. 56-5967** - *Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria per il collocamento obbligatorio dei disabili* (Bollettino Ufficiale n. 22 del 30/05/2002) sono state emanate norme in materia di **graduatorie;**
9. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 GENNAIO 2003, N. 12-8222** *Costituzione di un gruppo di lavoro sulle problematiche connesse ai comportamenti nei confronti delle persone anziane e disabili* (Bollettino Ufficiale n. 07 del 13/02/2003);
10. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 MAGGIO 2003, N. 59-9335** *Affidamento di funzioni all'Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.) in tema di L.R. 51/2000 "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili". Attribuzione all'Agenzia della gestione del Fondo Regionale Disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle relative risorse* (Bollettino Ufficiale n. 24 del 12/06/2003);
11. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 54-7604** *L.R. 51/2000. Criterio di riparto a favore delle Province Piemontesi del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e previsione della predisposizione dei relativi piani provinciali per l'accesso ai finanziamenti* (Bollettino Ufficiale n. 48 del 28/11/2002);
12. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2001, N. 49-3602** *Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della Legge 12/03/99 n. 68 art. 5, comma 7* (Bollettino Ufficiale n. 35 del 29/08/2001) sono state emanate norme in materia di **esoneri**;
13. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MARZO 2002, N. 58-5530** *Stipula della convenzione tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale I.N.A.I.L. del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13 della Legge n. 68/1999* (Bollettino Ufficiale n. 14 del 4/04/2002);
14. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MARZO 2002, N. 59-5531** *Stipula del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale I.N.P.S. del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68/99* (Bollettino Ufficiale n. 14 del 4/04/2002);

15. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 LUGLIO 2002, N. 31-6461** *"Criteri di riparto tra le province della quota regionale del Fondo Nazionale di cui alla L. n. 68/99. Accantonamento delle relative risorse in favore della Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all'art. 13 L. 68/99"* (Bollettino Ufficiale n. 31 dell'1/08/2002);
16. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2002, N. 60-7668** *"Criteri di riparto tra le province della quota regionale Fondo Nazionale 2002 di cui alla legge n. 68/99. Assegnazione mediante accantonamento delle relative risorse in favore della Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro per un ammontare di Euro 2.793.796,96 sul cap. 11122 del bilancio 2002. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all'art. 13 L. 68/99"* (Bollettino Ufficiale n. 49 del 5/12/2002);
17. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 90-10148** *"Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (L.R. 51/2000). Modifica alla DGR 54-7604 del 04/11/2002. Approvazione delle indicazioni per la gestione dei Piani Provinciali 2002-2003"* (Bollettino Ufficiale n. 38 del 18/09/2003);
18. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2001, N. 41-2738** *"L.R. 51/2000. Criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Criteri di riparto, a favore delle Province Piemontesi, dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per contributi agli enti che svolgono attività a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'art. 14 della L. 68/99"* (Bollettino Ufficiale n. 19 del 9/05/2001);
19. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 9-1845** *"Istituzione di un gruppo di lavoro per la definizione del profilo socio-lavorativo del soggetto disabile e la definizione del progetto di inserimento lavorativo mirato"* (Bollettino Ufficiale n. 05 del 31/01/2001);
20. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MARZO 2002, N. 57-5529** *"Stipula del protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Direzione regionale INAIL per il Piemonte per l'integrazione dell' iniziative INAIL ex art. 24 del D.lgs. n. 38/2000 nell'ambito della pianificazione degli interventi di competenza degli enti territoriali ai sensi della L. 68/99"* (Bollettino Ufficiale n. 14 del 4/04/2002);
21. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 NOVEMBRE 2002, N. 71-7748** *"LR 41/98 - POR 2000/2006 FSE Ob.3 –Misura B1 Linea 4). Assegnazione mediante accantonamento di € 774.685,35 sui cap. . n. 11340, 11358 e 11357 del bilancio di previsione 2002 e pluriennale 2002/2004 a favore della Direzione 15 Form.Prof.le-Lav. e prenotazione di € 774.685,35 sui cap n. 11340, 11358 e*

11357 del bilancio previsionale 2003 a favore della medesima direzione. Criteri di riparto delle risorse alle Province";

22. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 57-9631 DEL 9 GIUGNO 2003** *"Atto d'indirizzo interassessorile in merito alla definizione delle modalità di raccordo ed armonizzazione tra i servizi del territorio (lavorativi, sociali e sanitari) al fine dell'inserimento lavorativo dei disabili (L.68/99).*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **Azioni previste dalla Misura B1 del POR FSE 2000-2006:**
  1. le risorse messe a disposizione delle Province per il triennio 2000-2003 sono state ripartite secondo la tipologia di disabilità:
     - disabili intellettivi e psichiatrici € 4.668.150,62
     - disabili fisici e sensoriali € 1.807.599,17
  2. la Regione ha erogato per il 2002 e 2003 (tramite l'attivazione della Linea 4 del POR FSE 2000-2006) la somma di € 1.549.370,70 (di cui l'80% pari a € 1.239.496,56 alle Province Piemontesi) per finanziare azioni volte a:

     a) sostenere l'integrazione dei diversi attori che operano al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

     b) permettere alla Regione e alle Province di dotarsi di consulenze professionali specialistiche di sostegno alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi sullo svantaggio.
- **Risorse del POR FSE Ob.3:** la Regione sta programmando le risorse del POR FSE Ob.3 per il triennio 2004-2006 con la previsione di aumentare la dotazione finanziaria della Misura B1 del 18%;
- **Progetti Equal:** la Regione Piemonte ha predisposto un attività di monitoraggio e accompagnamento di alcuni progetti Equal relativi agli assi "occupabilità" e "adattabilità" che prevedono la sperimentazione di metodologie innovative d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, anche con il contributo di professionalità specialistiche;
- **Progetto Reti:** la Regione ha promosso, con il partenariato di tutte le Province Piemontesi, un progetto sperimentale, approvato e finanziato con risorse FSE, che concerne azioni innovative di sostegno alle reti di operatori e di servizi territoriali coinvolti in iniziative integrate in materia di politiche attive del lavoro". Attualmente è in via di realizzazione e se ne prevede la conclusione entro il 2004;
- **Convegno Nazionale delle Regioni *"L'altra abilità"*:** la Regione Piemonte ha promosso ed organizzato a Torino, in data 8-9 ottobre 2004, un convegno in

materia di politiche territoriali di sostegno all'inclusione/integrazione sociale e lavorativa dei lavoratori diversamente abili.

PIEMONTE

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99			D.G.R. 12-8222/03 D.G.R. 57-9631/03		
Commissione Regionale	L.R. 4198				
Commissioni Provinciali					
Comitati tecnici			D.G.R. 9-1845/00		
Commissioni sanitarie					
Graduatorie			D.G.R. 56-5967/02		
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R. 49-3602/2001		
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R. 57-5529/02 D.G.R. 58-5530/02 D.G.R. 59-5531/02 D.G.R. 31-6461/02 D.G.R. 60-7668/02 D.G.R. 43-7721/02 D.G.R. 30-7581/02 D.G.R. 2-6827/02 D.G.R. 58-9334/03		D.D. 1086/02
Fondo Regionale	L.R. 51/2000		D.G.R. 41-2738/01 D.G.R. 54-7604/02 D.G.R. 59-9335/02 D.G.R. 90-10148/03		
Sanzioni					

CAPITOLO 14

REGIONE
PUGLIA

PUGLIA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	47577	23191
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	3490	2145
N° di iscritti totale al 31/12/03	51067	25336
N° di iscritti disabili anno 2003	7215	3545
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	236	130
N° di iscritti totale anno 2003	7451	3675
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	354	150
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	527	100
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	231	45
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	1111	295
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	23	11
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	28	7
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	51	18
Risoluzioni rapporto di lavoro	271	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	47	

Esoneri parziali	34
Compensazioni intraregionali	65
Sospensioni temporanee	115
Certificazioni di ottemperanza	882
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	0
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	67
Totale sanzioni amministrative	67

PUGLIA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Puglia con **LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12-04-2000** *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002"* (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia N. 48 del 13 Aprile 2000) ha istituito il **Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili** e la **Commissione regionale per il Fondo**;
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 5-05-1999** *"Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia N. 48 dell' 11 Maggio 1999 Supplemento Ordinario) è stata istituita la **Commissione regionale per le politiche del lavoro;**
3. **LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 5-05-1999** *"Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia N. 48 dell' 11 Maggio 1999 Supplemento Ordinario) è stato previsto l'obbligo di istituzione della **Commissione provinciale per le politiche del Lavoro**;
4. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 FEBBARIO 2001, n. 91** *"Costituzione della Commissione Regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili";*
5. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2001, N. 2073** *"Costituzione Commissione Regionale per il Fondo per l'Occupazione dei Disabili art. 14 L. 68/99 e art. 48 L.R. 9/2000 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio Pluriennale 2000-2002"* (Bollettino Ufficiale n. 8 del 17 gennaio 2002);
6. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 307 del 19 marzo 2002** *"Adozione criteri per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili legge 68/99 art. 14 e L.R. 9/00 art. 48"* sono stati adottati quali criteri per la gestione del **Fondo Regionale** quelli indicati all'art. 5, lett. *a,b,c,* del D.M. 91/00;
7. **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PERSONALE 4 dicembre 2003, n. 1232** *"L. 12.3.99, n. 68 in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili. Procedura di avviamento. Determinazione dirigenziale n. 281 dell'11.4.2003 - Parziale rettifica".* (Bollettino Regionale n° 151 Pubblicato il 24 dicembre 2003);
8. **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PERSONALE 11 aprile 2003, n. 281** *"L. 12.3.99, n. 68 in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili.*

Procedura di avviamento" (Bollettino Regionale n° 51 Pubblicato il 15 maggio 2003).

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **Progetti innovativi**: approvazione e finanziamento di un progetto denominato "Filoamico" finalizzato ai non vedenti;
- Iniziative finanziate con il **Fondo Sociale Europeo**: Azioni della misura 3.11 POR 2000 – 2006.

NORMATIVA REGIONALE CORRELATA

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 8-03-2002 "*Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette*". (Bollettino Ufficiale Della Regione Puglia N. 32 del 11 Marzo 2002).

PUGLIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99					DETER. DIRIG. 1232/03 DETER. DIRIG. 281/03
Commissione Regionale	L.R.19/99				
Commissioni Provinciali	L.R.19/99				
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie					
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni, Sospensioni					
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni					
Fondo Regionale	L.R.9/00		D.G.R.307/02 D.G.R.2073/01 D.G.R.91/01		
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 15

REGIONE SARDEGNA

SARDEGNA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	18494	9692
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	3121	1844
N° di iscritti totale al 31/12/03	21615	11536
N° di iscritti disabili anno 2003	2943	1380
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	96	54
N° di iscritti totale anno 2003	3039	1434
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	160	68
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	372	128
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	111	55
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	643	251
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	13	3
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	18	13
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	31	16
Risoluzioni rapporto di lavoro	124	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	41	

Esoneri parziali	37
Compensazioni intraregionali	28
Sospensioni temporanee	21
Certificazioni di ottemperanza	263
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	31
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	45
Totale sanzioni amministrative	76

SARDEGNA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Sardegna con **LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 28-10-2002***"Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili"* (Bollettino Ufficiale N. 32 del 4 Novembre 2002) ha istituito il **Fondo regionale** e il **Comitato regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili**;
2. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 17 OTTOBRE 2003, N. 37/13** *"L.R. 20/2002: Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili (art. 1 comma 8). Definizione criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili"* (Bollettino Ufficiale N. 35 del 27 Novembre 2003) sono stati definiti i criteri per individuare la composizione del **Comitato Regionale del Fondo;**
3. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 24 OTTOBRE 2003, N. 38/6** *"12 marzo 1999, n. 68, art. 5 comma 7: definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3"* (Bollettino Ufficiale N. 35 del 27 Novembre 2003) sono state emanate norme in materia di **contributi esonerativi;**
4. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 14 NOVEMBRE 2003, N. 41/4** *"Definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1, letta c) e comma 3, e L.R. 28 ottobre 2002 n. 20, art. 1, comma 3, lett. b) e c) e comma 6. Parziale modifica ed integrazione della Deliberazione Giunta Regionale n. 35/8 del 16.10.2001"* (Bollettino Ufficiale N. 1 del 10 Gennaio 2004) sono state emanate norme in materia di **agevolazioni;**
5. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 28 NOVEMBRE 2003, N.44/28** *"Legge 12 marzo 1999 n. 68 -Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Definizione della durata e della cumulabilità dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) Agevolazioni per le assunzioni. Parziale modifica della Deliberazione Giunta Regionale n. 35/8 del 16.10.2001".* (Bollettino Ufficiale N. 3 del 30 Gennaio 2004) sono state emanate norme in materia di **agevolazioni per le assunzioni.**

NORMATIVA CORRELATA

- **DECRETO LEGISLATIVO N. 180 DEL 10 APRILE 2001** recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla regione in materia di lavoro e di servizi all'impiego"* (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 115 del 19-05-2001);
- **LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 24-12-*1998*** *"Politiche attive sul costo del lavoro"* (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 39 del 24 Dicembre 1998).

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 OTTOBRE 2001 N. 35/8** è stato approvato un programma stralcio degli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 68/99;
- **ASSESSORATO DEL LAVORO** *"Atto di indirizzo politico amministrativo per l'accesso ai contributi ai sensi della l. 68/99 art.1 comma 1 e l.r. 20/02, art. 1 comma 3 lett. C)";*
- L'**ASSESSORATO DEL LAVORO** ha stipulato una convenzione con l'**I.N.S.A.R. S.p.a**. finalizzata all'erogazione, da parte della società, di un supporto tecnico ed operativo in materia di collocamento mirato.

SARDEGNA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99					
Commissione Regionale					
Commissioni Provinciali					
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie					
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R. 38/6 - 03		
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R. 44/28 - 03 D.G.R. 41/4 - 03		
Fondo Regionale	L.R. 20/02		D.G.R. 35/8 - 01 D.G.R. 37/13 - 03		
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 16

REGIONE SICILIA

SICILIA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	35873	15858
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	3713	1979
N° di iscritti totale al 31/12/03	39586	17837
N° di iscritti disabili anno 2003	4205	2051
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	216	98
N° di iscritti totale anno 2003	4421	2149
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	187	39
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	351	78
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	52	8
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	590	125
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	25	8
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	15	7
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	38	15

Esoneri parziali	45
Compensazioni intraregionali	61
Sospensioni temporanee	60
Certificazioni di ottemperanza	1182
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	81
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	490
Totale sanzioni amministrative	571

SICILIA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Sicilia con **LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 26-11-2000** ha emanato *"Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.* (Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia N. 54 del 28 Novembre 2000);
2. **LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 5-11-2001** *"Interventi urgenti in materia di lavoro"* (Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia N. 53 del 9 Novembre 2001);
3. **LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 9-08-2002** *"Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie"* (Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia N. 38 del 16 Agosto 2002);
4. Con **LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 26-11-2000** *"Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.* (Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia N. 54 del 28 Novembre 2000) sono stati istituiti, in attesa dell'istituzione dei Comitati Tecnici, i **Comitati provinciali per il sostegno dei disabili**;
5. Con **LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 26-11-2000** *"Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia N. 54 del 28 Novembre 2000) è stato istituito il **Comitato di gestione del Fondo;**
6. Con **DECRETO DELL'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE N. 75/GAB AGENZIA del 18 MARZO 2002** è stato costituito, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e degli artt. 21, 22, 23 e 25 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, il **Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili**;
7. Con **DECRETO N. 69/2001/I.D.L. del 5 APRILE 2001** sono state introdotte norme per l'inserimento lavorativo dei disabili;
8. **CIRCOLARE N. 4 DEL 30 MARZO 2001** *"Legge regionale 26 novembre 2000, n.24. Disposizioni in materia di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili"* ;
9. Con **DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 72 DELL'1 MARZO 2002** sono stati approvati gli schemi di convenzione tra l'Assessorato regionale del lavoro, della

previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e gli Istituti **INPS ed INAIL** - Legge 12 marzo 1999, n. 68, legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, circolare assessoriale 30 marzo 2001, n. 4;

10. **CIRCOLARE 17 OTTOBRE 2002, N. 1** *"Legge n. 68/99, artt. 11 e 13, legge regionale n. 24/2000, circolare assessoriale n. 4/2001 - Attuazione delle convenzioni Inail e Inps stipulate con l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione"* (Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia N.51 dell' 8 novembre 2002);
11. Con **CIRCOLARE ASSESSORIALE 3 MARZO 2003, N. 27** *"Applicazione in ambito regionale della Legge 68/99, adempimenti previsti dall'art.1 comma 4 per le finalità dell'art. 1 della legge medesima – DPCM del 13/01/00"* sono state delineate le fasi procedurali, prodromiche all'inserimento lavorativo dei disabili, nonché i ruoli degli organi istituzionali competenti per materia.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- La Commissione Regionale per l'impiego, nella seduta del 07/03/02, ha emanato una delibera con la quale vengono fissati i criteri per la formazione delle graduatorie e per gli avviamenti numerici presso le Ditte private;
- Stipulate con l'**INAIL** e l'**INPS** le convenzioni per la concessione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla **fiscalizzazione** degli oneri contributivi di cui all'art.13, della legge n.68/99.

SICILIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99					DECRETO 69/2001/I.D.L. CIRCOLARE 4/01 CIRCOLARE 27/03
Commissione Regionale					
Commissioni Provinciali					
Comitati tecnici	L.R.24/00				
Commissioni sanitarie					
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni Sospensioni					
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R. 72/02		CIRCOLARE 1/02
Fondo Regionale	L.R.24/00 L.R.9/02 L.R.17/01				D.A. 75/02
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 17

REGIONE TOSCANA

TOSCANA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	4193	2092
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	177	99
N° di iscritti totale al 31/12/03	4370	2191
N° di iscritti disabili anno 2003	24480	13875
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	1270	841
N° di iscritti totale anno 2003	25750	14716
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	120	47
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	708	126
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	853	265
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	1451	584
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	14	8
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	20	17
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	50	34
Risoluzioni rapporto di lavoro	129	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	50	

Esoneri parziali	135
Compensazioni intraregionali	88
Sospensioni temporanee	76
Certificazioni di ottemperanza	1788
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	12
Totale sanzioni amministrative	15

TOSCANA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. **LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 6-08-1998** *"Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego."* (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana N. 30 del 14 Agosto 1998);
2. **LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 3-02-2000** *LR n. 52/98 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Modifiche ed integrazioni.* (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana N. 6 dell' 11 Febbraio 2000);
3. **LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 21-12-2001** *"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego)".* (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana N. 43 del 31 Febbraio 2001);
4. **LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 26-07-2002** *"Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro."* (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana N. 23 del 5 Agosto 2002);
5. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1397 DEL 6 DICEMBRE 1999** *"Individuazione delle procedure del collocamento obbligatorio da adottare in via transitoria secondo il nuovo quadro organizzativo definito dal d. lgs. 469/97, dalla l.r. 52/98 e dalla deliberazione c.r. n. 394/98";*
6. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 489 DEL 11 APRILE 2000** *"Delibera G.R. n. 1397 del 6.12.1999 "Individuazione delle procedure del collocamento obbligatorio da adottare in via transitoria secondo il nuovo quadro organizzativo definito dal D.Lgs.469/97, dalla L.R.52/98 e dalla deliberazione C.R.394/98" - Integrazione in adeguamento a L. 68/99 e Circolare n. 4/2000";*
7. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1166 del 6 novembre 2000** ***"L.R. 52/98*** *"Approvazione convenzione-quadro per la determinazione di un programma di inserimento lavorativo dei disabili in imprese private e pubblica amministrazione e ripartizione delle risorse Fondo nazionale art. 13 L. 68/99";*
8. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1414 DEL 29 DICEMBRE 2000** *"Art. 13 L. 68/99. Procedure e modalità di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione contributiva; determinazione delle disponibilità finanziarie per ciascuna provincia per ammettere i programmi di inserimento mirato ai benefici di cui all'art. 13 della suddetta legge";*

9. **DELIBERAZIONE N. 1301 DEL 12.12.2000** *"Gestione fase transitoria L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Integrazioni e modifiche alla delibera di Giunta Regionale n. 489/2000";*
10. **DELIBERAZIONE N. 1264 DEL 4.12.2000** *"L.R. 52/98 - L.R. 12/2000 - L. 68/99 - Art. 14 - Istituzione del Fondo regionale per l' occupazione dei disabili - Procedure per esonero parziale";*
11. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1045 del 10 OTTOBRE 2000** *"L.R. 12/2000 (L.R. 52/98 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego" modifiche ed integrazioni) - Criteri per la designazione dei componenti del Comitato Regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";*
12. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 381 del 13 APRILE 2001** *"Integrazioni e modifiche della Delibera G.R. n. 1264/00 "L.R. 52/98 - L.R. 12/2000 - L. 68/99, art. 14 - Istituzione del Fondo regionale per l`occupazione dei disabili - Procedure per l`esonero parziale";*
13. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 803 del 23 LUGLIO 2001 *L. 68/99*** - *Approvazione Protocollo d`intesa Regione Toscana - INAL Regionale "Interventi rivolti agli invalidi del lavoro";*
14. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 908 del 6 AGOSTO 2001***"Approvazione delle modalità e dei criteri di valutazione che concorrono alla formazione della graduatoria unica provinciale" art. 8 Legge 68/1999";*
15. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1224 del 12 novembre 2001** *"Ripartizione Fondo Nazionale, art. 13, Legge 68/99, anno 2001 - Modalità attuative";*
16. **DECRETO DIRIGENZIALE N. 7029 DEL 28 NOVEMBRE 2001** *"L.R. 52/98 - Approvazione schemi di convenzione con INPS Regionale e INAIL Regionale per gestione dell`art. 13, Legge 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili";*
17. **DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 150 del 18/02/2002** L.R. 52/98 - *Approvazione modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo Regionale per l`occupazione dei disabili (Euro 1.178.312,87);*
18. **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE N.32 DEL 31 GENNAIO 2001** *"Piano regionale politiche dell`impiego e politiche attive del lavoro 1999-2000 (delibera CR 394/98) - Integrazione: criteri per la gestione del Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili ex LR 52/98 come modificata dalla LR 12/2000" (Boll. n 9 del 28/02/2001, parte Seconda, SEZIONE I);*
19. **DELIBERAZIONE N. 1391 DEL 09.12.2002** *L.R. n. 52/98. Diritto al lavoro dei disabili - Ripartizione Fondo Regionale per l`occupazione dei disabili - anno 2002;*

20. **DELIBERAZIONE N. 1170 DEL 28.10.2002** *Legge 68/99 - Fondo nazionale, anno 2002. Modifiche ed integrazioni alla Delibera Giunta Regionale n. 1224/2001;*
21. **DELIBERAZIONE N. 689 DEL 08.07.2002** *Fondo per l`occupazione dei disabili - Ripartizione delle risorse - Modifica delibera G.R. n. 150 del 18.02.2002;*
22. **DELIBERAZIONE N. 7652 DEL 1.12.2003** *L.R. 32/2002 - Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili: impegno di spesa a favore di* ***INPS*** *e* ***INAIL*** *regionali della Toscana. Anno 2003;*
23. **DELIBERAZIONE N. 1218 DEL 24.11.2003** *Legge 68/99 - Fondo nazionale disabili, anno 2003. Criteri e modalità di riparto;*
24. **DELIBERAZIONE N. 6079 DEL 15.09.2003** *L.R. 35/99 - Progetti di promozione dei servizi bibliotecari rivolti a categorie specifiche (extracomunitari, disabili della vista, degenti ospedalieri) promossi dalle reti documentarie toscane. Contributi della Regione Toscana;*
25. **DELIBERAZIONE N. 172 DEL 1.03.2004** *L.R. 32/02. Diritto al lavoro dei disabili.Ripartizione delle risorse del Fondo regionale per l`occupazione dei disabili. Anno 2003.*

TOSCANA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R. 32/02		D.G.R. 1397/99 D.G.R. 489/00 D.G.R. 1301/00 D.G.R. 6/2003		
Commissione Regionale	L.R. 52/98 L.R. 62/01				D.P.G.R. 41/03
Commissioni Provinciali	L.R. 52/98				
Comitati tecnici			D.G.R. 489/00		
Commissioni sanitarie			D.G.R. 489/00 D.G.R. 908/01		
Graduatorie			D.G.R. 908/01		
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R. 381/01		
Convenzioni			D.G.R. 1166/00 D.G.R. 1224/01		
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R. 1414/00 D.G.R. 1224/01 D.G.R. 1170/02		D.D. 709/01
Fondo Regionale	L.R. 12/00		D.G.R. 1045/00 D.G.R. 1264/00 D.G.R. 381/01 D.G.R. 803/01 D.G.R. 150/02 D.G.R. 689/02 D.G.R. 1391/02 D.G.R. 172/04		D.C.R. 32/01 D.P.G.R. 132/01
Sanzioni					

CAPITOLO 18

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

TRENTO

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	1025	457
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	53	44
N° di iscritti totale al 31/12/03	1078	501
N° di iscritti disabili anno 2003	173	87
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	25	19
N° di iscritti totale anno 2003	198	106
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	4	0
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	287	101
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	81	37
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	372	138
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	0	0
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	16	8
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	16	8
Risoluzioni rapporto di lavoro	137	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	28	

Esoneri parziali	43
Compensazioni intraregionali	11
Sospensioni temporanee	20
Certificazioni di ottemperanza	279
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	23
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	0
Totale sanzioni amministrative	23

TRENTO

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Provincia di Trento con **LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 10-09-2003** ha emanato *"Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 38 del 28 Settembre 2003);
2. **LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 22-03-2001** *"Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 13 del 27 Marzo 2001 Supplemento N. 2);
3. **LEGGE PROVINCIALE N. 19 DEL 16-06-1983** *"Organizzazione degli interventi di politica del lavoro"* (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige N. 33 del 28 giugno 1983);
4. Con **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA DEL LAVORO N.11 DELL'11 APRILE 2001** è stato istituito il **Gruppo Tecnico** e attivato il modello operativo ;
5. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1353 DEL 2/6/2000***"Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 6"* sono state emanate norme in materia di **accertamenti sanitari**;
6. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1968 DEL 3/8/2001** *"Parziale modificazione della deliberazione n. 3016 del 23 novembre 2000 - Applicazione della deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante "Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68"-;*
7. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 3016 DEL 23/11/2000** *Applicazione della deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante "Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68";*

8. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1089 DEL 17/5/2002** *"Ulteriori disposizioni in merito alla applicazione della deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante "Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68". Recepimento, con modifiche, delle deliberazioni n. 3016 dd. 23 novembre 2000 e n. 1968 dd. 3 agosto 2001. Testo sostitutivo";*
9. Con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 239 DEL 7/2/2003** *"Istituzione elenco e graduatorie di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68"* sono state emanate norme in materia di **graduatorie** ;
10. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 3000 DEL 28/11/2003** *"Intese operative relative alla applicazione della deliberazione n. 1353 dd. 2.6.2000 recante "Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e portatori di handicap) ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68". Recepimento, con modifiche, delle deliberazioni n. 3016 dd. 23 novembre 2000, n. 1968 del 3 agosto 2001 e n. 1089 del 17 maggio 2002. Testo sostitutivo".*

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **DELIBERAZIONE N. 733 DEL 2/4/2004** *"Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento: Modifica al Regolamento in materia di disciplina dell'elenco provinciale e delle graduatorie dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette di cui allart. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68";*
- Con **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA DEL LAVORO N. 6 DEL 30 GENNAIO 2003** e **N. 10 DEL 19 FEBBRAIO 2003** sono state adottate disposizioni regolamentari degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2002-2004;
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1546 DEL 4/7/2003** *"Modifiche ai Criteri per gli " Interventi di politica del lavoro per il triennio 2002/2004 ";*
- CON **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 971 DEL 3/5/2002** *Criteri per gli "Interventi di politica del lavoro per il triennio 2002/2004"* è stato approvato, dalla Commissione Provinciale per l'Impiego, il **documento di politica del lavoro 2002-2004**.

TRENTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	Leggi Prov.li	Regol.ti	D.P.P.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.P. 3/00 L.P. 8/03				
Commissione Provinciale	L.P. 19/83				
Comitati tecnici					D.C.A. Agenzia Lavoro 11/01
Commissioni sanitarie				D.G.P. 1353/00 D.G.P. 3016/00 D.G.P.1968/01 D.G.P. 1089/02 D.G.P. 3000/03	
Graduatorie				D.G.P. 239/03	DELIBERAZIONE N. 733/04
Esoneri Compensazioni Sospensioni					
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni	L.P. 3/00				
Fondo Provinciale	L.P. 3/00				
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 19

REGIONE
UMBRIA

UMBRIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	6476	3960
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	395	266
N° di iscritti totale al 31/12/03	6871	4226
N° di iscritti disabili anno 2003	1078	632
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	28	18
N° di iscritti totale anno 2003	1106	650
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	51	21
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	417	203
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	206	65
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	674	289
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	2	0
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	15	7
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	17	7
Risoluzioni rapporto di lavoro	23	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	29	

Esoneri parziali	12
Compensazioni intraregionali	2
Sospensioni temporanee	38
Certificazioni di ottemperanza	419
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	129
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	0
Totale sanzioni amministrative	129

UMBRIA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Umbria con **DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 SETTEMBRE 2003, N. 1248** ha emanato *"Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"* (Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 40 del 24 settembre 2003);
2. **LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 23-07-2003** *"Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria N. 32 del 6 agosto 2003);
3. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2003, n. 1248** *"Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"* (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria N. 40 del 24 settembre 2003 Supplemento ordinario n. 2 - serie generale -);
4. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 21 LUGLIO 2003, N. 1087** *"Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000"* (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria N. 31 del 30 luglio 2003 Supplemento ordinario n. 3 - serie generale);
5. **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 2088** *"Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/ 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 e del D.P.R. n. 442/2000"* (Bollettino Ufficiale n. 7 del 18 febbraio 2004 Supplemento ordinario n. 1 - serie generale -);
6. Con **LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 25-11-1998** *"Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria N. 72 del 2 Dicembre 1998 Supplemento Ordinario N. 3) è stata istituita la **Commissione regionale tripartita**;
7. Con **LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 25-11-1998** *"Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria N. 72 del 2 Dicembre 1998 Supplemento Ordinario N. 3) è stato previsto

l'obbligo di istituzione, a cura delle province, della **Commissione tripartita permanente di concertazione**;

8. **Con LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 9-03-2000** *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 2000/2002"* (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria **N.** 14 del 15 Marzo 2000 Supplemento Straordinario N. 3) è stato istituito il **Fondo regionale per l'occupazione dei disabili**;
9. Con **LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 28-11-2001** *"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 — Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295"* (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria N. 59 del 3 Dicembre 2001 Supplemento Ordinario) è stata prevista la possibilità di un ampliamento del numero delle **commissioni mediche** incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- La Provincia di Perugia ha predisposto un protocollo di intesa con i servizi territoriali finalizzato all'integrazione lavorativa delle persone disabili;
- La Provincia di Terni ha approvato, sottoscritto e assunto rispettivamente con Delibera Giunta Provinciale n° 69 del 26 aprile 2002 e con Delibera Giunta Comunale n° 175 del 9 maggio 2002 il Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Terni - Centri per l'impiego di Terni ed il Comune di Terni - Direzione Servizi Scolastici, in materia di azioni per l'occupabilità delle fasce deboli attraverso percorsi integrati e modalità operative di intervento.

UMBRIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99			D.G.R.1279/00 D.G.R.1248/03 D.G.R.1087/03 D.G.R.2088/03		
Commissione Regionale	L.R. 41/98				
Commissioni Provinciali	L.R. 41/98				
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie	L.R. 31/01				
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni Sospensioni					
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni					
Fondo Regionale	L.R.18/00 L.R.11/03				
Sanzioni					

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 20

REGIONE
VALLE D'AOSTA

VALLE D'AOSTA

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	333	190
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	1	0
N° di iscritti totale al 31/12/03	334	190
N° di iscritti disabili anno 2003	161	64
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	4	2
N° di iscritti totale anno 2003	165	66
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	52	17
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	42	15
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	94	32
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	5	3
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	5	3
Risoluzioni rapporto di lavoro	0	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	1	

Esoneri parziali	6
Sospensioni temporanee	5
Certificazioni di ottemperanza	146
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	0
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	0
Totale sanzioni amministrative	0

VALLE D'AOSTA

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Valle D'Aosta con **LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 31-03-2003** *"Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Valle D'Aosta N. 19 del 29 Aprile 2003) ha regolamentato ed organizzato i **Servizi regionali per il collocamento mirato;**
2. Con **LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 31-03-2003** *"Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego"* (Bollettino Ufficiale della Regione Valle D'Aosta N. 19 del 29 Aprile 2003) è stato istituito il **Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili.**

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

- **F.S.E.** Progetto Interregionale dal titolo "mantenimento mirato e permanenza in azienda dei disabili", promosso dalle Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

NORMATIVA CORRELATA

- **DECRETO LEGISLATIVO N. 183 DEL 10 APRILE 2001** recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle D'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro"*. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 116 del 21-05-2001).

VALLE D'AOSTA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R. 7/03				D.Lgs. 183/01
Commissione Regionale					
Commissioni Provinciali					
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie					
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni Sospensioni					
Convenzioni					
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni					
Fondo Regionale	L.R. 7/03				
Sanzioni					

CAPITOLO 21

REGIONE VENETO

VENETO

PRINCIPALI DATI STATISTICI

	Totale	di cui donne
N° di iscritti disabili al 31/12/03	13019	2640
N° di iscritti ex art. 18 al 31/12/03	504	120
N° di iscritti totale al 31/12/03	13523	2760
N° di iscritti disabili anno 2003	7654	3620
N° di iscritti ex art. 18 anno 2003	241	164
N° di iscritti totale anno 2003	7895	3784
N° di avviamenti disabili per chiamata numerica nel 2003	48	22
N° di avviamenti disabili per richiesta nominativa nel 2003	1326	364
N° di avviamenti disabili per convenzione nel 2003	1176	386
N° di avviamenti disabili totale nel 2003	2202	663
N° di avviamenti ex art. 18 per chiamata numerica nel 2003	9	6
N° di avviamenti ex art. 18 per richiesta nominativa nel 2003	45	23
N° di avviamenti ex art. 18 totale nel 2003	56	30
Risoluzioni rapporto di lavoro	607	
Avviamenti lavorativi in aziende non obbligate	112	

Esoneri parziali	217
Compensazioni intraregionali	65
Sospensioni temporanee	72
Certificazioni di ottemperanza	1855
Sanzioni amministrative per ritardo invio prospetto informativo	0
Sanzioni amministrative per ritardo adempimento obblighi di assunzione	1
Totale sanzioni amministrative	1

VENETO

INDICE ANALITICO - SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Veneto, con **LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3-08-2001** ha emanato *"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le Aziende Ulss"* (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto N. 71 del 7 Agosto 2001);
2. **CIRCOLARE 7 febbraio 2000, N.5** (Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione del 1 febbraio 2000, n. 240) *"Indirizzi di prima applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili";*
3. **LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 13-09-2001** *"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001"* (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto N. 86 del 18 Settembre 2001);
4. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1982/00,** *"Ulteriori indirizzi applicativi Legge 12.3.99 n.68";*
5. Con **LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3-08-2001** *"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le Aziende Ulss"* (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto N. 71 del 7 Agosto 2001) è stato istituito il **Fondo regionale per l'occupazione dei disabili**;
6. **LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 17-01-2002** *"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002"* (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 7 del 22 gennaio 2002);
7. Con **LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 16-12-1998** *"Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"* (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto N. 113 del 18 dicembre 1998) è stata istituita la **Commissione regionale per la concertazione delle parti sociali;**
8. Con **LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 16-12-1998** *"Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"* (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto N. 113 del 18 dicembre 1998) è stato previsto l'obbligo di istituzione della **Commissione provinciale per il lavoro;**
9. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1002/00** *"Criteri di concessione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e di pagamento, riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dei contributi esonerativi e delle sanzioni (art.5 L.68/99")*in materia di **esoneri parziali**;

10. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3742/00** *"Indirizzi applicativi in tema di convenzioni, compensazioni interprovinciali, attribuzione alle Province delle risorse del fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili"* in materia di **convenzioni e compensazioni**;
11. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2292/01** *"Procedura per definizione maggior rappresentatività regionale associazioni disabili per designazione in seno a Commissione regionale per la gestione del fondo per l'occupazione dei disabili (art.8 co.3 della L.R.16/01"* in materia di **Commissione regionale per la gestione del fondo per l'occupazione dei disabili**;
12. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3014/01** *"Assegnazione con deliberazione alle Province del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art.4 L.R.16/01)* in materia di **Fondo regionale**";
13. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3015/01** *"Attribuzione alle Province del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili anno 2001 e criteri di stipula convenzioni con INPS e INAIL (art.13 L.68/99"* in materia di **Fondo nazionale** e **Fiscalizzazione**;
14. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 48/02** *"Istituzione della Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art.8 co.3 L.R.16/01"* in materia di **Fondo regionale**;
15. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 445/02** *"Attribuzione della percentuale di invalidità alle categorie dei ciechi e dei sordomuti. Modifica della D.G.R.n.1982/00"*;
16. **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 775/03** *"Programma degli interventi di inserimento lavorativo dei disabili per l'anno 2003 come previsto dall'articolo 4 legge regionale 16/01".*

NORMATIVA CORRELATA

- Con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3836/02** è stato ripartito il Fondo Nazionale 2002 alle Province;
- Con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2892/02** è stato integrato e ripartito il Fondo regionale 2001;
- Con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2891/02** è stato attribuito il Fondo regionale 2002.

VENETO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Argomento	Fonti normative				
	L.R.	Regolamenti	D.G.R.	D.G.P.	Altro
Recepimento Legge 68/99	L.R. 16/01		D.G.R. 1982/00 D.G.R. 755/03		CIRCOLARE 5/00
Commissione Regionale	L.R. 31/98				
Commissioni Provinciali	L.R. 31/98				
Comitati tecnici					
Commissioni sanitarie			D.G.R. 445/02		
Graduatorie					
Esoneri Compensazioni Sospensioni			D.G.R. 1002/00 D.G.R. 3742/00		
Convenzioni			D.G.R. 3742/00		
Fondo Nazionale Fiscalizzazioni Agevolazioni			D.G.R. 3742/00 D.G.R. 3015/01		
Fondo Regionale	L.R. 16/01 L.R. 2/02 L.R. 26/01		D.G.R. 48/02 D.G.R. 1002/00 D.G.R. 2292/01 D.G.R. 3014/01 D.G.R. 2891/02 D.G.R. 2892/02		
Sanzioni					

PAGINA BIANCA



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

VOLUME 1

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

PAGINA BIANCA

(1)

Relazione illustrativa stato attuazione Legge 68/99
Regione Abruzzo

Premessa

Lo scenario disegnato dal nuovo collocamento obbligatorio completa, anche in Abruzzo, un primo mosaico legislativo - avviato con la cosiddetta legge "Bassanini 1" (L. 59/97) e dai relativi decreti legislativi 469/97 e 112/98 - introducendo aspetti, nella legislazione regionale di riferimento e di settore, dalla, LR 76/98 ,"Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego", alla LR 11/99, che si ritengono qualificanti, innovativi e strategici.

Proprio in relazione a questi ultimi aspetti, tempestivo e positivo è da valutare l'intervento legislativo della Regione Abruzzo, che con la promulgazione della *Legge Regionale 18 Aprile 2001, n. 14* ***"Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12.03.12.1999, n. 68"*** ha dato e sostegno economico-finanziario all'inserimento dei disabili, e impulso organizzativo agli attori pubblici e privati interessati al ***"match"***, incontro tra domanda e offerta di lavoro per persone disabili

Poiché appare evidente che la struttura produttiva, in quanto tale, tende a "difendersi" da tutto ciò che non è funzionale ai propri obiettivi di produttività, chiedendo sempre maggiori gradi di autonomia ai dipendenti, l'integrazione della persona disabile potrebbe funzionare come un detonatore delle dinamiche esistenti all'interno del processo produttivo. Anche su questo aspetto si è fatta sentire la positiva influenza della LR 14/2001, attraverso il "Fondo"(Istituzione del *Fondo regionale e la costituzione del Comitato* quale Organo amministrativo deputato alla gestione dello stesso), il quale a tutto il ***management*** privato e pubblico ha suggerito nuovi modelli di ***marketing sociale***, fornito soluzioni concrete ai loro bisogni, proposto prodotti e strumenti in grado di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La regione Abruzzo, nell'espletamento dei compiti di programmazione, indirizzo e coordinamento, ha assunto un ruolo determinante per la conoscibilità effettiva del fenomeno dell'inserimento lavorativo del disabile supportata, in questa opera di monitoraggio, *DALL'OSSERVATORIO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA*, del suo Ente strumentale, *ABRUZZO LAVORO*. Altresì rilevante è l'opera di costante controllo e verifica che la Regione esplica in ordine allo stato di attuazione delle disposizioni legislative che gli organi istituzionali provinciali sono chiamati ad applicare in riferimento alla legge 68/99 ed in stretta relazione e interdipendenza col processo di decentramento amministrativo avviato, in Regione, con la LR 76/98, " Disciplina dell'organizzazione del Sistema regionale integrato dei Servizi all'impiego".

La contemporaneità ed integrazione dei due provvedimenti legislativi regionali -

1. *Legge Regionale 18 Aprile 2001, n. 14* ***"Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12.03.12.1999, n. 68"*** ;
2. LR 76/98, " Disciplina dell'organizzazione del Sistema regionale integrato dei Servizi all'impiego" – ha determinato, soprattutto nella prima fase di

applicazione, difficoltà organizzative ed operative, eminentemente in considerazione dei nuovi compiti cui sono stati chiamati ad adempiere le istituzioni amministrative provinciali in funzione del mutamento in forma decentrata del collocamento e dei servizi all'impiego in genere.

Alla luce di quanto illustrato, la regione Abruzzo, al fine di agevolare le istituzioni decentrate preposte alla compiuta attuazione della Legge 68/99 e della *Legge Regionale 18 Aprile 2001, n. 14*, di recepimento, ha inteso mettere in campo, accanto alle funzioni istituzionali assegnate ad essa dalla normativa, ulteriori strumenti tecnici e legislativi (*che saranno elencati e specificati nella parte finale della relazione*) capaci di integrare ed interagire sia le competenze delle Amministrazioni Provinciali, sia

di rendere più percorribile e di facile riuscita il *"match"*, incontro tra domanda e offerta di lavoro, per l'inserimento mirato delle persone disabili.

IL MONITORAGGIO E I RISULTATI

Riconducendo la disciplina normativa e le modalità di esercizio in materia di ***Collocamento Obbligatorio*** al conferimento del Servizio alle province - derivante dalla *L.R n.76 del 16.09.98, art.11 - comma 1/ lettera "a"* ed inerente la gestione dei compiti di cui *all'art.2 comma 1 del Decreto legislativo n. 469/97*, afferenti il collocamento - si riscontra nei C.P.I. (capoluoghi di provincia) una diverso stato applicativo della normativa.

Pur tuttavia a distanza di circa 5 anni dal riordino dei *servizi all'impiego*, si evidenzia una non compiuta complessiva messa a regime delle procedure di esecuzione.

Alla data del 31.12.2003 i servizi risultano sufficientemente avviati in tutte le Amministrazioni provinciali e, tutti gli uffici del Collocamento Obbligatorio, sono organizzati secondo le direttive della normativa ed in maniera compiutamente funzionale alle esigenze dei propri utenti e a quelle inerenti i rapporti interistituzionali e col privato sociale ed associativo.

1. Personale impegnato negli Uffici del Collocamento Obbligatorio

L' analisi condotta al 31.12.03, registra 16 unità operative impegnate. Di queste, le 11 femmine (68,75%), superano abbondantemente i 5 maschi presenti nell'ambito delle strutture dislocate sul territorio regioale (31,25%). (tab 1)

La maggiore concentrazione del personale addetto al Servizio è presente nella fascia di età: 40 – 49 unità; le cui 6 unità descrivono il 37,50% del totale.

Ad un ulteriore approfondimento si riscontra che 9 unità (56,25%), sono il possesso del titolo di studio di scuola media superiore. Tra questi si evidenziano n.5 Orientatori (31,25%).

Attraverso l'esame per *impegno di lavoro* si riscontra che 14 unità, (87,50%), sono occupate a *tempo pieno*; mentre l'analisi per *rapporto di lavoro* evidenzia che i 10 operatori *dipendenti*, circoscrivono il 62,50% del totale regionale analizzato (tab.1,a,b).

La peculiarità positiva, che contraddistingue la ricerca a livello sub – regionale, è rappresentata dalla provincia di Pescara, la quale dimostra di aver attivato la quasi totalità delle figure professionali previste, a supporto dei disabili, dalla normativa di esecuzione della L.R.76/98 (tab. 1a).

Tab. 1– Personale operante presso gli uffici del Collocamento Obbligatorio, per sesso, fascia d'età e provincia. Dati di stock al 31.12.03.

PROVINCIA	PERSONALE OPERANTE NELLA STRUTTURA							
	SESSO			FASCIA DI ETA'				
	M	F	MF	20 - 29 ANNI	30 - 39 ANNI	40 - 49 ANNI	DA 50 ANNI ED OLTRE	TOT.
L'AQUILA	0	3	**3**	0	1	1	1	**3**
CHIETI	1	0	**1**	0	0	1	0	**1**
PESCARA	4	5	**9**	0	4	1	4	**9**
TERAMO	0	3	**3**	0	0	3	0	**3**
ABRUZZO	**5**	**11**	**16**	**0**	**5**	**6**	**5**	**16**

Fonte: C.P.I. – Elaborazione O.I.S. – Abruzzo Lavoro.

Tab. 1a – Personale operante presso gli uffici del Collocamento Obbligatorio, per titolo di studio, figura professionale e provincia. Dati di stock al 31.12.03.

PROVINCIA	PERSONALE OPERANTE NELLA STRUTTURA										
	TITOLO DI STUDIO				FIGURA PROFESSIONALE						
	Diploma Media Inferiore	Diploma Media Superiore	Laurea	Tot	Responsabile	Addetto all'ass. Sociale	Orientatori	Psicologo	Sociologo	Addetto ai servizi Amministrativi	TOT.
L'AQUILA	0	3	0	**3**	1	0	0	0	0	2	**3**
CHIETI	0	0	1	**1**	1	0	0	0	0	0	**1**
PESCARA	0	3	6	**9**	1	1	2	1	2	2	**9**
TERAMO	0	3	0	**3**	0	0	3	0	0	0	**3**
ABRUZZO	**0**	**9**	**7**	**16**	**3**	**1**	**5**	**1**	**2**	**4**	**16**

Fonte: C.P.I. – Elaborazione O.I.S. – Abruzzo Lavoro.

Tab. 1b – Personale operante presso gli uffici del Collocamento Obbligatorio, per impegno, rapporto di lavoro e provincia. Dati di stock al 31.12.03.

PROVINCIA	PERSONALE OPERANTE NELLA STRUTTURA						
	IMPEGNO			RAPPORTO DI LAVORO			
	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOT.	DIPENDENTE	COLLABORATORE	VOLONTARIO	TOT.
L'AQUILA	2	1	**3**	3	0	0	**3**
CHIETI	1	0	**1**	1	0	0	**1**
PESCARA	8	1	**9**	3	6	0	**9**
TERAMO	3	0	**3**	3	0	0	**3**
ABRUZZO	**14**	**2**	**16**	**10**	**6**	**0**	**16**

Fonte: C.P.I. – Elaborazione O.I.S. – Abruzzo Lavoro.

2. L'istituzione ed operatività dei Comitati tecnici (Art. 6, c.2, lett. b)

Alla data del 31.12.03, in tutte e quattro le Amministrazioni provinciali, risultano istituiti i ***Comitati tecnici.*** Essi sono operativi in tre delle quattro Amministrazioni (Chieti, Pescara e Teramo).

3. *Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Art. 1, c. 4)*

Migliora sensibilmente la situazione al 31.12.2003, rispetto all'anno precedente. A tale data, infatti, per le Commissioni Sanitarie attivate nelle quattro province, risultano disponibili i dati esclusivamente delle province di Pescara e Teramo, per le quali, per ambedue, sono operanti otto Commissioni sanitarie. Nella provincia di Pescara sono stati effettuati n. 650 accertamenti. Il dato, se confrontato con l'anno precedente, presenta un movimento di flusso di + 400 accertamenti. Nella provincia di Teramo si registrano n. 200 accertamenti effettuati.

4. *Analisi quanti-qualitativa degli iscritti (Art.8)*

Al 31.12.2003, si evidenzia che gli iscritti nella categoria *disabili* sono in totale, 11.906 unità, di cui le 6.511 femmine ne rappresentano il 54,68% del totale regionale. Sempre nello stesso periodo gli iscritti in base dell'art. 18 sono stati 1.271 unità, di questi, le 827 unità femminili circoscrivono il 65,06 % del totale complessivo. Il totale complessivo, disabili ed iscritti ai sensi dell'art.18, è rappresentato da 13.177 unità, delle quali le 7.338 femmine rappresentano il 55,68%.

Il confronto analitico, 2002 – 2003, registra una complessiva crescita di iscritti per i solo per la categoria *disabili;* mentre subiscono una lieve flessione le iscrizioni totali ai sensi dell'art.18. I dati analizzati riferiscono che nella categoria *disabili* si manifesta un saldo di flusso di + 1.098 unità, pari ad un incremento del 10,15%. Nello stesso tempo fra gli iscritti all'art. 18 si riscontra una flessione di 23 unità.

5. *Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003 (Disabili, art.18 e totali)*

I dati analizzati attraverso la somministrazione del questionario mettono in rilievo un comune denominatore che percorre le tre macro domande e risiede nella mancanza di dati, in ambito regionale, da parte della provincia dell'Aquila. Nel dettaglio abbiamo le seguenti risultanze totali:

- Disabili: 1.507 unità, di cui femmine: 763;
- Art. 18 : 256 unità, di cui femmine : 159;
- Disabili + Art. 18 :1.763, di cui femmine:922;

6. *Stato aggiornamento delle graduatorie*

Tutte le province hanno le graduatorie aggiornate alla data del 31.12. 2003, eccezion fatta per quella di Teramo che ha effettuato l'ultimo aggiornamento alla data del 03.03.2004.

7. *Avviamenti complessivi nella regione lavoratori disabili. Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003.*
   1. Numerica: 65 unità, di cui femmine: 26.

In tale ambito è la provincia di Chieti ad annoverare il maggior numero di avviati, 59 unità; le quali circoscrivono il 90,7% del totale regionale.Analoga condizione si registra per la componente femminile che solo nella provincia di Chieti esprime 24 unità, circoscrivendo il 92,3% del totale regionale.

- Nominativa: 584 unità, di cui femmine: 199.

- Tramite convenzione: 392 unità, di cui femmine: 109.

L'analisi effettuata evidenzia il buon andamento, in ambito regionale, dell'utilizzo dell'avviamento tramite lo strumento della convenzione, soprattutto per i disabili; ed in minore entità per i lavoratori ex art.18. In tale ambito tematico è comunque da sottolineare, a seguito di nuovi fattori in corso di analisi ravvisati,la possibilità di un ulteriore accrescimento degli avviamenti tramite tale strumento.

8. Avviamenti complessivi nella regione, lavoratori ex art. 18. Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003.

1. Numerica: 11 unità, di cui femmine: 5
2. Nominativa: 99 unità, di cui femmine: 37.
3. Tramite convenzione: 110 unità, di cui femmine: 42.

9. Avviamenti falliti/risoluzioni rapporti lavoro. Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003.

Complessivamente in ambito regionale si sono registrati 523 risoluzioni del rapporto di lavoro. La disaggregazione del dato evidenzia una doppia forbice omogenea,in positivo, per le province di L'Aquila e Pescara (rispettivamente con 0 e 6 risoluzioni del rapporto di lavoro), e negativa per le province di Teramo e Chieti (rispettivamente con 299 e 218 risoluzioni del rapporto di lavoro)

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo. Art.3. Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003.

Il dato ottenuto è relativamente basso (n. 37 unità avviate) e denota la necessità di intervenire, in questo specifico segmento del mercato del lavoro, con eventuali forme incentivanti aggiuntive.

11. Quota di riserva per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31.12.2003 (art. 3).

- 15 – 35 dipendenti: 527, di cui scoperti : 99.
- 36 – 50 dipendenti: 273, di cui scoperti : 52.
- Oltre 50 dipendenti: 2441, di cui scoperti : 447.

12. Convenzioni (art.11). Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003.

- Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta: 251.
- Convenzioni stipulate: 250, di cui finanziate ex art. 13: 65.

13. Durata delle Convenzioni in mesi. Art.11.

- Fino a 12 mesi 143, di cui finanziate ex art. 13: 33 unità.
- Da 13 a 24 mesi 50 di cui finanziate ex art. 13: 13 (tredici) unità.
- Oltre i 24 mesi 57 di cui finanziate ex art. 13: 19 unità.

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11. Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003.

- Tirocini formativi: 23 unità disabili.
- Tirocini di orientamento: 0 unità disabili.
- Contratti di formazione lavoro:2 unità disabili.
- Contratti di apprendistato:13 unità disabili.
- Iniziative ex art.11, c. 5:1 unità disabili.

15. /16. Convenzioni e loro durata, art.12. Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003.

In tutte le province si deve registrare la totale assenza dell'utilizzo di questo strumento che - nonostante le iniziative normative e progettuali promosse attraverso i rinnovati finanziamenti *allla legge regionale 85/94, sulla cooperazione sociale*, ed il relativo raccordo, reso ancora più stringente, di quest'ultima con il sistema *lavoro, formazione, istruzione e sociale* – evidentemente impone ai *policy maker* ulteriori sforzi promozionali, legislativi,organizzativi e finanziari. (*In ultima analisi, l'art.14 della legge 30/03, sulla riforma del mercato del lavoro (la cosiddetta "legge Biagi"), recentemente approvata in via definitiva, ha introdotto una norma che, allontanando forse l'inserimento del disabile in "normali" posti di lavoro nell'impresa, incrementerà, comunque, l'inserimento lavorativo dei medesimi, attraverso il sistema del convenzionamento quadrangolare, nelle imprese sociali costituite ai sensi della legge 381/91. Ma ciò, evidentemente, costituisce un altro ordine di discorso, che sarà sviluppato non appena potremo monitorare i punti di forza e di debolezza che in prosieguo la nuova norma determinerà).*

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003(art.5).

Scarsa incidenza hanno avuto i provvedimenti di esenzione, nella fattispecie essi hanno riportato, con andamento eterogeneo ma non significativo nel contesto regionale, la seguente complessiva analisi quantitativa:

- Esoneri parziali: 12 unità.
- Compensazioni intraregionali: 5 unità.

- Sospensioni temporanee, art 3, c. 5 : 37 unità.

18. Cerificazioni di ottemperanza(art.17)

Questo particolare istituto, che rappresenta una sorta di *sanzione indiretta* nel panorama della L.68/99, nell'ambito regionale è rappresentato con un andamento che accentua la sua peculiare richiesta in due delle quattro province abruzzesi: L'Aquila e Chieti, che con 131 e 126 richieste rispettive, circoscrivono il 35,3% ed il 33,9% del totale regionale (371 richieste).

19. Fondo regionale (art.14)

Excursus
Il nuovo Fondo regionale, istituito dalla Regione, eroga contributi ai datori di lavoro privati , agli EE.LL., le ONLUS ed ad altri soggetti, così come specificato all'art.2 c.2, punti 1 e 2 della LR 14/2001. Il fondo è alimentato dagli importi delle sanzioni amministrative dovute per infrazioni alla legge e dai contributi da chiunque versati per sostenere le iniziative di inserimento lavorativo. Esso è gestito dal Comitato a ciò preposto e la sua attività è disciplinata da apposito regolamento adottato dallo stesso. All'Ente strumentale, Abruzzo Lavoro, tramite l'O.I.S., sono affidati compiti di osservazione e di assistenza tecnica.

In riferimento al monitoraggio, relativo al 31.12.2003, per quanto attiene al duplice aspetto:

a. Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale alla data del 31.12.2003 *: 40.475,44 (3.876,00, relative a Sanzioni e 36.599,4, relative ai " contributi derivanti dall'art. 14 della legge 68/99");*
b. Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. *Specificatamente a tale punto si sta convocando il Comitato al fine di utilizzare al meglio le attuali disponibilità finanziarie.*

A completamento di quanto appena esposto vanno ricordati, schematicamente, sia le erogazioni fatte dalla Regione alle Amministrazioni provinciali, sia gli altri provvedimenti ed attività messe in campo per migliorare l'applicazione della legge 68/99, quali:

- Con determinazione dirigenziale n° 87 del 29.11.2002, si è proceduto alla ripartizione ed alle conseguente erogazione alle Amministrazioni provinciali delle risorse finanziarie concernenti l'annualità 2000 e 2001 della predetta legge.

FONDI EROGATI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER GLI ANNI 2000 E 2001
(rif. Deliberazione G.r. 5.3.2002 n° 82 - Assegnati con Determinazione del 29.11.02 n° 87/DL9)

PROVINCIA	ANNO 2000	ANNO 2001	TOTALE
CHIETI	364.195,35	137.776,01	501.971,36
L'AQUILA	378.361,12	143.134,97	521.496,09
PESCARA	330.781,24	125.135,39	455.916,63
TERAMO	315.409,85	119.320,35	434.730,20

- Ad oggi rimangono ancora da erogare alle Amministrazioni provinciali le risorse relative agli anni 2002 e 2003.
- Ad integrazione delle convenzioni stipulate con gli Enti previdenziali/assicurativi (Inps e Inail) nel corso dell'anno passato si sono avuti, con i medesimi, una serie di incontri al fine di ottimizzare la gestione del Fondo regionale.

20. Sanzioni (art.15)

Rispetto al biennio precedente 2001/2002, il complesso sistema delle "inadempienze rilevate e soggette a sanzioni", ha fatto registrare un sensibile miglioramento complessivo (sanzioni amministrative comminate sia per ritardato invio prospetto informativo passando e sia pe ritardato adempimento obblighi di assunzione), passando dalle 59 comminate nel 2001, alle 45 del 2002, fino alle modeste 19 sanzioni inflitte nel corso del 2003 (n. 8 per ritardato invio prospetto informativo e n. 11 per ritardo adempimento obblighi di assunzione).
Il monitoraggio effettuato evidenzia una particolarità non registrata per il biennio anteriore: la provincia dell'Aquila, nel corso del 2003, non ha comminato, per ambedue le tipologie, alcuna sanzione.
Tale quadro di risultati positivi sottende, senza dubbio, e l'accresciuto senso di responsabilità delle imprese abruzzesi, e il compiuto lavoro sinergico dei diversi organi di assistenza e vigilanza regionali.
Inoltre vi è da evidenziare che, per quanto attiene alle " sanzioni amministrative ", risulta introitata la somma di € 3.876,00.

NELLA LOGICA DELLA INTEGRAZIONE ED INTERDIPENDENZA TRA I SERVIZI ALL'IMPIEGO E QUELLI SOCIALI, LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE RACCOLTE DURANTE IL MONITORAGGIO, HANNO INTERESSATO, INOLTRE, ASPETTI RELATIVI A:

1. *Altri strumenti a sostegno dei disabili: i SILUS;*
2. *Servizi offerti dal Collocamento Obbligatorio;*
3. *Cause determinati, l'esclusione sociale delle categorie protette;*
4. *Bisogni urgenti/emergenti, manifestati dalla categoria;*
5. *Strategie che l'O.I.S. dovrebbe favorire*

1. Altri strumenti a sostegno dei disabili: i SILUS

Per quanto attiene gli ulteriori strumenti a sostegno dell'inserimento mirato dei disabili, la Regione ha dato forte impulso al ruolo dei ***SILUS (Servizi Inserimento Lavorativo Utenze Svantaggiate)***. Ad oggi, alla data della presente relazione illustrativa, con riferimento alla *L.R. 76/98, art. 12 comma 3*, in ciascuna Provincia è attivo un *S.I.L.U.S.*, che assicura funzioni di *accoglienza,*

orientamento, preselezione mirate all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate, individuate in conformità alla normativa regionale che disciplina le Politiche di sostegno all'Occupazione. A tal fine il *SILUS* è dotato anche di competenze di mediazione culturale e, per ottimizzare la ricerca di occasioni di inserimento lavorativo, il *SILUS* opera in raccordo con la rete dei *Servizi Sociali* presenti sul territorio, *le ASL, la Cooperazione Sociale, le Comunità Terapeutiche, gli Enti Ausiliari, i Centri di Servizio Sociale del Ministero di Grazia e Giustizia, il Sistema Scolastico e Formativo, il Sistema delle Imprese e delle Organizzazioni Sindacali.*

Il processo di attuazione delle riforme dei Servizi per l'Impiego, imperniata soprattutto nella *gestione territoriale delle politiche per* l'impiego, se da un verso avvicina agli utenti la programmazione, la gestione e la fruizione dei servizi, radicalmente rinnovandoli quanti-qualitativamente, dall'altro verso, le differenti velocità di attuazione, nei vari territori, ha posto e pone problemi e rischi.Tale rischio, nella Regione Abruzzo, è stato quasi totalmente scongiurato, dal momento che in tutte le province, anche se con punte qualitative diversificate, abbiamo raggiunto un'attuazione omogenea e compiuta della normativa di riferimento.

2. *Servizi offerti dal Collocamento Obbligatorio*

Il Servizio del Collocamento Obbligatorio in funzione nella regione, negli anni 2002– 2003, ha messo a disposizione delle *categorie protette* una serie di servizi. Nella rappresentazione grafica riportata (graf. 1), si evidenziano quelli maggiormente erogati, unitamente ad altri meno rappresentativi.

Spiccano fra questi con il 100,00% dell'erogazione, *l'Accoglienza e l'Inserimento lavorativo personalizzato*.Anche la *Valutazione (manuale attitudinale ,socio – psicologica*, appare ben attuata (75,00%).

Non appaiono apprezzabilmente significativi i dati riscontrati nell'erogazione dei servizi della *Diagnosi*, dell'*Assistenza psicologica* e dell'*Assistenza Sociale*, la cui rappresentatività è evidenziata da un modesto 25,00% , circa lo stato applicativo e di erogazione (graf. 1).

Comunque nel complesso il Collocamento Obbligatorio in funzione nella regione Abruzzo eroga mediamente, nei riferiti periodi esaminati, il 53,57 % dei servizi previsti.

Graf. 1 - Servizi offerti dal Collocamento Obbligatorio *Fonte: C.P.I. – Elaborazione O.I.S. – Abruzzo Lavoro*

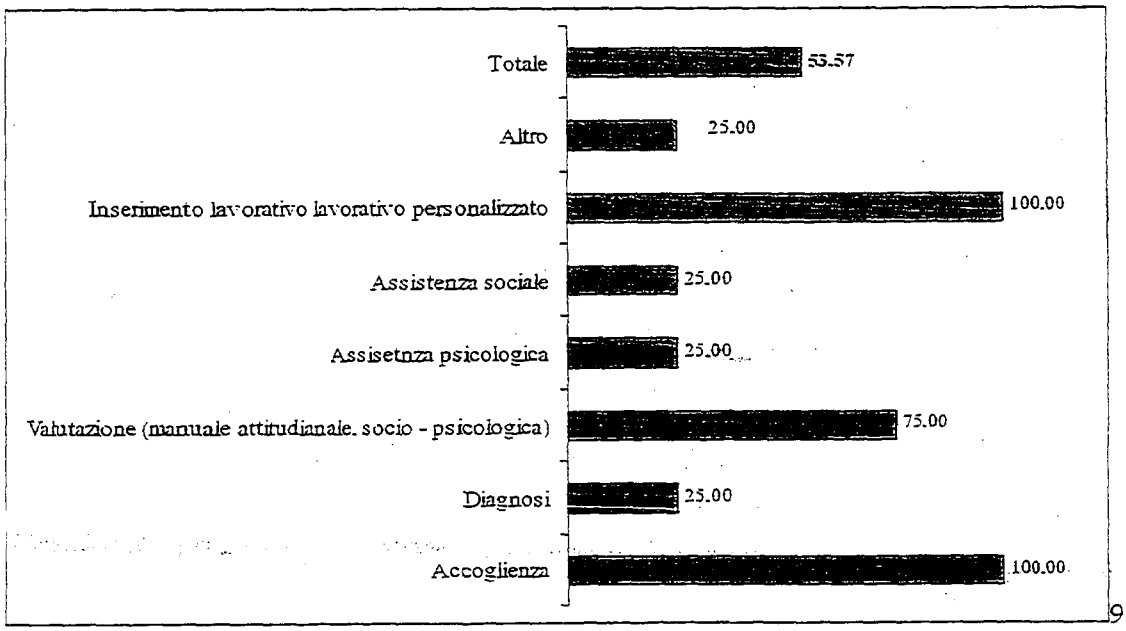

3. *Cause determinati, l'esclusione sociale delle categorie protette*

Per lo specifico gruppo target, iscritto al Collocamento Obbligatorio, sono state analizzate anche le cause più determinanti, ai fini del rischio di esclusione sociale.

In dettaglio si rileva che una delle principali cause è rappresentata dalla *Bassa autostima del soggetto (75,00%)*, sullo stesso livello della precedente causa si attesta *la Mancanza di integrazione tra i servizi che si occupano delle categorie più deboli (75,00%)*, segue con particolare evidenziazione la *Carenza di risorse strutturali e finanziarie in risposta del disagio (75,00%)*.

Non sufficientemente menzionabili appaiono le restanti cause di esclusione, attestate intorno al 50,00% (graf.2).

Graf. 2 - Collocamento Obbligatorio – Cause determinati, che portano all'esclusione sociale delle Categorie protette.

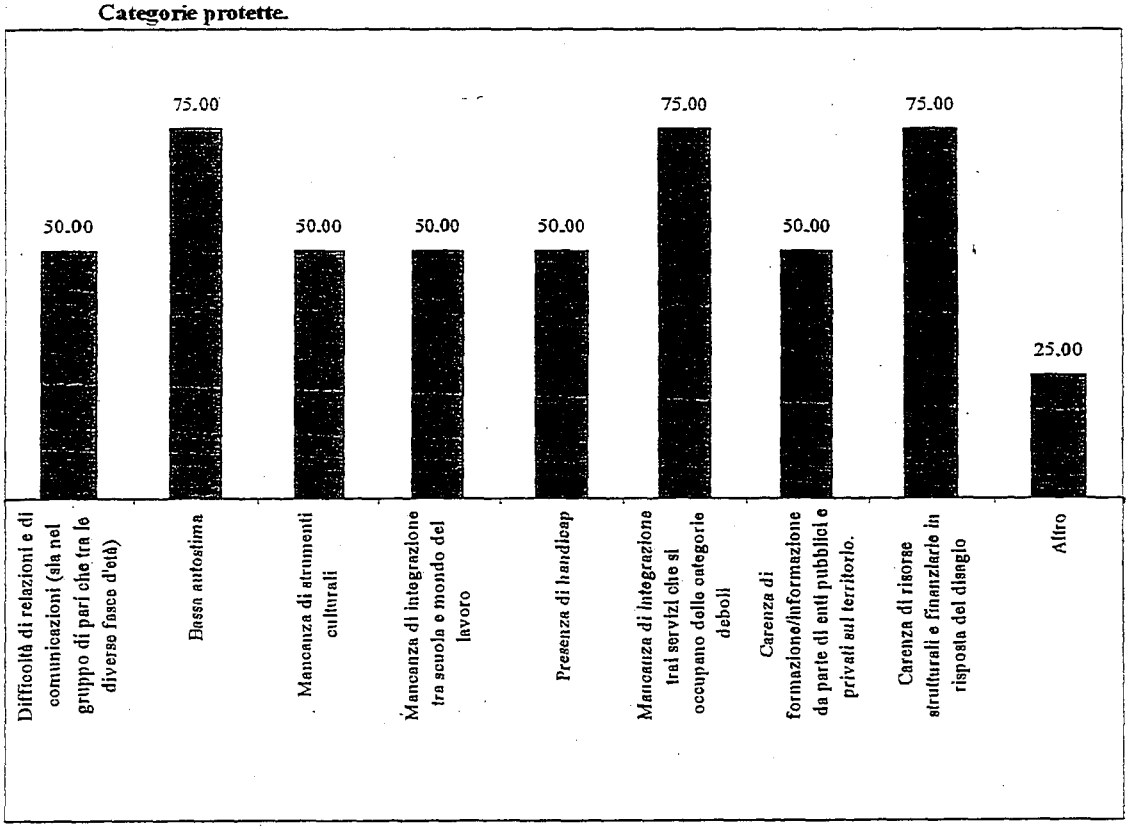

Fonte: C.P.I. – Elaborazione O.I.S. – Abruzzo Lavoro.

4. *Bisogni urgenti/emergenti, manifestati dalla categoria*

Fra i bisogni urgenti/emergenti manifestati dalla categoria si evidenziano, per significatività e rilevanza, la richiesta di *Sicurezza per il proprio futuro professionale (100,00%)* seguita dalla *Necessità*

di individuare e valorizzare le proprie capacità (100,00%), dall'Orientamento professionale (100,00%) e dall'Inserimento lavorativo (100,00%)

Dalla rappresentazione grafica non appaiono tra l'altro trascurabili nè la necessità di avere una ulteriore *Assistenza psicologica (75,00%)*, né quella inerente *l'Assistenza Sociale (75,00%)*, come pure la richiesta di un *Maggior sostegno/supporto da parte della struttura (75,00%) (graf. 3)*.

Meno rilevanti si manifestano i restanti bisogni che si attestantano intorno al 50,00%.

Graf. 3 Collocamento Obbligatorio – Bisogni urgenti/emergenti, manifestati dalla categoria.

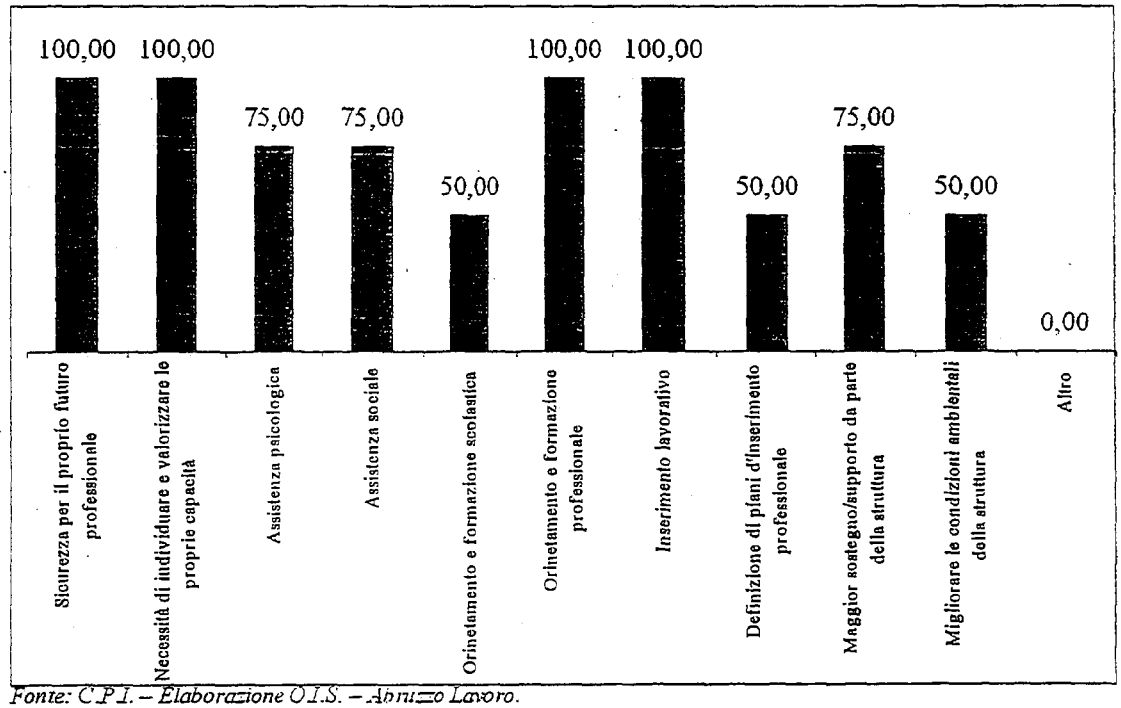

Fonte: C.P.I. – Elaborazione O.I.S. – Abruzzo Lavoro.

Nel riferito periodo di osservazione si è riscontrato, nel contempo, il palese e deciso interesse per l'attuazione di *azioni formative* rivolte alla categoria di riferimento.

Al riguardo è stato rilevato la necessità di svolgere corsi di Formazione professionale aventi la capacità di acquisire *Competenze Informatiche (30,77%)*.

Allo stesso modo si evidenzia la necessità di avviare i soggetti deboli in corsi formativi aventi la capacità di far *Intraprendere un mestiere specifico (artigiano, operaio, operatore edile, agricoltore ecc. (30,77%)*.

Significativamente rilevante appare l'instaurazione di azioni formative aventi come obiettivi e finalità l'acquisizione delle *Lingue straniere (13,38%) (graf. 4)*.

Graf. 4 -Collocamento Obbligatorio – Competenze da acquisire a seguito di corso di F.P

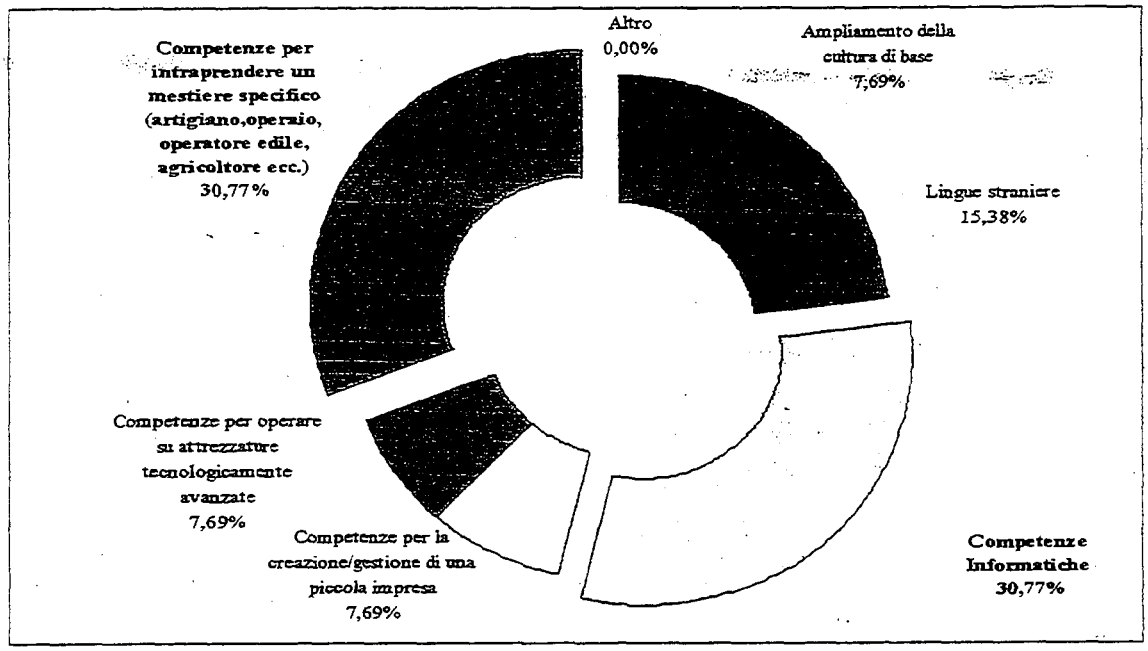

Fonte: C.P.I. Elaborazione O.I.S. – Abruzzo Lavoro.

5. Strategie che l'O.I.S. dovrebbe favorire

La quasi totalità degli intervistati (Responsabili del Servizio del Collocamento Obbligatorio), hanno evidenziato le principali Strategie da attivare e di cui l'O.I.S. dovrebbe essere il principale attore.

Fra le strategie da attivare che loro reputano più determinanti vi sono: quella di una *Formazione professionale (adatta alle condizioni di partenza dei soggetti) (75,00%)*, seguita dall'attuazione di *Forme di Collaborazione tra il mondo imprenditoriale e gli Enti di Formazione (75,00%).*E' ritenuto di primaria importanza, anche, quella di *Creare delle sinergie tra organismi che operano nel recupero dei soggetti a rischio di esclusione (75,00%).*

Contestualmente, al riguardo, è fondamentale la *Creazione di banche dati sull'utenza svantaggiata e sulle strutture operanti nel territorio (75,00%).* Infine si richiede all'O.I.S. la necessità della *Creazione di banche dati dei potenziali datori di lavoro (75,00%) (graf. 5).*

Graf. 5. Strategie che l'O.I.S. dovrebbe favorire

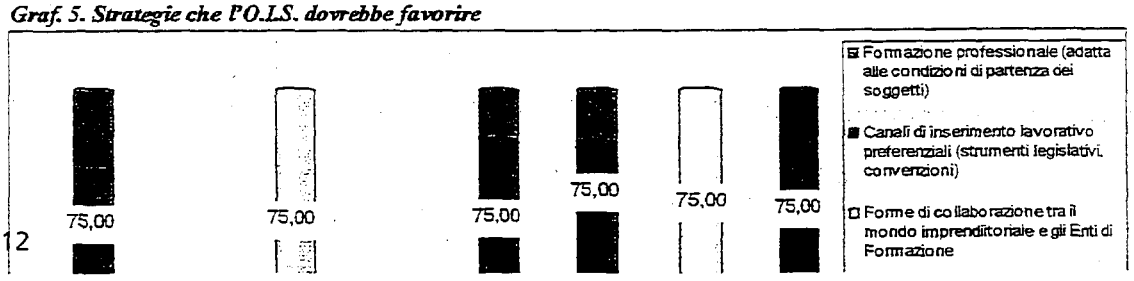

Fonte: C.P.I. Elaborazione O.I.S. – Abruzzo Lavoro.

INIZIATIVE PROMOSSE DALLA REGIONE ABRUZZO AD ULTERIORE SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITÀ DELLA LEGGE 68/99

La Regione Abruzzo, oltre agli strumenti normativi, deliberativi, alle circolari ed ai protocolli di intesa e ad altro materiale tecnico-divulgativo, ha posto l'accento sulle iniziative comunitarie (FSE/POR, PIC-Equal) e su alcuni progetti speciali, uno realizzato ed altri in via di realizzazione.
Nella fattispecie le iniziative possono essere così, sinteticamente riassunte:

- *Misure innovative in tema di facilitazione all'inserimento lavorativo degli svantaggiati, con particolare riferimento ai soggetti disabili: l'Asse B, POR Abruzzo 2000/2006.* (Misura diretta)

Tale intervento, per lo specifico gruppo-target, disabili, si esplicita attraverso:

  - il miglioramento e la qualificazione dei soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati e sostenerne l'inserimento lavorativo, principalmente secondo i successivi sette punti:

1. progetti che promuovano il reinserimento lavorativo delle persone disabili, adattando i tradizionali strumenti di intervento ai mutati scenari del mondo del lavoro, alle evoluzioni tecnologiche e informatiche e all'emergere delle cosiddette "nuove professioni";
2. progetti inerenti le tematiche della disabilità in ambito aziendale che intervengano con l'addestramento all'uso e l'utilizzo degli ausili informatici sul posto di lavoro, mirando alla riqualificazione professionale dei lavoratori disabili, e in particolare di quelli assunti grazie alle leggi sul collocamento delle categorie protette; 3. progetti che promuovano la creazione e la gestione d'impresa da

parte di persone disabili, sia mediante l'inserimento nel mondo lavorativo con la creazione di cooperative integrate di tipo B (o strutture analoghe), sia con interventi di incentivazione e formazione all'auto-imprenditorialità;
4. possibilità di finanziare progetti che realizzino strutture interamente gestite da persone disabili;
5. progetti che promuovano il mantenimento del lavoro in età adulta del disabile, ovvero la riqualificazione professionale, utilizzando ed adattando i tradizionali processi riabilitativi mirati all'età evolutiva;
6. progetti che promuovano l'independent living, ovvero la de-istituzionalizzazione e l'autonomia della persona disabile, sostenendola nell'emancipazione dal nucleo familiare e nel distacco dagli istituti di ricovero;
7. Voucher individuali, finalizzati a finanziare specifici interventi formativi sul reinserimento sociale e lavorativo della singola persona disabile (con particolare riguardo ai disabili gravi: tetraplegici, distrofici in stato avanzato della patologia, ecc.).Per le altre categorie di destinatari si vuole sostenere lo sviluppo di impresa anche cooperativa e le opportunità di autoimpiego per i soggetti in difficoltà, cercando di creare una condizione di pari opportunità rispetto al lavoro.

- *I Progetti Equal nella Regione Abruzzo (*Misura a sostegno diretto/indiretto)

Obiettivo generale. *La promozione di nuovi strumenti atti a combattere tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro.*

Gli elementi che stanno contraddistinguendo l'iter dei progetti Equal, nella regione Abruzzo, rispecchiano tutti fattori contemplati: **L'approccio di partnership, la partecipazione attiva, la Cooperazione transnazionale, l'innovazione e l' Integrazione nelle politiche** (mainstreaming).. **La strategia di Equal rispetto al ruolo e alle caratteristiche dei partenariati di sviluppo.**

Le Azioni

Gli interventi delle PS si stanno sviluppando e realizzando all'interno delle tre Azioni previste:

Azione 1: creazione delle partnership di sviluppo e della cooperazione transnazionale;
Azione 2: realizzazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo;
Azione 3: networking tematico, diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale

Ad oggi nella regione Abruzzo, dopo la realizzazione della prima Azione, i soggetti proponenti si trovano nel pieno dell'Azione di realizzazione dei programmi progettuali previste dalle attività nazionali e trasnazionali.
Lo stato dell'attività di monitoraggio effettuata dall'Isfol, con i relativi affiacamenti locali, confermano la positiva fase realizzativa dell'Azione 2.
I punti qualificanti degli interventi progettuali, quanto a:

- ✓ **Coerenza dell'azione progettuali con gli Obiettivi;**
- ✓ **Coerenza con il Nap 2002;**
- ✓ **Coerenza con il Piano per l'inclusione Sociale;**

- ✓ **Partnership di sviluppo nazionale;**
- ✓ **Aree d'intervento;**
- ✓ **Transnazionalità;**

Il Mainstreaming orizzontale *(nella fase di avvio del progetto)*, rispecchiano, ad oggi, la complessiva positività dei progetti.

a. *Progetto realizzato: La stabilizzazione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'Inclusione Socio-lavorativa, in seno all'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro*

L'OBIETTIVO GENERALE

1. *privilegiare, nell'ambito del percorso europeo di lotta alla povertà e all'esclusione sociale e di costruzione di una rinnovata coesione sociale, i l tema* ***dell'assistenza tecnica alla programmazione delle politiche attive del lavoro****, da declinare attraverso:*

   - *un rinnovato sostegno al nuovo ruolo dei servizi pubblici per l'impiego, favorendo la loro collaborazione e integrazione operativa (laddove è possibile), nonché fra questi ed i servizi privati ed il variegato sistema dell'economia sociale;*

   - ***la progettazione di strumenti ed interventi*** *(legislativi, organizzativi, tecnici)* ***utili alla occupabilità dei soggetti deboli e/o svantaggiati, con particolare riferimento ai portatotori di disabilità.***

b. *Progetto da realizzare.(Soggetti coinvolti Ente Abruzzo Lavoro-OIS/Regione Abruzzo/Amministrazioni Provinciali/Silus/Coll.to Obbligatorio)*

   - ***favorire la creazione di un sistema attivo di rete che coniughi ed integri : politiche attive sociali e politiche attive del lavoro ed i relativi servizi,*** *attraverso la costituzione di due strumenti operativi, quali:*
     1. ***La promozione del Laboratorio regionale per il sostegno alla lotta contro l'esclusione socio-lavorativa;***
     2. ***La messa in rete delle strutture pubbliche che a vario titolo sono coinvolte nei processi di inclusione/esclusione sociale. Privilegiando nella prima fase i Servizi Inserimento Lavorativo delle Utenze Svantaggiate***

(SILUS) e i Servizi del Collocamento Obbligatorio (nella seconda fase l'Osservatorio Sociale Regionale)

(La fattiva integrazione/collaborazione tra i servizi per l'impiego ed i servizi sociali, materializzerebbe la creazione di una metodologia di ricerca, analisi e progettazione condivisa tra due delle parti più significative del nostro welfare)

CONSIDERAZIONI FINALI

Da quanto precedentemente ed ampiamente illustrato, sia i dati che le iniziative, a più livelli intraprese, evidenziano complessivamente ed in maniera incontrovertibile, il buon lavoro fin qui svolto dalla Regione e dalle Province, circa il processo di crescita in atto a distanza di circa un quadriennio di vigenza della Legge 68/99.

Le azioni programmatorie ed operative possono dirsi sufficientemente riuscite, anche se la strada da percorrere, come precedentemente è stato accennato, è ancora lunga per rendere ulteriormente incisiva e compiuta le potenzialità occupazionali della legge.

Strategico, oltrechè il soddisfacimento degli impegni istituzionali, è stato (e sarà) il lavoro di rete messo in campo tra l'Ente Regione, le Amministrazioni Provinciali, le Aziende e gli Istituti previdenziali/assicurativi. L'attuazione di tale sinergia, ha reso possibile la pratica applicablità, e per molti aspetti compiutamente riuscita, della normativa di riferimento.

Ciononostante bisogna riconoscere che tutte le potenzialità insite nella L.68/99, potranno compiutamente esplicarsi solo quando gli organi istituzionali decentrati preposti alla gestione, raggiungeranno una organizzazione operativa qualitativamente all'altezza del mutamento istituzionale e culturale in atto.

Ad oggi nella Regione Abruzzo, comunque, con la nuova normativa appare incontrovertibile un dato: il numero delle assunzioni di persone con disabilità in meno di tre anni è superiore a quello dell'ultimo quinquennio, in regime 482/68.

- I casi, cosiddetti di "*ritorno*" (che non superavano il periodo di prova), sono praticamente inesistenti. La positività dei risultati potrebbe subire una ulteriore crescita se degli strumenti più innovativi - introdotti dalla nuova normativa, a cominciare dalle *convenzioni* - se ne facesse un più ampio utilizzo.
- Assunzione *nominativa*, possibilità di sperimentare la *formazione in situazione*, la *gradualità numerica e temporanea* per il raggiungimento delle quote d'obbligo sono punti innovativi e qualificanti, ai quali se si aggiungono gli *incentivi pecuniari*, il quasi totale blocco degli avviamenti d'ufficio durante il periodo delle convenzioni in essere, il positivo mosaico si completa.

In tale ambito tematico abbiamo, altresì, un punto di criticità polivalente, quale: lo svuotamento di senso dello strumento delle graduatorie. Infatti, a fronte di un positivo incremento del totale di avviati, grazie alla totale libertà di scelta delle persone con disabilità da assumere, abbiamo di contro l'"apertura" di un problema di equità sia rispetto alle persone iscritte da anni nelle liste e sia rispetto alle persone con più gravi disabilità.)

Questa analisi è in sintonia con l'elevato numero di avviamenti riguardanti la categoria degli *invalidi civili* (ampia ed altamente eterogenea sia in termini di "qualità" della invalidità, che di altri titoli) I significativi dati tabellari, infatti, ci riconducono allo spirito della nuova

normativa.(*Inserimento individualizzato*, superamento dello *schema impositivo* della vecchia normativa, etc.). Naturalmente permane per gli organi competente la necessità di avviare azioni di compensazione per incrementare le percentuali di inserimento anche per le altre tipologie di disabili che presentano caratteristiche meno flessibili ed eterogenee degli invalidi civili.

Alcune prime, e certamente non esaustive, proposte potrebbero, a partire dal Mercato del Lavoro nel suo complesso, schematicamente, essere individuate:

- sull'*offerta:* promuovere *politiche attive del lavoro e della formazione*, attente soprattutto all'*offerta*, ciò al fine di evitare lo "piazzamento totale", da parte dell'offerta delle altre categorie di lavoratori. Il tutto con l'ausilio di processi formativi e strumenti atti a favorire l'individuazione di *processi produttivi* idonei alle residue capacità lavorative dei soggetti portatori di handicap;
- sugli *incentivi pecuniari:* integrandoli territorialmente e accostando significativamente agli incentivi assegnati proporzionalmente alla percentuale di invalidità (tranne che per le persone con handicap intellettivo e psichico), criteri che tengano conto di fattori, quali: collocamento in attività idonee alle proprie residue capacità di lavoro residue e, quindi dell'effettivo "indice di produttività".

La problematicità degli incentivi legati alle *convenzioni* e alle *percentuali di invalidità* possono essere corrette e attraverso *sgravi fiscali aggiuntivi più cospicui* (per le aziende che si rendono disponibili ad assumere persone disabili con maggiori difficoltà), e attraverso l'erogazione di *incentivi temporali*, legati al periodo di tempo necessario per raggiungere la totale copertura prevista dalla legge.

Dalle attività di analisi svolte, provengono per noi ulteriori indicazioni rispetto al lavoro da fare in futuro, che sinteticamente possiamo riassumere in attività di :

- *Estensione, rafforzamento e qualificazione ulteriore dei diversi livelli di integrazione (istituzionale – del privato e del privato sociale), ai fini dalla programmazione di efficaci politiche del lavoro per i disabili;*
- *Integrazione delle insufficienti risorse statali;*
- *Implementazione delle convenzioni, soprattutto di quelle quadrangolari (art. 12 della legge 68/99);*
- *Omogeneizzazione di un sistema informatico di facile impiego e condiviso;*
- *Orientamento della progettualità locale e di accompagnamento di carattere regionale, in funzione delle azioni di tutoring negli ambiti familiari, aziendali e del governo dei processi di mobilità;*
- *Integrazione più stretta fra i sistemi di istruzione/formazione e politiche attive del lavoro;*
- *Implementazione delle azioni di negoziazione, fra i diversi servizi pubblici e i rispettivi soggetti di rappresentanza delle parti.*

La ***Regione Abruzzo*** è già incamminata in questa direzione, sia cogliendo i delicati aspetti della normativa , sia dando autentico impulso e sostegno a tutto il settore della disabilità (e dello svantaggio in genere), attraverso l'adozione di:

- Riforma della legislazione a sostegno dell'occupazione;
- Omogeneizzazione delle attività e dei servizi (standard minimi qualitativi), a livello regionale;

- POR 2000 – 2006;
- Legislazione di settore;
- Impulsi organizzativi agli organismi, soprattutto pubblici, di sostegno e osservazione del settore (Osservatorio Regionale per l'Inclusione Socio-lavorativa, Centri per l'Impiego, Silus, etc.), determinando e promovendo sinergie fra gli interventi, nella sfera più ampia del Mercato del Lavoro abruzzese.

Parimenti l'impegno della Regione, oggi, è quello di perfezionare l'analisi/il monitoraggio e la verifica dei risultati conseguiti, al fine di rendere possibile, soprattutto per i portatori di disabilità, l'adozione di un approccio conoscitivo processuale, in cui, tramite l'osservazione, il monitoraggio, si sviluppino conoscenze, analisi, valutazioni e percorsi sempre più aderenti alle realtà territoriali, in merito ai fenomeni di inclusione/esclusione rilevanti, proponendo la costruzione di *scenari*, cioè di sintesi interpretative delle analisi e conoscenze effettuate e disponibili per supportare i processi decisionali.

(3)

Rep. N 38/DL del 30-12-02

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE ABRUZZO

Convenzione tra la REGIONE ABRUZZO e la DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della Legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

L'anno duemiladue il giorno trenta del mese di dicembre in L'Aquila presso la sede della Direzione Regionale I.N.A.I.L. via Francesco Filomusi Guelfi

T R A

La DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. dell'Abruzzo rappresentata dal Dott. Pier Giuseppe Cardarelli, Direttore pro-tempore

E

La REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661) rappresentata dal Dott. Arch. Vittorio Garzarelli, Dirigente del Servizio Implementazione Programmi e Progetti della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione,

PREMESSO

1 – che l'art. 13 della legge n° 68/1999 recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore dei datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici programmi ai competenti servizi per l'impiego della Regione, assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (fiscalizzazione totale 100%) o compresa tra il 67% ed il 79% (fiscalizzazione parziale 50%);

2 – che la cennata legge n° 68/1999 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000;

3 – che con Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n° 91, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge n° 68/1999;

4 – che la Regione intende definire, mediante la presente convenzione, termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali;

5 – che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 82 del 05.03.2002, esecutivo nelle forme di legge, ha approvato la ripartizione tra le Province della quota del Fondo regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili in attuazione della L.R. 14/2001, attribuita alla Regione Abruzzo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreti direttoriali 26.9.2000 e 12.7.2001

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'I.N.A.I.L. riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione ai sensi dell'art. 13 della L. 68/99, individuati sulla base di specifica comunicazione effettuata dalle Province alle rispettive sedi competenti dell'Istituto, il diritto a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento della rata anticipata ovvero della regolazione) in misura inferiore al dovuto, in conformità a quanto stabilito nella convenzione stipulata presso il competente servizio provinciale in attuazione dell'art.11 della legge 68/1999.

Articolo 2

Sulla base della comunicazione operata dalle singole Province, l'I.N.A.I.L. codifica le aziende beneficiarie delle misure di fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tali codici nei relativi rapporti

Articolo 3

Le Province accrediteranno anticipatamente all'I.N.A.I.L. le somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati.

Le modalità concernenti l'accreditamento della provvista di cui al presente punto verranno definite con successivi atti.

Articolo 4

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'I.N.A.I.L. trasmetterà alle Province competenti per territorio ed alla Regione per conoscenza, l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate risultanti all'Istituto dall'elaborazione delle denunce effettuate nell'anno precedente e l'indicazione del saldo attivo o passivo rispetto alle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 3 della presente convenzione.

Articolo 5

Fermo restando il diritto dell'I.N.A.I.L. di ricevere dalle Province tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della L. 68/99, con accordi separati potranno essere definite forme di collaborazione tra l'I.N.A.I.L. e le Province per il recupero delle somme indebitamente fiscalizzate dai datori di lavoro.

Articolo 6

Nessuna responsabilità conseguente l'applicazione della presente convenzione può essere attribuita all'I.N.A.I.L. in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza.

Articolo 7

L'I.N.A.I.L. e la REGIONE ABRUZZO si impegnano ciascuno per quanto di competenza, all'acquisizione, trasmissione e trattamento dei dati relativi alla presente convenzione osservando gli obblighi di cui alla legge n.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8

La convenzione decorre dal 30/12/2002, ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. REGIONE ABRUZZO

(Dott. Pier Giuseppe Cardarelli) (Dott. Arch. Vittorio Garzarelli)

(C4)

REP N37/DL
del 30-12-02

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

LA REGIONE ABRUZZO

Per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'articolo 13, legge 12 marzo 1999 n° 68 (diritto al lavoro delle persone inabili).

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2002 i rappresentanti degli Enti sotto indicati:

- Dott. Salvatore Scura, Direzione Regionale INPS di L'Aquila,
- Dott. Arch. Vittorio Garzarelli, Regione Abruzzo,

riuniti presso la Direzione Regionale INPS per l'Abruzzo,

PREMESSO

- che l'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n° 68 dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali";
- che con decreto 13 gennaio 2000 n° 9 è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13;
- che la Regione Abruzzo intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto ai sensi della legge n° 68;
- che l'INPS è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.

Per la realizzazione di quanto previsto dalla citata legge, convengono e sottoscrivono quanto segue:

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in seguito per brevità chiamato "Istituto", riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n° 68, individuati dalla Regione Abruzzo, in seguito per brevità chiamata "Regione" e comunicati alle sedi dell' "Istituto" competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell'art. 11 legge 12 marzo 1999 n° 68;
2. sulla base delle comunicazioni delle Province, l' "Istituto" codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n° 68, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente costituito per esporre le somme a credito da conguagliare;
3. la "Regione" autorizza l' "Istituto" a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente protocollo;
4. la "Regione", per il tramite delle singole Province, accrediterà anticipatamente alle rispettive sedi provinciali dell' "Istituto" la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata all' "Istituto" entro il 31 gennaio di ciascun anno;
5. le modalità concernenti l'accreditamento della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente;
6. l' "Istituto" si impegna ad erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa;
7. entro il 30 aprile di ogni anno l' "Istituto" trasmetterà alla "Regione" l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente;
8. fermo restando il diritto dell' "Istituto" a ricevere dalla "Regione", per il tramite delle singole Province, tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999, spetta alla "Regione" agire per il recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro;
9. i benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l' "Istituto",
10. il costo del servizio prestato dall' "Istituto" è fissato in Euro 0,7522 più IVA per per ciascun codice di sgravio e successivamente rivalutato per

tener conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura;

11. l' "Istituto", nell'ambito dei propri piani di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la "Regione" interessata circa gli esiti degli stessi;
12. nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può essere attribuita all' "Istituto", il quale in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti, ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterrà nei confronti della "Regione" le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa;
13. il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione ed in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali;
14. il presente protocollo d'intesa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre c.a. e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

L'Aquila, 30/12/2002

I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Direttore Regionale
(Dott. Salvatore Scura)

REGIONE ABRUZZO
Il Dirigente del Servizio
Implementazione Programmi
e Progetti
(Dott. Arch. Vittorio Garzarelli)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

LA REGIONE ABRUZZO

Per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13, legge 12 marzo 1999 n°68 (diritto al lavoro delle persone inabili).
Variazione.

A seguito degli approfondimenti effettuati in merito alle modalità di accreditamento delle somme, da parte della Regione Abruzzo, relative ai benefici in argomento, le parti convengono e sottoscrivono quanto segue:

Il testo dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa firmato in data 30/12/2002, è così modificato:

" La Regione, per il tramite delle singole Province, accrediterà anticipatamente alla Sede Provinciale INPS dell'Aquila la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, sarà accreditata alla Sede Provinciale INPS dell'Aquila entro il 31 gennaio di ciascun anno".

L'Aquila, 19 maggio 2003

INPS
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Direttore Regionale
(Dott. Salvatore Soura)

REGIONE ABRUZZO
Il Dirigente del Servizio
Implementazione Programmi e Progetti
(Dott. Nicola Allegrini)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTIPOLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro
Via Raffaello 137 – PESCARA

Prot. n° 2174 /DL1/P

Pescara, 30 MAR. 2004

Al MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIVISIONE III
Via Fornovo, 8
ROMA

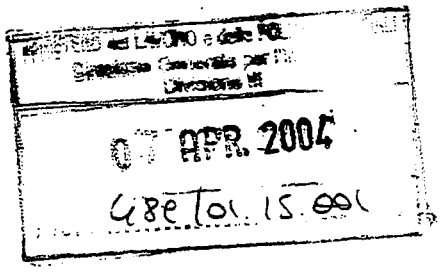

Oggetto: Legge 12.3.1999 n° 68 – art. 21
Stato di attuazione L. 68/99
Anno 2003
Rif. 128/01.15.001 del 10 feb. 2004

Con riferimento alla nota citata a margine, si trasmette la relazione sullo stato di attuazione della L.68/99,elaborata in collaborazione con l'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro, così come richiesto da codesto Ministero giusta nota n° 128 del 10 feb. 2004.
Si allegano i seguenti documenti:

1. Relazione illustrativa;
2. strumento di rilevazione dati;
3. copia convenzione INAIL;
4. copia convenzione INPS;
5. Deliberazione G.r. del 17 ott. 2001, n° 935;
6. Deliberazione G.r. del 5.mar. 2002, n° 82;
7. Deliberazione G.r. del 22 mar 2002, n° 111
8. Determinazione del 29 nov 2002, n° 87/DL9
9. Floppy Disk contenente gli strumenti di rilevazione sia in formato Excel che Word.

Si comunica che i dati sono stati spediti anche in formato elettronico al seguente indirizzo : emuffari@welfare.gov.it

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DATI REGIONE ABRUZZO

ENTE	REGIONE ABRUZZO
CONTO TESORERIA UNICO	c/o Banca d'Italia n° 031195
CONTO DI TESORERIA	Tesoreria Regione Abruzzo c/c 40300 ABI 6040 CAB 03601 c/o Cassa di Risparmio – L'AQUILA
CODICE FISCALE	80003170661

Si resta a disposizione per ogni altra ulteriore informazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Allegrini

DF/EP

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione ABRUZZO
   b. Province

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito x SI NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo x SI NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 16
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 850

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili al 31 dicembre 2003	11.906	6.511
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	1271	827
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	13.177	7338

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	1507	763
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	256	159
c.	N° totale di iscritti (a + b)	1763	922

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	65	26
b.	Per richiesta nominativa	584	199
c.	Tramite convenzione	392	109

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	11	5
b.	Per richiesta nominativa	99	37
c.	Tramite convenzione	110	42

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	523

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	37

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	527	99
b.	Da 36 a 50 dipendenti	273	52
c.	Oltre 50 dipendenti	2841	447

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	251	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	250	65

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	143	33
b.	Da 13 a 24 mesi	50	13
c.	Oltre i 24 mesi	57	19

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	23
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	2
d.	Contratti di apprendistato	13
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	1

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	
b.	Convenzioni stipulate	

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	12
b.	Compensazioni intraregionali	5
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	37

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	371

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	40475,44
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	8
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	11

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 17 OTT. 2001 Deliberazione N. 935

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 17 OTT. 2001

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. On. Dott. GIOVANNI PACE

con l'intervento dei componenti:

1.	~~AMICONE~~	6.	DOMENICI
2.	BACCHION	7.	MILETI
3.	DE MATTEIS		~~PALMERIO~~ Assente
	~~DESIATI~~ Assente	8.	SCIARRETTA Assente
4.	DI SAVERIO	9.	STUARD
5.		10.	

Dott. ~~Walter Gariani~~

Svolge le funzioni di Segretario _____

OGGETTO

Determinazione dei criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento delle somme di cui all'art. 5 della L. 12/3/99, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La Giunta Regionale

vista la L. 12/3/999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che al comma 7 dell'art.5 attribuisce alle Regioni la determinazione dei criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui all'art. 14, delle somme derivanti dalle esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi ;

visto l'art. 2 comma 4 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 07/07/2000, n.357, che ribadisce la responsabilità delle Regioni ad emanare direttive nelle materie trattate dall'art. 5 della citata L.68/99,

considerato, che con legge regionale 18 aprile 2001 n.14 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12.3.1999, n.68" è stato istituito il Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'art.14 nel quale confluiranno le sanzioni derivanti dal mancato versamento dei contributi

esonerativi ai sensi dell'art. 5, nonché le sanzioni previste dall'art.15 della L, 68/99;

vista la nota a firma del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro per l'Abruzzo, Prot. n. 2614 del 12 giugno 2001, (all.A) contenente le indicazioni in merito alla determinazione dei criteri e modalità per pagamento, riscossione, versamento dei contributi esonerativi, nonché alla periodicità della trasmissione, al Servizio competente, della copia dei versamenti, di cui al citato art.5, comma 7 della L.68/99;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 14, comma 3, tra le provvidenze del citato Fondo sono compresi, tra l'altro, gli eventuali contributi di Fondazioni, Enti di natura privata e soggetti, comunque, interessati;

ritenuto, pertanto, necessario fornire indicazioni inerenti i ~~criteri e le modalità~~ relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento dei contributi esonerativi nel Fondo suddetto, in alternativa agli obblighi di assunzione così come sancito dall'art. 5, comma 7 della citata L. 68/99 (all. B);

osservato che sono stati istituiti, per le finalità di cui alla L.68/99 di attuazione dell'art. 7 della Lr. 18 aprile 2001, n.14, due capitoli nel bilancio regionale corrente (stato di previsione delle entrate) recanti i numeri: 35011 – Tit III ctg. 5: Sanzioni amministrative e 35012 – Tit. III ctg. 5: contributi vari ed è stato acceso un conto corrente regionale n. 208678 intestato a: Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria;

dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della L.15/5/97, n. 127;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, stante la vacanza del Servizio "Politiche di Riequilibrio del Mercato del Lavoro" ;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente trascritti ed approvati:

1. Di fare proprie le indicazioni di cui alla nota Prot. n.2614 del 12 Giugno 2001 a firma del Direttore della Direzione regionale del Lavoro per l'Abruzzo (all. A);

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 5 della L. 12/3/99, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", gli indirizzi applicativi in materia di pagamento, di riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dei contributi esonerativi nei termini di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di utilizzare il conto corrente postale n. 208678 intestato a: Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, indicando altresì una delle seguenti causali in relazione alla tipologia dell'importo:

a) Cap. 35011 (Tit.III, Ctg. 5) "Sanzioni amministrative derivanti dall'art. 14 della legge 68/1999 in materia di occupazione dei disabili"
b) Cap. 35012 (Tit. III, Ctg.5) "Contributi derivanti dall'art. 14 della legge 68/1999 in materia di occupazione dei disabili";

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A. e di trasmetterlo alle Amministrazioni Provinciali, alle Direzioni Provinciali ed alla Direzione Regionale del Lavoro, nonché alla Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE /STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99): DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO / POSIZIONE DI STAFF: SERVIZIO POLITICHE DI RIEQUILIBRIO MERCATO DEL LAVORO

UFFICIO: INTERVENTI REINSERIMENTO DISOCCUPATI ADULTI E CATEGORIE SVANTAGGIATE

L'Estensore
Dott.ssa Rita Amoni
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Rita Amoni
(firma)

Il Dirigente del Servizio
VACANTE
(firma)

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Rita Pecoraro Rossi
(firma)

Il Componente la Giunta
Dr. Italo Mileti
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Gariani
(firma)

Il Presidente della Giunta
F.to Pace
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 19 OTT. 2001

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
(firma)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 05 MAR. 2002 Deliberazione N. 82

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 05 MAR. 2002

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. _____

con l'intervento dei componenti:

1.		6.	On. Dott. GIOVANNI PACE
2.	AMICONE	7.	DOMENICI
3.	BACCHION	8.	MILETI Assente PALMERIO
4.	DE MATTEIS	9.	DESIATI Assente SCIARRETTA
5.	DI SAVERIO	10.	STUARD

Svolge le funzioni di Segretario Dott. Walter Gariani

OGGETTO

Criteri ripartizione risorse alle Province L.R. 14/2001, recante "norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12 marzo1999, n. 68"

La Giunta Regionale

Visto l'art. 14 della Legge 12.3.1999 n.68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che prevede l'istituzione, a livello regionale, di un Fondo da destinare al finanziamento di programmi di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di cui all'art. 11 della Legge citata, tra gli Uffici competenti ed i datori di lavoro privati sulla base di programmi presentati e nei limiti di cui al Fondo;

Vista la l.r. 18.04.2001, n.14 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della Legge 12.3.1999, n.68" con la quale è stato istituito il prescritto Fondo regionale per l'occupazione dei disabili destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, anche attraverso azioni di orientamento, formazione, riqualificazione professionale, servizi di sostegno al reddito ed incentivi alle aziende per un collocamento mirato;

visto il Decreto Direttoriale 26.9.2000 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto alla ripartizione, tra le Regioni, delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 68/99, che per la Regione Abruzzo ammontano a £. 2.688.990.244 seguendo i criteri di cui all'allegato "A" ;

visto il successivo Decreto Direttoriale 12.07.2001 con cui il suddetto Ministero ha assegnato alla Regione Abruzzo per l'annualità 2001, la somma di £. 1.017.251.819, seguendo i criteri di cui all'allegato "B";

considerato che occorre provvedere alla ripartizione delle risorse alle quattro Province sia, sulla base della loro effettiva operosità, determinata dal numero delle fiscalizzazioni, che seguendo i criteri adottati dal Ministero che pongono a riferimento l'ammontare complessivo della popolazione residente in ciascuna Regione, quale indicatore omogeneo, ed il rapporto tra numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;

Considerato che, stante la tabella allegata al decreto del 26.9.2000 citato, la popolazione complessiva nella Regione Abruzzo è di 1.267.700 abitanti, (pari al 2,22% di tutta la popolazione residente sul territorio nazionale) mentre il numero complessivo dei disabili e quello degli iscritti al collocamento è rispettivamente di 9663 e di 171.191, determinando un valore percentuale tra disabili ed iscritti di 5,644%;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Giugno 1993, allegato "C" pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 146 del 24 giugno 1996 recante" Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991" dal quale è stato desunto il numero dei residenti in ciascuna Provincia abruzzese che ammonta a 381.830 abitanti nella Provincia di Chieti, 297.838 abitanti nella Provincia di L'Aquila, 289.534 abitanti nella Provincia di Pescara e 279. 852 abitanti nella Provincia di Teramo;

Acquisiti i dati relativi al numero degli iscritti al collocamento ordinario, nonché il numero dei disabili iscritti in ciascuna Provincia abruzzese;

Considerato che il Decreto ministeriale prevede una quota fissa del 10% da attribuire in eguale misura alle Province;

Osservato che le singole Province hanno avviato, nelle annualità 2000/2001, con convenzione 22 lavoratori fiscalizzati nella misura sotto precisata così come desunto dalle richieste di accesso al fondo inviate dalle stesse:

PROVINCIA	FISCALIZZAZIONE 50%	FISCALIZZAZIONE TOTALE	NOTE
PESCARA	n. 2 invalidi al 70% n.1 invalido al 76% n.1 invalido al 75% n.1 invalido al 67%	n.1 invalido al 100% n.1 invalido al 80%	Le convenzioni hanno durata annuale rinnovabile fino alle annualità stabilite.
L'AQUILA	n.3 invalidi tra il 67 e 79%	n.1 invalido 100% e 2 sordomuti	Idem
CHIETI	n.1 invalido al 75%	n.2 invalidi al 100%	Idem
TERAMO	n.4 invalidi tra 67% e 79%	n. 2 invalidi: 100% e 90%	Idem

ritenuto di poter approvare, alla luce di quanto sopra evidenziato, i criteri per l'assegnazione delle risorse alle quattro province abruzzesi sulla scorta delle indicazioni contenute nelle allegate schede "D", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle quali sono riassunte le percentuali ottenute dai dati della popolazione residente, dal numero degli iscritti al collocamento ordinario nonché quello relativo ai disabili;

ritenuto infatti che le somme da assegnare alle singole Province, avuto riguardo delle percentuali evidenziate nelle richiamate tabelle all. "D" ammontano ad **euro**:

CHIETI	Annualità 2000	**364195,35**	annualità 2001	**137776,01**
L'AQUILA	annualità 2000	**378361,12**	annualità 2001	**143134,97**
PESCARA	annualità 2000	**330781,24**	annualità 2001	**125135,39**
TERAMO	annualità 2000	**315409,85**	annualità 2001	**119320,35**

ritenuto altresì, di rinviare a successivi atti l'assegnazione effettiva delle risorse alle singole Province sulla base delle indicazioni contenute nelle tabelle"D" parte integrante della presente deliberazione ed in attesa del totale trasferimento delle risorse già assegnate a questa Regione con gli allegati Decreti (All."A" ed All. "B") da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, stante la vacanza del Servizio "Politiche di Riequilibrio del Mercato del Lavoro" ;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

per i motivi espressi in narrativa, che qui s' intendono integralmente trascritti ed approvati:

1. Di fare proprie le indicazioni contenute nella tabella allegata al Decreto Direttoriale 26.9.2000 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto alla ripartizione, tra le Regioni, delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui al comma 4 dell'art.13 della citata Legge 68/99 (All. "A");

2. Di approvare i criteri per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 13 della L n. 68/99, istituito con L.R. n.14/2001 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei disabili", evidenziati nelle Tabelle "D", allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale consistenti in:

CHIETI	annualità 2000	**364195,35**	annualità 2001	**137776,01**
L'AQUILA	annualità 2000	**378361,12**	annualità 2001	**143134,97**
PESCARA	annualità 2000	**330781,24**	annualità 2001	**125135,39**
TERAMO	annualità 2000	**315409,85**	annualità 2001	**119320,35**

3. Di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'assegnazione effettiva delle risorse alle singole Province sulla base delle indicazioni contenute nelle richiamate tabelle "D", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attesa dell'assegnazione definitiva dei fondi assegnati alla Regione Abruzzo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

ammontanti a complessivi euro 1388747,57 (£.2.688.990.244) per l'annualità 2000 ed euro 525366,72 (£.1.017.251.818) per l'annualità 2001

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A. e di trasmetterlo alle Amministrazioni Provinciali, alla Direzione Regionale del Lavoro, nonché alla Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per gli adempimenti conseguenti.

Tabella "D"

Criteri di ripartizione risorse Fondo art. 13, L. 12.3.1999, n. 68, istituito con L.R. 18.4.2001, n. 14 - Annualità 2001

Province	Popolazione residente	Popolazione residente	Ripartizione per popolazione residente 60% 1.017.251.819 = 610.351.091,4	A	B	A/B - Rapporto tra disabili e iscritti	Correttivo in base allo scostamento della media rapporto A/B calcolato su 30% del budget		Quota fissa 10% 101.725.181,92	Totale (in Lire)	Totale (in Euro)
	Valore assoluto	Val. perc.		Disabili	Iscritti elenchi collocc. ordin.	Val. perc.	Scost. media aritm. su 30%	30% 305.175.545,72			
Chieti	381.830	30,57%	186.584.328,64	2.051	47.023	4,36%	1,31%	54.755.930,7	25.431.295,5	L. 266.771.555	€ 137.776,01
L'Aquila	297.838	23,78%	145.141.489,53	3.992	44.316	9,08%	3,02%	106.575.170,9	25.431.295,5	L. 277.147.956	€ 143.134,97
Pescara	289.534	23,17%	141.418.347,88	2.826	39.225	7,20%	2,40%	75.446.250,7	25.431.295,5	L. 242.295.894	€ 125.135,39
Teramo	279.852	22,48%	137.206.925,35	2.562	n.d.	n.d.	n.d.	68.398.193,4	25.431.295,5	L. 231.036.414	€ 119.320,35
Totale	**1.249.054**	**100%**	**610.351.091,40**	**11.431**				**305.175.545,7**	**101.725.181,9**	**L. 1.017.251.819**	**€ 525.366,72**

Tabella "D"

Criteri di ripartizione risorse Fondo art. 13, L. 12.3.1999, n. 68, istituito con L.R. 18.4.2001, n. 14 - Annualità 2000

Province	Popolazione residente		Popolazione residente	Ripartizione per popolazione residente 60% 161395343	A	B	A/B - Rapporto tra disabili e iscritti	Correttivo in base allo scostamento della media rapporto A/B calcolato su 30% dei budget		Quota fissa 10% 2.688.897.828	Totale (in Lire)	Totale (in Euro)
	Valore assoluto	Val. perc.			Disabili	Iscritti elenchi collocc. ordin.	Val. perc.	Scost. media arithm. su 30%	30% 806.697.073			
Chieti	381.830	30,57%	493.214.954	2.051	47.023	4,36%	1,31%	144.711.115,9761		67.224.457	L. 705.180.527	€ 364.195,35
L'Aquila	297.838	23,78%	383.665.413	3.992	44.316	9,08%	3,02%	281.719.422,2217		67.224.457	L. 732.609.292	€ 378.361,12
Pescara	289.534	23,17%	373.823.702	2.826	39.225	7,20%	2,40%	199.433.639,0778		67.224.457	L. 640.481.798	€ 330.781,24
Teramo	279.852	22,48%	362.691.274	2.562	n.d.	n.d.	n.d.	180.802.895,7244		67.224.457	L. 610.718.627	€ 315.409,85
Totale	**1.249.054**	**100%**	**1.613.395.343**	**11.431**					**806.667.073**	**268.897.828**	**L. 2.688.990.244**	**€ 1.388.747,56**

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

22 MAR. 2002

Seduta del _____ Deliberazione N. 111

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 22 MAR. 2002

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. .....

con l'intervento dei componenti:

On. Dott. GIOVANNI PACE

1.		6.	DOMENICI Assente
2.	AMICONE Assente	7.	MILETI
3.	BACCHION	8.	SCIARRETTA
4.	DE MATTEIS		STUARD
5.	DESIATI	9.	
	DI SAVERIO Assente	10.	
			Dott. Walter Gariani

Svolge le funzioni di Segretario _____

OGGETTO

Determinazione dei criteri relativi alla costituzione dei Comitati tecnici di cui all'art. 6 della L. 12 marzo 99, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La Giunta Regionale

vista la L. 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

visto in particolare il comma 2, lett. b) dell'art.6 che prevede nell'ambito degli uffici competenti (Centri per l'impiego) un Comitato tecnico composto da funzionari esperti nel settore sociale e medico legale e dagli organismi individuati dalle Regioni, con particolare riferimento alla materia delle inabilità;

considerato, che, stante al disposto del citato articolo i compiti afferenti al predetto Comitato sono quelli relativi: " alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità";

considerato altresì, che agli oneri per il funzionamento del predetto Comitato si provvede secondo quanto prescritto dal comma 2 del succitato art. 6 della L. 12 marzo 1999, n.68;

ritenuto, pertanto, in attuazione della predetta norma, di procedere alla composizione del Comitato tecnico, in maniera permanente, individuando le seguenti figure professionali:

- Assistente Sociale;
- Medico del Lavoro;
- Medico Legale;
- Psicologo;

osservato che al fine di determinare in maniera ottimale il profilo socio-lavorativo della persona disabile possono essere individuate, in prosieguo, in collaborazione con la Commissione di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ulteriori figure da inserire nel Comitato stesso;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, stante la vacanza del Servizio "Politiche di Riequilibrio del Mercato del Lavoro" ;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente trascritti ed approvati:

1. Di individuare, quali componenti il Comitato tecnico in maniera permanente, di cui all'art. 6 della Legge 12 marzo 1999 le seguenti figure professionali:
   - Assistente Sociale;
   - Medico del Lavoro;
   - Medico Legale;
   - Psicologo;

2. Di stabilire che, ai fini della determinazione ottimale del profilo socio-lavorativo della persona disabile, possono essere individuate, in prosieguo, in collaborazione con la Commissione di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, ulteriori figure da inserire nel Comitato stesso.

3. Di dare atto che agli oneri per il funzionamento del predetto Comitato si provvede secondo quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A. e di trasmetterlo alle Amministrazioni Provinciali, alla Direzione Regionale del Lavoro, nonché alla Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE ~~ORDINANZA~~ N. 87/DL 9 DEL 29 NOV. 2002

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE DEL LAVORO DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO PROGRAMMAZIONE OFFERTA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA I.C. EQUAL

OGGETTO: **Ripartizione delle risorse alle Province - L.R. 14/2001, recante "norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12 marzo1999, n. 68"-.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visto l'art. 14 della Legge 12.3.1999 n.68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che prevede l'istituzione, a livello regionale, di un Fondo da destinare al finanziamento di programmi di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di cui all'art. 11 della Legge citata, tra gli Uffici competenti ed i datori di lavoro privati sulla base di programmi presentati e nei limiti di cui al Fondo;

vista la L.R. 18.04.2001, n.14 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della Legge 12.3.1999, n.68" con la quale è stato istituito il prescritto Fondo regionale per l'occupazione dei disabili destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, anche attraverso azioni di orientamento, formazione, riqualificazione professionale, servizi di sostegno al reddito ed incentivi alle aziende per un collocamento mirato;

richiamata integralmente la deliberazione G.r. 05.03.2002, n.82 concernente la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse alle Province in attuazione della citata L.R. 14/2001 ;

considerato che nella citata deliberazione sono state evidenziate le risorse disponibili ammontanti complessivamente ad €.1.388.747,57 (£.2.688.990.244) per l'annualità 2000 ed €. 525.366,72 (£.1.017.251.818) per l'annualità 2001 da assegnare alle singole Province nella maniera sotto specificata:

CHIETI	annualità 2000	364195,35	annualità 2001	137776,01
L'AQUILA	annualità 2000	378361,12	annualità 2001	143134,97
PESCARA	annualità 2000	330781,24	annualità 2001	125135,39
TERAMO	annualità 2000	315409,85	annualità 2001	119320,35

vista le note (Alleg. A) con cui le Province hanno provveduto a comunicare i dati necessari per dare seguito ai citati trasferimenti come sotto precisati:
Chieti (prot. n.7135 del 3/10/2002): Tit. II Funzioni delegate- Cat III Cap.617 denominato "Servizio regionale per il finanziamento di interventi in favore di soggetti disabili":C/C n.92014 acceso presso la Cassa di Risparmio di Chieti CAB 15500- ABI 06050 (fax del 28.11.2002)
L'Aquila (prot. n. 20060 del 3 giugno 2002): Tit. II Cat. 5 – risorsa 0455 Codice CIN: 1 Codice ABI: 60 Codice CAB: 03611 n. conto: 40006 intestato a "Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio tesoreria.
Pescara (prot. N.97/SPL del 20.05.02): Conto corrente bancario n. 9999999 cod. ABI 6245 e cod. CAB 15410 intestato ad Amministrazione Provinciale di Pescara CARIPE Servizio Enti. Conto corrente postale n. 10558658 intestato a Amministrazione Provinciale di Pescara Servizi di Tesoreria.
Teramo (prot. n. 59611 del 4 luglio 2002): Capitolo n. 6730 C/C bancario n. 11651.0 della Banca TERCAS, sede di Teramo, Pzza del Carmine, codici CAB 15304 e ABI 6060.8;

ritenuto pertanto, di impegnare, liquidare e pagare la somma di €. 1.914.114,28 sul Cap. 22444 del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

Tanto ciò premesso

Determina

per i motivi espressi in narrativa:

1. di impegnare e liquidare sul Cap. 22444 del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario la somma di €.1.914.114,28;
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a pagare alle Amministrazioni Provinciali, le citate somme come esplicitate nella tabella sottostante:

PROVINCIA	Somma da accreditare	Riferimenti contabili
CHIETI	€. 501.971,36	Tit. II Funzioni delegate- Cat III Cap.617. conto corrente n.92014 acceso presso la Cassa di risparmio di Chieti CAB 15500 ABI 06050.
L'AQUILA	€. 521.496,09	(Tit. II Cat. 5 – risorsa 0455) Codice CIN: 1 Codice ABI: 60 Codice CAB: 03611 n. conto: 40006 intestato a "Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio tesoreria
PESCARA	€. 455.916,63	C/C bancario n. 9999999 cod. ABI 6245 e cod. CAB 15410 intestato ad Amministrazione Provinciale di Pescara CARIPE Servizio Enti
TERAMO	€. 434.730,20	Capitolo n. 6730 C/C bancario n. 11651.0 della Banca TERCAS, sede di Teramo, Pzza del Carmine, codici CAB 15304 e ABI 6060.8

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Credito, alle Amministrazioni Provinciali, alla Direzione Regionale del Lavoro, nonché alla Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché all'Ufficio B.U.R.A. per la sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Allegrini

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 **TABELLA "1"**

VOCI	AQ		PE		CH		TE	
1) OPERATIVITA' DELLE COMMISSIONI SANITARIE	**28**		**1080**		*******		**7 SU 23 Richieste**	
Numero di accertamenti effettuati								
TOTALE NUMERO ISCRITTI	3422		2567		2741		2798	
	M	F	M	F	M	F	M	F
SOGGETTI DISABILI	1520	1902	1216	1351	1060	1391	1204	1594
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 18	186	358	79	137	84	206	75	164
NUMERI AVVIAMENTI EFFETTUATI	**64**		**96**		**629**		**304**	
Convenzioni (art. 11)	**37**		**49**		**89 (1)**		**27**	
Convenzioni Fondo Disabili	11		8				44	
Convenzioni non finanziate			39					
Convenzioni ex (art. 12)								
Numero Progetti								
Numero Lavoratori								
INIZIATIVE FINANZIATE CON FSE	POR 2001/2002		Assi B.1.5/D.1.6					
2) ATTIVITA' DI GESTIONE								
Stato di aggiornamento delle graduatorie	31.12.01		31.12.02		31.12.02		3.4.03	
Esoneri parziali	1				9		3	
Compensazioni intraregionali					3			
Sospensioni tali temporanee					14			
3) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI								
Rilascio certificazioni di ottemperanza	176		200		141		136	
Contenzioso			4		22			

NOTA: (1) 15 con richiesta di incentivi e 10 con contratti formativi

Ad ogni buon fine, e per maggiore chiarezza, si allegano le note inviate dalle Amministrazioni Provinciali a questo Servizio.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Allegrini

ALLEGATO N. 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

La legge n. 68 ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova regolamentazione per il diritto al lavoro dei disabili, che cambia il sistema del collocamento obbligatorio.

L'apporto più rilevante del nuovo dettato disciplinare riguarda il passaggio da una modalità di inserimento impositiva, così come era sostenuta dalla precedente Legge 482/68, ad una modalità condivisa con lo stesso disabile, mediante forme di inserimento mirato e l'elaborazione di percorsi personalizzati, volti ad elevare le capacità lavorative della persona, e conseguentemente il livello di funzionalità ed operatività nell'ambiente lavorativo.

Con la medesima legge, il coordinamento del sistema di collocamento, nelle sue modalità funzionali, viene completamente affidato alle regioni nel quadro della riforma dei Servizi Pubblici per l'Impiego.

Gli organismi regionali, deputati dal Decreto Lgs.vo n. 469/97, individuano nei Servizi del Lavoro delle Province gli uffici competenti che provvedono alla programmazione degli interventi, nonché alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

L'art. 11 della L. 68/99 privilegia la "Convenzione" come strumento d'inserimento mirato, in quanto essa contiene il programma teso a conseguire gli obiettivi occupazionali. L'art. 13 individua le tipologie di incentivi, che sono assegnate ai programmi ammessi, sulla base delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Il collocamento mirato, nella sua connotazione di disciplina innovativa, richiede lo sviluppo di adeguati dispositivi da parte dell'Amministrazione Regionale nonché delle Amministrazioni Provinciali.

La Regione Basilicata, con la L. R. 24 luglio 2001, n. 28, di recepimento della L. n. 68/99, ha disciplinato le competenze regionali, delimitando il livello della delega alla gestione dei servizi e definendo le modalità per la formulazione e pubblicazione delle graduatorie previste dal comma 2, art. 8, della L. n. 68/99.

In data 05/03/2002 è stata pubblicata sul B.U.R. la L. R. 1 Marzo 2002, n. 13, recante "Modifica all'art. 12 della L.R. 20 luglio 2001, n. 28" e concernente la "Costituzione della Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili".

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, in base a quanto stabilito dall'Art. 1, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e della P. S. n. 357/2000 , ha approvato, sentito il parere della Commissione Permanente per l'Impiego, "Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento del contributo per i datori di lavoro e gli Enti Pubblici Economici che intendono ottenere l'autorizzazione Provinciale per l'esonero parziale dall'obbligo occupazionale previsto dal c. 3, art. 2, D.M. n. 357 e art. 5, c. 5, L. 68/99".

La Commissione permanente per l'Impiego - al fine di attuare un sistema di convenzione tra Amministrazione Provinciale ed imprese interessate per l'inserimento mirato e programmato dei soggetti protetti e di assicurare la tutela dei disabili e la loro integrazione lavorativa con le esigenze aziendali - ha approvato, con deliberazione n. 47 del 23/10/00, lo schema di convenzione, che potrà, d'intesa tra le parti, eventualmente, essere adattato alle specificità economiche territoriali di competenza.

A seguito della presentazione in data 08/10/2001 al Tavolo Tecnico, composto dai rappresentanti delle Regioni, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., presso il Ministero del Lavoro e P. S., dello schema del Protocollo d'Intesa, si è provveduto a far approvare dalla Giunta Regionale gli schemi di convenzioni per la concessione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all' art. 13, della citata legge n. 68, con entrambi gli Istituti.

In data 11/02/02 si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione tra l'I.N.P.S. e la Regione Basilicata, per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 L 68/99, ed in data 21/05/2002 della Convenzione con l'I.N.A.I.L.

Il Fondo regionale (art. 14 L. 68/99) è stato costituito, in esecuzione dell'art. 11, L.R. n. 28/2001; e la Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabiliti, istituita con la L. R. 13/02, è stata costituita con D.P.G.R. n. 237/02, su conforme deliberazione della G. R. e con il medesimo Decreto sono stati nominati anche i relativi componenti effettivi e supplenti. La I^ riunione di detta Commissione si è tenuta in data 06/11/2002, adottando come primo atto il Regolamento. La Commissione si riunisce di norma almeno ogni due mesi.

Al fine di conseguire l'inserimento mirato dei disabili anche nelle Pubbliche Amministrazioni, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1022 del 10/06/03, ha approvato la "Convenzione quadro per la determinazione di un programma di inserimento mirato dei disabili nelle PP.AA. art. 11, L. n. 68/99".

In data 10/06/03 la G. R. con deliberazione n. 1023 ha approvato i criteri e modalità relativi alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, di cui all'art. 14 della L. n. 68/99, ed il riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili. La Giunta con Deliberazione n. 1657 del 15/09/03 ha approvato le modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla L. n. 68/9, art. 13, c. 1.

La medesima Giunta con Deliberazione n. 2258 del 02/12/03 ha approvato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai datori di lavoro e alle Associazioni dei diversamente abili per la fruizione dei contributi previsti dalla citata legge.

A tutt'oggi, relativamente a tale campagna di sensibilizzazione, sono stati effettuati n. 2 servizi televisivi da parte della Redazione del T.G. 3 sugli incentivi per le assunzioni di disabili; il primo in data 10/10/2003 della durata di 1,5 minuti ed il secondo in data 13/10/03 di n. 1 minuto. Sono stati resi inoltre disponibili sull'Home page del sito basilicatanet.it, per tutto il mese di ottobre, sia lo schema di domanda di ammissione agli incentivi di cui all'art. 13 della L. n. 68/99 che le deliberazioni n. 1023 del 10/06/03 e n. 1657 del 15/09/03 sopramenzionate. In data 13 Ottobre 2003 sono stati trasmessi alcuni comunicati stampa relativi agli incentivi di cui sopra ai tre maggiori quotidiani locali: La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Quotidiano e La Nuova Basilicata, i quali li hanno pubblicati in data 14/10/03.

E' in elaborazione una bozza di depliant pubblicitario predisposta una bozza di opuscolo informativo sulla L. n. 68/99, che – si prevede - sarà presentata a Potenza nel mese di maggio c/o l'Università degli Studi di Basilicata, in occasione della manifestazione fieristica denominata "Trend – Expo 2004".

La Provincia di Potenza per una piena e completa applicazione della L. n. 68, con atti deliberativi della Giunta, ha costituito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) della legge sopraindicata, il Comitato Tecnico per il collocamento obbligatorio, tenendo presente quanto previsto dall'art. 5 della L. R. n. 28/2001, e provvedendo con successivo Decreto Presidenziale alla nomina dei componenti di detto Comitato Tecnico.

La Provincia di Matera, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 199 del 26/11/2002 ha costituito il Comitato Tecnico , che risulta attualmente operativo.

Per quanto riguarda la operatività delle Commissioni di accertamento della disabilità, si porta a conoscenza che è stato comunicato dalle Aziende Sanitarie Regionali in data 03/03/2004 che nell'anno 2003 sono state effettuate n. 127 accertamenti delle condizioni di disabilità (L. 68/99, art. 1, comma 4).

Gli iscritti negli elenchi obbligatori al 31/12/2003 risultano, per la Provincia di Potenza n. 5.090 (di cui art. 18 n. 487) e gli avviati al lavoro sono stati 358 . Per la Provincia di Matera, gli iscritti risultano in numero di 1.681 (di cui art. 18 n.269) e gli avviati al lavoro in numero di 76. Pertanto il totale di iscritti a livello regionale è di n 6771 (di cui art. 18 n756)e di avviati al lavoro è di n. 434.

Nel corso del 2003 sono state stipulate nella provincia di Potenza n.7 convenzioni ai sensi dell'art. 11 della L. n. 68/99. Le Convenzioni finanziate ex art 13 L. n. 68/99 sono in numero di 6, di cui n. 1 fino a 12 mesi, n. 2 da 13 a 24 mesi e n. 3 oltre i 24 mesi. La modalità di assunzione maggiormente utilizzata è risultata essere quella del contratto di formazione e lavoro. La medesima Provincia ha autorizzato nel corso del 2003, n. 02 esoneri parziali e ha rilasciato nel corso del 2003 n. 124 certificazioni di ottemperanza.

Nella Provincia di Matera sono state stipulate n. 16 convenzioni ai sensi dell'art. 11 della L. n. 68/99. In questa fase non risultano progetti ammessi agli incentivi di cui all'art. 13 della L. n. 68/9. La Provincia di Matera ha autorizzato nel corso del 2003 n. 05 esoneri parziali; sono state rilasciate n. 54 certificazioni di ottemperanza.

In merito alla verifica della praticabilità e dell'efficacia degli obiettivi previsti dall'ordinamento legislativo in questione, si rileva che le iniziali difficoltà, riscontrate rispetto al pieno conseguimento dei risultati attesi, sono riconducibili in gran parte al sistema non ancora perfettamente definito delle relazioni interistituzionali tra Regione e Province, ed al modello funzionale ed operativo costituito dai Centri per l'Impiego, che nel loro processo di riforma abbisognano di innovazioni operative e gestionali.

Nella prospettiva del breve-medio periodo, si ritiene che sarà utile consolidare, in un modello operativo ad alta definizione di qualità, il tessuto dei rapporti tra Ente delegante, la regione, ed Enti delegati, le Province, e nel contempo promuovere sul piano operativo la migliore comunicazione, integrazione e collaborazione tra le Istituzioni pubbliche, gli operatori del Territorio e le parti economiche e sociali, in modo da valorizzare tutte le opportunità presenti sul territorio, favorendo al meglio l'incontro tra domanda ed offerta nel mondo del lavoro e l'efficacia dell'intervento pubblico.

IL DIRIGENTE
(Dr. Francesco PARRELLA)

(Dr. R. CONTE)

(Dr. L. MAGNO)

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA SPORT

Potenza

P.O.R. BASILICATA 2000-2006

ASSE III – Risorse Umane

Misura III.1.B.1. – Inserimento e reinserimento di gruppi svantaggiati

Macrotipologia di azione
Progetti di formazione integrati a misure di politiche sociali e del lavoro, finalizzati alla acquisizione di competenze ed al conseguimento di qualifiche professionali

PROGETTI FORMATIVI COFINANZIATI DAL F.S.E.

ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1260/99, n. 1784/99 e n. 1685/2000

ASSEGNATI AGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

a valere su

l'Avviso Pubblico n. 05/2002, pubblicato con D.G.R. n. 2575 del 30 Dicembre 2002

AVVISO PUBBLICO N. 05.2003
ATTIVITA FORMATIVE – PIANO DI F.P. 2003 – A.P. 05/2003 Misura III.1.D.1.,
PROSPETTO DATI aggiornato al

N° Ord.	Funzion. respons. proced.	N° AZIONE	DENOMINAZIONE PROGETTO	SEDE DI SVOLGIMENTO	SOGGETTO CONCESSIONARIO	TIPOLOGIA DEI DESTINATARI	DURATA IN ORE	ALLIEVI PREVISTI N°	ALLIEVI FORMATI	DETERMINAZIONE DIRIG/LE								Totale	CONVENZIONE dati
										N°	Data	Imp.	Cap. n°	Eserc.	U.P.B. n.				
15		15/A.P.05/P.I./B.I	OPERATORE INFORMATICO	POTENZA	FERNANDO SANTI	HANDICAP	400	12		706/74H	18.09.03	4786	28.116 (2089)	2003	0951.03			95.128,00	
16		16/A.P.05/P.I./B.I	CERAMISTA	VENOSA	C.F.P. ENTE PADRI TRINITARI	HANDICAP	400	12		705/74H	18.09.03	4785	28.116 (2089)	2003	0951.03			76.250,07	
17		17/A.P.05/P.I./B.I	INTEGRAZIONE IMMIGRATE NEL VULTURE MELFESE	RIONERO IN VULTURE	IAL CISL	EXTRACO MUNITARI	400	12		704/74H	18.09.03	4784	28.116 (2089)	2003	0951.03			93.651,72	
18		18/A.P.05/P.I./B.I	CREARE RETI SOCIALI	ALIANO (MT)	BASEFOR BASILICATA	HANDICAP	400	12		703/74H	18.09.03	4783	28.116 (2089)	2003	0951.03			76.561,87	
19		19/A.P.05/P.I./B.I	ADDETTO ALLA SEGRETERIA D'UFFICIO	POTENZA	JOB CENTRE di Tricarico S. & C. Snc	HANDICAP	400	12		702/74H	18.09.03	4781	28.116 (2089)	2003	0951.03			148.664,00	
20		20/A.P.05/P.I./B.I	MULTIMEDIA – SVILUPPO COMPETENZE INFORMATICHE	BERNALDA	TEOREMA S:n.c.	ALCOOLISTI	400	12		701/74H	18.09.03	4780	28.116 (2089)	2003	0951.03			130.968,80	
21		21/A.P.05/P.I./B.I	N.I.T. – NUOVA IMPRENDITORIA TRANSNAZIONALE	NOVA SIRI MARINA (MT)	STRATEGHI A	EXTRACO MUNITARI	400	12		700/74H	18.09.03	4779	28.116 (2089)	2003	0951.03			135.380,60	
22		22/A.P.05/P.I./B.I	ADDETTO OFFICE AUTOMATION	SCANZANO JONICO	NOVAFORM	HANDICAP	400	12		699/74H	18.09.03	4778	28.116 (2089)	2003	0951.03			170.000,00	
23																			
24																			

AVVISO PUBBLICO N. 05.2003
ATTIVITA FORMATIVE – PIANO DI F.P. 2003 – A.P. 05/2003 Misura III.1.D.1.,
PROSPETTO DATI aggiornato al

N° Ord.	Funzion. respons. proced.	N° AZIONE	DENOMINAZIONE PROGETTO	SEDE DI SVOLGIMENTO	SOGGETTO CONCESSIONARIO	TIPOLOGIA DEI DESTINATARI	DURATA IN ORE	ALLIEVI PREVISTI N°	ALLIEVI FORMATI	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - concessione intervento ed assunzione impegno spesa									CONVENZIONE dati
										N°	Data	Imp.	Cap. n°	Eserc.	U.P.B. n.			Importo €	
1		01/A.P.05/P.I./B.1.	OPERATORE AGRICOLO DI COLTURE PROTETTE	VENOSA	C.F.P. ENTE PADRI TRINITARI	HANDICAP	800	12		720/74H	18.09.03	4800	28.116 (2089)	2003	0951.03			164.000,00	
2		02/A.P.05/P.I./B.1	GIARDINIERE MANUTENTORE	MATERA	CENTRO SERVIZI	DETENUTI	800	10		719/74H	18.09.03	4799	28.116 (2089)	2003	0951.03			160.090,00	
3		03/A.P.05/P.I./B.1	ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI	MARSICONUOVO	F.I.GEST. S.c.a r.l.	HANDICAP	600	06		718/74H	18.09.03	4798	28.116 (2089)	2003	0951.03			133.182,00	
4		04/A.P.05/P.I./B.1	TECNICO RESTAURO BENI ARTISTICI ED ARTIGIANALI		STUDIO RISORSE	TOSSICO-DIPENDENTI				717/74H	18.09.03	4797	28.116 (2089)	2003	0951.03			145.046,17	
5		05/A.P.05/P.I./B.1	PROGETTO WORK ADDETTO ALLA GESTIONE DI MAGAZZINO	POTENZA	L'AQUILONE Soc. Coop.a r.l.	DETENUTI	720	09		716/74H	18.09.03	4796	28.116 (2089)	2003	0951.03			140.508,28	
6		06/A.P.05/P.I./B.1	ZOOTECNIA BURGENTINA	BRIENZA	BASEFOR BASILICATA Servizi formativi	HANDICAP	800	12		715/74H	18.09.03	4795	28.116 (2089)	2003	0951.03			126.249,18	
7		07/A.P.05/P.I./B.1	ASSISTENTE DOMICILIARE E IN COMUNITA' DI ANZIANI		LABOR	EXTRACOMUNITARI	800	12		714/74H	18.09.03	4794	28.116 (2089)	2003	0951.03			178.225,14	
8		08/A.P.05/P.I./B.1	HANDICAP E ARTIGIANATO ARTISTICO	BELLA	I.RE.FOR.R. S.c.a r.l.	HANDICAP	800	05		713/74H	18.09.03	4793	28.116 (2089)	2003	0951.03			154.295,70	
9		09/A.P.05/P.I./B.1	AGRICOLTURA BIOLOGICA PER DISABILI	VENOSA	C.F.P. ENTE PADRI TRINITARI	HANDICAP	400	12		712/74H	18.09.03	4792	28.116 (2089)	2003	0951.03			76.250,00	
10		10/A.P.05/P.I./B.1	OPERATORE DI SEGRETERIA INFORMATIZZATO	MATERA	CENTRO SERVIZI	HANDICAP	400	08		711/74H	18.09.03	4791	28.116 (2089)	2003	0951.03			122.271,00	
11		11/A.P.05/P.I./B.1	OPERATORE INFORMATICO	SATRIANO DI LUCANIA	LINK ENTERPRISES	HANDICAP	400	10		710/74H	18.09.03	4790	28.116 (2089)	2003	0951.03			70.250,59	
12		12/A.P.05/P.I./B.1	OPERATORE DI P.C.	POTENZA	FORSAGE S.n.c.	ALCOOLISTI	400	07		709/74H	18.09.03	4789	28.116 (2089)	2003	0951.03			65.578,00	
13		13/A.P.05/P.I./B.1	OPERATORE DI TECNOLOGIE INFORMATICHE con comp. In lingua inglese	PISTICCI	S.I.FOR.	HANDICAP	400	12		708/74H	18.09.03	4788	28.116 (2089)	2003	0951.03			103.241,75	
14		14/A.P.05/P.I./B.1	ESPERTO DI GASTRONOMIE LUCANE	LAGONEGRO	A.P.I.C.E. S.c.a r.l.	EXTRACOMUNITARI	400	10		707/74H	18.09.03	4787	28.116 (2089)	2003	0951.03			129.770,80	

PROGETTI A.P.05.2002 – Misura III.1.B.1

PROSPETTO DATI

N° azione	Soggetto attuatore	Denominazione dell'intervento	Sede corsuale	N° allievi	Durata in ore	DESTINATARI				
						handicap	Detenuti	Tossicod	Extracom	Alcoolisti
1/AP.05/PI/B1	Padri Trinitari	Operat. agricolo colture protette	Venosa	12	800	X				
2/AP.05/PI/B1	Centro Servizi	Giardiniere Manutentore	Matera	10	800		X			
3/AP.05/PI/B1	F.I.GEST	Addetto servizi amministrativi	Marsiconuovo	06	600	X				
4/AP.05/PI/B1	Studio Risorse	Tec. restauro beni artistici e artig	Matera	10	800			X		
5/AP.05/PI/B1	L'Aquilone Scarl	Prog. WORK Add. gest. magaz.	Potenza	09	720		X			
6/AP.05/PI/B1	Basefor Basilicata	Zootecnia Burgentina	Brienza	12	800	X				
7/AP.05/PI/B1	Labor	Ass. domiciliare e in comunità per anziani		12	800				X	
8/AP.05/PI/B1	I.Re.For.R.	Handicap ed artigianato artistico	Bella	05	800	X				
9/AP.05/FB/B1	Padri Trinitari	Agricoltura biologica per disabili	Venosa	12	400	X				
10/AP.05/FB/B1	Centro Servizi	Operatore di segreteria informatizzato	Matera	08	400	X				
11/AP.05/FB/B1	Link Enterprises	Operatore informatico	Satriano di L.	10	400	X				
12/AP.05/FB/B1	Forsage Snc	Operatore di P.C.	Potenza	07	400					X
13/AP.05/FB/B1	Sifor	Op. tecnologie informatiche e lingua inglese	Pisticci (Mt)	12	400	X				
14/AP.05/FB/B1	Apice Scarl	Esperto di gastrnomie lucane	Lagonegro	10	400				X	
15/AP.05/FB/B1	Fernando Santi	Operatore informatico	Potenza	12	400	X				
16/AP.05/FB/B1	Padri Trinitari	Ceramista	Venosa	12	400	X				
17/AP.05/FB/B1	IAL CISL	Integrazione immigrate nel Vulture-Melfese	Rionero	12	400				X	
18/AP.05/FB/B1	Basefor Basilicata	Creare reti sociali	Aliano (Mt)	12	320	X				
19/AP.05/FB/B1	Job Center	Addetti alla segreteria d'ufficio	Potenza	12	400	X				
20/AP.05/FB/B1	Teorema	Multimedia sviluppo competenze informatiche	Bernalda	12	400					X
21/AP.05/FB/B1	Strateghia	NIT Nuova imprenditoria transnazionale	Nova Siri Mar	12	400				X	
22/AP.05/FB/B1	Novaform	Addetto office automation	Scanzano	12	400	X				
			Totali			13	2	1	4	2

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 01/A.P.05/PI/B1

soggetto proponente: **CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE ENTE PADRI TRINITARI**

Sede legale: **Venosa (Pz)**

Indirizzo: **P.za Don Bosco n. 3**

N° tel.: **0972-34212**

Denominazione del progetto: **OPERATORE AGRICOLO DI COLTURE PROTETTE**

Tipologia dell'intervento: **PERCORSO INTEGRATO**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP**

Destinatari n.: **12**

Durata in ore: **n. 800 ore, di cui n. 324 di stage**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Venosa**

Certificazione finale: **Attestato di competenze professionali**

finalità del progetto: **Il progetto è finalizzato a sostenere, attraverso l'integrazione delle attività di formazione, orientamento, affiancamento al lavoro, la promozione della cooperazione e la formazione di abilità e competenze, la possibilità di intraprendere percorsi praticabili di inserimento del mondo del lavoro da parte di persone portatrici di disabilità mentale, fisica e/o mista, con punteggio F.I.M. inferiore a 98**

Requisiti fondamentali:
1. **Disabilità mentale, fisica e/o mista,**
2. **stato di disoccupazione/in occupazione,**
3. **residenza nella U.E.**
4. **Ricovero presso un Centro di riabilitazione accreditato dalla regione Basilicata**
5. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 02/A.P.05/PI/B1

soggetto proponente: **CENTRO SERVIZI**

Sede legale: **Matera**

Indirizzo: **Via dei Bizantini n. 13/E**

N. tel.: **0835-382238**

Denominazione del progetto: **GIARDINIERE MANUTENTORE**

Tipologia dell'intervento: **PERCORSO INTEGRATO**

Tipologia dei destinatari: **DETENUTI**

Destinatari: **N. 10**

Durata in ore: **N. 280 ore di formazione d'aula, 400 ore di Work Esperienze, 15 ore di orientamento e n. 120 ore di tutoring per l'occupazione e l'autoimpiego**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Matera, Via dei Bizantini n. 13/E**

Organismo ospitante: **Cooperativa Sociale CONVICINO, Via Spine Bianche, n. 30, Matera**

Certificazione finale: **QUALIFICAZIONE**

finalità del progetto: **L'orientamento al lavoro ed all'occupazione di soggetti in condizione di svantaggio, nello specifico di ex detenuti e di persone in esecuzione penale esterna, attraverso la formazione della figura professionale di "Giardiniere Manutentore", in grado di potenziare le prestazioni di servizio erogate da imprese e cooperative, nonché capace di autopromuoversi sul mercato del lavoro**

Requisiti fondamentali:
1. **Soggetti in età lavorativa, compresa tra i 18 ed i 45 anni**
2. **Stato di disoccupazione/inoccupazione**
3. **Residenza nella regione Basilicata**
4. **Possesso di Diploma di Scuola Media Superiore**
5. **Certificato di disabilità fisica**
6. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 03/A.O.05/PI/B1

soggetto proponente: **F. I. GEST. Soc. Coop. a r.l.**

Sede legale: **Via Vitt. Emanuele, s.n.c.**

Indirizzo: **85052 Marsiconuovo**

N. tel.: **347-0624920**

Denominazione del progetto: **ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Tipologia dell'intervento: **PERCORSO INTEGRATO**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI DISABILITÀ FISICA**

Destinatari: **n. 06**

Durata in ore: **N. 600 ore, di cui n. 360 di formazione d'aula, n. 240 di work experience e n. 20 di orientamento**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Marsiconuovo (Pz)**

Certificazione finale: **QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**

finalità del progetto: **L'orientamento al lavoro ed all'occupazione di soggetti in condizioni di svantaggio, nello specifico di disabili fisici, attraverso la formazione della figura professionale di "Addetto ai servizi amministrativi", che siano in grado di eseguire le prestazioni che le imprese e/o le cooperative sociali erogano rispetto alla domanda espressa dal mercato, nonché capace di autopromuoversi sul mercato del lavoro**

Requisiti fondamentali:
1. **soggetti in età lavorativa, compresa tra i 18 ed i 45 anni**
2. **stato di disoccupazione/inoccupazione**
3. **residenza nella regione Basilicata**
4. **possesso di Diploma di Scuola Media Superiore**
5. **certificato di disabilità fisica**
6. **non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo**

Modalità di partecipazione: **La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.**

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 04/A.P.05/PI/B1

soggetto proponente: **STUDIO RISORSE DI S. Fiore**

Sede legale: **Via La Martella n. 28**

Indirizzo: **MATERA**

N° tel.: **0835-386699**

Denominazione del progetto: **TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI ARTISTICI ED ARTIGIANALI**

Tipologia dell'intervento: **PERCORSO INTEGRATO**

Tipologia dei destinatari: **TOSSICODIPENDENTI**

Destinatari: n. 10

Durata in ore: n. 800

Sede di svolgimento dell'attività formativa: Matera

Certificazione finale: Acquisizione competenze

finalità del progetto:
Il progetto è finalizzato all'occupabilità di n. 10 giovani e/o adulti inoccupati, svantaggiati, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti mediante un percorso integrato di orientamento, formazione, work-experience, tutoring per l'occupazione

Requisiti fondamentali:
1. **soggetti in età lavorativa, compresa tra i 18 ed i 45 anni**
2. **stato di disoccupazione/inoccupazione**
3. **residenza nella regione Basilicata**
4. **possesso di Diploma di Scuola Media Superiore**
5. **certificato di disabilità fisica**
6. **non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 5/A.P.05/P.I/B.1.

soggetto proponente: **L'AQUILONE COOP. SOC. a r.l. O.N.L.U.S,**

Sede legale: **Potenza**

Indirizzo: **Viale del Basento 106**

N° tel.: **0971-601056**

Denominazione del progetto: **PROGETTO "WORK" (addetto alla gestione di magazzino)**

Tipologia dell'intervento: **PERCORSO INTEGRATO**

Tipologia dei destinatari: **DETENUTI ED EX DETENUTI**

Destinatari: **n. 9 (segnalati dal Dipartimento della Giustizia minorile)**
(minori sottoposti ad esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile in ambito penale e minori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale)

Durata in ore: **n. 720 ore, di cui n. 20 ore di orientamento, n. 250 ore di formazione e n. 450 di work experience**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Potenza**

Certificazione finale: **attestato di qualifica professionale**

Finalità del progetto:
Stato di disoccupazione/in occupazione
Stato di detenuto od ex detenuto
Possesso di Licenza di Scuola media Inferiore
Residenza nella regione Basilicata
Non avere in atto la partecipazione ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.

Requisiti fondamentali:
1. **Stato di disoccupazione/inoccupazione**
2. **Residenza nella regione Basilicata**
3. **Titolo di studio: Licenza di Scuola media Inferiore**
4. **Stato di detenuto od ex detenuto**
5. **Non avere in atto la partecipazione ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 06/A.P.05/PI/B1

soggetto proponente: **BASEFOR BASILICATA SERVIZI FORMATIVI**

Sede legale: **Via Cosenza n. 61**

Indirizzo: **Matera**

N° tel.: **0835-261309**

Denominazione del progetto: **ZOOTECNIA BURGENTINA**

Tipologia dell'intervento: **PERCORSO INTEGRATO**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP FISICO ED INVALIDI**

Destinatari: **n. 12**

Durata in ore: **n. 800. così articolate: n. 20 ore di orientamento; n. 720 di formazione, di cui n. 400 di work experience, e n. 60 ore di tutoring.**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **BRIENZA (Pz), presso la "Fattoria Burgentina"**

Certificazione finale: **ATTESTATO DI COMPETENZE PROFESSIONALI**

finalità del progetto: **La finalità dell'intervento è posta nell'orientamento al lavoro ed all'occupazione di soggetti in condizioni di svantaggio, nello specifico di portatori di handicaps psico-fisici, attraverso la formazione della figura professionale di adetto alle attività zootecniche, in grado di assicurare le prestazioni lavorative richieste dalle aziende agricole e zootecniche, nonché capace di autopromuoversi sul mercato del lavoro.**

Requisiti fondamentali:

1. **soggetti disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ed invalidi al lavoro con invalidità superiore al 33%,**
2. **stato di disoccupazione/in occupazione da oltre sei mesi**
3. **adulti in età lavorativa**
4. **residenza nella regione Basilicata**
5. **possesso di Diploma di Scuola Media Inferiore**
6. **non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 07/A.P.05/PI/B.1.

soggetto proponente: **Ente LABOR**

Sede legale: **Potenza**

Indirizzo: **Via Maratea n. 55**

N° tel.: **0971-51737**

Denominazione del progetto: **ASSISTENTE DOMICILIARE ED IN COMUNITÀ PER ANZIANI**

Tipologia dell'intervento: **PERCORSO INTEGRATO**

Tipologia dei destinatari: **EXTRACOMUNITARI**

Destinatari n.: **n. 12 immigrate extracomunitarie**

Durata in ore: **n. 800**

Sede di svolgimento dell'attività formativa:

Certificazione finale: **attestato di acquisizione di competenze**

finalità del progetto:
Il progetto mira a favorire l'occupabilità e l'integrazione nel mercato del lavoro di immigrati extracomunitari, attraverso la formazione del profilo professionale di "assistente domiciliare ed in comunità per anziani".

Requisiti fondamentali:
1. **Stato di immigrazione/appartenenza a minoranze etniche**
2. **Stato di disoccupazione/inoccupazione**
3. **Titolo di studio: Licenza di Scuola Media**
4. **Residenza/domicilio nella regione Basilicata**
5. **Non avere in atto la partecipazione ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 08/A.P.05/P.I./B.1.

soggetto proponente: **I.RE.FOR.R. – Istituto regionale per la Formazione e la Ricerca – Picc. Soc. Coop. a r.l. -**

Sede legale: **Potenza**

Indirizzo: **C.da Malvaccaro**

N° tel.: **0971-51737**

Denominazione del progetto: **HANDICAP ED ARTIGIANATO ARTISTICO**

Tipologia dell'intervento: **PERCORSO INTEGRATO**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP FISICO**

Destinatari: **n. 5 unità**

Durata in ore: **n. 800 ore**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Bella (Pz), Corso Italia**

Certificazione finale: **Attestato di acquisizione competenze**

finalità del progetto:
Realizzare un percorso formativo integrato per l'acquisizione di competenze professionali adeguate alla gestione di un'impresa artigiana nel settore artistico, promuovendo in tal modo percorsi di inserimento lavorativo ed occupazione per soggetti portatori di handicap fisici

Requisiti fondamentali:
1. **Disabilità fisica debitamente certificata,**
2. **stato di disoccupazione/in occupazione,**
3. **residenza nella regione Basilicata,**
4. **titolo di studio: Licenza di Scuola media Inferiore**
5. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 09/A.P.05/F.B./B.1

soggetto proponente: **CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE ENTE PADRI TRINITARI**

Sede legale: **Venosa**

Indirizzo: **P.za Don Bosco n. 3**

N° tel.: **0972-34212**

Denominazione del progetto: **PROGETTO DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA PER PERSONE DISABILI**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP PSICO-FISICI**

Destinatari: **n. 12**

Durata in ore: **400, di cui 36 di stage**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Venosa**

Certificazione finale: **Attestato di competenze professionali**

finalità del progetto: **Il progetto è finalizzato a sostenere, attraverso l'integrazione delle attività di formazione, orientamento, affiancamento al lavoro, la promozione della cooperazione e la formazione di abilità e competenze, la possibilità di intraprendere percorsi praticabili di inserimento del mondo del lavoro da parte di persone portatrici di disabilità mentale, fisica e/o mista, con punteggio F.I.M. inferiore a 98**

Requisiti fondamentali:
6. **Disabilità mentale, fisica e/o mista,**
7. **stato di disoccupazione/in occupazione,**
8. **residenza nella U.E.**
9. **Ricovero presso un Centro di riabilitazione accreditato dalla regione Basilicata**
10. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 10/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: CENTRO SERVIZI **S.r.l.**

Sede legale: **Via dei Bizantini n. 13/E**

Indirizzo: **75100 Matera**

N° tel.: **0835-382238**

Denominazione del progetto: **OPERATORE DI SEGRETERIA INFORMATIZZATO**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP**

Destinatari: **N. 8**

Durata in ore: **400 ore di formazione d'aula, 100 ore di work experience e n. 15 ore di orientamento**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Matera**

Certificazione **finale:Attestato di qualifica professionale**

finalità del progetto: **L'orientamento al lavoro ed all'occupazione di soggetti in condizione di svantaggio, nello specifico di portatori di disabilità motorie, in cerca di occupazione, da realizzarsi attraverso la formazione della figura professionale di "Operatore di segreteria informatizzato", in grado di gestire correttamente le relazioni e le responsabilità affidate, di esercitare una maggiore autonomia personale e sociale e di adempiere ai compiti assegnati.**

Requisiti fondamentali:
1. **soggetti portatori di disabilità motorie,**
2. **stato di disoccupazione/in occupazione,**
3. **età: adulti in età lavorativa**
4. **Residenza nella regione Basilicata**
5. **Titolo di studio: diploma di Scuola Media Inferiore**
6. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 11/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **LINK ENTERPRISES**

Sede legale: **Satriano di Lucania**

Indirizzo: **Via Nazionale, n. 70**

N° tel.: **097/383900**

Denominazione del progetto: **OPERATORE INFORMATICO**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP FISICO, MOTORIO E VISIVO**

Destinatari n.: **n. 10 partecipanti, di cui n. 5 riservati alla partecipazione femminile**

Durata in ore: **n. 400 ore, di cui n. 130 ore di formazione teorica in aula, n. 220 di attività pratica in laboratorio e n. 5° ore di orientamento all'impiego**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **SATRIANO DI LUCANIA, Via Nazionale, 70**

Certificazione finale: **Attestato di qualificazione con rilascio di certificazione ECDL**

finalità del progetto:
Scopo del progetto è nell'orientamento al lavoro ed all'occupazione, con la prevista costituzione di una cooperativa di servizi, di soggetti in condizioni di svantaggio, nel caso di portatori di handicap fisico, motorio e visivo, attraverso la formazione della figura professionale di "Operatore Informativo".

Requisiti fondamentali:
1. **stato di disoccupazione/in occupazione inferiore a 6 mesi per i candidati entro il 25° anno di età ed inferiore a 12 mesi per i candidati oltre il 25° anno di età;**
2. **stato di portatore di handicap fisico, motorio e visivo;**
3. **residenza nella regione Basilicata;**
4. **titolo di studio: Licenza di Scuola Media Inferiore;**
5. **non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 12/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **FORSAGE S.n.c.**

Sede legale: **Potenza**

Indirizzo: **Via Ponte Nove Luci, n. 2**

N° tel.: **0971-55895**

Denominazione del progetto: **OPERATORE P.C.**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **ALCOOLISTI**

Destinatari: **n. 07**

Durata in ore: **n. 400**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **POTENZA**

Certificazione finale: **ATTESTATO DI FREQUENZA**

finalità del progetto:
Favorire l'integrazione nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, nel caso particolare di alcoolisti, attraverso la formazione della figura professionale in grado di operare su P.C.

Requisiti fondamentali:
1. **Stato di disoccupazione/in occupazione,**
2. **Residenza in uno dei Comuni della regione Basilicata**
3. **Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore**
4. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.,**
5. **Attestato di frequenza ad un Centro per il trattamento di problematiche alcoolcorrelate, accreditato e/o riconosciuto dalla Regione Basilicata, e/o certificazione rilasciata da strutture pubbliche competenti.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 13/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **S.I.FOR. – Servizi Informatici e Formativi**

Sede legale: **MARCONIA fraz. di PISTICCI**

Indirizzo: **Via Bari**

N° tel.: **0835-412125**

Denominazione del progetto: **OPERATORE DI TECNOLOGIE INFORMATICHE CON COMPETENZE IN LUNGUA INGLESE**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP FISICO**

Destinatari: **n. 12**

Durata in ore: **400 ore, di cui n. 320 di formazione**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **PISTICCI (MT)**

Certificazione finale: **attestato di ACQUISIZIONE COMPETENZE, con certificazione ECDL per l'informatica e TRINITY per la lingua inglese**

Finalità del progetto:
Il progetto, oltre all'acquisizione delle competenze di base, informatica e lingua inglese, perseguirà anche obiettivi volti all'inclusione sociale mediante azioni specifiche che mirano a favorire nei partecipanti la conoscenza di sé, l'autostima, il rafforzamento delle capacità di autodeterminazione e di assertività e la ricerca attiva di lavoro.

Requisiti fondamentali:
1. **Stato di portatore di handicap fisico**
2. **stato di disoccupazione/inoccupazione**
3. **Diploma di Scuola media superiore o qualifica professionale**
4. **Residenza nella regione Basilicata**
5. **Non avere in atto la partecipazione ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 14/A.P.05/FB/B.1.

soggetto proponente: **APICE Soc. Coop. a r.l.**

Sede legale: **LAGONEGRO (Pz)**

Indirizzo: **Via Duca degli Abruzzi n. 4**

N° tel.: **0973.21300**

Denominazione del progetto: **ESPERTO DELLE GASTRONOMIE LUCANE**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **appartenenti a MINORANZE ETNICHE**

Destinatari: **n. 10 allievi**

Durata in ore: **n. 400 ore**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **LAGONEGRO**

Certificazione finale: **attestato di qualifica professionale**

finalità del progetto:
Promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro degli immigrati, attraverso la formazione di una figura professionale in grado di essere utilmente occupata presso gli esercizi di gastronomia lucana.

Requisiti fondamentali:
1. **Stato di immigrazione/appartenenza a minoranze etniche**
2. **Stato di disoccupazione/inoccupazione**
3. **Titolo di studio: Licenza di Scuola Media**
4. **Residenza/domicilio nella regione Basilicata**
5. **Non avere in atto la partecipazione ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 15/A.P.05/F.B./B1.

soggetto proponente: **FERNANDO SANTI BASILICATA**

Sede legale: **Potenza**

Indirizzo: **C.so Umberto I. n. 73**

N° tel.: **0971.411586**

Denominazione del progetto: **OPERATORE INFORMATICO**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI DISABILITA' VISIVA ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68**

Destinatari: **n. 12**

Durata in ore: **n. 400 di cui n. 300 di formazione d'aula**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Potenza, Via Tirreno, 38/40**

Certificazione finale: **attestato di ACQUISIZIONE COMPETENZE**

Finalità del progetto:
Con il progetto ci si propone un' "azione di sistema" ovvero un insieme strutturato di azioni progettuali tese a conseguire obiettivi ben individuati e specificati, miranti ad abbattere il più possibile il rischio di esclusione sociale per le persone portatrici di disabilità visiva.

Requisiti fondamentali:
1. **Soggetti in età lavorativa, portatori di disabilità visiva ai sensi della L. 68/99,**
2. **Stato di disoccupazione/inoccupazione,**
3. **Residenza nella regione Basilicata,**
4. **titolo di studio: Scuola Media Inferiore**
5. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 16/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **CENTRO FORMAZIONE PROF/LE ENTE PADRI TRINITARI**

Sede legale: **VENOSA**

Indirizzo: **P.za Don Bosco n. 3**

N° tel.: **0972-34211**

Denominazione del progetto: **CERAMISTA**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **DISABILI PSICHICI, FISICI E MISTI, CON PUNTEGGIO F.I.M. (Scala di misura della disabilità) INFERIORE A N. 98**

Destinatari: **n. 12 unità**

Durata in ore: **n. 400 ore, di cui n. 36 di stage**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Centro Formazione Prof/le Ente Padri Trinitari**

Certificazione finale: **Attestato di competenze professionali**

finalità del progetto: **Il progetto è finalizzato a sostenere, attraverso l'integrazione delle attività progettuali di formazione, orientamento, affiancamento al lavoro, nonché attraverso la formazione di abilità e di competenze di base e la promozione della cooperazione, la possibilità di intraprendere proficuamente percorsi praticabili di inserimento nel mondo del lavoro da parte di persone portatrici di disabilità mentale, fisica e/o mista, con punteggio F.I.M. inferiore a 98.**

Requisiti fondamentali:
1. **Soggetti in età lavorativa, portatori di disabilità mentale, fisica e o mista con punteggio FIM inferiore a 98,**
2. **Stato di disoccupazione/in occupazione,**
3. **Residenza nella regione Basilicata,**
4. **Ricovero presso Centro di riabilitazione accreditato dalla Regione Basilicata,**
5. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 17/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **IAL CISL BASILICATA**

Sede legale: **POTENZA**

Indirizzo: **Via danzi n. 2**

N. tel.: **0971-51621**

Denominazione del progetto: **INTEGRAZIONE IMMIGRATE NEL VULTURE-MELFESE**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **EXTRACOMUNITARI**

Destinatari: **n. 12**

Durata in ore: **N. 400 ore, di cui n. 20 di orientamento e n. 380 di formazione d'aula**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **c/o la sede di ANOLF (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) in Rionero in Vulture, presso il Centro Sociale**

Certificazione finale: **attestato di acquisizione competenze**

Finalità del progetto:
Il Progetto si propone di accrescere la occupabilità e l'integrazione delle immigrate extracomunitarie attraverso una attività formativa di acquisizione di competenze nel campo dei lavori di cura alla persona e alla casa (profilo professionale BADANTI), con prorità per coloro che sono alla ricerca di nuova occupazione,

Requisiti fondamentali:
1. **Donne immigrate da Paesi extracomunitari in età lavorativa**
2. **Residenza nel territorio della Basilicata**
3. **Stato di disoccupazione/in occupazione**
4. **Nessun titolo di studio richiesto**
5. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 18/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **BASEFOR BASILICATA SERVIZI FORMATIVI**

Sede legale: **MATERA**

Indirizzo: **Via Cosenza n. 61**

N. tel.: **0835-261309**

Denominazione del progetto: **CREARE RETI SOCIALI**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **DISABILI PSICHICI E SOCIALI**

Destinatari: **n. 12 unità**

Durata in ore: **n. 320 ore, così articolate: n. 20 h. di orientamento e n. 300 di formazione**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **ALIANO (MT), presso Parco Letterario Carlo Levi**

Certificazione finale: **Attestato di frequenza**

finalità del progetto: **Il progetto di formazione mira a favorire l'inserimento ed il reinserimento sociale di disabili psichi e/o sociali, accrescendo l'autostima e la motivazione "al fare" attraverso il trasferimento di competenze di base necessarie per migliorrare la capacità di adattamento, flessibilità ed orientamento.**

Requisiti fondamentali:
1. **Stato di disabilità psichica e di disagio sociale, certificato secondo le normative vigenti**
2. **Stato di disoccupazione/in occupazione,**
3. **Residenza in uno dei Comuni della regione Basilicata,**
4. **Possesso di diploma di Scuola Media Inferiore**
5. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 19/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **JOB CENTER**

Sede legale: **POTENZA**

Indirizzo: **Via Livorno, n. 19/24**

N° tel.: **0971-51533**

Denominazione del progetto: **ADDETTI ALLA SEGRETERIA D'UFFICIO**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP MOTORIO**

Destinatari: **n. 12, di cui n. 6 con disabilità motoria anche grave (100%9 e/o n. 6 con disabilità psichica lieve. Il 50% dei posti per entrambe le categorie è riservato a donne**

Durata in ore: **n. 400 ore, di cui n. 100 di work experience c/o il Centro AIAS di Potenza**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Potenza, Via Marconi (c/o Seminario Minore) n. 105**

Sede di svolgimento dello stage: **c/o AIAS si Potenza, via Anzio, snc.**

Certificazione finale: **attestato di qualifica professionale**

finalità del progetto:
Il progetto si propone di garantire a persone con disabilità motoria anche grave un'adeguata offerta di inserimento professionale attraverso la creazione di una figura in grado di organizzare e gestire la vasta gamma delle problematiche d'ufficio in una moderna azienda

Requisiti fondamentali:
1. **disabilità motoria anche grave e/o disabilità psichica lieve**
2. **stato di disoccupazione**
3. **residenza in uno dei comuni della Basilicata**
4. **Licenza di Scuola media Inferiore**
5. **Età non inferiore a 16 anni e non superiore a 40**
6. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 20/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **TEOREMA**

Sede legale: **Via Gandhi, n. 51**

Indirizzo: **POTENZA**

N° tel.: **0971-51700**

Denominazione del progetto: **MULTIMEDIA SVILUPPO DI COMPETENZE INFORMATICHE**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **ALCOOLISTI**

Destinatari: **N. 12**

Durata in ore: **N. 400**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **BERNALDA (MT)**

Certificazione finale: **Attestato di qualificazione**

finalità del progetto:
- **formare una figura professionale in grado di utilizzare i software applicativi più diffusi;**
- **favorire l'integrazione nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, nel caso particolare i soggetti affetti da problematiche dell'alcoolismo.**

Requisiti fondamentali:
1. **Stato di disoccupazione/in occupazione**
2. **Residenza in uno dei Comuni della Basilicata**
3. **Titolo di studio: non è previsto alcun requisito**
4. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**
5. **Attestato di frequenza ad un Centro per il trattamento delle problematiche dell'alcolismo, accreditato e/o riconosciuto dalla Regione Basilicata, e/o certificazione rilasciata da strutture pubbliche competenti attestante lo stato di alcoolista**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 21/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **STRATEGHIA S.r.l.**

Sede legale: **REGGIO CALABRIA**

Indirizzo: **Via S. Caterina, trav. 1-14**

N° tel.: **06-8841506**

Denominazione del progetto: **N.I.T. NUOVA IMPRENDITORIA TRANSNAZIONALE**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **EXTRACOMUNITARI**

Destinatari n.: **n. 12 di cui n. 4 donne**

Durata in ore: **n. 400 ore, di cui n. 360 di formazione e n. 40 di tutoring per l'autoimpiego**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **NOVA SIRI MARINA (MT)**

Certificazione finale: **Attestato di frequenza**

finalità del progetto:
Il progetto mira a formare n. 12 immigrati extracomunitari, fornendo loro tutte le competenze necessarie per realizzare e mettere in pratica un'idea imprenditoriale. A tal fine saranno oggetto del percorso formativo ambiti tematici di tipo economico, tecnico gestionale, amministrativo e civico-sociale.

Requisiti fondamentali:
1. **Nazionalità extra UE,**
2. **Stato di disoccupazione/in occupazione,**
3. **Residenza nella regione Basilicata**
4. **Titolo di studio: nessuno in particolare,**
5. **Non avere in atto la frequenza ad altre attività formative cofinanziate dal F.S.E.**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

SCHEDA INFORMATIVA
(massima sintesi)

Az. n. 22/A.P.05/F.B./B.1.

soggetto proponente: **NOVAFORM**

Sede legale: **MATERA**

Indirizzo: **P.za degli Olmi s.n.c.**

N° tel.: **0835-240368**

Denominazione del progetto: **ADDETTO OFFICE AUTOMATION**

Tipologia dell'intervento: **FORMAZIONE DI BASE**

Tipologia dei destinatari: **PORTATORI DI HANDICAP**

Destinatari: **n. 12 portatori di handicap motorio**

Durata in ore: **n. 400 ore**

Sede di svolgimento dell'attività formativa: **Scanzano Jonico (MT), P.za della Libertà,**

Certificazione finale: **Attestato di acquisizione competenze**

finalità del progetto:
- **formare una figura professionale in grado di utilizzare i software applicativi più diffusi;**
- **favorire l'integrazione nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, nel caso particolare i soggetti portatori di handicap motorio.**
-

Requisiti fondamentali:
1. **Stato di disoccupazione/in occupazione**
2. **Residenza in uno dei Comuni della Basilicata**
3. **Titolo di studio: Licenza di Scuola media Inferiore**
4. **Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal F.S.E.**
5. **stato di portatore di handicap motorio. con certificazione rilasciata da strutture pubbliche competenti**

Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo postale autorizzato all'indirizzo del soggetto attuatore.

puscolo informativo sulla legge 68/99 per il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura, Sport e Politiche giovanili
Ufficio Lavoro ed emergenze occupazionali

un *fiore* all'occhiello della tua impresa



Opuscolo informativo sulla legge 68/
per il collocamento obbligatorio delle pers
con disabilità

indice



5 Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Legge Reg. 28/01 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili



7 Inserimento lavorativo delle persone disabili
• I soggetti beneficiari della Legge
• Collocamento obbligatorio
8 Quote di riserva: regole per l'assunzione



9 Criteri per la formazione delle graduatorie



11 Esoneri parziali dagli obblighi occupazionali
Modalità relative al versamento dei contributi



12 I prospetti informativi annuali del personale di servizio



14 Convenzioni per il conseguimento degli obiettivi occupazionali
• Agevolazioni per le assunzioni
15 Modalità per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 68/99
16 Modalità per la utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili



17 Schema di domanda di ammissione agli incentivi



20 Sanzioni



21 Uffici competenti

L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e L.R. 28/01 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili"

La L. n. 68/99 ha recepito il meglio delle esperienze di inserimento lavorativo, innovando radicalmente il sistema di collocamento dei disabili. Le nuove norme che estendono l'obbligo delle aziende pubbliche e private con almeno 15 dipendenti, concedono alle imprese flessibilità, ampia facoltà di ricorrere alla chiamata nominativa e consistenti incentivi economici.

La legge abbassa l'aliquota obbligatoria al 7 per cento, allineandola alla media europea, ed introduce le convenzioni per il collocamento mirato dei disabili che presentano maggiori difficoltà di inserimento.

La suddetta legge offre, inoltre, importanti possibilità di occupazione. Non va sottovalutato il ruolo che possono svolgere le cooperative sociali di tipo B, riconosciute dalla L. 381 del 1991, che in una logica d'impresa e nel rispetto delle normative poste a tutela dei lavoratori rappresentano un ottimo strumento di integrazione.

L'art. 12 della L. n. 68 prevede la possibilità di utilizzare le cooperative sociali come strumento di transizione verso l'inserimento nell'attività lavorativa. Qui si è previsto un meccanismo un po' complicato. L'azienda, infatti, è tenuta ad assumere il lavoratore disabile che viene poi comandato presso una coop. Sociale. Il ruolo della cooperativa è di addestrare, formare e assistere il disabile mettendolo così a diretto contatto con il lavoro. Dopo 12 mesi prorogabili di altri 12, il lavoratore prende servizio presso l'azienda che lo ha preventivamente assunto. Nel frattempo la coop. Può fargli svolgere un'attività lavorativa in funzione ad una commessa di lavoro che l'azienda ha conferito alla cooperativa. La commessa deve essere di entità sufficiente per pagare la retribuzione del disabile e i relativi contributi.

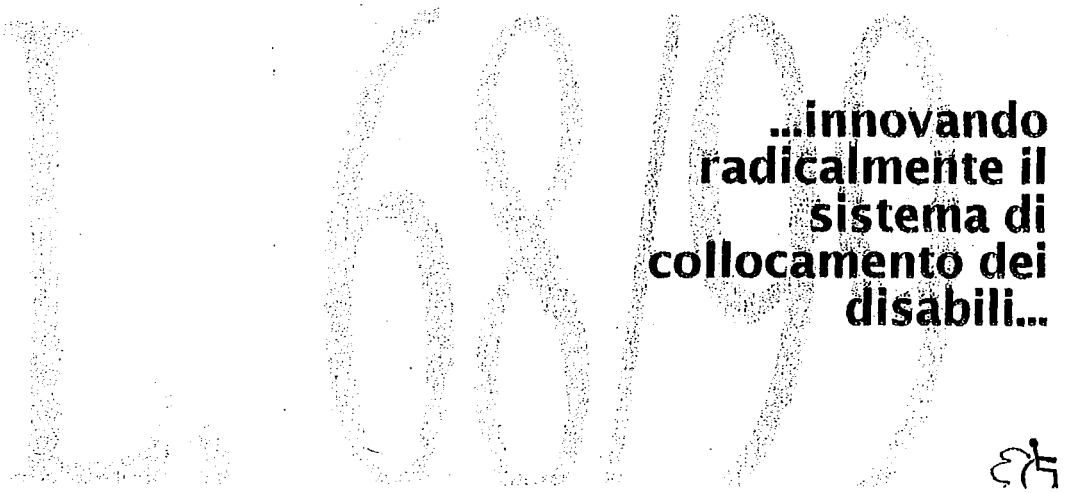

) l'estensione dell'obbligo di inserimento di un lavoratore disabile per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti in caso di nuove assunzioni

) la costituzione di servizi per l'inserimento lavorativo nell'ambito dei nuovi servizi per l'impiego

) l'introduzione di nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie, con la previsione della chiamata nominativa per tutte le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti

) la previsione del sistema delle convenzioni di integrazione lavorativa per favorire l'inserimento mirato

) la possibilità di consentire alle cooperative sociali la stipula di apposite convenzioni per l'inserimento temporaneo dei disabili

) la previsione di un sistema di agevolazioni attraverso la fiscalizzazione dei contributi ed il rimborso delle spese necessarie per adeguare il posto di lavoro

) l'Istituzione di un fondo regionale per l'occupazione dei disabili destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi

) la previsione di un nuovo sistema sanzionatorio

) l'introduzione del diritto per i disabili a partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, con la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri



Inserimento lavorativo delle persone disabili

I SOGGETTI BENEFICIARI DELLA LEGGE 68/99

L'art. 1 della legge individua quattro categorie di soggetti beneficiari della tutela:

- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- le persone sordomute colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata e le persone colpite da cecità assoluta con un residuo visivo non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi;
- le persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni definite dal D.P.R. 915/1978 profughi orfani;

In attesa che un provvedimento specifico regolamenti il collocamento dei profughi, orfani e delle vedove superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra, o di servizio queste due categorie rientrano nel collocamento mirato.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/99, recante "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

obbligatorio

Quota di riserva: regole per l'assunzione

Lavoratori occupati Computabili	*Numero dei disabili che devono essere in servizio*	*Tipologia Richiesta*
Da15 a 35	1	assunzione nominativa
Da 36 a 50	2	50% assunzione nominativa 50% assunzione numerica
Oltre,50	7% calcolato sul numero dei Lavoratori computabili in Servizio	60% assunzione nominativa 40% assunzione numerica

- Entro i 60 giorni successivi all'insorgenza dell'obbligo i datori di lavoro devono inoltrare la richiesta di avviamento.

- I datori di lavoro che occupano più di 50 lavoratori sono tenuti ad avere in servizio una quota di riserva pari a un punto percentuale aggiuntivo calcolato sui lavoratori in servizio, in favore del coniuge superstite e degli orfani di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, di servizio o di guerra o in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause.

- I datori di lavoro che occupano da15 a 35 dipendenti sono tenuti ad assumere il lavoratore disabile solo in caso di nuova assunzione rispetto alla forza lavoro occupata alla data del 18 gennaio 2000 (entrata in vigore della legge 68/99) secondo quanto indicato dalla circolare n. 4 del 17 gennaio 2000.



Criteri per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie previste dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99 vengono predisposte nel rispetto dei criteri già individuati nel D.P.R. n. 246/97 che, di seguito, si elencano:

A) **Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie**

a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone a carico da considerare sono:

1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
2) figlio minorenne convivente e a carico;
3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre al convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanente inabile al lavoro;
4) fratello o sorella minorenne convivente e a carico.

b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.

c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

d) Grado di invalidità.

B) **Valutazione degli elementi**

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; a tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:

I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti - 1;
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;
III) per ogni persona a carico: punti - 2;

criteri

IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore: fino a £ 1.000.000 punti 0;

da £. 1.000.001	fino a £. 2.000.000	punti + 1;
da £ 2.000.001	fino a £. 3.000.000	punti + 2;
da £. 3.000.001	fino a £.4.000.000	punti + 3;
da £. 4.000.001	fino a £.5.000.000	punti + 6;
da £. 5.000.001	fino a £. 6.000.000	punti + 12;
da £. 6.000.001	fino a £. 7.000.000	punti + 18;
da £. 7.000.001	fino a £. 8.000.000	punti + 24;
da £. 8.000.001	fino a £. 9.000.000	punti + 36;
da £. 9.000.001	fino a £.10.000.000	punti + 48;

per ogni ulteriore fascia di £. 1.000.000, ulteriori + 12.

V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:

Percentuale Invalidante	*Punteggio*	*Invalidi di guerra e servizio categorie*	*Punteggio*
91 – 100%	- 28	1ª cat.	– 28
81 – 90%	- 24	2ª cat.	– 24, 5
71 – 80%	- 20	3ª cat.	– 21
61 – 70%	- 16	4ª cat.	– 17,5
51 – 60%	- 11, 5	5ª cat.	– 14
41 – 50%	- 7,5	6ª cat.	– 10,5
33 – 40%	- 3,5	7ª cat.	– 7
		8ª cat.	– 3,5

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.

Esoneri parziali dagli obblighi occupazionali
Modalità relative al versamento dei contributi

1) I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che intendono ottenere l'autorizzazione provinciale per l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione, non potendo occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta dall'art. 3 comma 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, devono versare a titolo di sanzione un contributo per ciascun soggetto disabile non occupato pari a Euro 12,91 per ogni giorno lavorativo non effettuato. Il versamento va eseguito sul conto corrente postale n. 218859 intestato a Regione Basilicata – Servizio Tesoreria Via Anzio Potenza con la seguente causale:"Sanzione art. 2, commi 2 e 3 D.M. n. 357/00 Cap. Bilancio 86 – Fondo regionale disabili".

2) Il pagamento del contributo decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda. Il certificato previsto dall'art. 17 della L. n. 68/99 viene rilasciato dalle amministrazioni provinciali dietro richiesta.

3) Il datore di lavoro autorizzato all'esonero parziale deve versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili il corrispondente contributo ogni tre mesi e trasmettere al servizio preposto copia delle ricevute dei pagamenti a tale titolo effettuati.

4) Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo suddetto, il servizio competente provvede, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine la preposta Struttura trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni nel modo seguente:

- maggiorazione del 5% annua in caso di omissione parziale del versamento;
- maggiorazione del 24% annua in caso di omissione totale del versamento;

Il Servizio Ispettivo procede all'irrogazione delle sanzioni, previa notifica all'interessato del verbale contravvenzionale.

5) Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni di cui al punto 4, al versamento del contributo secondo le modalità di cui al punto 1, il servizio preposto, dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale.

Una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

versamento contributi



Il prospetto informativo

I datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie sono tenuti a presentare i prospetti informativi annuali di cui all'Art.9 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il modello è stato redatto sulla base delle informazioni raccolte presso gli uffici preposti al collocamento e delle esigenze manifestate dagli operatori, ed intende corrispondere alle richieste dei predetti soggetti, per offrire omogenei parametri di riferimento che possano agevolare l'adempimento dell'obbligo periodico di autodenuncia. Il modello è stato predisposto con riferimento all'ambito provinciale ma può essere utilizzato anche per denunce complessive da parte dei datori di lavoro che hanno sede in diverse province o regioni.

I dati inseriti nel prospetto dovranno essere aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la denuncia.
Il suddetto prospetto è reperibile presso il sito internet www.minlavoro.it (nella sezione riservata alla Direzione Generale per l'Impiego) in fomato Excel.

Prospetto informativo del personale in servizio al 31/12/2003

(Art. 9 L. 12/03/99 N. 68 - D.M. 22 novembre 1999)

NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI DIPENDENTI _____

APPARTENENTE ALLA CAT. DI CUI ALL'ART. 3, C. 1 L. 68/99 lett. a) n_____ lett. b)_____ lett. c) _____

Settore di attività	Dirigenti	Apprendisti	Lavoratori C. F. L.	Lavoratori Part Time Con orario – 50%	Lavoratori Part Time Con orario + 50%	Lavoratori con contr. a termine inf. a 6 mesi	Lavoratori con contr. Form. Lavoro Temp.	Lavoratori con contr. di reinserimento	Lavoro a domicilio o con mod. di telelv.	N. compl. di soci lavorat.
Agricoltura										
Industria										
Terziario										
Totale										

NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI SU CUI SI CALCOLA LA QUOTA DI RISERVA _____

NUMERO DEI LAVORATORI IN SERVIZIO COMPUTABILI NELLA QUOTA DI RISERVA di cui agli artt. 3 e 18 c. 2 L. 68/99

Settore di attività	Disabile	Categoria protetta (art.18 c.2 L.68)	Sesso	età	qualifica	Data inizio rapporto	Contratto a termine	C.F.L.	Contratto App-stato	Contratto di Reins- lavoro temporaneo	Contr. Di lavoro a domicilio tele-lavoro	Contratto Part Time + 50%	Contratto Part Time - 50%	Assunto mediante Convenzione
Agricoltura														
Industria														
Terziario														
Totale														

NUMERO COMPLESSIVO DELLE CONVENZIONI IN CORSO:_____

POSTI DI LAVORO E MANSIONI DISPONIBILI PER I LAVORATORI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 L. 68/99

NUMERO POSTI	MANSIONI

a) ESONERO PARZIALE (ART. 5, C3 L. 68/99 CONCESSO O RICHIESTO n._____
b) GRADUALITA' (ART. 4 C. 11 – BIS, L. 236/93 CONCESSA O RICHIESTA n._____
c) COMPENS.NE TERRIT.LE (ART. 5, C. 8 L. 68/99) CONCESSA O RICHIESTA n._____
d) SOSP. OBBLIGHI OCC.UALI (Art. 3, C.5 L. 68/99) CONCESSA O RICHIESTA n._____

segue



Convenzioni

Gli uffici compententi delle Province possono stipulare con i datori di lavoro e con le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della L. 391/91 convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali.

Agevolazioni per le assunzioni

L'art. 13 della L. n. 68/99 "Agevolazioni per le assunzioni" prevede:

a. la fiscalizzazione totale per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla suddetta legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla suddetta legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, nei limiti del 10 per cento delle risorse annue assegnate alle regioni;

b. la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla legge di cui sopra, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate al n. 1;

c. il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Il servizio preposto dalla Provincia, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette gli incentivi di cui sopra i programmi che soddisfano i requisiti di ui all'art. 11 della citata legge 68/99.

assunzioni





Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge N. 68/99 Art. 13, Comma 1

I datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68/99 che intendono usufruire delle agevolazioni ivi previste, devono presentare il Programma per l'avviamento di disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in conformità all'art. 11, comma 4 della stessa legge, entro il 31/10/2003 all'Ufficio Lavoro dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

I competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali procedono alla istruttoria e alla valutazione dei programmi, ai sensi e con i criteri previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, entro 60 giorni dalla loro presentazione da parte dei soggetti interessati.

Le Amministrazioni Provinciali provvedono alla formulazione di apposite graduatorie delle istanze ritenute idonee, con l'indicazione del contributo finanziario assentito ed evidenziando le istanze non ritenute idonee con la relativa motivazione, notificandole, tempestivamente, ai soggetti interessati e alla Regione.

Avverso le graduatorie dei programmi assentiti a finanziamento i datori di lavoro interessati possono proporre ricorso, agli stessi uffici, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.

Le Province provvedono all'esame dei ricorsi alle decisioni in merito, e alla stesura delle graduatorie definitive entro e non oltre i successivi 30 giorni, trasmettendole, contestualmente, alla Regione e agli interessati per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Per la erogazione e liquidazione delle agevolazioni assentite ai datori di lavoro, i competenti uffici regionali provvedono, sulla base della rendicontazione e della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, inoltrate in originale o copia conforme.

Le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99 e dalla D. G. R. n. 1023 del 10 giugno 2003 non possono superare complessivamente l'80% dell'intera spesa prevista nei programmi presentati e approvati dalle Amministrazioni Provinciali.

I competenti Uffici Regionali provvedono:

a) a comunicare all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. l'elenco dei beneficiari delle agevolazioni di cui ai punti a) e b) comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/99, accreditando le relative risorse finanziarie occorrenti;

b) ad erogare direttamente alle imprese beneficiarie i fondi stanziati per le agevolazioni di cui all'art. 13 comma 1, lett. c) e di cui alla D.G.R. n. 1023 del 10/06/2003 , sulla base dei programmi approvati dalle Province.





Criteri e modalita' relativi alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della legge n. 68/99

Le Province di Potenza e di Matera sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Basilicata per l'anno 2003, ammontanti rispettivamente ad Euro 32.260,00 ed Euro 17.740,00, possono riconoscere i seguenti contributi e per gli importi a fianco indicati, di cui quelli previsti ai n.ri 1, 2, 3 e 4 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13 comma 1 lett. c della L. n. 68/99 , salvo modifiche :

1) Contributi forfettari per attività formative funzionali all'inserimento lavorativo anche svolto nell'azienda che effettua l'assunzione E. 2.000,00

2) Contributi aggiuntivi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro E. 2.000,00

2 bis) Contributi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro E. 2.000,00

3) Contributi aggiuntivi forfettari per interventi di rimozione delle barriere architettoniche E. 2.500,00;

4) Contributi aggiuntivi forfettari per attività di telelavoro E. 3000,00.

Il riconoscimento dei contributi aggiuntivi di cui ai n.ri 2, 3 e 4 viene effettuato sulla base della graduatoria dei progetti di inserimento lavorativo che vengono presentati dalle imprese entro il 31/10 2003 alle Amministrazioni Provinciali e non viene riconosciuto nel caso in cui il gruppo di valutazione non ammette a contributo l'istanza ed il relativo progetto di inserimento lavorativo.
I contributi di cui sopra, a valere sul fondo regionale cumulato con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, non deve superare l'80% dell'intera spesa sostenuta e sarà erogata dalla Regione Basilicata secondo tempi e modi che saranno stabiliti nel regolamento per la concessione ai datori di lavoro delle agevolazioni per le assunzioni di cui all'art. 13 della legge n. 68/99..

Le richieste di contributo di cui ai n.ri 1 e 2 bis) devono essere trasmesse dal soggetto richiedente all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente, allegando alla stessa, la documentazione attestante le spese effettuate in originale o copia conforme all'originale.

Gli Uffici competenti delle Province comunicano ai richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il provvedimento di ammissibilità ai benefici, ovvero, la reiezione dell'istanza, nonché le relative motivazioni ed entro i successivi 10 giorni trasmettono l'autorizzazione alla Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro e Cultura - Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali che provvede a liquidare, entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione da parte delle Province, il contributo previsto.



Schema di domanda di ammissione agli incentivi
di cui all'art. 13 c.1, della L. n. 68/99e D.M. 91/22 – D.G.R. n. 1657 del 15/09/03
e Contributi di cui all'art. 14 della L. n. 68/99 – D.G.R. n. 1023 del 10/06/03.

All'Amministrazione Provinciale
Unità di Direzione Politiche del Lavoro e Sociali
Piazzale delle Regioni
85100 POTENZA

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Lavoro
Via Ridola, n. 60
75100 MATERA

e p. c. Alla Regione Basilicata
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport - Ufficio Politiche del Lavoro
Via Viggiani, n. 9
85100 POTENZA

OGGETTO: Richiesta incentivi di cui all'art. 13, comma1, della legge n. 68/99 e D.M.91/2000 e contributi di cui all'art. 14 della L. n. 68/99.

L'Azienda_____ codice fiscale/Partita Iva_____

Con sede a _____in Via _____, n. ____rappresentata

dal Signor _____ nato/a a _____ il _____

Residente a _____ , in Via _____, in qualità di legale rappresentante,

CHIEDE

Di accedere:

☐ Alla fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata massima di otto anni prevista dall'art. 13 comma 1 lettera a) della legge n. 68/99;

☐ Alla fiscalizzazione parziale (pari al 50%) dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata massima di cinque anni prevista dall'art. 13 comma 1 lettera b) della legge n. 68/99;

☐ Al rimborso forfettario parziale previsto dall'art. 13 comma 1, lett.c). (*)
- per la trasformazione del posto di lavoro
- per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro
- per la rimozione delle barriere architettoniche

☐ Contributi forfettari per attività formative funzionali all'inserimento lavorativo anche svolto nell'azienda che effettua l'assunzione

A tal fine si impegna ad assumere, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della presente richiesta da parte del competente Servizio,



il/la disabile_____ nato/a a _____ il _____ e residente a_
_____ in Via _____ iscritto negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/99 della Provincia di _____ con grado di invalidità pari al _____%

con le seguenti difficoltà di inserimento lavorativo:
_____
_____
_____

tramite il seguente programma di inserimento lavorativo:
_____
_____
_____
_____

e con le seguenti modalità:

tipo di contratto_____ qualifica _____livello_____

L'azienda allega:

1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Data_____

Il datore di Lavoro

_____

(*) tali interventi saranno finanziati dal fondo nazionale in concorso con il fondo regionale, di cui all'art. 14 della L. n. 68/99.





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art 4 dells legge 4 gennaio 1968, n. 15; art. 3 comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127; art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____

A _____ ( ) residente a _____

Via
_____ n° _____ con sede legale in _____

C.F./P.I. _____ consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 15/68); in relazione al programma di inserimento lavorativo di cui all'art. 13, comma 1 della L. n. 68/99;

DICHIARA CHE

per la qualifica di _____ livello _____ contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono i seguenti:

_____ Euro _____

_____ Euro _____

_____ Euro _____

pari ad un totale annuo Euro _____

Ha presentato proposta di convenzione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99.

Data _____

Il/La Dichiarante
_____

(per le dichiarazioni inviate per posta e mediante delegato, dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità)





Sanzioni

Le aziende oltre i 15 dipendenti sono obbligate ad inviare annualmente un prospetto riepilogativo la situazione occupazionale della loro struttura produttiva: gli inadempienti sono soggetti alla sanzione amministrativa di 516 euro per ritardato invio, maggiorata di 26 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Ai responsabili di inadempienze da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota dell'obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 52 euro al giorno e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di esonero parziale di assunzione (art. 5) la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5% al 24% su base annua. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore disabile, la Direzione Provinciale del Lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

La partecipazione, da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli ufficic competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione dalla gara (art. 17).





Uffici competenti

UFFICI DISABILI DELLA REGIONE BASILICATA

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e sport
Ufficio Lavoro ed emergenze Occupazionali
Via Viggiani, n. 9 – 85100 Potenza Tel 0971/666132 - FAX 594258

UFFICI FASCE DEBOLI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Unità di Direzione Politiche del Lavoro e Sociali
Piazza delle Regioni - 85100 Potenza – Tel. 0971/417445 – Fax 0971/417458

UFFICI DISABILI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Settore Formazione Lavoro e P. I.
Ufficio Collocamento Obbligatorio
Via Ridola, n. 60 – Tel. 0835/306297 – FAX 0835/306250

CENTRI PER L'IMPIEGO

Provincia di Potenza

Potenza, Viale del Basento tel. 0971/56575
Melfi, Via Mazzini 0972/238185
Villa d'Agri, Via Nazionale 0975/352323
Senise, Via Don Sturzo 0973/823438
Lauria, Via Caduti, 10 0973/823438

SUBCENTRI → GESTIONE DI UFFICI LAVORATIVI

Provincia di Matera

Matera, Vico dei Peucezi, 4 tel 0835/263711
Policoro, Via Montecoppola 0835/972017
Pisticci, Via Pomarico – Pisticci Scalo c/o scuola elementare





Ideazione campagna informativa sulla legge 68/99 per il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità

committente



REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura, Sport e Politiche giovanili
Ufficio Lavoro ed emergenze occupazionali



headline

un *fiore* all'occhiello
della tua impresa

immagine



© Palma Fuccella - creative director - gennaio 2004

supporti

Manifesto
Formato 70x100 cm.
Composto di una base stampata in quadricromia
ed una fascia da utilizzarsi per la sovrastampa ad 1 colore
relativa a singole iniziative



fascia da utilizzarsi
per la sovrastampa

Opuscolo informativo
Formato 16x21 cm.
Composto di 24 pagine stampato in quadricromia
e spillato sul dorso.



Pieghevole
Formato chiuso 11x17,5 cm. (aperto 33x17,5)
Composto da 3 ante, stampato in quadricromia e cordonato.

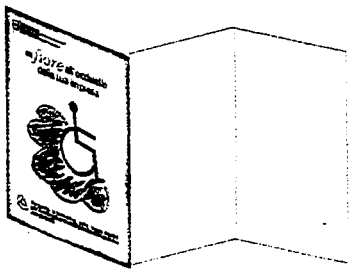

© Palma Fuccella - creative director - gennaio 2004

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Prot. N. 18/20/7 *Addì,* - 8 APR. 2004

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
20 APR. 2004
Prot. N. S23/01.15.00

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le politiche del Lavoro e
dell'Occupazione e Tutela dei Lavoratori
Direzione Generale per l'Impiego
Via Fornovo, n. 8
R O M A

OGGETTO: *L. 12/03/99, n. 68 art. 21 – Relazione al Parlamento.*

Si riscontra la nota, di pari oggetto, di codesta Direzione e, si trasmette, in allegato, la seguente documentazione:

- *questionari dei dati aggregati a livello regionale ed identificativi a livello provinciale (All. 1);*
- *relazione illustrativa (All. n. 2);*
- *atti di normazione primaria e secondaria (All. n. 3);*
- *delibere di G.R. per l'attuazione della L. n. 68/99 (All. n. 4);*
- *circolari (All. n. 5);*
- *materiale informativo e/o di sensibilizzazione e bozza in elaborazione di depliant pubblicitario (All. n6.);*
- *iniziative finanziate con il fondo sociale europeo – Misura.III. 1. B. 1 , disagio sociale inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro (All. n. 7);*

IL DIRIGENTE
(Dr. Francesco PARRELLA)

(Dr. Rocco CONTE)

(Dr. Luigi MAGNO)

ALLEGATO N. 1

QUESTIONARI DEI DATI AGGREGATI A LIVELLO REGIONALE ED IDENTIFICATIVI A LIVELLO PROVINCIALE

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA SPORT
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

POTENZA

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome. Anno 2003

DATI AGGREGATI A LIVELLO REGIONALE

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Province

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative n. 07
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) n. 127
   (dato parziale come di seguito articolato: ASL n. 1 Venosa (PZ) n. 10 – ASL n. 2 di Potenza: n. 112 – ASL n. 3 di Lagonegro (PZ): dato non pervenuto - ASL n. 4 di Matera: n. 5 – ASL n. 5 di Montalbano (MT): n. 00;)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili. al 31 dicembre 2003	6.771	3.199
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	756	469
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	7.527	3.668

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	923	390
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	79	32
c.	N° totale di iscritti (a + b)	1.002	422

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento - Prov. Pz	01/07/03
b.	Data ultimo aggiornamento - Prov. Mt	31/12/02

7. Inserimenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con avviamento numerico	20	6
b.	Per richiesta nominativa	357	80
c.	Tramite convenzione	57	11

8. Inserimenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	6	3
b.	Per richiesta nominativa	35	11
c.	Tramite convenzione	32	13

9. Inserimenti falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003:

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	70

(di cui n. 12 rapporti non instaurati e n. 5 rapporti durati per brevi periodi – con riferimento alla Provincia di Matera)

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	29

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	166	70
b.	Da 36 a 50 dipendenti	36	35
c.	Oltre 50 dipendenti	108	90

(N.B. I dati surriportati fanno riferimento solo alla Provincia di Potenza,)

12. Convenzioni (art. 11 L. 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	32	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	23	6

13. Durata delle convenzioni (art. 11 L. 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	13	1
b.	Da 13 a 24 mesi	3	2
c.	Oltre i 24 mesi	7	3

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 L.68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	11
b.	Tirocini d'orientamento	12
c.	Contratti di formazione lavoro	40
d.	Contratti di apprendistato	12
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	–

15. Convenzioni (art. 12 L. 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	–
b.	Convenzioni stipulate	–

16. Durata delle convenzioni (art. 12 L. 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	–
b.	Da 13 a 24 mesi	–
c.	Oltre i 24 mesi	–

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	7
b.	Compensazioni intraregionali	17
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	11

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	124

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	180.121,72
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	–
c.	Imputazioni di spesa con riserva di successivi atti di impegno e liquidazione	70.500,00

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	18
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	6

(N.B. – I dati surriportati sono riferiti solo alla Provincia di Potenza. I dati della Provincia di Matera non sono disponibili)

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA SPORT
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO
POTENZA

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome. Anno 2003

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Province (Potenza)

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative n. 05
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) n. 105

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	5090	2426
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	487	289
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	5577	2715

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	696	305
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	29	11
c.	N° totale di iscritti (a + b)	725	316

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento - Prov. Pz	01/07/03

7. Inserimenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con avviamento numerico	13	6
b.	Per richiesta nominativa	320	77
c.	Tramite convenzione	25	8

8. Inserimenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	3	3
b.	Per richiesta nominativa	29	10
c.	Tramite convenzione	32	13

9. Inserimenti falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	53

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	27

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	166	70
b.	Da 36 a 50 dipendenti	36	35
c.	Oltre 50 dipendenti	108	90

12. Convenzioni (art. 11 L. 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	09	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	07	6

13. Durata delle convenzioni (art. 11 L. 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	3	1
b.	Da 13 a 24 mesi	1	2
c.	Oltre i 24 mesi	3	3

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 L.68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	09
b.	Tirocini d'orientamento	12
c.	Contratti di formazione lavoro	20
d.	Contratti di apprendistato	11
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	–

15. Convenzioni (art. 12 L. 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	–
b.	Convenzioni stipulate	–

16. Durata delle convenzioni (art. 12 L. 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	–
b.	Da 13 a 24 mesi	–
c.	Oltre i 24 mesi	–

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	02
b.	Compensazioni intraregionali	00
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	08

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	70

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	180.121,72
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	–
c.	Imputazioni di spesa con riserva di successivi atti di impegno e liquidazione	70.500,00

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	18
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	6

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA SPORT
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

POTENZA

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome. Anno 2003

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROVINCIA DI MATERA

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Province (MATERA)

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative n. 02
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) n. 01

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	1.681	773
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	269	180
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	1.950	953

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	227	85
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	50	21
c.	N° totale di iscritti (a + b)	277	106

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

b.	Data ultimo aggiornamento - Prov. Mt	31/12/02

7. Inserimenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con avviamento numerico	07	00
b.	Per richiesta nominativa	37	03
c.	Tramite convenzione	32	03

8. Inserimenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	03	00
b.	Per richiesta nominativa	06	01
c.	Tramite convenzione	00	00

9. Inserimenti falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	17

(di cui n. 12 rapporti non instaurati e n. 5 rapporti durati per brevi periodi – con riferimento alla Provincia di Matera)

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	02

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti		
b.	Da 36 a 50 dipendenti		
c.	Oltre 50 dipendenti		

(N.B. La rilevazione dei detti dati da parte della Provincia di Matera è ancora in corso,)

12. Convenzioni (art. 11 L. 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	23	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	16	00

13. Durata delle convenzioni (art. 11 L. 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	10	00
b.	Da 13 a 24 mesi	02	00
c.	Oltre i 24 mesi	04	00

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 L.68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	02
b.	Tirocini d'orientamento	00
c.	Contratti di formazione lavoro	20
d.	Contratti di apprendistato	01
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	00

15. Convenzioni (art. 12 L. 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	00
b.	Convenzioni stipulate	00

16. Durata delle convenzioni (art. 12 L. 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	00
b.	Da 13 a 24 mesi	00
c.	Oltre i 24 mesi	00

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	05
b.	Compensazioni intraregionali	17
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	03

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	54

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	180.121,72
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	–
c.	Imputazioni di spesa con riserva di successivi atti di impegno e liquidazione	70.500,00

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	00
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	00

(N.B. – Dati non disponibili)

ALLEGATO N. 3

ATTI DI NORMAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Art. 5
Abrogazioni

1. E' abrogata la Legge Regionale 9/9/1996, n. 50 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 6
Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 giugno 2001.

BUBBICO

Legge regionale 16 luglio 2001, n. 27

LEGGE REGIONALE 30/8/1976 N. 25 - NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ABROGAZIONE

Art. 1

E' abrogata la Legge Regionale n. 25 del 30/8/1976.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 2001.

BUBBICO

Legge regionale 20 luglio 2001, n. 28

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI

Titolo I
PRINCIPI

Art. 1
Finalità

1. La Regione favorisce il diritto al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema scolastico e formativo, delle cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lett. b) della legge 8/11/1991 n. 381.

2. A tal fine la Regione:

   a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

   b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili;

   c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili.

3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 2 della L.R. 8/9/1998, n. 29, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili avvalendosi dei servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove i programmi con le parti sociali e le associazioni dei disabili.

Art. 2
Destinatari ed ambito di applicazione

1. I Titoli I, II e III della presente legge si applicano alle persone, d'ora in poi definite "persone disabili", di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 68/99, fermo restando quanto

previsto dal comma 2 dell'art. 18 della medesima legge.

Art. 3
Strumenti

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:

   a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al lavoro, nonché di riqualificazione anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   b) un sistema integrato di servizi socio-riabilitativi, formativi ed educativi per il lavoro, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

   c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;

   d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge n. 68/99.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

   a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;

   b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;

   c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;

   d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;

   e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.

Titolo II
INSERIMENTO AL LAVORO
DELLE PERSONE DISABILI

Art. 4
Programmazione degli interventi

1. La Regione, nel rispetto delle linee programmatiche di cui all'art. 2 della L.R. n. 29/98, prevede interventi di politica attiva al lavoro delle persone disabili, nel rispetto del titolo I della presente legge in base ai programmi predisposti dalle Commissioni Provinciali Tripartite per le Politiche del Lavoro.

Art. 5
Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico

1. La Commissione Provinciale di cui al comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 29/98, istituisce, con apposito regolamento, un Comitato Tecnico ai sensi della lettera b), comma 2, dell'art. 6 della Legge n. 68/99. Tale Comitato è composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, da componenti della predetta Commissione, nonché da esperti designati dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale, secondo criteri e modalità di scelta definiti dalle Province.

2. Il Comitato tecnico esercita i compiti previsti dalla legge n. 68/99 nel rispetto degli indirizzi all'uopo adottati dalla Regione, ai sensi della L.R. n. 29/98, nonché sulla base delle modalità di raccordo tecnico definite con le Province.

Art. 6
Organizzazione dei servizi

1. L'Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Cultura Lavoro della Regione gestisce il Fondo per l'occupazione dei disabili previsto dall'art. 14 della Legge n. 68/99 e realizza il coordinamento, il controllo e l'indirizzo degli uffici competenti delle Province. Provvede, inoltre, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi e dei risultati ottenuti ai sensi della presente legge anche attraverso l'istitu-

zione, con apposita delibera della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata, dell'Osservatorio regionale per la disabilità.

2. La Regione individua nei Servizi del Lavoro delle Province gli Uffici competenti di cui all'art. 6 della legge n. 68/99, i quali operano nel rispetto dei criteri delle modalità di gestione previsti dalla L.R. n. 29/98, avvalendosi sul territorio dei Centri per l'Impiego.
   - I Servizi competenti formulano e pubblicano annualmente le graduatorie previste dal comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 68/99, in analogia a quelle di cui all'art.16 della Legge n. 56/87. Le stesse, valide per gli avviamenti sia presso gli Enti pubblici che i datori di lavoro privati, vengono predisposte nel rispetto dei criteri già individuati nel D.P.R. n. 246/97. Eventuali integrazioni agli stessi legate a particolari esigenze del territorio sono deliberate dalla Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata.
   - I Servizi, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 della citata legge n. 68/99, curano la gestione e l'avviamento degli aventi diritto previo accertamento della compatibilità delle condizioni di disabilità con le competenze professionali richieste.
   - Rilasciano ai datori di lavoro, che ne fanno richiesta, la certificazione liberatoria di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99.

3. I Centri per l'Impiego curano:
   - iscrizioni, reiscrizioni, aggiornamenti e quant'altro attiene alle procedure di inserimento nelle liste speciali dei soggetti protetti;
   - certificazioni;
   - statistiche.

4. Avverso i provvedimenti dei Centri per l'Impiego è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale tripartita per le Politiche del Lavoro, entro 15 giorni dalla data di ricezione degli atti.

5. I compiti previsti al comma 3 sono trasferiti successivamente alla definitiva individuazione ed istituzione dei Centri per l'Impiego.

Art. 7

Autorizzazione alla compensazione territoriale, alle sospensioni ed agli esoneri.

1. La Giunta Regionale, sentiti la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 29/98, formula gli indirizzi cui le Province devono attenersi nell'adozione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive nell'ambito regionale.

2. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono presentate alla Provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha la sede legale.

3. Per le richieste di compensazione tra unità produttive collocate in ambiti provinciali diversi, l'autorizzazione è concessa dalla Regione previa acquisizione di parere da parte delle competenti Province.

4. Il procedimento di autorizzazione, che sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l'unità produttiva interessata, deve concludersi ed essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni dall'istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta.

5. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui vengono meno i requisiti richiesti e verificati per la sua concessione.

6. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unità operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 20 della legge n. 68/99, sono presentate al Ministero del Lavoro che decide previa acquisizione di elementi conoscitivi e valutativi dalle Regioni interessate.

7. Le richieste di esonero parziale e di sospensione degli obblighi occupazionali sono presentate agli appositi uffici esistenti presso le Province che rilasceranno le relative autorizzazioni, previo parere degli organi competenti, secondo quanto previsto nei regolamenti attuativi.

8. Le istanze di riesame devono essere proposte all'organo che ha emesso l'atto autorizzativo.

9. Avverso i provvedimenti dei servizi è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del Lavoro entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto.

Art. 8

Strumenti del collocamento mirato

1. Il Collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

   a) analisi delle capacità professionali dei soggetti;

   b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;

   c) analisi di posti di lavoro;

   d) formazione ai sensi della legge regionale n. 7/90;

   e) tirocini ai sensi della L.R. n. 7/90;

   f) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale;

   g) incentivi regionali;

   h) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) - comma 1 - dell'art. 13 della legge n. 68/99;

   i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) – comma 1 - dell'art. 13 della legge n. 68/99;

   j) accordi di programma territoriale che coinvolgono tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;

   k) utilizzo di modalità di telelavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 29/98, si può prevedere l'erogazione di borse lavoro e P.I.P., definendo i criteri per la relativa concessione. Detti P.I.P. e borse lavoro possono, altresì, essere previsti a titolo sperimentale, dal piano annuale di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 29/98.

3. La programmazione regionale e provinciale di cui all'art. 4 è finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed è orientata ai seguenti principi:

   a) integrazione fra i servizi per l'impiego;

   b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;

   c) integrazione fra attività formative, azioni di supporto e strumenti di politica attiva.

4. I piani pluriennali ed annuali di cui all'art. 3 della L.R. n. 29/98 possono prevedere, al fine di migliorare l'integrazione con le realtà territoriali delle Province, modalità attuative semplificate per la realizzazione degli interventi del collocamento mirato.

5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni formative per l'inserimento professionale delle persone disabili sono programmate al fine di favorire l'accesso al lavoro delle persone disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e secondo le diverse modalità di attuazione degli obblighi definite dalla legge 68/99.

6. La Regione individua le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale, ai fini dell'inserimento mirato, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge n. 68/99, da parte dei soggetti privati ivi individuati purché accreditati ai sensi della normativa vigente.

7. La Regione prevede iniziative di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici competenti delle Province, ovvero presso eventuali soggetti privati convenzionati con essa, sulla base degli indirizzi dei Piani pluriennali e annuali di cui all'art. 3 della L.R. n. 29/98.

8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti l'organizzazione del lavoro, nonché le più rilevanti e diffuse posizioni all'interno dei processi produttivi del contesto locale di riferimento.

Art. 9
Convenzioni

1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge n. 68/99 mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione le cui modalità sono previste nel piano annuale di cui all'art. 3 – comma 3 - della L.R. n. 29/98.

2. La Regione individua nei Servizi Provinciali del Lavoro gli uffici competenti a stipulare le convenzioni con le imprese o gruppi di imprese, le cooperative sociali, ecc. - Le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 68/99 devono precisare: la durata, la qualifica, i requisiti professionali ed attitudinali del lavoratore, i corsi di qualificazione ritenuti necessari all'inserimento lavorativo del disabile. Le proposte di convenzione presentate dai soggetti di cui sopra vengono sottoposte al servizio competente entro il 30 giugno di ciascun anno e prima della stipula e sottoscrizione vengono valutate dalla Commissione provinciale Tripartita per le politiche del lavoro.

3. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi incentivi alle imprese che assumono persone disabili. L'entità degli incentivi, oltre alla fiscalizzazione totale e parziale prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/99, viene determinata all'interno dei piani annuali di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/98 secondo le disponibilità finanziarie previste.

Art. 10
Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro

1. La Regione, all'interno dei piani annuali per le politiche del lavoro di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 29/98, prevede, tramite appositi criteri attuativi, la destinazione di una quota del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili al finanziamento delle opere di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro previste dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/99.

Art. 11
Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/99 è istituito il Fondo regionale della Basilicata per l'occupazione dei disabili nel quale confluiscono le seguenti risorse:

   a) finanziamento regionale;

   b) assegnazione statale derivante dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;

   c) somme rivenienti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, dei contributi versati dai datori di lavoro, nonché dal contributo di Fondazioni, Enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

   d) eventuali altri fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli interventi della presente legge.

Art. 12
Costituzione della sottocommissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili

1. E' istituita, nell'ambito della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata, la sottocommissione per la gestione del Fondo che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2, esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto Fondo.

2. La Sottocommissione per la gestione del Fondo è costituita da:

   a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato che la presiede;

   b) n. 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

   c) n. 3 componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

d) n. 3 componenti rappresentanti le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;

e) n. 1 rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro.

3. Ai lavori della Sottocommissione partecipano, a titolo consultivo, il Direttore dell'Ente Basilicata Lavoro o suo delegato ed un rappresentante di ciascuna Provincia. Le funzioni di segreteria della Sottocommissione sono esercitate dall'Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Cultura Lavoro.

4. L'attività della Sottocommissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno 2001, si farà fronte con le risorse del Fondo di cui al precedente art. 10 già iscritte negli appositi capitoli del bilancio di previsione.

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2001 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 14
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 luglio 2001.

BUBBICO

Legge regionale 16 agosto 2001, n. 29

RIORDINO DEL SISTEMA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 7/8/1996 N. 38 ED ALLA L.R. 13/7/1998 N. 21

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. La Regione Basilicata, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 3 della L.R. 7/12/2000 n. 61, disciplina la materia dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) di cui alle precedenti L.R. 16/11/1982 n. 35, L.R. 6/4/1993 n. 17, L.R. 7/8/1996 n. 38 e ridefinisce i compiti e le funzioni trasferite all'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA) sulla stessa materia al fine di adeguare i SSA regionali ai nuovi scenari di sviluppo agricolo nazionali ed internazionali e al ruolo multifunzionale del settore primario.

Titolo II
SISTEMA DEI SERVIZI
DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 2
Campo di applicazione

1. La Regione Basilicata promuove e sostiene finanziariamente programmi e attività finalizzati alla erogazione di servizi reali alle

PAGINA BIANCA

VOLUME 2

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

Parte I N. 18 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 5-3-2002 2339

Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

Legge regionale 1 Marzo 2002, n°. 13

"MODIFICA ALL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2001, N. 28".

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ART. 1

Costituzione della Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili

L'art. 12 della Legge Regionale 20 luglio 2001, n. 28 è così costituito:

1. E' istituita la Commissione per la gestione del Fondo, che esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto Fondo.
2. La Commissione per la gestione del Fondo è nominata con D.P.G.R. su conforme deliberazione della Giunta Regionale ed è costituita da:
   a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato che la presiede;
   b) n. 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
   c) n. 3 componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
   d) n. 3 componenti rappresentanti le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.
3. Ai lavori della Commissione partecipano, a titolo consultivo, n. 1 rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro, il Direttore dell'Ente Basilicata Lavoro o suo delegato ed un rappresentante di ciascuna Provincia. Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate dall'Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport.
4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa ed approvato dalla Giunta Regionale.

ART. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 1 marzo 2002

BUBBICO

ALLEGATO N. 4

DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA L. N. 68/99

Delibera n. 47 del 23 Ottobre 2000

REGIONE BASILICATA
COMMISSIONE PERMANENTE PER L'IMPIEGO

VISTO l'art. 4, comma 1, lett b) del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n.469, nonché l'art.5 della Legge Regionale 8 settembre 1998, n.29 che individuano la Commissione Permanente per l'Impiego quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro regionali;

VISTO l'art. 5 della Legge 28 febbraio 1987, n.56 che assegna alle Commissioni Regionali compiti di programmazione , direzione e controllo di politica attiva del lavoro, così come richiamato dall'art. 5 della Legge Regionale n.29/99;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

PREMESSO che la finalità del collocamento mirato deve essere perseguibile con una pluralità di strumenti di cui alla legge 68/99, nonché attraverso gli indispensabili interventi delle istituzioni preposte ai vari livelli, ed in particolare della Regione, anche mediante stanziamenti che consentano di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta (formazione professionale, adattamento dei posti di lavoro ed eliminazione delle barriere architettoniche, forme innovative di lavoro per disabili, tra cui telelavoro ed autoimprenditorialità, politiche attive, sportelli ad hoc presso le competenti istituzioni),con particolare attenzione ai problemi dell'inserimento lavorativo dei portatori di handicap psichico;

RITENUTO attuare un sistema di convenzione, tra Amministrazione Provinciale ed imprese interessate per l'inserimento mirato e programmato dei soggetti protetti al fine di assicurare la tutela dei disabili e la integrazione lavorativa di questi ultimi con le esigenze aziendali;

RAVVISATA la necessità di prestabilire nelle predette convenzioni gli inserimenti degli aventi diritto in maniera programmata;

RITENUTO opportuno dare seguito a quanto previsto dagli artt. 9 comma 7,11 e 12 della Legge n.68/99 anche ai fini di quanto previsto dagli artt.13 e 14 della medesima Legge;

RILEVATA l'esigenza di definire le necessarie linee di funzionamento del meccanismo convenzionale che - valendo per l'intero territorio regionale - diano un quadro di certezza a tutte le parti in causa (Province, Parti Sociali, datori di lavoro ,

disabili, cooperative sociali, strutture che a vario titolo operano al fine di realizzare l'integrazione lavorativa dei disabili quali centri di formazione professionale, SIL, ecc.);

DATO ATTO che il meccanismo convenzionale delineato, riguarda i datori di lavoro privati, ivi compresi i soggetti indicati all'art. 3, comma 3 della citata Legge n.68/99;

RITENUTO che le linee generali riguardanti i contenuti del meccanismo convenzionale delineato siano da considerarsi applicabili anche ai datori di lavoro pubblici, sulla base delle modalità operative e procedurali, nonché delle puntualizzazioni che verranno definite con successiva ed apposita delibera;
CONSIDERATO che le Commissioni Permanenti Provinciali Tripartite per l'Impiego – territorialmente competenti – e dei relativi Comitati Tecnici, di cui all'art. 6 del D.Legs.vo n. 469/97, così come modificato dall'art. 6 della legge 68/99 non sono state ancora costituite;
CONSIDERATO che la Commissione Permanente per l'Impiego è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sulla stipula della convenzione per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili e provvisoriamente a valutare e concedere ai datori di lavoro privati le agevolazioni ai sensi dell'art. 6 del Decreto n. 91 del 13 Gennaio 2000 nelle more della costituzione delle Commissioni Permanenti Provinciali Tripartite per l'Impiego;

D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, nelle more dell'insediamento delle Commissioni Permanenti Provinciali Tripartite per l'Impiego che potranno, d'intesa tra le parti, eventualmente, adattarla alle specificità economico-territoriali di competenza;
2) di dare mandato alla Segreteria della Commissione di portare tempestivamente a conoscenza delle Province la presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
(Giuseppina TRAVAGLIO)

REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO LAVORO FORMAZIONE – POTENZA

IL PRESIDENTE DELEGATO
(Donato GRIECO)

124

CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

Art. 11, comma 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n. 68

Premesso:

- che l'art. 11 della L. 68/99 prevede la possibilità, da parte dei datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;
- che il comma 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;
- che la presente convenzione potrà essere integrata per il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 della L .68/99 qualora ricorrano le condizioni previste;

La Provincia di con sede in , via , rappresentata da _____

In qualità di _____

e

L'azienda_____ con sede in _____ codice fiscale_____

Rappresentato/a, dal sig._____, in qualità di legale rappresentante della stessa

Convengono quanto segue

Art. 1

PROGRAMMA

L'azienda che nel prospetto del personale in forza alla data del_____ presentato all'Ufficio _____
Della Provincia di _____ in data _____ ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all'assunzione di n. ____ lavoratori disabili di cui al comma 1 del art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, si impegna ad adempiere all'obbligo previsto dalla presente legge secondo il programma allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.(All. 1).

Art. 2

DURATA

La durata massima della convenzione è dalle parti così individuata in rapporto alla diversa dimensione della impresa:
a) per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 1 anno;
b) per imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti 2 anni;
c) per imprese che occupano più di 50 dipendenti 4 anni.

Art. 3

ASSUNZIONI

Nell'ambito del programma di inserimento mirato di cui all'art. 1 e nel periodo di durata massima di cui all'art. 2 della presente convenzione, il datore di lavoro si impegna a coprire la quota d'obbligo prevista dalla legge secondo le *seguenti*

scansioni temporali e percentuali determinate in relazione alla diversa dimensione dell'impresa:

a) per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere l'unità per la quale sussiste l'obbligo di inserimento lavorativo entro l'anno di durata della convenzione nei termini di cui alla circolare Min. Lav. 4/2000 (entro 12 mesi dalla nuova assunzione successiva all'entrata in vigore della L. 68/99- 18.01.2000- o entro 60 giorni dalla seconda nuova assunzione);
b) per imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere la prima unità delle due per le quali sussiste l'obbligo di inserimento lavorativo entro il primo anno di durata della convenzione nei termini di cui alla circolare Min. Lav. 4/2000 (entro 12 mesi dalla nuova assunzione successiva all'entrata in vigore della L. 68/99 –18.01.2000- o entro 60 giorni dalla seconda nuova assunzione); la seconda unità deve essere assunta entro il termine biennale di scadenza della convenzione;
c) per imprese che occupano più di 50 dipendenti il datore di lavoro deve provvedere all'assunzione come di seguito indicato:

- almeno il 15% della quota scoperta entro il primo anno di durata della convenzione;
- almeno l'ulteriore 15% della quota scoperta entro il secondo anno di durata della convenzione;
- almeno l'ulteriore 30% della quota scoperta entro il terzo anno di durata della convenzione;
- l'ulteriore 40% della quota scoperta entro il quarto anno di durata della convenzione;

Art. 4

VERIFICA

Il Servizio Provinciale per il collocamento mirato si impegna a realizzare annualmente un'attività di verifica e controllo in ordine al rispetto dell'obbligo di progressiva copertura della quota di riserva così come indicato all'art. 3 della presente convenzione.

La convenzione potrà essere rescissa al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma. Il rinnovo della convenzione già sottoscritto o la stipula di nuova convenzione è subordinata alla valutazione positiva, effettuata dagli uffici competenti della Provincia, dell'esito occupazionale della precedenti.

Art. 5

MODIFICHE

I termini della presente convenzione possono essere concordemente modificati, in via del tutto eccezionale, su richiesta di ciascun contraente nel caso in cui le condizioni che hanno dato origine alla convenzione siano oggettivamente variate o qualora si dimostri la necessità di introdurre modifiche al programma di inserimento.
La presente convenzione potrà inoltre essere:

- sospesa o modificata nel caso in cui cambiamenti significativi vengano previsti da nuove predisposizioni normative e/o regolamentari;
- sospesa per le fattispecie previste dall'art. 3, comma 5, della L. 68/99.

Art. 6

MODALITA' D'INSERIMENTO

Le assunzioni oggetto della presente convenzione possono essere effettuate secondo le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto a termine;
c) contratto di formazione lavoro;
d) contratto di apprendistato;
e) contratto di lavoro a tempo parziale;
Le assunzioni dedotte in convenzione possono essere effettuate in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo finalizzati ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato o determinato.
Ai sensi dell'art. 11 comma 6 della L. 68/99, la Commissione Provinciale integrata, ai sensi di legge, in ragione dell'avviamento di specifici progetti di inserimento mirato, può proporre deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato a favore dei disabili.
Ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L. 68/99, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, le parti possono concordare:
a) la richiesta nominativa per tutte le assunzioni oggetto della presente convenzione;
b) lo svolgimento, da parte del disabile, di un periodo di prova di durata superiore a quella stabilita dal C.C.N.L. di riferimento, a condizione che l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione di cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro;

c) lo svolgimento di attività di tirocinio finalizzato all' assunzione in favore dei disabili sulla base di un programma di inserimento mirato. Il datore di lavoro che realizza tirocini per i disabili per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, assolve, per la durata relativa, all'obbligo di assunzione di cui alla L. 68/99. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'I.N.A.I.L., e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 7

EFFETTI

Le parti concordano che, durante il periodo di validità della presente convenzione, articolato ai sensi del precedente art. 2 della stessa, troverà applicazione il seguente regime:

a) i Servizi competenti non procederanno d'ufficio ad avviamenti numerici di soggetti appartenenti a categorie protette in relazione alla quota d'obbligo coperta con la stipula della presente convenzione;
b) i Servizi competenti sanzioneranno ai sensi dell'art. 15 c. 4 della legge 68/99 gli eventuali inadempimenti da parte del datore di lavoro alla presente convenzione.

Per tutta la durata della presente convenzione l'azienda è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99, o comunque coperta rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma evidenziato sub art.1.

Art. 8

AGEVOLAZIONI

Secondo il disposto dell'art. 13 della L. 68/99 attraverso la presente convenzione il Servizio Provinciale per il collocamento mirato può concedere al datore di lavoro, sulla base del programma di inserimento mirato, nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili :

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n° 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori

con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Qualora il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione sarà conseguentemente adeguata.

Visto, letto, sottoscritto

_____(data)

(timbro e firma del dirigente della Provincia di ____) (timbro e firma legale rappresentante dell'azienda)

ALL. 1

SCHEMA PER IL PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

DATA ENTRO	N.	SCELTA NUMERICA O NOMINATIVA	MANSIONI	MODALITA'	NOTE

(timbro e firma legale rappresentante dell'azienda)

Delibera n. 59 Del 14/12/2001

REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE PERMANENTE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 4, comma 1, lett. B) del D. Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, nonché l'art. 5 della L. Regionale 8 settembre 1998, n. 29 che individuano la Commisione Permanente per l'Impiego quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro regionali;

Visto l'art. 5 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 che assegna alle Commisioni Regionali compiti di programmazione, direzione e controllo di politica attiva del lavoro, così come richiamato dall'art. 5 della L. R. n. 29/98;

Vista la L. 12 marzo 1999, n. 68 " Norme per il diritto al Lavoro dei disabili ";

Vista la L.R. 20 luglio 2001, n. 28 ed in particolare l'art. 6 comma 2, che precisa che i Servizi competenti formulano e pubblicano annualmente le graduatorie previste dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99, in analogia a quelle di cui all'art. 16 della L. n. 56/87 e che le stesse, valide per gli avviamenti sia presso gli Enti pubblici che i datori di lavoro privati, vengono predisposte nel rispetto dei criteri già individuati nel D.P.R. 246/97 e che eventuali integrazioni agli stessi legate a particolari esigenze del territorio sono deliberate dalla C.P.I.;

Considerato che la Commissione Permanente per l'Impiego ritiene di non dover apportare alcuna integrazione ai criteri già individuati nel D.P.R. n. 246/97;

Ritenuto dover prendere atto dei criteri già individuati nel suddetto D.P.R. n. 246/97;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- *di prendere atto che le graduatorie previste dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99 vengono predisposte nel rispetto dei criteri già individuati nel D.P.R. n. 246/97 che, di seguito, si elencano:*

A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.

*a) **Carico familiare:** si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.*

Le persone a carico da considerare sono:

1) *coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;*
2) *figlio minorenne convivente e a carico;*
3) *figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre al convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanente inabile al lavoro;*
4) *fratello o sorella minorenne convivente e a carico.*

*b) **Situazione economica e patrimoniale del lavoratore:** deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.*

*c) **Anzianità di iscrizione:** viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.*

*d) **Grado di invalidità.***

B) Valutazione degli elementi.

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; a tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza

che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:

I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti - 1;

II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;

III) per ogni persona a carico: punti – 12;

IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:

fino a £ 1.000.000 punti 0;

da £. 1.000.001 fino a £. 2.000.000 punti + 1;

da £ 2.000.001 fino a £. 3.000.000 punti + 2;

da £. 3.000.001 fino a £.4.000.000 punti + 3;

da £. 4.000.001 fino a £.5.000.000 punti + 6;

da £. 5.000.001 fino a £. 6.000.000 punti + 12;

da £. 6.000.001 fino a £. 7.000.000 punti + 18;

da £. 7.000.001 fino a £. 8.000.000 punti + 24;

da £. 8.000.001 fino a £. 9.000.000 punti + 36;

da £. 9.000.001 fino a £.10.000.000 punti + 48;

per ogni ulteriore fascia di £. 1.000.000, ulteriori + 12.

V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:

Percentuale Invalidante	*Punteggio*	*Invalidi di guerra e servizio categorie*	*Punteggio*
91 – 100%	*- 28*	*1^ cat.*	*– 28*
81 – 90%	*- 24*	*2^ cat.*	*– 24, 5*
71 – 80%	*-20*	*3^ cat.*	*– 21*
61 – 70%	*- 16*	*4^ cat.*	*– 17,5*
51 – 60%	*- 11, 5*	*5^ cat.*	*– 14*
41 – 50%	*- 7,5*	*6^ cat.*	*– 10,5*
33 – 40%	*- 3,5*	*7^ cat.*	*– 7*
		8 cat.	*– 3,5*

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Giuseppina Travaglio

IL PRESIDENTE DELEGATO
Dott. Donato Grieco

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali 74/C

Seduta del 21 GEN. 2002 | Delibera n. 79

Oggetto

Convenzione per la concessione di benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13, legge 12 marzo 1999 n° 68.

Relatore il Sig. Assessore Dir.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno 21 GEN. 2002 alle ore 14.15 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

		Pres.	Ass.
1 - Filippo Bubbico	Presidente	X	
2 - Vito De Filippo	Vice Presidente	X	
3 - Rocco Vita	Componente	X	
4 - Antonio Salvatore Blasi	Componente	X	
5 - Carlo Chiurazzi	Componente	X	
6 - Carmine Nigro	Componente	X	
7 - Aldo Michele Radice	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito in merito all'argomento segnato in oggetto (iacciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LA PRESENTE DELIBERA NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

O Assunto impegno contabile n. sul Cap. Esercizio 20 per L.

Liquidazione di L. sul Cap. Esercizio 20 rientra

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

NOTE

IL DIRIGENTE

Vista *la L. 12 marzo 1999, n. 68 che detta disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili;*

Visto *l'art. 13, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;*

Considerato *che l' art. 13, comma 1, attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata L. n. 68;*

Visto *altresì, il comma 8 del citato art. 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del Lavoro e della P.S., di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalità della ripartizione, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;*

Visto *il Decreto 13 gennaio 2000, n. 91 con il quale è stato disciplinato il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della più volte menzionata L. n . 68/99;*

Atteso *che la Regione intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto;*

Considerato *che l'I.N.P.S. è già soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro;*

Visto *lo schema del protocollo d'intesa, presentato il giorno 8 ottobre 2001 presso il Ministero del Lavoro e della P.S. al tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle regioni, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;*

Atteso *che, a conclusione del dibattito, le Regioni presenti hanno tutte dichiarato la propria volontà di firmare il protocollo presentato;*

Ritenuto *pertanto, dover sottoscrivere la convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;*

Ad unanimità di voti, espressi come per legge

DELIBERA

- *di approvare lo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Basilicata per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;*

- *di autorizzare il dirigente Generale del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport a sottoscrivere la predetta Convenzione.*

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso la Struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Donato Grieco

IL DIRIGENTE

CONVENZIONE

Distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68

Il giorno del mese di dell'anno i Rappresentanti degli Enti sotto indicati:

Dott. Direzione Regionale I.N.P.S. di Basilicata

Dott. Donato Grieco Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura della Regione Basilicata (C.F. GRC DNT 44L12 H831B) autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la Regione che rappresenta

Riuniti presso _____

PREMESSO

- *che l'art. 13 della L. 12 marzo 1999 n. 68 dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e assistenziali";*

- *che con decreto 13 gennaio 2000 n. 91 è stato disciplinato " il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13;*

- *che la Regione Basilicata intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto ai sensi della legge n. 68;*

- *che l'I.N.P.S. è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.*

Per la realizzazione di quanto previsto dalla citata legge

Convengono e sottoscrivono quanto segue:

1) *l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in seguito per brevità chiamato "Istituto", riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n. 68 individuati dalla Regione Basilicata, in seguito per brevità chiamata "Regione" e comunicati alle sedi dell "'Istituto" competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell'art. 11 legge 12 marzo 1999 n. 68;*

2) *sulla base delle comunicazioni della Regione, l' "Istituto" codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n. 68, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente costituito per esporre le somme a credito da conguagliare;*

3) *la "Regione" autorizza l'"Istituto" a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi ai periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente protocollo;*

4) *la "Regione" accrediterà anticipatamente all' "Istituto" la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata all' "Istituto" entro il 31 gennaio di ciascun anno;*

5) *le modalità concernenti l'accreditamento della provvista di cui al punto 4, verranno definite successivamente;*

6) *l' "Istituto" si impegna a erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4, del presente protocollo d' intesa;*

7) *entro il 30 aprile di ogni anno l' "Istituto" trasmetterà alla "Regione" l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente;*

8) *fermo restando il diritto dell' "Istituto" a ricevere dalla Regione tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999, spetta alla "Regione" agire per il recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro;*

9) *i benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l' "Istituto";*

10) *il costo del servizio prestato dall'"Istituto" è fissato in £. 1.456,52 (€ 0,7522) più IVA per ciascun codice di sgravio fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tener conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura;*

11) *l' "Istituto", nell'ambito dei propri piani di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la Regione interessata circa gli esiti degli stessi;*

12) *nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può essere attribuita all' "Istituto", il quale in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti, ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterrà nei confronti della "Regione " le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4, del presente protocollo d'Intesa;*

13) il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali;

14) il presente protocollo d'intesa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre c.a. e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

Potenza lì, _____

I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Direttore Regionale



REGIONE BASILICATA
Il Dirigente Generale
Dott. Donato Grieco

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 25.1.02

L'IMPIEGATO ADDETTO

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | Seduta del 29 APR. 2002 | Delibera n. 742

Oggetto

CRITERI E MODALITA' RELATIVI AL PAGAMENTO, ALLA RISCOSSIONE E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 7 AGOSTO 2001, N. 357

Relatore il Sig. Assessore Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno 29 APR. 2002 alle ore 14.00 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.:

		Pres.	Ass.
1 - FILIPPO BUBBICO	Presidente	X	
2 - VITO DE FILIPPO	Vice Presidente	X	
3 - ROCCO VITA	Componente	X	
4 - ANTONIO SALVATORE BLASI	Componente	X	
5 - CARLO CHIURAZZI	Componente	X	
6 - CARMINE NIGRO	Componente	X	
7 - ALDO MICHELE RADICE	Componente	X	

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO FORMAZIONE ...
10 MAG. 20..
PROT. N° 11951

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O Assunto impegno contabile n. sul Cap. Esercizio 20 per L.

Liquidazione di L. sul Cap. Esercizio 20

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

LA PRESENTE DELIBERA NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

NOTE

IL DIRIGENTE
dell'Ufficio di Ragioneria Generale
Dottssa Rosa AMBROSIO

IL DIRIGENTE

Vista *la L. 12 marzo 1999 n. 68 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili ";*

Visto *in particolare l'art. 5, comma 7, della suddetta legge, che fissa a carico delle Regioni l'obbligo di determinare i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al medesimo art. 5;*

Visto *il Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357 che all'art. 1 comma 4 stabilisce che le Regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 7, della L. n. 68 del 1999, e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio competente copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati;*

Sentito *il parere favorevole della Commissione Permanente per l'Impiego espresso in data 05/04/2002;*

Ritenuto *dover ottemperare all'obbligo di regolamentare l'intera materia sulla base di quanto innanzi specificato*

Ad unanimità di voti espressi come per legge

D E L I B E R A

- *di approvare i criteri e le modalità, riportate nell'allegato alla presente deliberazione che è parte integrante e sostanziale, relativi al pagamento, alla*

riscossione e il versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del contributo di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357, nonché la periodicità con la quale il datore di lavoro deve trasmettere al servizio competente copia delle ricevute dei pagamenti a tale titolo effettuati;

- *di trasmettere copia del presente atto alle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera per quanto di propria competenza.*

- *Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente determinazione sono depositati presso la Struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.*

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE

CRITERI E MODALITA' RELATIVI AL PAGAMENTO, ALLA RISCOSSIONE E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 7 LUGLIO 2000, n. 357

1) I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che intendono ottenere l'autorizzazione provinciale per l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione, non potendo occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta dall'art. 3 comma 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, devono versare a titolo di sanzione un contributo per ciascun soggetto disabile non occupato pari a Euro 12,91 per ogni giorno lavorativo non effettuato. Il versamento va eseguito sul conto corrente postale n. 218859 intestato a Regione Basilicata – Servizio Tesoreria Via Anzio Potenza con la seguente causale: "Sanzione art. 2, commi 2 e 3 D.M. n. 357/00 Cap. Bilancio 86 – Fondo regionale disabili".

2) Il pagamento del contributo decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda. Il certificato previsto dall'art. 17 della L. n. 68/99 viene rilasciato dalle amministrazioni provinciali dietro richiesta.

3) Il datore di lavoro autorizzato all'esonero parziale deve versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili il corrispondente contributo ogni tre mesi e trasmettere al servizio preposto copia delle ricevute dei pagamenti a tale titolo effettuati.

4) Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo suddetto, il servizio competente provvede, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine la preposta Struttura trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni nel modo seguente:

- maggiorazione del 5% annua in caso di omissione parziale del versamento;
- maggiorazione del 24% annua in caso di omissione totale del versamento;
Il Servizio Ispettivo procede all'irrogazione delle sanzioni, previa notifica all'interessato del verbale contravvenzionale.

5) Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni di cui al punto 4, al versamento del contributo secondo le modalità di cui al punto 1, il servizio preposto, dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale.

Una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

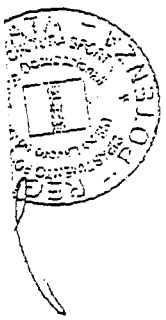

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 8·5·02

L'IMPIEGATO ADDETTO

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | Seduta del 23 SET. 2002 | Delibera n. 1109

Oggetto

ART. 12 L.R. MARZO 2002, N.13 – COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DEI DISABILI

Relatore il Sig. Assessore Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno 23 SET. 2002 alle ore 13.45 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.:

		Pres.	Ass.
1 - Filippo Bubbico	Presidente	X	
2 - Erminio Restaino	Vice Presidente	X	
3 - Donato Salvatore	Componente	X	
4 - Cataldo Collazzo	Componente	X	
5 - Carlo Chiurazzi	Componente	X	
6 - Carmine Nigro	Componente	X	
7 - Gennaro Straziuso	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE **UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

O Assunto impegno contabile n. sul Cap. Esercizio 20 per L.

Liquidazione di L. sul Cap. Esercizio 20 rientra

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

NOTE

La presente delibera non comporta impegno contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE dell'Ufficio di Ragioneria Generale

PREMESSO CHE:

- *la legge 12 Marzo 1999, n. 68 , " Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 14, comma 1, istituisce il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;*

- *il comma 2 dell'art. 14 della medesima legge stabilisce che le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili;*

- *l'art. 1 comma 2 della L. R. 1 marzo 2002, n. 13 istituisce la Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;*

- *l'art. 1 comma 2 della suddetta legge regionale fissa che tale Commissione è nominata con D.P.G.R. su conforme deliberazione della Giunta Regionale ed è costituita da:*
  a) *Assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato che la presiede;*
  b) *N. 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;*
  c) *N. 3 componenti designati dalle Associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;*
  d) *N. 3 componenti rappresentanti le Associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;*

- *l'art. 1 comma 3 della L. R. n. 13 precisa che ai lavori della Commissione partecipano, a titolo consultivo, n. 1 rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro, il Direttore dell'Ente Basilicata Lavoro o suo delegato ed un rappresentante di ciascuna Provincia;*

Ritenuto necessario procedere alla Costituzione della predetta Commissione;

Viste le designazioni effettuate dalle OO.SS. dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;

Ad unanimità di voti espressi come per legge

D E L I B E R A

- *di costituire ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° Marzo 2002, n.13, la Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;*

- *di nominare quali membri effettivi e supplenti i seguenti nominativi:*

MEMBRI EFFETTIVI	*MEMBRI SUPPLENTI*	
1) Assessore Dip. Form.Lav.Cult.Sport o suo delegato		*Presidente*
2) Cappa Biagio	*Cardacino Gaetano*	*componente (C.G.I.L.)*
3) Calabrese Vincenzo	*Forlenza Antonio S.*	*componente (C.I.S.L.)*
4) Rutilo Michele	*Giannini Vito*	*componente (U.I.L.)*
5) De Martino Antonio Canio	*Telesca Pietro*	*componente (Confartigianato)*
6) Calculli Biagio	*Stella Franco*	*componente (Api Basilicata)*
7) Martino Michele	*Dell'Acqua Franco*	*componente (Confindustria)*
8) Diovisalvi Giuseppe	*Poti Lorenzo*	*componente (A.N.M.I.L.)*
9) Lo Sardo Carmelo	*Norelli Carmine*	*componente (U.N.M.S.)*
10) Mecca Antonio	*Buoncristiano Maria*	*componente (U.I.C.)*

Ai lavori della Commissione partecipano a titolo consultivo, n. 1 rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro, il Direttore dell'Ente Basilicata Lavoro o suo delegato ed un rappresentante di ciascuna Provincia;

I compiti di segreteria saranno esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport;

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso la Struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

IL RESPONSABILE DI P. S.

IL RESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 1-10-02

L'IMPIEGATO ADDETTO

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE GIUNTA

Prot. N. 41971/71 del 15.10.2002

Risposta a nota N. ..... del .....

Allegati N. .....

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO FORMAZIONE - LAVORO - CULTURA
17 OTT. 2002
PROT. N° 23211

Ai Sigg. Dirigenti Generali
per le rispettive competenze
LORO SEDI

OGGETTO: Decreti, determinazioni assessorili, ordinanze, ecc.

Ufficio Ragioneria Generale
SEDE

Bollettino Ufficiale della Regione
SEDE

Si trasmette/no, per il seguito di competenza, copia/e dei provvedimenti amministrativi non soggetti a controllo ai sensi della Legge n. 127 del 15.5.97.

E' responsabilità dei Sigg. Dirigenti Generali trasmettere agli Uffici interessati copia/e dello e degli stesso/i.

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE:

DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE:

OGGETTO: Art. 1 L.R. 1 Marzo 2002, n. 13 – Costituzione e nomina Commissione per la gestione del Fondo regionale dei disabili.

D.P.G.R. n. 237

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- *la legge 12 Marzo 1999, n. 68, " Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 14, comma 1, istituisce il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;*

- *il comma 2 dell'art. 14 della medesima legge stabilisce che le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili;*

- *l'art. 1 comma 2 della L. R. 1 marzo 2002, n. 13 istituisce la Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;*

- *l'art. 1 comma 2 della suddetta legge regionale fissa che tale Commissione è nominata con D.P.G.R. su conforme deliberazione della Giunta Regionale ed è costituita da:*
  a) *Assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato che la presiede;*
  b) *N. 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;*
  c) *N. 3 componenti designati dalle Associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;*
  d) *N. 3 componenti rappresentanti le Associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;*

- *l'art. 1 comma 3 della L. R. n. 13 precisa che ai lavori della Commissione partecipano, a titolo consultivo, n. 1 rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le*

politiche del lavoro, il Direttore dell'Ente Basilicata Lavoro o suo delegato ed un rappresentante di ciascuna Provincia;

Ritenuto necessario procedere alla Costituzione della predetta Commissione;

Viste le designazioni effettuate dalle OO.SS. dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale

D E C R E T A

- *E' costituita ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° Marzo 2002, n.13, la Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;*

- *Sono nominati quali membri effettivi e supplenti i seguenti nominativi:*

MEMBRI EFFETTIVI	*MEMBRI SUPPLENTI*	
1) Assessore Dip. Form.Lav.Cult.Sport o suo delegato		*Presidente*
2) Cappa Biagio	*Cardacino Gaetano*	*componente (C.G.I.L.)*
3) Calabrese Vincenzo	*Forlenza Antonio S.*	*componente (C.I.S.L.)*
4) Rutilo Michele	*Giannini Vito*	*componente (U.I.L.)*
5) De Martino Antonio Canio	*Telesca Pietro*	*componente (Confartigianato)*
6) Calculli Biagio	*Stella Franco*	*componente (Api Basilicata)*
7) Martino Michele	*Dell'Acqua Franco*	*componente (Confindustria)*
8) Diovisalvi Giuseppe	*Poti Lorenzo*	*componente (A.N.M.I.L.)*
9) Lo Sardo Carmelo	*Norelli Carmine*	*componente (U.N.M.S.)*
10) Mecca Antonio	*Buoncristiano Maria*	*componente (U.I.C.)*

Ai lavori della Commissione partecipano a titolo consultivo, n. 1 rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro, il Direttore dell'Ente Basilicata Lavoro o suo delegato ed un rappresentante di ciascuna Provincia;

I compiti di segreteria saranno esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport;

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

~~*Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15/05/1997 n. 127;*~~

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso la Struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Potenza, 11 OTT. 2002

Bubbico

EGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | Seduta del 30 DIC. 2002 | Delibera n. 2566

ggetto

Art. 1 L. R. 1° Marzo 2002, n. 13 - Approvazione Regolamento della Commissione Per la Gestione del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili

Relatore il Sig. **Assessore Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport**

a Giunta Regionale

iunitasi il giorno alle ore 13,00 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.: 30 DIC. 2002

		Pres.	Ass.
1 — Filippo BUBBICO	Presidente	X	
2 — Erminio RESTAINO	Vice Presidente	X	
3 — Gennaro STRAZIUSO	Componente	X	
4 — Carmine NIGRO	Componente	X	
5 — Donato SALVATORE	Componente		X
— Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
7 — Cataldo COLLAZZO	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☒ Assunto impegno contabile n. sul Cap. U.P.B. Esercizio 20 per €

○ Assunto impegno sul bilancio pluriennale

○ Liquidazione di € sul Cap. U.P.B. Esercizio 20

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE dell'Ufficio di Ragioneria Generale Dott.ssa Rosa ARGROSIO

PREMESSO CHE

- *la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 14, comma 1 istituisce il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;*

- *l'art. 1 c. 1 della L. R. n. 13/02 "Modifica all'art. 12 della L. R. 20 luglio 2001, n. 28" istituisce la Commissione per la gestione del Fondo di cui sopra;*

- *il c. 4 del medesimo art. 1 prevede che l'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa ed approvato dalla Giunta Regionale;*

Vista la deliberazione di G. R. n. 1709 del 23/09/2002 di costituzione e nomina della suddetta Commissione;

Visto il Decreto di costituzione e nomina della Commissione per la gestione del medesimo Fondo pubblicato sul B.U.R. n. 78 del 01/11/02;

Considerato che la Commissione nella seduta del 06/11/2002 ha adottato il regolamento di cui in allegato;

Preso atto di detto regolamento, condivisone il contenuto e ritenuto dover procedere all'approvazione dello stesso nel testo allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

Ad unanimità di voti, espressi come per legge

DELIBERA

- *di approvare il regolamento per l'attività della Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale.*

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport – Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

RESPONSABILE DI P. S.R.

ESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE

ti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso
truttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 1

Norme generali

In attuazione del comma 4 dell'art. 1 della L. R. 1 marzo 2002, n. 13, il presente Regolamento disciplina l'attività ed il funzionamento della Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

Art. 2

Convocazione ed ordine del giorno

La Commissione si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione della Commissione spetta al Presidente e viene comunicata con avviso, trasmesso tramite la segreteria della Commissione ai componenti, almeno otto giorni prima o, in via d'urgenza, almeno tre giorni prima della seduta; Il materiale relativo agli argomenti da trattare sarà disponibile presso la stessa fin dall'atto della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è deciso dal Presidente.

La commissione si riunisce in via ordinaria e straordinaria su iniziativa del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno n. 3 componenti effettivi della Commissione stessa.

La segreteria della Commissione è svolta dall'Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali.

Gli atti della Commissione, disponibili presso la Segreteria, sono visionabili in qualsiasi momento dai componenti della stessa.

La Commissione può discutere su proposte non preventivamente formulate solo con il consenso unanime dei presenti ed eventualmente deliberare.

Gli argomenti sottoposti alla Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno.

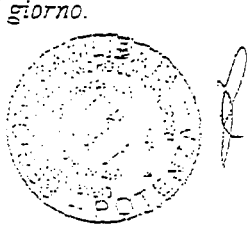

Art. 3

Validità delle riunioni

Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione senza che si raggiunga il predetto quorum, la stessa si ritiene sciolta; la Commissione deve riunirsi entro dieci giorni..

Art. 4

Validità delle decisioni

Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono considerati votanti anche coloro che esprimono voto di astensione.
Per l'approvazione e/o modifica del presente regolamento occorre il consenso di almeno i due terzi dei componenti.

Art. 5

Verbale delle riunioni

Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto dal segretario e deve comunque riportare la data della riunione l'ordine di inizio e di chiusura della stessa, l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, la sintesi della discussione, l'esito delle votazioni e le eventuali motivazioni e il dispositivo dei provvedimenti adottati nonché le dichiarazioni testuali, qualora gli intervenuti lo richiedono. Il verbale è compilato dal segretario, che lo sottoscrive, ed è firmato dal Presidente.
Il verbale è sottoposto all'approvazione nella seduta successiva.
Se nessun membro del la Commissione muove osservazioni al verbale, esso si intende approvato.
Le eventuali osservazioni, richieste di integrazione e/o modificazioni al contenuto del verbale sono sottoposte dal Presidente all'approvazione della Commissione che si esprime a maggioranza.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte della GiuntaRegionale.

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | Seduta del 23 APR. 2003 | Delibera n. 428

Oggetto

Ripartizione tra le Province delle quote del Fondo Regionale per i Disabili per gli anni 2000, 2001, 2002, assegnate alla Regione dal Ministero.-

Relatore il Sig. L'Assessore Pol.le Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno 23 APR. 2003 alle ore 16,45 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.:

		Pres.	Ass.
1 — Filippo BUBBICO	Presidente	X	
2 — Erminio RESTAINO	Vice Presidente	X	
3 — Gennaro STRAZIUSO	Componente	X	
4 — Carmine NIGRO	Componente	X	
5 — Donato SALVATORE	Componente	X	
6 — Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
7 — Cataldo COLLAZZO	Componente	X	

Segretario: ~~Dott. Ferdinando Giordano~~ Dr.ssa Anna ROBERTI

Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate insieme).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O Assunto impegno contabile n. sul Cap. U.P.B. Esercizio 20 per €

O Assunto impegno sul bilancio pluriennale

O Liquidazione di € sul Cap. U.P.B. Esercizio 20

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- *la legge 12 marzo 1999, n. 68, in particolare l'art. 13, comma 4, istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale ;*

- *il I° comma del medesimo articolo, attribuisce agli Uffici competenti delle province il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni stipulate con gli Uffici medesimi secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata legge n. 68/99;*

- *il Decreto Ministeriale 13/01/2000, n. 91, reca i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo, con i quali il Ministero opera nell'esame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nelle relazioni presentate dalle regioni ai sensi dell'art. 4 comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;*

- *il Ministero del Lavoro e della P. S., con i Decreti Direttoriali del 26/09/2000, del 12/07/2001 e del 15/07/2002 ha proceduto alla ripartizione ed assegnazione alle regioni delle quote del Fondo;*

Considerato che sulle quote attribuite alla Regione, ammontante a Euro 523.028,20 per l'anno 2000 e Euro 203.370,27 per l'anno 2001 e ad Euro 72.228,50 per l'anno 2002, vanno individuati i limiti di disponibilità entro cui ciascuna Provincia, previa valutazione dei programmi di inserimento presentati, ha autorizzato le agevolazioni economiche su richiamate ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta;

Ritenuto che in fase di prima applicazione, per gli anni 2000 e 2001, debbano essere utilizzati per detta assegnazione i medesimi criteri adottati dal Ministero del Lavoro per l' anno 2000 tenendo conto della popolazione residente in ciascuna provincia quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione per gli importi e secondo gli schemi di cui agli allegati A B e C che costituiscono parte integrante della presente delibera;

Considerato che per la ripartizione dell' anno 2002 è stata concordata tra Ministero, Regioni e Province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

RISCONTRATE:

- *la Convenzione sottoscritta in data 11/02/2002 tra l'I.N.P.S. e la Regione Basilicata, per la Concessione dei Benefici di cui all'art. 13 L. 68/99 repertoriata al n. 5776;*

- *la Convenzione sottoscritta in data 21/05/2002 tra l'I.N.A.I.L. e la Regione Basilicata per la Concessione dei benefici di cui all'art. 13 della medesima legge repertoriata al n. 5855;*

- *la Deliberazione della C.P.I. n. 47 del 23/10/2000 con la quale si approvava lo schema di Convenzione per il programma di inserimento lavorativo dei disabili presso le aziende operanti nel territorio regionale;*

Preso atto delle note prot. N. 2873 del 27/02/2002 e prot. N. 1215 del 04/03/2002 rispettivamente dell'Amministrazione Provinciale di Potenza e dell'Amministrazione Provinciale di Matera con le quali sono stati trasmessi i nominativi dei datori di lavoro autorizzati alla fiscalizzazione contributiva ex art. 13, L. 68/99 per gli anni 2000/2001, con la specificazione dei lavoratori interessati al beneficio, della durata della convenzione nonché della percentuale di fiscalizzazione;

Vista la nota dell'I.N.P.S .n. 1526 del 08/10/2002 che quantifica in Euro 4.348,00 i benefici di cui all'art. 13 della L. 68/99 per gli anni 2000 e 2001, da liquidare agli aventi diritti, salvo conguaglio da effettuare successivamente;

Vista la nota dell'I. N. A. I. L. del 25/10/2002 con la quale comunica che nessuna delle aziende autorizzate per gli anni 2000 e 2001 ha usufruito dei benefici di cui all'art. 13 della L. 11 marzo 1999, n. 68 ;

Sentito il parere favorevole della Commissione per la Gestione del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili espresso in data 06/11/2002;

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

1) *di suddividere per gli anni 2000 e 2001, in fase di prima attuazione, le quote del Fondo nazionale per i disabili assegnate alla Regione, tra le Province quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato, secondo i medesimi criteri utilizzati per detta ripartizione dal Ministero del Lavoro nel Decreto Ministeriale del 26/09/2000 per gli importi e secondo gli schemi di cui agli allegati A B e C che costituiscono parte integrante della presente delibera;*
2) *di ripartire, altresì, le risorse del Fondo dell' anno 2002 tenendo presente i criteri adottati dal Ministero, concordati con le Regioni e le Province autonome che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;*
3) *di precisare che detta suddivisione non comporta il trasferimento finanziario delle quote così individuate ma la semplice disponibilità delle stesse ai soli fini dell'ammissione dei programmi di inserimento mirato ai benefici di legge;*
4) *di stabilire che l'erogazione dei finanziamenti ai progetti ritenuti ammissibili da parte delle singole amministrazioni provinciali sarà effettuata dall'I.N.P.S. e dall'INAIL secondo le rispettive competenze e liquidate ai medesimi Istituti dalla Regione in conformità agli accordi previsti nelle convenzioni stipulate con gli stessi;*
5) *di prendere atto della disponibilità della somma di Euro 798.626,97 sull' U.P.B. 0412.04 capitolo 2421 esercizio finanziario 2003;*
6) *di riservarsi i necessari provvedimenti di impegno e liquidazione per il tramite dell'Ufficio competente;*

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport – Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il Responsabile di P.S.

IL RESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE

ALLEGATO B

RIPARTO TRA LE PROVINCE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ISTITUITO DALL'ART. 13, C. 4, DELLA L. 12.03.1999, N. 68 - ANNO 2000

PROVINCE	POPOLAZIONE RESIDENTE		90% RISORSE ASSEGNATE	A	B	A/B	CORRETTIVO		10% RISORSE	TOTALE
	v.a.	v. %		Disabili iscritti	Iscr. Coll. Ord.	Rapporto/Valore	Scostamento	Quota al 30%		
Potenza	397.990	65,97	L. 601.286.020,00	3.405	81.913	3,7	0,235	L. 714.041,00	L. 60.636.233,00	L. 662.835.295,00
			€ 310.637,80					€ 368,77	€ 20.151,43	€ 337.068,00
Matera	205.310	34,03	L. 310.167.185,81	1.482	45.780	3,2	-0,235	-L. 714.041,00	L. 60.636.234,00	L. 360.089.379,00
			€ 160.107,90					-€ 368,77	€ 20.151,43	L. 186.070,20
Totale	603.300	100,00	L. 911.452.206,80	4.887	137.703	3406,0				L. 1.012.724.674,00
			€ 470.725,78			media aritmetica				€ 523.026,20

ALLEGATO B

RIPARTO TRA LE PROVINCE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ISTITUITO DALL'ART. 13, C. 4, DELLA L. 02.03.1999, N. 68 - ANNO 2001

PROVINCE	POPOLAZIONE RESIDENTE		90% RISORSE ASSEGNATE	A	B	A/B	CORRETTIVO		10% RISORSE	TOTALE
	v.a.	v. %		Disabili iscritti	Iscr. Coll. Ord.	Rapporto/Valore	Scostamento	Quota al 30%		
Potenza	397.980	65,97	L. 233.798.858,09	6.166	66.004	6,1	0,805	L. 714.904,16	L. 10.688.988,10	L. 264.202.760,34
			€ 120.747,03					€ 369,22	€ 10.168,61	€ 131.284,76
Matera	205.320	34,03	L. 120.602.927,71	1.802	47.687	3,9	-0,805	-L. 714.904,16	L. 10.688.988,10	L. 130.577.011,66
			€ 62.288,21					-€ 369,22	€ 10.168,61	L. 72.005,61
Totale	603.300	100,00	L. 354.401.785,80	8.970	147.691	4,5				L. 393.779.762,00
			€ 183.033,25							€ 203.370,27

ALLEGATO C

RIPARTO TRA LE PROVINCE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ISTITUITO DALL'ART. 13, C.4, DELLA L. 02/03/1999, N. 68 - ANNO 2002

	85%		15%		100%
	PUNTEGGIO ART. 13	QUOTA FONDO	PUNTEGGIO ART. 11 - 12	QUOTA FONDO	QUOTA TOTALE FONDO
PZ	423	39.170,071	18	5.571,913	**44.741,984**
MT	240	22.224,154	17	5.262,362	**27.486,516**
Totale	**663**	**61.394,225**	**35**	**10.834,275**	**72.228,500**

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)
Dr.ssa Anna ROBERTI

IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 9 · 5 · 03

L'IMPIEGATO ADDETTO

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | 10 GIU. 2003 Seduta del | 1023 Delibera n.

Oggetto

Approvazione criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della Legge n° 68/99 e riparto alle Province dei Fondi.-

Relatore il Sig. Assessore Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno alle ore 18,45 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.: 10 GIU. 2003

		Pres.	Ass.
1 — Filippo BUBBICO	Presidente	X	
2 — Erminio RESTAINO	Vice Presidente	X	
3 — Gennaro STRAZIUSO	Componente	X	
4 — Carmine NIGRO	Componente	X	
5 — Donato SALVATORE	Componente	X	
6 — Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
7 — Cataldo COLLAZZO	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O ~~Assunto impegno contabile n.~~ ~~sul Cap.~~ ~~U.P.B.~~ ~~Esercizio 20~~ ~~per €~~

O Assunto impegno sul bilancio pluriennale

O Liquidazione di € sul Cap. U.P.B. Esercizio 20

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE

IL DIRIGENTE

~~IL DIRIGENTE~~ dell'Ufficio di Ragioneria Generale

PREMESSO CHE:

- *la legge 12 marzo 1999, n. 68, in particolare l'art. 14 comma 1 istituisce il Fondo Regionale per l'Occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;*

- *il medesimo art. 14 al c.3 precisa che a tale fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;*

- *nel bilancio di previsione Anno finanziario 2003 risulta sul capitolo 2419 U.P.B 0412.04 "Spesa per l'attuazione dei Programmi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili (Art.li 14 e 15 L. 68/99) la somma di Euro 50.000,00;*

CONSIDERATO che su tale somma pari a Euro 50.000,00 vanno individuati i limiti di disponibilità entro cui ciascuna Provincia previa valutazione dei programmi e delle istanze presentate dagli interessati, autorizzano la spesa;

RITENUTO che in fase di prima applicazione di detta assegnazione si possa tenere conto della popolazione residente in ciascuna Provincia quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione per gli importi e secondo lo schema di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante della presente delibera;

VISTO lo schema di cui all'allegato B) riportante il numero dei residenti in ciascuna provincia, il numero dei disabili iscritti negli appositi elenchi, nonché gli importi spettanti ad ogni provincia;

PRECISATO che sulla base delle disponibilità assegnate le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera possono riconoscere e autorizzare, per le richieste relative agli interventi di seguito precisati di cui ai numeri 1, 2, 2 bis), 3 e 4, rispettivamente le somme di Euro 32.260,00 ed Euro 17.740,00 ;

1) contributi forfettari per attività formative funzionali all'inserimento lavorativo anche svolto nell'azienda che effettua l'assunzione;

2) contributi aggiuntivi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro o aggiuntivi;

2 bis) Contributi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro;

3) contributi aggiuntivi forfettari per interventi di rimozione delle barriere architettoniche ;

4) contributi aggiuntivi forfettari per attività di telelavoro;

VALUTATO che i criteri proposti corrispondono alle finalità indicate dalla L. n. 68/99 e L.R. n. 28/01 per il sostegno alle iniziative di inserimento lavorativo dei disabili;

SENTITO il parere positivo espresso dalla Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili nella seduta del 19/02/2003 ;

DELIBERA

- *di approvare i criteri e le modalità relativi alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 c. 3 della L. n. 68/99 allegato A) che costituisce parte integrante della presente delibera;*
- *di suddividere la somma di Euro 50.000,00 sul cap.2419 U.P.B.0412.04 "Politiche per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap ed altri soggetti svantaggiati" in base alla popolazione residente in ciascuna provincia quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione per gli importi e secondo lo schema presente all'allegato B) che costituisce parte integrante della presente delibera;*
- *di precisare che detta suddivisione non comporta il trasferimento finanziario delle quote così individuate ma la semplice disponibilità delle stesse ai soli fini dell'autorizzazione ai soggetti interessati degli interventi di cui all'allegato A;*
- *di prendere atto della disponibilità di Euro 50.000,00 sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2419 esercizio finanziario 2003;*
- *di riservarsi i necessari provvedimenti di impegno e liquidazione per il tramite dell'Ufficio competente;*

Il Responsabile di P.S.R.

IL RESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE GENERALE
AVV.TA CECILIA SALVIA

IL DIRIGENTE

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Allegato A

CRITERI E MODALITA' RELATIVI ALLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 68/99 E RIPARTO ALLE PROVINCE DEI FONDI A TUTT'OGGI AFFLUITI

Le Province di Potenza e di Matera sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Basilicata per l'anno 2003, ammontanti rispettivamente ad Euro 32.260,00 ed Euro 17.740,00, possono riconoscere i seguenti contributi e per gli importi a fianco indicati, di cui quelli previsti ai n.ri 1, 2, 3 e 4 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13 comma 1 lett. c della L. n. 68/99 , salvo modifiche :

1) *Contributi forfettari per attività formative funzionali all'inserimento lavorativo anche svolto nell'azienda che effettua l'assunzione E. 2.000,00;*

2) *Contributi aggiuntivi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro E. 2.000,00 ;*

2 bis) Contributi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro E. 2.000,00;

3) *Contributi aggiuntivi forfettari per interventi di rimozione delle barriere architettoniche E. 2.500,00;*

4) *Contributi aggiuntivi forfettari per attività di telelavoro E. 3000,00.*

Il riconoscimento dei contributi aggiuntivi di cui ai n.ri 2, 3 e 4 viene effettuato sulla base della graduatoria dei progetti di inserimento lavorativo che vengono presentati dalle imprese entro il 31/10 2003 alle Amministrazioni Provinciali e non viene riconosciuto nel caso in cui il gruppo di valutazione non ammette a contributo l'istanza ed il relativo progetto di inserimento lavorativo.

I contributi di cui sopra, a valere sul fondo regionale cumulato con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, non deve superare l'80% dell'intera spesa sostenuta e sarà erogata dalla Regione Basilicata secondo tempi e modi che saranno stabiliti nel regolamento per la concessione ai datori di lavoro delle agevolazioni per le assunzioni di cui all'art. 13 della legge n. 68/99..

Le richieste di contributo di cui ai n.ri 1 e 2 bis) devono essere trasmesse dall'Ente richiedente all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente, allegando alla stessa, la documentazione attestante le spese effettuate in originale o copia conforme all'originale.

Gli Uffici competenti delle Province comunicano ai richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il provvedimento di ammissibilità ai benefici, ovvero, la reiezione dell'istanza, nonché le relative motivazioni ed entro i successivi 10 giorni trasmettono l'autorizzazione alla Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro e Cultura - Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali che provvede a liquidare, entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione da parte delle Province, il contributo previsto.

La suddivisione dei fondi tra le due Province è effettuata in base alla popolazione residente in ciascuna provincia quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione per gli importi e secondo lo schema allegato B).

ALLEGATO B

RIPARTO ALLE PROVINCE DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L. N. 68/99

PROVINCE	POPOLAZIONE RESIDENTE v.a.	90% RISORSE ASSEGNATE v. %		A Disabili iscritti	B Iscr. Coll. Ord.	A/B Rapporto/Valore	Scostamento	CORRETTIVO Quota al 30%		10% RISORSE	TOTALE
Potenza	374.327	65,60	E. 29010	4.760	103.300	0,05	+1	E. +	150,00	E.2500	E. 32.260,00
Matera	194.640	34,20	E. 15390	1.677	47.436	0,04	-1	E. -	150,00	E.2500	E. 17.740,00
Totale	569.967	100,00	E.45000	6.446	150.736	4,5					E. 50.000,00
						media aritmetica					

REGIONE BASILICATA

Il giorno diciannove del mese di febbraio dell'anno duemilatre alle ore 11,25, presso la sede del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport sita in Corso Umberto I°, n. 28 in Potenza su convocazione del Presidente sono convenuti i Sig.ri: Calculli Biagio, Martino Michele, Mecca Antonio, Telesca Pietro e Lo Sardo Carmelo.

Partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto il rappresentante della Provincia di Matera Dott. Leonardo Lorubio, Dirigente del Servizio Formazione Lavoro e P.I. ed il Sig. Vito Mitro Responsabile della P.O. dell'Ufficio Collocamento Disabili della Provincia Potenza .

Il Presidente alle ore 11,25, avendo verificato che il numero dei presenti è valido per deliberare, dichiara aperta la seduta e chiede l'approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'ordine del giorno "Parere sui criteri e modalità relativi all'utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili art. 14 c. 3 L. n. 68/99 e riparto fondi alle Province".

La Dott.ssa in proposito fa presente che l'art. 14 della L. n. 68/99 istituisce il Fondo di cui sopra al quale sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amm.ve previste dalla suddetta legge; inoltre, atteso che nel bilancio di previsione Anno finanziario 2003 risulta al cap. 02419 U.P.B. 0412.04 una previsione di competenza e di cassa di Euro 50.000,00 bisogna ripartire i fondi alle Province e decidere sui criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo.

Il Presidente propone di suddividere detto Fondo in base alla popolazione residente in ciascuna Provincia e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati quale puntuale indice di correzione nella distribuzione(criteri già utilizzati nella precedente delibera di ripartizione dei fondi assegnati dal Ministero). L'assemblea si dichiara favorevole alla proposta all'unanimità.

Per quanto riguarda i criteri, dopo ampia discussione per l'esiguità dei fondi si decide di erogare dei contributi forfettari aggiuntivi a quelli di cui all'art. 13 e contributi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro.

Il rappresentante della Provincia di Potenza Sig. Mitro propone che vengano elargiti dei contributi agli Enti Pubblici a seguito della stipula delle Convenzioni.

Il Presidente a tal proposito fa presente che mentre ciò non è possibile con i Fondi nazionali lo si può prevedere con i fondi regionali. Pertanto, si rimanda la discussione in merito ad avvenuta approvazione da parte della G.R. della Convenzione quadro per la determinazione di un programma di inserimento mirato dei disabili nella P.A.

Si passa alla discussione del 3° punto all'ordine del giorno "Richiesta rimborsi forfettari per trasformazione posto di lavoro disabili".

Dopo ampia discussione l'Assemblea stabilisce all'unanimità un rimborso forfettario per tutti gli aventi diritto secondo quanto stabilito nei suddetti criteri.

La Dott.ssa Travaglio al termine dell'incontro propone che nella prossima riunione venga posto all'ordine del giorno la "Predisposizione di un bando per contributi ai disabili, per inizio attività di impresa, di lavoro autonomo, per soggetti esercenti libere professioni nonché per assunzioni di disabili da parte delle imprese".

La riunione si conclude alle ore 13,30

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 19 · 6 · 03

L'IMPIEGATO ADDETTO

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | 15 SET. 2003 Seduta del | 1657 Delibera n.

Oggetto

MODALITA' E PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 ART. 13, COMMA 1.

Relatore il Sig. Assessore Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno alle ore 11,30 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.: 15 SET. 2003

		Pres.	Ass.
1 — Filippo BUBBICO	Presidente	X	
2 — Erminio RESTAINO	Vice Presidente	X	
3 — Gennaro STRAZIUSO	Componente	X	
4 — Carmine NIGRO	Componente	X	
5 — Donato SALVATORE	Componente	X	
6 — Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
7 — Cataldo COLLAZZO	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

○ Assunto impegno contabile n. sul Cap. U.P.B. Esercizio 20 per €

○ Assunto impegno sul bilancio pluriennale

○ Liquidazione di € sul Cap. U.P.B. Esercizio 20

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

IL DIRIGENTE dell'Ufficio di Ragioneria Generale Dott.ssa Rosa [illegible]

IL DIRIGENTE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto in particolare l'art. 13, comma 4, della suddetta legge, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;

Visto il 1° comma del medesimo articolo, con cui si attribuisce agli Uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro privati che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni stipulate con gli Uffici medesimi secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata legge n. 68/99;

Visto il Decreto Ministeriale 13/01/2000, n. 91, recante norme per il funzionamento del succitato Fondo, con il quale sono regolamentati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 2000 nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 13;

Visti i Decreti Direttoriali del 26/09/2000, del 12/07/2001 e del 15/07/2002, con cui il Ministero del Lavoro ha proceduto alla ripartizione ed assegnazione alle Regioni delle quote del Fondo;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 11/02/2002 tra l' I.N.P.S. e la Regione Basilicata, per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 L. 68/99, repertoriata al n. 5776 dell'11/02/02 , nonché quella stipulata tra l'I.N.A.I.L. e la Regione Basilicata repertoriata al n.5855 del 21/05/2002; ;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.729 del 23/04/2003 con la quale viene suddivisa, la quota del Fondo nazionale per i disabili assegnata alla Regione tra le Province, quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato; .

Vista la Deliberazione della C.P.I. n. 47 del 23/10/2000 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per il programma di inserimento lavorativo dei disabili presso le aziende operanti nel territorio regionale;

Vista la Deliberazione n. 57 del 28/12/2000 della Commissione permanente per l'Impiego ;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1709 del 23/09/2002 di costituzione e nomina della Commissione per la Gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili e relativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 237 dell'11/10/2002;

Atteso che la disponibilità finanziaria per le attività di che trattasi relative al triennio 2000 – 2002(U.P.B. 0412.04 cap. 2421 esercizio finanziario 2003) ammonta a euro 798.626,97 di cui Euro 513.084,74 assegnati alla Provincia di Potenza ed Euro 285.542,23 assegnati alla Provincia di Matera;

Vista la ulteriore disponibilità di risorse finanziarie regionali pari a Euro 50.000,00, per le attività di cui alla delibera di G. R. n. 1023 del 10 giugno 2003 tra cui quelle al punto c) del surrichiamato art. 13, comma 1, della L. n. 68/99;

Valutata la necessità di definire le modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro aventi titolo alle agevolazioni di cui sopra;

Vista la proposta predisposta dall'Ufficio Politiche del Lavoro sulla quale ha espresso il proprio parere favorevole la Commissione per la gestione del Fondo di cui all'art. 1 della L. R. 1° Marzo 2002, n. 13, e ritenuto di poterla condividere e fare propria;

Ritenuto di dover definire in maniera articolata l'entità dei contributi da concedere ai soggetti aventi diritto, in relazione a quanto disposto dall'art. 13, L. 68/99, anche in considerazione delle indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria e che, per far fronte alle esigenze di cui ai punti a) e b) comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68/99 , occorre un finanziamento pari al 60% della somma prevista sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2421 quantizzabile in Euro 479.176,19, di cui Euro 307.850,85 per la Provincia di Potenza e Euro 171.325,34 per la Provincia di Matera e che per le esigenze di cui al punto c) del medesimo articolo, occorre un finanziamento pari al restante 40%, quantizzabile in Euro 319.450,78, di cui Euro 205.233,89 per la Provincia di Potenza e Euro 114.216,89 per la Provincia di Matera, fermo restando la possibilità di rimodulare successivamente tale ripartizione sulla base delle effettive richieste;

Ritenuto, altresì, dover definire in maniera articolata, l'entità dei contributi rivenienti dalle risorse finanziarie regionali, destinando per le esigenze di cui al punto c) della L. n. 68/99 la somma di Euro 20.000,00 e per le esigenze di cui ai punti 1 e 2 bis di cui all'allegato A) alla D.G.R. n. 1023 del 10/06/2003 la somma di Euro 30.000,00;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si approva integralmente,

- di prendere atto della disponibilità finanziaria rispettivamente di Euro 798.626,97 sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2421, Esercizio finanziario 2003 e di Euro 50.000,00 sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2419 per le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99 e dalla D.G.R. n. 1023 del 10/06/2003;

- di destinare le risorse disponibili sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2421 complessivamente ammontanti ad Euro 798.626,97, rispettivamente per le esigenze di cui ai punti a) e b) della L. n. 68/99 art 13, comma 1, la somma di Euro 479.176,19 e, per le attività di cui al punto c) della surrichiamata legge, la somma di Euro 319.450,78;

- di destinare le risorse disponibili sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2419 complessivamente ammontanti a Euro 50.000,00, rispettivamente per le esigenze di cui al punto 1 e 2 bis di cui all'allegato A) alla D. G. R. n. 1023 del 10/06/2003 la somma di Euro 30.000,00 e, per le esigenze di cui al punto c) dell'art. 13 della L. n. 68/99, la somma di Euro 20.000,00, assegnando la somma di Euro 12.904,00 alla Provincia di Potenza ed Euro 7.096,00 alla Provincia di Matera;

- di prendere atto che l'erogazione dei finanziamenti ai progetti ritenuti ammissibili, da parte delle rispettive Amministrazioni Provinciali, relativamente ai punti a) e b) comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68/99, sarà effettuata dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. per le rispettive competenze, in conformità agli accordi previsti nelle convenzioni stipulate da questi Istituti con la Regione , fino a concorrenza della disponibilità finanziaria di cui sopra;

- di stabilire, inoltre, che l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 13 lett. c del comma 1 della L. n. 68/99 relativa ai progetti ritenuti ammissibili dalle Amministrazioni Provinciali, nonché dei contributi aggiuntivi previsti nella D. G. R. n. 1023 del 10/06/2003, lett. 1 e 2 bis,dell'allegato A) sarà effettuata agli aventi diritto, a cura dei competenti Uffici Regionali, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base dei progetti approvati dai competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali;

- di approvare le modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni di che trattasi come da allegato 1) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- di riservare ai competenti Uffici Regionali i provvedimenti di impegno e liquidazione connessi e conseguenti;

- di stabilire che, eventuali somme non utilizzate dalle singole province, per carenza di richieste, potranno essere riutilizzate, previo provvedimento di rimodulazione per l'allocazione dei fondi , da parte della Giunta Regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata su bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

-Allegato-1)

Alla D. G. R. N. 1657 *del* 15.9.03

MODALITA' E PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 ART. 13, COMMA 1

- *I datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68/99 che intendono usufruire delle agevolazioni ivi previste, devono presentare il Programma per l'avviamento di disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in conformità all'art. 11, comma 4 della stessa legge, entro il 31/10/2003 all'Ufficio Lavoro dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.*

- *I competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali procedono alla istruttoria e alla valutazione dei programmi, ai sensi e con i criteri previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, entro 60 giorni dalla loro presentazione da parte dei soggetti interessati.*

- *Le Amministrazioni Provinciali provvedono alla formulazione di apposite graduatorie delle istanze ritenute idonee, con l'indicazione del contributo finanziario assentito ed evidenziando le istanze non ritenute idonee con la relativa motivazione, notificandole, tempestivamente, ai soggetti interessati e alla Regione.*

- *Avverso le graduatorie dei programmi assentiti a finanziamento i datori di lavoro interessati possono proporre ricorso, agli stessi uffici, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.*

- *Le Province provvedono all'esame dei ricorsi alle decisioni in merito, e alla stesura delle graduatorie definitive entro e non oltre i successivi 30 giorni, trasmettendole, contestualmente, alla Regione e agli interessati per gli ulteriori provvedimenti di competenza.*

- *Per la erogazione e liquidazione delle agevolazioni assentite ai datori di lavoro, i competenti uffici regionali provvedono, sulla base della rendicontazione e della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, inoltrate in originale o copia conforme.*

- *Le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99 e dalla D. G. R. n. 1023 del 10 giugno 2003 non possono superare complessivamente l'80% dell'intera spesa prevista nei programmi presentati e approvati dalle Amministrazioni Provinciali.*

- *I competenti Uffici Regionali provvedono:*

a) *a comunicare all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. l'elenco dei beneficiari delle agevolazioni di cui ai punti a) e b) comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/99, accreditando le relative risorse finanziarie occorrenti;*

b) *ad erogare direttamente alle imprese beneficiarie i fondi stanziati per le agevolazioni di cui all'art. 13 comma 1, lett. c) e di cui alla D.G.R. n. 1023 del 10/06/2003 , sulla base dei programmi approvati dalle Province.*

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 19 - 9 - 03

L'IMPIEGATO ADDETTO

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | Seduta del 10 GIU. 2003 | Delibera n. 1022

Oggetto

Convenzione quadro per la determinazione di un programma di inserimento mirato dei disabili nelle PP. AA. Art. 11 L. n° 68/99. -

Relatore il Sig. Assessore Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno alle ore 18,45 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.: 10 GIU. 2003

		Pres.	Ass.
1 — Filippo BUBBICO	Presidente	X	
2 — Erminio RESTAINO	Vice Presidente	X	
3 — Gennaro STRAZIUSO	Componente	X	
4 — Carmine NIGRO	Componente	X	
5 — Donato SALVATORE	Componente	X	
6 — Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
7 — Cataldo COLLAZZO	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

○ Assunto impegno contabile n. sul Cap. U.P.B. Esercizio 20 per €

○ Assunto impegno sul bilancio pluriennale

○ Liquidazione di € sul Cap. U.P.B. Esercizio 20

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

IL DIRIGENTE

Vista la L. 12/03/99 n. 68 che all'art. 11 prevede che gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del D. Lgs.vo n. 469/97, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali;

Visto il comma 2 dell'art. 7 della sopra menzionata legge. n. 68/99, in base al quale i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D. L.gs.vo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'art. 22 comma 1 del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 80 e ridefinito nell'art. 35 del D.Lgs.vo n. 165 del 30/03/01, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della citata legge che prevede la chiamata nominativa;

Considerato che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della predetta legge n. 68/99;

Ritenuto, ad integrazione delle linee generali riguardanti i contenuti del meccanismo convenzionale per le imprese, delineato con deliberazione della C.P.I. n. 47 del 23/10/00 , dover precisare le modalità ed i criteri per la stipula delle convenzioni tra le Province e gli Enti Pubblici datori di lavoro;

Considerato che le convenzioni dovranno essere improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, lavorando in stretto raccordo con i servizi socio - sanitari e di concerto con le Commissioni provinciali tripartite ;

Attesa l'esigenza di approntare e definire un modello di convenzione tipo per l'avviamento dei disabili nella P. A. al fine di armonizzare le iniziative che a livello territoriale verranno realizzate con la legge n. 68/99

Sentito il parere favorevole della Commissione Permanente per l'Impiego espresso in data 24/03/2003;

D E L I B E R A

- *Di approvare lo schema di convenzione , allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, per la determinazione di un programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella pubblica amministrazione art. 11 L. 12/03/99, n. 68;*

- *Di trasmettere copia del presente atto alle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera.*

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente determinazione sono depositati presso la Struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il Responsabile di P.S.R.

IL RESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE GENERALE

IL DIRIGENTE

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

CONVENZIONE

Per il programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella pubblica Amministrazione – art 11 L. 12/03/1999 n. 68.

L'anno _____ *il giorno* _____ *del mese* _____ *in* _____

L'Amministrazione Provinciale di _____ *rappresentata da* _____

e

L'Ente _____ *rappresentato da* _____

PREMESSO CHE

- *La L. 12/03/1999 n. 68 ed in modo specifico l'art. 11 prevede che gli Uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 469/97, come modificato dall'art. 6 della suddetta legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali;*

- *Il comma 2 dell'art. 7 della L. sopra menzionata, prevede che i datori di lavoro pubblici, effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36 del Decreto Lgs.vo n. 29/93 come modificato dall'art. 22, comma 1 del D. Lgs.vo n. 80/98, e ridefinito nell'art. 35 del D. Lgs.vo n. 165/2001 , salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 che prevede la chiamata nominativa.*

- *La Conferenza Unificata , nella seduta del 22/02/01, ha sancito l'accordo per la definizione delle linee programmatiche per la stipula delle Convenzioni ex lege n. 68/99;*

- *Si individua nella programmazione delle assunzioni dei lavoratori, di cui alla L. n. 68/99 lo strumento idoneo a favorire il rispetto delle quote previste all'art. 3 con l'obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l'effettivo inserimento dei lavoratori, eventualmente anche attraverso appositi percorsi formativi;*

- *Le convenzioni, così come previsto dal comma 4 dell'art. 7 del D.P.R. 10/10/2000 n. 333, dovranno essere improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, lavorando in stretto raccordo con i servizi socio sanitari e di concerto con le Commissioni Provinciali Tripartite, nonché con il Comitato Tecnico;*

- *Occorre definire un modello di convenzione tipo per l'avviamento dei disabili negli Enti Pubblici al fine di armonizzare le iniziative che a livello territoriale verranno realizzate con la L. 68/99.*

Tutto ciò premesso si conviene di individuare – ferme restando le linee generali valide anche per i datori di lavoro pubblici, approvate dalla C.P.I. con deliberazione n. 47 del 23/10/2000 – le seguenti modalità e criteri per la definizione delle Convenzioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/99

La definizione dei presenti criteri relativi alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99 ha il fine di dare concreta attuazione alla norma in parola, in quanto compatibile con le linee programmatiche emanate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22/02/2001.

1) *I datori di lavoro pubblici possono stipulare le convenzioni che hanno per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui all'art. 3 della L. n. 68/99 indicando le modalità di assunzione con le quali si intende operare: chiamata numerica, riserva dei posti nei concorsi, chiamata nominativa per i programmi di inserimento mirato solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettivo a condizione che gli stessi siano inseriti in appositi progetti mirati delle Commissioni provinciali tripartite..*

   Tale programma è finalizzato alla progressiva copertura della quota d'obbligo stabilita dalla L. 12/03/99, n. 68.

Per i lavoratori disabili è necessario che al momento dell'assunzione siano iscritti alla graduatoria prevista dal comma 2 dell'art. 8 della più volte menzionata legge n. 68/99 ed in possesso dei requisiti ordinari previsti per l'accesso al pubblico impiego.

2) Il numero dei disabili che si intende assumere è di n____ come risulta dal prospetto allegato 1;

3) Le modalità di ripartizione delle assunzioni sono articolate nel modo seguente:

- per chiamata numerica n. ____ con il profilo professionale di _____ _____ ed in possesso di: licenza scuola dell'obbligo . requisiti professionali e attitudini per l'immissione in ruolo;

- per concorso n. _____ (riservato a disabili anche tramite corsi –concorsi)

- *per convenzioni chiamate nominative n. _____ (solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettivo) ;*

⇒ *I datori di lavoro pubblici possono effettuare le assunzioni con chiamata nominativa solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettivo a condizione che gli stessi siano inseriti in appositi progetti mirati delle Commissioni Provinciali Tripartite,*

Le convenzioni nominative di cui sopra dovranno attenersi ai criteri di seguito precisati e sarà cura dell'Amministrazione proponente e della Provincia predisporre lo schema di convenzione individuale per il collocamento mirato del disabile.

Per la definizione dei requisiti richiesti per le suddette assunzioni nominative dei disabili è prevista una attività di raccordo fra i servizi competenti del lavoro e i servizi socio – sanitari competenti per territorio, al fine di individuare i soggetti disabili per i quali occorre predisporre la convenzione nominativa di integrazione lavorativa.

Gli Uffici competenti, ai fini dell'individuazione dei disabili da segnalare operano nel rispetto dei criteri di trasparenza delle procedure di selezione e con l'obiettivo di armonizzare ruoli e mansioni richiesti dall'Amministrazione con le caratteristiche dei disabili in particolare quelli che presentano difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario..

Il percorso per la stipula della convenzione
prevede:

a) *Visita a cura della commissione di accertamento di cui all'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 per l'accertamento della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile;*
b) *Iscrizione alla graduatoria prevista dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99.*

Nel caso la Commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula la relazione conclusiva di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 individuando particolari difficoltà per l'integrazione lavorativa del disabile, propone un tirocinio formativo, i Servizi competenti del lavoro e i servizi socio sanitari competenti per territorio, sentito il comitato tecnico, definiscono le modalità del tirocinio formativo sulla base di quanto previsto dalla L. 196/97, art. 18 e D.M. n. 142/98 secondo lo schema dell'allegato 2), e qualora risulti la disponibilità di una P. A. soggetta all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 L. n. 68/99 sottoscrivono il progetto formativo e di orientamento ai sensi del suddetto decreto.

Terminato il Tirocinio i Tutors (uno dei quali può essere nominato anche fra gli operatori dei servizi socio – sanitari) relazioneranno ai Servizi competenti della Provincia sul risultato dell'attività formativa svolta.

L' Amministrazione Provinciale , sentita la Commissione Provinciale Tripartita, valuterà l'efficacia del Tirocinio e le condizioni per l'immissione in ruolo del disabile nell'Amministrazione presso la quale è stato effettuato il Tirocinio.

4) *Le assunzioni dei disabili saranno effettuate con la scansione temporale (*) e con le mansioni, profili e categorie di seguito precisate:*

(*) le scansioni temporali sono quelli già approvati nella Delibera della C.P.I.. n. 47 del 23/10/2000

L'Amministrazione proponente predispone la convenzione per l'immissione in ruolo e la trasmette alla Provincia per l'approvazione, che si avvale del parere della Commissione Provinciale Tripartita.

Le convenzioni si applicano per la durata massima di 4 anni, fatte salve ipotesi di particolari situazioni aziendali..

Se il servizio riscontra, nell'attività periodica di verifica, il mancato adempimento degli obblighi assunti in Convenzione per fatto imputabile al datore di lavoro, il servizio medesimo procede all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie di cui alla L. n. 68/99

L'Amministrazione proponente dichiara:

- *di impegnarsi a nominare in ruolo i disabili;*
- *che i posti vacanti sono quelli che risultano dall'allegato "prospetto numerico" del personale inviato ai servizi competenti, con nota prot. N. _____ del _____;*
- *che all'assolvimento dell'obbligo di assunzione, di cui alla presente convenzione, sarà adempiuto secondo i tempi sopra indicati con l'invio delle singole convenzioni alla Provincia.*

Si riserva di trasmettere copia dell'atto deliberativo di approvazione del programma e delle singole convenzioni.

Per l'Amministrazione Provinciale *Per la P. A.*

_____ _____

Allegato n. 1

PROSPETTO NUMERO DISABILI CHE SI INTENDE ASSUMERE

Numero	*Data Assunzione*	*-Scelta numerica Scelta nominativa (solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettivo) -Per concorso*	*Mansioni Profilo Categoria*	*Modalità*	*Note*

Allegato n. 2

CONVENZIONI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

In accordo con l'Ufficio competente la P. A. _____ ____ si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. _____ soggetti in tirocinio di orientamento e formazione, finalizzati all'occupazione e computabile nella quota di riserva (di cui all'art. 3, L. 68/99)
Convenendo quanto segue:

Art. 1
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art., comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore (*) in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art. 3
Per ciascun tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- *nominativo del tirocinante*
- *i nominativi del tutor e del responsabile aziendale*
- *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda*
- *le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio*
- *gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile*

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- *svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento*
- *rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*
- *mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio*

Art. 5

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso compagnie, assicurazioni operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 6

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Provincia e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della P.S. competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Alla presente scheda va allegato il piano formativo sottoscritto anche dal tirocinante di seguito riportato.

(*) Il tutore designato può essere individuato anche fra gli operatori sociali pubblici o delle cooperative sociali ed è in sostituzione del tutor didattico.

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO D. M. 142/98

(rif. Convenzione n. stipulata in data)

*Nominativo del tirocinante*_____ *nato a* _____

_____ *il* _____ *residente in* _____ *in Via* _____

_____ *n.* _____ *cod. Fiscale*_____

Attuale condizione (barrare casella)

- *studente scuola secondaria superiore*
- *universitario*
- *frequentante corso post - diploma*
- *frequentante corso post – laurea*
- *allievo della formazione professionale*
- *disoccupato*
- *in mobilità*
- *inoccupato*
- *portatore di handicap*

*Azienda ospitante*_____

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) _____

Periodo di tirocinio n. mesi _____ *dal* _____ *al* _____

*Tutor (indicato dal soggetto promotore)*_____

*Tutor aziendale*_____

Polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. posizione _____

- Responsabilità civile posizione n. _____ *compagnia*_____

*Obiettivi e modalità del tirocinante*_____

_____

_____

Facilitazioni previste

Obblighi del tirocinante:

- *seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;*
- *rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;*
- *rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.*

_____ *li,* _____

firma per presa visione ed accettazione del tirocinante _____

firma per il soggetto promotore _____

firma per l'azienda

PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. N. 68/99

La legge n. 68/99 ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova regolamentazione per il diritto al lavoro dei disabili che cambia il sistema del collocamento obbligatorio.

L'apporto più rilevante del nuovo dettato disciplinare riguarda il passaggio da una modalità di inserimento impositiva, così come era sostenuta dalla L. 482/68 ad una modalità condivisa con lo stesso disabile, mediante forme di inserimento mirato, elaborazione di percorsi personalizzati volti ad elevare le capacità lavorative della persona conseguentemente, il livello di funzionalità ed operatività nell'ambiente lavorativo non solo per le imprese private ma anche per le Amministrazioni Pubbliche.

Il comma 2 dell'art. 7 della L. n. 68/99, prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs.vo n. 29/93 come modificato dall'art. 22, comma 1 del D. Lgs.vo n. 80/98 e ridefinito nell'art. 35 del D. Lgs.vo n. 165/2001, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. n.68/99 che prevede la chiamata nominativa.

La medesima legge di cui sopra e in modo specifico l'art. 11 prevede, che gli Uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del D. Lgs.vo n. 469/97, come modificato dall'art. 6 della suddetta legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali anche attraverso la scelta nominativa delle persone da assumere, i contratti di formazione – lavoro, la previsione di tirocini formativi e di orientamento e lo svolgimento di periodo di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Gli Uffici competenti, precisa il comma 4 dell'art. 11 della L. n. 68/99, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. n. 68/99 all'art. 7 comma 4 prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni con chiamata nominativa delle persone disabili solo nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. n. 68/99 e che le stesse siano improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

La segnalazione nominativa per l'assunzione di persone coinvolte in programmi di inserimento terapeutico dovrà essere verificata preventivamente in collegamento con i servizi socio – sanitari territoriali pubblici o con le strutture del privato sociale che ne hanno seguito l'itinerario formativo e di concerto con la Commissione Provinciale Tripartita.

La stipula di tale convenzione è condizionata dalla manifestazione di volontà dell'Amministrazione Pubblica di avvalersi delle procedure previste dalla L. n. 68/99, adottata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Le Amministrazioni Pubbliche proponenti in stretto collegamento con gli Uffici competenti della Provincia e con i Servizi socio sanitari territoriali, per realizzare le finalità espresse dalla summenzionata legge devono garantire l'integrazione lavorativa delle persone con maggiori difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario come i disabili portatori di disabilità psichica o intellettiva.

I lavoratori disabili, al momento dell'assunzione devono essere iscritti alla graduatoria prevista dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99, e devono essere in possesso dei requisiti ordinari previsti per l assunzione nel pubblico impiego e dei requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, dopo l'accertamento della compatibilità dell'invalidità con il ruolo da ricoprire.

La procedura per la stipula della Convenzione viene avviata con una prima analisi delle disponibilità e delle necessità dell'Amministrazione proponente con il competente Ufficio dell'Amministrazione provinciale.

- *L'individuazione delle persone da assumere con Convenzione avviene:*
  - *per avviamento numerico su selezione;*
  - *per assunzione nominativa per i programmi di inserimento mirato solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettivo a condizione che gli stessi siano inseriti in appositi progetti mirati delle Commissioni provinciali tripartite ;*
  - *per concorso (compresa la modalità del corso – concorso):*

In ogni caso gli avvisi pubblici per le assunzioni previste dovranno essere trasmesse agli Uffici preposti dell'Amministrazione Provinciale che forniranno la più ampia collaborazione e si attiveranno per la loro diffusione.

Le comunicazioni di pubblicizzazione devono contenere oltre i requisiti scolastici, professionali e le competenze necessarie per i ruoli da svolgere:

- *finalità dei programmi di inserimento mirato;*
- *tipologia del rapporto di lavoro;*
- *modalità e criteri di selezione e il loro peso relativo;*
- *contenuti e modalità di esecuzione delle prove di idoneità o dei colloqui attitudinali cui potranno essere sottoposti i lavoratori.*

Relativamente all'assunzione numerica su selezione si applicheranno le regole previste dall'art. 16 della L. n. 56/87 e successive modificazioni ferme restando le disposizioni previste nel bando circa i criteri e modalità della selezione

I disabili avviati alla selezione dovranno possedere i requisiti richiesti (competenze/attitudini soggettive) per le specifiche esigenze funzionali connesse allo svolgimento del ruolo previsto.

La selezione si concluderà con una graduatoria a seguito di valutazione di idoneità.

Le assunzioni nominative solo di soggetti disabili portatori di handicap psichico e/o intellettivo, che sono un nuovo modo di procedere per gli Enti Pubblici , devono essere improntate a procedura di trasparenza certa e di equità nella scelta delle persone.

I criteri di selezione, anche con peso differenziato esplicitamente dichiarato nel bando, potranno fare riferimento a:

- qualifica e competenze professionali;
- titolo di scolarità o partecipazione a corsi professionali specifici;
- esperienze lavorative precedenti presso pubbliche amministrazioni;
- partecipazione a tirocini o inserimenti terapeutici presso enti pubblici;
- anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio;
- reddito, carico di famiglia o situazione socio-sanitaria di particolare difficoltà;
- particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- ecc.

Nell'avviso pubblico potranno essere indicati alcuni requisiti preferenziali come ad es.precedenti esperienze lavorative similari, il possesso di competenze professionali specifiche, la partecipazione

a programmi di inserimento terapeutico o lavorativo presso l'Ente o altre Amministrazioni pubbliche relativi alle professionalità oggetto della convenzione ecc.

Per l'ammissione a tirocini formativi finalizzati all'assunzione , che si concluderanno con assunzioni nominative, valgono le stesse regole previste per le procedure di assunzione nominativa di cui sopra.

Al termine delle procedure di selezione l'Ente pubblico proponente comunicherà alla Provincia l'elenco delle persone da inserire nella convenzione, individuate nel rispetto delle procedure previste allegando la relativa documentazione.

Dopo che sono stati individuati i lavoratori interessati sarà compito della Provincia e dell'Ente proponente, in collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali interessati nel caso si tratti di persone assistite, procedere alla stesura della convenzione e del programma di inserimento lavorativo del disabile.

Le modalità di assunzione di cui sopra dovranno essere adeguatamente pubblicizzate nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 19 - 6 - 03

L'IMPIEGATO ADDETTO

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | Seduta del -2 DIC. 2003 | Delibera n. 2258

Oggetto

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA AI DATORI DI LAVORO E ALLE ASSOCIAZIONI DEI DIVERSAMENTE ABILI PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA L.N. 68/99.

Relatore il Sig. Assessore Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno alle ore 16.00 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.: -2 DIC. 2003

		Pres.	Ass.
1 — Filippo BUBBICO	Presidente	X	
2 — Erminio RESTAINO	Vice Presidente	X	
3 — Gennaro STRAZIUSO	Componente	X	
4 — Carmine NIGRO	Componente	X	
5 — Donato SALVATORE	Componente	X	
6 — Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
7 — Cataldo COLLAZZO	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O Assunto impegno contabile n. sul Cap. U.P.B. Esercizio 2 per €

O Assunto impegno sul bilancio pluriennale

O Liquidazione di € sul Cap. U.P.B. Esercizio 20

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE dell'Ufficio di Ragioneria Generale Dott.ssa Rosa V.

PREMESSO CHE:

- *la legge 12 marzo 1999, n. 68, in particolare l'art. 13, comma 4, istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;*

- *il 1° comma del medesimo articolo, attribuisce agli Uffici competenti delle province il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni stipulate con gli Uffici medesimi secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata legge n. 68/99;*

- *il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con i decreti Direttoriali del 26/09/2000, del 12/07/2001 e del 15/07/2002 ha proceduto alla ripartizione ed assegnazione alle regioni delle quote del Fondo;*

Considerato che con delibera di G. R. n. 729 del 23/04/2003 sono state ripartite tra le province le quote del Fondo Regionale per i disabili per gli anni 2000, 2001 e 2002 assegnate alla Regione dal Ministero;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 11/02/2002 tra l'I.N.P.S. e la Regione Basilicata, per la concessione dei Benefici di cui all'art. 13 L. 68/99 repertoriata al n. 5776;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 21/05/2002 tra l'I.N.A.I.L. e la Regione Basilicata per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 della medesima legge repertoriata al n. 5855;

Vista la deliberazione della C.P.I. n. 47 del 23/10/2000 con la quale si approvava lo schema di convenzione per il programma di inserimento lavorativo dei disabili presso le aziende operanti nel territorio regionale;

Vista la delibera di G. R. n. 1023 del 10/06/2003 di approvazione dei criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della L. n. 68/99 e riparto alle Province dei Fondi;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 15/09/2003 relativa alle modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 13 comma 1;

Ritenuto opportuno promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori interessati sugli incentivi previsti dalla L. n. 68/99;

Atteso, inoltre, che l'anno 2003 è l'anno Europeo del Disabile;

Vista la proposta predisposta dall'Ufficio Politiche del lavoro sulla quale ha espresso il proprio parere favorevole la Commissione per la Gestione del Fondo di cui all'art. 1 della L. R. 1° Marzo 2002, n. 13 nella seduta del 07/10/2003;

Atteso che per le iniziative di cui trattasi occorre un presumibile impegno di Euro 20.500, sull'U.P.B. 0412.04 capitolo 2419 esercizio finanziario 2003

Considerato che tali risorse sono imputabili sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2419 esercizio finanziario 2003 che presenta la necessaria copertura;

DE L I B ERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano e si approvano;

- *di approvare il Piano di sensibilizzazione rivolta ai datori di lavoro sugli incentivi previsti dalla L. n. 68/99, così come specificato nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;*

- *di impegnare per le attività di che trattasi la somma di Euro 20.500,00 sull'U.P.B. 0412.04 capitolo 2419 esercizio finanziario 2003 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;*

- *di riservare al competente Ufficio Politiche del lavoro di esperire le procedure e tutti gli adempimenti connessi e conseguenti per la realizzazione del piano di sensibilizzazione suddetto, compresi i provvedimenti di impegno e liquidazione.*

L'ISTRUTTORE RESPONSABILE DI P.C.

IL RESPONSABILE DI P. C.

IL DIRIGENTE

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Allegato A) alla D.G.R. n. 2258 *del* 2·12·03

1) *Campagna pubblicitaria nell'ambito di programmi televisivi e radiofonici;*

2) *Campagna a mezzo Stampa sui maggiori quotidiani a diffusione regionale per un presumibile costo pari a Euro 4.500,00 ;*

3) *realizzazione di n. 2.000 depliani che possa costituire una Guida per le imprese, gli operatori e le cooperative sociali di tipo B. all'Utilizzazione dei benefici di legge, per un presumibile importo di Euro 3.500,00;*

4) *Stampa di manifesti e volantini da inviare ai Comuni, alle Associazioni di categoria e a tutti gli interessati circa le "Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla legge n. 68/99 art. 13, comma1, (1.000 manifesti 70 X 1000, 10.000 volantini f.to A 5) pari ad Euro 2.500;*

5) *Utilizzo Portale Regione Basilicata in copertina e con notizia*

6) *Realizzazione di una copertina su Basilicata Regione " sui disabili" ed un approfondimento all'interno;*

7) *Incontro di sensibilizzazione a livello regionale (inviti manifesti, cartelle, servizio hostess) Euro 3.000,00 ;*

8) *Conferenza Regionale sui disabili (Inviti,manifesti, cartelle, spedizione materiale di comunicazione, segreteria, servizi di palco, catering, servizio hostess) Euro 7.000,00;*

9) *Incontri di sensibilizzazione presso i Centri per l'Impiego rivolte ai datori di lavoro ed ai disabili;*

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 15 · 12 · 03

L'IMPIEGATO ADDETTO

ALLEGATO N. 5

CIRCOLARI

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Prot. N. 21464/74 *Addì,* 14-10-2003

Alle Associazioni di categoria dei disabili
L O R O SED I

OGGETTO: Trasmissione D. G. R. n. 1657 del 15/09/2003 "Modalità e Procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 68/99 art. 13, comma 1, n. 1023 "Approvazione criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della L. n. 68/99 e riparto alle Province dei Fondi" e modello di domanda.

Il 31 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99.

Al fine di informare tempestivamente i datori di lavoro interessati delle procedure approvate dalla Giunta Regionale per l'accesso alle agevolazioni previste sia dalla L. n. 68/99 che dalla Regione Basilicata, si trasmettono in allegato le D.G.R. nn. 1023 e 1657/03 di cui all'oggetto, unitamente ad uno schema di domanda predisposto per inoltrare le richieste ai competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, significando che il programma di inserimento lavorativo e la documentazione relativa potrà essere, eventualmente trasmessa, successivamente nei termini indicati nello schema di domanda.

Tanto anche con l'intento di facilitare l'assistenza di codeste Associazioni agli utenti interessati.

Il Responsabile P.S.R.
(Dott. Rocco Conte)

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Parrella)

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Prot. N. 21439/74 *Addì,* 14-10-2003

Alle Organizzazioni Sindacali
L O R O SED I

OGGETTO: Trasmissione D. G. R. n. 1657 del 15/09/2003 "Modalità e Procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 68/99 art. 13, comma 1, n. 1023 "Approvazione criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della L. n. 68/99 e riparto alle Province dei Fondi" e modello di domanda.

Il 31 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99.

Al fine di informare tempestivamente i datori di lavoro interessati delle procedure approvate dalla Giunta Regionale per l'accesso alle agevolazioni previste sia dalla L. n. 68/99 che dalla Regione Basilicata, si trasmettono in allegato le D.G.R. nn. 1023 e 1657/03 di cui all'oggetto, unitamente ad uno schema di domanda predisposto per inoltrare le richieste ai competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, significando che il programma di inserimento lavorativo e la documentazione relativa potrà essere, eventualmente trasmessa, successivamente nei termini indicati nello schema di domanda.

Tanto anche con l'intento di facilitare l'assistenza di codeste Organizzazioni agli utenti interessati.

Il Responsabile di P.S.R.
(Dott. Rocco Conte)

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Parrella)

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Prot. N. 21660/FLH *Addì,* 14-10-2003

Alle Associazioni dei datori di lavoro
L O R O S E D I

OGGETTO: Trasmissione D. G. R. n. 1657 del 15/09/2003"Modalità e Procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 68/99 art. 13, comma 1, n. 1023 "Approvazione criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della L. n. 68/99 e riparto alle Province dei Fondi" e modello di domanda.

Il 31 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99.

Al fine di informare tempestivamente i datori di lavoro interessati delle procedure approvate dalla Giunta Regionale per l'accesso alle agevolazioni previste sia dalla L. n. 68/99 che dalla Regione Basilicata, si trasmettono in allegato le D.G.R. nn. 1023 e 1657/03 di cui all'oggetto, unitamente ad uno schema di domanda predisposto per inoltrare le richieste ai competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, significando che il programma di inserimento lavorativo e la documentazione relativa potrà essere, eventualmente trasmessa, successivamente nei termini indicati nello schema di domanda.

Tanto anche con l'intento di facilitare l'assistenza di codeste Associazioni agli utenti interessati.

Il Responsabile di P.S.R.
(Dott. Rocco Conte)

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Parrella)

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Prot. N. 21524/74 H *Addì,* 15-10-2003

AS. E. Il Prefetto
Piazza M. Pagano
85100 P O TEN ZA

Alla Regione Basilicata Dip. Presidenza Giunta
Via Anzio
SEDE

Ai Sindaci
L O R O SED I

OGGETTO: Trasmissione D. G. R. n. 1657 del 15/09/2003 "Modalità e Procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 68/99 art. 13, comma 1, n. 1023 "Approvazione criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della L. n. 68/99 e riparto alle Province dei Fondi" e modello di domanda.

Il 31 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99.

Questo Ufficio, al fine di informare tempestivamente i datori di lavoro interessati delle procedure approvate dalla Giunta Regionale per l'accesso alle agevolazioni previste sia dalla L. n. 68/99 che dalla Regione Basilicata, ha trasmesso alle Associazioni di categoria dei disabili, dei datori di lavoro, alle OO.SS. e agli Ordini Professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, le allegate D.G.R. nn. 1023 e 1657/03 di cui all'oggetto, unitamente ad uno schema di domanda predisposto per inoltrare le richieste ai competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, significando che il programma di inserimento lavorativo e la

documentazione relativa potrà essere, eventualmente trasmessa, successivamente nei termini indicati nello schema di domanda.

Tanto per opportuna conoscenza e con preghiera di voler contribuire, anche in ambito locale, a pubblicizzare il contenuto delle surrichiamate deliberazioni della Giunta Regionale.

Distinti Saluti

Il Responsabile del P.S.R.
(Dott. Rocco Conte)

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Parrella)

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Prot. N. 21442/74 *Addì,* 14-10-2003

All'Ordine dei Commercialisti
Della Provincia di Potenza
Via della Chimica
85100 P O T E N ZA

All'Ordine dei Commercialisti
della Provincia di Matera
Via Lucana, n. 122
75100 M ATERA

All'Ordine dei Commercialisti
Del Vulture – Melfese
C.so Vitt. Emanuele, n. 138
85024 L A VE L L O

All'Ordine dei consulenti del Lavoro
Vico L. Settembre, n. 16
85100 P O T E N ZA

All'Ordine dei Ragionieri Commercialisti

85100 P O T E N ZA

All'Ordine dei Dottori Commercialisti
Potenza e Lagonegro
Via 4 Novembre, n. 46
85100 P O T E N ZA

OGGETTO: Trasmissione D. G. R. n. 1657 del 15/09/2003 "Modalità e Procedure per la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 68/99 art. 13, comma 1, n. 1023 "Approvazione criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della L. n. 68/99 e riparto alle Province dei Fondi" e modello di domanda.

Il 31 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99.

Al fine di informare tempestivamente i datori di lavoro interessati delle procedure approvate dalla Giunta Regionale per l'accesso alle agevolazioni previste sia dalla L. n. 68/99 che dalla Regione Basilicata, si trasmettono in allegato le D.G.R. nn. 1023 e 1657/03 di cui all'oggetto, unitamente ad uno schema di domanda predisposto per inoltrare le richieste ai competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, significando che il programma di inserimento lavorativo e la documentazione relativa potrà essere, eventualmente trasmessa, successivamente nei termini indicati nello schema di domanda.

Tanto anche con l'intento di facilitare l'assistenza di codeste categorie professionali alle imprese lucane interessate.

Il Responsabile di P.S.R.
(Dott. Rocco Conte)

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Parrella)

ALLEGATO N. 6

MATERIALE INFORMATIVO E/O DI SENSIBILIZZAZIONE

E BOZZA IN ELABORAZIONE DI DEPLIANT PUBBLICITARIO

il Quotidiano della Basilicata

90 Direzione e Redazioni: POTENZA, via Nazario Sauro 102, cap 85100, tel. 0971-69309, fax 0971-601064; MATERA, Piazza Mulino 15, cap 75100; tel. 0835-256440, fax 0835-256466

Giovedì 4 dicembre 200

La giunta regionale approva un piano per l'occupazione

Disabili, soldi per il lavoro

Tra le iniziative una campagna di sensibilizzazione

Piano regionale

Fondi per il lavoro ai disabili

IN BASILICATA, anche le più grandi, preferiscono pagare salate multe piuttosto che assumere lavoratori disabili, come prevede la legge per le società che occupino un certo numero di dipendenti.

E' stato approvato dalla giunta regionale il Piano di sensibilizzazione rivolto ai datori di lavoro e alle associazioni dei diversamente abili sugli incentivi previsti dalla legge nazionale numero 68/99. Lo fa sapere l'assessore alla Formazione e Lavoro Cataldo Collazzo. Spiega l'esponente dell'esecutivo: «La legge 68/99 istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale, mediante il quale le Province possono concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi ad hoc.

a pagina 11

IN BASILICATA, anche le più grandi, preferiscono pagare salate multe piuttosto che assumere lavoratori disabili, come prevede la legge per le società che occupino un certo numero di dipendenti.

E' stato approvato dalla giunta regionale il Piano di sensibilizzazione rivolto ai datori di lavoro e alle associazioni dei diversamente abili sugli incentivi previsti dalla legge nazionale numero 68/99. Lo fa sapere l'assessore alla Formazione e Lavoro Cataldo Collazzo.

Spiega l'esponente dell'esecutivo: «La legge 68/99 istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale, mediante il quale le Province possono concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato ai disabili. La Regione ha già provveduto a ripartire alle Province le quote del Fondo ad essa assegnate dal Ministero della Salute, per gli anni 2000, 2001, 2002. Abbiamo pertanto ritenuto doveroso, istruttivo e qualificante promuovere una campagna di sensibilizzazione che, inoltre, rientra nell'anno europeo del disabile». Il programma delle iniziative approvato prevede numerose iniziative: una Conferenza regionale sulla questione dei disabili; la realizzazione di campagne pubblicitarie nell'ambito di programmi televisivi e radiofonici e a mezzo stampa; la produzione di depliant – guida per le imprese, gli operatori e le cooperative sociali di tipo B (cioè quelle che si interessano proprio di inserimento lavorativo); la stampa di manifesti e volantini da inviare ai Comuni, alle associazioni di categoria e a tutti gli interessati; infine incontri di sensibilizzazione a livello regionale e presso i Centri per l'impiego.

GazzettAffari - Lavor Opportunità ogni giovedì *È in edicola Gazzetta Enti*

LA GAZZETTA DI BASILICATA

Giovedì 4 Dicembre 2003

Un'iniziativa di sensibilizzazione della Giunta regionale

Lavoro & disabili, incentivi per favorire le assunzioni

POTENZA - La Giunta regionale ha approvato il Piano di sensibilizzazione rivolto ai datori di lavoro e alle associazioni dei diversamente abili sugli incentivi previsti dalla legge nazionale numero 68/99.

«La legge 68/99 - sottolinea l'assessore regionale alla Formazione e Cultura, Cataldo Collazzo - istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale, mediante il quale le Province possono concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato ai disabili. La Regione ha già provveduto a ripartire alle Province le quote del Fondo ad essa assegnate dal Ministero della Salute, per gli anni 2000, 2001, 2002. Abbiamo pertanto ritenuto doveroso, istruttivo e qualificante - aggiunge Collazzo - promuovere una campagna di sensibilizzazione che, inoltre, rientra nell'anno Europeo del Disabile».

Il programma delle iniziative approvato, prevede, tra le altre cose, la realizzazione di campagne pubblicitarie nell'ambito di programmi televisivi e radiofonici e a mezzo stampa; la produzione di depliant - guida per le imprese, gli operatori e le cooperative sociali di tipo B; la stampa di manifesti e volantini da inviare ai Comuni, alle associazioni di categoria e a tutti gli interessati; incontri di sensibilizzazione a livello regionale e presso i Centri per l'impiego; una Conferenza regionale sui disabili.

DA 5 ANNI I NOSTRI LETTORI SI SENTONO PIU' LUCANI.

la Nuova Basilicata

SEDI: Potenza, via della Chimica, tel 0971.476211 - Fax 0971.476214 - e-mail: nuovabas@tin.it - Matera, p.zza Vittorio Veneto, 34, tel. 0835.337448 - e-mail: nuovamt@tin.it - fax 0835.339321; Registrazione tribunale di Potenza n. 252 del 14 aprile 1998 - Direttore responsabile: Mario Isoldi - Stampa: Stab. Tip. De Rose snc - Cosenza - "La Nuova Basilicata" e "Il Giornale" sono in abbinamento obbligatorio a 1,00 € in tutte le rivendite della Basilicata più i comuni dell'Alta Murgia Pugliese: Altamura, Gravina, Santeramo, Gioia del Colle.

Martedì 14 ottobre 2003

Agevolazioni Fondi per gli imprenditori che assumono portatori di handicap

POTENZA- Entro il 31 ottobre 2003 gli imprenditori che assumono disabili nel corso dell'anno possono richiedere le agevolazioni previste dal Fondo nazionale (art. 13 legge 68/99) e dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Da novembre, invece, è possibile presentare le domande di contributi per le assunzioni effettuate nel 2004.

Gli incentivi consistono nella fiscalizzazione degli oneri sociali: totale e per la durata massima di 8 anni per i lavoratori con handicap intellettivi o psichici e per quelli con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, del 50 per cento e per la durata massima di 5 anni, se la ridotta capacità lavorativa è compresa tra il 67 e il 79 per cento. E' previsto, inoltre, il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per adeguare il posto di lavoro alle possibilità del disabile, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e per rimuovere le barriere architettoniche. Questi interventi sono finanziari anche dal Fondo regionale, che in più contribuisce alle attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo del disabile. Le relative delibere e il modulo per la domanda sono disponibili sull'home page di basilicatanet.it

il Quotidiano della Basilicata

Martedì 14 Ottobre 2003

Agevolazioni per chi contrattualizza portatori di handicap entro il 31 ottobre

Fondi per assumere disabili

Prevista dalla legge la fiscalizzazione degli oneri

INCENTIVI alle aziende lucane per l'assunzione di portatori di handicap.

Entro il 31 ottobre prossimo gli imprenditori che assumono disabili nel corso dell'anno possono richiedere le agevolazioni previste dal Fondo nazionale (art. 13 della legge 68 del 1999) e dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Da novembre sarà possibile presentare le domande di contributi per le assunzioni da effettuare nel 2004.

Si tratta di facilitazioni di vario tipo: fiscalizzazione degli oneri sociali (totale e per la durata massima di 8 anni per i lavoratori con handicap intellettivi o psichici e per quelli con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, del 50 per cento e per la durata massima di 5 anni, se la ridotta capacità lavorativa è compresa tra il 67 e il 79 per cento); inoltre, rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per adeguare il posto di lavoro alle possibilità del disabile, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e per rimuovere le barriere architettoniche.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio lavoro e emergenze occupazionali del Dipartimento formazione, lavoro, cultura e sport, in corso Umberto I, 28 – Potenza. E-mail roconte@regione.basilicata.it oppure alle Province di Potenza (Ufficio politiche del lavoro 0971/417232) e di Matera (Servizio Lavoro – tel. 0835/306250).

Gli interventi sono finanziati anche dal Fondo regionale, che in più contribuisce alle attività formative che siano finalizzate all'inserimento lavorativo del disabile.

Delibere e modulo per la domanda sono sull'home page del sito internet www.basilicatanet.it.

Il Sole 24 ORE

DEL LUNEDÌ 03/11/03

DISABILI

Assunzioni 2004 in Basilicata

In Basilicata da questo mese potranno essere presentate le domande per gli aiuti previsti dal Fondo nazionale (articolo 13 della legge 68/99) e dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le assunzioni che verranno effettuate nel 2004. Le delibere e il modulo per la domanda sono disponibili su basilicatanet.it. Per maggiori informazioni ufficio Lavoro e Emergenze occupazionali a Potenza, (tel 0971/666132; fax 0971/594258; e-mail: roconte@regione.basilicata.it).



A CURA DI
MARCO MOBILI

LA GAZZETTA DI BASILICATA

Martedì 14 Ottobre 2003

Domande entro il 31

Lavoro e disabili Nuovi incentivi per le assunzioni

POTENZA - Entro il 31 ottobre 2003 gli imprenditori che assumono disabili nel corso dell'anno possono richiedere le agevolazioni previste dal Fondo nazionale (art. 13 legge 68/99) e dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Da novembre, invece, è possibile presentare le domande di contributi per le assunzioni effettuate nel 2004. Gli incentivi consistono nella fiscalizzazione degli oneri sociali: totale e per la durata massima di 8 anni per i lavoratori con handicap intellettivi o psichici e per quelli con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, del 50 per cento e per la durata massima di 5 anni, se la ridotta capacità lavorativa è compresa tra il 67 e il 79 per cento. E' previsto, inoltre, il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per adeguare il posto di lavoro alle possibilità del disabile, per l'approntamento di tecnologie di telelavoro e per rimuovere le barriere architettoniche. Questi interventi sono finanziati anche dal Fondo regionale, che in più contribuisce alle attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo del disabile.

Le relative delibere e il modulo per la domanda sono disponibili sull'home page di basilicatanet.it.

T. G. 3

1/ VENERDÌ 10/10/2003

SERVIZIO DI 1,30 MINUTI ALLE ORE 13,30 SUGLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI DISABILI ANCHE IN COPERTINA

2/ LUNEDÌ 13/10/2003

NOTIZIA SUGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DISABILI

INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI DISABILI

13/10/2003 13.26.23
[Economia]

Entro il 31 ottobre 2003 gli imprenditori che assumono disabili nel corso dell'anno possono richiedere le agevolazioni previste dal Fondo nazionale (art. 13 legge 68/99) e dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Da novembre, invece, è possibile presentare le domande di contributi per le assunzioni effettuate nel 2004. Gli incentivi consistono nella fiscalizzazione degli oneri sociali: totale e per la durata massima di 8 anni per i lavoratori con handicap intellettivi o psichici e per quelli con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, del 50 per cento e per la durata massima di 5 anni, se la ridotta capacità lavorativa è compresa tra il 67 e il 79 per cento. E' previsto, inoltre, il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per adeguare il posto di lavoro alle possibilità del disabile, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e per rimuovere le barriere architettoniche. Questi interventi sono finanziati anche dal Fondo regionale, che in più contribuisce alle attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo del disabile. Le relative delibere e il modulo per la domanda sono disponibili sull'home page di basilicatanet.it Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Lavoro e Emergenze occupazionali del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, in Corso Umberto i, 28 – Potenza, (tel. 0971/666132 – fax 0971/594258 – e-mail roconte@regione.basilicata.it) o alle Province di Potenza (Ufficio Politiche del Lavoro 0971/417232) e di Matera (Servizio Lavoro – tel. 0835/306250) (nic.)

Segnala questo articolo ad un amico Cerca nell'archivio delle notizie Stampa quest'articolo

DAL SITO WWW.BASILICATANET.IT

Potenza, 13 ottobre 2003

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI DISABILI

Entro il 31 ottobre 2003 gli imprenditori che assumono disabili nel corso dell'anno possono richiedere le agevolazioni previste dal Fondo nazionale (art. 13 legge 68/99) e dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Da novembre, invece, è possibile presentare le domande di contributi per le assunzioni effettuate nel 2004.
Gli incentivi consistono nella fiscalizzazione degli oneri sociali: totale e per la durata massima di 8 anni per i lavoratori con handicap intellettivi o psichici e per quelli con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, del 50 per cento e per la durata massima di 5 anni, se la ridotta capacità lavorativa è compresa tra il 67 e il 79 per cento. E' previsto, inoltre, il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per adeguare il posto di lavoro alle possibilità del disabile, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e per rimuovere le barriere architettoniche. Questi interventi sono finanziati anche dal Fondo regionale, che in più contribuisce alle attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo del disabile.
Le relative delibere e il modulo per la domanda sono disponibili sull'home page di basilicatanet.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Lavoro e Emergenze occupazionali del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, in Corso Umberto I, 28 – Potenza, (tel. 0971/666132 – fax 0971/594258 – e-mail roconte@regione.basilicata.it) o alle Province di Potenza (Ufficio Politiche del Lavoro 0971/417232) e di Matera (Servizio Lavoro – tel. 0835/306250)
(nic.)

- **Fondo regionale per l'occupazione dei disabili - Criteri e modalità**
- **Fondo nazionale legge 68/99 - Modalità per la fruizione delle agevolazioni**
- **Schema di domanda di ammissione agli incentivi**

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | 10 GIU. 2003 Seduta del | 1023 Delibera n.

Oggetto

Approvazione criteri e modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 della Legge n° 68/99 e riparto alle Province dei Fondi.-

Relatore il Sig. **Assessore Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport** X

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno alle ore 18,45 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.: 10 GIU. 2003

		Pres.	Ass.
1 — Filippo BUBBICO	*Presidente*	X	
2 — Erminio RESTAINO	Vice Presidente	X	
3 — Gennaro STRAZIUSO	Componente	X	
4 — Carmine NIGRO	Componente	X	
5 — Donato SALVATORE	Componente	X	
6 — Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
7 — Cataldo COLLAZZO	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O Assunto impegno contabile n. sul Cap. U.P.B. Esercizio 20 per €

O Assunto impegno sui bilanci pluriennale

O Liquidazione di € sul Cap. U.P.B. Esercizio 20

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE dell'Ufficio di Ragioneria Generale Dottssa Rosa AMBROSIO

PREMESSO CHE:

- *la legge 12 marzo 1999, n. 68, in particolare l'art. 14 comma 1 istituisce il Fondo Regionale per l'Occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;*

- *il medesimo art. 14 al c.3 precisa che a tale fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;*

- *nel bilancio di previsione Anno finanziario 2003 risulta sul capitolo 2419 U.P.B 0412.04 "Spesa per l'attuazione dei Programmi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili (Art.li 14 e 15 L. 68/99) la somma di Euro 50.000,00;*

CONSIDERATO che su tale somma pari a Euro 50.000,00 vanno individuati i limiti di disponibilità entro cui ciascuna Provincia previa valutazione dei programmi e delle istanze presentate dagli interessati, autorizzano la spesa;

RITENUTO che in fase di prima applicazione di detta assegnazione si possa tenere conto della popolazione residente in ciascuna Provincia quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione per gli importi e secondo lo schema di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante della presente delibera;

VISTO lo schema di cui all'allegato B) riportante il numero dei residenti in ciascuna provincia, il numero dei disabili iscritti negli appositi elenchi, nonché gli importi spettanti ad ogni provincia;

PRECISATO che sulla base delle disponibilità assegnate le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera possono riconoscere e autorizzare, per le richieste relative agli interventi di seguito precisati di cui ai numeri 1, 2, 2 bis), 3 e 4, rispettivamente le somme di Euro 32.260,00 ed Euro 17.740,00 ;

1) contributi forfettari per attività formative funzionali all'inserimento lavorativo anche svolto nell'azienda che effettua l'assunzione;

2) contributi aggiuntivi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro o aggiuntivi;

2 bis) Contributi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro;

3) contributi aggiuntivi forfettari per interventi di rimozione delle barriere architettoniche ;

4) contributi aggiuntivi forfettari per attività di telelavoro;

VALUTATO che i criteri proposti corrispondono alle finalità indicate dalla L. n. 68/99 e L.R. n. 28/01 per il sostegno alle iniziative di inserimento lavorativo dei disabili;

SENTITO il parere positivo espresso dalla Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili nella seduta del 19/02/2003 ;

DELIBERA

- *di approvare i criteri e le modalità relativi alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 14 c. 3 della L. n. 68/99 allegato A) che costituisce parte integrante della presente delibera;*
- *di suddividere la somma di Euro 50.000,00 sul cap.2419 U.P.B.0412.04 "Politiche per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap ed altri soggetti svantaggiati" in base alla popolazione residente in ciascuna provincia quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione per gli importi e secondo lo schema presente all'allegato B) che costituisce parte integrante della presente delibera;*
- *di precisare che detta suddivisione non comporta il trasferimento finanziario delle quote così individuate ma la semplice disponibilità delle stesse ai soli fini dell'autorizzazione ai soggetti interessati degli interventi di cui all'allegato A;*
- *di prendere atto della disponibilità di Euro 50.000,00 sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2419 esercizio finanziario 2003;*
- *di riservarsi i necessari provvedimenti di impegno e liquidazione per il tramite dell'Ufficio competente;*

Il Responsabile di P.S.R.

IL RESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv.ta CECILIA SALVIA

IL DIRIGENTE

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Allegato A

CRITERI E MODALITA' RELATIVI ALLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 68/99 E RIPARTO ALLE PROVINCE DEI FONDI A TUTT'OGGI AFFLUITI

Le Province di Potenza e di Matera sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Basilicata per l'anno 2003, ammontanti rispettivamente ad Euro 32.260,00 ed Euro 17.740,00, possono riconoscere i seguenti contributi e per gli importi a fianco indicati, di cui quelli previsti ai n.ri 1, 2, 3 e 4 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13 comma 1 lett. c della L. n. 68/99 , salvo modifiche :

1) *Contributi forfettari per attività formative funzionali all'inserimento lavorativo anche svolto nell'azienda che effettua l'assunzione E. 2.000,00;*

2) *Contributi aggiuntivi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro E. 2.000,00 ;*

2 bis) Contributi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro E. 2.000,00;

3) *Contributi aggiuntivi forfettari per interventi di rimozione delle barriere architettoniche E. 2.500,00;*

4) *Contributi aggiuntivi forfettari per attività di telelavoro E. 3000,00.*

Il riconoscimento dei contributi aggiuntivi di cui ai n.ri 2, 3 e 4 viene effettuato sulla base della graduatoria dei progetti di inserimento lavorativo che vengono presentati dalle imprese entro il 31/10 2003 alle Amministrazioni Provinciali e non viene riconosciuto nel caso in cui il gruppo di valutazione non ammette a contributo l'istanza ed il relativo progetto di inserimento lavorativo.

I contributi di cui sopra, a valere sul fondo regionale cumulato con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, non deve superare l'80% dell'intera spesa sostenuta e sarà erogata dalla Regione Basilicata secondo tempi e modi che saranno stabiliti nel regolamento per la concessione ai datori di lavoro delle agevolazioni per le assunzioni di cui all'art. 13 della legge n. 68/99..

Le richieste di contributo di cui ai n.ri 1 e 2 bis) devono essere trasmesse dall'Ente richiedente all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente, allegando alla stessa, la documentazione attestante le spese effettuate in originale o copia conforme all'originale.

Gli Uffici competenti delle Province comunicano ai richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il provvedimento di ammissibilità ai benefici, ovvero, la reiezione dell'istanza, nonché le relative motivazioni ed entro i successivi 10 giorni trasmettono l'autorizzazione alla Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro e Cultura - Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali che provvede a liquidare, entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione da parte delle Province, il contributo previsto.

La suddivisione dei fondi tra le due Province è effettuata in base alla popolazione residente in ciascuna provincia quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione per gli importi e secondo lo schema allegato B).

ALLEGATO B

RIPARTO ALLE PROVINCE DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L. N. 68/99

PROVINCE	POPOLAZIONE RESIDENTE v.a.	v. %	60% RISORSE ASSEGNATE	A Disabili iscritti	B Iscr. Coll. Ord.	A/B Rapporto/valore	CORRETTIVO Scostamento	Quota al 30%	10% RISORSE	TOTALE
Potenza	374.327	66,80	E. 20810	4.769	103.300	0,05	+1	E. + 150,00	E. 2600	E. 32.260,00
Matera	184.040	34,20	E. 15390	1.677	47.430	0,04	-1	E. - 150,00	E. 2500	E. 17.740,00
Totale	666.967	100,00	E. 46000	6.446	150.736	4,5 media aritmetica				E. 50.000,00

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 19-6-03

L'IMPIEGATO ADDETTO

La pubblicazione della presente delibera non costituisce copia conforme dell'originale, che è depositato agli atti della Segreteria della Giunta Regionale.

REGIONE BASILICATA | GIUNTA REGIONALE | 15 SET. 2003 Seduta del | 1657 Delibera n.

Oggetto

MODALITA' E PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 ART. 13, COMMA 1.

Relatore il Sig. Assessore Dip.to Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno alle ore 11,30 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.: 15 SET. 2003

		Pres.	Ass.
1 — Filippo BUBBICO	Presidente	X	
2 — Erminio RESTAINO	Vice Presidente	X	
3 — Gennaro STRAZIUSO	Componente	X	
4 — Carmine NIGRO	Componente	X	
5 — Donato SALVATORE	Componente	X	
6 — Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
7 — Cataldo COLLAZZO	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

O Assunto impegno contabile n. sul Cap. U.P.B. Esercizio 20 per €

O Assunto impegno sul bilancio pluriennale

O Liquidazione di € sul Cap. U.P.B. Esercizio 20

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

IL DIRIGENTE dell'Ufficio di Ragioneria Generale Dott.ssa Rosa [illegible]

IL DIRIGENTE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto in particolare l'art. 13, comma 4, della suddetta legge, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale:

Visto il I° comma del medesimo articolo, con cui si attribuisce agli Uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro privati che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni stipulate con gli Uffici medesimi secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata legge n. 68/99;

Visto il Decreto Ministeriale 13/01/2000, n. 91, recante norme per il funzionamento del succitato Fondo, con il quale sono regolamentati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 2000 nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 13;

Visti i Decreti Direttoriali del 26/09/2000, del 12/07/2001 e del 15/07/2002, con cui il Ministero del Lavoro ha proceduto alla ripartizione ed assegnazione alle Regioni delle quote del Fondo;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 11/02/2002 tra l' I.N.P.S. e la Regione Basilicata, per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 L. 68/99, repertoriata al n. 5776 dell'11/02/02 , nonché quella stipulata tra l'I.N.A.I.L. e la Regione Basilicata repertoriata al n.5855 del 21/05/2002; ;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.729 del 23/04/2003 con la quale viene suddivisa, la quota del Fondo nazionale per i disabili assegnata alla Regione tra le Province, quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato;

Vista la Deliberazione della C.P.I. n. 47 del 23/10/2000 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per il programma di inserimento lavorativo dei disabili presso le aziende operanti nel territorio regionale;

Vista la Deliberazione n. 57 del 28/12/2000 della Commissione permanente per l'Impiego ;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1709 del 23/09/2002 di costituzione e nomina della Commissione per la Gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili e relativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 237 dell'11/10/2002;

Atteso che la disponibilità finanziaria per le attività di che trattasi relative al triennio 2000 – 2002(U.P.B. 0412.04 cap. 2421 esercizio finanziario 2003) ammonta a euro 798.626,97 di cui Euro 513.084,74 assegnati alla Provincia di Potenza ed Euro 285.542,23 assegnati alla Provincia di Matera;

Vista la ulteriore disponibilità di risorse finanziarie regionali pari a Euro 50.000,00, per le attività di cui alla delibera di G. R. n. 1023 del 10 giugno 2003 tra cui quelle al punto c) del surrichiamato art. 13, comma 1, della L. n. 68/99;

Valutata la necessità di definire le modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro aventi titolo alle agevolazioni di cui sopra;

Vista la proposta predisposta dall'Ufficio Politiche del Lavoro sulla quale ha espresso il proprio parere favorevole la Commissione per la gestione del Fondo di cui all'art. 1 della L. R. 1° Marzo 2002, n. 13,e ritenuto di poterla condividere e fare propria;

Ritenuto di dover definire in maniera articolata l'entità dei contributi da concedere ai soggetti aventi diritto, in relazione a quanto disposto dall'art. 13, L. 68/99, anche in considerazione delle indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria e che, per far fronte alle esigenze di cui ai punti a) e b) comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68/99 , occorre un finanziamento pari al 60% della somma prevista sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2421 quantizzabile in Euro 479.176,19, di cui Euro 307.850,85 per la Provincia di Potenza e Euro 171.325,34 per la Provincia di Matera e che per le esigenze di cui al punto c) del medesimo articolo, occorre un finanziamento pari al restante 40% quantizzabile in Euro 319.450,78. di cui Euro 205.233.89 per la Provincia di Potenza e Euro 114.216,89 per la Provincia di Matera, fermo restando la possibilità di rimodulare successivamente tale ripartizione sulla base delle effettive richieste;

Ritenuto, altresì, dover definire in maniera articolata, l'entità dei contributi rivenienti dalle risorse finanziarie regionali, destinando per le esigenze di cui alla lettera c) della L. n. 68/99 la somma di Euro 20.000,00 e per le esigenze di cui ai punti 1 e 2 bis di cui all'allegato A) alla D.G.R. n. 1023 del 10/06/2003 la somma di Euro 30.000,00;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si approva integralmente,

- di prendere atto della disponibilità finanziaria rispettivamente di Euro 798.626,97 sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2421, Esercizio finanziario 2003 e di Euro 50.000,00 sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2419 per le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99 e dalla D.G.R. n. 1023 del 10/06/2003;

- di destinare le risorse disponibili sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2421 complessivamente ammontanti ad Euro 798.626,97, rispettivamente per le esigenze di cui ai punti a) e b) della L. n. 68/99 art 13, comma 1, la somma di Euro 479.176,19 e, per le attività di cui al punto c) della surrichiamata legge, la somma di Euro 319.450,78;

- di destinare le risorse disponibili sull'U.P.B. 0412.04 cap. 2419 complessivamente ammontanti a Euro 50.000,00, rispettivamente per le esigenze di cui al punto 1 e 2 bis di cui all'allegato A) alla D. G. R. n. 1023 del 10/06/2003 la somma di Euro 30.000,00 e, per le esigenze di cui al punto c) dell'art. 13 della L. n. 68/99, la somma di Euro 20.000,00, assegnando la somma di Euro 12.904,00 alla Provincia di Potenza ed Euro 7.096,00 alla Provincia di Matera;

- di prendere atto che l'erogazione dei finanziamenti ai progetti ritenuti ammissibili, da parte delle rispettive Amministrazioni Provinciali, relativamente ai punti a) e b) comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68/99, sarà effettuata dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. per le rispettive competenze, in conformità agli accordi previsti nelle convenzioni stipulate da questi Istituti con la Regione , fino a concorrenza della disponibilità finanziaria di cui sopra;

- di stabilire, inoltre, che l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 13 lett. c del comma 1 della L. n. 68/99 relativa ai progetti ritenuti ammissibili dalle Amministrazioni Provinciali, nonché dei contributi aggiuntivi previsti nella D. G. R. n. 1023 del 10/06/2003, lett. 1 e 2 bis,dell'allegato A) sarà effettuata agli aventi diritto, a cura dei competenti Uffici Regionali, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base dei progetti approvati dai competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali;

- di approvare le modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni di che trattasi come da allegato 1) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- di riservare ai competenti Uffici Regionali i provvedimenti di impegno e liquidazione connessi e conseguenti;

- di stabilire che, eventuali somme non utilizzate dalle singole province, per carenza di richieste, potranno essere riutilizzate, previo provvedimento di rimodulazione per l'allocazione dei fondi , da parte della Giunta Regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata su bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DI P. O.

IL DIRIGENTE

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Allegato 1)

Alla D. G. R. N. 1657 *del* 15.9.03

MODALITA' E PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 ART. 13, COMMA 1

- *I datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 13 della L. n. 68/99 che intendono usufruire delle agevolazioni ivi previste, devono presentare il Programma per l'avviamento di disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in conformità all'art. 11, comma 4 della stessa legge, entro il 31/10/2003 all'Ufficio Lavoro dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.*

- *I competenti Uffici delle Amministrazioni Provinciali procedono alla istruttoria e alla valutazione dei programmi, ai sensi e con i criteri previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, entro 60 giorni dalla loro presentazione da parte dei soggetti interessati.*

- *Le Amministrazioni Provinciali provvedono alla formulazione di apposite graduatorie delle istanze ritenute idonee, con l'indicazione del contributo finanziario assentito ed evidenziando le istanze non ritenute idonee con la relativa motivazione, notificandole, tempestivamente, ai soggetti interessati e alla Regione.*

- *Avverso le graduatorie dei programmi assentiti a finanziamento i datori di lavoro interessati possono proporre ricorso, agli stessi uffici, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.*

- *Le Province provvedono all'esame dei ricorsi alle decisioni in merito, e alla stesura delle graduatorie definitive entro e non oltre i successivi 30 giorni, trasmettendole, contestualmente, alla Regione e agli interessati per gli ulteriori provvedimenti di competenza.*

- *Per la erogazione e liquidazione delle agevolazioni assentite ai datori di lavoro, i competenti uffici regionali provvedono, sulla base della rendicontazione e della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, inoltrate in originale o copia conforme.*

- *Le agevolazioni previste dalla L. n. 68/99 e dalla D. G. R. n. 1023 del 10 giugno 2003 non possono superare complessivamente l'80% dell'intera spesa prevista nei programmi presentati e approvati dalle Amministrazioni Provinciali.*

- *I competenti Uffici Regionali provvedono:*

a) *a comunicare all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. l'elenco dei beneficiari delle agevolazioni di cui ai punti a) e b) comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/99, accreditando le relative risorse finanziarie occorrenti;*

b) *ad erogare direttamente alle imprese beneficiarie i fondi stanziati per le agevolazioni di cui all'art. 13 comma 1. lett. c) e di cui alla D.G.R. n. 1023 del 10/06/2003 , sulla base dei programmi approvati dalle Province.*

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE (FilippoBubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 19 - 9 - 03

L'IMPIEGATO ADDETTO

La pubblicazione della presente delibera non costituisce copia conforme dell'originale, che è depositato agli atti della Segreteria della Giunta Regionale.

Schema di domanda di ammissione agli incentivi di cui all'art. 13 c.1, della L. n. 68/99e D.M. 91/22 – D.G.R. n. 1657 del 15/09/03 e Contributi di cui all'art. 14 della L. n. 68/99 – D.G.R. n. 1023 del 10/06/03.

All'Amministrazione Provinciale
Unità di Direzione Politiche del Lavoro e Sociali
Piazzale delle Regioni
85100 P O T E N Z A

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Lavoro
Via Ridola, n. 60
75100 M A T E R A

e p. c. Alla Regione Basilicata
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport
Ufficio Politiche del Lavoro
Via Viggiani, n. 9
85100 P O T E N Z A

OGGETTO: Richiesta incentivi di cui all'art. 13, comma1, della legge n. 68/99 e D.M.91/2000 e contributi di cui all'art. 14 della L. n. 68/99.

*L'Azienda*_____ *codice fiscale/Partita Iva*_____

Con sede a _____*in Via* _____, *n.* ____*rappresentata dal Signor* _____*- nato/a a* _____ *il* _____

Residente a _____ , *in Via* _____, *in qualità di legale rappresentante,*

C H I EDE

Di accedere:

☐ *Alla fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata massima di otto anni prevista dall'art. 13 comma 1 lettera a) della legge n. 68/99;*

☐ *Alla fiscalizzazione parziale (pari al 50%) dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata massima di cinque anni prevista dall'art. 13 comma 1 lettera b) della legge n. 68/99;*

☐ *Al rimborso forfettario parziale previsto dall'art. 13 comma 1, lett.c). (*)*

- *per la trasformazione del posto di lavoro*
- *per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro*
- *per la rimozione delle barriere architettoniche*

☐ *Contributi forfettari per attività formative funzionali all'inserimento lavorativo anche svolto nell'azienda che effettua l'assunzione*

A tal fine si impegna ad assumere, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della presente richiesta da parte del competente Servizio,

*il/la disabile_____ nato/a a _____ il _____ e residente a_*

_____ in Via _____ iscritto negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/99 della Provincia di _____ con grado di invalidità pari al _____% con le seguenti difficoltà di inserimento lavorativo:

_____

_____

_____

tramite il seguente programma di inserimento lavorativo:

_____

_____

_____

_____

e con le seguenti modalità:

tipo di contratto_____ qualifica _____livello_____

L'azienda allega:

1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Data_____

Il datore di Lavoro

_____

(*) tali interventi saranno finanziati dal fondo nazionale in concorso con il fondo regionale, di cui all'art. 14 della L. n. 68/99.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art 4 dells legge 4 gennaio 1968, n. 15; art. 3 comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127; art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403)

Il/La sottoscritto/a _____ *nato/a il* _____ *A* _____ ( ) *residente a* _____ *Via* _____ *n°* _____ *con sede legale in* _____ *C.F./P.I.* _____ *consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 15/68); in relazione al programma di inserimento lavorativo di cui all'art. 13, comma 1 della L. n. 68/99;*

D I C H I A R A C H E

- *per la qualifica di* _____ *livello* _____ *contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono i seguenti:*

_____ *Euro* _____

_____ *Euro* _____

_____ *Euro* _____

pari a un totale annuo *Euro* _____

- *Ha presentato proposta di convenzione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99.*

Data _____

Il/La Dichiarante

_____

(per le dichiarazioni inviate per posta e mediante delegato, dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità)

ALLEGATO N. 7

INIZIATIVE FORMATIVE FINANZIATE CON IL F.S.E.
Misura III.1.B.1. – Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti disabili e del disagio sociale

BASILICATA

1. istituita con L.R.29/98, ("**allegata**"), la Commissione Regionale;
2. istituita con L.R.29/98 la Commissione Provinciale;
3. L.R.7/99, ("**allegata**"), recante "*Conferimento Di Funzioni e Compiti Amministrativi Al Sistema Delle Autonomie Locali e Funzionali in Attuazione Del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112*";
4. L.R.28/01, ("**allegata**"), recante "*Promozione Dell'Accesso Al Lavoro Delle Persone Disabili*";
5. con L.R.28/01 la regione Basilicata ha disciplinato le competenze regionali, definendo il livello della delega alla gestione dei servizi nonché le modalità per la formulazione e pubblicazione delle graduatorie previste dal comma 2, dell'art.8 della L.n.68/99;
6. costituiti D.G.R.1386/01 e D.G.R.66/02 i servizi per l'impiego;
7. costituito con D.G.R.1386/01 e D.G.R.66/02 il Comitato Tecnico;
8. istituite con D.G.R.59/01 le graduatorie: sono state formulate e pubblicate in entrambe le province, esclusi orfani e vedove;
9. istituita con L.R.13/02, ("**allegata**"), la Commissione regionale per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;
10. approvati con Deliberazione G.R. i "Criteri e modalità relativi al pagamento alla riscossione e il versamento del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del contributo di cui alla L.n.68/99, nonché la periodicità con la quale il datore di lavoro deve trasmettere al Servizio competente copia della ricevute dei pagamenti a tale titolo effettuati";
11. approvato dalla Commissione Permanente per l'Impiego uno schema di convenzione per l'inserimento mirato e programmato dei soggetti protetti, che potrà, d'intesa tra le parti, essere adottato alle specificità economiche territoriali di competenza;
12. approvati G.R. gli schemi di convenzione per la concessione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13, della legge n.68/99 con gli Istituti INPS ed INAIL;
13. sottoscritta in data 11/02/02 la Convenzione tra l'INPS e la Regione Basilicata, per la concessione dei benefici di cui all'art.13 L.68/99;
14. in attesa di ricevere la deliberazione di approvazione dello schema di convenzione da parte della G.R. della Convenzione tra INAIL e la Regione Basilicata in quanto non ancora sottoscritta

RELAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68/99

- *la legge n. 68 ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova regolamentazione per il diritto al lavoro dei disabili che cambia il sistema del collocamento obbligatorio.*

- *l'apporto più rilevante del nuovo dettato disciplinare riguarda il passaggio da una modalità di inserimento impositiva, così come era sostenuta dalla precedente Legge 482/68, ad una modalità condivisa con lo stesso disabile, mediante forme di inserimento mirato, elaborazione di percorsi personalizzati volti ad elevare le capacità lavorative della persona, conseguentemente, il livello di funzionalità ed operatività nell'ambiente lavorativo;*

- *con la medesima legge, le modalità di coordinamento del sistema di collocamento viene completamente affidato alle regioni nel quadro della riforma dei Servizi pubblici per l'impiego;*

- *gli organismi regionali deputati dal Decreto Lgs.vo n. 469/97 individuano gli uffici competenti che provvedono alla programmazione degli interventi, nonché alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato;*

- *L'art. 11 della L. 68/99 privilegia la "Convenzione" come strumento d'inserimento mirato. Essa contiene il programma teso a conseguire gli obiettivi occupazionali, mentre l'art. 13 individua le tipologie di incentivi che sono assegnati ai programmi ammessi, sulla base delle disponibilità del fondo per il diritto al lavoro dei disabili.*

- *Il collocamento mirato essendo una disciplina molto innovativa richiede lo sviluppo di adeguati dispositivi da parte dell'Amministrazione Regionale nonché delle Amministrazioni Provinciali.*

La Regione Basilicata con la L. R. 24 luglio 2001 n. 28, di recepimento della L. n. 68/99, ha disciplinato le competenze regionali, definendo il livello della delega alla gestione dei servizi nonché le modalità per la formulazione e pubblicazione delle graduatorie previste dal comma 2, dell'art. 8 della L. n. 68/99.

In data 05/03/2002 è stata pubblicata sul B.U.R. la L. R. 1 Marzo 2002, n. 13 riguardante la modifica all'art. 12 della L.R. 20 luglio 2001, n. 28, di istituzione di una apposita Commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, in base a quanto stabilito dall'Art. 1, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e della P. S. n. 357/2000 , ha approvato, sentito il parere della Commissione Permanente per l'Impiego, i "Criteri e modalità relativi al pagamento alla riscossione e al versamento del contributo per i datori di lavoro e gli Enti Pubblici Economici che intendono ottenere l'autorizzazione Provinciale per l'esonero parziale dall'obbligo occupazionale previsto dal c. 3 art. 2 D.M. n. 357 e art. 5 c. 5 L. 68/99.

La Commissione permanente per l'Impiego - al fine di attuare un sistema di convenzione, tra Amministrazione Provinciale ed Imprese interessate per l'inserimento mirato e programmato dei soggetti protetti e di assicurare la tutela dei disabili e la loro integrazione lavorativa con le esigenze aziendali - ha approvato uno schema di convenzione che potrà, d'intesa tra le parti, eventualmente, essere adattato alle specificità economiche territoriali di competenza.

A seguito della presentazione dello schema del protocollo d'intesa, avvenuto in data 08/10/2001 presso il Ministero del Lavoro e P. S., al tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle Regioni, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., si è provveduto a far approvare dalla Giunta Regionale gli schemi di convenzioni per la concessione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all' art. 13, della citata legge n. 68, con entrambi gli Istituti.

In data 11/02/02 si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione tra l'I.N.P.S. e la Regione Basilicata, per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 L 68/99 e in data 21/05/2002 con l'I.N.A.I.L.

Il Fondo regionale (art. 14 L. 68/99) è stato costituito.

La commissione per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabiliti, istituita con la L. R. 13/02, è stata costituita con D.P.G.R. n. 237/02, su conforme deliberazione della G. R. e sono stati nominati anche i relativi componenti effettivi e supplenti.

La I^ riunione di detta Commissione si è tenuta in data 06/11/2002 adottando come primo atto il Regolamento e si riunisce regolarmente ogni due mesi.

Al fine di conseguire l'inserimento mirato dei disabili anche nelle Pubbliche Amministrazioni in data 24/02/2002 la Commissione permanente per l'impiego ha dato il parere favorevole alla Convenzione Quadro per la determinazione di un programma di inserimento mirato dei disabili nelle PP.AA. art. 11 L. n. 68/99 ed è stata predisposta e presentata in Giunta Regionale la relativa delibera ai fini dell'approvazione.

La Provincia di Potenza per una piena e completa applicazione della L. n. 68, con atti deliberativi della Giunta, ha istituito, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) della legge sopraindicata, il comitato tecnico, tenendo presente quanto previsto dall'art. 5 della L. R. n. 28/2001, provvedendo successivamente con Decreto Presidenziale alla Istituzione e nomina del Comitato Tecnico per il collocamento obbligatorio.

La Provincia di Matera con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 199 del 26/11/2002 ha costituito il Comitato Tecnico e si stanno predisponendo gli atti per il suo insediamento..

Per quanto riguarda la operatività delle Commissioni di accertamento della disabilità, in data 22/04/2003 è stata trasmessa una richiesta di informazioni alle Commissioni Mediche competenti e, si è in attesa di conoscere il numero degli accertamenti effettuati dalle stesse.

Gli iscritti negli elenchi obbligatori a livello regionale per l'anno 2002 risultano i seguenti:

	Provincia di Potenza	*Provincia di Matera*	*Totale*
Disabili	*n. 4.769 (di cui art. 18 n.484)*	*n. 1.894 (di cui art. 18 n.256)*	*n 6663 (di cui art. 18 n704)*
Avviati al lav.	*n 437*	*n. 79*	*n. 516*

Nel corso del 2002 sono state stipulate nella provincia di Potenza n.21 convenzioni ai sensi dell'art. 11 della L. n. 68/99.Le Convenzioni firmate riguardano la assunzione di n. 64 unità da assumere entro il 29/09/2006 e la modalità di assunzione maggiormente utilizzata è quella del contratto di formazione e lavoro.

Il numero dei progetti ammessi agli incentivi di cui all'art. 13 della L. n. 68/99 per la stessa provincia sono stati in numero di 6 per l'assunzione complessiva di n. 6 invalidi a tempo indeterminato, di cui n. 2 per la durata di anni 8, rientranti nell'ambito degli interventi previsti alla lettera a), n. 1 per la durata di 5 anni , rientrante nell'ambito degli interventi previsti alla lettera b) e n. 3 rimborsi forfettari.

La medesima provincia ha rilasciato nel corso del 2002 n. 179 certificazioni di ottemperanza.

E' in corso l'aggiornamento delle graduatorie con riferimento al 31/12/2002 nel rispetto dei criteri individuati nel D.P.R. 246/97.

Nella provincia di Matera sono state stipulate n. 27 convenzioni ai sensi dell'art. 11 della L. n. 68/99.

Il numero dei progetti ammessi agli incentivi di cui all'art. 13 della L. n. 68/99 per la stessa provincia sono stati in numero di 10, per l'assunzione complessiva di n. 10 invalidi di cui n. 7 nell'ambito degli interventi previsti alla lett. a) per la durata di 4 anni per 6 unità e di un anno per la restante unità e di n. 3 disabili nell'ambito degli interventi previsti alla lett. b) per la durata di 4 anni per 2 unità e per la restante unità di sette mesi.

La Provincia di Matera ha autorizzato nel corso del 2002, su conforme parere del Servizio Ispezioni della D.P.L. di Matera, n. 5 esoneri parziali e sono stati rilasciati n. 95 certificazioni di ottemperanza.

Nel medesimo anno sono pervenute dal Ministero del Lavoro alla Provincia di Matera n.12 autorizzazioni alla compensazione territoriale.

Le ultime graduatorie sono state pubblicate in data 17/06/2002.

PAGINA BIANCA

VOLUME 3

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

PAGINA BIANCA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Abteilung 19
Arbeit

Arbeitsamt

Prot. Nr. 2254 /41.04.02/DB
Ihr Z./Vs. rif.:
Bozen/Bolzano 05. 03. 2004
Sachbearbeiter/funzionario: Baldessari Davide
Tel.: 0471/412732

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 19
Lavoro

Ufficio del lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Dip. Politiche Sociali e Previdenziali
- DG IMPIEGO -
Segreteria
22 MAR 2004
PROT. N. 431/SDGI/2004
IN ARRIVO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
Direzione Gen. per l'Impiego -Div. III
Direttore Generale
Dott.ssa Lea Battistoni
Via Fornovo 8

00100 Roma

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
5 MAR. 2004
Prot. N. 440/01.15.001

Relazione al Parlamento – art. 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68

Gentile Dott.ssa Battistoni,

con riferimento all'e-mail diramato da codesto Ministero e inerente l'adempimento previsto all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, Le comunico quanto segue:

Informazioni generali sull'attivazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige le funzioni della C.R.I. vengono svolte dalla Commissione Provinciale per l'Impiego istituita con legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19. Con riferimento a quanto previsto all'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in questa Provincia Autonoma la commissione tripartita non è stata istituita in quanto tutte le attribuzioni in materia di politiche del lavoro sono già state conferite alla Commissione Provinciale per l'Impiego al momento della delega delle funzioni amministrative in materia di avviamento e collocamento al lavoro alla Provincia Autonoma di Bolzano, avvenuta non con il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 ma con il D.lgs. 21 settembre 1995, n. 430.

Leggi di riferimento: legge provinciale 20.06.1980, n. 19
legge provinciale 12.11.1992, n. 39
legge provinciale 29.01.1996, n. 2

Articolazione: la Commissione Provinciale per l'Impiego è costituita da n. 21 membri e precisamente:

- dall'Assessore Provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;
- dal direttore della Ripartizione Lavoro;
- dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;
- da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l'artigianato, l'industria, il commercio e il turismo;
- da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps;

- da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari;
- dalla consigliera di parità;
- da sei rappresentanti dei lavoratori e sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
- da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative.

Stato di funzionamento: ca. 4 volte l'anno e comunque secondo le necessità.

Con decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430 è stato trasferito con decorrenza 1° gennaio 1996 alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, nonché le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego. Con l'art. 8 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 le competenze delegate sono state attribuite alla Ripartizione Lavoro e conseguentemente le relative funzioni vengono svolte in base all'apparato organizzativo della Provincia Autonoma.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sono stati definiti tutti gli atti provinciali di regolamentazione e di indirizzo per la compiuta attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare:

- l'articolo 17 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2 inerente disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001), istituisce il fondo provinciale per l'occupazione dei disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- le convenzioni d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono attuate ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1354 del 30 aprile 2001 stabilisce le procedure per la concessione ed il pagamento degli esoneri in materia di assunzione di persone disabili previsto all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1994 del 18 giugno 2001 prevede i criteri e lo schema tipo per la stipula della convenzione prevista all'articolo 11 commi 1 e 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2643 del 10 agosto 2001 prevede le direttive per la valutazione e la certificazione delle disabilità ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2878 del 27 agosto 2001 prevede i criteri e lo schema tipo per la stipula della convenzione prevista all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2879 del 27 agosto 2001 prevede i criteri per la concessione di contributi a favore dei datori di lavoro privati per l'adattamento del posto di lavoro, per l'acquisto di ausili tecnici o per la rimozione delle barriere architettoniche per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1407 del 22 aprile 2002 prevede i criteri per la concessione di premi a favore dei datori di lavoro privati calcolati come riduzione totale o parziale degli oneri sociali;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 49 del 30 agosto 2001 prevede i criteri per l'attuazione delle procedure amministrative riguardanti le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige gli attuali strumenti operativi a supporto dell'azione d'inserimento lavorativo delle persone disabili sono i progetti d'inserimento lavorativo di cui alla legge 30 giugno 1983, n. 20, modulati secondo le potenzialità delle persone disabili in interventi di osservazione o di addestramento oppure in forma di tirocinio finalizzato all'assunzione ovvero in progetti d'integrazione lavorativa permanente a carattere assistenziale. Durante tali progetti le persone non sono seguite esclusivamente sotto il profilo lavorativo ma sono seguite anche dai competenti servizi sanitari e sociali. Le modalità di collaborazione con i servizi sanitari sono state fissate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2812 del 27 agosto 2001 mentre con i servizi sociali con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2978 del 11 agosto 2000. Altre misure vengono disposte attraverso stage di formazione professionale ovvero corsi di qualificazione e riqualificazione nonché apprendistati individualizzati.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige la definizione delle procedure in materia di accertamento della condizione di disabilità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avviene conformemente all'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo le procedure fissate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2643 del 10 agosto 2001. L'accertamento della condizione di disabilità, che conferisce il titolo all'accesso al sistema del collocamento mirato avviene fra commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed un „comitato dei servizi" ad hoc, composto da operatori per l'inserimento dell'Ufficio del Lavoro, da un medico specialistico rispetto alla patologia del disabile segnalato dalla commissione sanitaria stessa, nonché dai servizi invianti sociali, sanitari, educativi e formativi della Provincia Autonoma di Bolzano, coinvolti nel processo d'integrazione lavorativa della singola persona disabile. Le commissioni sono pienamente operative ai fini dell'accertamento per l'accesso al sistema del collocamento mirato dal 1° gennaio 2002. Nell'anno 2003 sono stati effettuati complessivamente 483 accertamenti sanitari che accanto ai 494 svolti nell'anno 2002 hanno consentito di istruire quasi tutte le pratiche relative alle persone avviate obbligatoriamente al lavoro a partire dal 18 gennaio 2000 con riserva di visita successiva e delle persone attualmente iscritte negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Gli accertamenti ancora da esperire riguardano 154 persone complessivamente.

Per quanto riguarda il numero degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 la situazione al 31.12.2003 é di 442 persone complessivamente. In particolare risultano iscritte 253 persone disabili di sesso maschile, 182 persone disabili di sesso femminile, 6 soggetti di cui all'art. 18 di sesso femminile ed 1 di sesso maschile.

In Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige il numero di disabili avviati obbligatoriamente al lavoro sono stati nell'anno 2003 n. 151: n. 142 disabili hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 9 hanno un contratto di lavoro a tempo determinato. Dei predetti contratti n. 14 sono part-time e n. 137 sono a tempo pieno. Dei collocamenti obbligatori effettuati, n. 50 sono avvenuti presso datori di lavoro che hanno stipulato la convenzione ai sensi dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni obbligatorie effettuate sono state a favore di n. 98 persone disabili di sesso maschile e n. 53 per persone disabili di sesso femminile. I collocamenti obbligatori sono avvenuti con 141 procedure per chiamata nominativa e 10 per chiamata numerica.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sono state stipulate nell'anno 2003 n. 44 convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di 134 posti di lavoro complessivamente e oltre 300 persone sono attualmente occupate presso datori di lavoro pubblici e privati attraverso convenzioni individuali d'integrazione lavorativa. La durata delle convenzioni inerenti il programma d'assunzioni varia in funzione del numero di dipendenti occupati e fra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi. Durante i primi 12 mesi deve comunque essere effettuata una assunzione obbligatoria ed é prevista la formula del programma d'assunzioni parziale per i datori di lavoro che occupano oltre 100 dipendenti. Le convenzioni inerenti il programma d'assunzioni sono previste anche per le pubbliche amministrazioni ed é ammesso l'istituto della chiamata nominativa per favorire l'assunzione di persone disabili con una invalidità fisica superiore al 74% ovvero con invalidità di tipo psichico o intellettivo indipendentemente dal grado d'invalidità (ferme restando le percentuali d'invalidità minime per aver titolo al collocamento obbligatorio). Nell'anno 2003 le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono state stipulate con 10 datori di lavoro pubblici e con 34 datori di lavoro privati ed hanno già visto l'assunzione obbligatoria di n. 45 persone disabili. Per quanto riguarda le convenzioni d'integrazione lavorativa la durata varia fra un minimo di tre mesi ed un massimo di un anno, fatto salvo successive proroghe in funzione delle potenzialità delle persone disabili.

In merito alle agevolazioni di cui all'articolo 13, lettere a) e b) della legge 12 marzo 1999, n. 68 esse sono per l'anno 2003 a favore di 48 datori di lavoro privati e gli incentivi di cui alla lettera c) per l'adattamento del posto di lavoro riguardano 2 aziende. Le citate agevolazioni sono programmate come segue:

Aziende	Interventi di cui all'art. 13, comma 1 legge 68/99								
	Lettera a)				Lettera b)				Lettera c)
	Durata in mesi della fiscalizzazione	Donne	Tempo indeterminato	Disabili psichici e disabili + 89%	Durata in mesi della fiscalizzazione	Donne	Tempo indeterminato	Disabili psichici	Adattamento del posto di lavoro
1					**48**	**X**	**X**		
2	12		X	X					
3	**48**	**X**	**X**	**X**					
4	12	X	X	X					
5					**36**	**X**	**X**		
6	12		X	X					
7	12		X	X					
8	**48**		**X**	**X**					
9	**36**		**X**	**X**					
10	12		X	X					
11									**X**
12	12		X	X					
13					**36**		**X**		
13	36		X	X					
14					**48**		**X**		
15									**X**
16	12	X	X	X					
17	12		X	X					

17	**36**		**X**	**X**					
18	24	X	X						
19	24		X						
20	12		X	X					
21	**48**		**X**	**X**					
21	24		X	X					
21	24		X	X					
22	24		X	X					
23	12		X	X					
24	**48**	**X**	**X**	**X**					
25					**36**	**X**	**X**		
26	12	X	X	X					
26	12		X	X					
27	**48**		**X**	**X**					
27	**48**		**X**	**X**					
28	12		X	X					
29	**48**		**X**	**X**					
30	**36**		**X**	**X**					
31	**48**		**X**	**X**					
32	24		X						
33	**48**		**X**	**X**					
33	48		X	X					
33	12		X	X					
33	12		X	X					
34	24	X	X	X					
34					12		X		
35	**36**		**X**	**X**					
36	**36**		**X**	**X**					
37	**48**		**X**	**X**					
38	**12**	**X**		**X**					
39	24		X	X					
40	24		X	X					
40					24		X		
41	12	X	X						
42	**36**		**X**						
43	**48**	**X**	**X**	**X**					
44	12	X	X	X					
45	**36**	**X**	**X**	**X**					
46	12		X	X					
47	12	X	X	X					
48	12		X	X					
49	24	X	X	X					
50	12		X						
50					12		X		

- *Le aziende sono distinte numericamente - ogni posizione rappresentata anche il numero di persone disabili la cui assunzione é sostenuta dalle agevolazioni di cui all'art. 13 della legge 68/99 - le posizioni contraddistinte in neretto sono le misure incentivanti attivate nel corso dell'anno 2003.*

Per quanto riguarda la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige non é ancora pervenuta alcuna richiesta.

Per quanto riguarda le iniziative cofinanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo e destinate a persone disabili si tratta di interventi a carattere formativo o di corsi propedeutici all'integrazione lavorativa. Risultano anche alcune iniziative di analisi e di ricerca per lo sviluppo dell'integrazione lavorativa nonché di informazione e promozione di buone prassi in materia. In allegato una tabella di sintesi elenca i relativi progetti (POR Obiettivo 3, 2000-2006) con l'indicazione degli importi relativi al finanziamento FSE e del cofinanziamento statale e provinciale.

Attività di gestione

Le graduatorie del collocamento obbligatorie vengono redatte tre volte all'anno. Attualmente per le persone disabili iscritte la definizione del tipo di intervento da porre in atto ai fini del collocamento mirato e deliberata dalle competenti commissioni sanitarie, su 351 persone sottoposte é la seguente:

- n. 92 persone possono essere collocate senza interventi di supporto;
- n. 141 persone necessitano di un servizio di mediazione;
- n. 7 persone necessitano di ausili e adattamenti;
- n. 93 persone necessitano di un percorso preliminare d'inserimento lavorativo;
- n. 18 persone necessitano di un intervento di riqualificazione.

Al riguardo il dato mostra come il 74% delle persone dell'insieme esaminato necessitino di interventi da parte dei competenti servizi ed il 26% possa essere collocato direttamente al lavoro. In merito alla tipologia d'invalidità prevalente fra le persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio, la disabilità psichica ed intellettiva ha la maggior incidenza e consistenza.

Le domande di esonero contributivo ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e presentate in sostituzione all'assunzione di persone disabili per l'anno 2003 sono n. 8. Le istruttorie per i decreti circa le autorizzazioni alla compensazione territoriale per aziende che operano anche nella Provincia Autonoma di Bolzano sono n. 29. In questa Provincia Autonoma sono n. 12 le aziende che operano in più province e che hanno richiesto nella denuncia del personale valido ed invalido dipendente la compensazione territoriale automatica in provincia di Bolzano, in quanto occupano complessivamente meno di 50 dipendenti.

Le autorizzazioni alla sospensione dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono state invece 9.

Adempimenti amministrativi derivanti dall'avvio a regime del nuovo sistema

Per quanto riguarda le certificazioni di ottemperanza di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella Provincia Autonoma di Bolzano ne sono state rilasciate per l'anno 2003 n. 533.

Per quanto riguarda le inadempienze soggette a sanzioni, in Provincia Autonoma di Bolzano, nell'anno 2003 sono state due e sono relative al ritardato invio della denuncia del personale.

Inoltre sono state verificate le posizioni di alcune aziende che poi alla luce di tale verifica sono risultate non ancora soggette alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per quanto riguarda le somme afferenti al fondo provinciale per l'occupazione delle persone disabili e derivanti dalla concessione di esoneri contributivi in sostituzione all'assunzione di persone disabili ovvero dalle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68 l'importo complessivo relativo all'anno 2003 é di 24.280,76 Euro.

Per quanto riguarda invece le risorse impegnate in questa Provincia Autonoma – Alto Adige relativamente all'anno 2003 per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili sono state impegnate tutte le somme disponibili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. La situazione relativa agli stanziamenti del fondo nazionale per i disabili degli anni precedenti è la seguente:

1) sono state fino ad ora assegnate alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige risorse pari complessivamente ad 1.052.043,52 Euro, corrispondenti alle quote 1999-2000, 2001, 2002 e 2003;
2) sono state finora programmate dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige risorse relative alle agevolazioni per i datori di lavoro previste dall'art. 13 della legge n. 68/99 sostenute con i finanziamenti di cui al precedente punto 1), pari complessivamente ad 1.052.043,52 Euro.

Oltre alle somme stanziate dal fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone disabili, la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili, per l'anno 2003, ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, ha erogato 1.172.000,00 Euro per un premio sussidio alle persone disabili in convenzioni d'integrazione lavorativa e ha programmato 1.055.000,00 Euro come premi nei confronti dei datori di lavoro per sostenere o mantenere l'assunzione di persone disabili per i casi non previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le somme relative a sanzioni e esoneri contributivi affluite al fondo provinciale per i disabili sono state anch'esse interamente programmate.

Iniziative particolari attivate nell'anno 2003 nell'ambito del collocamento mirato

Ad integrazione dei dati riportati nei punti precedenti segnalo alcune azioni, interventi ed iniziative messe in atto a livello provinciale con riferimento all'ambito del sistema del collocamento mirato:

- è stata realizzata una raccolta organica delle normative che disciplinano il collocamento mirato delle persone disabili in Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige;
- è stata dedicata una edizione del "Mercato del Lavoro – Flash" alla tematica del collocamento mirato. In particolare il documento riguarda e pubblicizza dati statistici in materia;
- é stato realizzato un opuscolo informativo riguardante il servizio della Ripartizione Lavoro – Ufficio del Lavoro che si occupa dell'integrazione lavorativa delle persone disabili;
- è stato realizzato un convegno internazionale in occasione dell'anno europeo per le persone con disabilità – 2003 dal titolo "Una politica attiva del lavoro a favore delle persone disabili";
- è stato realizzato un applicativo per la trasmissione in formato elettronico delle denunce del personale dipendente (art. 9 comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68) che verrà

implementato quest'anno per la raccolta sistematica delle informazioni relative ai datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio.

In occasione della trasmissione della presente relazione illustrativa mi preme far presente quanto segue:

- con la presentazione delle denunce del personale entro il mese di gennaio 2004, numerose pubbliche amministrazioni hanno nuovamente manifestato il desiderio di conoscere quale sia lo stato di definizione del provvedimento di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 inerente le mansioni che non consentono o consentono in misura ridotta l'assunzione di persone disabili nel pubblico impiego. Poiché l'assenza del decreto in esame comporta specialmente nei settori sanitario e dell'assistenza pubblica una notevole discrepanza fra l'effettiva possibilità di reclutamento di personale disabile nelle specifiche mansioni curative e la quota teorica riservata alle persone disabili prevista dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è auspicabile la relativa definizione;

- come già segnalato con lettera prot. n. 11308/41.04.02/DB del 23 dicembre 2002, la Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige ripone un significativo interesse al raggiungimento della possibilità del riscatto previdenziale dei periodi corrispondenti a convenzioni d'inserimento nel mercato del lavoro non soggetti ad iscrizione previdenziale per l'integrazione lavorativa di persone in situazione di handicap e collocati successivamente alla data del 31 dicembre 1996. Riferendosi alle norme per il diritto al lavoro delle persone disabili anche le convenzioni d'integrazione lavorativa previste all'articolo 11 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 soddisferebbero in modo migliore le aspettative delle persone disabili, qualora per le stesse fosse resa possibile la possibilità di riscatto ai fini previdenziali. Inoltre poiché le profonde riforme istituzionali introdotte in materia di collocamento richiedono alla persona disoccupata la propria ed immediata disponibilità a contrarre rapporto di lavoro ovvero ad aderire a quelle iniziative strumentali a promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro, la previsione normativa auspicata compenserebbe l'impegno richiesto ai lavoratori e dagli stessi dimostrato;

- in data 31.12.2003 è cessata la possibilità di computare nelle quote d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 le assunzioni obbligatorie eccedenti la quota di cui all'articolo 18 della medesima legge delle persone appartenenti alla categoria degli orfani, delle vedove ed equiparati nonché dei profughi. Considerato che tali lavoratori sono stati assunti in base alle previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e principalmente a seguito di provvedimenti di esonero ex legge n. 482/68 dovuti alla parziale impossibilità di reclutare persone disabili in considerazione dell'attività lavorativa dell'azienda, sarebbe auspicabile che venisse nuovamente confermata la possibilità del computo transitoriamente prevista e ad esaurimento.

Distinti saluti.

L'Assessora

Luisa Gnecchi

Allegati

tagung
TAGUNGSSEKRETARIAT
SEGRETERIA
Autonome Provinz Bozen-Südtirol
Abteilung Arbeit
Leonardo-da-Vinci-Straße 7
39100 Bozen
Tel. +39/ 0471 41 27 00
Fax +39/ 0471 41 27 99
arbeit-lavoro@provinz.bz.it
Freitag, den 06. Juni 2003
9.30 Uhr
Kongresszentrum der Messe Bozen
Amethyst-Saal
Venerdì, 6 giugno 2003
ore 9.30
Centro congressi
della Fiera di Bolzano
Sala Ametista
Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Lavoro
Via Leonardo da Vinci 7
39100 Bolzano
06.0 03
Bozen - Südtirol
Abteilung Arbeit
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Ripartizione lavoro
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
2003
2003

"AKTIVE ARBEITS-MARKTPOLITIK FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG"

"UNA POLITICA ATTIVA DEL LAVORO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI"

Abteilung Arbeit
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Ripartizione lavoro
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

2003

programma

9.30 Uhr • *Begrüßung und Einleitung*
Luisa Gnecchi - Landesrätin für Arbeit, italienische Schule und Berufsbildung

9.45 Uhr • *Das italienische Konzept sozialer und beruflicher Integration von Menschen mit Behinderung*
Prof. Enrico Montobbio - Professor an der Universität Bologna

10.15 Uhr • *Theorie, Praxis und Case-Management der Arbeitseingliederung*
Ministerialrat Karl Matzeder - Bayrisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit, München

10.45 Uhr • *Kaffeepause*

11.15 Uhr • *Aktive Arbeitsmarktpolitik und deren Entwicklung auf nationaler Ebene*
Dr. Antonello Scialdone - ISFOL, Rom

11.45 Uhr • *Das Modell der Arbeitsassistenz in Tirol*
Dr. Marco Nicolussi - Verein Arbeitsassistenz Tirol, Innsbruck

12.15 Uhr • *Diskussion*

13.00 Uhr • *Abschluss der Tagung*

Simultanübersetzung italienisch-deutsch
Moderation: Dr. Helmuth Sinn

ore 9.30 • *Saluti e considerazioni introduttive*
Luisa Gnecchi - Assessora al lavoro, alla scuola e alla formazione professionale in lingua italiana

ore 9.45 • *Il modello italiano dell'integrazione sociale e professionale delle persone disabili*
Prof. Enrico Montobbio - Professore presso l'Università di Bologna

ore 10.15 • *Teoria, prassi e case management dell'inserimento lavorativo*
Ministerialrat Karl Matzeder - Ministero bavarese del lavoro e degli affari sociali, della famiglia, delle donne e della salute, Monaco

ore 10.45 • *Coffee break*

ore 11.15 • *Una politica attiva del mercato del lavoro ed il suo sviluppo a livello nazionale*
Dr. Antonello Scialdone - ISFOL, Roma

ore 11.45 • *Il modello di assistenza sul lavoro introdotto nel Tirolo*
Dr. Marco Nicolussi - "Verein Arbeitsassistenz Tirol", Innsbruck

ore 12.15 • *Discussione*

ore 13.00 • *Chiusura lavori*

Traduzione simultanea tedesco-italiano
Moderatore: Dr. Helmuth Sinn

Comunicato stampa

Stesso diritto al lavoro per tutti

Da anni la Provincia Autonoma di Bolzano ha fatto buone esperienze con l'integrazione di persone con handicap nel mondo del lavoro. E' importante migliorare ulteriormente questo servizio: è questo il risultato a cui è pervenuto un convegno organizzato della Ripartizione Lavoro.

Si è tenuto ieri nel centro congressi della Fiera di Bolzano un convegno sul tema della politica attiva del mercato del lavoro per portatori di handicap. La manifestazione rappresenta un contributo della Ripartizione Lavoro all'anno europeo dei disabili. Si sono incontrati rappresentanti del servizio sociale, della politica e dell'economia, addetti all'inserimento lavorativo e assistenti di disabili. Il convegno aveva lo scopo di illustrare e far conoscere la politica del mercato del lavoro nella Provincia Autonoma di Bolzano alla luce della situazione a livello europeo, nazionale e locale. L'Assessora al lavoro Luisa Gnecchi ha constatato nella sua introduzione che l'Alto Adige ha preso assai sul serio la disciplina sul collocamento mirato dei disabili. Già anni prima dell'entrata in vigore della legge sull'inserimento mirato la Provincia ha praticato una politica attiva di avviamento al lavoro – ha spiegato l'Assessora.

Il Direttore della Ripartizione Lavoro Helmuth Sinn che ha moderato il convegno ha sottolineato nel suo intervento di sintesi: "Il diritto al lavoro per tutti rappresenta una grande responsabilità per la nostra Ripartizione e deve soprattutto andare a beneficio delle persone svantaggiate. Lo scambio di esperienze con altri Paesi assume grande importanza per noi. Riteniamo che l'Alto Adige sia sulla strada giusta, ma anche che abbiamo ancora molto da imparare e molto lavoro da svolgere. "Per migliorare ulteriormente l'inserimento duraturo e di lungo periodo nella vita lavorativa di tutte le persone con handicap si dovrà ottimizzare ancora la collaborazione con i servizi sociali e con tutte le organizzazioni e istituzioni competenti" – di questo Sinn è convinto.

Nell'ambito del convegno Enrico Montobbio, professore all'Università di Bologna, ha tracciato un quadro del sistema italiano di integrazione sociale e professionale per i disabili. Antonello Scialdone, rappresentante dell'ISFOL di Roma, ha completato la disamina sullo sviluppo della politica del mercato del lavoro a livello nazionale. Karl Matzeder del Ministero bavarese al lavoro di Monaco ha invece contrapposto al modello italiano esempi teorici e pratici di inserimento lavorativo nell'area di lingua tedesca. La trattazione della materia è stata completata dalla presentazione del modello di assistenza sul lavoro dell'associazione Arbeitsassistenz Tirol di Innsbruck da parte di Marco Nicolussi.

Nuova raccolta di leggi & opuscolo

Al convegno è stato presentato un nuovo libro con una raccolta di leggi sul collocamento lavorativo di persone con handicap. Con il volume si intende offrire assistenza agli interessati, ai loro familiari e a tutti coloro che per ragioni professionali e personali si impegnano per sostenere queste persone, nonché alle molte organizzazioni di volontariato, unioni e associazioni. Nuovo è anche l'opuscolo informativo sull'inserimento lavorativo delle persone con handicap. Entrambe le pubblicazioni possono essere richieste alla Ripartizione Lavoro (tel. 0471 412700).

Dare una chance

Il servizio di inserimento lavorativo si rivolge a persone con un handicap fisico o problemi psicosociali, alle categorie disagiate e alle aziende che assumono queste persone. Esso offre una consulenza qualificata alle persone in cerca di un impiego e alle aziende anche in relazione alla legge sul collocamento obbligatorio. La consulenza abbraccia questioni psicosociali, giuridiche, finanziarie o tecniche inerenti al posto di lavoro. Il servizio segue inoltre vari progetti di inserimento lavorativo in cui vengono svolte attività individuali di riabilitazione professionale per inserire progressivamente queste persone nel mondo del

lavoro. Con specifici interventi di integrazione la Ripartizione Lavoro sostiene anche quei disabili che non hanno nessuna chance di ottenere un contratto di lavoro. Nell'ambito di appositi progetti si sviluppano capacità per facilitare l'avviamento al lavoro. Si tratta di misure destinate a circa 300 persone, sostenute dagli Uffici del lavoro in collaborazione con i servizi sociosanitari. Con il collocamento obbligatorio si effettua in media mensilmente l'avviamento lavorativo di dieci disabili.

Bolzano, 7 giugno 2003

Informazioni
Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano
Via Leonardo da Vinci 7
I-39100 Bolzano
tel. 0471 41 27 00, fax 0471 41 27 99
e-mail: arbeit-lavoro@provinz.bz.it
Internet: http://www.provinz.bz.it/arbeit/service_d.asp

POR Obiettivo 3 2000-2006
Provincia Autonoma di Bolzano

Elenco progetti (periodo 2000-2003) cofinanziati dal FSE rivolti a persone con diversa abilità

ANNO	SS	A	N. FASCICO	OPERATORI	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOTALE IMPORTO PUBBLICO	QUOTA FSE	QUOTA STATO	QUOTA P.A.
2000	B	1	3/291/2000	Independent	Analisi delle aziende della Provinca Autonoma di BZ con più di 35 dipendenti	224.976,72	101.239,52	98.989,76	24.747,44
2000	B	1	3/294/2000	Independent	corso di informatica, telematica e telelavoro per disabili motori anche gravi	348.025,09	156.611,29	153.131,04	38.282,76
2000	B	1	3/25/2000	Ripartizione 20 (Formazione Professionale tedesca e ladina)	Topi d'archivio - 1° anno	214.827,68	96.672,46	94.524,18	23.631,04
2000	B	1	3/26/2000	Ripartizione 20 (Formazione Professionale tedesca e ladina)	Corso di base per la (re-) integrazione nel mondo del lavoro per portatori di handicap	91.711,69	41.270,26	40.353,14	10.088,29
2000	B	1	3/69/2000	Ripartizione 20 (Formazione Professionale tedesca e ladina)	Corso di base per la (re-) integrazione nel mondo del lavoro per persone con problemi psichici	106.169,59	47.776,32	46.714,62	11.678,65
2000	B	1	3/49/2000	Dachverband der Sozialverbände Südtirol	Realizzazione di posti di lavoro tutelati - ricerca e forme d'applicazione	34.497,26	15.523,77	15.178,79	3.794,70
2000	B	1	3/177/2000	C.L.S. Consorzio Lavoratori Studenti	CLS Girasole-Shine	72.678,14	32.705,16	31.978,38	7.994,60
2000	B	1	3/221/2000	Kaos	DA CAPO - Reinserimento socio-lavorativo	176.413,31	79.385,99	77.621,86	19.405,46
2000	B	1	3/39/2000	Laboratorio riabilitativo Hands	Laboratorio Riabilitativo- Training al lavoro HANDS	23.379,95	10.520,98	10.287,18	2.571,79
2001	B	1	3/127/2001	Ripartizione 20 (Formazione Professionale tedesca e ladina)	Topi d'archivio	261.988,26	117.894,72	115.274,83	28.818,71
2001	B	1	3/131/2001	Ripartizione 20 (Formazione Professionale tedesca e ladina)	Qualificazione di base per persone con handicap	112.496,19	50.623,29	49.498,32	12.374,58

2001	B	1	3/64/2001	Chiron	Girasole - Percorso di qualifica professionale ed inserimento socio-lavoratovo per disabili psicici	253.651,29	114.143,08	111.606,57	27.901,64
2001	B	1	3/182/2001	Independent	Alto Adige per tutti - www.hotel.bz.it	276.330,83	124.348,87	121.585,57	30.396,39
2001	B	1	3/181/2001	Independent	Independent 2001: corso di informatica, telematica, multimedialità e telelavoro per disabili motori anche gravi	353.506,92	159.078,11	155.543,04	38.885,76
2001	B	1	3/133/2001	Kaos	Da Capo	191.967,03	86.385,16	84.465,49	21.116,37
2002	B	1	3/1/2002	Ripartizione 20 (Formazione Professionale tedesca e ladina)	Qualificazione di base per persone con handicap	119.994,00	53.997,30	52.797,36	13.199,34
2002	B	1	3/10/2002	Chiron	Girasole - percorso di formazione professionale ed inserimento socio-lavorativo per disabili psichici, ex-pazienti psichiatrici e sogetti a rischio di esclusione sociale	209.511,25	94.280,06	92.184,95	23.046,24
2002	B	1	3/16/2002	Blindenapostolat	Corso di formazione professionale per tecnici dell'educazione e della riabilitazione in orientamento e mobilità (O&M) per disabili visivi	241.985,88	108.893,65	106.473,79	26.618,45
2002	B	1	3/33/2002	Ripartizione 20 (Formazione Professionale tedesca e ladina)	Qualificazione di base per persone con handicap	100.000,00	45.000,00	44.000,00	11.000,00
2002	B	1	3/145/2002	Independent	INDEPENDENT 2002 - Corso di informatica, telematica e multimedialità finalizzato all'inserimento lavorativo di persone con disabilità motorie anche gravi nel settore amministrativo e delle "Nuove professioni"	300.000,00	135.000,00	132.000,00	33.000,00
2002	B	1	3/46/2002	Associazione "La Strada - Der Weg"	IL LAVORO CON IL LEGNO	84.376,60	37.969,47	37.125,70	9.281,43
2002	B	1	3/50/2002	Sozialcoop	Fuori gioco? No, grazie!	99.922,46	44.965,11	43.965,88	10.991,47
2003	B	1	3/138/2003	Blindenapostolat	PATENTE ECDL PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI	126.171,39	56.777,13	55.515,41	13.878,85
2003	B	1	3/190/2003	scuola professionale commercio e turismo "L. Einaudi"	M.I.D.A. - MODELLO PER L'INSERIMENTO DELL'ALUNNO "DIVERSAMENTE ABILE" IN AZIENDA	52.536,76	23.641,54	23.116,17	5.779,04
2003	B	1	3/199/2003	pan agorá	Integrazione nell'azienda agricola per persone con handicap	115.618,80	52.028,46	50.872,27	12.718,07

2003	B	1	3/260/2003	Independent	Independent 2003 - Corso di informatica, telematica e multimedialità per persone con disabilità anche gravi finalizzato all'inserimento lavorativo nel settore amministrativo e delle "Nuove professioni"	330.991,35	148.946,11	145.636,19	36.409,05
2003	B	1	3/261/2003	Independent	Handypendent 2003 - Buone pratiche comunitarie e tecnologie informatiche a favore di persone con disabilità	344.350,16	154.957,57	151.514,07	37.878,52
2003	B	1	3/218/2003	C.L.S. Consorzio Lavoratori Studenti	Percorso formativo individualizzato per: 1. Ausiliario d'ufficio; 2. Ausiliario alle vendite; 3. Ausiliario al magazzino - Legge 68/99 - Inserimento lavorativo per fasce socialmente deboli - CLS PIONEER 02	245.741,00	110.583,45	108.126,04	27.031,51
2003	B	1	3/111/2003	Ripartizione 20 (Formazione Professionale tedesca e ladina)	Ordine in archivio	340.634,60	153.285,57	149.879,22	37.469,81
2003	B	1	3/247/2003	Kantea	Reinserimento Lavorativo per Esiti di Danno Neurologico Acquisto	271.282,60	122.077,17	119.364,34	29.841,09
2003	B	1	3/112/2003	Ripartizione 20 (Formazione Professionale tedesca e ladina)	Corso per l' integrazione sul mercato del lavoro di persone con trauma cranico-cerebrale	259.038,40	116.567,28	113.976,90	28.494,22
						5.984.775,20	2.693.148,84	2.633.301,09	658.325,27

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige - Osservatorio del mercato del lavoro

Mercato del lavoro flash

Ripartizione Lavoro

www.provincia.bz.it/lavoro

Anno Europeo delle persone con disabilità 2003

n. 5 – maggio 2003

Il collocamento mirato

La legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha introdotto alcune importanti novità, fra le quali l'estensione dell'obbligo di assunzione di persone disabili anche alle aziende con base occupazionale fra 15 e 35 dipendenti e l'accertamento a cura di una apposita commissione medica – presso ciascuna Azienda sanitaria – per la definizione delle misure da intraprendere per un proficuo collocamento al lavoro delle persone disabili. Mensilmente una decina di persone vengono collocate al lavoro. A fine marzo 2003 risultavano iscritte negli appositi elenchi 430 persone disabili.

Ogni mese una decina di persone disabili viene avviata al lavoro tramite le misure previste dal collocamento mirato. Negli ultimi due anni sono stati registrati circa 80 riconoscimenti di rapporti di lavoro quali assunzioni obbligatorie: si tratta prevalentemente di disabili che sono stati assunti dalle ditte quando queste non erano ancora soggette all'obbligo. Le assunzioni sono solitamente a tempo indeterminato e solo in rari casi la stessa persona è stata avviata più di una volta nell'arco di tempo considerato. Si può così affermare che negli ultimi due anni quasi trecento persone disabili hanno concretizzato un rapporto di lavoro tramite le norme sul collocamento mirato.

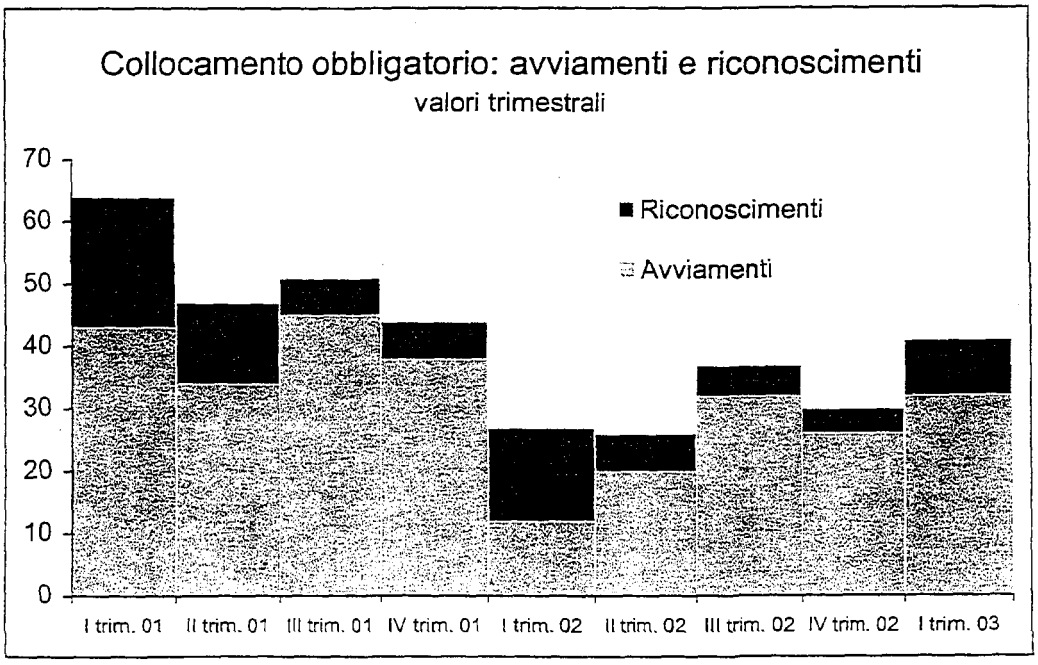

Fonte: Ufficio del Lavoro

Per quanto riguarda gli avviamenti obbligatori, agli inizi del 2002 si è osservato un forte calo dovuto all'attivazione delle apposite commissioni mediche per l'accertamento delle condizioni di disabilità che conferisce titolo al collocamento mirato, mettendo fine ad un periodo di transizione. Con il primo gennaio 2002 non possono essere iscritti negli appositi elenchi i disabili per i quali non è disponibile l'esito della commissione medica competente; coloro che alla medesima data erano già iscritti vengono sottoposti alla prescritta visita al fine del loro avviamento al lavoro.

Presso gli uffici del lavoro alla fine di marzo 2003 risultavano complessivamente 430 disabili iscritti beneficiari del servizio di collocamento mirato. Si tratta di persone con una percentuale di invalidità superiore al 46% (soglia che permette il ricorso al collocamento mirato), soprattutto invalidi civili, per più della metà dei casi con una percentuale di invalidità inferiore al 74%, percentuale minima per avere diritto all'assegno di invalidità.

Il 58% delle persone disabili iscritte sono uomini, cosicché il rapporto uomini-donne rispecchia il dato osservato tra le forze di lavoro in generale. Il rapporto tra i generi non è così equilibrato per quanto riguarda gli avviamenti obbligatori e i riconoscimenti. Tra i riconoscimenti il rapporto uomini-donne è a svantaggio di queste ultime: solo un quinto dei riconoscimenti avvenuti riguardava infatti donne. Anche per quanto riguarda gli avviamenti le donne sono sottorappresentate visto che formano solo il 30% delle assunzioni obbligatorie. In questo caso la differenza non è però così eclatante.

Alla fine di marzo, per la metà delle persone disabili iscritte nelle apposite liste era disponibile l'esito della commissione medica: per il 25% dei casi la commissione si è espressa per un collocamento obbligatorio senza interventi di supporto, mentre nel 40% dei casi è stato previsto il collocamento con supporto dei servizi

Assunzioni obbligatorie: avviamenti e riconoscimenti
I. Trimestre 2001 – I. Trimestre 2003

	Avviamenti obbligatori			Riconoscimenti come assunzione obbligatoria			Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
2001									
I Trimestre	33	10	43	20	1	21	53	11	64
II Trimestre	23	11	34	8	5	13	31	16	47
III Trimestre	31	14	45	4	2	6	35	16	51
IV Trimestre	25	13	38	6	-	6	31	13	44
2002									
I Trimestre	10	2	12	12	3	15	22	5	27
II Trimestre	16	4	20	4	2	6	20	6	26
III Trimestre	21	11	32	4	1	5	25	12	37
IV Trimestre	15	11	26	3	1	4	18	12	30
2003									
I Trimestre	20	12	32	7	2	9	27	14	41
Percentuale di invalidità o categoria									
1ª-8ª cat.	1	-	1	-	-	-	1	-	1
34% - 45%	4	1	5	8	-	8	12	1	13
46% - 66%	89	47	136	37	9	46	126	56	182
67% - 73%	21	13	34	7	2	9	28	15	43
74% - 99%	68	18	86	12	3	15	80	21	101
100%	11	9	20	4	3	7	15	12	27
Invalidità									
Invalidi civili	177	83	260	51	16	67	228	99	327
Invalidi del lavoro e per servizio	11	1	12	15	1	16	26	2	28
Sordomuti	6	4	10	2	-	2	8	4	12
Totale	**194**	**88**	**282**	**68**	**17**	**85**	**262**	**105**	**367**

Fonte: Ufficio del Lavoro

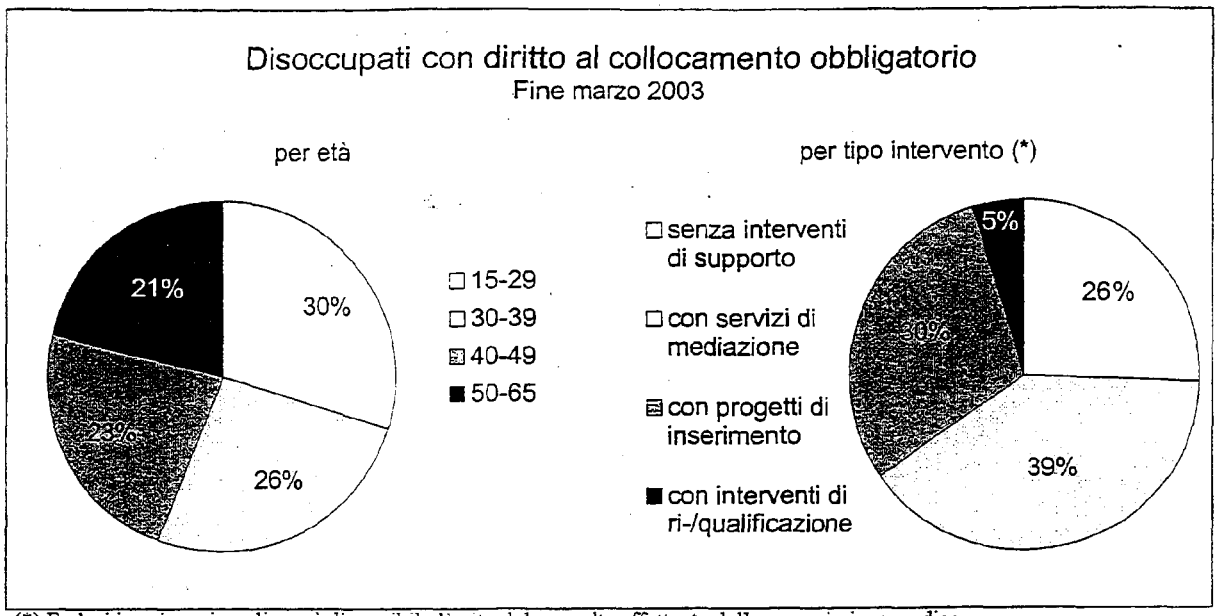

(*) Esclusi i casi per i quali non è disponibile l'esito del consulto effettuato dalla commissione medica.
Fonte: Ufficio del Lavoro

Disoccupati con diritto al collocamento obbligatorio
Fine marzo 2003

	Percentuale di invalidità o classe						Sesso		Totale	
	34-45	46-66	67-73	74-99	100	1ª-8ª cl.	Uomini	Donne	N	%
Invalidità										
Invalidi civili	-	193	42	138	21	-	224	170	394	*92,1*
Invalidi di lavoro e per servizio	7	7	2	-	-	2	16	2	18	*4,2*
Altro	-	-	-	5	4	7	5	11	16	*3,7*
Intervento indicato dalla commissione medica										
Collocamento obbligatorio...										
senza interventi di supporto	2	32	3	13	4	-	31	23	54	*12,6*
con supporto di servizi di mediazione	2	45	9	18	3	-	48	29	77	*18,0*
con mediazione e ausili	-	2	-	2	3	-	5	2	7	*1,6*
con progetti inserimento lavorativo	-	25	10	24	4	-	39	24	63	*14,7*
con interventi di ri-/qualificazione	-	2	-	7	1	-	7	3	10	*2,3*
esito commissione medica non disponibile	3	94	22	79	10	9	115	102	217	*50,7*
Età										
15-19	-	8	1	8	1	-	9	9	18	*4,2*
20-29	2	44	11	41	10	1	62	47	109	*25,5*
30-39	-	52	13	32	8	7	66	46	112	*26,2*
40-49	3	49	9	33	4	1	50	49	99	*23,1*
50-59	1	43	9	21	2	-	45	31	76	*17,8*
60-65	1	4	1	8	-	-	13	1	14	*3,3*
Comune di residenza										
Bolzano	4	44	9	31	7	3	61	37	98	*22,9*
Merano	1	33	3	16	8	2	37	26	63	*14,7*
Bressanone, Brunico, Vipiteno, Laives	-	26	10	16	2	1	27	28	55	*12,9*
Altri comuni	2	97	22	80	8	3	120	92	212	*49,5*
Totale	7	**200**	44	143	**25**	**9**	**245**	**183**	**428**	***100,0***
%	*1,6*	*46,7*	*10,3*	*33,4*	*5,8*	*2,1*	*57,2*	*42,8*	*100,0*	

Fonte: Ufficio del Lavoro

di mediazione e in parte anche con l'attivazione di particolari ausili. Nel rimanente 30% dei casi è stato previsto il ricorso a progetti di inserimento lavorativo e in alcuni casi a interventi di ri-/qualificazione. I dati non mostrano particolari relazioni tra la percentuale di invalidità ed il tipo di intervento indicato dalla commissione medica, confermando così che la percentuale di invalidità – da sola – non è un buon indicatore per misurare la difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.

Rispetto agli altri iscritti presso gli uffici del lavoro, le persone disabili sono un po' più giovani. Ciò può essere messo in relazione al fatto che tra gli iscritti sono proprio i più giovani coloro che presentano le maggiori difficoltà di collocamento: per coloro che hanno meno di 30 anni solo in un caso su dieci la commissione ha previsto un collocamento senza interventi di supporto, mentre nelle fasce di età oltre i 50 anni la percentuale di coloro che possono essere collocati senza interventi di supporto sale al 40%. Nelle età intermedie la percentuale è del 25%.

Per quanto riguarda una analisi territoriale, osservando i dati distinti per comune di residenza non si notano particolari differenze, fatto salvo il comune di Merano per il quale il rapporto disabili disoccupati/popolazione è sensibilmente superiore rispetto alla media provinciale.

Gli uffici del lavoro attivano percorsi di inserimento lavorativo per persone disabili che non possono aspirare ad un contratto di lavoro ovvero che necessitano di un progetto individuale per lo sviluppo delle potenzialità. Si tratta di interventi a favore di circa 300 persone che vengono seguite dagli uffici del lavoro in collaborazione con i servizi sanitari e sociali: 150 fruiscono di un progetto di osservazione e addestramento (POA) che dura mediamente due anni, 150 di un progetto di inserimento lavorativo assistenziale (PILA) che ha solitamente una durata pluriennale e una ventina di un progetto di assunzione lavorativa (PAL). I tre tipi di progetto non costituiscono un rapporto di lavoro. Nell'80% dei casi il servizio inviante è stato il centro di salute mentale o il servizio neurologico.

Antonio Gulino

Statistiche dell'Ufficio del Lavoro

Gennaio 2003 – Situazione alla fine del mese

Occupati

	Uomini	Donne	Totale
Totale occupati	129 344	94 655	223 999
Variazione rispetto anno prec.	*+ 3 164*	*+ 2 539*	*+ 5 703*
	+ 2,5%	*+ 2,8%*	*+ 2,6%*
Entrate durante il mese	4 488	4 491	8 979
Cessazioni durante il mese	2 534	2 595	5 129
Cittadinanza			
Italiana	121 193	89 105	210 298
UE	1 302	966	2 268
Nuove adesioni UE	1 374	1 965	3 339
Altri paesi	5 475	2 619	8 094
Luogo di residenza o domicilio			
Bolzano e dintorni	52 293	37 977	90 270
Burgraviato	22 338	16 715	39 053
Val Pusteria	21 581	16 087	37 668
Val d'Isarco	12 291	9 137	21 428
Val Venosta	8 340	6 250	14 590
Bassa Atesina	6 411	4 650	11 061
Alta Val d'Isarco	4 873	3 347	8 220
Fuori provincia o ignoto	1 217	492	1 709
Settore economico			
Agricoltura	14 287	13 230	27 517
Industria	27 398	7 463	34 861
Costruzioni	18 882	1 734	20 616
Commercio	16 783	13 274	30 057
Alberghi e ristorazione	11 408	14 824	26 232
Settore pubblico	17 736	28 310	46 046
Altri servizi	22 850	15 820	38 670

Disoccupati

	Uomini	Donne	Totale
Totale disoccupati	1 954	2 781	4 735
Variazione rispetto anno prec.	*- 88*	*+ 10*	*- 78*
	- 4,3%	*+ 0,4%*	*- 1,6%*
Entrate durante il mese	386	429	815
Cessazioni durante il mese	280	327	607
Età			
15-19	29	33	62
20-24	145	200	345
25-29	183	397	580
30-39	578	1 009	1 587
40-49	484	635	1 119
50+	535	507	1 042
Cittadinanza			
Italiana	1 574	2 498	4 072
UE	25	55	80
Nuove adesioni UE	6	41	47
Altri paesi	349	187	536
Settore di provenienza			
Agricoltura	68	52	120
Industria	498	322	820
Servizi	1 191	2 220	3 411
Non rilevato	146	152	298
In cerca di primo impiego	51	35	86
Durata d'iscrizione			
<3 mesi	977	1 404	2 381
3-12 mesi	441	766	1 207
1 anno o più	536	611	1 147
di cui			
Persone disabili (L.68/1999)	241	182	423
Iscritti nelle liste di mobilità	281	351	632

19. LAVORO

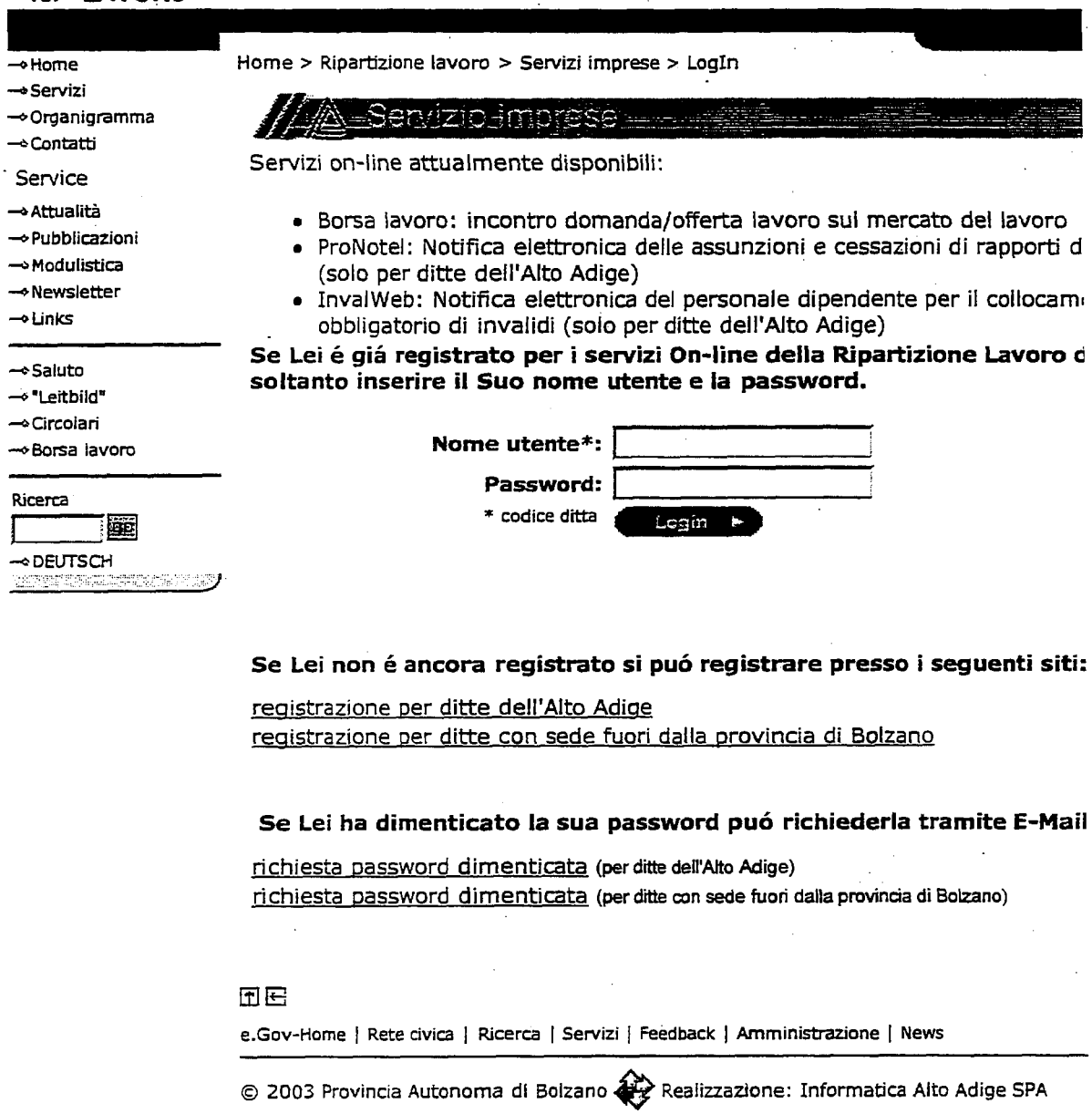
Home
Servizi
Organigramma
Contatti
Service
Attualità
Pubblicazioni
Modulistica
Newsletter
Links
Saluto
"Leitbild"
Circolari
Borsa lavoro
Ricerca
DEUTSCH
Home > Ripartizione lavoro > Servizi imprese > LogIn
Servizio imprese
Servizi on-line attualmente disponibili:
Borsa lavoro: incontro domanda/offerta lavoro sul mercato del lavoro
ProNotel: Notifica elettronica delle assunzioni e cessazioni di rapporti d (solo per ditte dell'Alto Adige)
InvalWeb: Notifica elettronica del personale dipendente per il collocam obbligatorio di invalidi (solo per ditte dell'Alto Adige)
Se Lei é giá registrato per i servizi On-line della Ripartizione Lavoro d soltanto inserire il Suo nome utente e la password.
Nome utente*:
Password:
* codice ditta
Login
Se Lei non é ancora registrato si puó registrare presso i seguenti siti:
registrazione per ditte dell'Alto Adige
registrazione per ditte con sede fuori dalla provincia di Bolzano
Se Lei ha dimenticato la sua password puó richiederla tramite E-Mail
richiesta password dimenticata (per ditte dell'Alto Adige)
richiesta password dimenticata (per ditte con sede fuori dalla provincia di Bolzano)
e.Gov-Home | Rete civica | Ricerca | Servizi | Feedback | Amministrazione | News
© 2003 Provincia Autonoma di Bolzano Realizzazione: Informatica Alto Adige SPA

19.3 Ufficio del lavoro

→Home
→Rip. lavoro
→Servizi
→Organigramma
→Contatti
→Competenze

Service

→Attualità

→Borsa lavoro
→Concorsi
→ProNotel
→Invalweb

Ricerca

→DEUTSCH

Home > Collocamento obbligatorio – denuncia del personale dipendente

Collocamento obbligatorio – denuncia del personale dipendente

Tutti i datori di lavoro che sono soggetti al collocamento obbligatorio devono inoltrare all'ufficio entro il mese di **gennaio** di ogni anno la denuncia del personale dipendente.

La denuncia del personale deve riportare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi delle persone assunte con la legge sul collocamento obbligatorio nonché i posti di lavoro che devono ancora essere occupati da persone disabili. Per l'omessa o ritardata notifica è prevista per i datori di lavoro privati una **sanzione amministrativa** di **516 €**, maggiorata di **26 €** per ogni giorno di ulteriore ritardo. Gli enti pubblici sono soggetti alle sanzioni previste dalle relative norme. In alternativa alla notifica cartacea tutti i datori di lavoro possono scegliere la notifica elettronica.



InvalWeb
consente la compilazione elettronica del modello per la denuncia della situazione del perso compilato può essere trasmesso all'ufficio del lavoro tramite **e-mail sottoscritta in forma** che non sono in possesso della firma digitale, possono trasmettere il modello compilato e s InvalWeb, apponendo la propria firma e inoltrandolo per posta o personalmente all'ufficio del la

Accesso al programma InvalWeb

Accesso al programma InvalWeb

Contatto

Davide Baldessari Tel.: 0471 / 412732

Carmen Irene Stauder Tel.: 0471 / 412748

Fonte legislativa

Raccolta delle circolari

Modulistica

Modulistica per il collocamento obbligatorio

Pubblicazioni

Il collocamento mirato di persone disabili

Links utili

ProNotel - Notifiche di assunzione tramite firma digitale

Secure Sign Card

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

e.Gov-Home | Rete civica | Ricerca | Servizi | Feedback | Amministrazione | News

© 2003 Provincia Autonoma di Bolzano Realizzazione: Informatica Alto Adige SPA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung 19
Arbeit
Arbeitsamt

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 19
Lavoro
Ufficio del lavoro

Prot. Nr. 165 /41.04.02/DB
Ihr Z./Vs. rif.:
Bozen/Bolzano 20. 2. 03
Sachbearbeiter/funzionario: Baldessari Davide
Tel.: 0471/412732

316/01.15.001

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
Direzione Gen. per l'Impiego -Div. III
Direttore Generale
Dott.ssa Lea Battistoni
Via Fornovo 8

00100 Roma

Relazione al Parlamento – art. 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68

Gentile Dott.ssa Battistoni,

con riferimento alla Sua lettera prot. n. 145/01.15.001 del 29 gennaio 2003 inerente l'adempimento previsto all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, Le comunico quanto segue:

Informazioni generali sull'attivazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige le funzioni della C.R.I. vengono svolte dalla Commissione Provinciale per l'Impiego istituita con legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19. Con riferimento a quanto previsto all'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in questa Provincia Autonoma la commissione tripartita non è stata istituita in quanto tutte le attribuzioni in materia di politiche del lavoro sono già state conferite alla Commissione Provinciale per l'Impiego al momento della delega delle funzioni amministrative in materia di avviamento e collocamento al lavoro alla Provincia Autonoma di Bolzano, avvenuta non con il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 ma con il D.lgs. 21 settembre 1995, n. 430.

Leggi di riferimento: legge provinciale 20.06.1980, n. 19
legge provinciale 12.11.1992, n. 39
legge provinciale 29.01.1996, n. 2

Articolazione: la Commissione Provinciale per l'Impiego è costituita da n. 21 membri e precisamente:
- dall'Assessore Provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;
- dal direttore della Ripartizione Lavoro;
- dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;

- da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l'artigianato, l'industria, il commercio e il turismo;
- da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps;
- da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari;
- dalla consigliera di parità;
- da sei rappresentanti dei lavoratori e sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
- da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative.

Stato di funzionamento: ca. 4 volte l'anno e comunque secondo le necessità.

Con decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430 è stato trasferito con decorrenza 1° gennaio 1996 alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, nonché le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego. Con l'art. 8 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 le competenze delegate sono state attribuite alla Ripartizione Lavoro e conseguentemente le relative funzioni vengono svolte in base all'apparato organizzativo della Provincia Autonoma.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sono stati definiti tutti gli atti provinciali di regolazione e di indirizzo per la compiuta attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare:

- l'articolo 17 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2 inerente disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001), istituisce il fondo provinciale per l'occupazione dei disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- le convenzioni d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono attuate ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1354 del 30 aprile 2001 stabilisce le procedure per la concessione ed il pagamento degli esoneri in materia di assunzione di persone disabili previsto all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1994 del 18 giugno 2001 prevede i criteri e lo schema tipo per la stipula della convenzione prevista all'articolo 11 commi 1 e 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2643 del 10 agosto 2001 prevede le direttive per la valutazione e la certificazione delle disabilità ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2878 del 27 agosto 2001 prevede i criteri e lo schema tipo per la stipula della convenzione prevista all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2879 del 27 agosto 2001 prevede i criteri per la concessione di contributi a favore dei datori di lavoro privati per l'adattamento del posto di lavoro, per l'acquisto di ausili tecnici o per la rimozione delle barriere architettoniche per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1407 del 22 aprile 2002 prevede i criteri per la concessione di premi a favore dei datori di lavoro privati calcolati come riduzione totale o parziale degli oneri sociali;

- il decreto del Presidente della Provincia n. 49 del 30 agosto 2001 prevede i criteri per l'attuazione delle procedure amministrative riguardanti le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige gli attuali strumenti operativi a supporto dell'azione d'inserimento lavorativo delle persone disabili sono i progetti d'inserimento lavorativo di cui alla legge 30 giugno 1983, n. 20, modulati secondo le potenzialità delle persone disabili in interventi di osservazione o di addestramento oppure in forma di tirocinio finalizzato all'assunzione ovvero in progetti d'integrazione lavorativa permanente a carattere assistenziale. Durante tali progetti le persone non sono seguite esclusivamente sotto il profilo lavorativo ma sono seguite terapeuticamente anche dai competenti servizi sanitari e sociali. Altre misure vengono disposte attraverso stage di formazione professionale ovvero corsi di qualificazione e riqualificazione nonché apprendistati individualizzati.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige la definizione delle procedure in materia di accertamento della condizione di disabilità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avviene conformemente all'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo le procedure fissate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2643 del 10 agosto 2001. L'accertamento della condizione di disabilità, che conferisce il titolo all'accesso al sistema del collocamento mirato avviene fra commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed un „comitato dei servizi" ad hoc, composto da operatori per l'inserimento dell'Ufficio del Lavoro, da un medico specialistico rispetto alla patologia del disabile segnalato dalla commissione sanitaria stessa, nonché dai servizi invianti sociali, sanitari, educativi e formativi della Provincia Autonoma di Bolzano, coinvolti nel processo d'integrazione lavorativa della singola persona disabile. Le commissioni sono pienamente operative ai fini dell'accertamento per l'accesso al sistema del collocamento mirato dal 1° gennaio 2002. Nell'anno 2002 sono stati effettuati complessivamente 494 accertamenti sanitari di cui 303 relativi alle persone avviate obbligatoriamente al lavoro a partire dal 18 gennaio 2000 con riserva di visita successiva e 191 relativi alle persone attualmente iscritte negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per quanto riguarda il numero degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 l'attuale situazione é di 423 persone complessivamente. In particolare risultano iscritte 238 persone disabili di sesso maschile, 178 persone disabili di sesso femminile, 5 soggetti di cui all'art. 18 di sesso femminile ed 1 di sesso maschile.

In Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige il numero di disabili avviati obbligatoriamente al lavoro sono stati nell'anno 2002 n. 121: n. 111 disabili hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 10 hanno un contratto di lavoro a tempo determinato. Dei predetti contratti n. 15 sono part-time e n. 106 sono a tempo pieno. Dei collocamenti obbligatori effettuati, n. 37 sono avvenuti presso datori di lavoro che hanno stipulato la convenzione ai sensi dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni obbligatorie effettuate sono state a favore di n. 83 persone disabili di sesso maschile e n. 38 per persone disabili di sesso femminile. I collocamenti obbligatori sono avvenuti con 110 procedure per chiamata nominativa e 11 per chiamata numerica.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sono stati stipulate nell'anno 2002 n. 45 convenzioni inerenti un programma d'assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo

1999, n. 68 per la copertura di 113 posti di lavoro complessivamente e 306 persone sono in convenzioni d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La durata delle convenzioni inerenti il programma d'assunzioni varia in funzione del numero di dipendenti occupati e fra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi. Durante i primi 12 mesi deve comunque essere effettuata una assunzione obbligatoria ed é prevista la formula del programma d'assunzioni parziale per i datori di lavoro che occupano oltre 100 dipendenti. Le convenzioni inerenti il programma d'assunzioni sono previste anche per le pubbliche amministrazioni ed é stata introdotta la formula della chiamata nominativa per favorire l'assunzione di persone disabili con una invalidità fisica superiore al 74% ovvero con invalidità di tipo psichico o intellettivo indipendentemente dal grado d'invalidità (ferme restando le percentuali d'invalidità minime per aver titolo al collocamento obbligatorio). Nell'anno 2002 le convenzioni inerenti un programma d'assunzioni sono state stipulate con 11 datori di lavoro pubblici e con 34 datori di lavoro privati ed hanno già visto l'assunzione obbligatoria di n. 37 persone disabili. Per quanto riguarda le convenzioni d'integrazione lavorativa la durata varia fra un minimo di tre mesi ed un massimo di un anno, fatto salvo successive proroghe in funzione delle potenzialità delle persone disabili.

In merito alle convenzioni fiscalizzate attraverso l'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 le stesse sono per l'anno 2002 a favore di 44 datori di lavoro privati mentre gli incentivi per l'adattamento del posto di lavoro a favore di 3 e come segue:

Aziende	Interventi di cui all'art. 13, legge 68/99								
	Lettera a)				Lettera b)				Lettera c)
	Mesi di fiscalizzazione	Donne	Tempo indeterminato	Disabili psichiatrici e disabili + 79%	Mesi di fiscalizzazione	Donne	Tempo indeterminato	Disabili psichiatrici	Adattamenti posti di lavoro
1	84	X	X	X					
2	96		X	X					
3	84		X	X					
4	72		X	X					
5	**96**		**X**						
5	**96**		**X**	**X**					
6	84		X	X					
7	**96**		**X**	**X**					
8	72		X	X					
9	**96**		**X**	**X**					
10	**12**			**X**					
11	84	X	X						
12					**12**		**X**		
13	84		X	X					
14	**96**		**X**	**X**					
15	12	X	X	X					
16	**96**	**X**	**X**	**X**					
17	**12**			**X**					
18	**84**		**X**	**X**					
19	**12**			**X**					

20					60		X		
20					60		X		
21	12	X	X	X					
22	72		X	X					
23	**96**	**X**	**X**	**X**					
24	**48**		**X**	**X**					
25	84	X	X	X					
25	**96**		**X**	**X**					
26	12	X		X					
27	**96**	**X**	**X**	**X**					
28	**96**		**X**	**X**					
29	84		X	X					
29	**96**		**X**	**X**					
30	84	X	X	X					
31	**96**		**X**	**X**					
32	12		X	X					
32	**96**		**X**	**X**					
32	**96**		**X**	**X**					
33	**96**		**X**	**X**					
34	**96**		**X**	**X**					
35					**60**		**X**		
35	**96**		**X**	**X**					
36	**96**	**X**	**X**	**X**					
37	60		X	X					
38	**12**			**X**					
39	**96**	**X**	**X**	**X**					
39					**36**		**X**		
40	**12**			**X**					
41					**60**		**X**		
42					**36**		**X**		
43	48	X	X	X					
44					**60**		**X**		
45									**X**
46									**X**
47									**X**

- *Le aziende distinte numericamente - ogni posizione rappresentata anche il numero di persone disabili la cui assunzione é sostenuta dalle agevolazioni di cui all'art. 13 della legge 68/99 - le posizioni contraddistinte in neretto sono le misure incentivanti attivate nel corso dell'anno 2002.*

Allo stato attuale i programmi d'assunzione incentivati sono 28 relativamente all'anno 2002 mentre quelli non ancora incentivati o da non incentivare sono complessivamente 17.

Per quanto riguarda la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige non é ancora pervenuta alcuna richiesta.

Per quanto riguarda le iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo e destinate a persone disabili si tratta di interventi a carattere formativo come da documentazione allegata.

Attivitá di gestione

Le graduatorie del collocamento obbligatorie vengono redatte tre volte all'anno e circa il 50% degli iscritti ha effettuato le revisioni sanitarie prescritte. Rispetto alla definizione del tipo di intervento da porre in atto per i beneficiari iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio a cura delle competenti commissioni sanitarie, su un campione di 191 persone disabili la situazione é la seguente:

- n. 43 persone possono essere collocate senza interventi di supporto;
- n. 66 persone necessitano di un servizio di mediazione;
- n. 9 persone necessitano di ausili e adattamenti;
- n. 62 persone necessitano di un percorso preliminare d'inserimento lavorativo;
- n. 11 persone necessitano di un intervento di riqualificazione.

Al riguardo il dato mostra come il ben 77% delle persone dell'insieme esaminato necessitino di interventi da parte dei competenti servizi ed il 23% possa essere collocato direttamente al lavoro. In merito alla tipologia d'invalidità prevalente fra le persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio, la disabilità psichica ed intellettiva ha la maggior incidenza e consistenza.

Le domande di esonero contributivo ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e presentate in sostituzione all'assunzione di persone disabili per l'anno 2002 sono n. 5.

Le istruttorie per i decreti circa le autorizzazioni alla compensazione territoriale per aziende che operano anche nella Provincia Autonoma di Bolzano sono n. 41. In questa Provincia Autonoma sono n. 15 le aziende che operano in più province e che hanno richiesto nella denuncia del personale valido ed invalido dipendente la compensazione territoriale automatica in provincia di Bolzano, in quanto occupano complessivamente meno di 50 dipendenti.

Le autorizzazioni alla sospensione dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono state invece 3.

Adempimenti amministrativi derivanti dall'avvio a regime del nuovo sistema

Per quanto riguarda le certificazioni di ottemperanza di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella Provincia Autonoma di Bolzano ne sono state rilasciate per l'anno 2002 n. 819.

Per quanto riguarda le inadempienze soggette a sanzioni, in Provincia Autonoma di Bolzano, nell'anno 2002 sono state tre e sono relative al ritardato invio della denuncia del personale. Inoltre sono state verificate le posizioni di alcune aziende che poi alla luce di tale verifica sono risultate non ancora soggette alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per quanto riguarda le somme afferenti al fondo provinciale per l'occupazione delle persone disabili e derivanti dalla concessione di esoneri contributivi in sostituzione all'assunzione di persone disabili ovvero dalle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68 l'importo complessivo relativo all'anno 2002 é di 21.957,15 euro.

Per quanto riguarda invece le risorse impegnate in questa Provincia Autonoma – Alto Adige relativamente all'anno 2002 per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili sono state impegnate tutte le somme disponibili sia ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 che ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e sono complessivamente:

- 1.125.000, 00 euro per il premio sussidio alle persone disabili in convenzioni d'integrazione lavorativa;
- 20.079,45 euro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'ambito delle convenzioni d'integrazione lavorativa;
- 1.140.044,55 per i premi nei confronti dei datori di lavoro che hanno proceduto all'assunzione di persone disabili;
- 3672,44 euro per i rimborsi relativi alle spese sostenute per adattamenti del posto di lavoro, per l'acquisto di ausili tecnici e per la rimozione di barriere architettoniche.

In sede di tale adempimento mi preme far presente quanto segue:

- in occasione della presentazione delle denunce del personale entro il mese di gennaio 2003, numerose pubbliche amministrazioni hanno manifestato il desiderio di conoscere quale sia lo stato del provvedimento di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 inerente le mansioni che non consentono o consentono in misura ridotta l'assunzione di persone disabili nel pubblico impiego. Poiché i termini temporali normativamente previsti per la sua emanazione sono stati ampiamente superati, sollecito la sua definizione;

- come segnalato con lettera prot. n. 11308/41.04.02/DB del 23 dicembre 2002, la Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige ripone un significativo interesse al raggiungimento della possibilità del riscatto previdenziale dei periodi corrispondenti a convenzioni d'inserimento nel mercato del lavoro non soggetti ad iscrizione previdenziale per l'integrazione lavorativa di persone in situazione di handicap e collocati successivamente alla data del 31 dicembre 1996. Riferendosi alle norme per il diritto al lavoro delle persone disabili anche le convenzioni d'integrazione lavorativa previste all'articolo 11 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 soddisferebbero in modo migliore le aspettative delle persone disabili, qualora per le stesse fosse resa possibile la possibilità di riscatto ai fini previdenziali.

Distinti saluti.

L'ASSESSORA

Luisa Gnecchi

Allegati

VERSIONE AGGIORNATA

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome

Anno 2003

1. Dati identificativi
   - Regione
   - Provincia **Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige**
     Ripartizione Lavoro
     Ufficio del Lavoro
     Via L.-da-Vinci 7

     39100 Bolzano

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative **4**
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) **483**

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	**435**	**182**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art.18, al 31 dicembre 2003	**7**	**6**
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	**442**	**188**

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	**226**	**89**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art.18	**2**	**2**
c.	N° totale di iscritti (a + b)	**228**	**91**

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

Data ultimo aggiornamento	**31.12.2003**

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	**10**	**2**
b.	Per richiesta nominativa	**77**	**26**
c.	Tramite convenzione	**64**	**25**
d.	Totale avviamenti lavorativi	**151**	**53**

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	**0**	**0**
b.	Per richiesta nominativa	**0**	**0**
c.	Totale avviamenti lavorativi	**0**	**0**

9. Risoluzioni del rapporto di lavoro registrate dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

	N°
Risoluzioni	**6**

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

	N°
Avviamenti lavorativi	**3**

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate, al 31 gennaio 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	**655**	**483**
b.	Da 36 a 50 dipendenti	**314**	**196**
c.	Oltre 50 dipendenti	**3406**	**1947**
d.	Totale	**4375**	**2626**

12. Convenzioni (art.11 Legge 68/99) – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	**298**	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	**44**	**15**

13. Durata delle convenzioni (art.11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	**30**	**12**
b.	Da 13 a 24 mesi	**14**	**3**
c.	Oltre i 24 mesi	**0**	**0**
d.	Totale	**44**	**15**

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art.11 Legge 68/99 – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N° disabili interessati
a.	Tirocini formativi	**13**
b.	Tirocini d'orientamento	**0**
c.	Contratti di formazione lavoro	**0**
d.	Contratti di apprendistato	**0**
e.	Iniziative ex art.11, c.5 L. 68/99	**0**
f.	Totale	**13**

15. Convenzioni (art.12 Legge 68/99) – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	**0**
b.	Convenzioni stipulate	**0**

16. Durata delle convenzioni (art.12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	**0**
b.	Da 13 a 24 mesi	**0**
c.	Oltre i 24 mesi	**0**
d.	Totale	**0**

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art.5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	**8**
b.	Compensazioni intraregionali	**0**
c.	Sospensioni temporanee (art.3, c.5 L. 68/99)	**9**

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99) nell'anno 2003

	N°
Certificazioni di ottemperanza rilasciate	**533**

19. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria del Fondo come da Bilancio di Previsione Iniziale dell'anno 2003	**0**
b.	Risorse complessive affluite al Fondo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	**24.280,76**
c.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	**24.280,76**

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99) nell'anno 2003

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	**2**
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	**0**
c.	Totale sanzioni	**2**

Allegato 1

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 68/99

NOTE ALLA NUOVA VERSIONE

Indicazioni sulla compilazione del questionario su formato elettronico (*excel*)

Il presente questionario costituisce parte integrante della documentazione che le Regioni e le Province Autonome sono chiamate a consegnare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sullo stato di attuazione della Legge 68/99.
Per una più efficace acquisizione dei dati, oltre che per una maggiore omogeneità nella rappresentazione delle informazioni, il Ministero ha ritenuto opportuno predisporre uno strumento di rilevazione su formato elettronico (fogli di lavoro *excel*), nominato "Relazione Parlamento_2004_*Regione*", nel quale riportare principalmente le rilevazioni quantitative e le risposte a quesiti in formato chiuso, riferiti alla presenza/assenza di determinati dispositivi. In tal senso, il questionario si struttura in tre sezioni: Riepilogo Regione_2003; fogli sui dati provinciali 2003; Anomalie.
Nella prima sezione dovranno essere riportati i dati aggregati a livello regionale, mentre nella seconda (per la quale è stato predisposto un foglio di lavoro per ciascuna Regione) il livello di analisi prevede l'acquisizione delle informazioni afferenti agli uffici provinciali competenti. E' qui opportuno segnalare che l'insieme delle informazioni si riferiscono sempre all'anno 2003, tranne nei casi espressamente indicati. Sono state predisposte, a tal fine, note esplicative ad ogni singolo *item*, che si evidenzieranno automaticamente al passaggio del *mouse*. Nella sezione Anomalie è infine offerta l'opportunità al compilatore di riportare eventuali osservazioni o eccezioni riferite ai diversi quesiti. Per assicurare la maggiore comprensione delle singole domande, il Ministero ha predisposto, coadiuvato dall'ISFOL, un servizio di assistenza tecnica che garantisce due livelli di intervento: su un primo piano, sarà possibile ottenere chiarimenti di carattere interpretativo, interpellando il Ministero al numero tel. 06.36.75.51.22, oppure inoltrando quesiti via internet, all'indirizzo di posta elettronica emuffari@welfare.gov.it. Su un secondo piano, invece, sarà possibile inoltrare richieste di ordine tecnico e compilativo chiamando l'ISFOL al numero tel. 06.44.59.06.73, oppure contattando un esperto all'indirizzo mdl@isfol.it, e specificando nell'oggetto "Attuazione Legge 68/99".
Fermo restando che la Relazione regionale da inoltrare al Ministero comprende anche documentazione in versione cartacea, secondo le indicazioni riportate nella lettera di accompagnamento alla presente, una copia del questionario elettronico compilato, rinominato con il nome della Regione di pertinenza, dovrà essere inviata per posta elettronica all'indirizzo emuffari@welfare.gov.it entro il 31 marzo 2004. Stessa scadenza, ovviamente, riguarderà l'invio della documentazione cartacea agli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Autonome Provinz Bozen-Südtirol — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Beschluß der Landesregierung — Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 2812

Sitzung vom 27/08/2001 — Seduta del

ANWESEND SIND — SONO PRESENTI

Landeshauptmann	Luis Durnwalder	Presidente
Landeshauptmannstellvertreter	Michele Di Puppo	Vice Presidente
Landesräte	Hans Berger	Assessori
	Luigi Cigolla	
	Werner Frick	
	Luisa Gnecchi	
	Bruno Hosp	
	Sabina Kasslatter Mur	
	Michael Laimer	
Generalsekretär	Adolf Auckenthaler	Segretario Generale

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL — PROV. AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE
Abt. - Rip. 23 Amt - Ufficio 6
04 SET. 2001
Nr. Akt Pl./Cod. Ist. — Prot. Nr.
Verantwortl. d. Beamter - Funzionario responsabile

Betreff: — Oggetto:

Einvernehmensprotokoll zwischen der Abteilung Arbeit-Arbeitsamt und den lokalen Sanitätsbetrieben zur Arbeitseingliederung von sozial benachteiligten Personen

Protocollo d'intesa fra la Ripartizione Lavoro – Ufficio del Lavoro e le Aziende Sanitarie Locali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Antrag eingereicht vom Assessorat für Sozial- und Gesundheitswesen — Proposta inoltrata dall'Assessorato per gli affari Sociali e Sanità

Abteilung / Amt Nr. 23.6 — Ripartizione / Ufficio n.

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17.93 über die fachliche, verwaltungsgemäße und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor — Il direttore d'ufficio

27. 07. 2001

Dr. Giulia MOROSET

03. AUG. 2001

Der Abteilungsdirektor — Il direttore di ripartizione

Dr. Paolo Spolaore

27. 7. 01

Laufendes Haushaltsjahr — Esercizio corrente

zweckgebunden		impegnate
vorgemerkt		prenotate
als Einnahmen ermittelt		accertate in entrata
auf Kapitel		su capitolo
Vorgang		operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben-Einnahmen — Il direttore dell'ufficio spese-entrate

Diese Abschrift entspricht dem Original — Per copia conforme all'originale

Abschrift ausgestellt für — Copia rilasciata a:

E. Modulo per la segnalazione – Meldungsformular

Meldung von Seiten/Segnalazione da parte di:

- Psychologischer Dienst/Servizio Psicologico ☐
- Zentrum für Psychische Gesundheit/Centro di Salute Mentale ☐
- Dienst für Abhängigkeitserkrankungen/Servizio per le Dipendenze ☐
- Anderer Dienst/altro servizio..... ☐

Meldung an/segnalazione a:

- Bezirksarbeitsamt – Ufficio comprensoriale del lavoro

Name/cognome:.....Vorname/nome:.....

geb. am/nato/a il:.....

wohnhaft/residente:.....

Kurze Beschreibung der Problematik und der Anfrage/breve descrizione della problematica e della richiesta:

.....

.....

.....

.....

Der/Die Verantwortliche des Projektes/il/la responsabile del progetto:

.....Tel.....

Datum/data.....Unterschrift/firma.....

Hinweis im Sinne von Art.10 des Datenschutzgesetzes vom 31. Dezember 1996, Nr.675: Die in diesem Antrag übermittelten personenbezogenen Daten werden von der Landesverwaltung auch in digitaler Form für die Erfordernisse des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr.20 und des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr.68 verarbeitet und können auch ausschließlich für statistische Zwecke den Sanitätsdiensten übermittelt werden. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor der Abteilung Arbeit und der Direktor des zuständigen sozialen Dienstes. Es stehen Ihnen die Rechte nach Artikel 13 des Datenschutzgesetzes zu, d.h. Sie können zu Ihren Daten Zugang erhalten, um deren Korrektur oder Ergänzung, und – sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen – deren Löschung oder Sperrung zu verlangen.

Informativa ex art.10 della legge sulla privacy del 31 dicembre 1996, n.675: i dati personale forniti nella presente domanda verranno trattati dall'Amministrazione provinciale anche in forma digitale per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali in applicazione della legge provinciale 30 giugno 1983, n.20 e della legge 12 marzo 1999, n.68 e potranno essere comunicati anche esternamente ai Servizi sanitari per fini esclusivamente statistici. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione Lavoro e il Direttore del Servizio sociale competente. Le competono i diritti previsti dall'articolo 13 della legge sulla privacy e quindi potrà accedere ai Suoi dati chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi di legge la cancellazione o il blocco.

Der Generalsekretär der L.R. - Il Segretario Generale della G.P.
— Dr. Adolf Auckenthaler —

D. Procedura

COSA	CHI	COME	QUANDO	PERCHE'
Valutazione idoneità inserimento lavorativo	Servizio Sanitario	Requisiti	tempi del Servizio Sanitario	Fattibilità degli obiettivi
Invio all'Ufficio del Lavoro Ufficio comprensoriale del lavoro	Servizio Sanitario	Modulo		Per legittimare e motivare l'intervento dell'Ufficio comprensoriale del lavoro
Presentazione della situazione	Servizio Sanitario; Ufficio comprensoriale del lavoro	Incontro	entro due settimane dall'invio	Per concordare l'ammissione al colloquio presso l'Ufficio comprensoriale del lavoro (motivazione scritta in caso di diniego)
Formalizzazione invio	Servizio Sanitario	Relazione scritta		Raccolta dei dati
Presa in carico da parte dell'Ufficio comprensoriale del lavoro Valutazione complessiva con utente	Ufficio comprensoriale del lavoro; utente	Incontro con utente	un mese	Raccolta/cessione informazioni con l'/la utente per decidere la presa in carico (motivazione scritta)
Definizione ipotesi per progetto comune	Servizio Sanitario; Ufficio comprensoriale del lavoro	Incontro e/o telefonata		Ipotesi di obiettivi del progetto di inserimento lavorativo
Ricerca del posto di lavoro	Ufficio comprensoriale del lavoro	Modalità Servizio Inserimento Lavorativo	entro sei mesi	Per dare una prospettiva concreta all'/alla utente o per eventuale ridefinizione progetto
Definizione progetto avvio progetto e sua attuazione	Servizio Sanitario; Ufficio comprensoriale del lavoro;	Incontro Stesura progetto	tempi da concordare	Definizione chiara obiettivi, modalità, tempi, tempi di verifica e regole
Verifiche del progetto	Azienda; Ufficio comprensoriale del lavoro; utente	Incontro		1) verifica raggiungimento obiettivi 2) riparametrazione progetto 3) percezione di cambiamento e di processo
Verifiche del progetto	Servizio Sanitario; Ufficio comprensoriale del lavoro; utente	Incontro		1) verifica raggiungimento obiettivi 2) riparametrazione progetto 3) percezione di cambiamento e di processo
Conclusione progetto per: 1) altro progetto 2) inserimento sul mercato del lavoro 3) mancato raggiungimento degli obiettivi	Servizio Sanitario; Ufficio comprensoriale del lavoro; utente	Incontro		1) senso di gratificazione 2) elaborazione esito

Il Segretario Generale della G.P.
Dr. Adolf Auckenthaler

Protocollo di intesa

tra

RIPARTIZIONE LAVORO
UFFICIO DEL LAVORO
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO

e

AZIENDE SANITARIE
DELLA
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO

A. Indicazioni generali

A.1. Note introduttive e obiettivi

Constatato che

tra i compiti e le competenze del Servizio Psicologico, del Centro di Salute Mentale, del Servizio per le Dipendenze nonchè di altro servizio sanitario coinvolto delle Aziende Sanitarie della Provincia di Bolzano figura l'intervento adeguato e graduato, secondo le necessità di integrazione con gli uffici comprensoriali del lavoro ed i servizi sociali competenti, volto alla realizzazione di progetti di inserimento lavorativo della persona;
per gruppi di utenza che non rientrano tra i beneficiari della legge 12 marzo 1999, n.68 sul collocamento mirato dei disabili è necessario prevedere forme alternative per il sostegno dell'inserimento lavorativo

constatato che

- l'inserimento lavorativo è compito della Ripartizione Lavoro – Ufficio del Lavoro
- i progetti di inserimento lavorativo sono strumenti di mediazione tra gli appartenenti alle fasce deboli e il sistema produttivo ed hanno lo scopo di avvicinare gradualmente la persona al mondo del lavoro attraverso l'impostazione di percorsi addestrativi in azienda (formazione, istruzione, osservazione, accompagnamento)
- questo approccio alla domanda di lavoro dovrebbe rendere possibile l'individuazione della specifica competenza lavorativa del/della singolo/a utente e favorire quindi la sua permanenza stabile nel mondo del lavoro
- un progetto di inserimento lavorativo è parte integrante di un più ampio progetto socio–riabilitativo elaborato tra utente e Servizio Sanitario.

si ritiene opportuno

definire una collaborazione tra l'Ufficio del Lavoro – Ufficio comprensoriale del lavoro - e Servizi Sanitari nell'ambito delle rispettive sfere di competenza allo scopo di sostenere e promuovere la ricerca del lavoro e il relativo inserimento lavorativo e sociale di persone in carico presso i suddetti Servizi.

A.2. Parti contraenti

Sono parti contraenti del presente protocollo di intesa:

- Ripartizione Lavoro – Ufficio del Lavoro – Ufficio comprensoriale del lavoro
- Aziende Sanitarie Locali

Der Generalsekretär der [illegible] Il Segretario Generale della [illegible]
– Dr. Adolf Auckenthaler –

A.3. Durata e verifica dell'intesa

Durata sino alla definizione di un nuovo o ulteriore protocollo di intesa
Verifica entro due anni dall'entrata in vigore.

B. Competenze ai fini dell'inserimento lavorativo

B.1. Competenze dell'Ufficio Comprensoriale del Lavoro

- consulenza alla persona sulle possibilità di inserimento lavorativo
- comunicazione alla persona della necessità di coinvolgere il servizio sanitario, competente come presupposto per l'attivazione di un progetto di inserimento lavorativo
- presa in carico di persone inviate dal Servizio Sanitario
- definizione della prestazione richiesta
- accordo con il la diretto/a interessato/a ed il servizio sanitario competente per l'inserimento lavorativo
- raccolta di dati e informazioni riguardo ad esperienze lavorative pregresse
- ricostruzione del percorso scolastico e formativo
- analisi motivazione e orientamento al lavoro
- analisi delle competenze e capacità presenti
- informazioni sul progetto in itinere e accordi su eventuali cambiamenti.

B.2. Competenze del Servizio Sanitario

- raccolta di dati e informazioni riguardo ad esperienze lavorative pregresse
- ricostruzione del percorso scolastico e formativo
- attestazione del soggetto che rientra nella categoria
- graduazione degli interventi
- discussione con l'operatore dell'Ufficio comprensoriale del lavoro per l'inserimento lavorativo sull'andamento del progetto
- concordare ed erogare eventuali altri interventi secondo indicazione e motivazione:
  a) counseling individuale
  b) counseling ai familiari
- invio di persone interessate all'ufficio comprensoriale del lavoro
- trasmettere, con l'assenso del della paziente, il passaggio delle informazioni necessarie ai fini dell'inserimento lavorativo all'ufficio comprensoriale del lavoro

C. Requisiti di accesso ai progetti di inserimento lavorativo

- Disponibilità della persona a mantenere rapporti con il Servizio sanitario che lo ha in carico:
  a) rispetto degli appuntamenti
  b) disponibilità a seguire le indicazioni terapeutiche
- punti di forza e risorse dell' della utente:
  a) autonomia nella cura della propria persona
  b) capacità di mantenere comportamenti adeguati
  c) capacità di esprimere e capire concetti
  d) disponibilità a riconoscere le proprie difficoltà risorse
  e) interiorizzazione e/o esteriorizzazione della propria capacità di responsabilità (positive internal locus of control)
  f) capacità minime di relazione interpersonale
  g) capacità di autonomia all'esterno
- situazione abitativa:
  domicilio stabile o disponibilità alla ricerca di un alloggio fisso
- situazione sociale:
  disponibilità a mantenere rapporti significativi
- capacità di aderire e di portare avanti il progetto:
  a) puntualità e frequenza ai colloqui stabiliti
  b) capacità di avere esperienze legate alla continuità e coerenza

Der Generalsekretär des L.R. - Il Segretario Generale della G.R.
— Dr. Adolf Auckenthaler —

A.3. Dauer und Überprüfung des Einvernehmens

Dauer bis zur Abfassung eines neuen oder weiteren Einvernehmensprotokolls.
Überprüfung innerhalb zwei Jahren nach Inkrafttreten.

B. Zuständigkeitsbereiche für die Arbeitseingliederung

B.1. Aufgaben des Bezirksarbeitsamtes

- Beratung über Arbeitseingliederungsmöglichkeiten
- Mitteilung an die Person bezüglich der Notwendigkeit den zuständigen Sanitätsdienst miteinzubeziehen um ein Arbeitseingliederungsprojekt einzuführen
- Betreuung von Personen, die vom Sanitätsdienst zugewiesen werden
- Definition der gewünschten Dienstleistung
- Absprache mit dem/der Betroffenen und dem zuständigen Sanitätsdienst für die Arbeitseingliederung
- Sammlung von Daten und Informationen bezüglich vorausgegangener Berufserfahrungen
- Ermittlung des Schul– und Bildungsweges
- Analyse der Motivation und Einstellung zur Arbeit
- Analyse der gegenwärtigen Kompetenzen und Fähigkeiten
- Informationen über den Verlauf des Eingliederungsprojektes und Absprache über etwaige Abänderungen.

B.2. Aufgaben des Sanitätsdienstes

- Sammlung von Daten und Informationen bezüglich vorausgegangener Berufserfahrungen
- Ermittlung des Schul– und Bildungsweges
- Bestätigung des Kunden bezüglich der Kategorienzugehörigkeit
- Einstufung der Maßnahmen
- Besprechung mit dem Arbeitseingliederer des Bezirksarbeitsamtes über den Verlauf der Eingliederungsmaßnahmen
- Vereinbarung und Durchführung weiterer Leistungen nach Indikation und Motivation:
  a) Individuelle Beratung
  b) Beratung von Familienangehörigen
- Überweisung von interessierten Personen an das Bezirksarbeitsamt.
- Im Einvernehmen mit dem/der Kunden/Kundin dem Bezirksarbeitsamt die Übermittlung aller notwendigen Daten zur Arbeitseingliederung zu gewährleisten

C. Voraussetzungen für den Zugang zu den Arbeitseingliederungsprojekten

- Bereitschaft der Person, die Kontakte mit dem Sanitätsdienst, der die Betreuung durchführt, zu pflegen:
  a) Termine einhalten
  b) Bereitschaft, die therapeutischen Anweisungen zu befolgen
- Stärken und Ressourcen des/der Kunden/Kundin:
  a) Selbstständigkeit in der Pflege der eigenen Person
  b) Fähigkeit, angemessene Verhaltensweisen anzunehmen
  c) Fertigkeiten bezüglich Ausdruck und Verständnis
  d) Bereitschaft, eigene Schwächen Stärken zu erkennen
  e) Verinnerlichung und Veräußerlichung der persönlichen Fähigkeiten Verantwortung zu übernehmen (positive internal locus of control)
  f) minimale Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen
  g) Fähigkeit sich selbstständig fortzubewegen
- Wohnsituation:
  Fester Wohnsitz bzw. Bereitschaft, eine fixe Unterkunft zu suchen
- Soziale Lage:
  Bereitschaft, bedeutsame Beziehungen aufrechtzuerhalten.
- Fähigkeit am Projekt teilzunehmen und dieses weiterzuführen:
  a) Pünktliches und regelmäßiges Erscheinen zu den vereinbarten Gesprächen
  b) Fähigkeit zu Ausdauer und konsequentem Handeln

Der Generalsekretär der L.R. – Il Segretario Generale della G.P.
— Dr. Adolf Auckenthaler —

D. Vorgangsweise

WAS	WER	WIE	WANN	WARUM
Prüfung Eignung zur Arbeitseingliederung	Sanitätsdienst	Voraussetzungen	Zeiten des Sanitätsdienstes	Erreichbarkeit der Ziele
Zuweisung an das Arbeitsamt – Bezirksarbeitsamt	Sanitätsdienst	Formular		Um die Einschaltung des Bezirksarbeitsamtes zu rechtfertigen und zu begründen
Darstellung der Situation	Sanitätsdienst; Bezirksarbeitsamt	gemeinsames Treffen	Innerhalb zwei Wochen seit der Zuweisung	Um die Zulassung zum Gespräch beim Bezirksarbeitsamt zu vereinbaren (schriftliche Begründung bei Ablehnung)
Formalisierung der Zuweisung	Sanitätsdienst	Schriftlicher Bericht		Datensammlung
Übernahme durch das Bezirksarbeitsamt Gesamtbewertung mit dem Kunden	Bezirksarbeitsamt Kunde	Treffen mit dem Kunden	ein Monat	Sammlung/Übergabe Informationen mit dem/der Kunden/Kundin, um die Übernahme zu beschließen (schriftliche Begründung)
Ausarbeitung Hypothese für gemeinsames Projekt	Sanitätsdienst; Bezirksarbeitsamt	Treffen und/oder Anruf		Hypothesen für Ziele des Arbeitseingliederungsprojektes
Arbeitsplatzsuche	Bezirksarbeitsamt	Vorgangsweise des Arbeitseingliederungsdienstes	innerhalb sechs Monaten	Um dem/der Kunden/Kundin eine konkrete Zielsetzung zu vermitteln
Ausarbeitung des Projektes Projektstart und Verwirklichung	Sanitätsdienst; Bezirksarbeitsamt	gemeinsames Treffen Abfassung des Projektes	Dauer	Klare Definition der Ziele, Vorgansweisen, Dauer, Überprüfungszeiten und Regeln
Projektüberprüfung	Betrieb; Bezirksarbeitsamt Kunde	gemeinsames Treffen Abfassung des Projektes		1) Überprüfung der erreichten Ziele 2) Projektüberarbeitung 3) Wahrnehmung der Veränderung und Entwicklung
Projektüberprüfung	Sanitätsdienst; Bezirksarbeitsamt Kunde	gemeinsames Treffen	zu	1) Überprüfung der erreichten Ziele 2) Projektüberarbeitung 3) Wahrnehmung der Veränderung und Entwicklung
Abschluß Projekt wegen: 1) anderes Projekt 2) Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt 3) Nichterreichen der Ziele	Sanitätsdienst; Bezirksarbeitsamt Kunde	gemeinsames Treffen	vereinbaren	1) Zufriedenheitsgrad 2) Bearbeitung der Ergebnisse

Il Segretario Generale della G.P.
Dr. Adolf Auckenthaler

Einvernehmensprotokoll

zwischen

ABTEILUNG FÜR ARBEIT
ARBEITSAMT

AUTONOME PROVINZ
BOZEN

und

SANITÄTSBETRIEBE

DER
AUTONOMEN PROVINZ
BOZEN

A. Allgemeine Bestimmungen

A.1. Einleitende Bemerkungen und Ziele

Festgestellt, dass

zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Psychologischen Dienstes, des Zentrums für psychische Gesundheit, des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen sowie der anderen miteinbezogenen Dienste der Sanitätsbetriebe der Autonomen Provinz Bozen geeignete Maßnahmen für die Netzarbeit mit den Bezirksarbeitsämtern und den zuständigen Sozialdiensten gehören, welche die Verwirklichung von Arbeitswiedereingliederungsprojekten zum Ziel haben;
für Zielgruppen, die nicht zu den Begünstigten des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr.68 über die gezielte Eingliederung der Menschen mit Behinderung gehören, sind alternative Formen zur Unterstützung der Arbeitseingliederung vorzusehen;

festgestellt, dass

- die Abteilung für Arbeit - Arbeitsamt über Maßnahmen in Form von Projekten zur Arbeitseingliederung verfügt
- diese Maßnahmen der Vermittlung zwischen sozial schwachen Kategorien und dem Produktionssystem dienen und das Ziel verfolgen, die Person mit Hilfe von berufsspezifischen Maßnahmen (Ausbildung, Anlernung, Beobachtung, Begleitung) in Betrieben schrittweise der Arbeitswelt zuzuführen
- diese Vorgangsweise das Ausfindigmachen spezifischer beruflicher Kompetenzen der einzelnen Betreuten ermöglichen und somit einen längerfristigen Verbleib derselben in der Arbeitswelt gewährleisten sollte
- ein Arbeitseingliederungsprojekt wesentlicher Bestandteil ist eines ausgedehnteren sozio–rehabilitativen Projektes, welches zwischen Kunden und Sanitätsbetrieb ausgearbeitet wird.

erscheint es sinnvoll,

eine Zusammenarbeit zwischen Arbeitsamt - Bezirksarbeitsamt und Sanitätsdienst im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche zu vereinbaren mit dem Ziel, die Arbeitssuche sowie die berufliche und soziale Eingliederung von Menschen, die von obgenannten Diensten betreut werden, zu unterstützen und zu fördern.

A.2. Vertragspartner

Vertragspartner dieses Einvernehmensprotokolls sind:
- Abteilung für Arbeit - Arbeitsamt - Bezirksarbeitsamt
- Sanitätsbetriebe

Der Generalsekretär der [illegible] Segretario Generale della [illegible]
— Dr. Adolf Auckenthaler —

2) Der Abschluss von eigenen Einvernehmensprotokollen zwischen den Bezirksarbeitsämtern und den obgenannten Sanitätsdiensten im Rahmen der allgemeinen im beigefügten Einvernehmensprotokoll festgelegten Richtlinien erfolgt auf Bezirksebene.

2) la stipulazione di specifici protocolli d' intesa fra gli uffici del lavoro comprensoriali ed i servizi sanitari sopracitati, avviene a livello comprensoriale e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'allegato protocollo di intesa.

NG

DER LANDESHAUPTMANN: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:

DER SEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO DELLA G.P.:

Sanitätsbetriebe eingesetzt worden ist, mit dem Ziel ein Einvernehmensprotokoll zur Vorgangsweise bei der Arbeitseingliederung von sozial benachteiligten Personen, die durch die psychologischen Dienste, die Zentren für psychische Gesundheit und die Dienste für Abhängigkeitserkrankungen der örtlichen Sanitätseinheiten betreut werden, auszuarbeiten;

Sanitarie Locali, per elaborare un Protocollo d'intesa riguardante le procedure da seguire per l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate assistite dai Servizi psicologici, dai Centri di salute mentale e dai Servizi per le dipendenze delle Aziende Sanitarie Locali;

Festgestellt, dass das genannte Einvernehmensprotokoll, das von den genannten Einrichtungen und Diensten einvernehmlich gutgeheißen worden ist, folgendes festlegt:
Einheitliche Richtlinien und Verfahren in Bezug auf die Arbeitseingliederung für alle interessierten Dienste,
Koordinierung der Tätigkeit und Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Diensten;

Constatato che il citato Protocollo d'intesa, condiviso unanimemente dagli enti e dai servizi citati, fissa quanto segue:
criteri e modalità uniformi rispetto all'inserimento lavorativo per tutti i servizi interessati;

coordinamento dell'attività e collaborazione fra tutti i servizi coinvolti;

Festgestellt, dass das Einvernehmensprotokoll ausschließlich für sozial benachteiligte Personen gilt, die nicht Begünstigte des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 über das Recht auf Arbeit von Personen mit Behinderung sind;

Constatato il Protocollo d'intesa vale esclusivamente per persone socialmente svantaggiate che non sono beneficiarie della legge 12 marzo 1999, n.68 sul diritto al lavoro dei disabili;

Nach Anhören des Berichterstatters,

Sentito il relatore, la Giunta Prov. a voti unanimi espressi nei modi di legge

beschließt

delibera

die Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Form

1) Das Einvernehmensprotokoll laut Anlage 1 zwischen der Abteilung Arbeit-Arbeitsamt und den lokalen Sanitätsbetrieben zur Arbeitseingliederung von sozial benachteiligten Personen, die von den psychologischen Diensten, den Zentren für psychische Gesundheit, den Diensten für Abhängigkeitserkrankungen über ein Arbeitseingliederungsprojekt betreut werden, wird genehmigt;

1) il Protocollo d'intesa di cui all'allegato 1, fra la Ripartizione Lavoro – Ufficio del Lavoro e le Aziende Sanitarie Locali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, assistite dai Servizi Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali – Servizi Psicologici – Centri di salute mentale – Servizi per le dipendenze, tramite progetto di inserimento lavorativo è approvato;

Nach Einsicht in das Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68, das das Recht auf Arbeit von Personen mit Behinderung regelt;

- Vista la legge 12 marzo 1999, n.68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

Nach Feststellung der Notwendigkeit, Formen der Arbeitseingliederung für sozial benachteiligte Personen vorzusehen, die nicht Begünstigte des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 sind,

- Considerata la necessità di prevedere forme di inserimento lavorativo per persone socialmente svantaggiate che non sono destinatarie della legge 12 marzo 1999, n.68;

Nach Einsicht in die Artikel 10 und 11 des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 in geltender Fassung, die die Durchführung von Arbeitseingliederungsprojekten mittels Anvertrauungsabkommen durch das Arbeitsamt vorsehen;

- Visti gli artt. 10 ed 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n.20 e successive modifiche, che prevedono l'effettuazione di progetti di inserimento lavorativo tramite convenzione d'affidamento dell'Ufficio del Lavoro;

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung vom 7. Oktober 1996, Nr. 4721, mit dem der Vordruck für das Anvertrauungsabkommen genehmigt worden ist, der festlegt, dass die Begünstigten der Arbeitseingliederungsprojekte jene Personen sind, deren Art und Schwere der Behinderung bzw. der sozialen Probleme, derzeit kein reguläres Arbeitsverhältnis ermöglichen;

- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 7 ottobre 1996, n.4721 con la quale è stato approvato il modello della convenzione di affidamento che stabilisce che i fruitori dei progetti di inserimento lavorativo siano coloro che per la natura e la gravità dell'handicap, anche riferiti al disagio sociale, non siano immediatamente collocabili al lavoro;

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung vom 11. August 2000, Nr. 2978, der die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsämtern und den Bezirksgemeinschaften - Soziale Dienste, mit dem Ziel der Arbeitseingliederung von sozial benachteiligten Personen regelt;

- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 2978 che disciplina il tipo e le modalità di collaborazione tra gli Uffici del Lavoro e le Comunità Comprensoriali - Servizi sociali dirette all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate;

Nach Dafürhalten, die Zusammenarbeit auch mit den Sanitätsdiensten der örtlichen Sanitätsbetriebe zu regeln und im besonderen mit den psychologischen Diensten, den Zentren für psychische Gesundheit und den Diensten für Abhängigkeitserkrankungen (D.f.A.);

- Ritenuto opportuno di definire la collaborazione anche con i Servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare con i Servizi psicologici, i Centri di salute mentale ed i Servizi per le dipendenze (Ser.T.);

Festgestellt, dass auf Antrag des Landeskomitees für die Planung im Gesundheitswesen eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Abteilungen Arbeit, Sanitätswesen und der lokalen

Constatato che è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro, formatosi su richiesta del Comitato provinciale della programmazione sanitaria, composto da rappresentanti delle Ripartizioni Lavoro, Sanità e delle Aziende

Der Generalsekretär der L.R. - Il Segretario Generale della G.P.
— Dr. Adolf Auckenthaler —

Bollettino Ufficiale n. 36/I-II del 29.8.2000 - Amtsblatt Nr. 36/I-II vom 29.8.2000

[BO36000116186]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 agosto 2000, n. 2978

Linee guida per l'inserimento lavorativo per persone socialmente svantaggiate: suddivisione delle competenze e regolamentazione per la collaborazione tra gli Uffici del Lavoro ed i Servizi sociali - linee guida concernenti le forme di organizzazione e il personale specializzato presso i servizi sociali

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di approvare le linee guida per l'inserimento lavorativo per persone socialmente svantaggiate ai sensi del documento concernente: "Regolamentazione dell'inserimento lavorativo per persone socialmente svantaggiate", facente parte integrante del presente provvedimento (allegato A);

2. di approvare i parametri del personale per i/le collaboratori/trici dei Servizi sociali nell'ambito dell'inserimento lavorativo ai sensi dell'allegato B;

3. di revocare la deliberazione della Giunta provinciale dell'11.10.1993, Nr. 6217.

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O. SAURER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Allegato A

REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE

Suddivisione delle competenze e linee guida per la collaborazione tra gli Uffici del Lavoro e i Servizi Sociali

I. Premessa

L'inserimento lavorativo è un compito comune dei settori amministrativi del Lavoro e Sociale. Le rispettive competenze, le forme di collaborazione, nonchè l'organizzazione dei Servizi sociali sono regolamentati come segue:

[AM36000116186]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 11. August 2000, Nr. 2978

Richtlinien für die Arbeitseingliederung von sozialen Zielgruppen: Verteilung der Kompetenzen und Regelung der Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsämtern und den Sozialdiensten - Leitlinien betreffend die Organisationsformen und das Fachpersonal bei den Sozialdiensten

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. die Richtlinien für die Arbeitseingliederung von sozialen Zielgruppen gemäß dem Dokument „Regelung der Arbeitseingliederung von sozialen Zielgruppen" laut Anlage A, welche diesen Beschluß als wesentlichen Bestandteil ergänzt, zu genehmigen;

2. die Personalparameter für die Mitarbeiter/innen der Sozialdienste im Rahmen der Arbeitseingliederung gemäß der Anlage B zu genehmigen;

3. den Beschluß der Landesregierung vom 11.10. 1993, Nr. 6217 zu widerrufen.

DER LANDESHAUPTMANNSTELLVERTRETER
O. SAURER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER

Anlage A

REGELUNG DER ARBEITSEINGLIEDERUNG VON SOZIALEN ZIELGRUPPEN

Verteilung der Kompetenzen und Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsämtern und den Sozialdiensten

I. Prämisse

Die Arbeitseingliederung ist eine gemeinsame Aufgabe der Verwaltungsbereiche Arbeit und Soziales. Die jeweiligen Kompetenzen, die Formen der Zusammenarbeit sowie die Organisation der Sozialdienste sind nachfolgend geregelt.

II. Suddivisione delle competenze

1. I compiti degli Uffici del Lavoro e dei Servizi sociali sono stabiliti nell'allegata tabella I. I compiti comuni, specificati in elenco, vengono svolti secondo le forme di collaborazione ai sensi del punto III.
2. La stipula delle convenzioni di affidamento con aziende private e pubbliche compete alla Ripartizione provinciale del Lavoro. I Servizi sociali sono autorizzati alla stipula di convenzioni di affidamento per la prova pratica della capacità lavorativa per il collocamento a breve termine di posti di laboratorio in aziende private e pubbliche ai sensi dell'articolo 10 della LP n. 20/1983 per la durata massima di 3 mesi. La scelta dell'azienda viene effettuata in accordo con l'Ufficio del lavoro.

III. Forme di collaborazione

Sono previsti i seguenti strumenti e procedure per la collaborazione:

1. A livello operativo, pianificazione di incontri settimanali di mezza giornata, tra gli esperti dei Servizi sociali e dell'Ufficio del Lavoro a livello comprensoriale.
2. In occasione di questi incontri vengono concordate - qualora necessario - ulteriori riunioni per l'elaborazione dei progetti, per i contatti con la famiglia, ecc.
3. A livello istituzionale, incontri annuali, fra le istituzioni coinvolte: Ripartizioni provinciali Lavoro e Servizio Sociale, direttori dei Servizi sociali.
4. Utilizzo di un modulo di richiesta per unico per tutti per la fruizione del servizio secondo il modello allegato (tabella II).
5. Attività di pubbliche relazioni in comune. L'inserimento lavorativo viene descritto nelle attività di pubbliche relazioni come un "progetto integrato di inserimento lavorativo", cioè come progetto congiunto degli Uffici del Lavoro e dei Servizi sociali. Le iniziative concernenti le attività di pubbliche relazioni sono concordate tra le istituzioni ed eventualmente da predisposte in collaborazione.
6. Formazione/aggiornamento comune. Le Ripartizioni Lavoro e Servizio Sociale elaborano un programma comune di aggiornamento dei/lle collaboratori/trici presso gli Uffici del Lavoro ed i Servizi sociali.
   Ad integrazione della qualifica di base viene proposto ai/le collaboratori/trici di entrambi i servizi un corso di qualificazione sull'inserimento lavorativo.
7. Stipula di appositi protocolli d'intesa tra gli Uffici del Lavoro ed i Servizi sociali nell'ambito dei cri-

II. Verteilung der Kompetenzen

1. Die Aufgaben der Arbeitsämter und der Sozialdienste sind in der beiliegenden Tabelle I festgelegt. Die zu gemeinsamen Aufgaben erklärten Agenden sind nach den Formen der Zusammenarbeit laut Punkt III zu erledigen.
2. Der Abschluß der Anvertrauensabkommen mit privaten und öffentlichen Betrieben ist Zuständigkeit der Landesabteilung Arbeit. Die Sozialdienste sind befugt für die kurzfristige Außenverlegung von Werkstattplätzen in privaten und öffentlichen Betrieben Anvertrauensabkommen für die praktische Erprobung der Arbeitsfähigkeit im Sinne von Artikel 10 des LG Nr. 20/1983 für die Höchstdauer zu 3 Monaten abzuschließen. Die Auswahl der Betriebe erfolgt im Einvernehmen mit dem Arbeitsamt.

III. Formen der Zusammenarbeit

Es sind folgende Instrumente und Verfahren der Zusammenarbeit vorgesehen:

1. Auf der operativen Ebene vorprogrammierte wöchentliche, halbtägige Treffen zwischen den Fachmitarbeitern/innen der Sozialdienste und des Arbeitsamtes auf Bezirksebene.
2. Bei diesem Treffen werden bei Bedarf zusätzliche Termine für die Ausarbeitung der Projekte, für Kontakte mit der Familie, usw. vereinbart.
3. Auf der institutionellen Ebene jährliche Aussprache zwischen den beteiligten Institutionen: Landesabteilungen Arbeit und Sozialwesen, Direktoren der Sozialdienste.
4. Verwendung eines einheitlichen gemeinsamen Antragsmusters für die Inanspruchnahme des Dienstes nach dem Muster in Tabelle II.
5. Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Die Arbeitseingliederung wird in der Öffentlichkeitsarbeit als "Integriertes Projekt zur Arbeitseingliederung", nämlich als Gemeinschaftsprojekt der Arbeitsämter und der Sozialdienste dargestellt. Die Initiativen zur Öffentlichkeitsarbeit sind zwischen den Institutionen abzusprechen und eventuell gemeinsam vorzubereiten.
6. Gemeinsame Schulung/Fortbildung. Es wird von den Abteilungen Arbeit und Sozialwesen ein Programm für eine gemeinsame Fortbildung der Mitarbeiter/innen bei den Arbeitsämtern und den Sozialdiensten erstellt.
   Als Ergänzung der Grundqualifikation wird für die Mitarbeiter beider Dienste ein Qualifikationskurs über die Arbeitseingliederung angeboten.
7. Abschluß von eigenen Einvernehmensprotokollen zwischen den Arbeitsämtern und den Sozial-

298

tari generali di collaborazione a livello comprensoriale.

IV. Organizzazione dei Servizi sociali in riferimento all'ambito dell'inserimento lavorativo

1. Dislocazione del servizio. Le prestazioni dei Servizi sociali nell'ambito del progetto integrato di inserimento lavorativo sono dislocate nel distretto.
2. Profili professionali assegnati. Le prestazioni di inserimento lavorativo sono fornite dalle seguenti figure professionali:

   - Educatore: assistente sociale, pedagogista sociale, educatore per persone in situazione di handicap
   - Istitutore
   - Assistenti per persone in situazione di handicap che già operano nell'ambito dell'inserimento.

   Profilo richiesto/qualificazione. Gli esperti devono svolgere i seguenti compiti:

   - Disbrigo dei compiti assegnati nell'ambito dell'inserimento lavorativo dei Servizi sociali;
   - Predisposizione ed affiancamento di progetti per i clienti dell'inserimento lavorativo, rispondendo in modo complessivo (situazione abitativa, integrazione sociale, tempo libero, ecc.)
   - Creazione di interventi atti a procurare lavoro per coloro che ricevono il minimo vitale.

   L'esecuzione di tali compiti richiede ai/alle collaboratori/trici i seguenti requisiti:

   - Conoscenze specifiche nell'ambito della riabilitazione lavorativa.
   - Spiccata capacità di lavoro in team e di collaborazione interdisciplinare;
   - Strutturazione ed esecuzione autonoma del lavoro di progetto.

   Per l'impiego dei/lle collaboratori/trici dei Servizi sociali nell'ambito dell'inserimento lavorativo sono necessarie - oltre alla formazione di base secondo il profilo professionale - le seguenti qualifiche professionali:

   - Aggiornamento comune regolare con i consulenti per l'inserimento lavorativo della Ripartizione Lavoro su tematiche specifiche.

diensten im Rahmen der allgemeinen Richtlinien zur Zusammenarbeit auf Bezirksebene.

IV. Organisation der Sozialdienste in bezug auf die Arbeitseingliederung

1. Zuordnung des Dienstes. Die Leistungen der Sozialdienste im Rahmen des integrierten Projektes zur Arbeitseingliederung sind im Sprengel angesiedelt.
2. Zugeordnete Berufsbilder. Die Leistungen der Arbeitseingliederung werden von folgenden Berufsfiguren erbracht:

   - Erzieher: Sozialassistenten, Sozialpädagogen, Behindertenerzieher
   - Werkerzieher
   - Behindertenbetreuer, die bereits in der Eingliederung tätig sind.

3. Anforderungsprofil/Qualifikation. Die fachlichen Mitarbeiter/innen müssen folgende Aufgaben wahrnehmen:

   - Bewältigung der Aufgaben, welche im Rahmen der Arbeitseingliederung den Sozialdiensten zugeordnet sind;
   - die Erstellung und Begleitung von Projekten für die Klienten der Arbeitseingliederung, welche im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes über die Arbeitsbeschaffung hinausgeht (Wohnfrage, soziale Integration, Freizeit usw.);
   - die Gestaltung der Maßnahmen, die als Hilfe zur Arbeit für Sozialhilfeempfänger definiert werden.

   Die Bewältigung dieser Aufgaben stellt an die Mitarbeiter/innen folgende Anforderungen:

   - spezifische fachliche Kenntnisse im Bereich der Arbeitsrehabilitation;
   - Ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit und zur interdisziplinären Zusammenarbeit;
   - selbständige Gestaltung und Durchführung von Projektarbeit.

   Für den Einsatz der Mitarbeiter/innen der Sozialdienste im Bereich der Arbeitseingliederung - neben den Grundausbildung laut Berufsbild - sind folgende berufliche Qualifikationen erforderlich:

   - Regelmäßige gemeinsame Fortbildung mit den Arbeitseingliederern der Abteilung Arbeit zu spezifischen Themen.

TAB. I

SUDDIVISIONI DI FUNZIONI

UFFICIO DEL LAVORO	ENTRAMBI	SOCIALE
	Elaborazione del progetto comune per l'inserimento lavorativo e socio-riabilitativo	
Contatti con le associazioni di categoria		
Situazione delle offerte di lavoro		
Primo contatto con l'azienda		
Primo colloquio/chiarimenti con l'azienda		
Analisi aziendale; analisi posto di lavoro (esempio: organizzazione. produzione organico)	Analisi richieste del posto di lavoro	
Consulenza/informazioni al pubblico	Pubbliche relazioni	Informazioni di base sul servizio di inserimento lavorativo provinciale
Primo colloquio/chiarimenti con la persona da inserire		
Primo contatto con i servizi invianti	Presentazione delle capacità lavorative durante il progetto contatto comune con i servizi invianti	
Presa in carico della persona		
Famiglia: punto di riferimento per il progetto lavorativo	Incontri periodici dei familiari	Informazioni sull'andamento quotidiano
Stipulazione di contratti		Stipulazione di contratti per il collocamento in azienda
Adattamento del posto del lavoro		Segnalazioni Ausili
Collaborazione nelle commissioni tecniche		
Sensibilizzazione presso il posto di lavoro (macro)		Sensibilizzazione presso il posto di lavoro (micro)
Promuovere le assunzioni		
Gestione del collocamento mirato		
Sostegno finanziario all'azienda/premio sussidio alla persona inserita		
Assicurazioni (INAIL, ecc.)		
Finanziamento delle prestazioni accompagnatorie (trasporto, pranzo, ecc.)		Organizzare le prestazioni accompagnatorie (trasporto, pranzo, ecc.) e finanziamento dei trasporti straordinari e ritiro dei fogli firma
Concessione del premio sussidio		Controlli delle presenze
Seguire il progetto - (macro) incontri di verifica in azienda col datore di lavoro riunioni ufficiali con il personale	Analisi sull'andamento del progetto verifiche periodiche del progetto e consulenza presso il posto di lavoro formulazione di ipotesi di lavoro e di intervento lavoro progettuale / trovare nuove modalita' di intervento	Seguire il progetto – (micro) accompagnamento al posto di lavoro visite regolari in azienda osservazione dell'andamento del progetto mediazione continua nelle dinamiche relazionali (personale – persona inserita) verifica delle mansioni affidate alla persona inserita

Bollettino Ufficiale n. 36/I-II del 29.3.2000 - Amtsblatt Nr. 36/I-II vom 29.3.2000

Tab. I

AUFTEILUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN

BEREICH ARBEIT	ARBEIT/SOZIALES	BEREICH SOZIALES
	Ausarbeitung des Gesamtprojektes für die Arbeitseingliederung und soziale Begleitung	
Kontakte mit den Interessensverbänden		
Verfügbarkeit des Arbeitsangebotes		
Kontaktaufnahme mit den Betrieben		
Erstgespräch mit dem Betrieb		
Betriebsanalyse, Arbeitsplatzanalyse (z.B. Organisation, Produktion, Personal)	Anforderungen des Betriebes – Analyse	
Beratung / Informationen an Interessierte	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Informationen zum Arbeitseingliederungsdienst
Erstgespräch/Erläuterungen mit dem Betroffenen		
Erstkontakt mit den zuweisenden Diensten	Vorstellung der Arbeitsfähigkeiten; Treffen mit den zuweisenden Diensten im Laufe des Projektes	
Aufnahme des betroffenen zur Eingliederung		
Bezugspunkt für die Familie für das Eingliederungsprojekt	Periodische Treffen mit der Familie	Informationen über tägliche Angelegenheiten
Abschluß von Verträgen		Abschluß von Verträgen für Außenverlegungen
Adaptierung des Arbeitsplatzes		Hinweise und technische Hilfsmittel
Mitarbeit in Fachkommissionen		
Sensibilisierung am Arbeitsplatz - (macro)		Sensibilisierung am Arbeitsplatz - (micro)
Soziale Förderung der Anstellungen		
Arbeitsvermittlung ausüben		
Finanzielle Unterstützung für den Betrieb (Taschengeld an Betroffene)		
Versicherungen (INAIL u.a.)		
Finanzierung von begleitenden Leistungen (Beförderung, Mittagessen usw.)		Organisieren der begleitenden Leistungen (Beförderung, Mittagessen usw.) und Finanzierung der außerordentlichen Beförderungen und Einzug der Anwesenheitslisten
Gewährung Monatsprämie		Anwesenheitskontrolle
Den Ablauf des Projektes verfolgen - (macro) Treffen mit dem Arbeitgeber offizielle Treffen mit dem Personal	Verlauf des Projektes – Analyse regelmäßige Überprüfung des Projektes am Arbeitsplatz Formulierung von Maßnahmen und Hypothesen Projektarbeit/suchen neuer Interventionsformen	Den Ablauf des Projektes verfolgen – (micro) Begleitung am Arbeitsplatz Regelmäßige Besuche im Betrieb, Beobachtungen zum Verlauf des Projektes, ständige Vermittlung in den Beziehungen zwischen Personal und Betroffenen, Überprüfung der an den Betroffenen zugeteilten Aufgaben

82 Bollettino Ufficiale n. 36/I-II del 29.8.2000 - Amtsblatt Nr. 36/I-II vom 29.8.2000

TAB. II

RIPARTIZIONE LAVORO
Ufficio del lavoro
Via Leonardo da Vinci, 7
39100 BOLZANO

SERVIZI SOCIALI
di _____
Via _____ **n.** ___
39___ _____

Domanda di ammissione ad un progetto integrato di inserimento lavorativo Iscrizione all'Albo dei fruitori di un progetto di inserimento lavorativo

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ residente a _____

via, n. _____ tel. _____

codice fiscale n. _____,

CHIEDE

- di essere iscritto/a all'albo dei fruitori di un progetto di inserimento lavorativo, tenuto dall'Ufficio del Lavoro e dai Servizi sociali competenti;
- di essere ammesso/a ad un progetto integrato di inserimento lavorativo gestito dall'Ufficio del lavoro e dai Servizi Sociali competenti.

Informativa ex art. 10 della legge sulla privacy del 31 dicembre 1996, n. 675: i dati personali da Lei forniti nella presente domanda verranno trattati dall'Amministrazione provinciale anche in forma digitale per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali in applicazione della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 e della legge 12 marzo 1999, n. 68 e potranno essere comunicati anche esternamente ai Servizi sanitari per fini esclusivamente statistici. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione Lavoro e il Direttore del Servizio sociale competente. Le competono i diritti previsti dall'articolo 13 della legge sulla privacy e quindi potrà accedere ai Suoi dati chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi di legge la cancellazione o il blocco.

_____ _____ _____
(luogo) (data) (il/la dichiarante)

Il/la tutore/trice _____ nato/a il _____

a _____ residente a

via _____ n. _____

_____
(il/la tutore/trice)

il/la Coordinatore/trice
dell'Ufficio del Lavoro comprensoriale

_____

il/la Direttore/trice
dei Servizi Sociali

_____

La domanda può essere presentata presso i seguenti uffici del lavoro comprensoriali:

Bolzano e dintorni Via L. da Vinci 7 39100 Bolzano	Bassa Atesina Via Portici, 22 39044 Egna	Burgraviato Piazza Rena 10 39012 Merano	Val Venosta Via Schlandersburg 6 39028 Silandro	Val d'Isarco Via Stazione 18 39042 Bressanone	Val Pusteria Passeggiata Groß-Gerau 6 39031 Brunico	Alta Val d'Isarco Via Stazione 2/E 39049 Vipiteno

TAB. II

ABTEILUNG ARBEIT
Arbeitsamt
Leonardo da Vinci Straße, 7
39100 BOZEN

SOZIALDIENSTE
_____
_____ **Str. Nr.** ___
39____ _____

Anfrage um Zulassung zum integrierten Projekt zur Arbeitseingliederung Eintragung in das Verzeichnis der Klienten von Arbeitseingliederungsprojekten

Der/die Unterfertigte _____ geboren am _____

in _____ wohnhaft in _____

Straße / Nr. _____ Tel. _____

Steuernummer _____,

ERSUCHT

- in die Verzeichnisse des Arbeitsamtes und der Sozialdienste als Kunde der integrierten Projekte für die Arbeitseingliederung eingetragen zu werden
- die Maßnahmen im Rahmen des integrierten Projektes für die Arbeitseingliederung von Seiten der Arbeitsämter und der Sozialdienste in Anspruch nehmen zu dürfen

Hinweis im Sinne von Art. 10 des Datenschutzgesetzes vom 31. Dezember 1996, Nr. 675: Die von Ihnen in diesem Antrag übermittelten personenbezogenen Daten werden von der Landesverwaltung auch in digitaler Form für die Erfordernisse des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 und des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 verarbeitet und können auch ausschließlich für statistische Zwecke den Sanitätsdiensten übermittelt werden. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor der Abteilung Arbeit und der Direktor des zuständigen Sozialdienstes. Es stehen Ihnen die Rechte nach Artikel 13 des Datenschutzgesetzes zu, d.h. Sie können zu Ihren Daten Zugang erhalten, um deren Korrektur oder Ergänzung, und - sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - deren Löschung oder Sperrung zu verlangen.

_____ _____ _____
(Ort) (Datum) (Der/die Antragsteller/in)

Der Vormund _____ geboren am _____

in _____ wohnhaft in _____

Straße / Nr. _____

_____
(Der Vormund)

Der/die Koordinator/in
des Bezirksarbeitsamtes

_____

Der/die Direktor/in
der Sozialdienste

_____

Der Antrag kann bei folgenden Bezirksarbeitsämtern abgegeben werden:

Bozen und Umgebung L. da Vinci Str. 7 39100 Bozen	Burggrafenamt Sandplatz 10 39012 Meran	Eisacktal Bahnhofstr. 18 39042 Brixen	Pustertal Groß-Gerau Promenade 6 39031 Bruneck	Vinschgau Schlandersburg 6 39028 Schlanders	Wipptal Bahnhofstr. 2/E 39049 Sterzing	Unterland Lauben 22 39044 Neumarkt

Anlage B

PARAMETRI DEL PERSONALE PER I/LE COLLABORATORI/TRICI DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

1. Per il disbrigo dei compiti dei Servizi sociali nell'ambito dell'inserimento lavorativo viene assegnato il seguente fabbisogno di personale:

   - per i Servizi sociali di Bolzano:
     5 collaboratori/trici
   - Per i Servizi sociali fuori Bolzano:
     1 collaboratore/trice per distretto

   Nell'anno 2000 deve essere garantito almeno il seguente personale:

   - Servizi sociali dell'Alta Val d'Isarco, Venosta, Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina, Val d'Isarco, Val Pusteria:
     1 collaboratore/trice per comunità comprensoriale
   - Servizi sociali del Burgraviato:
     2 collaboratori/trici
   - Servizi sociali di Bolzano:
     3 collaboratori/trici

2. Profili professionali ammessi:

   - Educatore (pedagogista sociale), assistente sociale, educatore per persone in situazione di handicap
   - Istitutore
   - Assistente per persone in situazione di handicap (solo se già operativo nell'ambito)

Allegato B

PERSONALPARAMETER FÜR DIE MITARBEITER/INNEN DER SOZIALDIENSTE IM RAHMEN DER ARBEITSEINGLIEDERUNG

1. Für die Bewältigung der Aufgaben der Sozialdienste im Rahmen der Arbeitseingliederung wird folgender Personalbedarf ausgewiesen:

   - Für die Sozialdienste Bozen:
     5 Mitarbeiter/innen
   - Für die Sozialdienste außerhalb Bozen:
     1 Mitarbeiter/in pro Sozialsprengel

   Im Jahr 2000 ist bei den Sozialdiensten mindestens folgender Personalstand zu gewährleisten:

   - Sozialdienste Wipptal, Vinschgau, Salten-Schlern, Überetsch-Unterland, Eisacktal, Pustertal:
     1 Mitarbeiter/in pro Bezirksgemeinschaft

   - Sozialdienste Burggrafenamt:
     2 Mitarbeiter/innen
   - Sozialdienste Bozen:
     3 Mitarbeiter/innen

2. Zugelassene Berufsbilder:

   - Erzieher (Sozialpädagogen), Sozialassistenten, Behindertenerzieher

   - Werkerzieher
   - Behindertenbetreuer (nur wenn bereits im Bereich tätig)

[BO36000115998]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 agosto 2000, n. 2996

Sdemanializzazione della p.ed. 179 (idrovora) appartenente al demanio idrico provinciale - CC Vadena, Comune di Vadena

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

a) di sdemanializzare in CC Vadena la p.ed. 179 (idrovora) e di farla passare fra il patrimonio disponibile;
b) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Provincia.

[AM36000115998]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 11. August 2000, Nr. 2996

Ausscheidung der Bp. 179 (Pumpwerk) aus dem öffentlichen Wassergut - KG Pfatten, Gemeinde Pfatten

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

a) in der KG Pfatten wird die Bp. 179 (Pumpwerk) aus dem öffentlichen Wassergut ausgeschieden und in das verfügbare Vermögen einverleibt;
b) anzuerkennen, daß der vorliegende Beschluß keine Ausgabe zu Lasten der Provinz mit sich bringt.

e)

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 1)

—

Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps

1983 1

TITOLO I
Assistenza socio-sanitaria

1. (Norme generali)

(1) La Provincia si propone la prevenzione specifica degli handicaps per le persone residenti nel territorio provinciale o ivi stabilmente domiciliate, in quanto siano esposte alla minaccia di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o ne siano portatrici.

(2) La Provincia:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in situazione di handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona in situazione di handicap alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona in situazione di handicap;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona in situazione di handicap. 2)

(3) Le attività e i servizi contemplati nella presente legge si estendono a tutto il territorio della provincia di Bolzano e sono attuati in collaborazione con le strutture sociali, sanitarie, scolastiche e di formazione professionale esistenti, e non sostituiscono quelli volontariamente svolti da enti, associazioni o privati.

(4) Per le finalità di cui alla presente legge, per persone in situazione di handicap si intendono le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2)

(4/bis) La persona in situazione di handicap ha diritto a tutte le prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alle capacità individuali e all'efficacia delle misure terapeutiche riabilitative. 3)

(4/ter) Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 3)

(5) L'accesso alle prestazioni e strutture nell'ambito dell'assistenza scolastica di cui agli articoli 4 e 16 della presente legge è gratuito per gli alunni frequentanti scuole dell'obbligo. 4)

(6) Per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi le cui funzioni amministrative sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nonché per il concorso nelle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. 5)

(7) 6)

2. 7)

3. (Interventi socio-assistenziali)

(1) La Provincia assolve ai seguenti compiti in favore delle categorie di persone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione alla natura dell'handicap:

a) gli interventi di assistenza scolastica di cui al successivo titolo II;

b) istituzione e gestione di centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, dotati di strutture idonee ad assicurare interventi educativi, occupazionali e di tempo libero;

c) promozione di soggiorni climatici, attività ricreative, sportive e di terapia occupazionale;

d) formazione professionale ed inserimento nel mondo del lavoro;

e) interventi di sostegno per l'assegnazione e/o l'adattamento di un'abitazione;

f) interventi di servizio sociale tramite gli assistenti sociali.

(1/bis) I compiti di cui al precedente comma sono svolti dalla Provincia direttamente, ovvero in collaborazione

con altri enti o istituzioni pubblici o privati. Detta collaborazione è formalizzata tramite apposite convenzioni per quanto riguarda i servizi di base da evidenziarsi nei programmi di cui al successivo articolo 5, primo comma, lettera a), ovvero promossa per gli altri servizi tramite la concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi di vigenti disposizioni.

(2) Con regolamento di esecuzione sono determinati le modalità ed i limiti dell'assistenza per i singoli settori di intervento di cui al comma 1 ed è disciplinato l'avvio delle persone in situazione di handicap ai servizi handicap gestiti dai servizi sociali. È comunque garantito il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale. Per quanto riguarda gli interventi la cui attuazione è stata delegata ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nel regolamento di esecuzione si tiene conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti gestori, nonché delle forme organizzative dei servizi sociali istituite nell'ambito del riordino di detti servizi.

(3) Sono fatti salvi gli interventi di assistenza a carattere sociale ed economico erogati dagli appositi servizi dell'Amministrazione provinciale e degli altri enti pubblici competenti; il necessario coordinamento è attuato dalla Giunta provinciale. 8)

4. (Principi di erogazione delle prestazioni)

(1) Sono ammessi alle attività e servizi dalla Provincia tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel territorio della provincia di Bolzano in quanto siano esposti alla minaccia di handicaps o in quanto ne siano portatori per cause congenite o acquisite. I cittadini non residenti nè stabilmente domiciliati in provincia e gli stranieri possono essere ammessi, dietro rimborso delle spese relative o con diritto di rivalsa nei confronti degli enti tenuti a provvedere in base alla normativa vigente.

(2) Gli interventi di assistenza scolastica concernenti il ricovero in convitto, i sussidi sostitutivi di retta, la mensa, il trasporto, i libri di testo ed i sussidi didattici sono gratuiti o rispettivamente a parziale carico dell'utente secondo i criteri di cui al precedente articolo 1, quinto comma.

(3) Le richieste di riabilitazione professionale e di particolari forme di assistenza scolastica, da individuarsi nel regolamento di esecuzione, che:

a) comportino un onere finanziario superiore a lire 5 milioni;

b) e/o comportino interventi da effettuarsi in istituti specializzati situati fuori dal territorio provinciale o all'estero;

c) e/o comportino interventi di non certa idoneità o necessità ai fini riabilitativi;

devono essere preventivamente esaminate dall'Assessore provinciale competente in materia, tenuto conto delle specifiche motivazioni e della documentazione prodotta dai richiedenti, e sentito il parere del collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(4) L'Assessore provinciale competente, in caso di accoglimento della richiesta, pone l'onere relativo a parziale carico dell'assistito, salvo quanto disposto all'articolo 1, quinto comma, tenuto conto della sua capacità contributiva e, se minorenne, di quella dei genitori. In caso di diniego o di accoglimento parziale della richiesta, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da prodursi entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

(5) Il limite di intervento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma può essere annualmente aggiornato dalla Giunta provinciale in misura corrispondente all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo gli indici ISTAT.

5. (Consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps) 9)

6. (Composizione della consulta provinciale) 9)

6/bis. (Sottocommissioni della consulta) 9)

7. (Funzioni di coordinamento)

(1) Il coordinamento delle attività e servizi di cui alla presente legge, gestiti direttamente dalla Provincia o tramite enti e associazioni convenzionati con quelli gestiti dalle unità sanitarie locali, dalle strutture di assistenza scolastica, di formazione professionale, di assistenza sociale e di assistenza di base, è attuato dalla Giunta provinciale, che può emanare direttive ai competenti organi ed uffici erogatori.

(2) Spetta alla Giunta provinciale:

a) approvare i programmi triennali e annuali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 e alla lettera a) del terzo comma del presente articolo;

b) approvare le rette e i contributi a carico degli utenti;

c) approvare le modalità per l'ammissione degli utenti ai servizi;

d) approvare i programmi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente;

e) elaborare i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi e supplenze, previsti dalla presente legge.

(3) Spetta agli assessori provinciali, nelle rispettive materie di competenza:

a) l'autorizzazione all'esecuzione di lavori, acquisti, forniture e prestazioni attinenti alla gestione delle attività e servizi provinciali, previsti dalla presente legge, nei limiti dei programmi di massima e dei relativi stanziamenti approvati dalla Giunta provinciale;

b) la vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività;

c) l'approvazione dei regolamenti interni dei centri sociali;

d) la formulazione dei criteri per la compartecipazione ai costi da parte degli utenti dei vari servizi.

(4) I contratti relativi agli interventi, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono stipulati dal direttore della ripartizione VIII e rispettivamente dal direttore dell'ufficio affari amministrativi, di cui al successivo articolo 23, a seconda che comportino una spesa o un'entrata superiore o rispettivamente fino a lire 500 milioni. I contratti sono approvati dall'Assessore competente in materia, che provvede all'impegno della relativa spesa o all'accertamento dell'entrata.

8. (Centri sociali)

(1) La Giunta provinciale istituisce, secondo le indicazioni del programma, centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, costituiti da laboratori protetti, convitti, comunità alloggio, altre forme di alloggio protetto ed eventuali altri servizi e strutture, anche aperte, idonee ad assicurare interventi educativi, formativi, lavorativi, socio-assistenziali e di tempo libero.

(2) Le strutture dei centri sociali devono consentire la massima integrazione possibile nel tessuto sociale ed essere aperte alla collettività; pertanto esse vanno preferibilmente distribuite dal punto di vista logistico, in modo che le strutture abitative siano previste nelle zone abitative, oppure in quelle destinate a strutture pubbliche, le strutture lavorative ed occupazionali nelle zone artigianali ed industriali, oppure parimenti nelle zone destinate a strutture pubbliche. Nell'attuazione dei singoli servizi si tiene conto della fascia di età degli utenti. Le Unità Sanitarie Locali devono assicurare ai centri sociali l'assistenza sanitaria necessaria ivi compresa l'assistenza odontoiatrica. Le modalità per l'erogazione delle relative prestazioni saranno disciplinate, ove necessario, tramite apposite convenzioni.

(3) 10)

(4) Per consentire ai centri sociali di curare la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze con altri organismi simili, allo scopo di favorire un continuo sviluppo dei servizi e metodologie assistenziali, la Giunta provinciale può deliberare la partecipazione dei centri stessi o singole strutture ad associazioni interregionali o estere, ferme restando le competenze statali in materia. Le relative quote associative sono assunte a carico del bilancio provinciale. 10)

9. (Gestione dei centri sociali)

(1) Il centro sociale è gestito da un apposito comitato nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

a) dal responsabile del centro;

b) da due operatori del centro eletti dal personale;

c) da tre rappresentanti degli utenti del centro tra i quali dovrà esserci possibilmente un utente; questi saranno proposti dalle associazioni interessate; qualora queste non dovessero trovare un accordo, la Giunta provinciale sceglierà i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle associazioni stesse;

d) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;

e) da un assistente del servizio sociale provinciale. 11)

(2) Il comitato di gestione del centro elegge nel suo seno il presidente, dura in carica tre anni e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nell'ambito territoriale del centro sociale costituito da un comprensorio di comuni determinato con regolamento di esecuzione della presente legge.

(2/bis) La carica di presidente è incompatibile con la funzione di responsabile del centro. Al presidente del comitato di gestione spetta un compenso, di ammontare non superiore all'indennità spettante ai presidenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda categoria ai sensi della normativa regionale, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. 12)

(3) L'attività assistenziale educativa e lavorativa nei centri sociali viene assicurata prioritariamente da personale assistente, educatore e istitutore della stessa madrelingua dell'utente; nei confronti di detto personale, appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della presente legge. In caso di carenza di personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, le predette attività possono essere espletate dal corrispondente personale di cui all'allegata tabella B.

(4) Il comitato di gestione:

a) elaborail regolamento interno del centro sociale;

b) svolge la sua attività sulla base del programma annuale e triennale approvato dalla Giunta provinciale;

c) propone alla Giunta provinciale l'istituzione di eventuali servizi integrativi o decentrati;

d) promuove e organizza la partecipazione dei minorati ad attività ricreative, sportive e culturali, sia direttamente che stipulando apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o private;

e) delibera, nei limiti degli stanziamenti disposti dalla Giunta provinciale:

1) le spese in connessione con la gestione dei convitti annessi al centro sociale;

2) le spese in connessione con l'erogazione di forme sostitutive di convitto, quali l'affidamento familiare, l'ospitalità in altre strutture assistenziali, pensionati o esercizi pubblici, mense ed altri interventi similari;

3) l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, degli arredamenti;

4) gli interventi di cui alla precedente lettera d);

5) gli acquisti, le vendite e commissioni relativi alle attività produttive dei laboratori protetti;

6) l'assegnazione di un premio-sussidio in favore dei frequentanti i laboratori protetti, nei limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale;

f) provvede, nei termini previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operatori e dei frequentanti i centri sociali;

g) ammette gli utenti alle strutture e servizi del centro; eventuali esclusioni vanno motivate e contro di esse è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, che decide con provvedimento definitivo, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(5) La Giunta provinciale delibera l'acquisto o costruzione di immobili da destinarsi a sede delle strutture dei centri sociali; autorizza la stipulazione di contratti di locazione di immobili per i medesimi scopi. Il patrimonio immobiliare è amministrato dai competenti uffici dell'Amministrazione provinciale.

(6) Ad ogni centro sociale è garantito il servizio di segreteria. Ogni centro sociale attua in economia le competenze di cui al quarto comma, lettera e), del presente articolo tramite un funzionario delegato. L'addetto di segreteria funge da segretario del centro sociale.

10. (Laboratori protetti)

(1) Il centro sociale gestisce laboratori protetti al fine di assicurare alle persone affette da handicaps l'esercizio di attività compatibili con l'handicap stesso.

(2) Il laboratorio protetto allestisce posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap; esso mira a migliorare l'educazione e la formazione professionale del soggetto portatore di handicap allo scopo di avviarlo possibilmente al normale mercato del lavoro. Il laboratorio protetto offre a quei soggetti portatori di handicaps che non possono trovare altrove più confacenti forme di educazione o di occupazione, occasioni di una convivenza attiva, pur nel rispetto delle loro capacità. Ai soggetti portatori di handicaps frequentanti i laboratori protetti spetta un premio-sussidio, fissato con le modalità di cui al precedente articolo 9, avuto riguardo anche alle entrate derivanti al centro sociale dall'alienazione dei beni prodotti dai laboratori protetti stessi, nonché alle attitudini dei frequentanti, e comunque di importo non inferiore a lire 30.000 mensili. I frequentanti sono assicurati, a cura dell'ufficio affari amministrativi di cui all'articolo 23, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle vigenti norme in materia.

(3) I centri sociali sono autorizzati a gestire in economia, tramite funzionario delegato, l'acquisto di materie prime, l'alienazione dei beni prodotti, l'assunzione di commissioni per conto terzi.

(4) Per l'alienazione al minuto o all'ingrosso dei beni prodotti, i centri sociali e le istituzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio. I succitati enti organizzatori sono inoltre autorizzati a vendere con le stesse modalità i beni prodotti nelle strutture per malati psichici presso le aziende speciali unità sanitarie locali. Inoltre i pazienti possono acquistare i beni prodotti da loro stessi presso i succitati enti organizzatori al prezzo del materiale.

(5) L'ufficio affari amministrativi di cui all'articolo 23, previa autorizzazione della Giunta provinciale, provvede all'assegnazione di incarichi ad esperti e a lavoratori, con contratto di lavoro privato, la cui attività sia necessaria al funzionamento del laboratorio protetto. Durante le assenze del suddetto personale per i motivi previsti in contratto, compreso il congedo ordinario, il direttore dell'ufficio precitato è autorizzato ad incaricare direttamente le corrispondenti unità di personale a titolo di supplente dietro motivata richiesta del competente responsabile del centro sociale.

(6) Ai laboratori protetti possono accedere i soggetti portatori di handicaps residenti in provincia di Bolzano o ivi stabilmente domiciliati:

a) che durante o dopo la frequenza di un corso propedeutico o speciale non sono dichiarati idonei a conseguire una qualifica professionale;

b) o che abbiano superato il 18° anno di età e non trovino occupazione sul mercato di lavoro;

c) o che in conseguenza di infortunio, della gravità o aggravamento dell'handicap, non sono più in grado di esercitare un'attività lavorativa.

(7) L'accesso e la frequenza dei laboratori protetti da parte dei soggetti portatori di handicaps assistiti dal centro sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

(8) La frequenza del laboratorio protetto da parte del soggetto portatore di handicap ha termine di norma, al compimento del 55° anno di età.

(9) Per l'erogazione delle forme di assistenza di cui al presente articolo, i posti di laboratorio possono essere collocati anche in aziende pubbliche e private. In tal caso l'Amministrazione stipula convenzioni di affidamento con aziende ritenute idonee.

(10) Con il regolamento di esecuzione vengono stabiliti i requisiti richiesti alle aziende affidatarie, le forme di appoggio e di consulenza tecnica e pedagogica e le modalità di vigilanza a cura del centro sociale competente per territorio.

(11) L'amministrazione provinciale, sulla base di specifiche convenzioni, può istituire in aziende ed enti pubblici e privati posti per progetti mirati alla riabilitazione ed alla integrazione lavorativa di soggetti deboli sul mercato del lavoro, che non abbiano usufruito in precedenza di un posto in un laboratorio protetto. 13)

(12) I laboratori protetti sono autorizzati a svolgere, su incarico di terzi, lavori e servizi anche al di fuori delle proprie strutture. 14)

11. (Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro)

(1) L'ufficio mercato del lavoro svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo dei soggetti disabili.

(2) Per favorire l'inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro la Giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze:

a) un contributo per l'allestimento della postazione di lavoro particolarmente attrezzata per un'effettiva valorizzazione delle possibilità lavorative della persona disabile che dia affidamento di continuità lavorativa, nonché per il superamento delle barriere architettoniche;

b) premi al datore di lavoro privato per favorire l'inserimento della persona disabile presso l'azienda. Tali premi vengono fissati con delibera della Giunta provinciale e sono liquidati dal competente direttore d'ufficio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell'azienda;

c) un contributo per l'acquisto o l'adattamento delle attrezzature necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il contributo viene concesso solo per il maggior costo documentabile dell'attrezzatura speciale o dell'adattamento dell'attrezzatura.

(3) L'ufficio del lavoro provvede ad assumere iniziative per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili. 14/bis)

11/bis. (Assunzione di invalidi presso enti pubblici)

(1) Le assunzioni dirette di personale da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Provincia, avvengono in base ad una graduatoria tra gli aventi diritto formata nel rispetto della graduatoria provinciale approvata dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge. Per l'iscrizione nella graduatoria per l'assunzione diretta a livello provinciale, le persone in situazione di handicap con un grado di invalidità superiore al 45% non devono dimostrare di essere disoccupate. I disoccupati hanno tuttavia la precedenza nell'assunzione.

(2) Salva la riserva dei posti di organico in favore delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, la relativa percentuale di riserva è rapportata, di regola, al numero del personale in servizio.

(3) La Giunta provinciale provvede al rimborso degli oneri derivanti dalla trasformazione dei centralini telefonici di cui all'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente il collocamento ed il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. 15)

12. (Assistenza nei convitti dei centri sociali e domiciliari)

(1) L'assistenza nei convitti annessi ai centri sociali rispetta il principio della massima integrazione possibile del soggetto portatore di handicap nel suo ambiente socio-familiare ed è disimpegnata da personale educatore e assistente.

(2) Possono accedere al convitto i soggetti portatori di handicaps:

a) che per la lontananza della famiglia dalla scuola, dalle iniziative di formazione professionale o dal laboratorio protetto frequentato non possono usufruire del trasporto giornaliero;

b) che necessitano di ospitalità temporanea per sopraggiunte difficoltà momentanee della famiglia o per specifiche necessità terapeutiche;

c) che necessitano di ospitalità continua qualora la famiglia non sia in grado di provvedere e quando risultino insufficienti le altre forme alternative di intervento, quali il semiconvitto, l'affidamento familiare, l'assistenza domiciliare e gli altri interventi socio-sanitari previsti dal piano sanitario e dal piano assistenziale. Fino all'attuazione del piano socio-assistenziale i centri sociali possono comunque erogare le proprie prestazioni istituzionali mediante il proprio personale anche fuori dalle proprie sedi. 16)

(3) L'Amministrazione provinciale e gli altri enti o organi competenti per legge, oltre agli interventi attuati ai sensi della presente legge, provvedono ad erogare interventi di assistenza domiciliare e interventi economico-assistenziali di base, ai sensi delle leggi provinciali 26 ottobre 1973, n. 69, e 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

(4) Sono fatte salve le eventuali migliori condizioni stabilite in favore dei minorati ai sensi della presente legge.

13. (Corso occupazionale e di socializzazione)

(1) Nel caso in cui non sia possibile avviare il soggetto portatore di handicap ad un corso di formazione professionale comune, speciale o propedeutico, lo stesso viene iscritto ad un corso occupazionale e di socializzazione gestito dai centri sociali. Nell'ambito territoriale di ogni unità sanitaria locale è istituito almeno

uno di tali corsi. 17)

(2) Il predetto corso mira all'ulteriore sviluppo delle capacità psico-fisiche e delle abilità gestuali e manuali del soggetto portatore di handicap ai fini del conseguimento del massimo possibile di autonomia e socializzazione dello stesso, secondo i programmi ed orari approvati dalla Giunta provinciale, su proposta del collegio tecnico, di cui all'articolo 24, e sentita la consulta provinciale per i soggetti portatori di handicaps.

(3) Per lo scopo di cui al comma precedente, i centri sociali si avvalgono dei propri operatori e delle proprie attrezzature, nonché della collaborazione degli operatori della formazione professionale, d'intesa con i competenti direttori, e utilizzano prioritariamente i locali, le apparecchiature, i materiali delle scuole di formazione professionale ed in ogni caso i servizi comuni di mensa, convitto, ricreazione e tempo libero.

(4) La durata del corso è, di norma, triennale. Nel caso in cui la condizione del soggetto portatore di handicap lo consente, egli può essere avviato ad un corso di formazione professionale; diversamente, al termine del triennio, il soggetto portatore di handicap viene ammesso, a richiesta, in uno dei centri sociali.

14. (Trasporti dei soggetti portatori di handicaps)

(1) Il trasporto dei soggetti portatori di handicaps è attuato mediante i normali servizi organizzati dall'ufficio provinciale affari generali trasporti e semprechè non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Ai fini di venire incontro alle esigenze peculiari degli assistiti dei centri sociali il predetto ufficio, fermo quanto previsto dal titolo III della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è autorizzato, con le modalità da stabilirsi in apposito regolamento di esecuzione, ad organizzare appositi servizi di trasporto gestendoli in economia. 18)

(2) Fatti salvi i trasporti di cui al primo comma, lettera b), del successivo articolo 16, i centri sociali possono provvedere direttamente, in casi di urgenza o necessità, al trasporto dei propri assistiti e loro eventuali accompagnatori, nonché, nell'ambito dei posti disponibili, anche di altri soggetti portatori di handicaps. Per i suddetti scopi i centri sono dotati di automezzi di servizio; essi possono altresì avvalersi di servizi di trasporto infermi, ovvero usufruire di automezzi pubblici o privati, assumendo la relativa spesa. 18)

(3) La Giunta provinciale può affidare i servizi di trasporto e/o accompagnamento di cui al presente e al successivo articolo 16, ad enti e associazioni idonee allo scopo, autorizzando la stipulazione delle relative convenzioni.

(3/bis) L'esercizio del servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap di cui al comma 3 non è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 19)

(4) Secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale possono essere concessi rimborsi alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps e a coloro che con mezzo motorizzato pubblico o privato provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto del soggetto portatore di handicap dall'abitazione alle sedi scolastiche, a quelle dei centri sociali, nonché di altri enti ed istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, nonché viceversa. Il rimborso è disposto dal competente direttore d'ufficio. 18)

(5) Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonché di partecipazione a quelle manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale. 20)

(6) I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione. 20)

15. (Adattamento di mezzi di locomozione)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente o a rimborsare a soggetti portatori di handicaps fino al 100% delle spese necessarie per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di loro proprietà od in loro possesso tramite regolare contratto di "leasing" di durata almeno triennale, ove necessario in funzione del particolare tipo di permanente menomazione degli arti inferiori e/o superiori. La presente disposizione può essere estesa dalla Giunta provinciale nell'ambito dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo, all'adattamento per i medesimi scopi di macchine agricole e macchine operatrici.

(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al precedente comma un contributo nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di soli motoveicoli e autoveicoli, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma precedente. Ai fini del presente comma non verranno presi in considerazione automezzi eccedenti i limiti massimi di cilindrata e di potenza previsti dalle vigenti disposizioni per la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali.

(3) Le presenti disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del primo comma.

(3/bis) La Provincia è autorizzata a concedere contributi alle famiglie per l'adattamento di automezzi per il trasporto dei figli in situazione di handicap, anche maggiorenni, nonché del coniuge disabile e di qualsiasi altra persona facente parte del nucleo familiare. Tali contributi possono essere estesi anche a quant'altro si renda necessario per il trasporto del disabile o di mezzi (p.es.carrelli appendici) necessari all'ambulazione del disabile stesso.

(4) All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi

con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi. Ai fini della valutazione di detto limite massimo si tiene conto del reddito complessivo del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se presentata entro il 30 aprile, e dell'anno precedente la presentazione, se avvenuta dopo tale data. I criteri per la concessione delle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo potranno prevedere una differenziazione a seconda che i beneficiari siano portatori di handicap permanente degli arti inferiori oppure superiori. 21)

15/bis. (Interventi a favore dei sordomuti)

(1) Per assicurare ai sordomuti l'accesso al servizio telefonico pubblico attraverso la rete telefonica, la Giunta provinciale concorre nelle spese per l'acquisto del dispositivo telefonico per sordomuti (D.T.S.) a favore dei cittadini sordomuti residenti in provincia di Bolzano.

(2) Il contributo finanziario può essere erogato ai sordomuti abbonati stessi o al nucleo familiare con il quale il sordomuto, almeno dodicenne, convive.

(3) È compatibile la concessione del contributo al sordomuto per l'acquisto del dispositivo per uso privato e la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, per l'allestimento del posto di lavoro a favore dello stesso lavoratore sordomuto.

(4) Con deliberazione della Giunta provinciale viene stabilito e periodicamente aggiornato l'importo massimo ammissibile al contributo. 22)

15/ter. (Aiuto personale)

(1) I servizi dei distretti sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 prestano aiuto personale ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici ed informatici, di protesi o di altre forme di sostegno volte a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione, compresi il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti, il servizio di informazione ai cittadini ed il servizio di assistenza domiciliare.

(2) I servizi dei distretti sociali possono essere integrati con i servizi sanitari e altri servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio e possono avvalersi della collaborazione di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai 18 anni, che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

(3) Il personale di cui al comma 2 deve comprovare una formazione specifica in materia.

(4) Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i servizi dei distretti sociali possono convenzionarsi con organizzazioni di volontariato. 23)

TITOLO II
Assistenza scolastica

16. (Diritto allo studio e alla formazione)

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità delle persone in situazione di handicap, l'amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:

a) messa a disposizione di assistenti alle scuole, agli istituti ed ai centri di formazione professionale nonché agli asili nido, con compiti di sostegno della normale attività degli insegnanti, nonché degli educatori nei convitti;

b) accompagnamento e trasporto - anche individualizzato - delle persone in situazione di handicap dalle loro abitazioni ai centri e strutture, anche convenzionati, di cui alla presente legge, nonché al plesso scolastico e formativo di frequenza, anche per le attività extrascolastiche, e viceversa;

c) messa a disposizione di attrezzature e materiale didattico richiesti dallo specifico handicap;

d) promozione di refezioni scolastiche;

e) fornitura di libri di testo;

f) concessione di sussidi sostitutivi di retta;

g) promozione degli accordi di programma tra le Aziende speciali unità sanitarie locali e gli organi scolastici ai fini della messa a disposizione di materiale sanitario e personale infermieristico nei casi di necessità, per garantire la presenza dell'alunno in situazione di handicap alle attività scolastiche ed extrascolastiche;

h) ogni altro servizio idoneo a garantire il diritto allo studio e alla piena formazione della personalità della persona in situazione di handicap. 24)

(2) I limiti e le modalità degli interventi, anche a favore del singolo, di cui al precedente comma, sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

17. 25)

18. (Assistenza scolastica: piano annuale di finanziamento)

(1) Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta provinciale, tenuto conto delle proposte dei comitati di scuola materna, delle ripartizioni provinciali Formazione professionale tedesca e ladina e Formazione professionale italiana e dei consigli d'istituto, formulate sulla base delle certificazioni mediche psico-diagnostiche rilasciate dai competenti servizi delle Aziende speciali unità sanitarie locali, e sentiti i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, approva appositi piani, distinti per gruppo linguistico e riferiti all'anno scolastico successivo, per la concreta realizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a). 26)

(2) Fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, le ulteriori provvidenze previste nel precedente articolo 16 vengono attuate in base al piano annuale di cui alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, alla luce dei limiti e delle modalità che vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Le provvidenze in materia di assistenza scolastica concernenti i ricoveri in convitto e gli ulteriori interventi previsti dal terzo comma del precedente articolo 4 e dall'articolo 16 sono erogati a cura dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Le relative spese sono autorizzate ed impegnate con ordinanza dell'assessore provinciale competente in materia. 27)

(3) Nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, la Giunta provinciale nell'assegnazione ai circoli didattici e agli istituti scolastici degli importi per le spese di funzionamento didattico-amministrativo tiene conto delle iniziative assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicaps assunte dai circoli o dagli istituti stessi.

(4) Nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 14/bis della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, inserito con l'articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, i competenti uffici delle ripartizioni III e X, previa deliberazione della Giunta provinciale, possono acquistare direttamente le attrezzature e il materiale didattico specializzato necessario da destinare alle singole scuole a livello di distretto scolastico.

(5) La Giunta provinciale può, inoltre, concedere agli enti gestori di scuole materne provinciali, nonché alle scuole materne private, oltre i contributi o sussidi previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, anche contributi o sussidi per l'acquisto di materiale didattico per sezioni speciali o integrate di scuole materne, come pure può provvedere direttamente a detti acquisti.

19. (Corsi di specializzazione)

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità dei soggetti portatori di handicaps, l'amministrazione provinciale istituisce corsi teorico-pratici per la formazione del personale insegnante nelle scuole materne, elementari, secondarie e nei centri di formazione professionale della Provincia, nonché per la formazione degli istitutori, educatori ed assistenti.

(2) I corsi di specializzazione per il personale direttivo e docente addetti all'istruzione elementare e secondaria sono organizzati dalla Giunta provinciale d'intesa con gli organi scolastici statali competenti. A tali corsi sono ammesse anche le insegnanti di scuola materna. Quali docenti nell'ambito di detti corsi di specializzazione possono venire incaricati anche esperti esteri provenienti dall'area linguistica tedesca. Detti esperti possono essere chiamati a far parte delle relative commissioni esaminatrici.

(3) I corsi di formazione per il personale assistente, educatore, istitutore, nonché insegnante di formazione professionale sono organizzati secondo le vigenti leggi della formazione professionale.

(4) La Giunta provinciale fissa le modalità di organizzazione dei corsi di cui al comma 3 ed i criteri di svolgimento degli esami finali, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'articolo 6/bis.

(5) Coloro che hanno regolarmente frequentato, anche al di fuori della provincia o all'estero, corsi completi di formazione o specializzazione nel settore dell'assistenza, dell'educazione o dell'istruzione dei soggetti portatori di handicaps, della durata non inferiore al monte ore previsto per i corsi di cui ai commi 2 e 3, possono essere ammessi all'esame finale per il conseguimento del corrispondente diploma. I percorsi formativi dei corsi frequentati ritenuti idonei all'ammissione all'esame finale, nonché il programma d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'articolo 6/bis.

(6) La Giunta provinciale fissa le modalità di ammissione a corsi di formazione nel settore assistenziale e socio-educativo per un monte ore inferiore a quello previsto per ciascun corso limitatamente a quanti hanno conseguito, in ambito provinciale, altro titolo di formazione nel suddetto settore. 28)

20. (Compiti degli educatori e degli assistenti)

(1) (2) (3) 29)

(4) 30)

(5) Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le modalità relative all'espletamento del servizio del personale educatore e assistente, assicurandosi la sua mobilità all'interno delle diverse strutture e servizi in orario straordinario e per la valutazione del medesimo. Nel medesimo regolamento sono stabilite le modalità con le quali il personale educatore, istitutore ed assistente dei centri sociali può essere messo a disposizione di enti ed associazioni pubbliche e private all'uopo convenzionate durante soggiorni fuori sede dalle medesime istituzioni organizzati in collaborazione con i servizi provinciali. 31)

(6) Secondo criteri e modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione e dietro motivata richiesta, il

personale educatore e assistente può essere messo a disposizione anche di altre scuole esistenti in provincia, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e di istituzioni educative pubbliche o private che accolgano gratuitamente alunni portatori di handicaps.

(7) Gli educatori e gli assistenti, come pure gli istitutori per soggetti portatori di handicaps, devono rispettare un orario settimanale con il medesimo carico orario dei dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; all'interno di detto orario lavorativo almeno un ottavo è previsto per consulenza, preparazione, programmazione, formazione ed aggiornamento. Con regolamento di esecuzione sono da stabilire criteri e modalità per il superamento del suddetto limite settimanale da parte di determinate categorie di personale, ovvero di singoli operatori, fermo restando il medesimo carico orario globale. 32)

21. (Personale educatore o assistente incaricato)

(1) Gli educatori e gli assistenti operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica sono assunti oltrechè in base al successivo articolo 27, anche mediante incarico per anno scolastico sulla base delle esigenze accertate nel piano annuale approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente articolo 18 con decreto del Presidente della giunta provinciale, immediatamente esecutivo, e sono posti alle dipendenze funzionali dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Il competente Assessore della pubblica istruzione e della formazione professionale assegna il personale assistente ed educatore, sentiti i predetti direttori, alle sedi di servizio nelle diverse istituzioni scolastiche e/o educative.

(2) Per poter accedere all'incarico di educatore o di assistente, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma e dei titoli di cui al successivo articolo 28, ovvero degli altri analoghi titoli di specializzazione stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(3) 33)

(4) La Giunta provinciale determina i criteri di massima per la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie. Dette graduatorie hanno validità per un intero anno scolastico.

(5) Per supplenze, ovvero per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma, anche per periodi di tempo inferiori ad un anno scolastico. Per particolari necessità da indicare nel piano di attività di cui all'articolo 18 possono essere conferiti incarichi secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma anche per orari di servizio ridotto. Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero anno scolastico qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio con orario completo per almeno 7 mesi nell'anno scolastico stesso. 34)

(6) Qualora non vi sia personale educatore o assistente disponibile in base alle graduatorie, al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio, l'incarico può essere conferito per il periodo strettamente indispensabile, anche ad orario ridotto, su proposta dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X, per chiamata diretta di persone ritenute idonee, prescindendosi, se del caso, dai limiti di età e dal titolo di studio e di specializzazione richiesti.

(7) In caso di servizio ad orario ridotto, il trattamento economico è dovuto in proporzione alle ore di servizio effettuato.

(8) La documentazione necessaria per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo, deve essere presentata dagli interessati, a pena di decadenza, all'atto della nomina da parte del Presidente della giunta provinciale e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio; detta documentazione conserva piena efficacia per tutta la durata dell'anno scolastico. Si applicano per il personale incaricato e supplente le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(9) Nei conferimenti degli incarichi al personale educatore e assistente si prescinde dall'applicazione della proporzionale linguistica ai sensi delle vigenti disposizioni.

(10) Gli educatori e gli assistenti operano nelle strutture scolastiche ed educative nelle quali la lingua di insegnamento è la stessa del gruppo linguistico di loro appartenenza.

(11) Per quanto riguarda il requisito del bilinguismo si applicano le norme vigenti per il personale insegnante delle scuole a carattere statale, nonché per il personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e di formazione professionale.

21/bis. (Obiettivi dell'integrazione scolastica)

(1) L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'apprendimento.

(2) L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altra difficoltà derivante dalle disabilità connesse all'handicap.

(3) L'integrazione scolastica persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona in situazione di handicap nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

b) garantire la priorità negli interventi e nei programmi, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale

permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale e assuma pertanto connotazioni di gravità;

c) garantire ai minori in situazione di handicap o colpiti da malattia cronica, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, lo svolgimento della programmazione scolastica individualizzata anche a domicilio, sentito il parere medico-psicologico e dei genitori;

d) garantire l'aggiornamento mirato di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed un aggiornamento specifico per insegnanti di sostegno e personale assistente ed educativo;

e) coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati.

(4) Con delibera della Giunta provinciale sono determinate le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione degli handicap, per l'effettuazione della diagnosi funzionale e per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale, ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato. 35)

21/ter. (Attuazione dell'integrazione scolastica)

(1) All'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si provvede anche attraverso:

a) la sperimentazione ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, da realizzare nelle classi frequentate da alunni in situazione di handicap;

b) l'attivazione di sistematiche forme di orientamento, particolarmente qualificate per l'alunno in situazione di handicap, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

c) l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e quello superiore;

e) la possibilità di completare la scuola dell'obbligo, frequentandola sino al compimento del diciottesimo anno di età, consentendo anche su proposta del consiglio di classe una terza ripetenza in singole classi;

f) l'assegnazione di personale docente specializzato per la realizzazione di attività didattiche di sostegno in tutti i gradi e gli ordini di scuola, compresa la scuola materna e la formazione professionale;

g) l'assunzione della contitolarità, nelle sezioni e nelle classi in cui operano, da parte degli insegnanti di sostegno, i quali partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Gli insegnanti di sostegno partecipano, sempreché sia nell'interesse degli alunni in situazione di handicap, anche alle sedute di assistenza funzionale e di riabilitazione;

h) assegnazione di personale assistente specializzato per promuovere, in collaborazione con il personale docente, l'autonomia personale e sociale, compresa la capacità di comunicazione e relazionale dell'alunno in situazione di handicap. 36)

21/quater. (Valutazione del rendimento e prove d'esame)

(1) Nella valutazione degli alunni in situazione di handicap da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

(2) Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

(3) Nella scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni in situazione di handicap di natura fisica o sensoriale sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche, nonché la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

(4) Per gli alunni in situazione di handicap che seguono un piano educativo individualizzato, i cui obiettivi non corrispondono ai programmi vigenti, è consentita una valutazione differenziata che ha valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del predetto piano educativo. 37)

21/quinquies. (Forme di coordinamento e di consulenza istituzionale)

(1) Presso ogni circolo di scuola materna, direzione didattica ed istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado dove sono iscritti alunni in situazione di handicap, sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, rappresentanti dei familiari e, nelle scuole secondarie di secondo grado, da studenti, con il compito di proporre e coordinare iniziative rivolte all'integrazione scolastica, predisposte da singoli piani educativi individualizzati.

(2) Presso ognuna delle tre intendenze scolastiche è istituito un gruppo di lavoro avente il compito di affrontare i vari problemi relativi all'integrazione scolastica, con funzioni consultive in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni in situazione di handicap, di aggiornamento del personale scolastico e di coordinamento tra la scuola e l'amministrazione provinciale. Per la determinazione delle risorse di sostegno

ordinarie e straordinarie, il gruppo di lavoro esamina i documenti diagnostici ed i materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap.

(3) Di norma i gruppi di lavoro di cui al comma 2 sono composti da personale ispettivo, direttivo e docente di ogni ordine e grado di scuola, con esperienza o competenze specifiche nel campo dell'integrazione e da personale assistente ed amministrativo. Alle riunioni possono essere invitati, ove il tema lo richieda, esperti e specialisti, nonché rappresentanti delle associazioni dei genitori.

(4) Presso ogni intendenza scolastica è istituito un Servizio integrazione scolastica, con compiti consultivi per le scuole in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica. In esso opera personale direttivo o docente comandato con specifica formazione in materia, nonché personale amministrativo per l'espletamento dei compiti di segreteria.

(5) Presso il Servizio integrazione scolastica è istituito un centro di documentazione ed archivio di materiale didattico ed audiovisivo nonché di ausili ed attrezzature speciali a disposizione, secondo necessità, degli operatori scolastici. 38)

21/sexies. (Coordinamento interistituzionale)

(1) È istituito un gruppo di lavoro unico per le tre intendenze scolastiche composto da:

a) tre ispettori tecnici, di cui uno per ciascun gruppo linguistico;

b) tre esperti per l'integrazione, uno per ogni intendenza scolastica;

c) tre esperti degli enti locali, di cui uno designato dal servizio sociale, uno dal centro di formazione professionale ed uno proposto dai comuni;

d) tre esperti delle unità sanitarie locali, di cui un rappresentante del Servizio psicologico, un rappresentante del Servizio riabilitativo ed un esperto in materia amministrativa;

e) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori di bambini in situazione di handicap, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

(2) Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 ha funzioni consultive e propositive per gli intendenti scolastici e collabora con gli enti locali e le Aziende speciali unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui al comma 3, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento, comprese la ricerca e lo studio. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 collabora con i gruppi di lavoro di cui all'articolo 21/quinquies, comma 2.

(3) Per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati, sono stipulati accordi di programma nell'ambito delle rispettive competenze. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche ed attività integrative extrascolastiche.

(4) Gli accordi possono prevedere anche lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle Aziende speciali unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

(5) 39)

TITOLO III
Strutturazione dei servizi

22. 40)

23 41)

24. 42)

TITOLO IV
Personale addetto alle attività e servizi

25.-37. 43)

TITOLO V
Formazione professionale

38. (Avvio a corsi professionali)

(1) La Provincia realizza l'inserimento delle persone in situazione di handicap negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantisce ad allievi ed apprendisti in situazione di handicap, che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica, anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale, tenendo conto, di regola, dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati, realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine i centri di formazione professionale mettono a disposizione i sussidi e le attrezzature necessarie.

(2) Qualora il direttore della scuola o del corso di formazione professionale, su segnalazione degli insegnanti, accerti particolari difficoltà nella frequenza dell'alunno in situazione di handicap, l'opportunità della permanenza del soggetto medesimo nella struttura della formazione professionale viene decisa da un' équipe composta dal direttore e dal consiglio di classe della scuola o del corso, da un collaboratore della formazione professionale e dallo psicologo competente.

(3) I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze dell'alunno in situazione di handicap, mediante inserimento in classi comuni o in corsi specifici, o in corsi prelavorativi o di apprendistato. Oltre alla piena qualificazione, la Formazione professionale può attestare anche qualificazioni parziali. 44)

39. (Corsi propedeutici e speciali)

(1) Il corso propedeutico, della durata di 1 anno, ha lo scopo di individuare e migliorare le capacità psicofisiche del soggetto portatore di handicap onde agevolare la sua successiva frequenza di corsi speciali di qualificazione, in settori lavorativi adeguati.

(2) Dopo la frequenza del corso propedeutico o durante la frequenza di un corso a tempo pieno o successivamente alla procedura di avvio di cui all'articolo 38, il soggetto portatore di handicap può essere avviato ad un corso di formazione professionale speciale della durata massima di due anni. La frequenza del corso dell'allievo non può superare di norma i quattro anni.

(2/bis) Per i frequentanti i corsi propedeutici e speciali si applicano le provvidenze previste per la formazione professionale provinciale. 45)

(3) I corsi propedeutici e speciali sono previsti annualmente nel piano dei corsi per la formazione professionale nei vari settori, ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche. Il comitato di cui all'articolo 15 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e successive modifiche; è integrato da un rappresentante designato dal presidente della consulta provinciale, di cui all'articolo 5 della presente legge.

(4) I corsi di cui ai precedenti commi sono affidati a personale insegnante per soggetti portatori di handicaps, addetto alla formazione professionale, e possono essere affidati ad aziende pubbliche o private, previo riconoscimento della loro idoneità da parte del competente ispettorato per la formazione professionale. I metodi di insegnamento e l'adeguamento dei programmi alla situazione personale degli allievi portatori di handicaps sono elaborati dagli insegnanti, dai tecnici delle aziende e da maestri artigiani appartenenti alle categorie affini ai corsi, designati dalle categorie corrispondenti.

(5) Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 si applicano anche ai corsi propedeutici e speciali.

(6) L'assessore competente per la formazione professionale, in relazione a specifici handicap per i quali non è possibile un intervento formativo nell'ambito del territorio provinciale, su proposta del collegio tecnico di cui all'articolo 24, integrato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, può autorizzare l'iscrizione della persona in situazione di handicap a corsi qualificati, organizzati da enti pubblici o privati. Qualora nell'ambito del territorio provinciale non possa essere garantito un intervento formativo adeguato, può essere autorizzata anche l'iscrizione a corsi organizzati nel territorio nazionale ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Il relativo onere di frequenza, ivi comprese le spese per il vitto e l'alloggio dovute ai convitti o alle famiglie affidatarie, è a carico dell'amministrazione provinciale ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49. L'autorizzazione all'iscrizione e l'impegno delle relative spese sono disposte con decreto dell'assessore alla formazione professionale competente. Per il pagamento di dette spese possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio, dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi. 46)

(7) I corsi di cui al presente articolo sono tenuti dal personale educativo della formazione professionale con le qualifiche di istitutore laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps, addetto ai medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, e che assume rispettivamente la nuova qualifica di insegnante laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps ed opera dell'ambito della formazione professionale, seguendo lo stato giuridico ed economico del restante personale insegnante. I relativi posti in organico sono indicati nella tabella D allegata alle presente legge; per l'accesso ai posti che si rendono vacanti, successivamente al predetto inquadramento, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per il personale insegnante della formazione professionale, nonché del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33. Il medesimo personale educativo della formazione professionale con incarico a tempo indeterminato o determinato permane nell'incarico secondo la normativa vigente, assumendo le precitate corrispondenti nuove qualifiche.

(8) Per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente e al secondo comma dell'articolo 25, sono soppressi i corrispondenti posti e qualifiche del personale educativo di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e relative tabelle A e B ad essa allegate. Sono parimenti soppressi i posti e le qualifiche di direttore-istitutore di Ia classe per handicappati e di istitutore per handicappati.

(10) Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al presente articolo è rilasciato un attestato ufficiale conforme alle relative disposizioni della Formazione professionale. 47)

(11) Qualora, su parere medico, psicologico o pedagogico, si renda necessaria una formazione specifica attraverso corsi non previsti dal piano annuale, è possibile attivare un corso individuale di breve durata. 47)

40. (Interventi personalizzati)

(1) Gli insegnanti della classe o del corso frequentati dal soggetto portatore di handicap, al fine di assicurare allo stesso la più adeguata preparazione professionale, individualizzano l'insegnamento secondo le sue attitudini e possono essere coadiuvati da personale insegnante per soggetti portatori di handicaps e assistente.

(2) Nel caso di un soggetto portatore di handicap apprendista, un istitutore o un insegnante di cui al comma precedente mantiene rapporti di collaborazione con il maestro artigiano per definire il programma di formazione dell'allievo e concordarne l'esecuzione, nonché per prestare la necessaria assistenza tecnico-formativa.

41. (Riqualificazione professionale)

(1) Tra gli interventi di formazione professionale permanente rientrano quelli destinati ai lavoratori portatori di handicaps, già in possesso di una qualifica professionale.

(2) Possono essere istituiti appositi corsi di riqualificazione, ai sensi delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, in favore di persone affette da handicaps e di quelle che, per sopravvenuta invalidità o infermità o aggravamento delle condizioni, devono essere avviate ad una nuova attività lavorativa.

(3) La riqualificazione può avvenire anche presso appositi centri o aziende secondo le modalità di cui al precedente articolo 39.

(4) La riqualificazione può avvenire, purché i singoli casi lo consentano, anche durante il periodo di riabilitazione fisica.

TITOLO VI
Norme finali

42. (Istituzione dei centri sociali)

(1) La Giunta provinciale provvede ad istituire i seguenti centri sociali, con annessi convitti e laboratori protetti, competenti sugli ambiti territoriali di seguito indicati:

1) Bolzano-città;

2) Bolzano-circondario, valli laterali e Val Gardena;

3) Oltradige e Bassa Atesina;

4) Bressanone, Valle Isarco e valli laterali;

5) Brunico, Val Pusteria, Val Badia ed altre valli laterali;

6) Merano, Burgraviato, Val Passiria, Val d'Ultimo e valli laterali;

7) Silandro, Val Venosta e valli laterali. 48)

(2) Al fine di migliorare la strutturazione e la distribuzione dei servizi, la Giunta provinciale promuove, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva sull'entità del problema dei soggetti portatori di handicaps residenti nel territorio provinciale.

43.-45. 43)

46.

(1) 49)

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1986, ai membri delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai componenti della commissione sanitaria per la revisione dei requisiti di assistibilità agli invalidi civili, è corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche. 50)

(2/bis) A ciascun componente delle suddette commissioni è corrisposto, oltre a detto gettone di presenza, un compenso di lire 10.000 per ogni accertamento diagnostico. A ciascun componente delle medesime commissioni, dipendente da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, il predetto compenso è ridotto a lire 3000, nel caso che le riunioni della commissione inizino o si svolgano per intero o terminino in orario di lavoro. Ai dipendenti compresi nei ruoli dell'Amministrazione provinciale si applicano le disposizioni della legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14. 50)

(3) 51)

(4) All'assistenza sanitaria protesica e specifica di cui all'articolo 34 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, provvedono le unità sanitarie locali, ciascuna per il proprio territorio, ai sensi dell'articolo 4, lettera m), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assicurando il massimo decentramento delle strutture amministrative e tecniche addette a tali compiti.

(5) Le prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. 52)

(6) (7) (8) 51)

47. (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogati gli articoli dall'1 al 33 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e la tabella A allegata alla stessa; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11 della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, e le tabelle B/I, B/II e B/III ad essa allegate.

(2) È soppresso l'ufficio, n. 39, dell'allegato A alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(3) L'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è soppressa; la Provincia e le unità sanitarie locali, per i settori di rispettiva competenza, subentrano nei rapporti attivi e passivi posti in essere dall'azienda stessa, comunque attinenti a servizi da essi gestiti.

(4) Gli organi dell'azienda predetta rimangono in carica ai soli fini della predisposizione, revisione e deliberazione del conto consuntivo, che dovrà essere presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro i successivi tre mesi.

(5) La giacenza di cassa e i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo indicato al comma precedente saranno acquisiti al bilancio provinciale. I competenti organi e uffici della Provincia sono tuttavia autorizzati a provvedere alla liquidazione e al pagamento a carico del bilancio provinciale delle passività della cessata azienda, in base ai relativi atti di assunzione dell'impegno di spesa, prima ancora della presentazione del conto consuntivo.

48.-55. 43)

56.-57. 53)

58.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

TABELLA A, B, C 43)

---

1) Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

2) I commi 2 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

3) I commi 4/bis e 4/ter sono stati inseriti dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

4) Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

5) Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e successivamente modificato dall'art. 29 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Vedi anche l'art. 12 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:

12.

(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dalle leggi provinciali 7 novembre 1988, n. 42, e 14 dicembre 1988, n. 56, per l'uso di alloggi messi a disposizione dall'ente gestore dei servizi sociali o dall'ente convenzionato, è richiesto il pagamento di un canone mensile di importo pari al canone sociale in vigore per gli alloggi dell'Istituto provinciale per l'edilizia abitativa agevolata; a questo si aggiungono le spese condominiali. Per quanto riguarda le forme abitative aperte, quali le comunità alloggio per malati psichici, gli alloggi di addestramento e forme analoghe, è richiesto dall'utente, in deroga alle disposizioni della L.P. n. 20/1983, e successive modifiche ed integrazioni, la compartecipazione alle spese per assistenza, vitto e alloggio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 della legge procinciale 30 aprile 1991, 13. A tale fine vengono determinate, con deliberazione della Giunta provinciale, le relative tariffe nonché i criteri e le modalità di pagamento.

Vedi anche l'art. 31 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16:

31.

(1) La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, come sostituito dall'articolo 29 della presente legge, trova applicazione con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, nel testo previgente.

6) Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente abrogato dall'art. 32 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16 con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, emanato con D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

7) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

8) L'art. 3 è stato così modificato dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 6 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

9) Omissis; vedi gli artt. 3, 4 e 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

[10] L'art. 8 è stato così modificato dagli articoli 4 e 17 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 5 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56; il comma 3 è stato successivamente abrogato dall'art. 33 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[11] Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[12] Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[13] L'art. 10 è stato modificato ed integrato dall'art. 6 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, dall'art. 7 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3, e dall'art. 12 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[14] Il comma 12 è stato aggiunto dall'art. 33 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[14/bis] L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Vedi l'art. 17 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2:

17. (Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68)
(1) L'assegnazione dello Stato alla Provincia per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché gli altri mezzi finanziari indicati all'articolo 14 della medesima legge, sono iscritti nel bilancio provinciale per essere destinati agli interventi per l'inserimento e per l'integrazione lavorativa delle persone disabili previsti dalla predetta legge. All'iscrizione in bilancio delle nuove o maggiori entrate si può provvedere con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

[15] L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27; il comma 1 è stato integrato dall'art. 8 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[16] La lettera c) è stata integrata dall'art. 9 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[17] Il comma 1 è stato modificato dall'art. 10 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[18] I commi 1, 2 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[19] Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[20] I commi 5 e 6 sono stati aggiunti dalla L.P. 17 giugno 1991, n. 16.

[21] L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente modificato dall'art. 32, comma 13, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3, e dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[22] L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[23] L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[24] Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[25] Abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[26] Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[27] Il comma 2 è stato integrato dall'art. 14 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[28] L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[29] Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[30] Omissis.

[31] Il comma 5 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56; vedi l'art. 45 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56:

45. (Rapporto con il piano socio-assistenziale)
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme di attuazione dell'emanando piano socio-assistenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

[32] Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[33] Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[34] Il comma 5 è stato integrato dall'art. 17 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[35] L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[36] L'art. 21/ter è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[37] L'art. 21/quater è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[38] L'art. 21/quinquies è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[39] L'art. 21/sexies è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3; il comma 5 è stato successivamente abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[40] L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[41] L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[42] L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[43] Riportati al n. XXIII - B/f.

[44] L'art. 38 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[45] Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 43 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

[46] Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[47] I commi 10 e 11 sono stati aggiunti dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[48] Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[49] Il comma 1 apporta modifiche ed integrazioni alla L.P. 17 settembre 1973, n. 59.

[50] L'originario comma 2 è stato così sostituito dall'art. 4 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22.

[51] Il comma 3, 6, 7 e 8 modificano e integrano la L.P. 21 agosto 1978, n. 46, e la L.P. 20 giugno 1980, n. 19.

[52] Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 30 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16; vedi il D.P.P. 25 ottobre 2002, n. 44:

1. (Determinazione delle tariffe)

(1) Le tariffe per l'erogazione da parte delle Aziende Sanitarie delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'articolo 57 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 27 terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'articolo 46, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono stabilite come segue:

a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:

1) euro 29,25 giornaliere (vitto e alloggio), per un massimo di 21 giorni di cura all'anno su presentazione di fattura o ricevuta fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;

2) euro 13,89 giornaliere (vitto) su presentazione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di cura, rilasciata dal sindaco, dai carabinieri, dall'Unità Sanitaria Locale, ecc.;

b) contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi: euro 74,07 annuali;

c) assistenza odontostomatologica: aumento del 2,3% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12.5.1978, della Direzione Generale della disciolta ONIG e al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 febbraio 2001, n. 9.

(2) Le suddette tariffe sono applicabili con le modalità vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[53] Omissis.

i)

LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3 1)

—

Interventi a favore dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone in situazione di handicap

1998

1.

(1) Nella presente legge, nella legge 30 giugno 1983, n. 20, nonché nel testo unico di cui all'articolo 22, i soggetti beneficiari vengono indicati con la dizione "persone in situazione di handicap".

2.-3. 2)

4. 3)

5.-19. 4)

20.

(1) L'articolo 17 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è abrogato.

(2) I contratti di comparto del personale dipendente degli enti locali e i contratti di formazione-lavoro devono recepire le agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(3) 5)

21.

(1) L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. La Provincia e i comuni nonché i Consorzi di comuni realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap.

22.

(1) Il presente testo verrà coordinato in un testo unico con le altre disposizioni in materia di persone in situazione di handicap.

23. 6)

24. 7)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

---

1) Pubblicata nel B.U. 21 aprile 1998, n. 17.

2) Recano modifiche alla L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

3) Modifica l'art. 23, comma 2, della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

4) Recano modifiche alla L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

5) Sostituisce l'art. 1 della L.P. 10 luglio 1992, n. 29.

6) Integra l'art. 12/bis della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

7) Omissis.

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung 19
Arbeit
Arbeitsamt

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 19
Lavoro
Ufficio del lavoro

Prot. Nr. RC/2260/41.04.02/DB
Ihr Z./Vs. rif.:
Bozen/Bolzano März/marzo 2001
Sachbearbeiter/funzionario:

An alle Körperschaften, Anstalten und Einrichtungen, die der Aufsicht durch die Landesverwaltung unterstehen

A tutti gli Enti ed Istituzioni soggetti a tutela o vigilanza dell'amministrazione provinciale

An den Gemeindenverband
Al consorzio dei comuni

An das Aufsichtsamt
Abteilung Örtliche Körperschaften

All'ufficio vigilanza
Ripartizione Enti locali

An das Regierungskommissariat für die Provinz Bozen
Al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano

An das NISF
All'INPS

An das INAIL
All'INAIL

RUNDSCHREIBEN - CIRCOLARE

Pflichtvermittlung – Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 – Bestimmungen über die Pflichteinstellung in öffentlichen Körperschaften

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Umsetzung des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, werden folgende Erläuterungen gegeben:

1. Erfüllung der Pflichtquote

Alle öffentlichen Arbeitgeber ab 15 Mitarbeitern sind im Sinne des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, zur Aufnahme von Menschen mit Behinderung verpflichtet:

Collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Disposizioni sul collocamento obbligatorio negli enti pubblici

Gentili signore e signori,

per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 vengono forniti i seguenti chiarimenti:

1. Copertura delle quote d'obbligo

Tutti i datori di lavoro pubblici da 15 dipendenti sono tenuti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 all'assunzione di persone disabili:

Von 15 bis 35 Mitarbeitern – 1 Person;
von 36 bis 50 Mitarbeitern – 2 Personen;
ab 51 Mitarbeitern – 7% der effektiv Bediensteten.

Im Gegensatz zu einer ersten Auslegung, dass öffentliche Arbeitgeber von 15 bis 35 Mitarbeitern (ähnlich wie private Betriebe) erst innerhalb eines Jahres ab der ersten Neuaufnahme zur Aufnahme eines Menschen mit Behinderung verpflichtet wären, steht nun fest, dass diese sofort der Pflichtaufnahme eines Menschen mit Behinderung unterliegen.

Aus diesem Grund sind die öffentlichen Arbeitgeber verpflichtet, innerhalb 31. Jänner eines jeden Jahres die Personalstandserklärung im Sinne von Artikel 9 Absatz 6 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, abzugeben.

Die entsprechende Vorlage finden Sie auf der Internetseite der Abteilung Arbeit unter der Adresse:

http://www.provinz.bz.it/arbeit/vordrucke

In Erwartung des Ministerialdekretes, das im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, die Tätigkeiten festlegt, die in öffentlichen Betrieben nicht oder nur in beschränktem Maße von Menschen mit Behinderung ausgeführt werden können, wird die Gesamtzahl der Arbeitnehmer zur Berechnung der vorbehaltenen Quote für Behinderte herangezogen.

Im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 sind bei der Berechnung der Pflichtquote die Beschäftigten, die Polizeifunktionen ausüben, nicht mitzuzählen. Wenn diese Beschäftigten Verwaltungstätigkeiten durchführen, sind sie mitzuzählen.

Bis zum Inkrafttreten des genannten Ministerialdekretes sind die öffentlichen Arbeitgeber verpflichtet, bei allen öffentlichen Wettbewerben – ausgenommen bei Aufnahmen in Polizeifunktionen – 50 % der Stellen den Menschen mit Behinderung vorzubehalten.

Da 15 a 35 dipendenti – 1 persona;
da 36 a 50 dipendenti – 2 persone;
da 51 dipendenti – 7% degli occupati effettivi.

Contrariamente all'iniziale interpretazione, secondo cui i datori di lavoro pubblici da 15 a 35 dipendenti fossero tenuti all'assunzione di persone disabili entro 12 mesi a partire dalla prima nuova assunzione (analogamente ai datori di lavoro privati), è stabilito che gli stessi sono immediatamente soggetti all'obbligo d'assunzione di persone disabili.

Per tale motivo, i datori di lavoro pubblici sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno la denuncia del personale ai sensi dell'articolo 9 comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'apposito modello è reperibile sul sito Internet della Ripartizione Lavoro:

http://www.provincia.bz.it/lavoro/moduli

In attesa del decreto ministeriale che ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, individua le mansioni che nella pubblica amministrazione non consentono o consentono in misura ridotta l'assunzione dei disabili, tutti i lavoratori entrano a far parte della base di calcolo per la determinazione delle quote di riserva per i disabili.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 sono da escludere per il calcolo della quota d'obbligo i lavoratori occupati nei servizi di polizia. Se questi lavoratori svolgono mansioni amministrative sono da considerarsi.

Fino all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale tutti i datori di lavoro pubblici sono tenuti a riservare il 50% dei posti indetti nei concorsi pubblici alle persone disabili ad esclusione delle assunzioni nel servizio di polizia.

Wenn der Stellenplan bereits erfüllt, aber die Pflichtquote nicht erreicht ist, muss die Aufnahme eines Menschen mit Behinderung in die Wege geleitet werden, sobald die erste Stelle verfügbar ist.

Für die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen (IPAB) wird die Regelung laut Artikel 3, Absatz 3 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 angewandt. Diese besagt, dass für die Pflichtquote ausschließlich das technisch-ausführende Personal und das Personal mit Verwaltungsfunktionen zu zählen ist, wobei die Pflicht zur Aufnahme eines Menschen mit Behinderung nur bei einer Neuaufnahme nach dem 18. Jänner 2000 zum Tragen kommt. Dasselbe gilt auch für die privaten Altersheime, die ohne Gewinnabsicht arbeiten, wie vom Artikel 3, Absatz 3 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 vorgesehen. (D.P.R. vom 10. Oktober 2000, Nr. 333).

Die Stellen für Menschen mit Behinderung sind im Sinne des D.P.R. vom 10. Oktober 2000, Nr. 333, innerhalb von 60 Tagen zu besetzen. Wenn diese Frist aus verwaltungstechnischen Gründen nicht eingehalten werden kann, muss auf jeden Fall der Nachweis erbracht werden, dass die Vorbereitungen zur Besetzung der Stellen getroffen worden sind (z. B. erfolgte Ausschreibung, Abschluss des Aufnahmeprogramms zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote, wie von Punkt 3 vorgesehen).

Wenn sich kein Mensch mit Behinderung am Aufnahmeverfahren beteiligt, keiner den Wettbewerb besteht oder geeignet ist, kann der Nächste in der Wettbewerbs-rangordnung aufgenommen werden, auch wenn er nicht den geschützten Kategorien angehört.

Für Arbeitgeber von 15 bis 35 Beschäftigten werden Arbeitnehmer mit einer Invalidität von über 50% oder Angehörige der 5. Kategorie (Dienstinvaliden, Kriegsinvaliden) in Bezug auf die Pflichtquote unabhängig von der geleisteten Arbeitszeit als eine ganze Einheit gewertet (D.P.R. vom 10. Oktober

Nel caso in cui la pianta organica sia già coperta e la quota d'obbligo non sia raggiunta, deve essere attivata l'assunzione di un lavoratore disabile nel momento in cui è disponibile il primo posto.

Per gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) si applica la disposizione di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la quale la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo d'assunzione del disabile sorge solo in caso di nuova assunzione successivamente al 18 gennaio 2000. Anche alle case di riposo private, senza scopo di lucro, si applica quanto previsto all'articolo 3 comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333).

I posti per le persone disabili sono da occupare ai sensi del D.P.R. del 10 ottobre 2000, n. 333 entro 60 giorni. Qualora non possa essere rispettato per motivi tecnico-amministrativi il predetto termine temporale deve in ogni caso essere notificata l'avvenuta predisposizione per la copertura dei posti (es. avvenuta pubblicazione, stipula del programma d'assunzioni per la copertura cadenzata della quota d'obbligo, come previsto al punto 3).

Nel caso che alla procedura d'assunzione non partecipi nessuna persona disabile ovvero che nessuna superi il concorso o che non sia dichiarata idonea, può essere assunta la prossima persona della graduatoria di concorso anche se non appartenente alle categorie protette.

Per i datori di lavoro fra 15 e 35 dipendenti i disabili con percentuale d'invalidità superiore al 50% o ascrivibili alla quinta categoria (invalidi per servizio, invalidi di guerra) nell'ambito della quota d'obbligo vengono computati come unità indipendentemente dall'orario svolto (D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333).

2000, Nr. 333).

Die Mitarbeiter mit Teilzeitstellen, die im Rahmen der Pflichtquote bei Arbeitgebern mit mehr als 35 Mitarbeitern beschäftigt worden sind, werden im Verhältnis zum geleisteten Stundenplan gezählt.

2. Aufnahme

Die Aufnahme von Begünstigten im Sinne des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, erfolgt im Sinne von Artikel 36 des Legislativdekretes vom 3. Februar 1993, Nr. 29, mittels Wettbewerb (Buchstabe a) oder in bestimmten Fällen über die numerische Anfrage nach Durchführung des vorgesehenen Eignungstests (Buchstabe b) oder über die namentliche Anforderung (Buchstabe c).

a) Wettbewerb: Bei jeder Wettbewerbsausschreibung sind laut Artikel 7 Ab-satz 2, 50% der Stellen Menschen mit Behinderung vorbehalten. Falls der öffentliche Betrieb nur eine Stelle aus-schreibt, kann der Gewinner eingestellt werden, auch wenn er kein Mensch mit Behinderung ist. Bei der darauffolgenden Ausschreibung auch von nur einer Stelle ist diese dem Menschen mit Behinderung vorbehalten (siehe Mitteilung des Ministerrats vom 6. April 2000).

In der Wettbewerbsausschreibung muss enthalten sein, dass bei der Wettbewerbsabwicklung alle notwendigen Voraussetzungen getroffen werden, um Menschen mit Behinderung die Chancengleichheit zu garantieren. Im Sinne von Artikel 16 Absatz 3 ist die Voraussetzung der gesunden und robusten körperlichen Verfassung in den Wettbewerbsausschreibungen abgeschafft worden mit Ausnahme der Fälle, in denen eine besondere Eignung für bestimmte Funktionen verlangt wird.

Menschen mit Behinderung müssen im Gesuch um Teilnahme am Wettbe-werb die Hilfsmittel, und die Zeitdauer usw.

I dipendenti con posti a tempo parziale occupati dai datori di lavoro con più di 35 dipendenti nell'ambito della quota d'obbligo vengono conteggiati in relazione all'orario svolto.

2. Assunzione

L'assunzione di beneficiari ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 avviene ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, tramite concorso pubblico (lettera a) o in casi specifici attraverso richiesta numerica con successiva valutazione di idoneità (lettera b) ovvero tramite richiesta nominativa (lettera c).

a) Concorso: in ogni concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 7 comma 2, il 50% dei posti è da riservare per persone disabili. Qualora l'ente pubblico indica un solo posto, può essere assunto il vincitore, anche se lo stesso non è persona disabile. Per il successivo bando, anche se solo per un posto, quest'ultimo è da riservare per persone disabili (vedasi comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2000).

Nel bando di concorso deve essere contenuto, che nello svolgimento delle prove d'esame vengono previsti i necessari accorgimenti per garantire alle persone disabili di concorrere in condizione di parità con gli altri. Ai sensi dell'articolo 16 comma 3 è abrogato nei pubblici concorsi il requisito della sana e robusta costituzione fisica salvo il requisito della specifica idoneità per singole funzioni.

Le persone disabili devono dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso gli ausili ed i tempi aggiuntivi necessari a causa della loro disabilità

angeben, auf die sie aufgrund ihrer Behinderung angewiesen sind (Artikel 20 Absatz 2 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 und Artikel 16 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68). Der öffentliche Betrieb muss dies bei der Durchführung des Wettbewerbs berücksichtigen, damit die Chancengleichheit zwischen den Bewerbern mit und ohne Behinderung garantiert ist.

(articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68). L'ente pubblico deve tener conto di ciò nello svolgimento del concorso in modo che venga garantita pari opportunità fra candidati disabili e non disabili.

Bei der Aufnahme sind folgende Prioritäten einzuhalten: Vorrang für Menschen mit Behinderung, die in der Pflichtvermittlungsliste des Arbeitsamtes eingetragen sind. Sollten keine eingetragenen Invaliden aufscheinen, können auch Menschen mit Behinderung aufgenommen werden, die nicht in der Liste aufscheinen.

Per l'assunzione sono da osservare le seguenti priorità: Precedenza nell'assunzione per le persone disabili che risultano iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio dell'Ufficio del Lavoro. Qualora non risultassero invalidi iscritti, possono essere assunte anche le persone disabili che non compaiono nelle apposite liste.

Vor der endgültigen Anstellung ist der öffentliche Arbeitgeber verpflichtet, im Sinne von Artikel 22 des Legislativdekretes vom 31. Dezember 1998, Nr. 80, die zuständigen Ärztekommissio-nen zu befassen, die im Sinne von Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104, über die Vereinbarkeit der Behinderung mit der auszuführen-den Tätigkeit entscheidet. Sollte die Ärztekommission die Unvereinbarkeit feststellen, verfällt das Anrecht des Wettbewerbsgewinners, die Stelle anzutreten.

Prima dell'assunzione, il datore di lavoro pubblico è tenuto ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1998, n. 80 ad interessare le competenti commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affinché le stesse si esprimano in merito alla compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere. Qualora la commissione medica deliberi l'incompatibilità, decade il diritto d'accesso del vincitore di concorso al posto.

Im Sinne von Artikel 16 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, können die Menschen mit Behinderung an allen öffentlichen Wettbewerben teilnehmen, mit Ausnahme der in Artikel 3 Absatz 4 und in Artikel 5 Absatz 1 angeführten Fälle (das Ministerialdekret mit dem die Tätigkeiten, die nicht oder nur in beschränktem Maße eine Beschäftigung von Personen mit Behinderung bei öffentlichen Verwaltungen ermöglichen, steht noch aus).

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone disabili possono partecipare a tutti i concorsi pubblici ad eccezione dei casi indicati all'articolo 3 comma 4 e all'articolo 5 (il decreto ministeriale con cui vengono definite le mansioni che non consentono o che consentono in misura ridotta l'assunzione di persone disabili non è ancora stato emanato).

b) Auswahlverfahren: Die numerische Aufnahme erfolgt wie bisher. Die öffentlichen Arbeitgeber suchen beim Arbeitsamt um die Zuweisung zur Auswahl von Menschen mit Behinderung an, die in

b) Avviamenti a selezione: l'assunzione numerica avviene come in precedenza. I datori di lavoro pubblici richiedono all'ufficio del lavoro l'avviamento a selezione di persone disabili iscritte

den Pflicht-vermittlungslisten eingetragen sind. Dies gilt für jene Berufsbilder, die als einzige Voraussetzung den Abschluss der Pflichtschule und/oder zwei bzw. drei Jahre Oberschule vorsehen.

Im Ansuchen sind die Anzahl der zu besetzenden Stellen, die Sprachgruppenzugehörigkeit, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie (Invaliden, Waisen, Flüchtlinge, blinde Telefonisten) sowie die weiteren Zugangsvoraussetzungen anzugeben.

Zur Wahrung der Chancengleichheit sind dieselben Bedingungen einzuhalten, wie bei der Durchführung des Wettbewerbes (Buchstabe a).

c) Namentliche Aufnahme: Die namentliche Aufnahme ist im Ministerialrundschreiben vom 17. Januar 2000, Nr. 4 vorgesehen. Zur Umsetzung dieser Bestimmung ist der Abschluss eines Abkommens zwischen dem Arbeitsamt und den öffentlichen Arbeitgebern notwendig, das sich in Ausarbeitung befindet.

3. Aufnahmeprogramm zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote

Die öffentlichen Arbeitgeber haben weiters die Möglichkeit, ein Aufnahmeprogramm zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote im Sinne von Artikel 11 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, mit dem Arbeitsamt zu vereinbaren. Dieses Aufnahmeprogramm kann die Aufnahme mittels Wettbewerb, Auswahlverfahren und die namentliche Aufnahme vorsehen.

negli elenchi del collocamento obbligatorio. Ciò vale per quei profili professionali, che prevedono unicamente quale requisito l'assolvimento dell'obbligo scolastico e/o due rispettivamente tre anni di scuola superiore.

Nella richiesta sono da indicare il numero dei posti da occupare, l'appartenenza al gruppo linguistico, l'appartenenza ad una specifica categoria (invalidi, orfani, profughi e centralinisti ciechi) così come gli ulteriori requisiti per l'accesso.

Per il rispetto delle pari opportunità sono da osservare le medesime prescrizioni come per lo svolgimento del concorso (lettera a).

c) Assunzione nominativa: l'assunzione nominativa è prevista nella circolare ministeriale 17 gennaio 2000, n. 4. Per l'attuazione di questa disposizione è necessaria la stipula di una convenzione fra Ufficio del Lavoro e datore di lavoro pubblico. Quest'ultima è in elaborazione.

3. Programma d'assunzioni cadenzato per la copertura della quota d'obbligo

I datori di lavoro pubblici hanno ulteriormente la possibilità di convenire con l'ufficio del lavoro un programma d'assunzioni cadenzato inteso alla copertura delle quote d'obbligo ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tale programma d'assunzioni può prevedere l'assunzione tramite concorso, selezione e l'assunzione nominativa.

4. Öffentliche Ausschreibungen, Konzessionsverfahren oder Konventionen

Für die Teilnahme von privaten Arbeitgebern und öffentlichen Körperschaften mit Gewinnabsicht an öffentlichen Aus-schreibungen, Konzessionsverfahren und Konventionen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Erfüllung der Pflichtquote;
- Leistung der Ausgleichszahlung;

- Abschluss eines Aufnahmeprogramms zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote mit dem Arbeitsamt (Rundschreiben vom 26. Juni 2000, Nr. 41);

- Betrieb mit weniger als 15 Mitarbeitern – keine Pflichtquote vorgesehen.

Die Arbeitgeber sind, bei sonstigem Ausschluss von Ausschreibungen, verpflichtet, im Voraus eine Erklärung des gesetzlichen Vertreters des Betriebes vorzulegen, aus der hervorgeht, dass sie die Bestimmungen über das Recht auf Arbeit von Personen mit Behinderung einhalten.

Der Erhalt der Bescheinigung, die vom Arbeitsamt ausgestellt wird und aus der hervorgeht, dass die Bestimmungen des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 eingehalten wurden, erfolgt nach den von den einzelnen Verwaltungen für die Verfahren der Ausschreibung festgelegten Formen.

Diese Bestätigung wird vom Betrieb beim Arbeitsamt des Bezirkes angefordert, wo der Betrieb seinen Sitz hat und ist ab Ausstellungsdatum 6 Monate gültig (Ministerialrundschreiben vom 9. November 2000, Nr. 79).

Wenn die Bestätigung des Arbeitsamtes vor dem Datum der Veröffentlichung der Ausschreibung ausgestellt worden ist, ist der Arbeitgeber verpflichtet eine Eigen-erklärung abzugeben, aus der hervorgeht, dass die aus der Bestätigung des Arbeitsamtes hervorgehende Situation weiterhin besteht.

4. Gare d'appalto, bando di concessioni o convenzioni

Per la partecipazione di datori di lavoro privati o di enti pubblici economici a gare d'appalto pubbliche o bandi di concessione o di convenzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Copertura delle quote d'obbligo;
- Autorizzazione all'esonero contributivo;
- Ratifica di un programma d'assunzioni per la copertura cadenzata della quota d'obbligo con l'Ufficio del Lavoro (circolare ministeriale 26 giugno 2000, n. 41);
- Aziende con meno di 15 dipendenti – non è prevista nessuna quota d'obbligo.

Pena l'esclusione dalle gare, i datori di lavoro in via preventiva sono tenuti a presentare una dichiarazione del legale rappresentante aziendale che attesti di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili.

L'acquisizione della certificazione che viene rilasciata dall'ufficio del lavoro da cui risulta se sono osservate le norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 avviene secondo le modalità stabilite dai singoli enti nelle procedure di gara.

La certificazione viene rilasciata dall'Ufficio del Lavoro dove il datore di lavoro ha sede legale ed ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio (circolare ministeriale 9 novembre 2000, n. 79).

Se la certificazione dell'ufficio del lavoro riporta data anteriore alla pubblicazione della gara d'appalto, bando di concessione o convenzione, la stessa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi che la situazione certificata all'originaria

Die Bestätigung des Arbeitsamtes ist nur von den Betrieben vorzulegen, die der Pflichtvermittlung unterliegen (ab 15 Mitarbeitern und im Falle einer Neuaufnahme nach dem 18. Jänner 2000). Bei Betrieben bis zu 15 Mitarbeitern gibt der gesetzliche Vertreter eine Eigenerklärung ab, aus der hervorgeht, dass der Betrieb nicht der Pflichtaufnahme im Sinne des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 unterliegt.

Zur Überprüfung der Eigenerklärung kann der öffentliche Arbeitgeber beim gebietsmäßig zuständigen Arbeitsamt eine diesbezügliche Bestätigung einholen (Ministerialrundschreiben vom 26. Juni 2000, Nr. 41).

5. Strafen

Für die öffentlichen Arbeitgeber kommen die in Artikel 15 vorgesehenen Strafen nicht zur Anwendung (D.P.R. vom 10 Oktober 2000, Nr. 333). Bei den öffentlichen Arbeitgebern werden nur die Strafen, die von den Gesetzesvorschriften über den öffentlichen Dienst vorgesehen sind, angewandt.

6. Informationen

Für weitere Informationen stehen Ihnen die zuständigen Sachbearbeiter im Arbeitsamt Herr Davide Baldessari Tel. (0471/412732) und Frau Adriana Eccli Tel. (0471/412737) gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

attestazione dell'ufficio del lavoro persiste.

La certificazione deve essere presentata unicamente dalle aziende soggette al collocamento obbligatorio (a partire da 15 dipendenti ed in caso di nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000). Per aziende fino a 15 dipendenti il legale rappresentante aziendale rende una autocertificazione attestante che non è soggetto alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per verificare quanto autocertificato il datore di lavoro pubblico può richiedere all'Ufficio del Lavoro territorialmente competente l'apposita conferma (circolare ministeriale 26 giugno 2000, n. 41).

5. Sanzioni

Ai datori di lavoro pubblici non vengono applicate le sanzioni previste all'articolo 15 (D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333). Ai datori di lavoro pubblici si applicano unicamente le sanzioni previste dalle disposizioni normative sul pubblico impiego.

6. Informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione sono a disposizione i funzionari dell'Ufficio del Lavoro, Sig. Baldessari Davide, tel. 0471/412732 o Sig.ra Adriana Eccli, tel. 0471/412737.

Distinti saluti.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR – IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

Dr. Helmuth Sinn

Prot. Nr. RC/10102/41.04.02/DB
Ihr Z./Vs. rif.:
Bozen/Bolzano November/novembre 2001
Sachbearbeiter/funzionario: Davide Baldessari
Tel.: 0471 412732

An alle Arbeitgeber
A tutti i datori di lavoro

An die Arbeitgeberverbände
Alle Associazioni dei datori di lavoro

An alle öffentlichen Körperschaften
A tutte le amministrazioni pubbliche

z. Kts.- p.c. An die Berufskammer der Arbeitsrechtsberater
Al Consiglio dei consulenti del lavoro

ihre Sitze/loro sedi

RUNDSCHREIBEN - CIRCOLARE

Pflichtvermittlung – Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 – Meldung des lohnabhängigen Personals

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erinnere daran, dass alle Arbeitgeber, die der Regelung der Pflichtvermittlung unterliegen, innerhalb 31. Jänner 2002 dem Arbeitsamt die entsprechende Meldung des lohnabhängigen Personals vorlegen müssen.

Ausnahme für private Arbeitgeber mit 15 bis 35 Beschäftigten

Für private Arbeitgeber, die 15 bis 35 Arbeitnehmer beschäftigen und nach dem 18. Jänner 2000 keine Neuaufnahmen durchgeführt haben und deren Stellen nicht erweitert wurden, oder für jene Arbeitgeber, die Neuaufnahmen durchgeführt haben aber der endgültige Einreichetermin für die Meldung noch nicht abgelaufen ist, gelten folgende Einreichetermine:

- innerhalb von 12 Monaten ab der ersten Neuaufnahme;

Collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Denuncia del personale dipendente

Egregi signore e signori,

ricordo a tutti i datori di lavoro soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio, che devono presentare all'ufficio del lavoro, entro il 31 gennaio 2002, l'apposita denuncia del personale dipendente.

Eccezione per datori di lavoro privati da 15 a 35 dipendenti

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e se non c'è stato aumento dell'organico o nel caso in cui le nuove assunzioni fossero già avvenute ma il periodo massimo per la presentazione della denuncia non é ancora trascorso, valgono i seguenti termini temporali:

- entro 12 mesi dal momento in cui avviene la prima nuova assunzione;

- innerhalb von 60 Tagen ab der zweiten Neuaufnahme.

Die obgenannten privaten Arbeitgeber, die bereits im Laufe des Jahres 2001 die Personalmeldung eingereicht haben, da sie Neuaufnahmen vorgenommen haben und weiterhin der Regelung über die Pflichtvermittlung unterliegen, müssen die Meldung des Personals innerhalb 31. Jänner 2002, unter Angabe der entsprechenden Personalsituation am 31. Dezember 2001, einreichen.

Neuaufnahmen

Bei privaten Arbeitgebern, die 15 bis 35 Arbeitnehmer beschäftigen, sind folgende Aufnahmen nicht als Neuaufnahmen zu berücksichtigen:

- die Aufnahmen mit Arbeitsvertrag auf bestimmte Zeit von nicht mehr als neun Monaten im Laufe des Kalenderjahres;
- die Aufnahmen als Ersatz von Arbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnis endete und die innerhalb von 60 Tagen ersetzt wurden;
- die Aufnahmen als Ersatz für Arbeitnehmer, die während ihrer Abwesenheit Anrecht auf Erhaltung des Arbeitsplatzes haben;
- die Aufnahmen mit Ausbildungs- und Arbeitsvertrag oder Lehrvertrag ab 18.01.2000, bis zum Zeitpunkt einer eventuellen Umwandlung auf unbestimmte Zeit;
- die Umwandlungen der Lehrlings- oder Ausbildungsverträge oder der Verträge auf unbestimmte Zeit, die vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes über die Pflichtvermittlung am 18. Jänner 2000 abgeschlossen wurden.

- entro 60 giorni a partire dalla seconda nuova assunzione.

I predetti datori di lavoro privati che hanno già presentato nel corso dell'anno 2001 la denuncia del personale in quanto hanno proceduto a nuove assunzioni e sono ancora soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio, devono presentare la denuncia del personale entro il 31 gennaio 2002 con la relativa situazione del personale al 31 dicembre 2001.

Nuove assunzioni

Nel caso di datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, le assunzioni da non considerare come nuove assunzioni, sono:

- le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare;
- le assunzioni per sostituzione dei lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro e sono stati sostituiti entro 60 giorni;
- le assunzioni per sostituzione di lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, per la durata dell'assenza;
- le assunzioni con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato dal 18.01.2000 fino al momento dell'eventuale trasformazione a tempo indeterminato;
- le trasformazioni di contratti di apprendistato o di formazione e lavoro o di contratti a termine a tempo indeterminato di lavoratori assunti in azienda precedentemente alla data di entrata in vigore della nuova legge sul collocamento obbligatorio, il 18 gennaio 2000.

Öffentliche Arbeitgeber mit 15 bis 35 Beschäftigten

Öffentliche Arbeitgeber, die 15 bis 35 Arbeitnehmer beschäftigen, müssen die Personalmeldung innerhalb 31. Jänner 2002 einreichen. Für sie ist die Vorgangsweise der Neuaufnahmen, so wie sie für private Arbeitgeber vorgesehen ist, nicht anwendbar.

Formulare

Für die Meldung ist das Formular zu verwenden, das diesem Rundschreiben beiliegt. Ich ersuche alle, die zur Einreichung der Personalmeldung verpflichtet sind, folgende Vorschriften zu beachten:

- den beigelegten Vordruck zu verwenden;
- die Meldung vollständig auszufüllen;
- alle Arbeitsplätze, die Qualifizierungen und die entsprechenden Tätigkeiten, die für Menschen mit Behinderung vorzubehalten sind, anzugeben;
- den Stempel und die Unterschrift des Verantwortlichen des Betriebes anzubringen.

Ich ersuche alle Arbeitgeber die Personalmeldung nur dann vorzulegen, wenn sie der Regelung des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 unterliegen.

Aufnahmeprogramm zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote

Alle Arbeitgeber können mit dem Arbeitsamt ein Aufnahmeprogramm zur stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote im Sinne von Artikel 11 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 vereinbaren. Dieses Aufnahmeprogramm ermöglicht die Aufnahme von Personen mit Behinderung wie folgt:

Datori di lavoro pubblici che occupano da 15 a 35 dipendenti

Per i datori di lavoro pubblici che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di presentazione della denuncia del personale è previsto entro il 31 gennaio 2002. Per i datori di lavoro pubblici non è applicabile il meccanismo delle nuove assunzioni previsto per i datori di lavoro privati.

Modelli

Per la denuncia è da utlizzare il modello allegato a questa circolare. Invito tutti coloro che sono tenuti alla presentazione della denuncia del personale a seguire le seguenti prescrizioni:

- utilizzare l'allegato modello;
- compilare la denuncia per intero;
- indicare tutti i posti di lavoro da riservare a favore dei disabili con accanto qualifica e relative mansioni;
- apporre timbro e firma del responsabile aziendale.

Invito tutti a presentare la denuncia del personale solo nel caso in cui il datore di lavoro rientra nel campo d'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Programma d'assunzioni cadenzato per la copertura della quota d'obbligo

Tutti i datori di lavoro possono stipulare con l'ufficio del lavoro un programma d'assunzioni cadenzato inteso alla copertura delle quote d'obbligo ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tale programma d'assunzioni consente l'assunzione delle persone disabili tramite:

- Ausbildungs- oder Orientierungspraktikum mit dem Ziel einer Aufnahme;
- Aufnahme durch numerische Anfrage;
- Aufnahme durch namentliche Anfrage;
- Aufnahme mit befristetenVerträgen;
- Aufnahme mit Ausbildungs- und Arbeitsverträgen;
- Aufnahme mit Lehrlingsverträgen;
- Abweichung von den in den nationalen Kollektivverträgen vorgesehenen Probezeiten.

Zu diesem Zweck muss der Arbeitgeber in der Erklärung des Personalstandes das diesbezügliche Feld ankreuzen. Das Arbeitsamt wird den Arbeitgeber zum konkreten Abschluss der Vereinbarung kontaktieren.

Formulare und Kriterien für die Berechnung der Reservequote

Die Formulare für die Meldung des beschäftigten Personals und die Kriterien für die Berechnung der Reservequote sind bei allen Arbeitsämtern erhältlich oder im Internet abrufbar unter:
http://www.provinz.bz.it/arbeit/vordrucke

Strafen

Bei Nichtbeachtung der Einreichetermine ist für private Arbeitgeber eine Verwaltungsstrafe von 516 Euro vorgesehen, die um 26 Euro für jeden weiteren Tag der Verspätung erhöht wird.

Öffentliche Arbeitgeber unterliegen den Strafen, Verwaltungs- und Disziplinarstrafen, die von den einschlägigen Gesetzesbestimmungen vorgesehen sind.

Für weitere Informationen stehen Ihnen meine Mitarbeiter Herr Davide Baldessari Tel. (0471) 412732, Frau Adriana Eccli Tel.

- tirocinio formativo o di orientamento finalizzato all'assunzione;
- assunzione con richiesta numerica;
- assunzione con richiesta nominativa;
- assunzione con contratti a termine;
- assunzione con contratti di formazione e lavoro;
- assunzione con contratti di apprendistato;
- deroga ai periodi di prova previsti dai rispettivi C.C.N.L.

Allo scopo il datore di lavoro deve sbarrare la relativa casella nella denuncia del personale. L'ufficio del lavoro contatterà il datore di lavoro per la concreta stipula dello stesso.

Modelli e criteri per il calcolo delle quote di riserva

I modelli per la denuncia del personale occupato ed i criteri per il calcolo delle quote di riserva sono reperibili presso tutti gli uffici del lavoro oppure sul sito internet:
http://www.provincia.bz.it/lavoro/moduli

Sanzioni

Per i datori di lavoro privati, nel caso di mancato rispetto dei termini temporali per la presentazione della denuncia del personale è prevista una sanzione amministrativa di 516 Euro, maggiorata di 26 Euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

I datori di lavoro pubblici soggiacciono alle sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle varie disposizioni normative.

Per qualsiasi ulteriore informazione restano in qualsiasi momento a Vostra disposizione i miei collaboratori, Sig. Baldessari Davide,

(0471) 412737 und Frau Carmen Stauder Tel. (0471) 412748 gerne zur Verfügung.

tel. (0471) 412732, Sig.ra Adriana Eccli, tel. (0471) 412737 o Sig.ra Carmen Stauder (0471) 412748.

Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

Dr. Helmuth Sinn

Anlage

allegati

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung 19
Arbeit
Der Abteilungsdirektor

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 19
Lavoro
Il direttore di ripartizione

yrProt. Nr. RC/ 7250 /41.04.02/DB
Ihr Z./Vs. rif.:
Bozen/Bolzano August/agosto 2002
Sachbearbeiter/funzionario: Davide Baldessari
Carmen Stauder
Tel.: 0471/41 27 32
Tel.: 0471/41 27 48

An die ArbeitgeberInnen
Ai/alle datori/trici di lavoro

An die Arbeitgeberverbände
Alle Associazioni dei datori di lavoro

z.Kts. An die Berufskammer der Arbeitsrechtsberater
p.c. Al Consiglio dei consulenti del lavoro

ihre Sitze/loro sedi

RUNDSCHREIBEN – CIRCOLARE

Reduzierung der Sozialabgaben zur Förderung der Arbeitseingliederung von Personen mit Behinderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich Ihnen mitzuteilen, dass die Abteilung Arbeit zur Förderung der Arbeitseingliederung von Personen mit Behinderung, Beiträge vergeben kann, die der vollen oder teilweisen Reduzierung der Sozialabgaben entsprechen. Diese Beiträge werden an private ArbeitgeberInnen vergeben, die in Südtirol ansässige Personen mit Behinderung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit aufnehmen.

Rechtsgrundlagen

1. Artikel 13 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, sieht für private ArbeitgeberInnen, die im Rahmen eines Abkommens laut Artikel 11 Personen mit Behinderung aufnehmen, eine Reduzierung der Sozialbeiträge vor. Diese ist nach Art und Grad der Invalidität der aufgenommenen Personen in Höhe und Dauer unterschiedlich.

Riduzione degli oneri sociali per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili

Gentili signore e signori,

sono lieto di comunicare, che la Ripartizione Lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili, può concedere a favore dei datori/delle datrici di lavoro privati/e contributi corrispondenti alla riduzione totale o parziale degli oneri sociali nel caso di assunzione di persone disabili a tempo determinato o indeterminato e residenti in Provincia di Bolzano.

Norme di riferimento

1. L'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede a favore dei datori/delle datrici di lavoro privati/e che assumono persone disabili nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 una riduzione degli oneri sociali che varia nell'entità e nella durata secondo il tipo e la percentuale d'invalidità della persona assunta.

2. Artikel 11, Absatz 2, Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20, sieht eine Prämie zugunsten von privaten ArbeitgeberInnen für die Aufnahme von Personen mit Behinderung vor.
3. Mit Beschluss der Landesregierung vom 22. April 2002, Nr. 1407, im Amtsblatt Nr. 20 vom 14. Mai 2002 veröffentlicht, wurden die Staats- und Landesbegünstigungen zusammengefasst und die Vorgehensweise für die Anträge um die Begünstigungen festgelegt. Außerdem wurden die Kriterien für die volle oder teilweise Reduzierung der Sozialabgaben auch für Fälle, die nicht vom Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 vorgesehen sind, festgelegt. Die entsprechenden Begünstigungen werden in Form eines Jahresbeitrags an die ArbeitgeberInnen ausbezahlt

Höhe und Dauer des Beitrages

Die Beiträge variieren in der Regel zwischen einem Minimum von 50% und einem Maximum von 100% der Sozialabgaben für höchstens 8 Jahre.

Für die Gewährung der Begünstigungen müssen die ArbeitgeberInnen das Ansuchen **innerhalb 31. Oktober** jeden Jahres einreichen. Wird die Begünstigung einmal genehmigt, steht sie für die gesamte genehmigte Dauer zu. Um die Auszahlung des entsprechenden Beitrages zu erhalten muss der Betrieb jedes Jahr für die Personen mit Behinderung den Nachweis der entrichteten Sozialabgaben des Vorjahres einreichen. Für jene Personen mit Behinderung, die zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember eines jeden Jahres aufgenommen werden, muss der Antrag innerhalb der Fälligkeit des folgenden Jahres eingereicht werden. Die Begünstigung wird dann rückwirkend genehmigt.

2. L'articolo 11, comma 2, lettera b) della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 prevede premi a favore di datori/datrici di lavoro privati/e per l'assunzione di persone disabili.
3. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1407 del 22 aprile 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 14 maggio 2002, gli incentivi provinciali e statali sono stati unificati e sono state definite le modalità di richiesta delle agevolazioni. Inoltre sono stati definiti i criteri per la concessione della riduzione totale o parziale degli oneri sociali anche per casi non previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. I contributi corrispondenti vengono liquidati ai datori/alle datrici di lavoro in forma di un contributo annuale.

Ammontare dei contributi e durata

I contributi variano di norma fra un minimo del 50% ed un massimo del 100% degli oneri sociali per un massimo di 8 anni.

Per la concessione delle agevolazioni i datori/le datrici di lavoro devono presentare l'apposita domanda **entro il 31 ottobre** di ciascun anno. Una volta concessa l'agevolazione, questa vale per la durata complessiva autorizzata. Per la liquidazione del corrispondente contributo l'azienda deve inoltrare la dichiarazione degli oneri sociali annui relativi all'anno precedente sostenuti per le persone disabili. Per le persone disabili che vengono assunte fra il 1 novembre ed il 31 dicembre di ciascun anno la richiesta di contributo deve essere presentata entro la scadenza dell'anno successivo. L'agevolazione in questo caso viene concessa retroattivamente.

Falls der/die ArbeitgeberIn für dieselben Personen mit Behinderung bereits in den vergangenen Jahren einen Beitrag erhalten hat, wird die vorgesehene Dauer für die volle oder teilweise Reduzierung der Sozialabgaben verringert.

Ausnahme für Landwirtschaftsbetriebe

Für Familienmitglieder mit einer Zivilinvalidität von mindestens 46% oder einer Arbeitsinvalidität von mindestens 34%, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt sind, wird ein Pauschalbetrag im Ausmaß von 50% der effektiv gezahlten Sozialabgaben als Beitrag gewährt.

Formulare

Für den Antrag um die Begünstigung kann das beigelegte Formular verwendet werden. Die Formulare und dieses Rundschreiben sind bei allen Arbeitsämtern verfügbar oder im Internet unter:
http://www.provinz.bz.it/arbeit/formulare

Kontrollen

Im Falle von Falscherklärungen oder unrechtmäßig erhaltenen Beiträgen werden die vorgesehenen verwaltungs- und strafrechtlichen Bestimmungen angewandt.

Weitere Informationen erteilen die zuständigen Sachbearbeiter, Frau Carmen Stauder, Tel. 0471 412748 und Herr Davide Baldessari, Tel. 0471 412732.

Mit freundlichen Grüßen

Nel caso in cui il datore/la datrice di lavoro abbia ottenuto negli anni precedenti un contributo per l'assunzione delle medesime persone disabili, la durata prevista per la riduzione totale o parziale degli oneri sociali, viene ridotta.

Eccezione per le aziende agricole

Per componenti familiari con un'invalidità civile di almeno del 46% o con un'invalidità del lavoro di almeno del 34%, occupati in una azienda agricola, viene concesso un contributo calcolato forfettariamente al 50% degli oneri sociali realmente versati.

Modelli

Per la richiesta dell'agevolazione si può utilizzare l'allegato modello. Il modello e questa circolare sono reperibili presso tutti gli uffici del lavoro oppure sul sito internet:
http://www.provinz.bz.it/arbeit/moduli

Controlli

Nel caso di dichiarazioni mendaci o di contributi ottenuti indebitamente vengono applicate le sanzioni amministrative e penali previste.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione i competenti funzionari, sig.ra Carmen Stauder, tel. 0471 412748 e sig. Davide Baldessari, tel. 0471 412732.

Distinti saluti.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR - IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

Dr. Helmuth Sinn

Anlage

Allegati

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung 19
Arbeit

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 19
Lavoro

Prot. Nr. RC/ 2856 /41.04.02/DB
Ihr Z./Vs. rif.:
Bozen/Bolzano März/marzo 2003
Sachbearbeiter/funzionario: Davide Baldessari
Tel.: 0471 412732

An alle öffentliche Körperschaften
A tutti gli enti pubblici

An das Vertragsamt
All'ufficio contratti

An das Aufsichtsamt
All'ufficio vigilanza

An den Gemeindenverband
Al consorzio dei comuni

An die Arbeitgeberverbände
Alle associazioni dei datori del lavoro

z.Kts.-p.c. An die Berufskammer Arbeitsrechtsberater
All'Albo dei consulenti del lavoro

Ihre Sitze/loro sedi

RUNDSCHREIBEN - CIRCOLARE

Eigenerklärung zur Einhaltung des Gesetzes über die Pflichtvermittlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

bisher musste von privaten und öffentlichen Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen oder bei Konzessionsverfahren und Konventionen eine Bestätigung vom zuständigen Arbeitsamt über die Einhaltung der Bestimmungen des Rechtes auf Arbeit von Menschen mit Behinderung, vorgelegt werden.

Diese Bestätigung kann nun von allen Unternehmen, unabhängig davon ob sie

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di ottemperanza alla legge sul collocamento obbligatorio

Gentili signore e signori,

nelle gare d'appalto pubbliche o nelle procedure di concessione o di convenzione doveva essere presentata fino ad oggi dalle imprese private e pubbliche una certificazione rilasciata dagli uffici del lavoro competenti inerente l'ottemperanza alle disposizioni sul diritto al lavoro delle persone disabili.

Ora questa certificazione può essere sostituita da tutte le imprese tramite una di-

der Pflichtvermittlung unterliegen oder nicht, durch eine Eigenerklärung ersetzt werden. Dies ermöglicht Artikel 15, Absatz 1, Buchstabe b), des Gesetzes vom 16. Januar 2003, Nr. 3.

Die Richtigkeit der Eigenerklärung kann bei den zuständigen Ämtern, in dessen Einzugsbereich das Unternehmen seinen Rechtssitz hat, überprüft werden. In Südtirol ist das für die Pflichtvermittlung zuständige Amt das Arbeitsamt innerhalb der Abteilung Arbeit.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die zuständigen Sachbearbeiter, Herr Davide Baldessari Tel. (0471) 412732 und Frau Carmen Stauder Tel. (0471) 412748 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Abteilungsdirektor

chiarazione sostitutiva di certificazione indipendentemente se soggette o non soggette al collocamento obbligatorio. Questo é reso possibile dall'articolo 15, comma 1, lettera b, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione può essere accertata presso i competenti uffici del territorio in cui é situata la sede legale dell'impresa. In Alto Adige l'ufficio competente per il collocamento obbligatorio é l'ufficio del lavoro presso la Ripartizione lavoro.

Per qualsiasi ulteriore informazione restano in qualsiasi momento a Vostra disposizione i competenti funzionari, sig. Davide Baldessari tel. (0471) 412732 e sig.ra Carmen Stauder tel. (0471) 412748.

Distinti saluti.

Il direttore di ripartizione

Dr. Helmuth Sinn

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung 19
Arbeit

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 19
Lavoro

Prot. Nr. RC/ 9605 /41.04.02/DB
Ihr Z./Vs. rif.:
Bozen/Bolzano Dezember/dicembre 2003
Sachbearbeiter/funzionario: Davide Baldessari
Tel.: 0471 412732

An alle ArbeitgeberInnen
A tutti/e i/le datori/datrici di lavoro

An alle Arbeitgeberverbände
A tutte le associazioni dei datori di lavoro

An alle öffentliche Körperschaften
A tutti gli enti pubblici

An den Gemeindenverband
Al consorzio dei comuni

z.Kts. An die Berufskammer der Arbeitsrechtberater
p.c. Al consiglio dei consulenti del lavoro

Ihre Sitze/Loro sedi

RUNDSCHREIBEN - CIRCOLARE

Pflichtvermittlung – Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 – Meldung des Personalstandes

Sehr geehrte Damen und Herren,

die jährliche Meldung über den Personalstand ist innerhalb 31. Jänner 2004 einzureichen. Sollte Ihr Betrieb dem Gesetz über die Pflichtvermittlung nicht unterliegen ist diese Mitteilung als gegenstandlos zu betrachten.

Elektronische Meldung

Die Abteilung Arbeit hat nun die elektronische Übermittlung der Meldung des Personalstandes ermöglicht. Den Link finden Sie auf der Homepage der Abteilung Arbeit unter

http://www.provinz.bz.it/arbeit

Collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Denuncia del personale dipendente

Gentili signore e signori,

la denuncia del personale dipendente è da presentare entro il 31 gennaio 2004. Se la Vostra azienda non fosse soggetta al collocamento obbligatorio considerate questa comunicazione solo per conoscenza.

Notifica elettronica

La Ripartizione Lavoro ha ora reso possibile la notifica elettronica della denuncia del personale dipendente. Il link è presente nella homepage della Ripartizione Lavoro

http://www.provincia.bz.it/lavoro

Die Anwendung steht ab 1. Jänner 2004 zur Verfügung.

Ich empfehle allen ArbeitgeberInnen, diese neue und einfache Möglichkeit zu nutzen.

L'utilizzo è possibile a partire dal 1 gennaio 2004.

Consiglio tutti/e i datori/le datrici di lavoro di utilizzare questa nuova e semplice possibilità.

Meldung auf Papier

Die Meldung auf Papier ist weiterhin möglich. Der Vordruck ist auf der Internetseite der Abteilung Arbeit unter

http://www.provinz.bz.it/arbeit/vordrucke

abrufbar oder bei jedem Bezirksarbeitsamt erhältlich.

Der Vordruck für die Meldung des Personalstandes ist vereinfacht worden. Außerdem ist nun für alle ArbeitgeberInnen, unabhängig davon, ob sie privat oder öffentlich sind, derselbe Vordruck zu verwenden.

Für weitere technische oder juristische Informationen sind auf der Homepage der Abteilung Arbeit die diesbezüglichen Rundschreiben der vergangenen Jahre und das Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 verfügbar.

Die zuständigen Sachbearbeiter

Herr Davide Baldessari Tel. 0471 412732
E-mail: Davide.Baldessari@provinz.bz.it

Frau Carmen Stauder Tel. 0471 412748
E-mail: Carmen.Stauder@provinz.bz.it

stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Abteilungsdirektor

Notifica cartacea

La notifica cartacea è ancora possibile. Il modello é reperibile nel sito della Ripartizione Lavoro

http://www.provincia.bz.it/lavoro/moduli

oppure presso ciascun Ufficio del lavoro comprensoriale.

Il modello per la denuncia del personale è stato semplificato. Inoltre il modello da utilizzare da parte dei datori/delle datrici di lavoro è ora il medesimo indipendentemente se siano privati o pubblici.

Per ulteriori informazioni tecniche o giuridiche riguardanti la denuncia del personale sono disponibili nella homepage della Ripartizione Lavoro le relative circolari degli anni precedenti nonché la legge 12 marzo 1999, n. 68.

I competenti funzionari

sig. Davide Baldessari Tel. 0471 412732
E-mail: Davide.Baldessari@provincia.bz.it

sig.ra Carmen Stauder Tel. 0471 412748
E-mail: Carmen.Stauder@provincia.bz.it

sono a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Distinti saluti.

Il direttore di ripartizione

Dr. Helmuth Sinn

Anlage:

Allegati:

VOLUME 4

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

PAGINA BIANCA

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2004. 0252686 del 25/03/2004 ore 11.17
Dest.: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE P.S. DIR. GEN. IMPIEGO DIV. III - ROMA
Fascicolo : 2003.XLVIII/1/1.7

Giunta Regionale della Campania

Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'Occupazione
Emigrazione ed Immigrazione

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE IS. A/6
TEL. 081/7968116- FAX 081/7968116

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
31 MAR 2004
Prot N. 448 Tit. 15.001

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIVISIONE III
VIA FORNOVO N° 8 - 00192 ROMA

Oggetto: Invio relazione illustrativa e dati sullo stato di attuazione della L. 68/99.

In ottemperanza a quanto disposto dal legislatore secondo cui le Regioni sono tenute annualmente, entro il mese di marzo, a inviare i dati di cui all'oggetto, si comunica quanto segue:

La Regione Campania, Assessorato al Lavoro, ha approvato i seguenti atti di normazione:

- la legge regionale n° 18 del 06/12/2000, con la quale è stato istituito il Fondo Regionale e il Comitato Regionale per la gestione del Fondo;
- la deliberazione n° 1370 del 30/03/01 e il decreto n° 2516 del 21/11/01 contenenti il "Regolamento recante i criteri attuativi per l'applicazione della L. 68/99 ";
- la deliberazione n° 2930 del 21/06/02 che ha approvato le modalità di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
- la deliberazione n° 15 del 28/03/02 con cui la Commissione Regionale per il Lavoro ha approvato le "Linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla L. 68/99";
- la deliberazione n° 17 del 27/11/02 con cui la Commissione Regionale per il Lavoro ha approvato i "Criteri per la formazione della graduatoria dei lavoratori disabili";
- i protocolli d'intesa stipulati con l'INAIL (17/01/02) e con l'INPS (27/06/02) recanti le modalità di distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13;
- la deliberazione n° 3806 del 22/12/03, con la quale è stato approvato un progetto per la campagna di sensibilizzazione regionale sulla legge.

Per quanto attiene ai progetti innovativi, si fa presente che sono in via di definizione, in partenariato con l'INAIL regionale, progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese, nelle imprese artigiane e in quelle del settore agricolo obbligate all'assunzione o al mantenimento degli invalidi del lavoro.

Inoltre, il progetto approvato con la deliberazione n° 3806, attualmente operativo, prevede una campagna di sensibilizzazione attraverso seminari, convegni, elaborazione di opuscoli informativi e divulgazione della legge tramite i mass-media.

Infine per quanto riguarda le iniziative finanziate, si comunica che la Mis. 3.4 del P.O.R. Campania rivolta all'inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati, minori a rischio, immigrati, nomadi, disabili psichici e fisici, tossicodipendenti e donne in condizione di difficoltà, ha previsto tre azioni:

- Azione B: percorsi integrati di counseling, orientamento, formazione ed inserimento lavorativo;

- Azione D: formazione e assistenza alla creazione di impresa, in particolare nella economia sociale;

- Azione E: formazione dei formatori degli operatori sociale e del personale delle imprese sociali.

Dette azioni sono state messe a bando con deliberazione di G.R. n° 4783 del 25/10/02.

Si allega alla presente il questionario debitamente compilato.

IL DIRIGENTE
(Dott. Massimo Angrisano)

Giunta Regionale della Campania

Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro -
Emigrazione ed Immigrazione
IL DIRIGENTE

Napoli li

80143 Napoli – Isola A/6 Centro Direzionale
Tel.0817966115 Fax 7966100/16

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2003. 0050028 del 28/03/2003 ore 12,06
Dest.: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIR. GEN. PER L' IMPIEGO - DIV. 3°
Fascicolo : 2003.XLVIII/1/1.85

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
ROMA

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale
Divisione
1 5 APR. 2003
Prot. N. 675/01.15.001

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Invio Relazione.

Con riferimento alla Vostra nota n° 145/01.15.001 del 28 gennaio 2003, si trasmettono le informazioni relative alla Legge di cui all'oggetto.

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA Legge 68/99.

a) Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo:

- Con deliberazione di Giunta Regionale n° 1370 del 30/03/01 e con Decreto presidenziale n° 2516 del 21 novembre 2001 è stato approvato il "Regolamento recante i criteri attuativi per l'applicazione della Legge 12 marzo 99, n° 68 concernenti le funzioni e i compiti riferiti alle politiche del lavoro conferendoli agli Enti Locali";
- Con legge Regionale n°18 del 06/12/2000 è stato istituito il Fondo Regionale e il Comitato per la gestione del Fondo;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n° 2930 del 21/06/02, sono state previste le modalità di gestione del suddetto Fondo Regionale;
- La Commissione Regionale per il Lavoro con deliberazione n° 15 del 28/03/02, ha approvato le "Linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla L. 68/99" e con deliberazione n° 17 del 27/11/02 ha approvato i "Criteri per la formazione della graduatoria";
- Esiste un coordinamento mensile con le Province per le problematiche riferite all'attuazione della stessa;
- E' stato istituito un "Gruppo permanente di programmazione e di coordinamento" con il compito di realizzare un sistema organico ed integrato della politiche per l'impiego a favore dei disabili, previsto dall'art. 18 del regolamento Regionale;
- Sono state stipulate le Convenzioni con l'INAIL nel mese di gennaio 2002 e con l'INPS nel mese di giugno 2002;

b) Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo:

- E' stata attuata una campagna di sensibilizzazione attraverso i mass-media;
- È stato approvato un progetto contenente iniziative rivolte alla pubblicizzazione e all'informazione della legge che prevede l'elaborazione di opuscoli informativi diretti sia alle aziende che ai disabili e una serie di seminari e convegni diretti a tutti gli organismi preposti all'attuazione della legge;
- Sono state predisposte schede conoscitive dei requisiti professionali del disabile e del *suo status* e schede *conoscitive caratteristiche del posto di lavoro;*
- Altri strumenti operativi possono racchiudersi nelle seguenti voci: data base, archivio cartaceo, modulistica, circolari ecc.

c) Operatività delle *Commissioni sanitarie* di accertamento delle disabilità. Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati:

Le commissioni Sanitarie di accertamento non operano pienamente sulla base dei nuovi criteri di cui al D.P.C.M. del 13/01/2000. Alcune iscrizioni sono state effettuate con riserva, sulla base della documentazione prodotta dalle A.S.L. secondo i precedenti criteri. Alcune relazioni Sanitarie sono state restituite auspicando una compilazione più aderente ai contenuti normativi del D.P.C.M. del 13/01/2000.

d) Totale *numero iscritti negli elenchi a livello regionale distinti per sesso, con separata evidenza tra soggetti disabili e soggetti di cui all'art.18:*

il totale degli iscritti disabili al 31dicembre 2002 è di 93.700 unità, di cui M. 52.396, F 41.304. Il totale degli iscritti di cui all' art. 18 è di 11.554 unità, di cui M 4.980, F. 6574.

e) Numero avviamenti effettuati:

Gli avviamenti effettuati al 31/12/2002 sono 3.463.

f) Convenzioni (art. 11):

Le *convenzioni stipulate non ammesse agli incentivi sono complessivamente n° 320*, mentre quelle finanziate sono 48. I programmi presentati dai datori di lavoro prevedono principalmente la possibilità di avvalersi di tirocini formativi, di contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, con una durata che varia da 6 mesi a 3 anni. Per quanto attiene alla durata, si propende per l'assunzione a tempo indeterminato.

g) Convenzioni (art. 12):

Non sono state stipulate convenzioni ex art. 12.

h) Numero e qualità dei progetti ammessi agli incentivi e numero lavoratori interessati:

I progetti ammessi agli incentivi sono 48 per un totale di 90 lavoratori.
Per quanto attiene alla qualità vedi punto **f.**

i) Iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo:
Nessuna.

2) ATTIVITA' DI GESTIONE.

a) Stato di aggiornamento delle graduatorie:

Le graduatorie sono in fase di ultimazione di aggiornamento in tutte le province. La Commissione Regionale per il Lavoro , con deliberazione n° 17 del 27/11/02, ha approvato i criteri per la formazione della graduatoria unica.

b) Volume delle esenzioni dagli obblighi (esoneri parziali, compensazioni intraregionali) nonché delle sospensioni totali temporanee:

Gli esoneri parziali concessi sono complessivamente 304; le sospensioni temporanee concesse sono 168.

c) Stato di costituzione di fondi regionali (art.14) e aggiornamento sugli impegni di spesa:

Il fondo regionale è stato costituito con legge regionale n°18 del 6 dicembre 2000.Per quanto attiene agli impegni di spesa, per l'anno 2001 sono stati impegnati 361.519,83 euro, mentre per il 2002 sono stati impegnati 774.685,35 euro.

3) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA.

a) Rilascio certificazioni di ottemperanza:
I certificati di ottemperanza rilasciati sono n° 2713.

b) Contenzioso:
Sono stati definiti 3 ricorsi in sede amministrativa (TAR).

Massimo ANGRISANO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali AVELLINO

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione
   ~~x~~ Province

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo ~~SI~~ NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	6326	2840
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	614	302
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	6940	3142

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	481	290
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	18	8
c.	N° totale di iscritti (a + b)	499	298

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	2000

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	48	7
b.	Per richiesta nominativa	56	10
c.	Tramite convenzione	9	3

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	2	1
b.	Per richiesta nominativa	1	1
c.	Tramite convenzione	0	0

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	40

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	4

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	56	
b.	Da 36 a 50 dipendenti	5	
c.	Oltre 50 dipendenti	37	

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	10	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	4	2

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	0	
b.	Da 13 a 24 mesi	4	2
c.	Oltre i 24 mesi	0	

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	—
b.	Tirocini d'orientamento	—
c.	Contratti di formazione lavoro	—
d.	Contratti di apprendistato	—
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	—

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	0
b.	Convenzioni stipulate	0

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	–
b.	Da 13 a 24 mesi	–
c.	Oltre i 24 mesi	–

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	5
b.	Compensazioni intraregionali	–
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	195

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	/
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	/

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali SALERNO

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003 **Provincia di SALERNO**

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Provincia

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI
   b. Il Comitato tecnico è operativo NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	16.793	8.220
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	1.343	762
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	18.136	8.982

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	2.378	1.284
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	73	47
c.	N° totale di iscritti (a + b)	2.451	1.331

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.02

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	3	2
b.	Per richiesta nominativa	236	57
c.	Tramite convenzione	18	3
	Totale	257	62

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	0	0
b.	Per richiesta nominativa	6	0
c.	Tramite convenzione	0	0
	Totale	6	0

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	7

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	4

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	668	41
b.	Da 36 a 50 dipendenti	260	28
c.	Oltre 50 dipendenti	989	216

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	36	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	29	0

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	24	0
b.	Da 13 a 24 mesi	4	0
c.	Oltre i 24 mesi	1	0

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 - periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	4
b.	Tirocini d'orientamento	0
c.	Contratti di formazione lavoro	2
d.	Contratti di apprendistato	0
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	0

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	0
b.	Convenzioni stipulate	0

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	-
b.	Da 13 a 24 mesi	-
c.	Oltre i 24 mesi	-

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	2
b.	Compensazioni intraregionali	
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	5

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	63

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	

N.B.:

- i dati di cui al punto 11 sono da considerare provvisori, essendo tuttora in corso la verifica, dai prospetti informativi trasmessi e dagli atti d'ufficio, del dato relativo alle quote di riserva ed alle scoperture riferite alle singole posizioni aziendali;
- i dati di cui ai punti 3 e 20, essendo di fonte esterna, non sono al momento disponibili.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali BENEVENTO

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Province

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI [NO]
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI [NO]

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) n. 38

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili al 31 dicembre 2003	5.810	2.975
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	510	340
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	6.320	3.315

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	779	373
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	20	6
c.	N° totale di iscritti (a + b)	799	379

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31.12.1998

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	1	1
b.	Per richiesta nominativa	109	26
c.	Tramite convenzione	13	3

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	–	–
b.	Per richiesta nominativa	4	1
c.	Tramite convenzione	–	–

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	9

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	14

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	178	75
b.	Da 36 a 50 dipendenti	63	27
c.	Oltre 50 dipendenti	60	19

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	33	
b.	Convenzioni stipulate	31	4

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	31	8
b.	Da 13 a 24 mesi	–	–
c.	Oltre i 24 mesi	–	–

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	3
b.	Tirocini d'orientamento	–
c.	Contratti di formazione lavoro	–
d.	Contratti di apprendistato	–
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	–

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	
b.	Convenzioni stipulate	

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	—
b.	Compensazioni intraregionali	9
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	2

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	58

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	3
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	1

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CASERTA

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione
   x Province CASERTA

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito [X] NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo [X] NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili al 31 dicembre 2003	13636	6671
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	1682	985
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	15318	7656

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	1839	997
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	63	29
c.	N° totale di iscritti (a + b)	1902	1026

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31-12-2003

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	11	3
b.	Per richiesta nominativa	97	20
c.	Tramite convenzione	7	2

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	3	//
b.	Per richiesta nominativa	13	6
c.	Tramite convenzione	//	//

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	15

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	420	
b.	Da 36 a 50 dipendenti	65	
c.	Oltre 50 dipendenti	181	

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	32	
b.	Convenzioni stipulate	10	2

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	9	2
b.	Da 13 a 24 mesi	//	//
c.	Oltre i 24 mesi	1	//

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	
d.	Contratti di apprendistato	
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	
b.	Convenzioni stipulate	10

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	9
b.	Da 13 a 24 mesi	1
c.	Oltre i 24 mesi	1

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	14
b.	Compensazioni intraregionali	
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	123

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali NAPOLI

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2004. 0232144 del 18/03/2004 ore 11,34
Mitt.: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Fascicolo : 2003.XLVIII/1/1.85
Ormel ed Occupazione

1. Dati identificativi
   a. Regione
   b. Province

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2,
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative NON è DATO DI NOSTRA CONOSCENZA E COMPETENZA
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	**72626**	**45300**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	**12900**	**2500**
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	**85526**	**~~65500~~ 47.800**

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	**38850**	**25660**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	**4560**	**3340**
c.	N° totale di iscritti (a + b)	**43410**	**29000**

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	**31.12.98**

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	**385**	**105**
b.	Per richiesta nominativa	**690**	**230**
c.	Tramite convenzione	**62**	**28**

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	**25**	**11**
b.	Per richiesta nominativa	**10**	**6**
c.	Tramite convenzione	-	-

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

	N°

a.	Avviamenti lavorativi falliti	-

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti		
b.	Da 36 a 50 dipendenti		
c.	Oltre 50 dipendenti		

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	146	
b.	Convenzioni stipulate	62	21

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi		
b.	Da 13 a 24 mesi		
c.	Oltre i 24 mesi		

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	
d.	Contratti di apprendistato	
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	
b.	Convenzioni stipulate	

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	80
b.	Compensazioni intraregionali	12
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	38

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	560

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	

I dati mancanti non sono reperibili per mancanza di banca dati informatizzata.

Napoli, 17 marzo 2004

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Gioconda Cioffi

Codice Provincia	Regione	Provincia
064	CAMPANIA	AVELLINO
065	CAMPANIA	SALERNO
062	CAMPANIA	BENEVENTO
061	CAMPANIA	CASERTA
063	CAMPANIA	NAPOLI

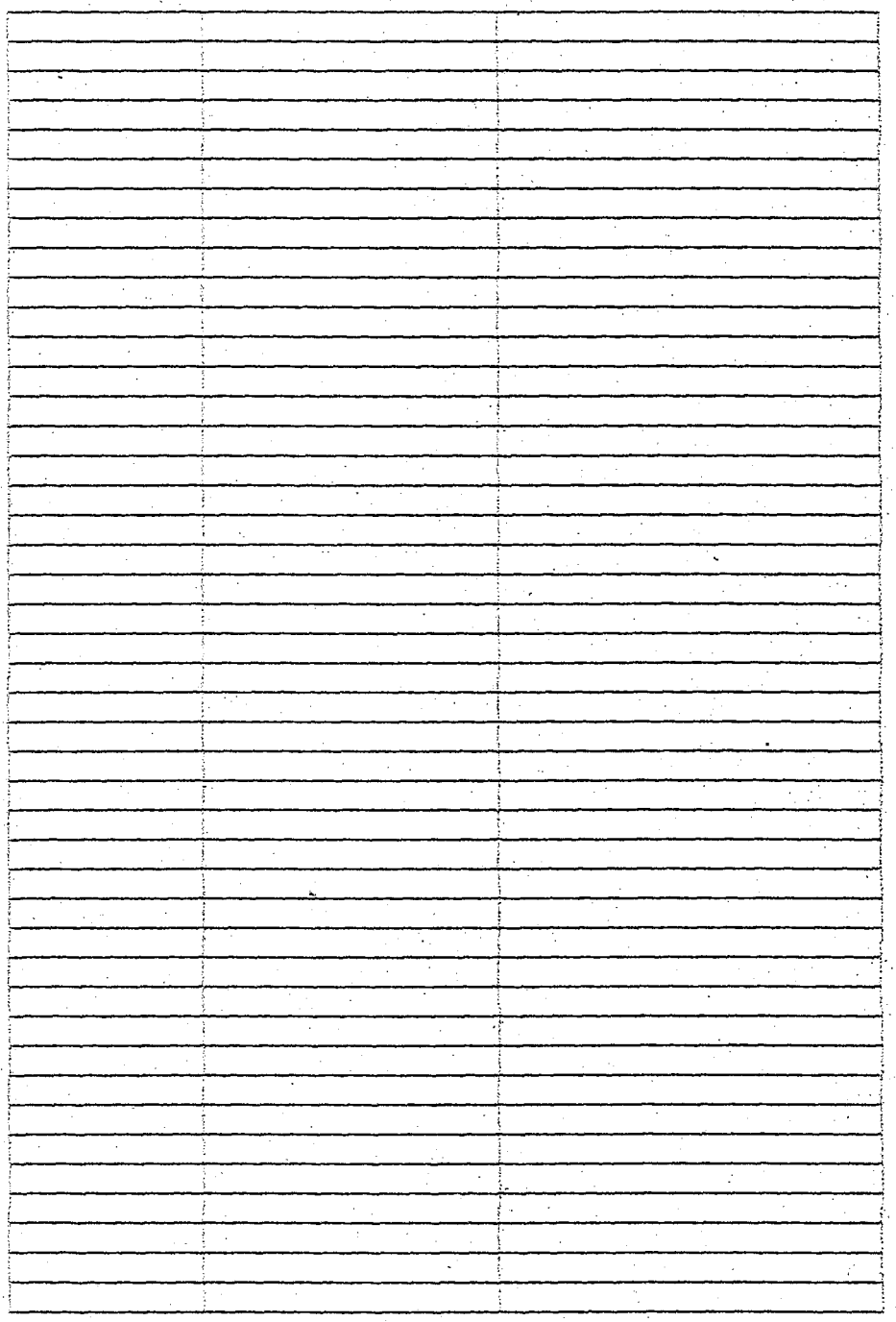

D.2.a Istituzione Comitato tecnico	D.2.b Comitato tecnico operativo	D.3.a N° Commissioni sanitarie operative
si	si	
si	no	
no	no	
si	si	
si	si	

		6326	2840	614	302
		16793	8220	1343	762
	38	5810	2975	510	340
		13636	6471	1682	985
		72626	45300	12900	2500

6940	3142	481	290	18
18136	8982	2378	1284	73
6320	3315	779	373	20
15318	7456	1839	997	63
85526	47800	38850	25660	4560

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	499	298	31/12/2000	48
47	2451	1331	31/12/2002	3
6	799	379	31/12/1998	7
29	1902	1026	31/12/2000	11
3340	43410	29000	31/12/1998	385

D.7.a.N. avviamenti con chiamata numerica disabili (F)	D.7.b.N. avviamenti per richiesta nominativa disabili (M)	D.7.b.N. avviamenti per richiesta nominativa disabili (F)	D.7.c.N. avviamenti tramite convenzioni disabili (M)
7	56	10	9
2	236	57	18
2	109	26	13
3	97	20	7
105	690	230	62

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	113	20	2
3	257	62	
3	129	31	
2	115	25	3
28	1137	363	25

1	1	1	3
	6		6
	4	1	5
	13	6	16
11	10	6	35

	2	40	4	56	
			4	668	41
	1	9	14	178	75
	6		15	420	
	17				

D.lg.6 Totale quota riserva (da 36 a 50 dipendenti)	D.lg.6 N. posti disponibili (da 36 a 50 dipendenti)	D.lg.6 Totale quota riserva (oltre 50 dipendenti)	D.lg.6 N. posti disponibili (oltre 50 dipendenti)	D.lg.6 Totale quota riserva (tot.)
7		37		100
260	28	989	216	1917
63	27	60	19	301
65		181		666

		10	4	2
	285	36	29	
	121	22	21	9
		32	10	2
		146	62	21

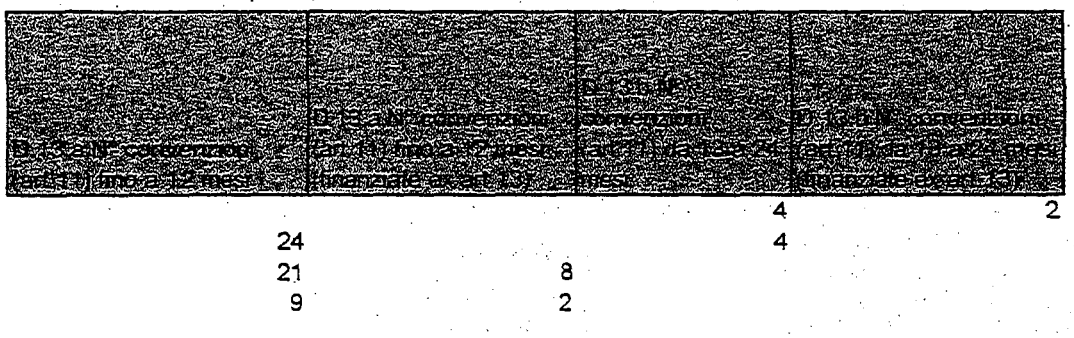
4
2
24
4
21
8
9
2

			4	2
	1		29	
			21	8
	1		10	2
			62	21

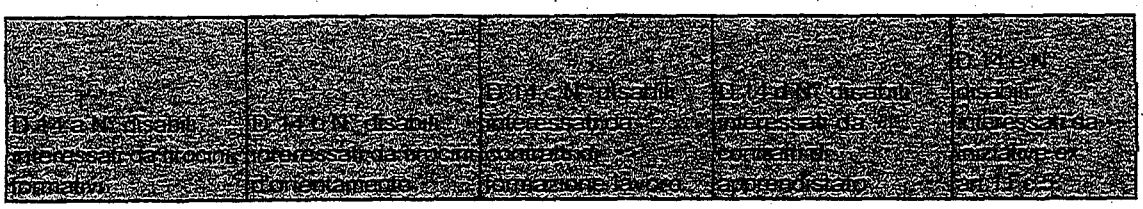

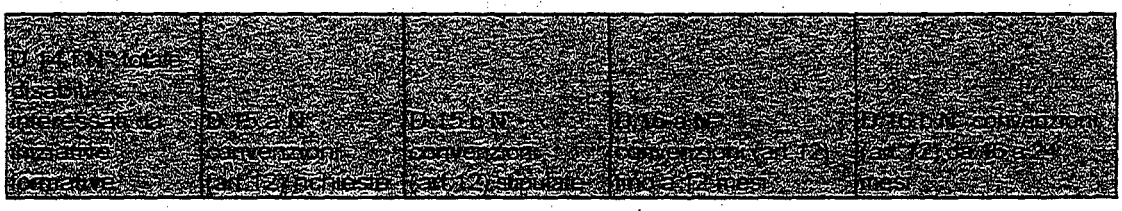

D. 14 b N° totale disabili interessati da iniziative formative	D. 15 a N° convenzioni (art. 12) richieste	D. 15 b N° convenzioni (art. 12) stipulate	D. 16 a N° convenzioni (art. 12) fino a 12 mesi	D. 16 b N° convenzioni (art. 12) da 16 a 24 mesi
	6			
	3			
		10		9

			5			195
			2		5	63
				9	2	52
	1	10	14			123
			80	12	38	560

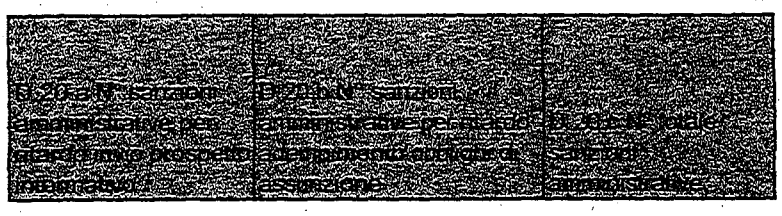

3 1 4

Posizione dirigenziale
"Sicurezza, regolarità e qualità del Lavoro"

AGENZIA
EMILIA
ROMAGNA
LAVORO

Bologna, li 24 maggio 2004

Prot. 0018220/AGL 24/05/2004

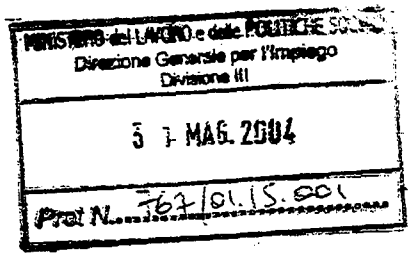

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

Direzione generale
Per L'impiego, l'orientamento e
la Formazione

Divisione III

Oggetto: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 68/99

Trasmetto, in allegato, la relazione regionale sullo stato di attuazione della Legge n. 68/99 e la documentazione cartacea richiesta con nota del 11/02/2004.

Allegati:

- Questionario di rilevazioni dati
- Legge regionale n. 14/2000
- Delibera regionale n. 1872/2000
- Delibera regionale n. 278/2002
- Delibera regionale n. 858/2003
- Delibera regionale n. 2705/2003
- Delibera regionale n. 901/2004

Cordialmente

Giuseppe Drei

VERSIONE AGGIORNATA

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome

Anno 2003

1. Dati identificativi
   - Regione Regione Emilia-Romagna
   - Provincia

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito ~~SI~~ NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo ~~SI~~ NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative **28**
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) **5202**

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	15833	9178
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art.18, al 31 dicembre 2003	399	251
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	16232	9429

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	4726	2386
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art.18	144	81
c.	N° totale di iscritti (a + b)	4870	2467

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

Data ultimo aggiornamento	In maggioranza 31/12/2003

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	278	131
b.	Per richiesta nominativa	1662	729
c.	Tramite convenzione	1428	618
d.	Totale avviamenti lavorativi	3368	1478

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	16	4
b.	Per richiesta nominativa	100	52
c.	Totale avviamenti lavorativi	116	56

9. Risoluzioni del rapporto di lavoro registrate dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

	N°
Risoluzioni	1238

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

	N°
Avviamenti lavorativi	195

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate, al 31 gennaio 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	3774	1891
b.	Da 36 a 50 dipendenti	1630	566
c.	Oltre 50 dipendenti	16605	7542
d.	Totale	22009	9999

12. Convenzioni (art.11 Legge 68/99) – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	971	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	1003	334

13. Durata delle convenzioni (art.11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	658	216
b.	Da 13 a 24 mesi	270	78
c.	Oltre i 24 mesi	75	40
d.	Totale	1003	334

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art.11 Legge 68/99 – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N° disabili interessati
a.	Tirocini formativi	123
b.	Tirocini d'orientamento	113
c.	Contratti di formazione lavoro	37
d.	Contratti di apprendistato	54
e.	Iniziative ex art.11, c.5 L. 68/99	9
f.	Totale	336

15. Convenzioni (art.12 Legge 68/99) – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	1
b.	Convenzioni stipulate	1

16. Durata delle convenzioni (art.12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	
d.	Totale	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art.5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	256
b.	Compensazioni intraregionali	41
c.	Sospensioni temporanee (art.3, c.5 L. 68/99)	106

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99) nell'anno 2003

	N°
Certificazioni di ottemperanza rilasciate	1851

19. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria del Fondo come da Bilancio di Previsione Iniziale dell'anno 2003	€ 3.421.654,78
b.	Risorse complessive affluite al Fondo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	€ 2.500.000,00
c.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	€ 4.988.687,32

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99) nell'anno 2003

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	84
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	17
c.	Totale sanzioni	101

Demetra - Normative regionali

Legge vigente:Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:

CAPO I - Principi

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Destinatari ed ambito di applicazione
Art. 3 - Strumenti

CAPO II - Inserimento al lavoro delle persone disabili

Art. 4 - Programmazione degli interventi
Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico
Art. 6 - Graduatorie
Art. 7 - Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive
Art. 8 - Organizzazione dei servizi
Art. 9 - Strumenti del collocamento mirato
Art. 10 - Convenzioni
Art. 11 - Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45
Art. 12 - Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro
Art. 13 - Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

CAPO III - Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate

Art. 14 - Programmazione delle attività e realizzazione degli interventi
Art. 15 - Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative

CAPO IV - Disposizioni finanziarie

Art. 16 - Norma finanziaria

Capo I
Principi

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonchè alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, e dei servizi interessati.
2. A tale fine la Regione:
   a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
   b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale;
   c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili e svantaggiate, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie.
3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in condizione di svantaggio personale e sociale ricercando l'integrazione tra le competenze e i servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove la concertazione di detti indirizzi programmatici con le parti sociali e le associazioni esponenziali delle categorie di persone destinatarie degli interventi.

Art. 2
Destinatari ed ambito di applicazione

1. I capi I, II e IV della presente legge si applicano alle persone, d'ora in poi definite " persone disabili " , di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della medesima.
2. I capi I, III e IV della presente legge si applicano alle persone in condizione di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, nei limiti e secondo le determinazioni stabilite dalla Giunta regionale nel piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998. Ai fini della presente legge per " persone svantaggiate " si intendono quelle di cui al presente comma e, in ogni caso, le persone di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45.

Art. 3
Strumenti

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:

a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonchè di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio- riabilitativi, formativi ed educativi anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge n. 68 del 1999.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;
b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e svantaggiate;
c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili e svantaggiate;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.

Capo II
Inserimento al lavoro delle persone disabili

Art. 4
Programmazione degli interventi

1. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevedono interventi di politica attiva e di socializzazione al lavoro delle persone disabili, nel rispetto del capo I della presente legge.

2. Nel rispetto dei provvedimenti di cui al comma 1, i programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 definiscono gli interventi locali per l'inserimento delle persone disabili.

3. La Commissione provinciale di concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9, della L.R. n.25 del 1998 consulta, relativamente alle materie di cui al capo II della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello provinciale.

4. Fermi restando gli obblighi di certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68 del 1999, costituisce titolo di priorità per i datori di lavoro pubblici e privati, nell'ambito dei processi di valutazione relativi alla concessione di finanziamenti e contributi da parte della Regione ed alla fornitura di servizi alla stessa, il rispetto, dimostrabile tramite autocertificazione da parte del legale rappresentante, della legislazione relativa alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, al lavoro irregolare e al lavoro minorile. A tale fine la Giunta adotta appositi criteri.

Art. 5
Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico

1. Nell'ambito della Commissione provinciale di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, è istituito un Comitato tecnico, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 68 del 1999, composto, secondo criteri e modalità di scelta definiti dalla Provincia, da funzionari ed esperti del settore sociale, psico-pedagogico e medico-legale e da rappresentanti della Commissione di concertazione provinciale di cui all'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, nonchè da esperti designati dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

2. Il Comitato tecnico esercita i compiti per esso previsti dalla legge n. 68 del 1999 nel rispetto degli indirizzi all'uopo adottati dalla Regione, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998, nonchè sulla base delle modalità di raccordo tecnico definite con le Province.

Art. 6
Graduatorie

1. Le graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 68 del 1999 sono formate e pubblicate, nel rispetto dei criteri adottati dalla Regione ai sensi del comma 4 di detto articolo, dalle Province le quali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 della citata legge n. 68/1999, ed avvalendosi dei Centri per l'Impiego, ne curano la gestione e l'avviamento degli aventi diritto previo accertamento della compatibilità delle condizioni di disabilità con le competenze professionali richieste, nonchè delle condizioni ambientali del luogo di lavoro.

Art. 7
Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive

1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale tripartita ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 25 del 1998 formula, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 di detta legge, gli indirizzi cui le Province devono attenersi nell'adozione dei criteri di cui al comma 2, per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8 dell'art. 5 della legge n. 68 del 1999.

2. La Provincia, sentite in merito ai criteri le Commissioni di concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, concede l'autorizzazione alla compensazione fra le unità produttive dello stesso ambito provinciale.

3. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono presentate alla Provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha la sede operativa con il maggior numero di dipendenti.

4. Nel caso di unità produttive collocate in più ambiti provinciali, l'autorizzazione è concessa dalla Provincia cui è stata presentata la richiesta, previa acquisizione di parere degli altri uffici competenti in materia di concessione dell'autorizzazione.

5. Il procedimento di autorizzazione, il quale sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l'unità produttiva interessata, deve concludersi ed essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni dall'istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
a) alla comprovata difficoltà di mantenere l'equilibrata distribuzione delle persone disabili secondo le prescrizioni di cui alla legge n. 68/1999;
b) alla verifica, realizzata dagli uffici competenti, del corretto inserimento professionale e della integrazione lavorativa dei soggetti disabili, già in forza al momento della presentazione della richiesta.

6. Decorsi tre mesi dall'eventuale concessione dell'autorizzazione, gli uffici competenti verificano la coerenza delle assunzioni realizzate dai datori di lavoro in ragione dell'autorizzazione concessa. A fronte della non corrispondenza con il provvedimento di concessione, l'autorizzazione è revocata.

7. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unità operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 20 della legge n. 68 del 1999, sono presentate alla Provincia nella quale il datore di lavoro richiedente ha la sede operativa con il maggior numero di dipendenti. La medesima Provincia provvede agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, previa acquisizione di parere degli altri uffici competenti in materia di concessione dell'autorizzazione.

Art. 8

Organizzazione dei servizi

1. Gli uffici competenti di cui all'art. 6 della legge n. 68 del 1999 sono individuati nelle Province, le quali operano nel rispetto dei criteri delle modalità di gestione dei servizi previsti dalla L.R. n. 25 del 1998.

2. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.

Art. 9

Strumenti del collocamento mirato

1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) analisi delle capacità professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di crediti formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attività di lavoro già svolte, delle attitudini evidenziatesi nella vita sociale e l'esame delle potenzialità professionali;
b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;
c) analisi di posti di lavoro;
d) formazione, ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;
e) tirocini, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979 e della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
g) incentivi, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996;
h) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999;
i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999;
l) accordi di programma territoriale che coinvolgano tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;
m) utilizzo di modalità di telelavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei provvedimenti regionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998, i programmi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 possono prevedere l'erogazione di borse di lavoro, definendo i criteri per la relativa concessione. Dette borse di lavoro possono, altresì, essere previste, a titolo sperimentale, dal piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.

3. La programmazione regionale e provinciale di cui all'art. 4 è finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed è orientata ai seguenti principi:

a) integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, i sistemi formativi ed educativi;
b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;
c) integrazione fra attività formative, azioni di supporto e strumenti di politica attiva;
d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
e) definizione di ambiti prioritari di intervento al collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione.

4. I programmi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 possono prevedere, nel rispetto degli indirizzi regionali, modalità attuative semplificate per la realizzazione degli interventi del collocamento mirato.

5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni formative per l'inserimento professionale delle persone disabili sono programmate al fine di favorire l'accesso al lavoro delle persone disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e secondo le diverse modalità di attuazione degli obblighi definite dalla legge n. 68 del 1999.

6. La Regione individua le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale, ai fini dell'inserimento mirato, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge n. 68 del 1999, da parte dei soggetti privati ivi individuati purchè accreditati ai sensi della normativa vigente.

7. La Regione, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979, prevede iniziative di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici competenti della Provincia, ovvero presso soggetti privati convenzionati con essa, sulla base degli indirizzi dettati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.

8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti l'organizzazione del lavoro, nonchè le più rilevanti e diffuse posizioni all'interno dei processi produttivi del contesto locale di riferimento.

Art. 10

Convenzioni

1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge n. 68 del 1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 381 del 1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese. Il Piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevede le modalità di attuazione di tali interventi di promozione e supporto.

2. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi gli incentivi di cui all'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996 alle imprese che assumono persone disabili.

3. Il piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 può prevedere la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996 alle agenzie di lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, sulla base di appositi criteri definiti dal piano stesso.

4. La Regione favorisce la finalizzazione delle convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza, ai sensi della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38, agli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 11

Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45

1. Nel comma 2 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 le parole " nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio di cui alla legge 1 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti " nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 68 del 1999 " .

Art. 12

Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro

1. La programmazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevede la destinazione di una quota del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, al finanziamento delle operazioni di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro previste dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999.

Art. 13

Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68 del 1999 è istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili.
2. Il funzionamento del Fondo è stabilito dalla Giunta regionale mediante indirizzi e direttive adottate sentita la Commissione di cui al comma 3 ed è attuato a mezzo di funzionario delegato, ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. E' istituita la Commissione per la gestione del Fondo, la quale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2, esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto Fondo.
4. La Commissione per la gestione del Fondo è costituita da:
   a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
   b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
   c) due rappresentanti delle Province designati dal Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998;
   d) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
   e) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, garantendo la rappresentanza delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 381 del 1991;
   f) sei componenti rappresentanti le associazioni dei disabili, dei quali cinque designati dagli enti morali con compiti di rappresentanza e tutela dei disabili di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616, ed uno designato dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui all'art. 12 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29.
5. Ai lavori della Commissione partecipa, a titolo consultivo, il Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro o suo delegato. Le funzioni di assistenza tecnica e segreteria della Commissione sono esercitate dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro.
6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa, fermi restando gli indirizzi di cui al precedente comma 2.
7. La Regione promuove e sostiene accordi con fondazioni, enti di natura privata e pubblica ovvero soggetti comunque interessati, al fine di favorire tramite il fondo regionale per l'occupazione dei disabili la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. La Commissione consulta i soggetti che contribuiscono al Fondo.

Capo III
Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate

Art. 14

Programmazione delle attività e realizzazione degli interventi

1. La programmazione regionale e provinciale di cui alla L.R. n. 25 del 1998, relativamente ai destinatari ed agli interventi di cui al presente capo, è orientata ai principi e si avvale degli strumenti di cui agli artt. 9 e 10.
2. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 individuano specifiche misure di politica attiva del lavoro, le categorie di persone svantaggiate destinatarie degli interventi e le priorità d'azione per le Province.
3. I programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 definiscono specifiche misure di politica attiva e di socializzazione al lavoro delle persone svantaggiate, nel rispetto dei principi di cui al capo I della presente legge.

Art. 15

Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative

1. La programmazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 può prevedere misure di accompagnamento agli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, coordinate con le attività dei Comuni in materia di assistenza sociale.
2. A tale fine possono essere altresì stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Capo IV
Disposizioni finanziarie

Art. 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante:
   a) il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 13;
   b) l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
   c) i fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli interventi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI

Prot. n. (DGL/00/33750)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e la legge regionale 29 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";

Considerato che la L. 68/99 prevede che le Regioni regolino diversi strumenti di applicazione della stessa legge, fra i quali rivestono particolare urgenza:

- i criteri e le modalità inerenti al pagamento, alla riscossione e al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero dall'obbligo dell'assunzione (art. 5, c. 7);

- le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (art. 8, c. 4);

- criteri generali che consentano di contenere entro il limite del 10 per cento della quota assegnata alla Regione sulla base del Decreto interministeriale13 gennaio 2000, n. 91 Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 gli oneri per la fiscalizzazione totale, della durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori disabili con handicap intellettivo e psichico, assunti ai sensi della L. 68/99 stessa, a prescindere dalla percentuale di invalidità del 79 per cento;

Considerato, inoltre, che la citata L.R. 14/2000 riconduce diversi adempimenti attuativi e di supporto tecnico all'intervento della Regione, fra i quali rivestono particolare urgenza gli indirizzi per le Provincie al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (art. 7) e gli interventi di supporto alla progettazione e realizzazione delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/1999;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto interministeriale relativo al Regolamento per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili:

- vengono assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000 risorse con le quali sarà possibile sostenere gli interventi di agevolazione alle imprese previsti dall'art. 13 della L. 68/1999 (fiscalizzazioni totali, fiscalizzazioni parziali, rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili);

- le imprese interessate presentano, a tale fine, programmi di inserimento agli uffici competenti, individuati dalla L.R. 14/2000 nelle Provincie;

- risulta necessario individuare criteri per la concessione da parte delle Provincie delle agevolazioni sostenute dalla richiamata assegnazione alla Regione;

Considerato, inoltre, che i richiamati adempimenti attuativi e di supporto tecnico sono da collocarsi nel più generale e complessivo processo di attuazione della L. 68/99 e della L.R. 14/2000, il quale a sua volta richiede una complessiva ed organica ridefinizione degli indirizzi e della strumentazione applicativa perla promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili;

Sentiti in merito il Comitato di coordinamento Interistituzionale e la Commissione regionale tripartita ai sensi, rispettivamente, del c. 3 dell'art. 7 e del c. 2 dell'art. 6 della L.R. 25/98;

Sentita altresì la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla L.R. 21 agosto 1997, n. 29;

Dato atto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/92, dei pareri favorevoli espressi, per quanto attiene la regolarità tecnica, dalla dr.ssa Maura Franchi, Direttore dell'AERL, per quanto attiene la legittimità dalla dr.ssa Cristina Balboni, Direttore generale , Formazione professionale e Lavoro;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

A. di approvare le "Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000 per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che esse, in particolare, prevedono:

- "Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999";
- "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999";
- "Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4)";
- "Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)";
- "Indirizzi per le Provincie al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)";
- "Orientamenti applicativi generali"

B. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Allegato A

Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000 per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili.

***

Indicazioni generali

Le presenti disposizioni e intendono consentire l'avvio dell'attuazione della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000, definendo, nelle more di una più generale azione di indirizzo delle opportunità di promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili, alcuni primi strumenti applicativi di riferimento per l'intervento delle Provincie. A tale fine esse, in particolare, prevedono:

1. "Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999";
2. "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999";
3. "Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4)";
4. "Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)";
5. "Indirizzi per le Provincie al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)
6. "Orientamenti applicativi generali".

1. Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999

Le Convenzioni con i datori di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e di cui all'art. 11 della L. 68/1999 sono stipulate da parte delle

Provincie, individuate dalla legislazione nazionale e regionale quali servizi competenti per il collocamento mirato.

Le Provincie, nell'ambito della propria autonomia istituzionale e delle competenze ad esse attribuite dalle L.R. 25/1999 e 14/2000, definiscono attraverso quali strutture nell'ambito dei servizi per l'impiego e modalità adottare le convenzioni medesime.

Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, nonché delle verifiche condotte sulla complessiva conduzione della convenzione stessa e sull'efficacia degli inserimenti e degli interventi di supporto previsti. Tra le modalità rientrano:

- assunzione con richiesta nominativa anche per la quota riservata dalla legge alla assunzione numerica;

- svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento che, alle condizioni di cui all'art. 13, c. 3, L. n. 68/1999, valgono come adempimento dell'obbligo di assunzione;

Rientrano, inoltre, attraverso negoziazione fra le parti sociali:

- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;

- svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo;

- deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, secondo le previsioni dell'art. 11, c. 6, L. n. 68/1999.

Tali strumenti sono orientati ed applicati con particolare attenzione nei confronti degli invalidi psichici.

Al fine di consentire un'efficace diffusione di questo strumento cardine del collocamento mirato, le Provincie potranno realizzare convenzioni e programmi di inserimento mirato sulla base dei seguenti criteri:

- finalizzazione delle convenzioni alla progressiva e integrale copertura della quota d'obbligo;

- copertura della quota d'obbligo oggetto di convenzione attraverso inserimenti professionali ed assunzioni equamente ripartiti nel corso del periodo cui la convenzione si riferisce;

- indicazione da parte del datore di lavoro di:

  - numero di assunzioni di persone disabili effettuate e da effettuare;

  - numero di inserimenti per cui si avanza la proposta di convenzione;

  - modalità di adempimento all'obbligo per la quota non interessata da convenzione;

  - tempi di realizzazione degli inserimenti e delle assunzioni;

  - l'intenzione di avvalersi della facoltà di assunzioni mediante chiamata nominativa, anche a prescindere dalle entità per esse previste dall'art. 7 della L. 68/1999.

- possibilità di integrazione delle convenzioni mediante programmi di inserimento individuali, consensualmente definiti fra le parti contraenti, i quali, ove conformi alle previsioni dell'art. 6 del D.M. n.. 91/2000, potranno contenere la richiesta di accesso agli incentivi di cui all'art. 13 della L. 68/99.

- indicazione degli impegni della Provincia, in particolare quanto attiene:

  a. la sospensione di avviamenti d'ufficio per il periodo di vigenza e per le unità della convenzione, a fronte del regolare svolgimento del piano di assunzioni; tale sospensione non interviene per gli avviamenti numerici eventualmente oggetto della convenzione;

  b. eventuali azioni di supporto;

- indicazione della possibilità di interrompere l'applicazione della convenzione a fronte di gravi irregolarità da parte dei soggetti contraenti rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento.

Relativamente alle unità inserite nelle proposte di convenzione, fino all'esito dell'istruttoria relativa alla stipula di queste ultime, non vengono effettuati avviamenti.

La durata delle convenzioni è di norma compresa fra mesi 24 e 36 mesi, in relazione alle caratteristiche degli inserimenti, con particolare attenzione all'entità ed alla natura della riduzione delle capacità lavorative della persona disabile, al numero degli inserimenti complessivi programmati, ai profili organizzativi presentati dai datori di lavoro soggetti ad obbligo, al numero dei dipendenti impiegati ed alle caratteristiche della produzione. Resta ferma la possibilità per le parti contraenti di prevedere durate diverse, a fronte del riscontro di specifiche esigenze, opportunità o difficoltà da precisare all'interno del programma di inserimento, nel rispetto delle procedure di concertazione stabilite dalle Provincie in applicazione della legislazione nazionale e regionale.

Le convenzioni, qualora non intervengano sull'intera quota di assunzioni da effettuare, rilevano, ai fini della corresponsione agli obblighi previsti dalla L. 68/99, esclusivamente per il numero di unità cui fanno riferimento.

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'andamento delle precedenti con particolare riguardo agli esiti occupazionali.

I termini della convenzione potranno essere modificati, laddove mutino significativamente le condizioni che vi hanno dato origine ovvero la normativa di riferimento.

I programmi di inserimento definiti ai sensi delle convenzioni potranno prevedere le attività di supporto alla selezione del personale da inserire ed assumere, nonché azioni di politica attiva del lavoro realizzabili a fronte dei programmi di inserimento.

Gli incentivi di cui di cui all'art. 8, c. 2 e 5 , L.R. 45/96, possono essere concessi ai datori di lavoro che assumono le persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, c. 2 della L. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 10, L.R. 14/2000, tali incentivi possono essere altresì concessi cumulativamente alle agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 68/99 eventualmente attribuite a fronte della stipula di convenzioni e dell'assunzione a tempo indeterminato di persone disabili.

2. Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999.

Le Provincie svolgono l'istruttoria in merito all'ammissione agli incentivi di cui all'art. 13, c. 1, lett. a) e b), nonché al rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), e c. 3, L. n. 68/1999.

A tale fine i datori di lavoro che richiedono di accedere alle risorse finanziarie di cui all'art. 13, L. n. 68/1999, debbono precisare la somma corrispondente alla fiscalizzazione totale o nella misura del 50 per cento, in riferimento all'anno, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. a) e b) ovvero alle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), e c. 3, L. n. 68/1999. Ove tale precisazione non sia stata presentata le Provincie la richiedono ai datori di lavoro.

Le Provincie riconoscono il diritto di accesso alle risorse richieste limitatamente alle disponibilità della quota assegnata alle Regioni del Fondo nazionale di cui all'art. 13, L. n. 68/1999. In applicazione dell'art. 13, c. 1, lett. a) e b) della legge, i programmi di inserimento possono essere ammessi agli incentivi per più anni, con finanziamento al budget dell'anno di presentazione della richiesta datoriale.

Le Provincie svolgono l'istruttoria per l'ammissione agli incentivi tenendo conto del riparto delle risorse attribuite alla Regione per l'anno 2000 sulla base delle percentuali di assegnazione relative alla misura B1, del programma operativo regionale, obiettivo 3, Fondo sociale europeo. Nella ripartizione per l'anno 2001 si terrà conto, al fine di individuare criteri diversi od ulteriori, di necessità emergenti già durante l'anno in corso nei singoli contesti provinciali, e del complessivo andamento, anche in relazione ad indicatori qualitativi e di efficacia occupazionale, delle convenzioni interessate dalle agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 68/99.

Gli incentivi destinati all'inserimento di persone con handicap intellettivo e psichico aventi una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67 per cento non debbono superare il 10 per cento di detti importi. Ove tale percentuale sia superata il finanziamento delle somme indicate dalle Provincie sarà riconosciuto solo previa verifica della possibilità di rispetto della medesima

percentuale al livello regionale. Eventuali risorse residue saranno utilizzate per finanziare interventi concernenti altre persone disabili, secondo le regole generali.

Le Provincie presentano alla Regione gli esiti dell'istruttoria riportante l'elenco dei datori di lavoro ritenuti beneficiari e degli importi rispettivamente spettanti. La Regione approva, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, l'elenco dei soggetti beneficiari anche in relazione all'esigenza di garanzia di spesa rispetto ad importi eventualmente non attribuiti sulla base delle istruttorie provinciali.

Gli oneri di spesa per le assicurazioni dei tirocinanti, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L. n. 68/1999, sono rimborsati, in via preferenziale, in connessione ai programmi ammessi agli incentivi, secondo le previsioni del D.P.R. 13 gennaio 2000, n. 91.

3. Modalità di realizzazione degli avviamenti e formazione degli elenchi nonché delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4).

Tutte le persone di cui al c. 1 dell'art. 1 della L. 68/1999, che risultino disoccupate e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono iscriversi all'elenco di cui alla medesima legge.

Al fine di realizzare inserimenti lavorativi coerenti con gli obiettivi del collocamento mirato le Provincie, ai sensi del c. 2 dell'art. 5 della L. 14/2000, definiscono le modalità di raccordo tecnico con i Comitati tecnici ovvero con altri organismi competenti, secondo le determinazioni provinciali, in particolare per quanto concerne la realizzazione delle schede ed i relativi colloqui di cui all'art. 8, c. 1, L. 68/1999, perseguendo l'obiettivo di svolgere questi adempimenti entro 60 giorni dall'iscrizione.

Ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68", le Provincie istituiscono, entro 6 mesi, la graduatoria delle persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, c. 1, della L. 68/1999, sulla base dei seguenti criteri:

- unicità della graduatoria per ogni ambito provinciale di riferimento, senza ulteriori distinzioni per categorie;

- sua conformità alle previsioni dell'art. 31 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3 del DPR L. 28 giugno 1997, n. 246, salva diversa indicazione del regolamento di cui all'art. 20, L. n. 68/1999;

- sua validità di norma annuale.

Le Provincie realizzano gli avviamenti numerici presso i datori di lavoro pubblici e privati sulla base delle competenze professionali richieste e, relativamente a queste, della graduatoria provinciale.

A fronte dell'impossibilità di avviare lavoratori con le competenze richieste le Provincie, fino ad eventuale diversa disciplina da parte del regolamento di cui all'art. 20, L. n. 68/1999, possono individuarne altre, d'intesa con il datore di lavoro, per le quali risulti realizzabile un avviamento dalla graduatoria, anche mediante le convenzioni di cui agli art. 11 e 12 della L. 68/1999. In assenza di tali intese le Provincie, ai sensi del c. 2 dell'art. 9 della medesima legge, avviano lavoratori in possesso delle competenze ritenute più coerenti con le attività del datore di lavoro secondo l'ordine di graduatoria e prevedendo azioni di supporto formativo e/o orientativo.

4. Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, c. 3 della L. 68/1999, pari a Lit. 25.000 (pari a Euro 12,911) per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili mediante bonifico intestato a Tesoreria della Regione Emilia-Romagna Rolo Banca 1473, via Indipendenza, 11 Bologna, codice ABI 3556, cod. CAB 2450, indicando la causale "Contributo esonerativo di cui alla L. 68/1999" e secondo le scadenze seguenti:

- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa;

- entro il 30 di dicembre di ogni anno del periodo su cui agisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica nonché la festività patronale.

Le Provincie, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria indicano al datore di lavoro richiedente ed al competente servizio regionale il numero delle unità ed i giorni da conteggiare ai fine del versamento.

Versamenti che non corrispondano alle entità ed alle scadenze determinano una maggiorazione del contributo pari al:

- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati,

- al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati .

L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la direzione regionale del lavoro.

5. Indirizzi per le Provincie al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)

I datori di lavoro di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c), L. 12 marzo 1999, n. 68, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000, individuano a propria discrezione la sede o le sedi nelle quali si ritengano sussistenti le migliori condizioni, organizzative ed ambientali, per l'inserimento della persona disabile. Ove si ravvisi la carenza dei requisiti ai quali il c. 5 dell'art. 7 della L.R. 14/2000 subordina la concessione dell'autorizzazione alla compensazione territoriale, i datori obbligati saranno invitati dalle Provincie competenti a provvedere

all'assunzione nelle unità produttive ove l'inserimento non si è realizzato.

Quanto ai datori di lavoro di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), L. 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le seguenti previsioni:

A. In presenza di unità produttive collocate in più ambiti provinciali della Regione, le Provincie competenti concedono l'autorizzazione alle compensazioni territoriali nel rispetto dei seguenti criteri, introdotti a specificazione ovvero integrazione di quelli previsti dall'art. 7, c. 5, L. r. n. 14/2000:

   - precisazione, da parte dei datori di lavoro richiedenti, degli elementi che fanno ritenere preferibile, per il miglior inserimento delle persone disabili, l'assunzione in sovrannumero nelle unità produttive prescelte;

   - indicazione specifica ed esplicita, da parte dei datori di lavoro richiedenti, dei motivi che fanno ritenere problematico, alla luce delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro d'impresa, l'inserimento professionale delle persone disabili nelle unità produttive che non effettuano (in tutto o in parte) le assunzioni di obbligo;

   - verifica del fatto che nelle unità produttive ove si provvederà ad assumere persone disabili in sovrannumero si realizzi comunque un corretto rapporto di integrazione con lavoratori non disabili;

   - verifica del rispetto degli obblighi prefigurati dalla L. n. 68/1999, da parte dei datori di lavoro richiedenti la compensazione.

B. In caso di richiesta di autorizzazione di compensazioni territoriali concernenti unità produttive con sede al di fuori del territorio regionale, le Provincie si atterranno alla decisione del Ministero del lavoro, secondo quanto previsto nelle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 36 del 6 giugno 2000. Sarà cura del datore di lavoro comunicare alle Provincie competenti l'avvenuta richiesta di compensazione nonché il provvedimento di concessione ministeriale pervenuto. Tale procedura va seguita fino ad eventuale diversa

disposizione presente nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 20, L. 12 marzo 1999, n. 68.

È competente a concedere l'autorizzazione, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000, il servizio provinciale del territorio in cui il datore ha la sede legale. Contestualmente, secondo le previsioni dell'art. 7, c. 3, L.R. n. 14/2000, il datore richiedente presenterà altresì per conoscenza la propria istanza di compensazione al servizio competente della Provincia nel cui ambito ha la sede operativa con il maggiore numero di dipendenti.

6. Orientamenti applicativi generali

Nelle more dell'eventuale adozione di specifici provvedimenti ministeriali o regionali in attuazione della L. 68/99 e della L.R. 14/2000, vengono adottati i seguenti orientamenti applicativi:

A. Art. 9, c. 6, in materia di invio prospetti informativi.

I prospetti informativi non devono essere inviati da "datori di lavoro privati che occupano da quindici a trentacinque dipendenti", laddove l'obbligo di avere un disabile alle proprie dipendenze non maturi, secondo le previsioni della circolare n. 41/2000.

I prospetti devono invece essere comunque inviati da enti pubblici, poiché l'art. 3, c. 2, facendo esclusivo riferimento a "datori … privati", non procrastina per essi l'adempimento dell'obbligo.

B. Art. 9, c. 6, in materia di invio prospetti informativi.

L'invio del prospetto informativo è obbligatorio secondo la scansione periodica individuata nel (o desumibile dal) D.M. 22 novembre 1999: si prevede quindi l'obbligo di trasmissione annuale, in riferimento a dati riguardanti la situazione maturata al 31 dicembre precedente. Ove l'obbligo di assunzione maturi nel corso dell'anno, il datore dovrà tuttavia adempiere anche attraverso ulteriore invio di prospetto informativo.

C. Art. 4, c. 1, in materia di computo.

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato già stipulato ed inferiore a nove mesi è computabile al momento della eventuale proroga, qualora essa faccia superare i nove mesi, ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In agricoltura si fa riferimento al computo delle giornate di lavoro.

D. Art. 4, c. 4, in materia di computo.

Le disposizioni di cui al c. 4, art. 4 della L. 68/99 si applicano anche qualora l'evento lesivo sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione.

E. Art. 5, c. 2, in materia di esclusioni di osservanza dell'obbligo.

L'esclusione prevista dal c. 2 - che esime dall'obbligo di computare "personale viaggiante e navigante", nell'individuazione dell'obbligo, così come di impiegare disabili in attività di tale genere - concerne la sola attività di trasporto costituente pubblico servizio.

Ai sensi delle modificazioni introdotte dall'art. 2 bis, L. 27/2000, sono inoltre esentati dall'obbligo tutti "i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto per quanto concerne il personale viaggiante", a prescindere perciò dalla circostanza che l'attività di autotrasporto sia qualificabile, o meno, come pubblico servizio.

F. Art. 5, c. 3, in materia di esoneri.

L'istanza di esonero presentata dall'azienda, in accordo con previsioni indicate con circolare, consente la sospensione dell'obbligo, nella percentuale prevista dalla legge, e costituisce nel contempo l'obbligo di versamento al Fondo regionale, da effettuare - con decorrenza dalla ricezione dell'istanza - nel momento in cui saranno stati emanati gli atti amministrativi che lo consentano. Tale opzione può essere all'occorrenza sostituita dalla stipulazione di una convenzione, ex art. 11, con cui si consente al datore una "dilazione" nell'adempimento dell'obbligo.

G. Art. 7, c. 1, in materia di "assunzioni nominative".

Tale modalità di assunzione costituisca facoltà per l'impresa e non obbligo: è pertanto possibile, ricorrere in alternativa alla assunzione numerica.

H. Art. 3, c. 4, in materia di "Servizi di polizia".

Il riferimento ai "Servizi di polizia" concerne pure il personale degli enti locali, ove parificato alla Polizia di Stato: appare corretto consentire l'esclusione dal computo di questo personale, ai fini della quantificazione del numero di disabili da assumere.

I. Art. 7, c. 2, in materia di assunzioni da parte di datori di lavoro pubblici tramite convenzione.

La L. 68/99, al c. 2 dell'art. 7, richiama esplicitamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della stessa legge come canale alternativo alla rigorosa conformità alle previsioni del D.Lgs. 80/98 in materia di pubblico impiego.

In altri termini, attraverso le convenzioni di cui al citato art. 11, un datore di lavoro pubblico, anche non soggetto ad obbligo (c. 3), può assumere lavoratori disabili con chiamata nominativa, rientrando tale opportunità fra le facoltà aperte dal c. 2.

Il lavoratore disabile dovrà ovviamente rientrare fra i destinatari degli interventi della L. 68/99, la quale, all'art. 8, c. 1 prevede l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti (le Provincie) delle persone disabili (come definite al c. 1 dell'art. 1) che risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, aggiungendo, inoltre, all'ultimo periodo, che gli stessi uffici competenti provvedono al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro.

Detta possibilità di stipulazione delle convezioni, tra pubbliche amministrazioni ed "uffici competenti", concerne le posizioni professionali acquisibili per il tramite del collocamento (art. 36, c. 2, D.Lgs. leg. n. 29/1993).

- - - - -

Delibera 258

Prot. n.(DGL/02/2327)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art.13 "Agevolazioni per le assunzioni";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 13 gennaio 2000, n.91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare:
- l'art.2 "Interventi ammissibili" che stabilisce che le risorse del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili finanzia le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro stabilite dalla lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della suddetta L.68/99;
- l'art.8 "Modalità' di versamento delle somme ripartite" che prevede che le Regioni, possano mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabilire termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali stabiliti dalle sopra citate lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della suddetta L.68/99;
- la Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";

Vista la propria deliberazione n.1872/00 ad oggetto: "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili prime disposizioni applicative ai sensi della L.n.68/99 e della L.R. 14/00";

Richiamato in particolare il punto 2 "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste

dalla L.68/99", contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, che prevede fra l'altro:

- che le Province svolgano l'istruttoria in merito all'ammissione alle agevolazioni di cui alle sopra citate lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della L.68/99, nonché al rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art.13 co.1 lett. c) e co.3 L.68/99;

- che sulla base degli esiti delle suddette istruttoria la Regione, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, approvi l'elenco dei soggetti beneficiari;

Tenuto conto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'ambito di quanto stabilito dal sopra citato art.8 del DM 91/00 ha promosso un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle Regioni, dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (di seguito INPS) e dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) per la messa a punto delle convenzioni per l'erogazione delle suddette agevolazioni attraverso la fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle stesse;

Considerato che:

- a seguito dei lavori svolti dal suddetto tavolo tecnico sono stati predisposti due schemi di protocollo d'intesa rispettivamente con INPS e INAIL per l'erogazione delle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art.13 della L.68/99 sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni concesse;

- secondo quanto previsto dai suddetti schemi di protocolli d'intesa, l'INPS e l'INAIL si impegnano ad erogare sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari le suddette agevolazioni;

Dato atto che:

- l'INPS e l'INAIL sono già soggetti erogatori di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazioni sui contributi previdenziali e

assistenziali mensilmente dovuti da parte dei datori di lavoro;

- con INPS ed INAIL è già stato sottoscritto dalla Regione e dall'Unione delle Province dell'Emilia-Romagna un Protocollo d'intesa per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro, il cui schema è stato approvato con propria deliberazione n.733 del 8 maggio 2001 ad oggetto: "Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia - Romagna. Approvazione linee d'intervento";

- l'INPS con circolare del 19/11/2001 ad oggetto: "Legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per incentivare l'assunzione dei soggetti disabili" ha già provveduto a fornire alle proprie sedi regionali le istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive approvate dalle regioni a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili;

Considerato che il sistema di erogazione esternalizzato all'INPS e all'INAIL delle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art.13 della L.68/99 previsto nei suddetti protocolli d'intesa permette un'oggettiva celerità ed omogeneità di rimborso in favore dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni concesse e semplifica gli adempimenti della Regione;

Ritenuto per le suddette ragioni di procedere:

- all'approvazione dei sopra richiamati schemi di Protocollo d'intesa con INPS ed INAIL per la fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 n.68/99, allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione

- a delegare l'Assessore alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità, Dr.ssa Mariangela Bastico alla firma dei due suddetti protocolli d'intesa;

- a dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto dal punto 10 del sopra richiamato protocollo d'intesa di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verrà previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul capitolo 4000 "Spese per la stipula di convezione con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art.19, L.R.16 gennaio 1997,n.2)" del Bilancio;

Ritenuto altresì di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei suddetti protocolli d'intesa con INPS e INAIL, il Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione Emilia - Romagna dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, provvederà con proprio atto ricognitivo e dichiarativo sulla base delle istruttorie compiute dalle amministrazioni provinciali all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L.68/99, nonché all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione, a favore dell'INPS e dell'INAIL, così come stabilito nei sopra citati protocolli d'intesa, della somma necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazione approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei sopra richiamati costi per il servizio;

Sentito il parere sull'attivazione dei sopra richiamati protocolli d'intesa espresso in data 8 gennaio 2002 dal Comitato di Coordinamento Interistituzionale e dalla Commissione Regionale Tripartita in data 30 ottobre 2001;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.37, quarto comma della L.R. n. 43/01, nonché della deliberazione n.2774/01:

- dal Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro Dr. Maurizio Pozzi in merito alla regolarità tecnica;

- dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro Dr.ssa Cristina Balboni, in merito alla legittimità;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare gli schemi di protocollo d'intesa con INPS ed INAIL, allegati rispettivamente A) e B) parti integranti della presente deliberazione, relativi alle modalità di erogazione degli sgravi sugli oneri previdenziali e assicurativi obbligatori ai datori di lavoro per un importo pari alle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art. 13 della L.n.68/99, delegando l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità alla loro stipula;

2. di dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto dal punto 10 del sopra richiamato protocollo d'intesa di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verrà previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul capitolo 4000 "Spese per la stipula di convezione con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art.19, L.R.16 gennaio 1997,n.2)" del Bilancio;

3. di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei protocolli d'intesa con INPS e INAIL di cui al punto A), il Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione Emilia - Romagna dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, provvederà con proprio atto ricognitivo e dichiarativo all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L.68/99, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Province, nonché all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore dell'INPS e dell'INAIL, così come stabilito nei sopra citati protocolli d'intesa di cui rispettivamente all'allegato A) e B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, della somma necessaria alla copertura degli oneri di

fiscalizzazione derivanti dalle agevolazione approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei costi per il servizio di cui al precedente punto B);

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.

Allegato A

Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale della Previdenza sociale e la Regione_____

per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 n.68/1999 (Diritto al lavoro delle persone disabili).

Il giorno _____ del mese di ____ dell'anno _____ i rappresentanti degli Enti sotto indicati

Direzione regionale INPS _____

Regione _____

Riuniti presso _____

Premesso che:

- l'art.13, l.n.68/99, dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art.11 gli uffici competenti ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale" o parziale" dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- con decreto 13 gennaio 2000, n.9, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13;

- la Regione _____ intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto, ai sensi della l.n.68/99;

- l'INPS è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1) l'INPS riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art.13, l.n.68/99 individuati dalla Regione _____ e comunicati alle Sedi competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell'art.11, n.68/99;

2) Sulla base delle comunicazioni dell'Ente Regione, l'INPS codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art.13 l.n.68/99, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente istituito per esporre le somme a credito da conguagliare;

3) La Regione autorizza l'INPS a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente articolo;

4) La Regione accrediterà anticipatamente all'INPS la somma necessari alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dall'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata l'Istituto entro il 31 gennaio di ciascun anno;

5) Le modalità concernenti l'accreditamento della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente

6) L'INPS si impegna a erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa.

7) Entro il 30 aprile di ogni anno l'INPS trasmetterà alla Regione l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denuncie contributive effettuate nell'anno precedente;

8) Fermo restando il diritto dell'INPS a ricevere dalla Regione tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art.13 della L. 68/99,

spetta alla regione agire per il recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro.

9) I benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie fra datori di lavoro e l'INPS.

10) Il costo del servizio prestato dall'INPS è fissato in Lit. 1.456, 52 pari ad Euro 0,7522 più IVA per ciascun codice di sgravio fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tenere conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura.

11) L'INPS, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la regione/Provincia interessata circa gli esiti degli stessi.

12) Nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può esser attribuita all'INPS, il quale, in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterrà nei confronti della Regione le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa.

13) Il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali.

14) Il presente protocollo d'intesa decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre del corrente anno e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

ALLEGATO B

Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo di fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della legge n.68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Fra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata da ..... la direzione regionale INAIL dell'Emilia-Romagna, rappresentata da .....

Premesso che:

- che l'art.13 della legge n.68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore di datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici programmi ai competenti servizi dell'impiego delle Amministrazioni provinciali, assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento (fiscalizzazione totale: 100%) o compresa tra il 67 ed il 79 per cento (fiscalizzazione parziale: 50%);

- che l'accennata legge n.68/1999 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000;

- che con il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n.91, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13, comma 4, della legge n.68/1999;

- che la Regione intende definire, mediante la presente Protocollo d'intesa, termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali;

- che si rende necessario definire un'apposita procedura con la quale l'INAIL possa ottenere il rimborso degli importi non versati dai datori di lavoro privati, che risultano firmatari delle convenzioni ex artt.11 e 12 della legge n.68/1999, sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione provinciale contenente gli elementi di identificazione dell'azienda, del lavoratore disabile assunto, della percentuale e durata dell'agevolazione e dell'importo complessivamente riconosciuto,

Si conviene quanto segue:

Art.1

L'INAIL riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione ai sensi dell'art.13 della legge n.68/1999, individuati sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione provinciale alla propria sede territorialmente competente, il diritto a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento della rata anticipata ovvero di regolazione) in misura inferiore al dovuto in conformità a quanto stabilito nella Protocollo d'intesa stipulata presso il competente servizio provinciale in attuazione dell'art.11 della legge n.68/1999.

Art.2

Sulla base della comunicazione operata dall'Amministrazione provinciale, l'INAIL codifica le aziende beneficiarie delle misure di fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tale codice nei relativi rapporti.

Art.3

L'INAIL s'impegna a comunicare annualmente all'Amministrazione provinciale l'elenco delle aziende beneficiarie con i relativi importi, oggetto di fiscalizzazione, risultati dell'Istituto della rendicontazione annuale.

Art.4

Spetta alla Regione ed alle Province, nell'ambito delle proprie competenze, agire per il recupero di somme ingiustamente detratte dai datori di lavoro, fermo restando il diritto dell'INAIL di ricevere dalla Regione tutti gli importi non versati dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione ex. art.13 della legge n,68/1999.

Art.5

Il Protocollo d'intesa decorre dal.....ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, salvo disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza.

Prot. n. (DGL/03/7067)

Delibera 452

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art.14 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);

- La Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate", e in particolare l'articolo 13 (Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili), il quale prevede, fra l'altro, di istituire il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili, d'ora innanzi denominato "Fondo", il cui funzionamento è stabilito dalla Giunta regionale mediante indirizzi e direttive adottate sentita la Commissione di cui al comma 3 dello stesso articolo;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 13/03/2003 "Costituzione della Commissione per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 'Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate'";

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi del citato articolo 13 della Legge regionale n. 14/2000, all'adozione di linee guida per il funzionamento del Fondo, precisate nell'allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;

Preso atto, a tale fine, del parere espresso dalla richiamata Commissione nel corso dell'incontro del 3 Aprile 2003 come si rileva dal processo verbale conservato agli atti dell'Assessorato regionale alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità, sinteticamente riconducibili alla:

- assegnazione alle Provincie di tutte le risorse del Fondo disponibili sulla base dei criteri *infra* precisati;

- espressa finalizzazione della programmazione delle risorse a progetti destinati a consentire ed a qualificare gli inserimenti lavorativi e con ricadute dirette nei confronti delle persone disabili e/o delle imprese;

- previsione, nel processo di programmazione da parte delle Provincie, di adeguate modalità di confronto con le locali Commissioni di concertazione individuate dalla L. 68/1999;

- monitoraggio regionale e rendicontazione degli interventi da parte delle Provincie;

Rilevato, inoltre, che la Commissione ha altresì espresso l'indicazione di utilizzare secondo quanto testé richiamato le risorse del Fondo che si rendessero disponibili a seguito di variazioni di Bilancio;

Dato atto che l'art. 13, comma 2 della L.R. 14/2000 prevede che l'utilizzo del Fondo sia attuato a mezzo dell'istituto del Funzionario delegato ai sensi delle normative di leggi vigenti;

Considerato che:

- la gestione del Fondo attraverso il Funzionario delegato, prevedendo la diretta gestione regionale delle risorse, risulta, alla luce delle verifiche tecniche contabili (in base alle normative vigenti) effettuate con le strutture regionali competenti, non utilizzabile in relazione sia alla natura degli interventi che si vogliono finanziare, sia in rapporto ai soggetti interlocutori individuati per la gestione dei finanziamenti stessi, come sotto meglio specificati;

- le funzioni amministrative attribuite dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili alle Province, nelle diverse fasi procedimentali, rendono le stesse i soggetti interlocutori in grado di meglio procedere alla gestione amministrativo-contabile delle

risorse finanziarie costituenti il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla L.R. 14/2000;

- analogamente, in relazione alle finalità perseguite con il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, destinate alla piena e migliore attuazione del cosiddetto "collocamento mirato" diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili stessi, da realizzarsi secondo gli strumenti precisati all'art. 9 della L.R. 14/2000, così come indicato nell'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, ed orientati a sostenere la progettualità a livello locale in modo integrato con le opportunità e gli strumenti disponibili per l'azione dei servizi provinciali, le Province rappresentano i soggetti istituzionali previlegiati, anche in relazione alle indicazioni formulate dalla Commissione e sopra individuate;

Dato, poi, atto della disponibilità di Euro 3.421.654,78 sul cap.76552 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi ai programmi di inserimento lavorativo dei relativi servizi ed azioni di assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi (art. 13, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e art. 14, L. 12 Marzo 1999, n. 68) UPB 1.6.4.2.25285, del Bilancio di previsione per l'esercizio 2003;

Valutata, quindi, l'opportunità di individuare le Province quali soggetti di programmazione delle risorse del Fondo, assegnando loro le stesse, ripartendole sulla base di tre indicatori, ognuno dei quali operante per un terzo delle disponibilità, proporzionalmente alla:

a. percentuale, rispetto al totale regionale, della popolazione residente in ogni Provincia;

b. percentuale, rispetto al totale regionale, dei disabili iscritti ai singoli elenchi provinciali;

c. percentuale, rispetto al totale regionale, dei posti scoperti nei prospetti presentati dai datori di lavoro alle singole Provincie (dati derivanti dai prospetti informativi presentati alla scadenza del 31 gennaio 2001);

Dando atto che la loro applicazione determina, sulla base delle verifiche effettuate dall'AERL, la seguente articolazione delle risorse disponibili del Fondo:

Provincia di Bologna	Euro	773.473,79
Provincia di Ferrara	Euro	273.692,39
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	326.391,46
Provincia di Modena	Euro	631.034,07
Provincia Parma	Euro	349.162,02
Provincia di Piacenza	Euro	207.606,67
Provincia di Ravenna	Euro	232.625,02
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	383.105,81
Provincia di Rimini	Euro	244.563,55
Totale	Euro	3.421.654,78

Considerato, infine, necessario che la programmazione da parte delle Provincie delle risorse loro assegnate e l'esercizio della spesa avvenga sulla base di criteri di riferimento precisati nel richiamato allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;

Ritenuto di assumere, nel rispetto dell'art.6 del D.L. n. 65/89 convertito, con modificazioni, dalla L. 155/89, l'impegno di spesa di Euro 1.710.827,39 pari al 50% dello stanziamento previsto sul Cap. 76552 ripartito tra le Province nel seguente modo:

Provincia di Bologna	Euro	386.736,90
Provincia di Ferrara	Euro	136.846,20
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	163.195,73
Provincia di Modena	Euro	315.517,04
Provincia Parma	Euro	174.581,01

Provincia di Piacenza	Euro	103.803,33
Provincia di Ravenna	Euro	116.312,51
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	191.552,90
Provincia di Rimini	Euro	122.281,77
Totale	Euro	1.710.827,39

Dato contestualmente atto che nel secondo semestre del corrente anno, decaduti i vincoli posti dalla L. 155/89, il dirigente regionale competente provvederà con proprio atto formale ad assumere l'impegno di spesa a favore delle sopra citate Province, pari al restante 50% dell'importo assegnato;

Ritenuto altresì che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, secondo comma, della sopra richiamata L.R. n. 40/2001 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con la presente deliberazione relativamente alla quota di €. 1.710.827,39;

Viste:

- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 Luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4;
- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella regione Emilia-Romagna";
- la L.R. 23 Dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005";
- la propria deliberazione n. 447 del 24/03/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.R. n. 43/01 e della propria deliberazione n. 447/03, dei pareri:

- di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni;
- di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie Dr.ssa Amina Curti;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di approvare le linee-guida 2003 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14, art. 13 ed i criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Provincie, di cui all'allegato A) parte integrante della presente deliberazione;

2. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le Province quali soggetti per la gestione amministrativo - contabile delle risorse costituenti il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e di assegnare alle stesse la somma complessiva di Euro 3.421.654,78 secondo la seguente articolazione:

Provincia di Bologna	Euro	773.473,79
Provincia di Ferrara	Euro	273.692,39
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	326.391,46
Provincia di Modena	Euro	631.034,07
Provincia Parma	Euro	349.162,02
Provincia di Piacenza	Euro	207.606,67
Provincia di Ravenna	Euro	232.625,02

Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	383.105,81
Provincia di Rimini	Euro	244.563,55
Totale	Euro	3.421.654,78

3. di impegnare, nel rispetto dell'art. 6 del D.L. n.65/89 convertito, con modificazioni dalla L. 155/89, la somma di Euro 1.710.827,39, registrata al numero di impegno 2132 sul cap. 76552 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi ai programmi di inserimento lavorativo dei relativi servizi ed azioni di assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi (art. 13, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e art. 14, L. 12 Marzo 1999, n. 68) UPB 1.6.4.2.25285 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, che presenta la necessaria disponibilità, da ripartirsi nel seguente modo:

Provincia di Bologna	Euro	386.736,90
Provincia di Ferrara	Euro	136.846,20
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	163.195,73
Provincia di Modena	Euro	315.517,04
Provincia Parma	Euro	174.581,01
Provincia di Piacenza	Euro	103.803,33
Provincia di Ravenna	Euro	116.312,51
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	191.552,90
Provincia di Rimini	Euro	122.281,77
Totale	Euro	1.710.827,39

4. di dare atto che all'impegno del restante 50% dell'importo complessivamente assegnato alle Province, e pari a Euro 1.710.827,39, provvederà con proprio atto formale il dirigente regionale competente sul medesimo

capitolo 76552, nel secondo semestre dell'anno, decaduti i vincoli posti dalla L. 155/89;

5. di dare altresì atto che il dirigente regionale competente provvederà, alla luce della normativa contabile vigente e nel rispetto di quanto specificato al precedente punto 4, alla liquidazione delle somme spettanti a ciascuna Provincia per complessivi Euro 3.421.654,78 secondo le seguenti modalità:

   a. una prima liquidazione pari al 50% dell'importo complessivamente assegnato a seguito di presentazione da parte delle Province di una comunicazione attestante l'approvazione della programmazione delle risorse;

   b. una seconda liquidazione pari al 30% dell'importo totale a seguito di una comunicazione attestante l'individuazione dei beneficiari delle risorse e l'avvenuto impegno da parte delle Province di almeno il 50% dell'intero importo assegnato;

   c. il saldo a conclusione delle attività previste e a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta rendicontazione delle risorse utilizzate;

6. di stabilire che con propri successivi atti si provvederà alla quantificazione delle risorse del Fondo da assegnare alle Provincie che dovessero risultare disponibili sul cap. 76552 a seguito di variazioni del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, da ripartire secondo gli indicatori descritti in premessa e da utilizzare sulla base dei criteri di riferimento di cui al richiamato allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - - - -

Allegato A

Linee-guida 2003 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14, art. 13 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Provincie

---

1. Finalità del Fondo

Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è finalizzato alla piena e migliore attuazione del cosiddetto collocamento mirato, diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili, da realizzarsi secondo gli strumenti precisati all'art. 9 della L.R. n. 14 del 2000.

Le risorse oggetto delle presenti linee-guida sono espressamente finalizzate al supporto ed alla qualificazione degli inserimenti professionali mediante progetti con dirette ricadute sulle persone disabili e sui luoghi di lavoro interessati.

A tale riguardo rivestono particolare rilievo le azioni che prevedano misure quali:

a) tutoraggio e supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti di provenienza e di inserimento dei destinatari degli interventi;

b) adattamenti di posti di lavoro, personalizzazione delle modalità organizzative, ivi comprese forme concordate di telelavoro;

c) iniziative dirette a garantire e facilitare l'accessibilità dei posti di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;

d) formazione, ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;

e) tirocini, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979 e della L. 24 Giugno 1997, n. 196.

Le risorse del Fondo sono orientate a sostenere la progettualità locale e ad essere impiegate in modo integrato con le opportunità e gli strumenti disponibili per l'azione dei servizi provinciali del "collocamento mirato", oltre che con altri servizi, strutture ed iniziative a supporto dell'inserimento lavorativo delle lavoratrici e dei lavoratori disabili.

2. Assegnazioni alle Provincie

2.1. Obiettivi specifici

Ferme restando le finalità complessive di cui al punto 1. le Provincie programmano l'impiego delle quote del Fondo assegnate con particolare attenzione alla effettiva e diffusa disponibilità di servizi (quali, a titolo d'esempio, trasporti e *tutoring*) diretti a garantire l'accessibilità, la permanenza e la qualificazione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, ivi compresi quelle già occupate.

La programmazione delle risorse è ricondotta a procedure di trasparenza e, nel caso di gare, di pubblicizzazione. La programmazione e l'impegno delle risorse avviene con atti formali delle Provincie.

2.2. Comunicazioni alla Regione

Le Provincie inviano alla Regione una relazione in ordine alle misure programmate ed alle soluzioni per la loro realizzazione, all'andamento ed alle modalità di spesa ed ai risultati ottenuti. Le comunicazioni sono da inviare entro i seguenti termini:

A. all'atto della programmazione delle risorse assegnate;

B. all'atto dell'individuazione dei beneficiari delle risorse di cui al precedente punto A.e dell'assunzione dei relativi impegni di spesa;

C. a conclusione delle iniziative previste, con approvazione del rendiconto.

Tali comunicazioni comprendono, necessariamente, la trasmissione dei relativi provvedimenti amministrativi adottati dai competenti organi delle Province stesse.

2.3. Confronto nelle sedi locali di concertazione

Le attività programmatorie di cui al punto 2.1 avvengono previo parere nelle locali sedi di concertazione per il collocamento mirato o con i relativi Comitati tecnici.

Laddove la programmazione delle risorse preveda anche iniziative ricondotte anche alle competenze di altre istituzioni occorre prevedere adeguate forme di raccordo con queste ultime.

Le relazioni di cui al punto 2.2 precisano, ove di competenza, le modalità e gli esiti del confronto.

3. Modalità di rendicontazione

Le comunicazioni di cui al punto 2.2. costituiscono i documenti di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e di rendicontazione del Fondo.

La Regione può richiedere informazioni e chiarimenti ulteriori rispetto alle richiamate comunicazioni.

La Regione può disporre la restituzione delle risorse:

- Eventualmente ancora non programmate, qualora entro il 31 ottobre 2003 non siano state adottati gli atti di programmazione di cui precedente punto 2.1;
- Eventualmente ancora non impegnate, qualora entro il 30 aprile 2004 non siano stati adottati i relativi atti di impegno;
- Eventualmente ancora non spese entro i termini indicati dalle Province nelle comunicazioni di cui al precedente punto 2.2.

Prot. n. (DGL/03/33970)

Delibera 2705

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art.14 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);

- La Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate", e in particolare l'articolo 13 (Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);

Richiamata la propria deliberazione n. 858 del 14 maggio 2003 avente ad oggetto "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 'Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate' - approvazione linee guida 2003 per l'utilizzo del Fondo ed assegnazione alle Province" e in particolare il punto 6. del dispositivo, il quale stabilisce che con propri successivi atti la Giunta regionale provvederà alla quantificazione delle risorse del Fondo risultanti disponibili sul cap. 76552 a seguito di variazioni del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, ad assegnarle alle Provincie per essere utilizzate sulla base dei criteri di riferimento dell'allegato A, parte integrante del citato provvedimento, ed a ripartirle secondo gli indicatori descritti nella premessa dello stesso;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";

Dato, poi, atto della disponibilità di Euro 1.567.032,54 sul cap.76552 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi ai programmi di inserimento lavorativo dei relativi servizi ed azioni di assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi (art. 13, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e art. 14, L. 12 Marzo 1999, n. 68) UPB

1.6.4.2.25285, del Bilancio di previsione per l'esercizio 2003;

Ritenuto, quindi, che ricorrano le condizioni per attuare quanto stabilito dalla richiamata propria deliberazione n. 858/2003 al punto 6. del dispositivo, e, conseguentemente, per:

- quantificare le risorse del Fondo, da assegnare alle Provincie, risultanti disponibili sul cap. 76552 a seguito di variazioni del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003;
- assegnarle alle Provincie per il loro utilizzo sulla base dei criteri di riferimento dell'allegato A, parte integrante della citata deliberazione;
- ripartirle fra le Provincie secondo i tre indicatori descritti nella premessa dello stesso provvedimento, ognuno dei quali operante per un terzo delle disponibilità, proporzionalmente alla:;
  a. percentuale, rispetto al totale regionale, della popolazione residente in ogni Provincia;
  b. percentuale, rispetto al totale regionale, dei disabili iscritti ai singoli elenchi provinciali;
  c. percentuale, rispetto al totale regionale, dei posti scoperti nei prospetti presentati dai datori di lavoro alle singole Provincie (dati derivanti dai prospetti informativi presentati alla scadenza del 31 gennaio 2001);

Dato atto che l'applicazione di questi indicatori determina, sulla base delle verifiche effettuate dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, la seguente articolazione delle risorse disponibili del Fondo:

Provincia di Bologna	Euro	354.231,70
Provincia di Ferrara	Euro	125.344,29
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	149.479,15
Provincia di Modena	Euro	288.997,86
Provincia Parma	Euro	159.907,50

Provincia di Piacenza	Euro	95.078,68
Provincia di Ravenna	Euro	106.536,45
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	175.452,90
Provincia di Rimini	Euro	112.004,01
Totale	Euro	1.567.032,54

Considerato, inoltre, che è stato effettuato un ulteriore confronto nel Comitato di Coordinamento Interistituzionale, come risulta dal processo verbale dell'incontro svoltosi il 3 Ottobre, in ordine all'utilizzo del Fondo regionale disabili 2003;

Viste:

- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 Luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4;
- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella regione Emilia-Romagna";
- la L.R. 23 Dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005";
- la propria deliberazione n. 447 del 24/03/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47 secondo comma, della sopra richiamata L.R. n. 40/2001 e che pertanto si possa assumere l'impegno di spesa di Euro 1.567.032,54 sul Cap. 76552 ripartito tra le Province sulla base della tabella testé evidenziata;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, c. 4, della L.R. n. 43/01 e della propria deliberazione n. 447/03, dei pareri:

- di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni;

- di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie Dr.ssa Amina Curti;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di assegnare le risorse costituenti il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili alle Provincie, soggetti per la gestione amministrativo-contabile delle stesse, corrispondenti alla somma complessiva di Euro 1.567.032,54 secondo la seguente articolazione:

Provincia di Bologna	Euro	354.231,70
Provincia di Ferrara	Euro	125.344,29
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	149.479,15
Provincia di Modena	Euro	288.997,86
Provincia Parma	Euro	159.907,50
Provincia di Piacenza	Euro	95.078,68
Provincia di Ravenna	Euro	106.536,45
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	175.452,90
Provincia di Rimini	Euro	112.004,01
Totale	**Euro**	**1.567.032,54**

2. di ricondurre l'impiego delle risorse di cui al punto 1 alle Linee-guida 2003 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14, art. 13 ed ai criteri di riferimento per la loro programmazione da parte delle Provincie, approvati con la propria deliberazione n. 858/2003 e precisati nell'allegato A) parte integrante della stessa, fermo restando quanto precisato al punto 5. del presente atto;

3. di impegnare la somma di Euro 1.567.032,54, registrata al numero di impegno 5731 sul cap. 76552 "Fondo

regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi ai programmi di inserimento lavorativo dei relativi servizi ed azioni di assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi (art. 13, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e art. 14, L. 12 Marzo 1999, n. 68) UPB 1.6.4.2.25285 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003;

4. di dare atto che il dirigente regionale competente provvederà, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 nonché della propria deliberazione n. 447/2003, alla liquidazione delle somme spettanti a ciascuna Provincia per complessivi Euro 1.567.032,54 secondo le seguenti modalità:

   a. una prima liquidazione pari al 50% dell'importo complessivamente assegnato a seguito di presentazione da parte delle Province di una comunicazione attestante l'approvazione della programmazione delle risorse;

   b. una seconda liquidazione pari al 30% dell'importo totale a seguito di una comunicazione attestante l'individuazione dei beneficiari delle risorse e l'avvenuto impegno da parte delle Province di almeno il 50% dell'intero importo assegnato;

   c. il saldo a conclusione delle attività previste e a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta rendicontazione delle risorse utilizzate;

5. di dare atto che alla formalizzazione delle scadenze per le comunicazioni da parte delle Provincie di cui ai precedenti punti 4.a. e 4.b. provvederà il dirigente regionale competente;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - - - -

Prot. n. (DGL/04/15838)

delibera 901/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti :

- il Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la Legge regionale 27 luglio 1998, n. 25, "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";

- il Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";

- l'art. 1, comma 2, del D.P.R. 7 luglio 2000, n.442, che demanda alle Regioni di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali";

- la Legge 28 febbraio 1987, n.56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 16;

- la propria deliberazione n. 810 del 5 maggio 2003, avente ad oggetto "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n.442", ed in particolare l'Allegato 1, parte integrante della stessa;

Preso atto che tale deliberazione riportava nella parte narrativa la seguente affermazione:

"Tenuto conto che gli *Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 19 dicembre 2002, n.297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442*, allegati e parte integrante del presente atto, intervengono in un percorso ancora

in transizione, sia per ciò che attiene i recenti cambiamenti a livello nazionale a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, sia per le innovazioni che saranno introdotte a livello regionale a seguito dell'approvazione del nuovo provvedimento normativo in materia di *Tutela e sicurezza del lavoro*, e che pertanto, dopo un primo periodo di applicazione, gli stessi *Indirizzi operativi* saranno sottoposti a verifica previa discussione in sede congiunta della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento Interistituzionale, di cui alla L.r. n.25/1998;"

Preso atto che da diverse Amministrazioni Provinciali titolari dei servizi per l'impiego, come risulta agli atti della Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, è stata segnalata la opportunità di modificare in alcune parti circoscritte gli indirizzi oggetto della deliberazione sopracitata, per meglio rispondere alle necessità dei cittadini e delle imprese ad alla funzionalità delle Amministrazioni Pubbliche e dei Centri per l'impiego;

Ritenuto, quindi, di doversi procedere a talune modifiche ed integrazioni degli *Indirizzi operativi* sopracitati, allegati e parte integrante della deliberazione del 5 maggio 2003, n. 810, con particolare riferimento alle modalità di gestione dell'elenco anagrafico, allo stato di disoccupazione, all'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione, alle persone disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ai lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea, nonché alla fase transitoria;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, di riapprovare gli *Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181* e *successive modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 19 dicembre 2002, n.297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442*, con le integrazioni e le modifiche sopra richiamate, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilito infine doversi fissare nel 1° giugno 2004 il termine per l'entrata in vigore di dette modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato di Coordinamento Interistituzionale e della Commissione Regionale Tripartita, così come previsto dalla L.r. n.25/1998, espressi nelle rispettive sedute tenutesi il 5 marzo 2004 ed il 6 maggio 2004;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale della Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.r. n. 43/2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni sopra descritte, le modifiche e le integrazioni all'Allegato 1 della propria deliberazione n. 810/2003, allegato che si riapprova quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di fissare nel 1° giugno 2004 il termine per l'entrata in vigore delle sopracitate modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - - -

ALLEGATO 1

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DELLE PROVINCE DEI PRINCIPI FISSATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, n. 181 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2002, N.297 E DEL D.P.R. 7 LUGLIO 2000, n. 442

A. La riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Principi ispiratori del provvedimento regionale.

Il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n.59, ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di "politica attiva" del lavoro e di collocamento (inteso sia come collocamento "tradizionale", sia come avviamento a selezione, preselezione tra domanda e offerta di lavoro, iniziative d'incremento dell'occupazione), prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni alle Province di numerose funzioni e compiti in materia. Il processo di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro è proseguito con il D.lgs. n. 181/2000, di recente modificato con il D.lgs. n.297/2002, che ha innovato profondamente la disciplina del collocamento.

La riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha segnato un deciso mutamento nei rapporti tra Stato ed enti territoriali, incidendo anche sul sistema di relazioni tra questi e l'Unione europea.

La riforma costituzionale ha dilatato la funzione normativa delle Regioni sia in ordine alle materie di competenza, sia rispetto ai metodi della legislazione, invertendo in modo radicale il sistema di riparto delle competenze: la potestà legislativa dello Stato appare ora limitata alle materie espressamente elencate nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione ed alla sola determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente indicate nell'articolo 117, comma 3, mentre la potestà legislativa regionale pare assumere carattere di generalità e residualità nelle (altre) materie non espressamente indicate.

Tra le materie attribuite alla competenza concorrente, quella della "*tutela e sicurezza del lavoro*" rappresenta una novità costituzionale molto rilevante, entro la quale comunque la Regione ritiene di poter ascrivere alla propria competenza concorrente la disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la definizione del D.lgs. n. 469/1997 e del D.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche).

Con il D.lgs. n. 297/2002 viene portata a compimento la riforma del servizio pubblico di collocamento, dopo un dibattito più che ventennale, scandita, per far riferimento ad importanti provvedimenti recenti, dall'art. 9*bis* della Legge 28 novembre 1996, n. 608, dal D.lgs. n. 181/2000, dal D.P.R. n. 442/2000 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Ne emerge un assetto finalizzato anche alla semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro. L'intervento pubblico, d'altra parte, è oggi esclusivamente volto a favorire l'incontro tra domanda ed offerta (e non più a registrare la regolarità delle transazioni private) nel mercato del lavoro; inoltre a sostenere chi, versando in condizioni di debolezza sociale ovvero sul mercato, necessita di specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale.

Questi principi vengono sottolineati con chiarezza con il D.lgs. n. 297/2002, posto che quest'ultimo provvedimento provvede ad abrogare esplicitamente la pregressa e stratificata normativa, portatrice di regole e funzioni diverse da quelle oggi sancite.

Sulla base dei principi fissati nel decreto le linee guida della riforma possono essere riassunte in sintesi come segue:

- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come "soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa";
- Integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate al miglioramento della occupabilità ed all'inserimento lavorativo;
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;

- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori.

A tali principi la Regione si conforma sottolineando il valore dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunità di un sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.

In base al nuovo D.lgs. n. 297/2002 che integra il precedente D.lgs. n. 181/2000, le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati, devono definire:

1. revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento
2. criteri e modalità per le procedure del collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
3. indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione;
4. obbiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.

In base al disposto dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 442/2000 le Regioni debbono altresì stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, *ivi* comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali".

Il sistema di intervento pubblico è ormai da tempo caratterizzato in termini spiccatamente decentrati, con una predominante responsabilità di Regioni e Province: la fondamentale riforma realizzata con il D.lgs. n. 469/1997 è stata seguita dalla ancora più significativa sottolineatura del ruolo di Regioni ed Autonomie locali, quanto alla regolamentazione e gestione di "tutela e sicurezza del lavoro", nello stesso testo costituzionale.

L'ordinamento ha d'altra parte legittimato, accanto ai riformati servizi pubblici, la presenza di organismi privati autorizzati ed accreditati. L'importanza del ruolo degli enti privati viene notevolmente accresciuta, nei principi fondamentali contenuti nel testo della legge delega sul mercato del lavoro recentemente approvata; lo stesso D.lgs.

n. 297/2002, nella definizione dei "servizi competenti" di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), D.lgs. n. 181/2000, ne valorizza significativamente il rilievo, benché la riforma costituzionale assegni rilevanza alla regolamentazione e gestione regionale, pure a proposito delle attività dei privati nel mercato del lavoro.

La Regione Emilia-Romagna, a tale proposito:

- sottolinea il ruolo centrale dei "servizi competenti" pubblici, nella gestione del sistema complessivo di governo del mercato del lavoro;
- precisa che l'attività dei privati incidente sulla gestione di questo sistema si svolgerà nei casi nonché secondo le regole specificate in sede regionale, sulla base dei principi fondamentali statali;
- intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti pubblici e privati, sia in forma autonoma in un sistema di concorrenza virtuosa, che nelle forme di collaborazione tra pubblico e privato che sui territori verranno a crearsi.

Si configura pertanto un sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta, sul cui governo assumono decisiva importanza gli indirizzi del sistema regionale; aperto inoltre alla collaborazione con gli enti privati di mediazione, per consentire e sviluppare la quale vengono introdotte specifiche norme di regolamentazione regionali.

I punti decisivi e qualificanti della riforma dei servizi pubblici per l'impiego consistono pertanto:

1. nell'abbandono dell'approccio prevalentemente volto al controllo formale di regolarità dei procedimenti;
2. nella fornitura di servizi utili a prestatori e datori di lavoro, al fine di rafforzare le possibilità di inserimento occupazionale dei primi così come la ricerca di personale idoneo dei secondi.

Il presente provvedimento definisce e regola in dettaglio elementi ed istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico. Ci si sofferma in particolare su:

- elenco anagrafico;
- scheda professionale;
- stato di disoccupazione;
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;

- avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni;
- discipline speciali;
- fase transitoria.

B. L'elenco anagrafico.

L'entrata in vigore del D.lgs n. 297/2002 ha determinato la soppressione delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di quelle dello spettacolo, di mobilità e degli elenchi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

I lavoratori già iscritti, al 30 gennaio 2003, nelle liste di collocamento ordinario e/o al D.lgs n.181/2000 devono ritenersi inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, come previsto dal D.P.R. n. 442/2000, art. 8 (e definito più in dettaglio con il Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001).

L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi si possono iscrivere tutti coloro che sono interessati ad avvalersi del servizio, occupati compresi.

A seguito delle predette soppressioni e della abrogazione dell'art. 15 della Legge 28 febbraio 1987, n.56, è venuta meno anche la necessità della conferma annuale dello stato di disoccupazione: i lavoratori, infatti, possono rimanere iscritti nell'elenco anagrafico anche se occupati.

Vengono inserite nell'elenco anagrafico le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego. L'elenco è inoltre integrato ed aggiornato d'ufficio nei casi precisati al punto B.1.

Le persone inserite nell'elenco anagrafico vengono classificate secondo le disposizioni degli allegati al D.M. del 30 maggio 2001. La Regione, in accordo con le Province, può individuare ulteriori classificazioni delle persone inserite.

B.1. Modalità di gestione dell'elenco anagrafico.

I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico sono da essa dichiarati ai Centri per l'impiego, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di inserimento.

Sono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per i quali il Centro per l'impiego riceve una delle seguenti comunicazioni:

- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257;
- comunicazione degli istituti previdenziali e degli organi ispettivi in materia di lavoro.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico spettano al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio della persona inserita. Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai Centri per l'impiego del rispettivo territorio.

Ai fini ed effetti dell'inserimento nell'elenco anagrafico il domicilio deve essere uno e uno solo.

In caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata deve presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; questo richiederà al Centro per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. La presa d'atto, da parte del Centro per l'impiego di provenienza, costituisce il provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati. Qualora la presa d'atto non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta si considerano, comunque, acquisiti i dati forniti dal lavoratore.

Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sarà cura del Centro per l'impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze amministrative di tale scelta. In

casi di inserimento d'ufficio si farà riferimento alle risultanze documentali.

Ogni comunicazione del Centro per l'impiego al lavoratore è effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico; sarà cura del lavoratore comunicare al Centro per l'impiego ogni variazione del medesimo.

Il Centro per l'impiego che riceva comunicazione, per effetto di specifica normativa, concernente persona domiciliata in territorio di competenza di altro Centro per l'impiego, provvede a registrare questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al Centro per l'impiego competente.

Le persone restano inserite nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determini la cancellazione:

- richiesta da parte della persona inserita;
- raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al Centro per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- decesso del lavoratore;
- scadenza del permesso di soggiorno o, comunque, se di durata superiore, decorrenza di un periodo pari a sei mesi successivi alla perdita del lavoro, fatto salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

La persona così cancellata dall'elenco anagrafico resta tuttavia inserita nell'archivio informatico.

C. La scheda professionale.

L'articolo 5 del D.P.R. n. 442/2000 provvede ad istituire la scheda professionale; in materia è in seguito intervenuto il Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001.

Nella scheda professionale sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali, nonché alle disponibilità della persona. Il sistema di codifica concernente le informazioni relative alla professionalità della persona, così come le qualifiche professionali, vengono

definiti secondo disposizioni dell'allegato al Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001.

La scheda professionale viene compilata dai Centri per l'impiego e rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui elenco anagrafico la persona è inserita.

Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai Centri per l'impiego.

Il Centro per l'impiego acquisisce, anche gradualmente, le informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:

- dichiarazioni fornite dal lavoratore;
- comunicazioni provenienti dai Centri per l'impiego;
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative o professionali;
- informazioni assunte d'iniziativa dei Centri per l'Impiego;
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi informativi dei Centri per l'impiego.

C.1. Accesso ai dati.

L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 442/2000 e della legislazione regionale in materia. Obiettivo della Regione è quello di costruire rapidamente, attraverso la collaborazione istituzionale con le Province e sentita la Commissione Regionale Tripartita, un sistema di regole di accesso ai dati da parte dei diversi soggetti privati previsti dalla normativa, tramite convenzione o accordi stipulati con le Province.

I soggetti che inviano la comunicazione di assunzione ai Centri per l'Impiego via internet, tramite la procedura denominata SARE, possono accedere ai dati dei lavoratori da

loro immessi, tramite specifiche convenzioni con la Provincia.

Tutti i soggetti pubblici e privati, legittimati all'inserimento ed aggiornamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva connessione ad esigenze e finalità di promozione delle opportunità professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico; nel rispetto inoltre della sua dignità e riservatezza.

L'inserimento e l'aggiornamento dei dati è consentito al Centro per l'impiego ed ai Servizi pubblici per l'impiego, oltreché, nei casi stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi eventuali datori di lavoro.

Ai fini della propria disponibilità al lavoro e nell'ambito del colloquio con il servizio competente, la persona inserita nell'elenco anagrafico deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale, nazionale o europeo) consente la pubblicizzazione attraverso canali diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal servizio competente. Analoga modalità è adottata anche per le offerte di lavoro delle aziende.

D. Lo stato di disoccupazione.

Il testo del D.lgs. n. 181/2000 è stato su questa materia quasi integralmente modificato dal D.lgs. n. 297/2002. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 181/2000 modificato, lo "stato di disoccupazione" è dato dalla "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti". Tale definizione, per esplicita previsione di legge, opera nell'ordinamento nazionale "ad ogni effetto". Si veda peraltro l'art. 7 del D.lgs. n. 181/2000 modificato: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le normative vigenti in materia previdenziale" e l'art. 3, comma 5 : "Nei rapporti con la pubblica amministrazione lo stato di disoccupazione può essere dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza (cioè autocertificazione)".

Lo stato di disoccupazione si compone pertanto di un elemento oggettivo (lo stato di privo di lavoro), di un elemento

soggettivo (la immediata disponibilità) e di un elemento esterno (il rapporto con i Servizi pubblici per l'impiego).

La durata dello "stato di disoccupazione", una volta acquisito, si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Considerato che le analisi sul mercato del lavoro della nostra regione evidenziano che le tensioni maggiori si rilevano sul lato della domanda di lavoro, piuttosto che su quello dell'offerta, occorre avere una particolare attenzione a tutte le condizioni di non occupazione già oggetto di percorsi negoziali, come, ad esempio, quelle riguardanti i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee dell'attività, i lavoratori di settori interessati da fenomeni di stagionalità (turismo, terme, agricoltura, ecc.), i lavoratori con rapporto di lavoro a part-time a tempo indeterminato.

Per quello che riguarda i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee dell'attività, il rapporto che questi instaureranno con i Centri per l'Impiego non può prescindere dalla peculiarità della loro provenienza, regolata peraltro anche dalla contrattazione collettiva. Pertanto una particolare attenzione dovrà essere posta, a partire dal colloquio iniziale, allo specifico percorso professionale ed al probabile rientro in azienda di tali lavoratori.

Per quello che riguarda i lavoratori con contratti di stagionalità lunghi, si affida principalmente al patto tra il servizio competente ed il lavoratore il compito di definire le misure concordate, adeguate alla posizione ed alle aspettative del lavoratore.

La Regione monitorerà gli elementi quantitativi e qualitativi riconducibili alle fattispecie predette.

La Regione opererà, invece, per individuare e monitorare, per le evidenti implicazioni, le categorie di persone che richiedono il riconoscimento dello stato di disoccupazione a fini diversi da quelli occupazionali attinenti alla possibilità di beneficiare di particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale e ad affrontare, anche con le Pubbliche Amministrazioni interessate, le singole casistiche, al fine di una applicazione coerente della normativa, di una salvaguardia dei diritti definiti per legge e della necessità

di restringere e semplificare i compiti certificativi dei Centri per l'impiego.

D.1. Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione.

Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce mediante presentazione personale dell'interessato presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, accompagnata da dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Per i minori la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, come previsto dal D.P.R. n.445/2000.

Le Province individuano peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello "stato di disoccupazione", per quanto concerne le persone disabili o altre categorie soggette per legge a limitazione della mobilità personale.

Per "servizi competenti" di cui al D.lgs. n. 297/2002, relativamente alla verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i servizi pubblici per l'impiego.

Il riconoscimento e la conservazione dello stato di disoccupazione sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, qualora il reddito che ne derivi non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base dell'anno fiscale in corso. Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo parziale o con contratti brevissimi, sia di tipo subordinato che parasubordinato o autonomo, la cui prospettiva di reddito sia inferiore alla soglia esente, di rendere la dichiarazione di disponibilità, acquisendo lo stato di disoccupazione.

E' consentito avere uno ed un solo domicilio ai fini ed effetti della resa della dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e questo deve essere identico a quello rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco anagrafico.

La dichiarazione di immediata disponibilità non può essere limitata ad alcune tipologie di lavoro o settori produttivi,

né sotto altro profilo condizionata, fatto salvo che l'offerta di lavoro congrua è definita al punto D.2.4.

I servizi competenti, conformandosi almeno agli *standards* individuati all'allegato 2, concordano con la persona in stato di disoccupazione l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad esempio: formazione professionale, tirocini, preselezione), sulla base del cui rispetto viene effettuata la verifica di permanenza dello stato di disoccupazione ed eventualmente disposta la perdita dello stato di disoccupazione di cui al successivo punto D.2. Vale anche in questo caso la norma di cui all'ultimo capoverso del punto D.2.4..

Le preferenze ed opzioni manifestate dal disoccupato vanno considerate ai fini della precisazione di una congrua offerta di lavoro e della individuazione delle misure concordate con il Servizio.

Fatte salve le condizioni generali valide per tutti i disoccupati, la dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro può essere resa anche dai disoccupati che hanno svolto lavori agricoli a tempo determinato, soggetti ad uno speciale regime previdenziale, solo nell'eventualità che intendano stabilizzare o migliorare la propria posizione lavorativa, o cambiare settore lavorativo.

A seguito dell'abrogazione del comma 3, dell'art. 11 della Legge 23 aprile 1949, n.264, si ritiene che anche il personale avente funzioni direttive (dirigenti) debba rendere la dichiarazione di immediata disponibilità, ai fini dell'acquisizione dello stato di disoccupazione.

D.2. Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; la norma individua altresì i "principi" sulla cui base tale accertamento deve essere realizzato.

La perdita dello stato di disoccupazione, di cui ai punti D.2.3. e D.2.4., è disposta dalla Provincia, con atto motivato, in coerenza con le procedure individuate nei seguenti punti D. E' possibile per l'utente richiedere alla

Provincia un riesame dell'atto entro dieci giorni **dal ricevimento della comunicazione.** Nelle more del termine per la suddetta richiesta, e comunque fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto resta sospesa. Qualora tale atto sia confermato, si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale.

D.2.1. Sospensione dello stato di disoccupazione.

La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero ai quattro mesi se si tratta di giovani, secondo la definizione dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 181/2000 modificato. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro e comprensivo di eventuali proroghe e si misura in mesi commerciali con le stesse modalità del computo riferito allo stato di disoccupazione.

L'anzianità riprende a decorrere, una volta cessato il rapporto.

Al fine di perseguire l'obbiettivo di prevenire la disoccupazione di lunga durata e di non penalizzare, nel calcolo dell'anzianità di disoccupazione, il lavoratore con lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata inferiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovane, la sospensione non opera qualora il reddito annuale non sia superiore al limite di reddito di cui all'art. 4, lettera a), del D.lgs. n.181/2000 modificato.

D.2.2. Requisito di reddito.

Acquista e conserva lo stato di disoccupazione, a norma dell'articolo 4 del D.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 5 del D.lgs. n. 297/2002, chi svolge attività di lavoro, di tipo subordinato, autonomo ovvero associato, da cui derivi un reddito annuale non superiore a € 7.500,00 per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilate, e di € 4.500,00 per lavoro autonomo. Tali importi devono essere rapportati ai giorni di lavoro nell'anno e verranno aggiornati secondo quanto stabilito a livello nazionale in relazione al reddito minimo personale escluso da imposizione.

L'anno di riferimento è quello **commerciale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.**

Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il reddito percepito da persone impegnate in attività di lavoro socialmente utile, nonché, più in generale, quanto al reddito eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non costituiscono rapporto di lavoro.

All'atto della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, la persona interessata deve dichiarare, altresì, di non percepire, attualmente, redditi da lavoro superiori a quelli sopra indicati e di essere stato informato/a che, in base alla normativa sopra citata, è possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quello sopra previsto e, pertanto, di impegnarsi a comunicare al Centro per l'impiego competente il superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli anni futuri.

D.2.3. Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per l'impiego.

La persona disoccupata è tenuta a presentarsi ai Centri per l'impiego, quando convocata.

Il disoccupato, ove abbia motivata difficoltà a rispondere alla convocazione nella giornata ed all'orario prefissati, può proporre, purché non oltre il giorno stabilito, ai Centri per l'impiego altra data o diverso orario di appuntamento. I Centri per l'impiego accolgono la proposta del disoccupato, se compatibile con le proprie esigenze di organizzazione dell'attività.

La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, servizio di leva o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di limitazione per legge della mobilità personale. Costituisce altresì giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione lo stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria.

Ulteriori casi di mancata presentazione alla convocazione possono essere considerati frutto di giustificato motivo sulla base di indicazioni operative delle Province.

Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente ed adeguatamente motivate e/o documentate.

La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché non risponde senza giustificato motivo a convocazione, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di due mesi.

D.2.4. Rifiuto di congrua offerta di lavoro.

La perdita dello stato di disoccupazione consegue pure al rifiuto di una congrua offerta di lavoro.

Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione nei casi, già presi in considerazione, che integrano il giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione da parte dei Servizi per l'impiego; inoltre laddove sia opposto da madre o padre disoccupato, nel primo anno di vita del figlio/della figlia.

La nozione di "congrua offerta di lavoro" viene distinta, a seconda del fatto che si riferisca a persone disoccupate ovvero inoccupate.

L'offerta fatta a persone disoccupate, per essere "congrua", deve risultare idonea in relazione a parametri di professionalità, nonché di reddito percepibile. Sotto il primo versante risponde a congruità una offerta di lavoro conforme alle disponibilità espresse dal disoccupato, ovvero omogenea alle esperienze lavorative in precedenza svolte .

Sotto il secondo profilo, la "congruità" è data dalla garanzia di una retribuzione, connessa alla "offerta di lavoro", non inferiore del dieci per cento rispetto a quella percepita immediatamente prima dell'acquisizione dello stato di disoccupazione e autocertificata dall'interessato. Il rapporto fra le due retribuzioni è calcolato sulla base del trattamento economico onnicomprensivo al lordo delle ritenute fiscali, anche plurimensile, con esclusione di quanto

corrisposto a titolo di rimborso spese. Trascorsi sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia percentuale del dieci per cento di cui sopra, viene elevata al quindici per cento.

Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito di congruità una offerta rispondente alle disponibilità espresse, ovvero attinente alla formazione professionale e/o scolastica maturata.

Criteri ulteriori di individuazione di congruità dell'offerta rispondenti alle peculiarità del mercato del lavoro locale, possono essere individuati dalle Province previa concertazione con le parti sociali.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ove il luogo di lavoro sia distante più di cinquanta chilometri ovvero raggiungibile in un tempo superiore all'ora, utilizzando mezzi di trasporto pubblici, dal domicilio del disoccupato. Laddove il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, il rifiuto dell'offerta è opponibile, senza perdita dello stato di disoccupazione, ove lo stesso sia distante più di quindici chilometri dal domicilio del disoccupato.

La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché senza giustificato motivo rifiuta una congrua offerta di lavoro, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di quattro mesi.

E. Gli obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego ricadenti su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e figure a questi assimilate.

Ai sensi dell'art. 4*bis*, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro. Costituiscono eccezione le fattispecie indicate al punto G.

I prestatori non devono essere già inseriti nell'elenco anagrafico; l'inserimento al contrario avviene d'ufficio, ove non già realizzato, proprio a seguito della comunicazione.

Non è quindi più richiesto ai datori di lavoro tenuti, ai sensi dell'art. 9 *bis* della Legge 28 novembre 1996, n. 608, a dare successiva comunicazione dell'avvenuta assunzione, allegare alla comunicazione il modello C/1, che attestava l'iscrizione nelle liste di collocamento ora soppresse.

L'obbligo di comunicazione è allo stato operante secondo le indicazioni precisate nel punto H.4. A partire dalla data che sarà indicata nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4 *bis*, comma 7, D.lgs. n. 181/2000, diverranno invece vigenti i seguenti e diversi obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per l'impiego.

Oltre che nel caso già previsto di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare contestuale comunicazione al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo, anche in caso di instaurazione:

- del rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa;
- del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa di socio lavoratore di cooperativa.

La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione ed orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Rientrano in questo ambito, compatibilmente con la disciplina speciale eventualmente prevista, tutti i rapporti giuridici che, nella definizione legale, non costituiscono rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.

I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al Centro per l'impiego sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi,

quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, devono inoltre comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

- trasformazione da tirocinio di formazione ed orientamento ovvero altra esperienza professionale a contratto di lavoro subordinato;
- proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo parziale a tempo pieno;
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei nel corso del mese precedente.

Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della L. n.59/1997". I soggetti obbligati a fornire le menzionate informazioni possono adempiere per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero ancora delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato.

Le comunicazioni indicate sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei

confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

A partire dalla data in cui sarà operativo in tutto il territorio regionale il sistema semplificato di comunicazione in via telematica denominato SARE, sarà consentito alle imprese, od ai consulenti o centri di servizio da esse delegati, di adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti dei servizi per l'impiego con tale specifica modalità, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la provincia competente. In tal caso la comunicazione da inviare entro trenta giorni alla Regione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 1 luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni nella Legge 2 agosto 1999, n.263, contenente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale, sarà unificata con la comunicazione di assunzione e trasmessa automaticamente dal SARE al sistema informativo della formazione professionale regionale.

Il sistema prevede l'utilizzo delle più moderne tecnologie che consentono la piena cooperazione applicativa tra le diverse amministrazioni provinciali. Questo al fine di consentire ai centri servizi e consulenti che hanno la propria clientela distribuita in ambito sovraprovinciale di effettuare un'unica comunicazione al server della Provincia con cui si è convenzionato, relativa ai movimenti amministrativi di pertinenza anche di diverse Province. Sarà il sistema stesso ad inoltrarle con modalità basate sull'invio di messaggi ad ogni Provincia per le pratiche di propria competenza.

F. L'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione.

L'art. 8, D.lgs. n. 297/2002, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/1987, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso gli Enti Pubblici, alternativa alle

"procedure selettive", è stata ribadita dall'art. 35, D.lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 1 bis, D.lgs. n. 181/2000, sono tuttavia contemporaneamente "soppresse" - tra "le liste di collocamento ordinarie e speciali" - pure "le liste di collocamento" previste dall'art. 16.

In questo contesto regolativo la Regione - nelle more dell'adozione di un'apposita disciplina, ed al fine di risolvere adeguatamente e senza soluzioni di continuità le problematiche di reperimento del personale in questione da parte degli Enti pubblici, - in considerazione delle potestà attribuitele nel Titolo V della Costituzione riformato con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; sulla base inoltre della stessa esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 442/2000 - detta i seguenti indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri pubblici per l'impiego delle Province, delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni.

1. Le Pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Su istanza della Pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con il Centro per l'impiego competente, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla Pubblica Amministrazione stessa, nel rispetto delle regole seguenti.

2. Possono essere avviati a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione. Possono essere avviate a selezione, quanto ad occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche cittadini occupati.

3. I Centri per l'impiego predispongono pubblico avviso, dando preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avviamento. **Tale termine si riduce a 8 giorni qualora l'occasione di lavoro riguardi un'assunzione a tempo determinato.**

4. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego.

5. Le persone da avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni sono individuate sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione nell'avviso di cui al precedente numero 3.

6. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri:

   6.1. la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;

   6.2. ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è conferito un punteggio di 100 punti;

   6.3. al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. E' onere del lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE **più recente in corso di validità** (che va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (un dato ISEE pari a 13.700 euro corrisponde quindi a 14 punti).

   6.4. si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE;

   6.5. chi ha effettuato la dichiarazione di disponibilità ai sensi del D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ha diritto ad ulteriore incremento di 5 punti; **ulteriore incremento di punteggio verrà attribuito al disoccupato in base all'età, secondo il seguente schema: 2 punti se ha compiuto i 40 anni di età, 4 punti se ha compiuto i 45 anni di età, 6 punti se ha compiuto i 50 anni di età. La dichiarazione di disponibilità deve essere resa antecedentemente alla data di pubblicizzazione dell'offerta di lavoro;**

6.6. a parità di punteggio prevale la persona più giovane;

7. Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.

8. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni almeno il triplo delle persone richieste compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati nella giornata prevista per l'avviamento.

9. Il Centro per l'impiego comunica all'Ente pubblico, nei venti giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo delle persone individuate.

10. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori individuati nonché ad effettuare la prima prova di idoneità, rispettivamente nei venti giorni e nel mese successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.

11. La selezione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Le operazioni di selezione sono pubbliche.

12. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al D.lgs. n. 297/2002.

13. La graduatoria ha validità fino alla comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere utilizzata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa. **La medesima**

graduatoria può essere utilizzata negli stessi termini, su richiesta della Pubblica Amministrazione interessata e limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, qualora si manifesti da parte della Pubblica Amministrazione stessa la necessità di coprire posti della medesima qualifica. Questa possibilità deve essere contenuta nell'avviso pubblico. Per chi dovesse rinunciare alla opportunità di lavoro successivamente al primo avviamento, non si applica quanto previsto al successivo punto 14.

14. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi alla chiamate a selezione, *ex* art. 16, L. n. 56/1987, nell'intera Regione. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità **e la rinuncia a seguito di accettazione di altro posto di lavoro**; inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di **quattro** mesi.

G. Le discipline speciali.

L'art. 4 *bis*, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, esplicitamente esclude dalle regole generali, quanto alle modalità di assunzione, i casi dei "lavoratori non comunitari", dei "lavoratori italiani da impiegare o trasferire" in Paesi

esterni alla Comunità europea, dei prestatori tutelati ai sensi della Legge n. 68/1999, in prevalenza disabili.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 1*bis*, comma 3, D.lgs. n. 181/2000, "sono soppresse le liste di collocamento ordinario e speciali, ad eccezione di quelle" concernenti i lavoratori dello spettacolo, i disoccupati in lista di mobilità, infine ad eccezione degli elenchi concernenti le persone disabili.

La normativa suddetta richiede alcune puntualizzazioni per quel che concerne le persone disabili, i lavoratori in mobilità e quelli provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea.

G.1. Le persone disabili ai sensi della L. n. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. n. 68/1999, le persone disabili tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove risultino "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative".

Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui all'art. 8, L. n. 68/1999, risultano soggette alle regole previste da questa legge.

Opera tuttavia nei confronti delle persone disabili la disciplina di cui all'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, in materia di "perdita dello stato di disoccupazione", con i limiti e le integrazioni, dettati da considerazione di specialità e concernenti esclusivamente persone disabili, di seguito precisati:

- l'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, lettere b) e c), non trova applicazione, posto che specifiche misure di politica attiva e verifiche di disponibilità del prestatore sono apprestate ai sensi della L. n. 68/1999, la quale prevede altresì un sistema di collocamento del tutto separato da quello generale;

- il limite di reddito annuale indicato all'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, lettera a), è fissato a diecimila (10.000) euro, al lordo delle ritenute fiscali, con rivalutazione

annuale secondo parametro ISTAT, considerato che una delle principali misure di sostegno all'occupazione di persone disabili è data da attività di lavoro intermittenti, temporanee ed a tempo parziale.

Le persone disabili, le quali rendano la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, possono richiedere di fruire pure (od esclusivamente) dei servizi garantiti alla generalità dei cittadini, in forza del D.lgs. n. 181/2000.

La perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), dell'art. 4 D.Lgs. n. 181/2000, consegue alla convocazione o all'offerta di lavoro che abbiano caratteri di idoneità, in considerazione della condizione personale del privo di lavoro.

Il punto 4 dell'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1872 del 31 Ottobre 2000 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della L. n. 68/1999 e della Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14", recante

- **Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, comma 7)**

è sostituito dal testo seguente:

4. Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L.n. 68/1999, art. 5, comma 7)

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, comma 3 della L.n. 68/1999, pari a Euro 12,91 per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l occupazione dei disabili mediante bonifico intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna indicando la causale "Contributo esonerativo di cui alla L.n. 68/1999" e secondo le scadenze seguenti:

- **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;**

- **entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa.**

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica nonché la festività patronale.

Le Province, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria indicano al datore di lavoro richiedente ed al competente servizio regionale il numero delle unità ed i giorni da conteggiare ai fine del versamento.
Tale comunicazione, qualora l'autorizzazione all'esonero sia stata concessa, avviene entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero.

Versamenti che non corrispondano alle entità ed alle scadenze determinano una maggiorazione del contributo pari al:

- **5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati,**
- **al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati .**

L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la Direzione regionale del lavoro.

G.2. I disoccupati in mobilità.

Le persone iscritte nelle liste di mobilità, secondo le originarie previsioni della Legge 23 luglio 1991, n.223, non debbono rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000: sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonché a farsi carico della verifica di reale disponibilità.

Altrettanto si afferma per gli iscritti nelle liste, non percettori di indennità di mobilità, anche ai sensi dell'art. 4 della Legge 19 luglio 1993, n.236: in tal caso la richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità del prestatore vale come dichiarazione di disponibilità e il Centro per l'impiego rilascia la relativa certificazione di disoccupazione.

G.3. I lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea.

Il D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come recentemente modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, individua una nuova modalità di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con lavoratore straniero residente all'estero, incardinato sul c.d. "contratto di soggiorno". D'altra parte, ai sensi dell'art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998, "il lavoratore straniero in permesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi".

L'art. 2, D.lgs. n. 286/1998, introduce pure generali principi di parità di trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o lavoratore straniero regolarmente soggiornante. In particolare ai comma 2 e 3 si stabilisce quanto segue: "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani".

Se ne deduce che al cittadino straniero proveniente da Paese esterno alla Comunità europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove già sia occupato; potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, una volta perduto il lavoro.

Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno **ovvero** siano trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero privo di occupazione renda la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000, **se la scadenza del permesso di soggiorno precede tale termine ultimo.** I Centri per l'Impiego accettano la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle persone provenienti da paese esterno alla Comunità europea, in possesso di permesso per motivi di studio o formazione, l'inserimento nell'elenco anagrafico.

Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità di lavoro, la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine, per il cui rilascio è necessaria **la** presentazione, da parte del cittadino proveniente da questo Paese, **del**la c.d. "dichiarazione di valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese stesso. Stante però la difficoltà di ottemperare a questo adempimento, si ritiene parificata alla presentazione della "dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata del titolo di studio" purchè da tale titolo si desuma la frequenza scolastica in base alla normativa vigente.

Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunità europea hanno la possibilità di accesso all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1987. I generali principi di parità di trattamento di cui all'art. 2, D.lgs. n. 286/1998, prevalgono infatti sulla disposizione, stabilita dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che richiede il possesso della cittadinanza italiana per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni: la prevalenza opera sul piano gerarchico (si confrontano infatti una norma di legge, tra l'altro ad efficacia rafforzata,

poiché volta a recepire una convenzione OIL, ed una norma regolamentare), nonché della successione nel tempo. Si veda altresì in proposito l'art. 27, comma 1, lett. r *bis*, del D.lgs. n. 286/1998 (lettera inserita dall'art. 22 della L. n. 189/2002) che consente (pure al di fuori delle "quote" previste) l'assunzione di "infermieri professionali" stranieri presso "strutture sanitarie pubbliche".

Anche ai fini dell'inserimento presso le Pubbliche Amministrazioni, come già rilevato per il settore privato, si richiede la "traduzione giurata del titolo di studio" al fine di comprovare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

H. La fase transitoria.

Le rilevanti modificazioni di concezione e disciplina che la riforma attuata dal D.lgs. n. 297/2002 reca con sé, unitamente alla presenza di norme non immediatamente operanti, richiedono la previsione di una disciplina transitoria.

Le Province, anche in raccordo con la Regione, devono individuare opportune modalità finalizzate a garantire la più adeguata informazione, quanto alle novità introdotte dal D.lgs. n. 297/2002 ed alla presente regolamentazione regionale di attuazione.

La Regione, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'applicazione sottoporrà a specifico monitoraggio i casi di perdita dello stato di disoccupazione per mancata presentazione, rifiuto di congrua offerta di lavoro e violazione delle misure concordate con i servizi, anche per verificare l'efficacia e adeguatezza **degli effetti dell'applicazione dei** punti D.2.3 e D.2.4. In ogni caso il Comitato di Coordinamento Interistituzionale e la Commissione Regionale Tripartita discuteranno entro sei mesi, in modo congiunto, l'andamento dell'applicazione della presente normativa.

H.1. Elenco anagrafico.

Tutti gli iscritti nelle soppresse liste di collocamento vengono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, con decorrenza corrispondente alla data di originaria iscrizione. Le persone già iscritte alla prima classe vengono inserite

sotto la classe "altri", con specifica "già iscritti nella prima classe delle soppresse liste di collocamento": questa specifica viene appositamente individuata e prevista. Ove le stesse non acquisiscano entro il 29 luglio 2003 lo "stato di disoccupazione", secondo quanto precisato nel punto H.3., sono trasferite d'ufficio alla specifica "decaduti dallo stato di disoccupazione".

Le persone già iscritte alla seconda classe delle soppresse liste di collocamento vengono inserite sotto la classe "occupati", con specifica "in cerca di altra occupazione".

Le persone già iscritte alla terza classe vengono inserite sotto la classe "altri", con specifica "cessati dall'impiego".

Nella stessa classe sono inseriti i lavoratori sospesi dal lavoro per contrazioni temporanee dell'attività con la specifica "sospesi dal lavoro per contrazione temporanea dell'attività".

Gli iscritti nelle liste concernenti i lavoratori dello spettacolo ed i disoccupati in lista di mobilità, nonché negli elenchi concernenti le persone disabili, e gli iscritti allo speciale collocamento agricolo vengono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, sotto la classe "altri", con distinte specifiche appositamente individuate e previste.

Nella procedura di primo inserimento sono recuperate tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle liste del collocamento, mentre informazioni mancanti vengono ottenute in occasione della prima presentazione della persona già iscritta nelle soppresse liste di collocamento al Centro per l'impiego.

Sono pure inserite nell'elenco anagrafico, su esplicita richiesta, persone che intendano avvalersi dei servizi pubblici per l'impiego.

H.2. Scheda professionale.

I Centri per l'impiego provvedono a redigere la scheda professionale delle persone inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico, utilizzando le informazioni già disponibili nei loro archivi e rimandando l'aggiornamento delle informazioni al primo colloquio di orientamento

H.3. Stato di disoccupazione.

In applicazione dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 297/2002, gli interessati all'accertamento dello stato di disoccupazione sono tenuti a presentarsi presso il Centro per l'impiego competente per territorio entro la data del 29 luglio 2003, al fine di rendere la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute in possesso dello "stato di disoccupazione", secondo la vigente disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata dichiarazione di disponibilità: solamente ove i sei mesi trascorrano interamente, senza che questa dichiarazione venga resa, gli stessi perdono lo stato di disoccupazione.

Chi ha già reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le originarie previsioni del D.lgs. n. 181/2000, non deve rendere nuova dichiarazione ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento, che acquisiscono lo "stato di disoccupazione" entro il 29 luglio 2003, o coloro che hanno già reso la disponibilità ai sensi del D.lgs. n. 181/2000, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianità già maturata in vigenza della precedente normativa, come risulta dalle liste presenti nei Centri per l'impiego alla data del 29/01/2003. Nel caso in cui, in tal modo, risultino maturate anzianità differenti, si terrà conto di quella più favorevole alla persona in stato di disoccupazione.

La specialità della disciplina concernente le c.d. "categorie protette", ai sensi della L. n. 68/1999, - più volte ribadita dal D.lgs. n. 297/2002 - induce a ritenere che per essi non trovi applicazione l'art. 3, comma 2, di questo provvedimento. Gli iscritti nell'"elenco" di cui all'art. 8 - nonché le altre persone prese in considerazione all'art. 18, comma 2 - della L. n. 68/1999, alla data del 30 gennaio 2003, mantengono il diritto a godere del sistema protettivo individuato da questa legge, senza necessità di rendere la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa entro il 29 luglio 2003.

H.4. Obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per l'impiego.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4 bis, comma 7, D.lgs. n. 181/2000, continua ad operare la disciplina previgente il D.lgs. n. 297/2002, in materia di obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per l'impiego.

Questi devono pertanto nelle more inviare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni dalla assunzione effettuata, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico normativo.

Non è quindi ancora obbligatoria fino all'approvazione del predetto decreto, la comunicazione di inizio attività per i collaboratori coordinati e continuativi, per i soci di cooperativa con rapporto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i tirocinanti.

Per i datori di lavoro agricolo rimane l'obbligo di comunicazione dell'assunzione, entro cinque giorni, all'INPS.

Rimane inoltre l'obbligo di comunicazione del codice fiscale del lavoratore dipendente assunto all'INAIL, nonché l'obbligo di comunicazione all'INAIL da parte dell'Ente promotore del tirocinio.

I datori di lavoro devono pure comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro; i datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti ad effettuare questa comunicazione quando si tratti di braccianti giornalieri.

H.5. Certificazioni.

L'attività certificativa dei Centri per l'impiego, fino a diversa regolamentazione, è di norma ristretta

all'inserimento nell'elenco anagrafico ed al possesso dello stato di disoccupazione.

H.6. Costituzione liste ex art. 16, L. n. 56/1987, e formazione graduatorie provinciali ex art. 8, L. n. 68/1999, per l'anno 2003.

Fino al 31 luglio 2003 gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni continuano ad essere effettuati nell'ambito di liste costituite, nonché secondo gli ordini di graduatoria previsti dalla previgente normativa.

Le graduatorie provinciali di persone disabili inserite negli elenchi di cui all'art. 8, L. n. 68/1999, sono formate ed operano secondo la previgente disciplina, **fino alla definizione di nuovi criteri regionali per la loro formazione.**



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

VOLUME 5

Le Relazioni delle Regioni e Province Autonome

PAGINA BIANCA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca
Servizio per il lavoro

Trieste, 29 APR. 2004
Viale Miramare, 9
Tel. 040/3771111
Fax 040/3775789

Prot. 10424 – ***P/LAVFOR/LP 1***

Rif.

Allegati n.

Oggetto: ***L. 12.3.99, n. 68, art. 21. Relazione al Parlamento***

Al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione.
DIVISIONE III
Via Fornovo, 8
00100 ROMA

In riferimento alla nota Prot. N. 128/01.15.001 dd 10.02.2004 di codesto Ministero si invia quanto in essa richiesto inerente alla materia in oggetto.

Si comunica che si è già provveduto ad inviare, tramite e-mail, il questionario in formato elettronico predisposto dall'I.S.F.O.L.

Distinti saluti.

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Impiego
Divisione III
13 MAG. 2004
Prot. N. 688 | 01.15.001

Il Direttore del Servizio per il lavoro
- dottssa Chiaretta Spangaro -

Allegati
Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e Province Autonome
Relazione illustrativa
- **Provincia di Gorizia:**

Verbale di deliberazione. 4 -Prot. 1078/2003
Verbale di deliberazione n. 31 - Prot. 26979/2003
Convenzione con il C.I.S.I.
N. 2 schede progetto (progetto n. 39 e 40)
Atti del Convegno "Disabilità e lavoro"
- **Provincia di Pordenone**

Deliberazioni:
n. 9/2003
n. 41/2003
n. 198/2003
n. 319/2003
Ordinanza presidenziale - Proposta n. 49 dd. 10.04.2003
Ordinanza presidenziale - Proposta n. 224 dd. 02.12.2003

- **Provincia di Trieste**

Deliberazione n. 38/2003
Deliberazione n. 92/2003
Provvedimenti del Presidente:
n. 48/2003
n. 58/2003
n. 84/2003
n. 98/2003

- **Provincia di Udine**

Deliberazione n. 46/2003
Piano operativo delle attività
Progetto per il trasferimento delle Buone Prassi in applicazione del POR
"Convenzione per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 a favore dei disabili" (n. 3332dd. 2 aprile 2003)
"Convenzione per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 a favore dei disabili" (n. 3416 dd. 16 luglio 2003))

Referente: dr.ssa Anna Maria Bosco, tel.: 040.3775775 e-mail: annamaria.bosco@regione.fvg.it

INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 , NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- **Totale numero degli iscritti negli elenchi a livello regionale**

Complessivamente, in regione Friuli Venezia Giulia, il numero dei lavoratori iscritti al 31 dicembre 2003 era di 6.064 unità, di cui n. 5.679 soggetti disabili (di cui n. 2.847 donne) e n. 385 soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della legge 68/99 (di cui n. 252 donne)

- **Numero avviamenti effettuati**

In tutta la regione sono stati effettuati n. 605 avviamenti lavorativi di cui n. 35 con chiamata numerica (di cui n. 13 donne), n. 388 per richiesta nominativa (di cui n. 140 donne), n. 182 tramite convenzione (di cui n. 61 donne).

- **Convenzioni**

Complessivamente in regione sono state stipulate n. 293 convenzioni ai sensi dell'art. 11 della L. 68/99, di cui n. 93 finanziate ai sensi dell'art. 13.
Non sono state sottoscritte convenzioni ai sensi dell'art. 12 della legge.

- **Volume delle esenzioni dagli obblighi**

Sono stati definiti ed emessi n. 42 decreti di autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali e n. 25 sospensione temporanee (art. 3, c. 5, L. 68/99).

Non sono stati emessi decreti di compensazione territoriale in ambito regionale.

- **Rilascio certificazioni di ottemperanza**

In ambito regionale sono state rilasciate dagli uffici competenti n. 573 certificazioni di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

- **Sanzioni**

Gli uffici competenti hanno segnalato alle competenti Direzioni provinciali del lavoro n. 12 inadempimenti da parte delle imprese di cui n. 4 per ritardo invio prospetto informativo e n. 8 per ritardato adempimento degli obblighi di assunzione.

Commissioni di accertamento della disabilità

Su tutto il territorio regionale sono operative n. 13 Commissioni di accertamento della disabilità

Le Commissioni hanno lavorato in raccordo con il Comitato tecnico per la redazione di schede relative a soggetti con particolari difficoltà di inserimento ed hanno prodotto complessivamente n. 294 accertamenti.

In talune realtà sono stati evidenziate criticità soprattutto in relazione all'inadeguatezza della scheda così come predisposta, pertanto, nella provincia di Gorizia si è convenuto che fosse una sola delle commissioni mediche preposte agli accertamenti per l'invalidità civile e per la legge 104/92 ad effettuare le visite per la definizione del profilo sociolavorativo di cui alla legge 68/99, dedicata stabilmente a tali tematiche. Questo in virtù della natura assolutamente

diversa dei due accertamenti che richiedono diversi approcci culturali e professionali. L'azienda Sanitaria ha nominato questa specifica commissione nel dicembre scorso mentre è ancora oggetto di discussione la possibilità di prevedere la partecipazione alle sedute di altri operatori sociali per garantire anche specifiche ottiche professionali nella valutazione della persona.

Ancora da individuare, nello specifico, sono le modalità di raccordo con servizi sanitari e/o sociali attraverso i quali, o da parte della stessa Commissione o da parte del Servizio lavoro, possano essere acquisiti tutti gli elementi non solo di natura puramente diagnostica o funzionale ma anche relazionale e ambientale sui quali costruire un progetto credibile di inserimento lavorativo.

Comitati tecnici

Anche i comitati tecnici , a seguito del trasferimento di competenze alle Province, sono stati ricostituiti dalle singole amministrazioni provinciali mantenendo la medesima composizione prevista a suo tempo dalla L.R. 1/98.

In taluni casi sono state apportate delle modifiche sotto il profilo della funzionalità dell'organismo così come più ampiamente è stato esposto nella parte di questa relazione dedicata alla provincia di Pordenone

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della L. 68/99

La Regione Friuli Venezia Giulia, con decorrenza 1° luglio 2002 ha trasferito alle Province, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, le funzioni amministrative in materia di

- politica attiva del lavoro
- collocamento ed avviamento al lavoro e servizi all'impiego
- conflitti del lavoro
- anagrafe di soggetti che hanno adempiuto all'obbligo scolastico.

In seguito a tale trasferimento, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è stato soppresso e sono stati istituiti dalle Province i Fondi provinciali.

Le funzioni relative all'amministrazione dei singoli Fondi sono esercitate dalle Province in conformità ai propri ordinamenti.

La Regione annualmente integra con proprie risorse i Fondi provinciali.

Al 31 dicembre 2003 la consistenza finanziaria dei singoli Fondi era la seguente:

- Trieste: euro 151.063,62
- Gorizia: euro 12.629,16
- Pordenone: euro 199.734,09
- Udine: euro 78.970,63

RELAZIONE

Nel quadro complessivo delle azioni intraprese in regione Friuli Venezia Giulia per attuare un buon sistema di collocamento mirato, che tenesse conto sia dell'esigenza dell'integrazione lavorativa dei soggetti disabili che delle diverse realtà territoriali, è opportuno segnalare alcune esperienze a livello provinciale:

- **GORIZIA**

Nella provincia di Gorizia è stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale composto dalla Provincia e dal Servizio del lavoro, dall'Azienda Sanitaria con il dipartimento di prevenzione, dal Servizio d'inserimento lavorativo e dal Presidente del Comitato tecnico.

Allo stesso è stato attribuito il mandato politico/tecnico di svolgere una ricognizione dell'attuale assetto delle competenze rispetto al percorso dell'inserimento lavorativo, operando una riflessione culturale e metodologica condivisa, che individuando ed affrontando le criticità presenti nell'attuale procedure in atto abbia come obiettivo finale quello di definire a livello operativo le modalità di raccordo tra le funzioni e i compiti specifici affidati ai diversi soggetti istituzionali ed organismi quali la commissione per l'accertamento all'équipe multidisciplinare, il servizio del lavoro, il comitato tecnico, il SIL, i servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria, i servizi sociali, attuando una saldatura tra sistema sociosanitario e quello prefigurato per il collocamento per evitare doppioni, dispendio di energie e di risorse nonché difficoltà di orientamento agli utenti e talvolta agli stessi operatori.

Il mandato attribuito dunque a tale gruppo di lavoro è stato quello di definire e realizzare attraverso un preciso percorso metodologico:

- un sistema a rete qualificato in grado di rispondere ai bisogni delle persone disabili e delle persone a rischio di emarginazione e delle aziende in modo efficiente ed efficace.
- specifiche modalità di correlazione e di raccordo da far confluire nelle specifiche convenzioni tra gli enti istituzionali
- un significativo incremento del livello quantitativo dell'occupazione delle persone disabili nel territorio provinciale
- un miglioramento della qualità delle modalità degli inserimenti lavorativi delle persone disabili.

A seguito del confronto intervenuto in tale sede è stato possibile attuare concretamente una serie di interventi quali:

- progettare e realizzare un software dedicato al servizio disabili che consentirà da una parte l'informatizzazione di tutta una serie di adempimenti istituzionali che al momento stanno assorbendo rilevanti quantità di tempo lavoro, dall'altro consentire i livelli di indagine necessari per la puntuale individuazione delle azioni di promozione e incentivazione per favorire l'incremento qualitativo/quantitativo degli inserimenti lavorativi oltre che la precisa registrazione del processo di collocamento con la rilevazione di tutti gli aspetti relativi alla persona da un lato, dell'azienda dall'altro atti a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro compreso in particolare il monitoraggio dell'andamento dei rapporti di lavoro instauratisi per i lavoratori avviati.
- definire e formalizzare i contenuti di un raccordo con il Sil (Servizio di inserimento lavorativo) Struttura del Consorzio Isontino Servizi integrati con il quale da tempo intercorrono rapporti di collaborazione con i Centri per l'impiego siti nel territorio provinciale per l'affidamento di forme di sostegno, consulenza e tutoraggio nei

processi di inserimento lavorativo delle persone disabili. A tal fine è stata approvata e sottoscritta una specifica convenzione.

- affidare un incarico di supporto all'attività del predetto gruppo di esperti del settore utilizzando l'esperienza operativa dei servizi del lavoro di altre realtà provinciali concernenti regioni ove la normativa di cui alla legge 68/99 e le competenze in materia di politiche attive del lavoro sono state già attuate. A tal fine sono stati concretizzati una serie di rapporti con il Servizio del Lavoro della Provincia di Vicenza individuato sia per l'esperienza particolarmente positiva nelle attività di incentivazione ed inserimento nel mercato del lavoro di persone disabili ed in generale socialmente deboli, sia per una cornice normativa ed organizzativa nel raccordo tra servizi (con la presenza dei SIL) abbastanza simile a quella prevista dal quadro normativo della regione Friuli Venezia Giulia
- partecipare ai tavoli di confronto aperti negli Ambiti Alto e Basso Isontino per la costruzione dei Piani di Zona con la definizione di alcuni progetti integrati da realizzare nell'area dell'inserimento al lavoro di giovani disabili che escono dai percorsi scolastici, nell'area degli adulti multiproblematici ai margini del mercato del lavoro.

- **PORDENONE**

La Provincia di Pordenone, al fine di realizzare un sistema di servizi pubblici integrato finalizzato all'attuazione della legge 68/99 e del collocamento mirato, ha sottoscritto una convenzione con L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con la partecipazione del Servizio Inserimento Lavorativo (S.I.L.), del Dipartimento di Salute mentale (D.S.M.), del Servizio di Medicina Legale e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.) del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 6, riconoscendo tali organismi quali partners privilegiati del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia per l'attuazione di una rete sinergica di servizi.

Per quanto riguarda il Comitato tecnico, in questa Provincia è stata prevista una struttura dell'organismo articolata in un Comitato centrale e 5 unità operative territoriali, dislocate negli altrettanti Centri per l'Impiego, in diretta correlazione con la struttura operativa del SIL, con la C.A.D. – Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria n. 6 ed i Servizi per il lavoro presenti sul territorio in un'ottica di promozione e sviluppo della rete integrata dei servizi alle persone.

Il processo attivato per la realizzazione di questo obiettivo (che impegnerà almeno un triennio) si inserisce una logica di particolare attenzione e sensibilità per la realizzazione dell'inclusione ed integrazione delle persone disabili nei contesti di vita.

Realizzare, quindi, una rete capillare di servizi che accompagnano l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate attraverso le diverse forme di integrazione, con l'ausilio e la messa in comune di risorse già esistenti nei territori, è l'obiettivo che attraverso il lavoro del Comitato Tecnico, nella sua dimensione provinciale e territoriale, è stato assunto ed avviato e che costituisce un reale processo di riforma del settore specifico.

Sono state realizzate e sviluppate alcune fasi significative:

- analisi delle strutture organizzative, delle aspettative del personale dedicato a vario titolo e di varia appartenenza istituzionale rispetto alla tematica, valutazione dei bisogni formativi comuni,

- valutazione delle problematiche inerenti la gestione amministrativa; valutazione delle necessità di adeguate soluzioni strumentali(software, ecc);
- valutazione della disponibilità di posti presso le aziende e delle necessità di acquisire informazioni più dettagliate per poter rendere possibile l'avviamento con intervento del solo Centro per l'impiego o coordinato CPI-SIL, o l'attivazione di percorsi formativi o di tirocinio intermedi che consentano la messa a fuoco delle reali capacità dell'utenza.

Attraverso il lavoro dei sottogruppi del C.T. sono state esaminate circa 80 istanze di lavoratori ai fini dell'inserimento lavorativo con l'individuazione dei seguenti percorsi:

- individuazione delle priorità,
- invio delle persone alle strutture ritenute idonee al collocamento mirato con invito a rivolgersi all'A.S.S. per richiedere la visita medica alla Commissione sanitaria per l'accertamento della disabilità (C.A.D.) o ai servizi di accompagnamento.

- **UDINE**

La provincia di Udine ha aderito al progetto in materia di collocamento mirato delle persone disabili finanziato dal Fondo Sociale Europeo denominato PON Buone Prassi - Servizi integrati di collocamento mirato, promosso dall' A.T.S. costituita dal Centro Universitario Internazionale (capofila) e dalla Provincia di Treviso (partner).

In relazione alle azioni fissate dal "Piano operativo delle attività" sono state previste:

- attività seminariali ed informative rivolte agli operatori che compongono il sistema dell'inserimento lavorativo nella provincia di Udine - Provincia, Centri per l'impiego, Servizi inserimento lavorativo del CAMPP (ente gestore del SIL) - con l'obiettivo di individuare modalità condivise di collaborazione per l'attuazione di percorsi di inserimento lavorativo;
- Presentazione del Servizio Lavoro ai datori di lavoro ed alle loro associazioni di categoria con l'obiettivo di dare informazioni specifiche ed individuare prassi comuni e condivise relative ai percorsi che si possono attuare per ottemperare in modo efficace ad impegni di assunzione sia attraverso l'abbinamento mirato che attraverso specifici progetti che prevedono tirocini e borse lavoro, gestiti in collaborazione con i Servizi di accompagnamento S.I.L. del C.A.M.P.P.;
- Attività di consulenza mirata per le attività di gestione delle convenzioni di integrazione lavorativa, consulenza alle Commissioni di accertamento di cui alla L. 104/92 integrate, ai singoli gruppi operativi territoriali del collocamento mirato al fine di creare una collaborazione all'interno della rete interistituzionale, agli operatori dei Centri per l'impiego relativamente alla normativa sul collocamento mirato;
- Attività di accompagnamento e tutoraggio relative alla seguenti sottoattività
- "Creazione di un manuale utente"
- "Predisposizione del sistema qualità dei Servizi per l'impiego - campo d'azione servizi inserimento lavorativo"
- "Sviluppo di un'applicazione web based di supporto alla valutazione delle potenzialità della persone disabile"

N.B. Si allegano alla presente relazione le deliberazioni con le quali le Province hanno provveduto ad istituire gli organismi collegiali, precedentemente operanti a livello regionale, ed

a disciplinare i criteri di funzionamento degli stessi, in seguito alla presa in carico delle competenze e funzioni in materia di politiche attive del lavoro, avvenuta il 1° luglio 2002

PON

PIANO OPERATIVO delle ATTIVITA'

Amministrazione locale coinvolta:

- ☐ **Provincia di Rieti**
- ☐ **Provincia di Udine**
- ☐ **Provincia di Varese**

NOTA ESPLICATIVA

In merito alle modalità operative, si precisa in questa sede che tutte le spese indicate saranno sostenute direttamente dal Centro Universitario Internazionale, capofila dell'ATS, o dalla Provincia di Treviso, partner dell'ATS, in base alle rispettive competenze finanziarie relative alle varie tipologie di attività in cui si articola il presente progetto.
Quanto sopra è determinato dai vincoli imposti dai regolamenti vigenti in materia di utilizzo di risorse comunitarie.

L'Amministrazione ricevente per poter accedere alle opportunità offerte dal presente progetto si dovrà impegnare a fornire il supporto in termini organizzativi (personale dipendente e altre risorse interne) e logistici funzionali a svolgere secondo modalità alla stessa funzionali le attività concordate, raccordandosi con l'ATS in relazione alla documentazione (anche di tipo contabile) da produrre per il buon fine del progetto.

Al fine di agevolare quanto sopra descritto si richiede di individuare un proprio referente interno che avrà cura di mantenere i rapporti con il coordinatore di progetto interno all'ATS per lo svolgimento delle attività nonché per la gestione degli adempimenti amministrativi.

La normativa vigente nazionale e comunitaria può essere scaricata dai seguenti siti web:
- http://www.europalavoro.it;
- http://www.welfare.gov.it;
- http://europa.eu.int.

Relativamente alla normativa applicabile si segnalano, in particolare:
- il Vademecum ad uso degli Enti gestori e degli organi di controllo e successive e relative modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1260/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali.

B. ATTIVITA' SEMINARIALI E INFORMATIVE

Sintetica descrizione delle attività previste

Le attività seminariali e informative previste nel contesto della realizzazione del presente progetto sono riconducibili a tutti quegli interventi finalizzati a rilevare i fabbisogni informativi delle singole aree di attività e ad organizzare le relative risposte.

Trattasi pertanto di una categoria di attività di più ampio respiro rispetto a quelle strettamente connesse allo scambio e oggetto della successiva tipologia di attività C: ad esempio, rientra in questa tipologia di attività l'elaborazione della documentazione o l'organizzazione di incontri operativi, con il personale coinvolto all'interno delle singole amministrazioni riceventi, di supporto al piano di trasferimento della Buona Prassi.

Procedure da adottare nel periodo di riferimento

Nel periodo di programmazione (giugno 2003-settembre 2003), il progetto prevede la realizzazione a favore dell'Amministrazione ricevente in esame delle attività di seguito descritte.

B.i Tavoli tecnici

Ciascuna Amministrazione ricevente, presso la propria sede, potrà realizzare con le risorse rese disponibili dal progetto due tavoli tecnici.

Ciascun tavolo tecnico potrà costituire un momento di confronto ed approfondimento relativo alle tematiche – ad esempio, particolari aspetti rilevanti a livello locale al fine dell'applicazione della Legge 68/99, Sistema Qualità per i Servizi per l'Impiego ecc. – che emergono dal progetto in riferimento; tale iniziativa sarà rivolta agli operatori di settore dell'Amministrazione ricevente aperta ai soggetti terzi tecnicamente più interessati (ASL, Associazioni datoriali, Sindacati ...).

A fronte di ciascun tavolo tecnico, l'Amministrazione Provinciale ricevente potrà prevedere l'impegno di:

- **(B.1)** n. 2 operatori provinciali della Provincia di Treviso, partner dell'ATS, per attività di supporto tecnico connesse all'organizzazione dei due tavoli tecnici per un totale di n. 2 giornate di lavoro a favore dell'Amministrazione ricevente;
- **(B.2)** consulenti esterni per un totale di n. 3 giornate di consulenza a favore dell'Amministrazione ricevente; tali consulenti esterni saranno individuati con il supporto dell'Amministrazione ricevente e incaricati dall'ATS, in qualità di esperti in rapporto alla Legge 68/99, delle politiche attive del lavoro, dell'applicazione del Sistema Qualità ai Servizi per l'Impiego.

Altre spese riguardanti le su menzionate attività e che potranno essere sostenute all'interno del presente progetto sono:

- **(B.3)** i costi di viaggio, vitto e alloggio dei relatori e dei partecipanti dell'ATS al tavolo tecnico come sopra descritto;
- e/o **(B.3)** i costi per un buffet/pranzo che l'Amministrazioni ricevente in esame vorrà organizzare per i partecipanti a ciascun tavolo tecnico;
- **(B.5)** eventuali costi di noleggio di attrezzature informatiche che si rendessero necessarie per la realizzazione del tavolo tecnico.

B.ii Attività di consulenza mirata

Trattasi di attività di consulenza mirata di cui potrà disporre ciascuna Amministrazione ricevente, da pianificare con l'ATS, in relazione alle tematiche relative al progetto in riferimento e sostanzialmente riconducibili alla realizzazione di servizi di inserimento lavorativo mirato delle persone disabili e al Sistema Qualità per i Servizi per l'Impiego/Collocamento Mirato.

A fronte dell'attività in esame, l'Amministrazione Provinciale ricevente vedrà pertanto impegnati:

- **(B.2)** consulenti esterni per un totale di n. 9 giornate di consulenza a favore dell'Amministrazione ricevente; tali consulenti esterni saranno individuati con il supporto dell'Amministrazione ricevente e incaricati dall'ATS, in qualità di esperti in rapporto ai servizi di inserimento lavorativo mirato delle persone disabili, alla Legge 68/99, delle politiche attive del lavoro, dell'applicazione del Sistema Qualità ai Servizi per l'Impiego.

Al fine di garantire la maggiore efficacia degli interventi e la loro coerenza con il progetto e regolarità sotto il profilo amministrativo, l'Amministrazione provinciale ricevente, a fronte delle attività finanziate dal progetto, affiancherà al consulente/i esterno/i incaricato/i propri operatori interni al fine di consentire un'adeguata organizzazione dell'attività in programma e garantire il supporto logistico.

Tempistica

L'articolazione temporale dell'attività in esame dovrà essere programmata dandone evidenza nella tabella di seguito riportata e concordando con l'ATS tempi e modalità congruenti con i vincoli normativi e gli adempimenti amministrativi previsti. Come evidenziato dalla struttura del GANTT, l'attività prevista è stata articolata in un arco di tempo di quattro mesi a partire da giugno 2003.

B. ATTIVITA' SEMINARIALI E INFORMATIVE: TEMPISTICA				
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	**MESI (2003)**			
	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Tavolo tecnico n. 1 *(B.i)*				
Tavolo tecnico n. 2 *(B.i)*				
Attività di consulenza mirata *(B.ii)*				

Costi previsti

Di seguito si fornisce il piano analitico dei costi previsti per la realizzazione dell'attività sopra descritta. Si precisa in questa sede che tutte le spese indicate saranno sostenute direttamente dall'ATS a cui spetta la titolarità delle attività e di spesa in relazione alla macrovoce B.

B. ATTIVITA' SEMINARIALI ED INFORMATIVE: COSTI PREVISTI

DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA	N. PERSONE	COSTO UNITARIO IN EURO	DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO MASSIMO IN EURO
BUDGET PER TAVOLO TECNICO N. 1 ***(B.i)***				
B.2 Consulenti esterni	da definire	371,85/gg	n. 3 gg di attività per la preparazione e la realizzazione dell'intervento	1.115,55
B.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (*)	da definire	------	(costo tratta media treno A/R + pernottamento e cena costo medio) per relatori e partecipanti ATS e/o buffet/pranzo per i partecipanti	1.032,91
B.5 Spese attrezzature informatiche	------	------	da definire	562,26
TOTALE COSTI PER UN TAVOLO TECNICO N. 1				**2.710,72**
BUDGET PER TAVOLO TECNICO N. 2 ***(B.i)***				
B.2 Consulenti esterni	da definire	371,85/gg	n. 3 gg di attività per la preparazione e la realizzazione dell'intervento	1.115,55
B.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (*)	da definire	------	(costo tratta media treno A/R + pernottamento e cena costo medio) per relatori e partecipanti ATS e/o buffet/pranzo per i partecipanti	1.032,91
B.5 Spese attrezzature informatiche	------	------	da definire	562,26
TOTALE COSTI PER UN TAVOLO TECNICO N. 2				**2.710,72**
BUDGET PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA MIRATA ***(B.ii)***				
B.2 Consulenti esterni	da definire	371,85/gg	n. 9 gg di attività di consulenza mirata da definire con l'ATS	3.346,65
TOTALE COSTI ATTIVITÀ DI CONSULENZA MIRATA				**3.346,65**
TOTALE COSTI ATTIVITÀ B				**8.768,09**

(*) Da definire secondo criteri di rimborso oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti.

sono disponibili 3.000 € in più, ma segnalati in altro progetto, da utilizzare concordando con ATS

Indicatori fisici di attuazione e risultati quali-quantitativi previsti

Nella tabella di seguito riportata si fornisce una schematica indicazione dei risultati quali-quantitavi che si intende raggiungere grazie alle attività previste nel contesto della tipologia di attività in esame.

B. ATTIVITA' SEMINARIALI ED INFORMATIVE: RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI PREVISTI	
DESCRIZIONE INDICATORE FISICO O RISULTATO PREVISTI	**QUANTIFICAZIONE**
Tavoli tecnici	n. 2
Risultato/prodotto dell'attività di consulenza: da definire con l'ATS a cura dell'Amministrazione ricevente	n. __
Altri (da qualificare e quantificare): da definire con l'ATS a cura dell'Amministrazione ricevente	n. __

C. ATTIVITA' DI SCAMBIO

Sintetica descrizione delle attività previste

Il progetto prevede che venga realizzata un'attività di scambio delle esperienze realizzate dalla Provincia di Treviso e dalle altre Amministrazioni riceventi, in materia di inserimento ed accompagnamento lavorativo delle persone disabili anche in relazione alle nuove linee di azione individuate dalla L. 68/99 e in seguito alla costituzione di una rete locale attiva tra l'Amministrazione provinciale e gli altri soggetti operanti nel territorio (ASL, Associazioni di rappresentanza dei disabili, Sindacati ...).

Gli obiettivi alla base del progetto sono infatti sostanzialmente riconducibili all'esigenza di:

- condividere e confrontare le esperienze maturate dalle realtà aderenti;
- individuare, con l'apporto dei ricercatori del Centro Universitario Internazionale, quelle pratiche da formalizzare e trasformare in modello, così da poterle diffondere;
- supportare lo sviluppo professionale delle risorse impegnate a gestire la tematica in oggetto;
  sensibilizzare il contesto locale nel rispetto dello spirito della norma, sviluppando una nuova sensibilità verso l'inserimento lavorativo delle persone disabili, valorizzando tali opportunità sia sul versante della domanda che dell'offerta di lavoro.

Ne consegue la necessità di dare al confronto di esperienze un itinerario di tipo progettuale che chiami in causa gli addetti ai lavori, ma anche la struttura a cui essi fanno capo e il contesto locale con cui essi devono interagire.

Procedure da adottare nel periodo di riferimento

Nel periodo di programmazione (giugno 2003-settembre 2003), il progetto prevede la realizzazione di attività di scambio fra Amministrazioni riceventi e membri dell'ATS articolate in workshop ovvero giornate di confronto e approfondimento sulle tematiche attinenti il progetto in riferimento ossia, specificatamente, la Legge 68/99 e i suoi istituti, i supporti gestionali ai percorsi di inserimento mirato, le politiche attive del lavoro nonché l'applicazione del Sistema Qualità ai Servizi per l'Impiego.

Tali workshop sono promossi e organizzati dalla Provincia di Treviso, partner dell'ATS. Nell'arco del periodo di realizzazione del presente progetto sono in programma ulteriori tre workshop che si sommano a quelli già realizzati nel periodo precedente.

In tale contesto, il budget del progetto consente a ciascuna Amministrazione ricevente di ottenere il rimborso delle spese relative a:

- **(C.3)** i costi di viaggio, vitto e alloggio degli operatori provinciali che parteciperanno ai tre workshop in programma.

Tempistica

L'articolazione temporale dell'attività in esame dovrà essere programmata dandone evidenza nella tabella di seguito riportata e concordando con l'ATS tempi e modalità congruenti con i vincoli normativi e gli adempimenti amministrativi previsti. Come evidenziato dalla struttura del GANTT, l'attività prevista è stata articolata in un arco di tempo di quattro mesi a partire da giugno 2003.

C. ATTIVITA' DI SCAMBIO: TEMPISTICA

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	MESI (2003)			
	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
4° workshop	X			
5° workshop				X
6° workshop (finale)		X		

Costi previsti

Di seguito si fornisce il piano analitico dei costi previsti per la realizzazione dell'attività sopra descritta. Si precisa in questa sede che tutte le spese indicate saranno sostenute direttamente dall'ATS a cui spetta la titolarità di spesa in relazione alla macrovoce C.

C. ATTIVITA' DI SCAMBIO: COSTI PREVISTI

DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA	N. PERSONE	COSTO UNITARIO IN EURO	DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO MASSIMO IN EURO
C.4 Spese di viaggio, vitto e alloggio partecipanti(*)	2	202,50 pro-capite	(costo tratta media treno A/R + pernottamento e cena costo medio) per operatori dell'Amministrazione ricevente	405,00
TOTALE COSTI PER UN WORKSHOP				**405,00**
TOTALE COSTI ATTIVITÀ C *(un workshop già realizzato il 26 marzo 2003 e tre in programma)*				**1.620,00**

(*) Da definire secondo criteri di rimborso oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti.

Indicatori fisici di attuazione e risultati quali-quantitativi previsti

Nella tabella di seguito riportata si fornisce una schematica indicazione dei risultati quali-quantitavi che si intende raggiungere grazie alle attività previste nel contesto della tipologia di attività in esame.

C. ATTIVITA' DI SCAMBIO: RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI PREVISTI	
DESCRIZIONE INDICATORE FISICO O RISULTATO PREVISTI	**QUANTIFICAZIONE**
Operatori partecipanti per ciascuna Provincia ricevente al 4° workshop	n. 2
Operatori partecipanti per ciascuna Provincia ricevente al 5° workshop	n. 2
Operatori partecipanti per ciascuna Provincia ricevente al 6° workshop	n. 2

D. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO

Sintetica descrizione delle attività previste

Nel contesto del piano di trasferimento previsto dal progetto, l'attività di accompagnamento e di tutoraggio per l'adozione della Buona Prassi individuate prevede azioni di supporto tecnico da parte dell'ATS presso le sedi delle Amministrazioni locali coinvolte nel progetto al fine di mettere a punto e testare le condizioni per l'attivazione di tale Buona Prassi in rapporto alle singole organizzazioni, ai rispettivi bacini di utenza ed ambiti territoriali di competenza.

L'attività di accompagnamento e tutoraggio dovrà garantire l'analisi, la messa a punto, il trasferimento e il monitoraggio del modello con particolare riferimento alle seguenti sottoattività:

A. Creazione di un manuale utente (operatore Servizi per l'Impiego);
B. Predisposizione del sistema qualità dei Servizi per l'Impiego – campo d'azione servizi ~~inserimento lavorativo~~,
C. Sviluppo di un'applicazione *web based* di supporto alla valutazione delle potenzialità della persona disabile.

Procedure da adottare nel periodo di riferimento

Nel periodo di programmazione (giugno 2003-settembre 2003), il progetto prevede la realizzazione delle attività di seguito dettagliatamente descritte.

D/A Attività di accompagnamento e tutoraggio relative alla sottoattività *"Creazione di un manuale utente (operatore Servizi per l'Impiego)"*

Contenuti e modalità operative

Il *team* incaricato della predisposizione del manuale utente, una volta esaurite nell'ambito dell'attività di analisi, studio, ricerca e ricerca-intervento, le fasi di:

(a) individuazione delle fonti normative,
(b) individuazione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dei vari organismi,
(c) individuazione ed analisi dei procedimenti derivanti,

attiverà le procedure di accompagnamento presso le altre strutture provinciali coinvolte.

In particolare, si avvierà una ***verifica delle prassi*** ivi adottate al fine di realizzare le precondizioni necessarie alla implementazione del modello di riferimento e di garantire la maggiore aderenza e fungibilità dello stesso alle specificità organizzative e di servizio delle amministrazioni riceventi; tale analisi dovrà tenere conto anche degli strumenti operativi e della modulistica adottata.

Esaurita questa prima fase, si provvederà anche all'individuazione delle eventuali aree di miglioramento e di semplificazione dei procedimenti amministrativi acquisendo le informazioni necessarie alla revisione e ***stesura definitiva del manuale utente*** che verrà quindi distribuito agli operatori coinvolti garantendo un'assistenza tecnica all'uso.

A fronte di tali attività, presso ciascuna Amministrazione ricevente sarà disponibile:

- **(D/A.2)** un esperto esterno per un totale di n. 5 giornate di consulenza a favore dell'Amministrazione ricevente; tale consulente esterno sarà incaricato dall'ATS; in qualità di esperto in rapporto alla Legge 68/99, il consulente incaricato procederà pertanto alla personalizzazione e al trasferimento del manuale utente elaborato presso l'Amministrazione Provinciale di Treviso anche a seguito dei confronti emersi tra i vari modelli operativi adottati nelle Province coinvolte.

Altre spese ammissibili riguardano:

- **(D/A.3)** i costi di viaggio, vitto e alloggio relativi alle attività realizzate presso l'Amministrazione ricevente da parte del consulente esterno incaricato.

Si precisa in questa sede che l'Amministrazione provinciale ricevente si impegna, a fronte delle attività finanziate dal progetto, ad affiancare al consulente esterno incaricato propri operatori interni al fine di consentire la personalizzazione del modello indispensabile per il successivo trasferimento.

Tempistica

L'articolazione temporale dell'attività in esame è evidenziata nella tabella di seguito riportata. Come evidenziato dalla struttura del GANTT, l'attività prevista è stata articolata in un arco di tempo di quattro mesi a partire da giugno 2003.

D/A. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO
CREAZIONE DI UN MANUALE UTENTE: TEMPISTICA

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	MESI (2003)			
	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Verifica della prassi	X			
Analisi della modulistica	X	X		
Individuazione delle aree di miglioramento e semplificazione dei procedimenti			X	
Distribuzione del manuale utente alle strutture esterne				X

Costi previsti

Di seguito si fornisce il piano analitico dei costi previsti per la realizzazione dell'attività sopra descritta. Le spese indicate saranno sostenute direttamente dall'ATS a cui spetta la titolarità di spesa in relazione alla macrovoce D.

D/A. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO
CREAZIONE DI UN MANUALE UTENTE: COSTI PREVISTI

DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA	N. PERSONE	COSTO UNITARIO IN EURO	DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO MASSIMO IN EURO
D/A.2 Consulenti esterni	1	117,60/gg	n. 5 giornate per attività di personalizzazione e trasferimento del manuale utente	588,00
D/A.3 Viaggi, vitto e alloggio (*)	da definire	-------	Spese di viaggi, vitto e alloggio del legale giurista incaricato presso ciascuna Amministrazione provinciale ricevente	400,00
TOTALE COSTI ATTIVITÀ D/A				988,00

(*) Da definire secondo criteri di rimborso oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti.

Indicatori fisici di attuazione e risultati quali-quantitativi previsti

Nella tabella di seguito riportata si fornisce una schematica indicazione dei risultati quali-quantitavi che si intende raggiungere grazie alle attività previste nel contesto della tipologia di attività in esame.

D/A. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO
CREAZIONE DI UN MANUALE UTENTE: RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI

DESCRIZIONE INDICATORE FISICO O RISULTATO PREVISTI	QUANTIFICAZIONE
Incontri di rilevazione presso i soggetti coinvolti nel progetto	n. 1
Individuazione di procedimenti/manuale *on line*	n. 1
Utenti utilizzatori del manuale *on line*	n. 5

D/B Attività di accompagnamento e tutoraggio relative alla sottoattività *"Predisposizione del sistema qualità dei Servizi per l'Impiego – campo d'azione servizi inserimento lavorativo"*

Contenuti e modalità operative

Il *team* incaricato della predisposizione del sistema qualità dei Servizi per l'impiego provvederà ad eseguire una mappatura generale dei processi di gestione ed erogazione dei servizi sotto il profilo funzionale ed organizzativo e della soddisfazione del "cliente".

Attraverso la mappatura generale dei processi e la definizione dei sottoprocessi si potranno determinare le precondizioni per garantire la trasferibilità del modello alle Amministrazioni provinciali coinvolte.

La successiva fase di analisi porterà alla personalizzazione e trasferimento dei materiali necessari alla stesura dei manuali della qualità che tengano conto delle specificità di ciascuna struttura.

Sarà trasferito anche il modello per la gestione dei dati e la raccolta della documentazione con annessa mappa dei processi.

Sarà garantita l'assistenza tecnica nella fase di trasferimento del modello e di supporto e accompagnamento alle strutture coinvolte

A fronte di tali attività, l'Amministrazione Provinciale ricevente vedrà pertanto impegnati:

- **(D/B.2)** esperti esterni per un totale di n. 27,5 giornate di consulenza a favore di ciascuna Amministrazione ricevente; tale consulente esterno sarà incaricato dall'ATS; in qualità di esperto in rapporto all'applicazione del sistema di Qualità ai Servizi per l'Impiego; il consulente incaricato procederà pertanto alla personalizzazione e al trasferimento del modello elaborato presso l'Amministrazione Provinciale di Treviso.

Altre spese ammissibili riguardano:

- **(D/B.3)** i costi di viaggio, vitto e alloggio presso l'Amministrazione ricevente da parte del consulente esterno incaricato.

Si precisa in questa sede che l'Amministrazione provinciale ricevente si impegna, a fronte delle attività finanziate dal progetto, ad affiancare al consulente esterno incaricato propri operatori interni al fine di consentire la personalizzazione del modello indispensabile per il successivo trasferimento.

Tempistica

L'articolazione temporale dell'attività in esame dovrà essere programmata dandone evidenza nella tabella di seguito riportata e concordando con l'ATS tempi e modalità congruenti con i vincoli normativi e gli adempimenti amministrativi previsti. Come evidenziato dalla struttura del GANTT, l'attività prevista è stata articolata in un arco di tempo di quattro mesi a partire da giugno 2003.

D/B. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO: TEMPISTICA				
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	**MESI (2003)**			
	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Mappatura generale dei processi	X			
Definizione dei sottoprocessi	X	X		
Analisi dei processi		X		
Stesura del Manuale di Qualità		X	X	
Definizione e gestione dei documenti		X		
Definizione e gestione dati		X		
Raccolta documenti		X		
Sviluppo mappe dei processi		X	X	
Accompagnamento personale interno			X	
Ricerca dati per riesame della direzione			X	
Predisposizione del riesame			X	
Verifica ispettiva interna				X
Supporto ed accompagnamento nel trasferimento alle strutture coinvolte	X	X	X	X

Costi previsti

Di seguito si fornisce il piano analitico dei costi previsti per la realizzazione dell'attività sopra descritta. Si precisa in questa sede che tutte le spese indicate saranno sostenute direttamente dall'ATS a cui spetta la titolarità di spesa in relazione alla macrovoce D.

D/B. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO: COSTI PREVISTI				
DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA	**N. PERSONE**	**COSTO UNITARIO IN EURO**	**DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE**	**IMPORTO COMPLESSIVO LORDO MASSIMO IN EURO**
D/B.2 Consulenti esterni	da definire	371,85/gg	n. 27,5 giornate di attività di personalizzazione e trasferimento del manuale di Qualità dei Servizi per l'Impiego	10.225,88
D/B.3 Viaggi, vitto e alloggio (*)	da definire	da definire	Spese di viaggi, vitto e alloggio del consulente incaricato presso ciascuna Amministrazione provinciale ricevente	400,00
TOTALE COSTI ATTIVITA D/B				10.625,88

(*) Da definire secondo criteri di rimborso oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti.

Indicatori fisici di attuazione e risultati quali-quantitativi previsti

Nella tabella di seguito riportata si fornisce una schematica indicazione dei risultati quali-quantitavi che si intende raggiungere grazie alle attività previste nel contesto della tipologia di attività in esame.

D/B. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO: RISULTATI QUALI-QUANTITAVI PREVISTI	
DESCRIZIONE INDICATORE FISICO O RISULTATO PREVISTI	**QUANTIFICAZIONE**
Incontri di rilevazione presso i soggetti coinvolti nel progetto	n. 6
Predisposizione manuale di qualità	n. 1
Documento riesame	n. 1

D/C Attività di accompagnamento e tutoraggio relative alla sottoattività *"Sviluppo di un'applicazione web-based di supporto alla valutazione delle potenzialità della persona disabile"*

Contenuti e modalità operative

Il *team* incaricato della predisposizione dell'applicazione provvederà al confronto del modello logico individuato con le prassi, modalità operative e gli strumenti in uso presso le singole realtà coinvolte.

Esperita tale fase, il team provvederà al trasferimento dello strumento agli operatori addetti ai servizi di inserimento ed accompagnamento lavorativo delle persone disabili. Attraverso un'attività di *tutoring* ed assistenza si dovrebbe garantire l'uso del dispositivo anche ad operatori con competenze medie – privi cioè di competenze specialistiche o di formazione specifica relativamente all'uso ed alla somministrazione dei test – nel percorso di valutazione del disabile.

La messa a punto dello strumento terrà conto anche delle indicazioni emerse nel corso dei confronti tecnici realizzati tra gli operatori delle varie amministrazioni in occasione dei workshop.

A fronte di tali attività, presso l'Amministrazione Provinciale sarà pertanto impegnato:

- **(D/C.2)** un esperto esterno per un totale di n. 9 giornate di consulenza a favore dell'Amministrazione ricevente; tale consulente esterno sarà incaricato dall'ATS e, in qualità di esperto nella progettazione, nello sviluppo e nell'utilizzo di metodologie e tecniche di valutazione, procederà alla personalizzazione e al trasferimento del modello elaborato.

Altre spese ammissibili riguardano:

- **(D/C.3)** i costi di viaggio, vitto e alloggio presso l'Amministrazione ricevente da parte del consulente esterno incaricato;
- **(D/C.5)** il noleggio delle attrezzature informatiche necessarie per l'elaborazione ed il trasferimento del modello all'Amministrazione ricevente da parte del consulente esterno incaricato.

Si precisa in questa sede che l'Amministrazione provinciale ricevente si impegna, a fronte delle attività finanziate dal progetto, ad affiancare al consulente esterno incaricato propri operatori interni al fine di consentire la personalizzazione del modello indispensabile per il successivo trasferimento.

Tempistica

L'articolazione temporale dell'attività in esame dovrà essere programmata dandone evidenza nella tabella di seguito riportata e concordando con l'ATS tempi e modalità congruenti con i vincoli normativi e gli adempimenti amministrativi previsti. Come evidenziato dalla struttura del GANTT, l'attività prevista è stata articolata in un arco di tempo di quattro mesi a partire da giugno 2003.

D/C. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO SVILUPPO APPLICAZIONE *WEB BASED* PER LA VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITA' DELLA PERSONA DISABILE: TEMPISTICA				
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	**MESI (2003)**			
	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Analisi dei processi e degli strumenti	X	X		
Definizione area test, sperimentazione e valutazione dei risultati	X	X	X	
Taratura degli strumenti			X	X
Tutoring ed assistenza agli operatori				X
Implementazione del sistema				X

Costi previsti

Di seguito si fornisce il piano analitico dei costi previsti per la realizzazione dell'attività sopra descritta. Si precisa in questa sede che tutte le spese indicate saranno sostenute direttamente dall'ATS a cui spetta la titolarità di spesa in relazione alla macrovoce D.

D/C. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO SVILUPPO APPLICAZIONE *WEB BASED* PER LA VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITA' DELLA PERSONA DISABILE: COSTI PREVISTI				
DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA	**N. PERSONE**	**COSTO UNITARIO IN EURO**	**DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE**	**IMPORTO COMPLESSIVO LORDO MASSIMO IN EURO**
D/C.2 Consulenti esterni	da definire	371,85/gg	n. 9 giornate di applicazione e trasferimento dello strumento web based per la valutazione oggettiva delle potenzialità residue del disabile	3.346,65
D/C.3 Viaggi, vitto e alloggio(*)	da definire	da definire	Spese di viaggi, vitto e alloggio del consulente incaricato presso ciascuna Amministrazione provinciale ricevente	400,00
D/C.5 Attrezzature informatiche	----------	---------	Noleggio attrezzature informatiche	860,76
TOTALE COSTI ATTIVITÀ D/C				[illegible]

(*) Da definire secondo criteri di rimborso oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti.

Indicatori fisici di attuazione e risultati quali-quantitativi previsti

Nella tabella di seguito riportata si fornisce una schematica indicazione dei risultati quali-quantitavi che si intende raggiungere grazie alle attività previste nel contesto della tipologia di attività in esame.

D/C. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO SVILUPPO APPLICAZIONE *WEB BASED* PER LA VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITA' DELLA PERSONA DISABILE: RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI PREVISTI	
DESCRIZIONE INDICATORE FISICO O RISULTATO PREVISTI	**QUANTIFICAZIONE**
Incontri di analisi presso i soggetti coinvolti nel progetto	n. 1
Predisposizione manuale con supporto alla personalizzazione	n. 1
Presentazione struttura logica strumento di valutazione *web based*	n. 1

E. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

Sintetica descrizione delle attività previste

Nell'ambito del piano di attività previste dal progetto, quella di sensibilizzazione consiste nel promuovere delle iniziative o nel partecipare ad iniziative promosse anche da altri attori forti del territorio (Associazioni di categoria, Associazioni datoriali, ASL e così via) per promuovere gli strumenti ed il modello di accompagnamento ed inserimento lavorativo messo a punto ed oggetto del presente progetto.

L'attività di sensibilizzazione è finalizzata a mettere in rete la Buona Prassi analizzata nel contesto del progetto in riferimento, estendendo ad esempio l'adozione e l'utilizzo del manuale utente o della metodologia individuata anche ad altri soggetti operanti nei rispettivi territori; ciò garantirà peraltro un'efficace disseminazione dei risultati del progetto stesso.

Procedure da adottare nel periodo di riferimento

Nel periodo di programmazione (giugno 2003-settembre 2003), il progetto prevede la realizzazione a favore dell'Amministrazione ricevente in esame di un evento di diffusione da organizzare in loco o, comunque, presso l'ambito territoriale di competenza.

L'ATS prevede la realizzazione di un evento di diffusione presso ciascuna Amministrazione ricevente nonché uno presso la Provincia di Treviso, partner del progetto.

Gli eventi previsti costituiranno un momento di confronto e di divulgazione relativo alle tematiche – sostanzialmente, Legge 68/99 e Sistema Qualità per i Servizi per l'Impiego – che emergono dal progetto in riferimento; tali iniziative saranno rivolte a tutti i soggetti terzi potenzialmente interessati e non avranno un carattere esclusivamente tecnico.

A fronte di ciascun evento, a favore dell'Amministrazione Provinciale ricevente saranno impegnati:

- **(E.2)** consulenti esterni per un totale di n. 5 giornate di consulenza a favore dell'Amministrazione ricevente; tali consulenti esterni saranno individuati con il supporto dell'Amministrazione ricevente e incaricati dall'ATS, in qualità di esperti in rapporto alla Legge 68/99, delle politiche attive del lavoro, dell'applicazione del Sistema Qualità ai Servizi per l'Impiego.

Altre spese ammissibili riguardano:

- **(E.3)** parte dei costi di viaggio, vitto e alloggio dei consulenti che interverranno come relatori all'evento di diffusione sopra descritto oppure, in alternativa, i costi per un buffet per coloro che parteciperanno all'evento di diffusione;
- **(E.4)** i costi per la realizzazione di materiale per la diffusione in merito alle tematiche ed ai risultati del progetto;

- **(E.5)** eventuali costi di noleggio di attrezzature informatiche che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'evento di diffusione.

Si precisa in questa sede che l'Amministrazione provinciale ricevente si impegna, a fronte delle attività finanziate dal progetto, ad affiancare al consulente esterno incaricato propri operatori interni al fine di consentire un'adeguata organizzazione dell'evento di diffusione in programma; l'Amministrazione ricevente inoltre garantirà anche il supporto logistico.

Tempistica

L'articolazione temporale dell'attività in esame dovrà essere programmata dandone evidenza nella tabella di seguito riportata e concordando con l'ATS tempi e modalità congruenti con i vincoli normativi e gli adempimenti amministrativi previsti. Come evidenziato dalla struttura del GANTT, l'attività prevista è stata articolata in un arco di tempo di quattro mesi a partire da giugno 2003.

E. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE: TEMPISTICA

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	MESI (2003)			
	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Organizzazione e *follow up* dell'evento di diffusione	X	X	X	
Realizzazione dell'evento di diffusione				X

Costi previsti

Di seguito si fornisce il piano analitico dei costi previsti per la realizzazione dell'attività sopra descritta. Si precisa in questa sede che tutte le spese indicate saranno sostenute direttamente dall'ATS a cui spetta la titolarità di spesa in relazione alla macrovoce E.

E. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE: COSTI PREVISTI				
DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA	N. PERSONE	COSTO UNITARIO IN EURO	DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO MASSIMO IN EURO
E.2 Consulenti esterni	da definire	371,85/gg	n. 5 gg di attività per la preparazione e la realizzazione dell'intervento	1.859,25
E.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio (*)	da definire	------	(costo tratta media treno A/R + pernottamento e cena costo medio) per consulenti o buffet per i partecipanti	193,67
E.4 Produzione materiale informativo	--------	------	realizzazione di materiale divulgativo	710,13
E.5 Spese telematiche	--------	------	da definire	129,11
TOTALE COSTI ATTIVITÀ E				2892,16

(*) Da definire secondo criteri di rimborso oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo normativa regionale/nazionale in vigore e comunque non superiore al trattamento dei dirigenti.

Indicatori fisici di attuazione e risultati quali-quantitativi previsti

Nella tabella di seguito riportata si fornisce una schematica indicazione dei risultati quali-quantitavi che si intende raggiungere grazie alle attività previste nel contesto della tipologia di attività in esame.

E. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE: RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI PREVISTI	
DESCRIZIONE INDICATORE FISICO O RISULTATO PREVISTI	QUANTIFICAZIONE
Eventi di diffusione da organizzare presso ciascuna Amministrazione ricevente	n. 1
Materiale divulgativo da realizzare (copie)	n. 50

H. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED AUTOVALUTAZIONE

Sintetica descrizione delle attività previste

Il presente progetto prevede che tutte le attività svolte siano oggetto di un monitoraggio da parte dell'ATS.

Tale monitoraggio è previsto sia su basi continuative attraverso l'organizzazione di appositi momenti di verifica e rilevazione intermedi volti ad apportare eventuali aggiustamenti richiesti da parte delle specifiche realtà locali coinvolte, sia al termine del lavoro svolto al fine di studiare il grado di efficacia ed efficienza delle procedure e metodologie proposte.

Procedure da adottare nel periodo di riferimento

Nel periodo di programmazione (giugno 2003-settembre 2003), il progetto prevede la realizzazione a favore dell'Amministrazione ricevente in esame di un'attività di monitoraggio a fronte del trasferimento realizzato nel contesto delle attività di cui alla precedente tipologia D.

A fronte dell'attività in esame, presso l'Amministrazione Provinciale ricevente saranno impegnati:

- **(H.2)** consulenti esterni per un totale di n. 7 giornate di consulenza a favore dell'Amministrazione ricevente; tali consulenti esterni saranno incaricati dall'ATS in qualità di esperti in rapporto alla Legge 68/99, delle politiche attive del lavoro, dell'applicazione del Sistema Qualità ai Servizi per l'Impiego.

Si precisa in questa sede che l'Amministrazione provinciale ricevente si impegna, a fronte delle attività finanziate dal progetto, ad affiancare al consulente esterno incaricato propri operatori interni al fine di consentire un'adeguata attività di monitoraggio.

Tempistica

L'articolazione temporale dell'attività in esame dovrà essere programmata dandone evidenza nella tabella di seguito riportata e concordando con l'ATS tempi e modalità congruenti con i vincoli normativi e gli adempimenti amministrativi previsti. Come evidenziato dalla struttura del GANTT, l'attività prevista è stata articolata in un arco di tempo di quattro mesi a partire da giugno 2003.

H. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED AUTOVALUTAZIONE: TEMPISTICA				
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	MESI (2003)			
	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Attività di rilevazione in loco		X		
Stesura *report* di monitoraggio			X	X
Coordinamento	X	X	X	X

Costi previsti

Di seguito si fornisce il piano analitico dei costi previsti per la realizzazione dell'attività sopra descritta. Si precisa in questa sede che tutte le spese indicate saranno sostenute direttamente dall'ATS a cui spetta la titolarità di spesa in relazione alla macrovoce H.

H. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED AUTOVALUTAZIONE: COSTI PREVISTI				
DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA	N. PERSONE	COSTO UNITARIO IN EURO	DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO MASSIMO IN EURO
H.2 Consulenti esterni	da definire	371,85/gg	n. 7 gg di attività per la realizzazione dell'attività di monitoraggio relative agli interventi di trasferimento (tipologia D)	2.602,95
TOTALE COSTI ATTIVITÀ H				2.602,95

Indicatori fisici di attuazione e risultati quali-quantitativi previsti

Nella tabella di seguito riportata si fornisce una schematica indicazione dei risultati quali-quantitavi che si intende raggiungere grazie alle attività previste nel contesto della tipologia di attività in esame.

E. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED AUTOVALUTAZIONE: RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI PREVISTI	
DESCRIZIONE INDICATORE FISICO O RISULTATO PREVISTI	**QUANTIFICAZIONE**
Giornate di rilevazione in loco	n. 2
Report di monitoraggio	n. 1

Per accettazione:

_____/
__/_____/2003

Provincia di _____
Amministrazione ricevente

(timbro datario e firma)

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Patriarcato, 3 – 33100 UDINE Telefono 0432-279951 - fax 0432 279939 Cod. Fisc. 00400130308

http://www.provincia.udine.it e-mail: provincia@provincia.udine.it

DIREZIONE D'AREA POLITICHE SOCIALI, LAVORO E COLLOCAMENTO

SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

"PROGETTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE BUONE PRASSI" IN APPLICAZIONE DEL "PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA'"

Con il presente documento intendiamo proporvi una prima elaborazione delle ipotesi di applicazione nella nostra Provincia delle azioni previste nel "Piano operativo delle attività" per il trasferimento delle buone prassi affinché possiate verificarne la compatibilità con i vincoli generali del progetto complessivo.

B: ATTIVITA' SEMINARIALI E INFORMATIVE

B.i: Tavoli tecnici:

1° tavolo: Promozione dell'attività di inserimento lavorativo in rete interistituzionale

L'iniziativa si rivolge agli operatori che compongono il sistema dell'inserimento lavorativo - Provincia, Centri per l'Impiego, SIL del CAMPP - che devono individuare modalità condivise di collaborazione per l'attuazione di percorsi di inserimento lavorativo.
Infatti sul territorio della Provincia di Udine operano tre soggetti istituzionali che intervengono nel processo del collocamento mirato in base alle loro specifiche competenze come definito dalla L.R. 12/2000, di recepimento della L. 68/99, dalla L.R. 3/2202 che delega le competenze in materia di politica del lavoro dalla Regione alla Provincia, e dalla Convenzione stipulata tra la Provincia di Udine ed il CAMPP, Ente gestore del SIL, quale Servizio di accompagnamento.
Lo scopo che ci si pone è quello di uniformare le conoscenze e scambiare le buone prassi circa le procedure da adottare per la gestione dell'integrazione lavorativa dei soggetti con particolare difficoltà di inserimento lavorativo.
Saranno in particolare trattate l'individuazione delle funzioni proprie di ciascun attore interistituzionale e delle risorse da esso messe in campo per la sua realizzazione; l'individuazione di soluzioni a problemi connessi all'integrazione fra i diversi attori; la definizione di accordi che regolano il sistema in rete.
In particolare é necessario definire una metodologia comune per l'attuazione della Convenzione Provincia-SIL.

Sede:	Provincia di Udine
Tempistica:	novembre 2003
Giornate di consulenza:	2
Consulente o area:	dott. Carlo Lepri
Operatori a disposizione:	Paolo Abramo, Daniela Merlo, Sonia Domini.

2° tavolo:Presentazione del Servizio Lavoro alle Associazioni e alle categorie economiche per stimolare una negoziazione tecnica in materia di inserimento lavorativo

L'iniziativa è rivolta principalmente all'incontro tra gli operatori del collocamento mirato, i datori di lavoro e le loro associazioni di categoria, al fine di prevedere percorsi positivi di inserimento mediante gli strumenti a disposizione.
L'obiettivo è quello di dare informazioni specifiche e individuare prassi comuni e condivise relative ai percorsi che si possono attuare per ottemperare in modo efficace ad impegni di assunzione sia attraverso l'abbinamento mirato sia attraverso specifici progetti che prevedono gli strumenti di tirocinio e borse lavoro, gestiti in collaborazione con i Servizi di accompagnamento SIL del CAMPP.
Gli elementi per l'integrazione lavorativa che devono essere esaminati per la creazione di una nuova cultura e pratica del collocamento mirato sono:

- la conoscenza delle caratteristiche del lavoratore e la definizione di un progetto di inserimento personalizzato da condividere con il lavoratore stesso;
- la conoscenza delle caratteristiche dell'azienda che si realizza con la collaborazione dei suoi vertici e del personale coinvolto;
- l'utilizzo di strumenti di reciproca comprensione ed accoglienza fra azienda e lavoratore;
- l'utilizzo di strumenti di inserimento più complessi dal punto di vista tecnico-temporale e delle professionalità coinvolte in ragione delle particolari caratteristiche dei soggetti;
- l'introduzione di percorsi di orientamento.

Sede:	Provincia di Udine
Tempistica:	novembre 2003
Giornate di consulenza:	2
Consulente o area:	dott. Carlo Lepri
Operatori a disposizione:	Paolo Abramo, Daniela Merlo, Sonia Domini

B.ii: Attività di consulenza mirata

Le risorse relative a questa area d'intervento verranno destinate ad una attività di affiancamento *on the job* rivolto prioritariamente agli Operatori del SIL del CAMPP, ai Centri per l'Impiego, al Comitato Tecnico e alle Commissioni di accertamento di cui alla L.104/92 riuniti in gruppi di lavoro.

1. Gestione delle Convenzioni di integrazione lavorativa

L'incontro è finalizzato alla definizione degli aspetti da trattare nell'applicazione della Convenzione nella provincia di Udine allo scopo di migliorare e ottimizzare le modalità operative gestionali.
L'incontro è rivolto agli operatori della Provincia, del SIL del CAMPP e dei Centri per l'Impiego per dare informazioni specifiche relative ai percorsi che si possono attivare per ottemperare in modo efficace agli impegni di assunzione.

Sede:	Provincia di Udine
Tempistica:	ottobre – novembre 2003
Giornate di consulenza:	2
Consulente o area:	dott. Banfi e sig.ra Allievi della Provincia di Varese)
Operatori a disposizione:	Paolo Abramo, Sonia Domini.

2. Consulenza alle Commissioni di accertamento di cui alla L. 104/92 integrate

L'atto di indirizzo e coordinamento emanato il 16 gennaio 2000 stabilisce precise modalità al fine della valutazione di ammissione al sistema.
Le Commissioni di accertamento devono comporre entro il tempo massimo di quattro mesi:

1. diagnosi funzionale cioè la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico e sensoriale della persona disabile;
2. una definizione collegiale della capacità globale attuale e potenziale ed indicazione delle conseguenze che derivano dalle menomazioni in ordine all'apprendimento, alla vita di relazione ed integrazione lavorativa;
3. una relazione conclusiva nella quale compaiano suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

La Commissione effettua una precisa valutazione e, se la documentazione è sufficiente allo scopo, può predisporre da subito tutti gli strumenti richiesti. Diversamente indica gli approfondimenti necessari ed invia a servizi pubblici che li possano svolgere sia dal punto di vista medico-specialistico, per quanto attiene soprattutto la valutazione funzionale, sia dal punto di vista socio-sanitario.
Dopo aver raccolto gli accertamenti richiesti, la Commissione compone la relazione conclusiva e decide le indicazioni di percorso da supporre:

- può essere avviato con il solo collocamento mirato;
- può essere avviato con il collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione;
- può essere avviato con il collocamento mirato, il supporto di un servizio di mediazione e l'utilizzo di strumenti temporali di mediazione;
- necessita di un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato;
- risulta non collocabile.

Questo percorso appare al momento del tutto complesso e necessita di particolare attenzione e di un adeguato supporto tecnico-specialistico *on the job*.

Sede:	Provincia di Udine
Tempistica:	ottobre – novembre 2003
Giornate di consulenza:	2
Consulente o area:	dott. Massimo Serra
Operatori a disposizione:	Paolo Abramo, Daniela Merlo.

3 Consulenza ai singoli gruppi operativi territoriali del collocamento mirato (Alto, Medio e Basso Friuli) al fine di creare un'alleanza all'interno della rete interistituzionale

L'azione è rivolta alla creazione di un'alleanza all'interno dei singoli gruppi operativi territoriali che fanno riferimento all'Alto, Medio e Basso Friuli, diversamente caratterizzati sia dal punto di vista geografico che culturale.
L'erogazione del servizio di inserimento lavorativo si prevede su due livelli, uno centrale ed uno periferico, realizzato attraverso i Centri per l'Impiego. E' opportuno, nella fase di sperimentazione del sistema, che i compiti operativi rimangano a livello centrale e che si attui successivamente il decentramento.
Il gruppo integrato dovrà svolgere funzioni di informazione, orientamento, consulenza, collocamento mirato, intervento e coordinamento di rete.
L'ammissione del disabile al sistema è naturalmente un nodo assai importante poiché la parola "ammissione" sottintende la verifica di requisiti non solo burocratici informali ma di

idoneità e inoltre richiama una pluralità di percorsi che non significano solo e subito "posto di lavoro".
Questo concetto rimanda ad altre due piste di lavoro: da un lato alle modificazioni delle funzioni dei Centri per l'Impiego, per metterli in grado di passare dai soli contenuti amministrativi a contenuti tecnico-professionali; dall'altro lato alla modificazione delle condizioni di cornice attraverso il potenziamento dei servizi esistenti e al dialogo con il mondo del lavoro sul piano istituzionale.

Sede: - Servizio Inserimento Lavorativo del CAMPP di Tolmezzo per il Gruppo territoriale dell'Alto Friuli
- Centro per l'Impiego di Udine per il Gruppo territoriale del Medio Friuli
- Centro per l'Impiego di Cervignano per il Gruppo territoriale della Bassa Friulana

Tempistica: ottobre – novembre 2003
Giornate di consulenza: 5
Consulente o area: Prof. Renzo Scortegagna
Operatori a disposizione: Paolo Abramo, Daniela Merlo, Sonia Domini.

4 Consulenza agli operatori dei Centri per l'Impiego relativamente alla normativa sul collocamento mirato

L'iniziativa è rivolta agli operatori dei Centri per l'Impiego (CPI) della Provincia di Udine, e per la tematica trattata rientra nell'ambito delle attività di consulenza mirata.

Diversi sono gli aspetti normativi da focalizzare o da precisare; tra i più urgenti emergono:
1- la natura dello "status di disoccupato" e l'iscrizione alle liste dei disabili;
2- il regime sanzionatorio della L. 68/99 ed il ricorso alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex ruolo Ispettorato);
3- l'art. 9 della L.68/99 ed il collocamento mirato.

Per quanto al punto 1, si ritiene coesistano più fonti normative, di diverso grado (L.68/99, D.L.vo 297/02, regolamento regionale), che intervengono in materia d'iscrizione; l'atto dell'iscrizione o l'acquisizione dello status di disoccupato fa sorgere dei diritti in capo al lavoratore, e simmetricamente degli obblighi nei confronti del CPI (mantenimento dell'iscrizione, cancellazione, sospensione) e si ravvisa la necessità di armonizzazione delle fonti.

Regime sanzionatorio e collocamento mirato sono aspetti collegati fra loro; ovviamente devono essere conosciuti e condivisi dall'insieme degli operatori del CPI , che sul territorio di propria competenza devono presentarsi all'universo delle imprese con una "facies" comune. Attualmente, a tal proposito, ci sono diverse sensibilità e percezioni che necessitano di una standardizzazione, questa sarà aiutata dall'approfondimento legislativo sia dell'art. 9 che dell'art. 15 della legge citata.

Sede: Centro per l'Impiego di Udine
Tempistica: novembre 2003
Giornate di consulenza: 2
Consulente o area: Ing. Giuseppe Di Florio
Operatori a disposizione: Paolo Abramo, Tomat Umberto, Conte Morena.

D. ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO

D/A Attività di accompagnamento e tutoraggio relative alla sottoattività *"Creazione di un manuale utente (operatore Servizi per l'Impiego)"*

Per questa azione gli operatori coinvolti nel progetto affiancheranno il Consulente, da voi indicato, durante le fasi di:

(a) individuazione delle fonti normative,
(b) individuazione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dei vari organismi
(c) individuazione ed analisi dei procedimenti derivanti,

al fine di supportarlo nell'attivazione delle procedure di accompagnamento presso la nostra Amministrazione Provinciale.

In particolare si prevede il nostro diretto coinvolgimento nelle fasi di "verifica delle prassi" e "stesura definitiva del manuale utente".

Sede:	Provincia di Udine e Centri per l'Impiego
Tempistica:	ottobre-novembre 2003
Consulente o area:	previsto dall'ATS
Operatori a disposizione:	Paolo Abramo, Umberto Tomat; Daniela Merlo.

D/B Attività di accompagnamento e tutoraggio relative alla sottoattività *"Predisposizione del sistema qualità dei Servizi per l'Impiego – campo d'azione servizi inserimento lavorativo"*

L'azione prevede che il *team* incaricato della predisposizione del sistema qualità dei Servizi per l'impiego esegua una mappatura generale dei processi di gestione ed erogazione dei servizi sotto il profilo funzionale ed organizzativo e della soddisfazione del "cliente".

La mappatura generale dei processi e la definizione dei sottoprocessi permetteranno di realizzare il trasferimento del modello all'Amministrazione provinciale di Udine.

La successiva fase di analisi porterà alla personalizzazione e trasferimento dei materiali necessari alla stesura dei manuali della qualità che tengano conto delle specificità della nostra realtà provinciale.

Sarà trasferito anche il modello per la gestione dei dati e la raccolta della documentazione con annessa mappa dei processi.

Sarà garantita l'assistenza tecnica nella fase di trasferimento del modello e di supporto e accompagnamento.

Sede:	Provincia di Udiane e Centri per l'Impiego
Tempistica:	ottobre-novembre 2003
Consulente o area:	previsto dall'ATS
Operatori a disposizione:	Paolo Abramo, Umberto Tomat, Daniela Merlo.

D/C Attività di accompagnamento e tutoraggio relative alla sottoattività *"Sviluppo di un'applicazione web based di supporto alla valutazione delle potenzialità della persona disabile"*

L'azione prevede il trasferimento di un'applicazione web-based agli operatori addetti ai servizi di inserimento ed accompagnamento lavorativo delle persone disabili, con precedente confronto del modello logico con le prassi e modalità operative locali e successiva attività di *tutoring* e assistenza.

Sede:	Centri per l'Impiego e Servizio Inserimento Lavorativo di Udine
Tempistica:	ottobre - novembre 2003
Consulente o area:	previsto dall'ATS
Operatori a disposizione:	Paolo Abramo, Daniela Merlo, Morena Conte.

E. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

Per quanto riguarda questa azione prevediamo l'effettuazione di un incontro di diffusione aperto ai soggetti territoriali a vario titolo interessati dall'applicazione della L.68/99.
Avrà come obiettivo l'illustrazione del presente progetto la cui attuazione nella nostra Provincia ha il fine di favorire la strutturazione del sistema del Collocamento mirato, l'implementazione, in parte già realizzata, degli strumenti più idonei a favorire le assunzioni, i risultati ottenuti finora e quelli che si intende raggiungere in materia di servizi erogati e di collocazioni lavorative consolidate.
L'occasione potrà essere utile anche per informare i destinatari dell'intervento (sia sul versante delle aziende che dei lavoratori) in merito alla Convenzione stipulata tra l'Amministrazione provinciale ed il CAMPP di Cervignano del Friuli.

Sede:	da individuare
Tempistica:	ottobre - novembre 2003
Consulente o area:	Prof. Renzo Scortegagna
Operatori a disposizione:	Paolo Abramo, Daniela Merlo.

" Disabilità e Lavoro"

5 Settembre 2003
Sala Polifunzionale del Comune di Monfalcone

9.00 Apertura dei Lavori e registrazione dei partecipanti
9.15 Indirizzi di saluto

9.30 **Lo scenario nazionale dello stato di Attuazione della Legge n.68/99 " Norme per il diritto al Lavoro dei Disabili" alla luce dell'evoluzione normativa italiana ed europea**
Dott.ssa Maria Vignola Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

10.00 **La situazione del collocamento mirato nella provincia di Gorizia nel contesto del trasferimento delle funzioni di politica attiva del lavoro attuato dalla regione Friuli Venezia Giulia alle province**
dott.ssa Antonia Barillari rappresentante del gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per la ridefinizione del percorso operativo del collocamento mirato

10.30 **Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato : l'esperienza dell'organizzazione del servizio lavoro e dei Servizi dell'inserimento lavorativo della Provincia di Vicenza**
Dott. Roberto Franco Responsabile dei Servizi per l'impiego della Provincia di Vicenza

11.00 **Lavoro e fasce deboli: percorsi di inclusione sociale nella rete dei servizi**
Dott.ssa Nicoletta Stradi coordinatore Servizio sociale dei Comuni Ambito Basso Isontino

11.30 **L'esperienza del inserimento lavorativo del la persona disabile nell'operatività concreta e nel raccordo con i servizi**
Coop. La Buona terra Ronchi dei Legionari
IL CAM Cormons

11.45 **Il disabile nel confronto con la dimensione dell'imprenditorialità: presentazione del progetto Equal "*Imprenditorialità estrema per una Vita Indipendente*" Sergio Raimondo Associazione IDEA onlus**

12.00 **Il telelavoro come strumento di inserimento lavorativo nell'esperienza realizzata presso una cooperativa sociale nel territorio provinciale**
Fabrizio Valencic direttore
Cooperativa Arcobaleno

12.15 **Dibattito**

12.45 **L'evoluzione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità:successi e fallimenti, buone prassi e lacune da colmare**
dott. Claudio Soldà direttore operativo
Fondazione Adecco per le pari opportunità

13.15 **Conclusione dei lavori**

Nota Bene

- La relazione introduttiva è stata svolta dal dott. Soldà in relazione all'impossibilità alla partecipazione da parte della dott.ssa Vignola

- Gli altri relatori intervenuti non hanno presentato documentazione scritta del proprio intervento

17.30 Tavola Rotonda : " Disabilità e Lavoro : che fare per passare dalle parole ai fatti?"

Intervengono

Roberto Cosolini Assessore al Lavoro e della Regione Friuli Venezia Giulia

FrancoSturzi Vice residente Provincia di Gorizia

Francesco Orlando assessore alle politiche sociali del Comune di Monfalcone

Claudio Soldà Direttore operativo Fondazione Adecco per le pari opportunità

Roberto Franco Responsabile servizi per l'impiego provincia di Vicenza

Mario Brancati Rappresentante della consulta provinciale disabili

Roby Margutti Pres. Associazione IDEA onlus

Fabrizio Valencic Rappresentante della cooperazione sociale

Lia Floriti rappresentante Confindustria Artigianato

Monfalcone, 5 settembre 2003
CONVEGNO

"DISABILITA' E LAVORO"

Claudio Soldà - Direttore Operativo Fondazione Adecco per le Pari Opportunità onlus*

L'EVOLUZIONE DELL'INSERIMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA': SUCCESSI E FALLIMENTI, BUONE PRASSI E LACUNE DA COLMARE

L'anno 2003 è un anno importante per la disabilità. E' importante perché offre l'occasione di una riflessione "obbligata" nei confronti della situazione delle persone con disabilità.
Il convegno organizzato oggi ci permette di approfondire uno degli aspetti più rilevanti nella vita di una persona, a maggior ragione nella vita di una persona con disabilità: il lavoro.
Per affrontare la tematica nella maniera più opportuna credo sia necessario tenere conto di alcuni dati quantitativi:
in Europa vivono circa 38 milioni di persone con disabilità, pari ad una persona su dieci. Il 63% di loro ha più di 45 anni!
Il tasso di occupazione delle persone con disabilità è pari a circa il 40%, contro il 63% circa di quello generale.
In Italia vivono circa 2,8 milioni di persone con disabilità, 2,6 milioni sono all'interno della famiglia.
Le persone in età lavorativa sono 522 mila, il tasso di occupazione è del 17% (del 9% quello delle donne!).
Già da questi pochi dati emerge la gravità della situazione che le persone con disabilità si trovano a vivere nel mondo del lavoro.
La difficile integrazione professionale e sociale di tali persone è conseguenza di una scarsa cultura della disabilità diffusa nella nostra società.
Secoli di emarginazione, di scuole speciali, di istituzioni latitanti, di laboratori protetti hanno prodotto nei confronti delle persone con disabilità violazioni dei loro diritti umani e civili, discriminazione nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, mancanza di pari opportunità nelle attività sociali e nell'utilizzo dei servizi, pregiudizi e visione negativa sulle loro capacità ed abilità.
Della condizione delle persone con disabilità è sempre stato considerato lo stato della malattia, con la relativa attenzione alla riabilitazione dal punto di vista quasi esclusivamente medico.
E' proprio il **MODELLO MEDICO** che ha prevalso negli anni, basato sulla considerazione della disabilità come problema personale, come malattia a cui far fronte con l'assistenza medica e la cura, come "problema" da risolvere con politiche di assistenza sanitaria.
Tale modello ha fatto sì che anche le persone con disabilità si siano adattate a vivere la propria condizione in una logica assistenzialista, senza avere la possibilità di essere protagonisti della propria vita.
A livello internazionale, in contrapposizione al modello medico è stato creato il **MODELLO SOCIALE** che parte dalla consapevolezza che la persona con disabilità è un cittadino come tutti gli altri, con gli stessi diritti e con una pari opportunità di scelta. La condizione di svantaggio non è un fatto oggettivo che appartiene alle persone disabili, bensì è un rapporto tra le limitazioni funzionali e sociali che le persone possono vivere e le risposte di inclusione che la società offre ai loro bisogni (Il modello sociale trova piena esplicitazione nella Classificazione Internazionale delle minorazioni, disabilità ed handicap ICIDH 2)
Lo svantaggio è un problema creato dalla società per il quale non vengono adottate soluzioni idonee. Lo svantaggio che vive la persona con disabilità è responsabilità collettiva della società la quale, attraverso azioni sociali e modifiche ambientali, deve garantire una piena integrazione sociale, anche nel rispetto dei diritti umani.

Il processo verso la piena integrazione sociale parte dalla considerazione delle persone con disabilità come cittadini, come soggetti socialmente attivi che appartengono ad una comunità dalla quale nessuno può essere escluso in nessun momento della propria vita.
In Italia esiste una lunga ed innovativa esperienza in ambito di integrazione scolastica delle persone con disabilità. Si parlava di classi "miste" già a partire dagli anni 70 e con importanti successi, nonostante sia mancata un'integrazione comune tutti i livelli di istruzione (si pensi alla difficoltà di accesso ai corsi universitari ed ai corsi professionali specializzati).
In oltre trent'anni, **il ruolo positivo del sistema educativo-formativo** non ha trovato continuità nel ruolo del mondo del lavoro e del sistema produttivo, esasperando l'emarginazione delle persone con disabilità.

L'esclusione dal mondo del lavoro ha rafforzato la logica assistenzialista di cui ho accennato in precedenza, accentuando l'atteggiamento passivo e distaccato delle persone con disabilità.
Nel nostro Paese, nonostante i principi contenuti nella **Carta Costituzionale** (la Carta attribuisce al lavoro una valenza fondamentale. Esso costituisce il valore su cui si fonda la Repubblica - art. 1 -, la quale riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo le condizioni che lo rendono effettivo. Il lavoro è anche un dovere di ogni cittadino, da adempiere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, svolgendo attività o funzioni che concorrano al progresso materiale o spirituale della società), non è stata ancora raggiunta la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
A più riprese si è tentato di dare un sostegno particolare all'inserimento lavorativo di tali soggetti. **La legge 482/68**, per mancanza di strumenti e di strutture idonee, non ha rappresentato una risposta efficace al problema.
La legge n. 68 dei 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha rappresentato il momento di svolta nella storia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Il passaggio dal "collocamento obbligatorio" al "collocamento mirato" costituisce la caratteristica fondamentale del nuovo modo di considerare l'approccio al lavoro di tali soggetti.
La costruzione di un percorso individuale legate alle esigenze specifiche della persona e l'analisi delle effettive capacità in rapporto al mercato del lavoro consente di ottenere con maggior successo la sua integrazione professionale.
Una valutazione specifica delle capacità lavorative che prenda in considerazione la persona sia dal punto di vista professionale (titoli di studio, formazione, lavori già svolti), sia dal punto di vista delle abilità funzionali (vocazioni a svolgere lavori, limitazioni funzionali), sia dal punto di vista del potenziale (attitudini e capacità espresse ma non valorizzate), permette di individuare il percorso ad essa più adatto ed affrontare il mercato del lavoro con strumenti più efficaci.
In Italia possiamo rilevare due tipi di valutazioni:
Un primo tipo è basata su un parametro esclusivamente medico e percentuale (accertamenti di invalidità)
Il parametro percentuale ha origine da un'impostazione culturale maturata nel Novecento per soddisfare esigenze di risarcimento (per minorazioni conseguite durante la guerra) o assicurative. Si trattava della necessità di quantificare il danno per poterlo risarcire.
Si è così radicata l'idea della corrispondenza esatta tra percentuale di invalidità e capacità lavorative, con la conseguente mortificazione di risorse e di capacità nel campo del lavoro.
Il secondo tipo di valutazione stravolge il precedente, sostenendo il passaggio dalla logica dell'indennizzo alla logica dell'integrazione sociale.
Rispecchia i principi della Classificazione Internazionale delle minorazioni, disabilità ed handicap dell'OMS e non utilizza nessun parametro. E' impostata sulla valutazione funzionale correlata con l'età e l'ambiente (legge 104/92).
Continuiamo nella individuazione degli aspetti principali della norma.
In questi primi anni di vita, la legge 68/99, non ancora "sfruttata" appieno nella sua potenzialità, ha permesso di delineare aree di successo e aree da migliorare nel collocamento delle persone con disabilità.
Aree di successo possono essere considerate:

- passaggio dal "modello medico" al "modello sociale";
- collocamento mirato;
- istituto delle convenzioni;
- chiamata nominativa;
- accertamento della situazione di handicap da parte delle commissioni previste dalla 104/92;
- sostegno, agevolazioni, incentivi, risorse finanziarie mirate.

Aree da migliorare:

- Regolamentazione fondo regionale;
- sviluppo del telelavoro;
- applicazione delle sanzioni;
- convenzioni di integrazione lavorativa;
- formazione professionale mirata;
- integrazione efficace tra i servizi all'impiego;
- individuazione ausili e adeguamento postazione di lavoro;
- progettazione partecipata e presenza attiva delle persone con disabilità nella definizione del percorso;
- combinazione di metodo e contenuti;
- figura del tutor;
- mediazione con il sistema produttivo;
- distribuzione dei servizi di integrazione lavorativa.

Restano aperte anche altre questioni chiave:

- il monitoraggio;
- le rilevazioni statistiche;
- la formazione on the job;
- lo scambio di esperienze e di buone prassi;
- il sostegno per restare nel mondo del lavoro;
- la possibilità di crescita professionale (la barriera di vetro);
- il coinvolgimento dei "piccoli" datori di lavoro.

Dall'UNIONE EUROPEA

E' importante ricordare alcuni principi fondamentali promossi dall'UE in relazione la tema che stiamo affrontando:

Pari Opportunità;

Non discriminazione;

Inclusione;

Azioni positive.

Si tratta di concetti più volte ripresi, a partire dalla Carta dei diritti fondamentali fino ad arrivare alla Dichiarazione di Madrid.

Il percorso ha avuto molte altre tappe, tra le quali:

Raccomandazione del 22 luglio 2003 (2003/579/CE)

Sull'attuazione delle politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Decisione del 22 luglio 2003 (2003/578/CE)

Relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Conclusione del 6 febbraio 2003 (2003/C39/03)

Accessibility - migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi

Regolamento del 12 dicembre 2002 (2204/2002)

Relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Decisione del 10 giugno 2002 (1145/2002/CE)

Relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione

Raccomandazione del 18 febbraio 2002 (2002/178/CE)

Riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri

Risoluzione dell'8 ottobre 2001 (2001/C 292/02)

Sfruttare le possibilità offerte dalla società dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale

Direttiva del 27 novembre 2000 (2000/78/CE)

Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Decisione del Consiglio del 13 marzo 2000

Orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000

Documento della Commissione Europea del 1998

Aumentare i livelli di occupazione delle persone disabili. La sfida di tutti.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili

Nell'ambito della non discriminazione in materia di impiego, un cenno particolare merita la direttiva 78/2000 (recepita recentemente dal nostro ordinamento con decreto legislativo n.216 del 9 luglio 2003) che garantisce una maggior tutela alle persone con disabilità nell'ambiente lavorativo riconoscendo:
la *discriminazione diretta* e *discriminazione indiretta*;
gli *adattamenti ragionevoli* del posto di lavoro a carico del datore di lavoro;
l'onere indebito (onere eccessivo per l'impresa che deve provvedere ad adattare il posto di lavoro);
l'onere della prova a carico del convenuto, che dovrà dimostrare che non si è verificata alcuna violazione del principio di parità di trattamento.
La protezione contro la discriminazione riguarda:
le condizioni di accesso all'occupazione o al lavoro autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di reclutamento e la promozione a tutti i livelli della gerarchia professionale;
l'accesso all'orientamento ed alla formazione professionale;
le condizioni di assunzione e di lavoro, compresi la fine del rapporto e la retribuzione;
l'affiliazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque altra organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione.

Per chiudere ritengo sia opportuno soffermarsi su una breve considerazione. Si parla di integrazione lavorativa delle persone con disabilità dimenticando spesso che per raggiungerla è necessario che esistano condizioni idonee anche al di fuori del mondo del lavoro. Il percorso verso la piena inclusione deve obbligatoriamente passare attraverso l'eliminazione di diversi tipi di barriere:
barriere all'accesso del mercato del lavoro;
barriere all'accesso dell'informazione;
barriere all'accesso della comunicazione;
barriere alla piena integrazione, già nel sistema formativo;
barriere all'autonomia nella gestione della propria vita (il vincolo della famiglia)
barriere all'esercizio dei propri diritti di cittadini
barriere alla diffusione e condivisione di una cultura della disabilità.

Servizi per l'Impiego e della Formazione

Provincia di Vicenza

DAL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL COLLOCAMENTO MIRATO

Esperienza dell'organizzazione dei Servizi per l'Impiego e dei Servizi di Inserimento Lavorativo della Provincia di Vicenza

Comunicazione di Roberto Franco – Dirigente dei Servizi per l'Impiego e della Formazione della Provincia di Vicenza

Provincia di Gorizia 5 settembre 2003

IL PUNTO DI PARTENZA DELL'ESPERIENZA VICENTINA

La consapevolezza e la convinzione che il passaggio dal "collocamento obbligatorio" (L. 482/68) al "collocamento mirato" (L. 68/99)

- **RICHIEDEVA** una progettazione di più attori istituzionali e sociali
- **CHIAMAVA** in causa nuove forme di autorità e nuove autentiche collaborazioni a livello decentrato
- **SOLLECITAVA** forti assunzioni di responsabilità a livello locale
- **ESIGEVA** la presenza di competenze tecniche innovative e qualificate, nelle quali assumono rilevanza le capacità relazionali e progettuali

Provincia di Gorizia 5 settembre 2003

IL PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIA E AZIENDE ULSS (giugno 2000)

- **RICONOSCE** l'interesse generale dell'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate;

- **ATTRIBUISCE** ai Servizi e Centri per l'Impiego e ai S.I.L. specifiche funzioni e competenze in un contesto di piena collaborazione e sinergia;

- **INDIVIDUA,** in una logica di sistema, i S.I.L. come componenti complementari dell'Amministrazione Provinciale nella programmazione, gestione e verifica dei piani del collocamento mirato;

- **IMPEGNA** Amministrazione Provinciale e ULSS a predisporre uno o più piani di politiche attive a favore dei lavoratori disabili e svantaggiati e a recepirli nei rispettivi Programmi e Piani di zona.

Provincia di Gorizia 5 settembre 2003

LE INTESE TRA SERVIZI PER L'IMPIEGO PROVINCIALI, S.I.L. DELLE U.L.S.S., FORZE SOCIALI E COOPERAZIONE SOCIALE

- **CONVENZIONI QUADRO** sulla programmazione dei tirocini di orientamento e formazione al lavoro;

- **ACCORDO** sui criteri di attribuzione delle agevolazioni alle aziende dei Fondi Nazionali e Regionali per l'occupazione dei lavoratori disabili;

- **DELIBERA DI INDIRIZZO** della Commissione Provinciale del Lavoro a sostegno delle Cooperative Sociali d'inserimento lavorativo;

Provincia di Gorizia 5 settembre 2003

I DATI DEL "COLLOCAMENTO MIRATO" (L. 68/99) IN PROVINCIA DI VICENZA

ANNO	2000	2001	2002
AVVIAMENTI CON CONVENZIONI AGEVOLATE (c. 4 art. 11 LEGGE 68/99)	107 *	139	123
AVVIAMENTI CON CONVENZIONI NON AGEVOLATE (per esaurimento delle risorse)	0	25	50
AVVIAMENTI COLLOCAMENTO ORDINARIO	162	51	47
TOTALE AVVIAMENTI	**269**	**215**	**220**

* Comprendevano anche avviamenti effettuati nel 1999 e i finanziamenti erano relativi al biennio 1999-2000

Provincia di Gorizia 5 settembre 2003

I DATI DEL "COLLOCAMENTO MIRATO" (L. 68/99) IN PROVINCIA DI VICENZA

ANNO	2000	2001	2002
ISCRITTI ALLE BANCHE DATI DELLA LEGGE 68/99	1649	2056	2116
INCIDENZA DEGLI AVVIAMENTI CON CONVENZIONI SUL TOTALE DEGLI AVVIAMENTI	40 %	64 %	79 %

	LEGGE 482/68	LEGGE 68/99
PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (oltre 1 anno)	45 %	81 %

Provincia di Gorizia 5 settembre 2003

MODELLO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO PER LA GESTIONE DEL COLLOCAMENTO MIRATO (L. 68/99)

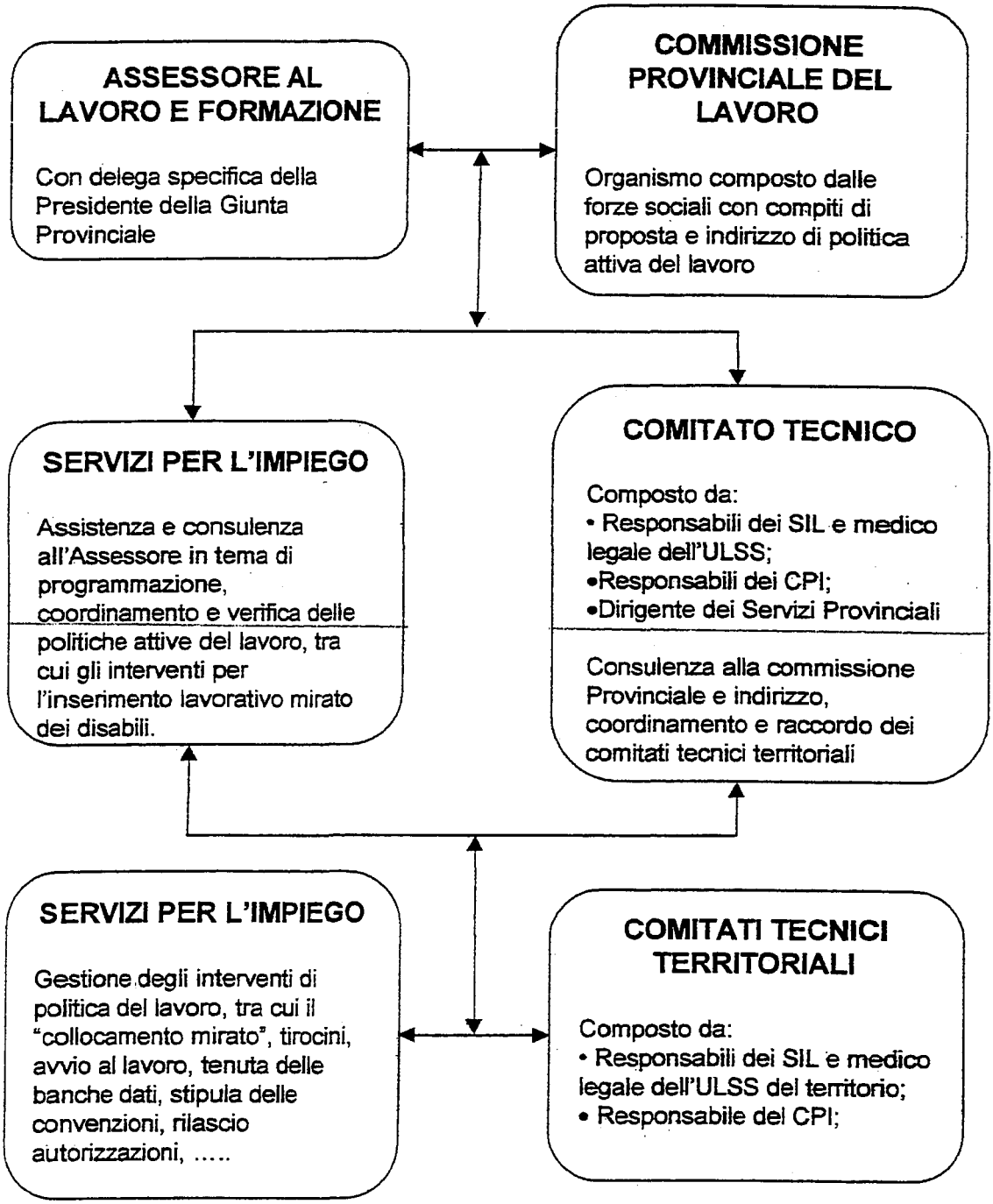

SCELTE DI FONDO NELLA GESTIONE DELLA LEGGE 68/99

- decentramento del governo del mercato del lavoro in generale e di questo "segmento", in particolare, ai CPI e ai SIL dei singoli territori;

- attribuzione di un elevato livello di autonomia e responsabilità agli stessi Centri e Servizi

- scelta privilegiata del territorio dove "si fanno le cose", favorendo lo sviluppo di un rapporto stabile di collaborazione essenziale per una possibile – futura – integrazione anche funzionale;

- lavoro di rete tra i diversi attori istituzionali e sociali coinvolti

Provincia di Gorizia 5 settembre 2003

Il lavoro in rete è lo strumento fisiologico, lo strumento principe d'intervento in questo settore, in quanto l'inserimento lavorativo non è di competenza esclusiva di qualcuno, ma di molti che insieme devono interagire.
Ciascuno è soggetto e risorsa all'interno di un sistema che accoglie globalmente i problemi dei suoi componenti, anziché affrontarli individualmente in una visione settoriale. In quest'ottica, non c'è quindi una logica di rigida suddivisione del lavoro in base alle competenze assegnate dalla normativa, ma un approccio fondato sul concetto di assunzione di responsabilità in un determinato territorio e sul conseguente perseguimento congiunto di obiettivi comuni.
Così l'inserimento lavorativo dei disabili diventa una parte essenziale del progetto di vita della persona, dando significato, obiettivi e immaginario a tutti gli interventi educativi, formativi e riabilitavi che accompagnano la persona fin dall'infanzia, evitando il rischio di un uso inefficace e inefficiente delle risorse. Ed è proprio su questo principio che si basa la collaborazione tra la Provincia e le Aziende ULSS nella gestione della legge 68, sancita dal protocollo d'intesa è fondata sulla programmazione e gestione unitaria della risorse e degli interventi e sulla personalizzazione dei percorsi, realizzati in raccordo con le agenzie formative, i servizi socio sanitari, le cooperative sociali.
Massima espressione di tale collaborazione è la firma congiunta delle convenzioni di programma e di integrazione lavorativa.
Un altro esempio pratico delle conseguenze di queste due linee di indirizzo (la valorizzazione del territorio e il lavoro di rete) è l'impostazione sul piano organizzativo ed operativo del Comitato Tecnico vicentino, articolato su due livelli di attività:
-provinciale, per la definizione di indirizzi e linee progettuali omogenee per tutta la provincia;
-locale, con la presenza nel territorio corrispondente ad ognuna dei sei CPI di un gruppo di lavoro che affronta le questioni specifiche di quell'ambito territoriale.
Tale opzione appare coerente con l'impianto di gestione decentrata della legge 68 sopra descritto e rende possibile un'azione pratica ed incisiva.

In questo modo difatti, gli operatori dei Centri per l'impiego, dei SIL, dei Servizi di medicina legale e del lavoro, della Commissione Medica Integrata per l'accertamento delle condizioni di disabilità, si sentono all'interno di uno stesso sistema, assieme compongono il Comitato Tecnico e assieme collaborano nella realizzazione degli inserimenti lavorativi.
Sulla scorta di queste esperienze si vuol oggi estendere l'approccio d'inserimento mirato e personalizzato previsto per i disabili ad altre categorie a rischio di esclusione sociale, coerentemente alle più recenti indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e agli indirizzi normativi europei e nazionali.
Per effetto di queste scelte, a Vicenza sono stati raggiunti importanti risultati, testimoniati dalle significative assegnazioni nella ripartizione del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, che premia il numero di convenzioni e di inserimenti realizzati. Occorre tuttavia precisare che le risorse disponibili sono risultate insufficienti per rispondere a tutti i bisogni manifestati dai disabili e dalle imprese e si rappresenta l'esigenza di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo stesso.
La positiva esperienza maturata in questi anni ci consente di fare alcune considerazioni generali.
Il lavoro è strumento fondamentale di costruzione del diritto di cittadinanza, elemento cardine dell'identità adulta e fattore fondamentale di socializzazione nelle società complesse.
L'integrazione lavorativa è effetto e, nel contempo, causa della nuova rappresentazione sociale della persona disabile (da utente da "assistere" a cittadino da "promuovere"), richiede e determina profondi cambiamenti nelle professioni di aiuto (dall'assistenza alla consulenza di progetto) e rappresenta una nuova impostazione del welfare-state, più rivolto ai bisogni di questi cittadini e sicuramente più economico.
Il settore dell'integrazione lavorativa è indubbiamente connotato dalla complessità e da numerosi fattori di problematicità. Occorre affrontare contestualmente questi fattori di complessità ed in particolare è necessaria una specifica attenzione politica ed istituzionale.
L'attenzione politica al settore è "di per sé" un fattore di efficacia nei processi d'integrazione lavorativa ma deve sostanziarsi nella messa a punto di particolari linee d'intervento per le persone disabili, all'interno delle politiche del lavoro dirette ad implementare le opportunità lavorative e a sostenere i costi del lavoro.

Le specificità soggettive dei disabili, le caratteristiche del mondo del lavoro e le esigenze delle imprese, per un consenso e una piena collaborazione, rimarcano la necessità di una metodologia rigorosa e qualificata fondata sui seguenti elementi di rilievo:

- l'esistenza di una rete effettiva di servizi (educativo/formativi, sociali, sanitari, per l'inserimento al lavoro) che assicuri una presa in carico continuativa e globale e sia capace di operare in modo coordinato e sinergico su obiettivi condivisi di maturazione della personalità e di integrazione sociale;
- la presenza di operatori qualificati e occupati con continuità nel settore, in grado di utilizzare in modo integrato gli strumenti, le azioni e le risorse disponibili per il settore.

L'integrazione lavorativa chiede e provoca una crescita culturale dell'intera società, fondata sulla concezione della persona disabile quale risorsa.

È la persona disabile il vero arbitro e protagonista dell'inserimento lavorativo.

Per questo è indispensabile lo sviluppo di ampie forme di coordinamento e di intese tra i soggetti coinvolti, al fine di sostenere la capacità a livello locale di collegare tra loro i servizi, le politiche e gli strumenti in un'azione di sistema.

Il Comitato tecnico territoriale valuta le residue capacità lavorative del lavoratore, definisce il percorso e gli strumenti d'inserimento lavorativo, si raccorda con la Commissione medica per l'accertamento della disabilità della L.104/92, predispone i controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità etc.
Assieme CPI e SIL (gli stessi operatori del Comitato tecnico territoriale):

1. selezionano le aziende della zona soggette alla L.68/99, individuando le "scoperture" e gli eventuali fabbisogni formativi;
2. propongono all'azienda il tipo di convenzione e gli eventuali strumenti e istituti di politica attiva del lavoro che possono favorire l'inserimento
3. selezionano i candidati all'inserimento in base alle valutazioni effettuate sulle residue capacità lavorative dei lavoratori disabili e assieme al candidato scelto e all'azienda mettono a punto il percorso personalizzato con gli eventuali passaggi intermedi (tirocinio-formazione)
4. garantiscono il Tutor e l'assistenza nelle fasi di inserimento sia al ~~lavoratore che all'azienda~~
5. realizzano momenti di verifica nel corso del primo anno di lavoro.

Questo approccio, ispirato alla filosofia del COLLOCAMENTO MIRATO ci ha portato ad escludere l'utilizzo della "Lista provinciale dei lavoratori disabili disoccupati" e a scegliere l'istituzione di banche dati dei lavoratori disabili - disponibili a ricercare un lavoro – gestite dai Comitati Tecnici Territoriali.
Lo stesso approccio, e la scelta privilegiata negli avviamenti dello strumento delle Convenzioni, (art.11 della L. 68/99) producono tutte assunzioni nominative.

La situazione del collocamento mirato nella Provincia di Gorizia nel contesto del trasferimento delle funzioni di politica attiva del lavoro attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia alle Province

Monfalcone 5 settembre 2003

Per inquadrare l'oggetto del tema da trattare è necessario fare riferimento all'art. 4 della L.R. 3/2002 che ha disposto il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di politica attiva del Lavoro, collocamento ed avviamento al lavoro e servizi per l'impiego, conflitti del lavoro, incentivazione alla cooperazione sociale a far tempo dal 01.07.2002.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha, infatti ,scelto in sede di adozione della normativa di attuazione del decreto legislativo 469/97 concernente il conferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro alle regioni ed agli enti locali, di non disporre l'esercizio delle funzioni da parte delle Province come indicato nella legislazione nazionale ed attuato nel resto del territorio italiano, ma di attivare per l'esercizio ed il coordinamento di tali compiti l'Agenzia regionale per l'impiego .

A cinque anni di distanza è stato infine disposto il trasferimento delle funzioni nel senso originariamente indicato dal decreto legislativo. Questa evoluzione normativa ci dice già un primo elemento di maggiore complessità rispetto alla situazione delle altre regioni. E cioè che i servizi per l'impiego hanno attraversato nel breve volgere di alcuni anni due processi di trasformazione che, come intuibile, non sono mai né semplici né indolori, e cioè da servizio del ministero del lavoro a servizio regionale e ora da servizio regionale a servizio provinciale.

Tra le funzioni trasferite è inserita anche quella relativa alle competenze attinenti al collocamento mirato delle persone disabili di cui alla L. 68/99 ed alla relativa normativa regionale di attuazione L.R. 12/01 e più in generale l'attuazione degli indirizzi e istituti previsti dalla L.R. 1/98.

I processi di inserimento lavorativo delle persone disabili così come quello delle persone socialmente deboli o a rischio di emarginazione sono generalmente caratterizzati, ma nella situazione specifica della Provincia di Gorizia in particolare, da un'elevata complessità. Gli elementi di tale complessità sono costituiti

- Dalla pluralità di istituzioni chiamate a collaborare nelle diverse fasi che precedono l'eventuale inserimento al lavoro quali:

  La Regione (nella componente politica e delle due direzioni del lavoro e delle politiche sociali coinvolte)

  La Provincia (nella componente istituzionale, in quella della struttura organica per così dire storica , ed in quella transitata dall'Agenzia regionale mediante l'istituto dell'avvalimento)

  L'Azienda Sanitaria (Commissione per l'accertamento ed Équipe multidisciplinare per l'handicap, Dipartimento salute mentale e delle dipendenze)

  La Direzione provinciale del Lavoro (struttura decentrata del Ministero)

  Il Consorzio Isontino Servizi Integrati in qualità di ente gestore del S.I.L. (Servizio Inserimento lavorativo)

  I servizi sociali dei Comuni associati negli ambiti di servizio sociale

- dall'indeterminatezza del quadro normativo regionale sia per quanto riguarda il compiuto trasferimento di funzioni e compiti dal livello regionale a quello provinciale sia per il recepimento ed il coordinamento delle normative nazionale L.68/99 con quella regionale (L.R. 17/94) in materia di inserimento lavorativo delle persone disabili
- dalla situazione organizzativa dell' Ente Provincia connessa alla stratificazione storica delle competenze e delle funzioni in presenza di un processo di devoluzione scarsamente "accompagnato" unito al contestuale mancato trasferimento delle funzioni della formazione professionale direttamente connesse per consentire l'incontro tra domanda e offerta del mercato del lavoro

Lo scenario descritto dalle cifre individua la seguente situazione per la nostra Provincia :

Anno 2002						
al 31.12.2002	uomini	%	donne	%	totale	Percentuale
Popolazione complessiva				n.	139.556 abitanti	0,4062
Disabili iscritti	261	*46,03*	306	53,97	**567**	
Avviamento disabili aziende private	58	*74,36*	20	*25,64*	**78**	
Avviamento disabili enti pubblici	1		1		2	
totale avviamenti	**59**		**21**		80	*14,11*
	22,61		*6,86*			

Anno 2003 giugno 2003						
	uomini	%	donne	%	totale	
Disabili iscritti	283	*46,93*	320	*53,07*	**603**	
Fasce d'età						percentuale
15/17	0		0		0	
18/30	45	*54,88*	37	*45,12*	82	13,598
31/55	194	*45,75*	230	*54,25*	424	70,315
56/65	44	*45,36*	53	*54,64*	97	16,08
avviati al giugno 2003	26				4,3	

Se confrontiamo la situazione con i dati regionali e nazionali rileviamo che:

FRIULI V:G.	popolazione al 31.12.2001	1.192.346
	Disabili iscritti	4.860
	Rapporto percentuale	0,40759
	Disabili avviati	688
	Rapporto percentuale	14,15
ITALIA	popolazione al 31.12.2001	56.993.742
	Disabili iscritti	464.505
	Rapporto percentuale	0,81
	Disabili avviati	21.885
	Rapporto percentuale	4,711

I dati ci dicono quindi che i disabili iscritti costituiscono circa lo 0.406 % della popolazione dell'intera provincia e ciò in media con i dati regionali rispetto al cui territorio i disabili iscritti costituiscono lo 0.407%. inferiore invece al dato nazionale pari allo 0,81% sulla base dei dati desumibili dalla prima Relazione al Parlamento sulla attuazione della L. 68/99.L'entità complessiva delle persone iscritte è però in costante crescita. Passiamo, infatti, dalle 531 unità al giugno 2002 alle 567 persone iscritte del 31.12.2002 alle 603 iscritte al giugno 2003. Le scoperture dichiarate dalle aziende al 31.12 2002 sono complessivamente pari a 382 comprensive del settore pubblico e di quello privato. L'entità delle scoperture presentate dalle 705 aziende tenute all'obbligo di assunzione delle persone disabili (di

cui 112 con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, 457 tra 36 e 50 e 136 con un numero di dipendenti superiore a 50) ci dice come la domanda di lavoro in questo specifico ambito sia di gran lunga inferiore all'offerta anche considerando la presenza di alcuni soggetti pubblici di rilevanti entità organiche le cui scoperture ossia disponibilità di posti sono in effetti più teoriche che reali stante l'obbligo per gli stessi del rispetto dei vincoli derivanti dalla varie normative finanziarie finalizzati al rispetto ed anzi alla riduzione delle poste di bilancio relative al personale.

Rispetto agli iscritti dei quali sappiamo come circa il 30% non sia giuridicamente disponibile all'inserimento lavorativo gli avviati costituiscono prendendo come riferimento l'anno 2002 con 80 persone avviate, il 14,11 % degli iscritti complessivi.Anche in questo caso ci troviamo in media con il dato della Regione Friuli Venezia Giulia che a fronte delle 4860 persone disabili iscritte nell'anno 2001 rileva una consistenza di avviati per 688 unità pari quindi al 14.15%. Siamo in posizione certamente migliore della media nazionale pari al 4,7% ma certamente ben inferiori alle percentuali di eccellenza raggiunte ad esempio dalla provincia autonoma di Bolzano che nel 2001 dichiara un numero di persone disabili avviate pari al 38,21% degli iscritti.

Gli avviamenti vengono realizzati nella nostra provincia con lo strumento della convenzione in misura ancora modesta pari al 21% degli avviamenti complessivi, percentuale elevata al 23 nell'anno 2002

Tra le persone iscritte il 30,66 % è costituito da disabili psichici con una netta prevalenza di maschi (54,41%) sulle donne (46,59%).

La distribuzione territoriale delle persone disabili iscritte è equivalente all'incidenza territoriale della popolazione di ciascun distretto (47% per l'ambito di Monfalcone, 53 % per quello di Gorizia)

Un dato interessante da rilevare è quello concernente alle persone disabili assunte attraverso l'utilizzo degli strumenti di mediazione previsti dalla L.R. 17/94 ed attivati dal S.I.L. servizio gestito direttamente cal Consorzio Isontino servizi integrati che per il 2002 è pari a 11 unità.

Nel territorio provinciale operano due centri per l'impiego uno a Gorizia cui sono attribuite le funzioni dei centri capoluogo ed uno a Monfalcone. La competenza territoriale dei due centri corrisponde in maniera speculare alle aree territoriali dei distretti sociosanitari/ambiti socioassistenziali. Il personale operante presso i centri della provincia assomma a 28 unità (15 a Gorizia 13 a Monfalcone ~~2)~~ ed è messo a disposizione della provincia mediante l'istituto del cosiddetto avvalimento, che prevede il mantenimento del rapporto di dipendenza il trattamento giuridico ed economico del personale regionale come pure il rapporto gerarchico con la direzione regionale del personale. Solo parzialmente è stata attribuita alla provincia la dipendenza funzionale del predetto personale che continua a mantenere uno stretto collegamento sotto il profilo organizzativo (articolazione degli orari, congedi, sostituzioni, consistenza organica, carichi di lavoro) con l'attuale Direzione regionale del lavoro e delle professioni composta in buona parte dalle strutture direttive della cessata Agenzia regionale per l'impiego.

In sostanza la Provincia può utilizzare il personale per lo svolgimento dei compiti di istituto ma non ha nei confronto dello stesso alcuna facoltà di incidere sull'organizzazione del lavoro . Può contare sulla collaborazione e sulla disponibilità che gli operatori hanno dimostrato in questi primi mesi di trasferimento delle funzioni ma non dispone di potestà autonome nei confronti della risorsa personale.

Al di là della disponibilità e del positivo rapporto instauratosi è evidente come tale situazione sotto il profilo organizzativo e gestionale costituisca un fortissimo limite dell'intero processo di devoluzione funzionale. L'aspetto particolarmente delicato di tale dimensione non è tanto costituito dalle difficoltà operative e dalle complessità organizzative che tale anomala doppia dipendenza comporta, ovvero dal faticoso passaggio di compiti e di procedure dal livello regionale a quello provinciale che interviene nel momento in cui forse l'assetto organizzativo dei servizi a gestione regionale non era ancora stato completamente strutturato e definito, quanto dal problema dell'identità istituzionale degli operatori del servizio del lavoro. Non sono più regione ma ne dipendono per aspetti anche pregnanti del proprio rapporto di lavoro, non sono provincia ma sono tenuti ad attuare gli indirizzi politici e gli obiettivi che l'ente definisce. Non è sempre così chiaro a chi si risponde e per quali obiettivi. Un situazione di "non appartenza" che non può non pesare sulla motivazione e sulla disponibilità ad affrontare positivamente la transizione organizzativa. Per questo, per la funzionalità del servizio ma anche per le persone che vi

operano è una situazione che andrebbe sollecitamente superata anche in attesa del contratto unico tra dipendenti regionali e degli enti locali magari ricorrendo ad istituti forse datati e non completamente idonei ma certamente più trasparenti quali quello del comando che consentirebbe almeno la piena dipendenza funzionale dalla provincia.

Altra struttura strettamente connessa con l'attività e le funzioni dei Centri per l'impiego è quella del S.I.L.-servizio di inserimento lavorativo- previsto nella nostra regione dalla L.R. 17/94 per promuovere ed accompagnare gli inserimenti nel mondo del lavoro delle persone disabili che necessitano di percorsi temporali particolari per maturare l'acquisizione di prerequisiti necessari per l'ingresso a pieno titolo nel mondo produttivo, di supporti di mediazione di esperienze caratterizzate da un maggior grado di protezione, strumenti propedeutici all'assunzione vera e propria ovvero che possono anche non porsi né produrre tale risultano finale . Si tratta di strumenti di natura prevalentemente socioassistenziale,ma che hanno consentito il definitivo accesso al mondo del lavoro da parte di una percentuale significativa delle persone complessivamente in carico al SIL pari , per l'anno 2002 al 15% dell'utenza (11 persone assunte sulle 72 in carico), con un esito positivo nel 50% dei progetti di inserimento effettivamente attivati. Dati significativi se pensiamo che i clienti del Sil sono persone che presentano certamente situazioni di maggiore complessità se rapportate alla generalità degli iscritti nell'elenco provinciale dei disabili. Nel caso della provincia di Gorizia il Sil è gestito dal Consorzio Isontino servizi integrati che cura su tutto il territorio provinciale la gestione delle strutture semiresidenziali e residenziali che accolgono persone con disabilità grave. Nel contesto regionale tale modalità gestionale è presente solo per quanto riguarda l'ambito della Bassa Friulana dove il servizio è analogamente gestito dal Consorzio CAMPP mentre nelle restanti aree territoriali (Aziende Medio Friuli e Friuli occidentale) il servizio è stato delegato appunto alle aziende sanitarie. Situazione ancora diversa per la provincia di Trieste nel cui territorio il servizio viene gestito dal Comune di Trieste.

Va sottolineato a questo proposito come l'esperienza acquisita con i processi di inserimento lavorativo previsti dalla legge 17/94 pur nella prevalente anche se non esclusiva dimensione socioassistenziale degli stessi ,ha costituito e costituisce un patrimonio di competenza professionalità e metodologico prezioso in questa fase di transizione funzionale. Questi progetti hanno infatti proposto e sperimentato modelli di intervento caratterizzati dalla forte sottolineatura dei principi di sostegno al integrazione delle persone disabili dell'inserimento lavorativo mirato e personalizzato capaci di sfruttare e valorizzare le opportunità e potenzialità legate al territorio.

Questo patrimonio va sicuramente utilizzato ed anzi consolidato in questa fase attuando una saldatura nel raccordo tra servizio lavoro e Sil attraverso lo strumento della convenzione che già in corso di definizione da tempo si viene ora a riempire di contenuti e funzioni precise sia sotto il profilo quantitativo che da quello qualitativo alla luce del processo di ridefinizione organizzativa in corso.

Nella prima fase dell'esercizio delle funzioni trasferite che come già ricordato è stata attuata dal 01.07.2002 ed in via definitiva con la cessazione delle funzioni dell'Agenzia regionale per l'impiego al 31.12.2002, l'attenzione della provincia è stata quella di costituire e ricostituire gli organismi consultivi bilaterali indispensabili per la corretta attuazione delle procedure.Così già nel gennaio 2003 sono state istituite la Commissione provinciale per il lavoro articolata al proprio interno in una serie di subcommissioni tra cui necessariamente anche la sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili e ricostituito il Comitato Tecnico.In questo caso, con scelta autonoma e diversa dagli altri contesti provinciali è stata quella di riproporre la stessa composizione dell'organismo che aveva operato per il breve lasso di tempo nell'arco del 2002 in cui era stato attivato dalla Regione che ne aveva disposto la composizione e nomina nel marzo 2002 fino alla decadenza intervenuta per effetto dell'art11 comma 4 della L.R. 13/02 a far tempo dall01.01.2003. Nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo e dall'art 4 comma 1 della L.R. 3/02 la Provincia ha coerentemente disposto con deliberazione giuntale n. 4 del 17.01.2003 l'istituzione dei nuovi organismi bilaterali ivi compreso il Comitato tecnico nella composizione già indicata.Ciò per garantire la continuità possibile con l'attività appena avviata nell'anno precedente. Il Comitato tecnico ha ripreso la propria attività nel giugno 2003 trovandosi

immediatamente nella situazione di dovere esaminare tutte le situazioni che si sono accumulate nel primo semestre. Va detto però che rispetto al complesso delle persone iscritte solo circa un centinaio sono state fino ad ora sottoposte alla visita d'accertamento secondo le modalità previste dalla legge 68/99. Ciò nonostante le azioni di capillare informazione nei confronti di tutti gli iscritte messe in atto dal servizio. Molto probabilmente pesano su tale scelta le perplessità da parte delle persone per la revisione della situazione sanitaria e per i possibili esiti non favorevoli che potrebbero discenderne. E' altrettanto evidente però come tale situazione renda più complesso e meno omogeneo sotto il profilo metodologico l'operatività del Comitato tecnico.

Per quanto concerne l'operatività del predetto organismo le criticità rispetto alle modalità ed ai tempi di smaltimento del lavoro pregresso, le problematiche insorte nelle correlazioni con i servizi (sanitari e sociali) hanno generato un'ulteriore la riflessione relativamente alla consistenza numerica del Comitato stesso ipotizzando un ampliamento dello stesso tale da consentire ove necessario ed in sede di autorganizzazione dell'organismo una possibilità di articolazione in sottogruppi, e contestualmente una maggior rappresentatività in seno all'organismo dei servizi sanitari, in particolare del dipartimento di prevenzione al fine di consentire una saldatura ed un raccordo strutturale tra la fase di accertamento e la definizione quindi del profilo socioalavorativo e l'attività di abbinamento con le mansioni indicate dalle aziende.

Un altro aspetto di criticità è rappresentato dai pesanti limiti degli strumenti informatici che sono a disposizione del servizio del lavoro.Questo aspetto non è certo un rilievo nuovo o particolare per la provincia di Gorizia ma vale la pena di sottolinearlo ulteriormente anche in questa sede anche se il settore del collocamento mirato soffre in misura ancora limitata rispetto alle difficoltà che incontra sotto questo profilo il servizio del collocamento ordinario.Se è vero che la problematica è ampiamente nota a tutti i livelli provinciali e regionali sia tecnici che politici va chiaramente ribadito come non è ipotizzabile la concreta attivazione di un'organizzazione e gestione innovativa del servizio da parte della provincia in presenza di strumenti informatici che riflettono obiettivi operativi centrati sull'adempimento amministrativo e non sulla persona cui fornire un servizio adeguato.

La riflessione interna alla amministrazione provinciale relativamente all'inserimento lavorativo dei disabile e delle fasce deboli si è mossa dall senso e dagli obiettivi che potevano essere individuati nella gestione del servizio a livello territoriale ed ha cercato di tracciare un percorso organizzativo da un lato e formativo dall'altro con la finalità di realizzare un assetto organico ed efficace delle competenze avendo ben presente la necessità di curare in particolare l'interrelazione tra tutti i soggetti in gioco con la modalità del lavoro di rete.

Si è rilevata l'assoluta necessità della acquisizione di una modalità di lavoro sistematica costituita dalla istituzione di gruppi di progettazione interni, ma anche interistituzionali a seconda delle aree di intervento accompagnata da percorsi formativi che coinvolgano direttamente gli attori interessati all'esercizio delle funzioni.

E' stato pertanto costituito un gruppo di lavoro composto in una prima fase dalla provincia e dal proprio servizio del lavoro, dall'azienda Sanitaria con il dipartimento di prevenzione, dal Sil e dal presidente del Comitato tecnico al quale è stato attribuito il mandato politico/tecnico di svolgere **una ricognizione dell'attuale assetto delle competenze** rispetto al percorso dell'inserimento lavorativo, operando una riflessione culturale e metodologica condivisa, che individuando ed affrontando le criticità presenti nell'attuale procedure in atto abbia come obiettivo finale quello di **definire a livello operativo le modalità di raccordo tra le funzioni e i compiti** specifici affidati ai diversi soggetti istituzionali ed organismi quali la commissione per l'accertamento all'équipe multidisciplinare, il servizio del lavoro, il comitato tecnico il SIL, i servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria, i servizi sociali, attuando una saldatura tra sistema sociosanitario e quello prefigurato per il collocamento per evitare doppioni, dispendio di energie e di risorse nonché difficoltà di orientamento agli utenti e talvolta agli stessi operatori.Nelle diverse fasi di ricostruzione del percorso di collocamento il confronto e la definizione del nuovo assetto del processo e dei raccordi tra i diversi soggetti è prevista la partecipazione da parte dei soggetti del mondo produttivo profit e no profit del volontariato, dell'associazionismo di tutela dei

disabili o dei soggetti appartenenti a fasce deboli al fine di fornire anche a loro elementi di orientamento e di valorizzazione delle opportunità nell'ambito dell'inserimento lavorativo.

Il mandato attribuito dunque a tale gruppo di lavoro è stato quello di definire attraverso un preciso percorso metodologico:

- un sistema a rete qualificato in grado di rispondere ai bisogni delle persone disabili e delle persone a rischio di emarginazione e delle aziende in modo efficiente ed efficace.
- specifiche modalità di correlazione e di raccordo da far confluire nelle specifiche convenzioni tra gli enti istituzionali
- Realizzare un significativo incremento del livello quantitativo dell'occupazione delle persone disabili nel territorio provinciale
- Migliorare la qualità ed il livello di successo delle modalità degli inserimenti lavorativi delle persone disabili

Il gruppo di lavoro si è insediato nel maggio scorso e nei numerosi incontri fino ad ora effettuati ha focalizzato in primo luogo le modalità di analisi e di conoscenza approfondita della situazione del collocamento mirato rispetto ai lavoratori iscritti da un lato e delle aziende tenute all'obbligo dall'altro.

Ciò al fine di delineare fasce di soggetti differenziati per livello di rischio rispetto alla possibilità di inserimento nel mondo lavoro nei confronti dei quali progettare azioni mirate v per il superamento delle predette difficoltà, dall'altro per individuare i settori produttivi e le tipologie di aziende in cui l'inserimento di questi lavoratori si rivela più complesso o con maggiori insuccessi.

Tale riflessione ha indotto la necessità di proporre da subito l'attivazione di strumenti informatici diversi da quelli esistenti che consentano da una parte l'informatizzazione di tutta una serie di adempimenti istituzionali che al momento stanno assorbendo rilevanti quantità di tempo lavoro da parte del personale operante presso l'ufficio disabili e la conseguente liberazione di risorse umane da destinare all'attività di promozione dell'incontro tra domanda ed offerta e di mediazione ove necessario nell'ambito di tale processo. Dall'altro lo strumento informatico deve consentire i livelli di indagine necessari per la puntuale individuazione delle azioni di promozione e incentivazione di cui si diceva prima oltre che la precisa registrazione del processo di collocamento compreso in particolare il monitoraggio dell'andamento dei rapporti di lavoro instauratisi per i lavoratori avviati.

Questa è stata la decisione assunta relativamente allo specifico aspetto del sistema informativo del lavoro, a prescindere da quanto potrà o no e con tempi che non è data ancora conoscere essere recepito dalla regione rispetto alle pressanti richieste di modifica del pacchetto net Labour che tutte le province hanno avanzato.

Necessariamente pensare ai contenuti di un sistema operativo informatico significa ripensare all'intero processo sotto il profilo metodologico ed organizzativo.Per questo il prossimo obiettivo che il gruppo si è dato è quello di ridefinire, avendo presente la necessità di perseguire il risultato di un incremento quantitativo e qualitativo dei collocamenti, i contenuti delle schede e delle relazioni della Commissione per l'accertamento a partire dalla rete di correlazioni in particolare ma non solo con i servizi che sta a valle ed a monte della visita unica per l'accertamento.Il percorso di rivisitazione dell'intero processo prevede necessariamente la progressiva estensione della partecipazione al gruppo di lavoro da parte di tutti gli altri soggetti direttamente coinvolti, dai servizi sociali e sanitari, al mondo produttivo e del privato sociale, al volontariato, all'associazionismo di tutela dei disabili o dei soggetti appartenenti a fasce deboli.

Il gruppo di lavoro intende utilizzare in tale percorso esperti del settore utilizzando l'esperienza operativa dei servizi del lavoro di altre realtà provinciali concernenti regioni ove la normativa di cui alla legge 68/99 e le competenze in materia di politiche attive del lavoro sono state già attuate.La presenza in questo convegno del responsabile dei servizi per l'impiego della provincia di Vicenza (che ringraziamo per l'accoglimento dell'invito che gli abbiamo rivolto) costituisce il primo indicatore di una rapporto di collaborazione che ci auguriamo si possa ulteriormente consolidare nel tempo.

Gli obiettivi successivi sono quelli di implementare e supportare le diverse fasi del processo di inserimento rivisitato e ridefinito con azioni formative mirate rivolte essenzialmente agli operatori dei servizi coinvolti ma aperte coerentemente alle rappresentanze dei soggetti del mondo produttivo e non coinvolti.

Riteniamo che le importanti esperienze acquisite nell'ambito degli inserimenti lavorativi prima con la legge regionale 16/94 poi con la legge 68/99 e lo sforzo di rifocalizzazione attualmente in atto potranno costituire un prezioso patrimonio non solo per lo specifico ambito del collocamento delle persone disabili o socialmente deboli ma per il servizio del lavoro tout court in grado di elaborare percorsi formativi e di inserimento personalizzato a diversi livelli appunto di protezione e/0 supporto in relazione alle personali esigenze.

Sostanzialmente la provincia di Gorizia ha iniziato un percorso nell'ambito delle funzioni di politica del lavoro a partire proprio dal collocamento mirato con l'obiettivo di dare senso reale all'esercizio di tali funzioni che non può essere costituito dal semplice decentramento amministrativo dell'esecuzione di procedure ed adempimenti come l'incompiuta devoluzione dal livello regionale corre il rischio di concretizzare.

Se gli indirizzi del decreto legislativo del 1997 con la previsione dell'attribuzione delle funzioni in materia di politica del lavoro e anche l'attuale disciplina regionale che ne dà attuazione hanno una ragion d'essere questa va individuata da un lato nella considerazione che il mercato del lavoro ha un'imprescindibile dimensione territoriale e che è il territorio e la comunità locale sono i soggetti che hanno le potenzialità per individuare ed agevolare le risposte al diritto all'occupazione dei cittadini mettendo in atto diversi livelli di protezione a seconda delle necessità e delle abilità e potenzialità di ciascuno.Dall'altro che anche le politiche per il lavoro devono essere pensate in maniera integrata con la formazione con le politiche sociali e culturali, nella logica del lavoro di rete modalità che richiama necessariamente la diretta responsabilità degli enti locali, comuni e Provincia in particolare.

Ci sono per questo delle grandi aspettative nei confronti d i quanto la Regione si sta approssimando a fare nella revisione della L.r. 1/98 in materia di politiche attive del lavoro e nell'integrazione con il nuovo progetto obietto sull'inserimento lavorativo di cui alla legge 17/94. Ci auguriamo cioè che lo spirito ed il respiro di tale produzione normativa tenga conto nella concreta attribuzione delle funzioni e compiti di queste finalità e motivazioni generali in particolare dei principi contenuti della legge quadro in materia di servizi ed interventi sociale L. 328/00 attuando un'effettiva devoluzione di funzioni nel rispetto del ruolo e dell'autonomia degli enti locali e nello specifico delle Province.

Manifestazione provinciale del volontariato
Convegno su **"Disabilità e lavoro"**
Monfalcone, 5 settembre 2003

Comunicazione di Nicoletta Stradi su:
"Lavoro e fasce deboli. Percorsi di inclusione sociale nella rete dei servizi"

Vorrei portare un contributo a questo dibattito proponendo una riflessione sui significati assunti dalla dimensione del lavoro nell'ambito dei servizi a sostegno delle persone in difficoltà e più in generale nel lavoro sociale.
Per far ciò ho pensato di organizzare questa comunicazione proponendo alcuni approfondimenti attorno ad aspetti e questioni specifiche.
In primo luogo ritengo opportuno dare spazio al significato del lavoro nella sua dimensione sociologica proprio perché le più recenti riflessioni in questo campo disciplinare sul tema ci sollecitano a pensare alla dimensione del lavoro in termini più ampi; da un lato cioè pensando a chi non dispone di questa risorsa, dall'altra riflettendo più che sull'occupabilità sul concetto di qualità del lavoro.
Il mercato del lavoro è un mondo in costante trasformazione sia in senso quantitativo che in senso qualitativo. Dal punto di vista quantitativo le trasformazioni più evidenti sono quelle legate al numero di occupati e, più in generale, al problema della disoccupazione, che può comunque avere ricadute anche in termini qualitativi; infatti un'eccessiva offerta di lavoro di solito comporta un generale peggioramento delle condizioni dei più deboli e favorisce lo sviluppo di una fascia di sottoccupati. Dal punto di vista qualitativo le trasformazioni più evidenti sono quelle relative alle innovazioni tecnologiche, ai nuovi modelli organizzativi nelle imprese, al declino di certi settori produttivi e all'emergere di nuovi; ai cambiamenti del sistema formativo e all'ingresso di nuovi gruppi sociali – come gli immigrati – nel mercato del lavoro per quanto concerne l'offerta.
Incertezza, mobilità, rischio, opportunità, sono solo alcuni concetti che descrivono la società attuale caratterizzata da un' "economia della velocità". La società, per adattarsi rapidamente alle necessità del mercato, trasforma le sue strutture produttive inducendo, nel lavoro grosse trasformazioni.
La stabilità del lavoro lascia dunque posto all'instabilità ed alla precarietà dei lavoratori, ma nel contempo anche a nuovi spazi di autonomia e a maggiori opportunità di iniziativa; questo duplice aspetto, quasi a forbice, caratterizza quella fase che – dopo la fine del "posto fisso" caratterizza – come definisce Accornero (2001) la "società dei lavori". Si parla di "società dei lavori" proprio per indicare la

de-standardizzazione del lavoro rispetto all'idea tradizionale. Tali condizioni hanno senz'altro il merito di aver creato condizioni idonee per affrontare meglio la competitività da parte delle imprese assieme a maggiori opportunità per i lavoratori (lavoro autonomo, imprenditorialità, maggiore autonomia nell'ambito del lavoro dipendente per quanto anch'esso oggi meno durevole e più a rischio). Per contro, mentre in passato si studiavano gli effetti del lavoro ripetitivo, monotono e routinario ovvero il disadattamento, la demotivazione, l'insoddisfazione dei lavoratori, oggi si studiano gli effetti dell'incertezza, della variabilità, della flessibilità spinta ovvero l'ansia e lo stress.

La nostra realtà sociale è caratterizzata da una profonda riorganizzazione del lavoro che coinvolge non solo l'economia sociale e del terzo settore ma anche il tessuto socio-economico in virtù di una rottura con il ruolo tradizionale del lavoro dipendente e a tempo indeterminato.

Assistiamo così alla progressiva introduzione di nuove tipologie di contratti flessibili: prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro interinale, contratti *weekend*, ecc.

Il lavoro cambia immagini e contorni: per i lavoratori indipendenti muta la percezione del tempo, non più vincolato a orari prestabiliti e fissi, la percezione dello spazio, non più legato all'azienda come unico luogo di lavoro, la percezione dell'identità personale, mutano anche le modalità retributive legate alla prestazione, al risultato, al lavoro di rete e ai tempi del committente. Anche per i lavoratori dipendenti cambia la percezione dell'azienda, del loro ruolo, degli spazi, degli orari, del contenuto del lavoro.

L'immagine degli stessi lavoratori in quanto tali si fa molteplice, diversi ruoli, diversi contratti di lavoro, varie attività svolte in differenti posti di lavoro. Lavoratori vecchi e nuovi cambiano più spesso lavoro, vivono periodi di intermittenza tra lavoro e non lavoro.

Ciò che resta "immobile" in questa fase di profonda trasformazione è il fatto che il riconoscimento della condizione di cittadino, la costruzione dell'identità e il consolidamento del legame sociale passi, in larga misura, pur sempre attraverso l'attività lavorativa stessa.

La cultura dominante nell'economia attuale ha rafforzato l'idea che l'individuo sia titolare di propria dignità se e quando è in grado di essere produttivo secondo i canoni stabiliti dalla società, consolidando l'abitudine a pensare al concetto di normalità come coincidente con quello di produttività. Quest'idea di marginalità diventa quindi una condizione diffusa tra le categorie di persone "non occupate":

dalle donne ai giovani, oltre che tra i soggetti cosiddetti deboli e – paradossalmente – gli anziani.

Un aspetto centrale di cui si deve tener conto è che il lavoro rimane, anche se in termini nuovi e diversi, una esperienza "centrale" per l'individuo rappresentando anche il luogo antropologico di fondazione delle appartenenze sociali, e uno dei diritti fondamentali sanciti dalle moderne Costituzioni dei paesi occidentali.

Nella società moderna esso rappresenta il principale canale di accesso alla partecipazione sociale attiva oltre ad aver "filtrato" il processo di promozione e costruzione della cittadinanza.

Le modalità e la qualità della partecipazione di una persona all'attività lavorativa determinano, ancor oggi, la possibilità o meno per quest'ultima di accedere autonomamente alle risorse utili e necessarie alla sua promozione sociale: "(...) il lavoro dà facoltà di entrare all'interno del *circolo del riconoscimento sociale* dove l'attività individuale, attraverso la partecipazione comune alla produzione del benessere collettivo, diviene attività pubblicamente riconosciuta."[1]

Esso ha dunque rappresentato, nella modernità, il principale luogo dove fondare l'identità sociale ed istituire il senso ed il valore della propria esistenza.

Questa tendenza alla trasformazione del significato e della realtà del lavoro da pura prestazione strumentale ad attività significativa per sé e per la società attribuisce nuovi significati al lavoro, gli aspetti di mercificazione sembrano potersi tradurre in potenzialità di realizzazione personale caricando di significato il rapporto lavoro/cittadinanza.

Il lavoro, in una dimensione oggettiva e soggettiva, si modifica dunque perché muta il sistema socio-economico macro ed il sistema aziendale "micro"; cambia in qualità e in quantità, in forma ed in contenuto.

Tentando di "leggere" anche in positivo la emergente ripresa di soggettività (contesto in cui l'individuo si trova ad avere un aumento quali-quantitativo di scelte a fronte di una sempre maggiore complessità di fattori societari intervenienti) si possono cogliere nel profondo mutamento del significato del lavoro, degli orientamenti e degli atteggiamenti verso di esso, almeno tre direzioni:

- muta il senso del lavoro dipendente, con una ricerca di autonomia
- muta il significato del lavoro con una ricerca sempre più chiara di creatività
- muta il rapporto vita-lavoro

[1] F. Chicchi, Lavoro e vulnerabilità sociale, in M. La Rosa (a cura di), *Sociologia dei lavori*, Franco Angeli, Milano, 2002, p. 80.

In particolare la transizione tra il concetto di tempo di vita e tempo di lavoro necessita di un riequilibrio che apporti al primo un elevato significato capace di far interagire il significato di qualità del lavoro con quello di qualità della vita.

Questi aspetti si compongono nel quadro di nuovi orientamenti valoriali nei confronti del lavoro, convalidati nel tempo dai numerosi contributi della ricerca empirica. Abbiamo in tal senso assistito ad una continua evoluzione dei concetti di condizioni di lavoro, qualità del posto di lavoro, "qualità del lavoro" e "qualità della vita lavorativa". L'introduzione di queste tematiche richiama ad ulteriori relazioni, quali il rapporto fra qualità del lavoro e nuove tecnologie, qualità del lavoro e qualità di vita appunto.

Il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita, ci richiama anche ad una riflessione su un modello, quello del *sistema fabbrica*, a cui la nostra città ha storicamente assistito. Paradossalmente oggi, di fronte a fenomeni di mobilità che rimarcano alcune passate modalità di sviluppo del mercato del lavoro, ci troviamo a riflettere sulla necessità di supportare tali fenomeni attraverso la messa in rete di occasioni di socializzazione, di supporto alla vita relazionale, alla qualità di vita delle fasce d'età dei bambini e degli anziani.

Già alla fine degli anni settanta si era sviluppato un orientamento che investiva enormemente sulle potenzialità realizzative del lavoro, da cui l'emergere del concetto di qualità del lavoro. Contestualmente si passava "dal significato" ad una pluralizzazione dei significati sul e del lavoro che veniva, infine, possedendo un alto significato sociale e di cittadinanza.

In un quadro generale di questo tipo è importante che due diversi movimenti/universi (quello di chi ha già un lavoro ed aspira ad un miglioramento della propria situazione sotto il profilo contrattuale/della professionalità/dell'autonomia; quello di coloro che cercano lavoro e che devono poterlo trovare non a scapito di altri) non si contrappongono e si ostacolino tra di loro. Il rischio attuale è infatti quello di vedere sempre più accentuata la "forbice" emergente che consente un progressivo miglioramento delle condizioni di chi il lavoro ce l'ha ed un progressivo peggioramento di chi il lavoro non ce l'ha e probabilmente farà molta fatica a trovarlo.

Non sono molti, infatti, i lavoratori maggiormente consapevoli e competenti che sanno mettere in atto strategie per costruirsi un loro percorso professionale e di vita, contrattando opportunità e flessibilità.

I fenomeni connessi al non lavoro si inseriscono in quella che è stata definita una vera e propria metamorfosi del lavoro coinvolgendo, nella riflessione scientifica del fenomeno, diverse discipline (l'economia, la psicologia, la sociologia, ecc.);

fenomeno che contribuisce oggi al mutamento dei confini della disuguaglianza sociale nella maggior parte dei paesi ad economia a capitalismo maturo.

Una necessaria riflessione è inoltre intorno alla tendenza all'individualizzazione che, applicata all'ambito lavorativo (disoccupazione, precarietà, destandardizzazione dell'attività lavorativa, moltiplicazione delle tipologie contrattuali, parcellizzazione dei contratti di lavoro, ecc.), porta anche ad una frammentazione delle aree di debolezza sociale; due facce del medesimo processo: *un individualismo positivo* – sperimentato da coloro che sono in grado di utilizzare le risorse (economiche, familiari, di istruzione, di accesso alle informazioni, relazionali e così via) che consentono di accedere a posizioni lavorative che si trasformano in crescenti opportunità di benessere; *un individualismo negativo* che coinvolge coloro i quali si trovano esposti al rischio a partire da condizioni di debolezza in relazione al mercato del lavoro, occupandone le posizioni marginali, non protette.

Utilizzando alcune immagini delle storie personali, ovvero cogliendo il punto di osservazione dei servizi sociali di base, si potrebbe ampliare il dibattito con una riflessione sull'accidentalità dei percorsi, storie di normalità e di eventi critici o spiazzanti che spingono verso una marginalità che diventa esclusione. A tale proposito basti ricordare che, come riportano i risultati di recenti ricerche condotte a livello nazionale, la disoccupazione di lunga durata rappresenta il 43,5% dei fenomeni o eventi presenti nelle storie di vita delle persone senza fissa dimora.

Il carattere complesso e fluido di questa distinzione amplifica le difficoltà di formulare generalizzazioni in ordine alle "cause" che collocano un individuo in un versante del processo di individualizzazione piuttosto che nell'altro, così come gli individui non sono al riparo dalla possibilità di sperimentare posizioni antitetiche nel corso della propria esistenza.

(accenno soltanto ai "percorsi inversi", ovvero come da una situazione di lavoro si passa ad una situazione di esclusione; il mobbing è solo un riferimento)

A questo punto sembrano d'obbligo alcuni interrogativi. Innanzitutto quale significato dare oggi al concetto di fasce deboli.

Già le definizioni di "persona svantaggiata" hanno compreso una variegata tipologia di soggetti che presentano in comune una condizione di svantaggio che non consente loro di condurre una vita relazionale e lavorativa adeguata.

Abbiamo così gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento; tossicodipendenti e alcolisti che stiano effettuando un percorso terapeutico-riabilitativo presso strutture pubbliche; i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Le definizioni possono essere, e sono state nel tempo, molteplici, legate prevalentemente agli strumenti utilizzati per individuare una classificazione: dalla definizione data dalla norma, dal punto di vista delle limitazioni piuttosto che delle capacità residue, sotto il profilo delle organizzazioni di riferimento, ecc.

La stessa Legge 381/91 sulle cooperative sociali anticipava e prevedeva, nell'elencare all'art. 4 le tipologie di soggetti definiti come persone svantaggiate, oltre alle tipologie riferite poc'anzi "altri soggetti (...) in base a nuove tipologie che potrebbero emergere nella società in futuro."

Una periodizzazione storica cui far riferimento, e da cui partire, può essere quella proposta da Lepri-Montobbio (1993)[2] che analizza il rapporto tra *Società, lavoro e soggetti disabili.*

Gli autori, in un contributo dei primi anni '90, individuano:

inizio del '900/primi anni '50	La società non prevede al suo interno spazi per i soggetti disabili
secondo dopoguerra/anni '60	Si afferma il concetto di riabilitazione e si sviluppa la terapia occupazionale
anni '70/primi anni '80	Periodo denominato "fase dell'ideologia dell'integrazione" che fa emergere gli aspetti sociali della malattia mentale e dell'handicap
dalla metà degli anni '80	Tentativo di consolidare le esperienze di integrazione utilizzando metodologie realistiche e pragmatiche.

Da allora ad oggi, come abbiamo visto, altre trasformazioni sono intervenute nel rapporto tra dimensione del lavoro e individuo, che viene oggi direttamente collegato a quello del crescente manifestarsi di condizioni di vulnerabilità, condizione che rischia oggi di diventare una esperienza sociale diffusa.

Questa condizione può determinarsi in maniera differenziata nelle singole esperienze a seconda del comporsi di diverse dimensioni di debolezza esprimendosi con una percezione della propria incertezza/insicurezza esistenziale/precarietà di progettare liberamente la propria "carriera" di vita, una sorta di inadeguatezza a definire coerentemente la propria autonomia sociale.

In tale riflessione anche il tema dell'esclusione sociale si viene ridefinendo, ovvero non è più soltanto una condizione di assenza di risorse e/o di grave precarietà economica ma anche alienazione del processo di costruzione del senso comune.

---

[2] C. Lepri, E. Montobbio, *Lavoro e fasce deboli*, Franco Angeli, Milano, 1993, pp. 21-37.

Il rapporto tra lavoro e vulnerabilità pone dunque al centro non tanto l'esclusione come condizione di assoluta emarginazione dalla società bensì il suo generalizzarsi come rischio.

Non è stata forse sottolineata, seppure implicita nei ragionamenti sin qui proposti, la necessità di passare ad un processo di pensiero per tipologie senza categorie.

Il tema potrebbe essere affrontato sotto molteplici profili, ovvero individuando tipologie di soggetti ed esaminando la relazione che intercorre tra essi e la dimensione del lavoro (ad es. lavoro ed immigrati), oppure attraverso il rapporto tra funzioni (ad es. esaminando il rapporto tra lavoro e formazione).

Nell'ambito delle trasformazioni in atto nel sistema di collocamento al lavoro, è necessario che, con il supporto dei servizi di orientamento/accompagnamento/mediazione/integrazione si faccia attenzione a non appiattire i processi di inclusione lavorativa attraverso procedure standardizzare, tenendo sempre in evidenza la possibilità/opportunità di "confezionare" per/con i soggetti percorsi realistici in cui la dimensione del lavoro trovi *una* logica di senso. Ciò implica la possibilità di non ignorare, in un'ottica di rete tutti i servizi di prossimità, tutte quelle forme intermedie di supporto che oggi possono fare la differenza negli esiti esperienziali dei progetti di inserimento lavorativo.

Appare significativo, in questa fase, fare attenzione a tenere nell'arco di una visuale di senso molteplici contesti: da un lato quello dei soggetti "costituzionalmente" deboli che hanno sperimentato - prevalentemente attraverso l'accesso a servizi e ad una conseguente presa in carico nell'ambito del sistema di protezione del welfare - molteplici modalità di inserimento/integrazione/inclusione, dall'altra quello di una dimensione di vulnerabilità che – attraverso il lavoro o la mancanza di esso – espone ad una situazione di rischio una molteplicità di soggetti.

L'inserimento lavorativo, come strumento di progettazione sociale, comprende perciò un obiettivo più ampio rispetto al "sistemare la persona in un certo posto di lavoro", deve cioè tenere sullo sfondo l'importanza di nuove modalità partecipative del soggetto volte a tradurre, da un livello di puro consenso, alla ricerca di un coinvolgimento di senso del soggetto nel perseguimento del proprio progetto/impegno occupazionale.

Anche nei servizi sociali oggi la questione del lavoro è diventata centrale forse, come ipotizza il Gruppo Abele, viviamo in un tempo in cui gli unici contesti relazionali con una certa tenuta sono quelli produttivi e "monetarizzati". I contesti sociali di partecipazione ed integrazione sociale, ovvero i dispositivi più naturali, informali e spontanei di integrazione sociale, sono forse in una crisi che non

permette all'operatore sociale di utilizzarli quali risorse grezze del territorio alternative e/o complementari al lavoro.

Quale ruolo per i servizi a sostegno della persona e, dunque, verso quale nuova dimensione di protezione e di promozione?

I nostri servizi territoriali sono un osservatorio significativo del disagio prodotto da queste trasformazioni, ma spesso rilevano soltanto e non sono in grado di attivare risposte specifiche e non standardizzate (si potrebbe aprire una parentesi sull'assistenza economica).

Ancor più a ragione qui, la possibilità di passare da un'ottica fondata su categorie utenziali (il disabile, il tossicodipendente, il malato di mente, il detenuto, ecc.) ad un approccio per tipologie, sembra dover passare attraverso una ridefinizione di tempi e spazi per caratterizzare percorsi di inclusione attraverso un bilancio delle esperienze/competenze e abilità giocato su un reale sistema integrato di risorse.

La cooperazione sociale gioca in tutto ciò un ruolo fondamentale anche se coinvolta in una duplice tensione e fatica rispetto al potersi caratterizzare sul mercato ed essere comunque competitiva, tensione che si traduce nella ricerca continua di un equilibrio, non sempre supportato, tra l'efficienza produttiva e l'attenzione alla persona.

I processi di esternalizzazione, che spesso accollano alle organizzazioni no-profit i costi dell'accompagnamento e della ri-abilitazione, rischiano di polverizzare i progetti riabilitativi richiedendo invece l'attivazione di reali logiche di partnership.

La letteratura sul tema dell'inserimento lavorativo, risultato di un dialogo prezioso tra diversi saperi professionali e non, è molto ricca, anche se va osservato il permanere di una tendenza alla settorializzazione (il lavoro come integrazione sociale per l'handicap; come ri-abilitazione psico-sociale in psichiatria; come reinserimento sociale per gli ex carcerati, ecc.).

E' necessario pervenire ad una sistematizzazione delle esperienze attraverso una valutazione dei processi in grado di restituire ai soggetti motivazione e opportunità.

Molte competenze, l'orientamento, la formazione, il supporto, l'accompagnamento così consolidate nei servizi che si occupano di inserimenti lavorativi dovrebbero essere maggiormente valorizzate, come contenitori di teorie in uso o "buone prassi".

Ogni progetto, infatti, sia esso micro cioè rivolto ad un singolo soggetto che macro ovvero orientato alle organizzazioni ed alla comunità esige la condizione metodologica di una regia/titolarità che venga condivisa ed esercitata e che preveda (spesso si perde per strada) la dimensione della valutazione.

Esso è efficace nel momento in cui crea apprendimenti, soprattutto organizzativi, incidendo su qualche area della cultura del lavoro e della sua organizzazione.

Il lavoro sociale di comunità assume la possibilità di elaborare positivamente opportunità e vincoli offerti dal sistema locale: di sviluppare sistemi di pratiche di intervento che abbiano origine all'interno di un sistema locale e che siano fruiti a partire da tale sistema.

La dilatazione del concetto di fasce deboli, il consolidarsi dell'importanza del lavoro nella costruzione dell'identità di senso, il progressivo svilupparsi e sperimentarsi di micro progettualità nel sociale, in una cornice normativa che recepisce sempre più queste trasformazioni – anche nel confronto in campo europeo - suggeriscono e sottolineano la necessità di alimentare un rete coordinata di risorse, di relazioni e di reciprocità non solo tra soggetti ma anche tra sistemi.

Questa prospettiva può trovare nei piani di zona una reale opportunità di partecipazione e condivisione di responsabilità in cui le comunità trovino spazio di dialogo e di scambio solidale; proprio quelle esperienze che sembrano oggi rappresentare una nuova e autentica forma di capitale sociale.

Bibliografia minima

AA.VV., *L'integrazione socio-lavorativa*, Quaderni di Animazione e Formazione, Edizione Gruppo Abele, Torino, 2000

BERTOLA G., BOERI T., NICOLETTI G., *Protezione sociale, occupazione e integrazione europea*, Il Mulino, Bologna, 2001

BORGHI V., LA ROSA M., *Tempo di lavoro e tempo di vita*, Angeli, Milano, 1996

CHIAMBRETTO M.L., GENOVESE L. (a cura di), *Cooperazione sociale e politiche attive del lavoro. Il diritto al lavoro per le persone svantaggiate*, F. Angeli, Milano, 1998, con particolare riferimento al saggio di F. Olivetti Manoukian (Percorsi e inserimento lavorativo della persona svantaggiata: il progetto individuale)

DONATI P., *Il lavoro che emerge*, Bollati Boringhieri, Torino, 2001

FABRIZI G., VULTERINI P., *Orientamento e inserimento al lavoro di persone in condizioni di svantaggio*, Angeli, Milano, 2000

GALLIO G. (a cura di), *Ai confini del lavoro*, Asterios, Trieste, 2000

Isfol, *Dal welfare state alle politiche attive di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate. Il dibattito e le esperienze in Italia e in Europa*, Franco Angeli, Milano, 1999

LA ROSA M. (a cura di), *Sociologia dei lavori*, Franco Angeli, Milano, 2002

LEPRI C., MONTOBBIO E., *Lavoro e fasce deboli*, F. Angeli, Milano, 1993

LUCIANO A. (a cura di), *Politiche del lavoro. Linee di ricerca e prove di valutazione*, Franco Angeli, Milano, 2002

MANCINI G., SABBATICI G., *Riabilitazione e lavoro. Una metodologia per l'inserimento delle fasce deboli*, Carocci, Roma, 1999

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI C.I.S.I.

Sede legale e amministrativa - 34072 - Gradisca d'Isonzo - via Zorutti n. 35
Tel. (0481)956022 - 956023 - 93097 - FAX (0481) 956025 - C.F. 80000750317

L'ATTIVITA' DEL S.I.L. DEL C.I.S.I. TRA LR 17/94 E L 68/99

L'approvazione della nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili ha apportato significativi cambiamenti nel settore: ha introdotto l'inserimento mirato e codificato i servizi d'accompagnamento recependo, perfezionando e adeguando alle attuali condizioni culturali, sociali ed economiche quanto già la Regione Friuli – Venezia Giulia aveva stabilito con la L. R. 17 del 1994.

Le novità contenute nella legge e le aspettative della clientela disabile e delle aziende combinate alla visibilità acquisita dal S.I.L. in anni di attività hanno fatto aumentare l'utenza che ha usufruito del Servizio: nel 2002 sono state 146 le persone disabili seguite rispetto alle 127 del 2001. I disabili assunti sono stati 15: 9 tramite l'utilizzo degli strumenti di mediazione e 6 tramite consulenze dirette, attivate su segnalazioni provenienti dagli uffici locali dell'ex A.R.I. (ora Servizio Lavoro della Provincia) e dai consulenti del lavoro.

La nuova normativa ha anche innovato le modalità d'ingresso al S.I.L.: a quella tramite l'équipe si è aggiunta quella tramite la Commissione d'accertamento della disabilità. La nuova normativa ha anche contribuito ad ampliare le prestazioni che il S.I.L. è chiamato a fornire: alle segnalazioni, agli abbinamenti con utilizzo de borse lavoro, ai monitoraggi si sono aggiunte le consulenze alla persona disabile e alle aziende.

Nel 2002 gli strumenti di mediazione utilizzati hanno interessato 84 soggetti. e gli strumenti attivati sono stati 4 osservazioni, 34 Tfs, 5 Bil e 40 Ilsa. L'utenza nuova, quella che ha usufruito del S.I.L. per la prima volta, ammontava a 19 unità a fronte delle 11 del 2001. 7 segnalazioni provenivano dalla famiglia o dagli uffici locali del Servizio Lavoro e il S.I.L. in 6 casi ha ritenuto opportuno attivare l'EMD, dopo verifica dell'esistenza di problemi extra lavorativi. Inoltre 10 utenti hanno usufruito di monitoraggio dopo l'assunzione.

Va rilevata la collaborazione con l'équipe funzionale e la scuola che ha interessato 5 studenti residenti nel Basso Isontino e ha permesso una progettazione tempestiva rispetto al passaggio scuola – lavoro dei probabili futuri utenti del S.I.L.

Dal 1° gennaio al 31 agosto 2003 123 persone disabili hanno usufruito del S.I.L.. Alla stessa data risultano attivati 80 progetti di mediazione (37 Tfs, 1 Sl, 2 Bil e 40 Ilsa) e 22 nuovi progetti mentre quelli per nuovi utenti sono 10; i disabili assunti sono 3 mentre le assunzioni monitorate sono 11.

Per rendere effettivo il diritto al lavoro dei disabili, per la loro qualità della vita e nell'interesse delle aziende è necessario coordinare la normativa nazionale con quella regionale, confrontare le bozze dei disegni di legge di riforma delle L.R. 1/98 e 17/94 pronte da tempo e "licenziarle". Inoltre l'inserimento al lavoro dei disabili sarà raggiunto se tutti i livelli d'intervento agiranno in sinergia e se il processo sarà curato e accompagnato dai vari soggetti pubblici e privati componenti la rete.

Gradisca d'Isonzo, 5 settembre 2003.

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI
C.I.S.I.

Sede legale e amministrativa - 34072 - Gradisca d'Isonzo - via Zorutti n. 35
Tel. (0481)956022 - 956023 - 93097 - FAX (0481) 956025 - C.F. 80000750317

Tab. 1 : Clienti in carico al SIL dal 7 marzo 1994 al 31 agosto 2003

ANNO	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Numero clienti	88	95	80	72	74	76	81	77	84	79
di cui nuovi	18	10	8	3	12	13	10	11	19	10

Tab. 2 : Progetti nuovi attivati dal 7 marzo 1994 al 31 agosto 2003

ANNO	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	TOTALE
Numero progetti attivati	15	26	32	32	39	40	50	37	42	22	**336**

Tab. 3 : Clienti assunti dal 7 marzo 1994 al 31 agosto 2003

ANNO	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	TOTALE
Num. Clienti asssunti con strumenti di mediazione L.R. 17/94	2	10	6	7	6	7	6	13	9	3	**69**
Clienti assunti tramite consulenze L. 68/99	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	7
TOTALI	**2**	**10**	**6**	7	**6**	7	**6**	**14**	**15**	**3**	**76**

SCHEDA PROGETTO

DATI GENERALI:

Ambito territoriale d'intervento:

Denominazione: Ambito Basso Isontino	Cod.Ambito: 2.2

NUMERO PROGETTO: 39

AREA PROGETTUALE: adulti

TITOLO DEL PROGETTO:

Titolo: borse lavoro

Descrizione sintetica:

La borsa lavoro è un intervento con valenza educativa del Servizio Sociale dei Comuni volto a far acquisire alle persone che non hanno risorse sufficienti per un inserimento lavorativo negli usuali circuiti di mercato, capacità e abilità tali da permettere l'autogestione in un contesto occupazionale. E' un intervento a tempo determinato e non configura in alcun modo rapporto di lavoro fra l'impresa o soggetto che accoglie e la persona che usufruisce della borsa, con assoluta esclusione di qualsiasi rapporto di scambio o corrispettivo tra prestazione di lavoro e il contributo erogato dal Comune ente gestore dell'ambito. La persona che usufruisce della borsa lavoro gode della copertura assicurativa INAIL e di responsabilità civile, attivate a cura del Comune ente gestore del servizio sociale dei comuni.

Tale iniziativa non deve sovrapporsi a quelle specificatamente attivate da DSM e SerT per la loro utenza.

Il corrispettivo mensile è pari alla pensione sociale (anno 2003 295,85 comprensivo delle spese INAIL e assicurative) per un impegno corrispondenti a 20 ore settimanali e fino ad un massimo pari all'assegno sociale per il 2003 pari a 358,99) per un impegno di 30 ore settimanali (incidenza INAIL 4,13%).

AREA PROGETTUALE di riferimento:

adulti usciti dal mercato del lavoro per difficoltà sociali e/o personali

AREA TERRITORIALE D'INTERVENTO/TARGET POPOLAZIONE:

Comuni coinvolti:/popolazione coinvolta

Adulti residenti nei comuni dell'ambito

Elementi per la definizione dell'area/target:

potenziali fruitori delle borse lavoro sono tutti i cittadini/e, o stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi che consentano l'espletamento di attività lavorativa, iscritti nelle liste di collocamento, che presentino situazioni di disagio personale e/o sociale e che si trovino a rischio di emarginazione sociale e devianza, con esclusione delle persone appartenenti a categorie per le quali esistono già borse lavoro erogate da altri enti.

SOGGETTI DELLA PROGETTAZIONE:

Soggetti Coinvolti e fasi d'intervento:

Servizio Sociale dei Comuni; Servizio inserimento lavorativo del Consorzio Isontino Servizi Integrati; Servizio del Lavoro della Provincia (necessità collegamento con ufficio del lavoro per istituzione di una lista ad hoc), Comuni

MOTIVAZIONI:

Il primo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, approvato con DPR 3 maggio 2001, individua fra i quattro obiettivi principali da perseguire il potenziamento degli interventi a contrasto della povertà. Fra le direttrici di sviluppo da seguire viene con priorità indicata la promozione della partecipazione al lavoro. Tale direttiva può venire coerentemente perseguita anche mediante forme di accompagnamento sociale e di integrazione sociale personalizzate, mirate al raggiungimento dell'autonomia economica delle persone. Si ritiene di intervenire prioritariamente con delle borse lavoro a fronte di situazioni di persone che avanzano richieste di interventi economici in modo da tradurre delle semplici erogazioni in denaro in un percorso di avvicinamento e reinserimento nei contesti lavorativi e/o definibili di utilità sociale.

Progettare il sociale con la comunità - Ambito Basso Isontino

COSA VOGLIO OTTENERE (OBIETTIVI DEL PROGETTO)

Descrizione:
Favorire il miglioramento della qualità della vita di persone utenti del Servizio Sociale che, per la peculiare situazione di disagio sociale in cui si trovano non hanno risorse e capacità sufficienti per accedere autonomamente al mercato del lavoro.
Con tale strumento si intende favorire la crescita dell'autostima e dell'autonomia personale, con l'obiettivo di far acquisire ai destinatari capacità e abilità tali da permettere l'autogestione in un contesto occupazionale, assicurando nel contempo adeguato supporto e protezione. In tale modo si vuole tentare di affrancare i destinatari da una prassi meramente assistenzialistica, evitando contestualmente la cronicizzazione del bisogno.
L'intervento vuole offrire la possibilità alla persona che fruisce della borsa lavoro di psrimentare, attraverso un approccio graduale ed assistito al lavoro, le proprie potenzialità latenti, ridefinendosi in termini socialmente positivi.

COME VOGLIO OTTENERE DEI RISULTATI (AZIONI)

Descrizione azione
Definizione dei criteri di accesso:
il servizio sociale professionale, previo consenso della persona interessata, valuta la possibilità di attivazione dell'intervento alla luce delle finalità indicate, formulando un elenco dei richiedenti descritto con i seguenti criteri e punteggi:
- assenza supporti parentali significativi – 1 punto
- potenzialità prognostica di inserimento sociale e lavorativo alla luce anche del pregresso professionale e formativo – da 1 a 3 punti
- presenza di figli minori a carico – 1 punto per figlio
- persona che vive sola – 1 punto
- condizione di unico genitore – 1 punto
- stato di disoccupazione dell'altro genitore – 1 punto
- reddito pro-capite inferiore ad un reddito minimo da definirsi

L'elenco, costituito da proposte avanzate dal servizio sociale professionale dell'Ambito, verrà tenuto costantemente aggiornato da una persona identificata nominativamente ed appartenente al Servizio Sociale dei Comuni.
Le richieste delle persone dovranno incrociarsi con le disponibilità di imprese previo raccordo tra i soggetti coinvolti nel progetto.
Selezione di aziende potenzialmente disponibili all'accoglimento di inserimenti lavorative anche mediante l'utilizzo delle mansioni scoperte nei prospetti informativi
Attivazione o promozione di iniziative formative professionali mirate da effettuarsi direttamente o indirettamente dal Centro per l'impiego anche sulla base della rilevazione delle esigenze di specifiche qualifiche professionali espresse da parte delle Aziende
Realizzazione di iniziative, ove opportune, di tirocinio formativo ai sensi della L. 142/98
L'attivazione dell'intervento avverrà dopo la stipula di un accordo di avvio di una borsa lavoro tra cittadino, datore di lavoro, servizio sociale dei comuni che delinei anche il tipo e le modalità di articolazione dell'impegno richiesto.
L'attivazione dell'intervento sarà autorizzata con provvedimento dirigenziale e avverrà a seguito della motivata proposta del Servizio Sociale dei Comuni, dell'adesione della persona interessata e della proposta di abbinamento formulata.
Il programma individuale di reinserimento sociale attraverso l'esperienza lavorativa dovrà specificare:
- l'impresa disponibile all'accoglimento
- le motivazioni e i criteri di abbinamento
- le mansioni ai quali il borsista verrà adibito
- la durata e modalità di svolgimento
- l'ammontare mensile dell'incentivo economico

Il Comune Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni provvederà ad adempiere agli obblighi assicurativi e, in particolare, a garantire la copertura INAIL e quella per responsabilità civile, oltre a curare le ulteriori comunicazioni agli enti, come previsto dalla legislazione vigente.
L'attività formativa si svilupperà su una base di 20 ore settimanali, con un tetto massimo di 30 ore, secondo i requisiti della formazione.
L'orario concordato terrà conto delle esigenze sia dell'impresa ospitante che del borsista.

Progettare il sociale con la comunità - Ambito Basso Isontino

L'incentivo - pari a alla pensione sociale (anno 2003 295,85 comprensivo delle spese INAIL e assicurative) per un impegno corrispondenti a 20 ore settimanali e fino ad un massimo pari all'assegno sociale per il 2003 pari a 358,99) per un impegno di 30 ore settimanali (incidenza INAIL 4,13%) – rimane invariato per assenze pari a un massimo di 2 giorni al mese; ulteriori giorni di assenza – non supportati da adeguata documentazione giustificativa, comporteranno una riduzione proporzionale dell'incentivo mensile spettante.
La durata delle borse lavoro è un anno. Essa è rinnovabile, ma in ogni caso non potrà superare complessivamente i 2 anni di durata anche non continuativi.
Le imprese disponibili all'accoglimento di persone in borsa lavoro potranno segnalare la propria adesione all'iniziativa al Servizio Sociale dei Comuni (da prevedersi eventuali connessioni concordatecon l'uff. del lavoro), comunicando la tipologia delle mansioni offerte, la sede di svolgimento della formazione, oltre ad un'eventuale sintetica descrizione dell'attività esercitata e del contesto organizzativo nel quale il borsista verrebbe inserito.
Il progetto borse lavoro verrà comunicato nelle sue finalità e modalità alle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, affinchè ne curino la diffusione agli associati, con l'invito a segnalare imprese disponibili ad accogliere persone in borsa lavoro.
Le imprese, oltre a dare la disponibilità scritta all'accoglimento delle persone in bora lavoro si impegna ad assicurare per tutta la durata della borsa la collocazione delle stesse in idoneo contesto lavorativo e tale da favorire l'acquisizione e il miglioramento di capacità professionali.
Eventuale attivazione di strumenti di finanziamento e sostegno alle aziende di cui all'obiettivo 3 asse A misure A1 ed A2 a sostegno dell'"inserimento lavorativo di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo" o "dell'inserimento di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi" finalizzati alla stabilizzazione dell'inserimento e alla definitiva assunzione
Il Servizio Sociale Professionale del Servizio Sociale dei Comuni attraverso gli operatori Servizio per l'Inserimento Lavorativo del Consorzio Isontino Servizi Integrati con personale integrato con costi a parziale carico della Provincia e di questo progetto effettuerà periodiche verifiche presso l'impresa al fine di monitorare l'andamento del progetto.
In caso di inosservanza del programma predisposto, ovvero in caso di accertata inadeguatezza dello stesso, sia con riferimento all'impresa che alla persona interessata, di provvederà all'interruzione del progetto individuale con comunicazione scritta dell'assistente sociale referente per il caso della persona.

SOGGETTI E OPERATORI COINVOLTI

Descrizione:
Consorzio Isontino Servizi Integrati con il Servizio Per l'Inserimento Lavorativo
Provincia e Ufficio del Lavoro
Servizio Sociale dei Comuni e Comuni
Associazioni imprese e Commercianti

QUANTO DURA IL PROGETTO:

durata progetto: triennale
data inizio: 2004
data conclusione: 2006

COME MISURO I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLE AZIONI DEL PROGETTO

Indicatori:
numero soggetti segnalati
tipologia delle difficoltà
numero soggetti inseriti in contesti lavorativi con lo strumento delle borse formazione lavoro secondo il presente progetto
tempo di inserimento
difficoltà rilevate (secondo gli strumenti utilizzati dagli operatori del servizio inserimenti lavorativi)
numero di cambiamenti di luoghi in cui si sono effettuati gli inserimenti per singolo minore
numero di borse formazione lavoro trasformate in tirocini formativi, o in inserimenti lavorativi a tutti gli effetti
valutazione qualitativa sullo scostamento positivo tra le abilità iniziali e quelle finali acquisite dai minori

grado di soddisfazione espresso dai soggetti
CHE COSA CONTROLLO (MONITORAGGIO E VERIFICA)
con che cosa ed in quali modi (Strumenti e piano di monitoraggio e verifica) strumenti utilizzati dal servizio inserimento lavorativo, strumenti individuati dal servizio sociale professionale rispetto alle ricadute sulla presa in carico del soggetto
ENTE ISTITUZIONE RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Denominazione: Servizio Sociale dei Comuni
Natura giuridica: Comune
Indirizzo: piazza della Repubblica
Recapito telefonico, fax, E-mail: 0481-494513 fax 0481 44490 e-mail servizisociali@comune.monfalcone.go.it
PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Nominativo Clementi Maura
Ente di appartenenza Comune di Monfalcone
Titolo professionale Responsabile SSC
Recapito telefonico, fax, E-mail: 0481-494513 fax 0481 44490 e-mail servizisociali@comune.monfalcone.go.it

Preventivo

- Costo personale per integrare dotazione del Servizio per l'Inserimento Lavorativo: a parziale carico della Provincia e di questo progetto nella misura di euro 10.000 annui
- Costo borse di inserimento euro 67.397 per il primo anno ed euro 89.863 per i successivi

Progettare il sociale con la comunità - Ambito Basso Isontino

~~SCHEDA PROGETTO~~

DATI GENERALI:

Ambito territoriale d'intervento:

Denominazione: Ambito Basso Isontino	Cod.Ambito: 2.2

NUMERO PROGETTO: 40

AREA PROGETTUALE: minori/giovani

TITOLO DEL PROGETTO:

Titolo: dal mondo della scuola a quello del lavoro: un percorso facilitato. Integrazione Provincia

Descrizione sintetica:
attivazione di Borse Formazione Lavoro infra21enni in favore di ragazzi segnalati dalla scuola ed in procinto di uscire dai percorsi scolastici e per i quali si ravvisa l'opportunità di garantire delle esperienze di inserimento tutelate e monitorate

AREA PROGETTUALE di riferimento:

adolescenti/giovani in situazione di difficoltà di apprendimento/abilità, scarso supporto familiare

AREA TERRITORIALE D'INTERVENTO/TARGET POPOLAZIONE:

Comuni coinvolti:/popolazione coinvolta
Ragazzi residenti in tutti i Comuni dell'Ambito

Elementi per la definizione dell'area/target:
ragazzi frequentati la scuola superiore – professionale – certificati ai fini scolastici che con l'uscita dal mondo della scuola, per le caratteristiche in termini di abilità cognitive, relazionali e/o familiari, con difficoltà a gestire in modo autonomo le prassi lavorative e che rischierebbero una situazione di isolamento sociale o rischio di sviluppare comportamenti devianti.

SOGGETTI DELLA PROGETTAZIONE:

Soggetti Coinvolti e fasi d'intervento:
Servizio Sociale dei Comuni, Istituto Professionale di Stato, Cisi con il Sil, Ass con l'Equipe multidisciplinare per l'handicap, Servizio del Lavoro della Provincia con il Centro per l'impiego di Monfalcone

MOTIVAZIONI:

L'istituto professionale rileva situazioni di ragazzi che giunti a conclusione del percorso scolastico (terzo o quinto anno a seconda che si siano orientati sul corso di qualifica piuttosto che sul conseguimento del diploma di maturità), compiuto nell'utilizzo dei benefici previsti per le situazioni certificate ai sensi della L. 517/77 con difficoltà di apprendimento/abilità e contestuale scarso supporto familiare, nonché difficoltà a gestire in modo autonomo le prassi lavorative.
Rispetto alle abilità professionali la scuola acquisisce una precisa conoscenza delle potenzialità dei ragazzi essendo il servizio referente per l'esecuzione di stages formativi previsti dai piani studi. Pertanto la scuola diviene il segnalante dell'esigenza di progettare un inserimento lavorativo tutelato dei ragazzi già a livello dell'equipe mnultidisciplinare per l'handicap promossa dall'ASS in cui dovranno essere presenti SSC e Sil al fine di elaborare un futuro progetto articolato in tal senso

COSA VOGLIO OTTENERE (OBIETTIVI DEL PROGETTO)

Descrizione:
Obiettivi generale come da progetto
1.Garantire l'orientamento e il riorientamento professionale dei ragazzi
2.Garantire l'accesso ad iniziative formative professionali mirate da attivarsi direttamente o indirettamente dal Centro per l'impiego anche sulla base della rilevazione delle esigenze di specifiche qualifiche professionali espresse da parte delle Aziende
3. Attuare iniziative, ove opportune, di tirocinio formativo ai sensi della L. 142/98
4. Garantire il supporto ed il coordinamento con il Sil per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo

COME VOGLIO OTTENERE DEI RISULTATI (AZIONI)

Progettare il sociale con la comunità - Ambito Basso Isontino

Num	Descrizione azione
1	Rilevazione delle situazioni di minori che, giunti alla fine del percorso scolastico, evidenziano difficoltà di apprendimento/abilità, scarso supporto familiare e probabili difficoltà a gestire in modo autonomo le prassi lavorative da parte della scuola
2	Evidenziazione delle situazioni in contesto di equipe multidisciplinare per l'handicap – referente di casi di ragazzi certificati ai sensi della L. 517/77 – per orientare un progetto di vita in tal senso
3	Confronto in equipe con Servizio Sociale professionale del SSC e con il Servizio Inserimento Lavorativo del Consorzio Isontino Servizi Integrati. Eventuale confronto anche con l'operatore del Centro per l'Impiego Eventuale colloquio di orientamento professionale (Centro per l'impiego/SIL)
4	Ricognizione degli ambienti professionali in cui io ragazzo ha già svolto degli stages formativi e/o individuazione di altre diverse realtà professionali Selezione di aziende potenzialmente disponibili all'accoglimento di inserimenti lavorative anche mediante l'utilizzo delle mansioni scoperte nei prospetti informativi Attivazione o promozione di iniziative formative professionali mirate da effettuarsi direttamente o indirettamente dal Centro per l'impiego anche sulla base della rilevazione delle esigenze di specifiche qualifiche professionali espresse da parte delle Aziende
5	Presentazione del progetto di inserimento lavorativo al ragazzo ed alla sua famiglia con la prospettiva di riconoscimento di un corrispettivo pari a circa 250 compresa l'indennità INAIL per un periodo utile a sviluppare una valutazione sulle abilità e prospettive di inserimento lavorativo da perseguire in collaborazione con gli operatori specialisti del Sil e con la referenza sul caso a cura del servizio sociale del comune. Mantenimento della referenza dell'equipe multidisciplinare sul caso fino a prosecuzione dell'esperienza di borsa di formazione lavoro con la garanzia di un supporto sul caso del personale con qualifica sanitaria.
6	Avvio dell'inserimento lavorativo presso un datore di lavoro disponibile previa Proposta ed avvio del procedimento amministrativo presso gli uffici amministrativi del servizio sociale dei comuni di via Duca d'Aosta (che provvedono a dame comunicazione all'ufficio INAIL ed ufficio paghe del Comune di Monfalcone)
7	Inizio dell'inserimento lavorativo con presentazione del ragazzo al datore di lavoro curata dagli operatori del Sil in cui vengono illustrate le modalità di monitoraggio e verifica dell'esperienza
8	Monitoraggio e verifica dell'andamento dell'esperienza riportata in equipe multidisciplinare per le necessarie decisioni in merito all'evoluzione del progetto a supporto e nell'interesse della singola situazione. Eventuale attivazione di strumenti di finanziamento e sostegno alle aziende di cui all'obiettivo 3 asse b misura b1 a sostegno dell'inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati finalizzati alla stabilizzazione dell'inserimento e alla definitiva assunzione

SOGGETTI E OPERATORI COINVOLTI

Descrizione:
Servizio Sociale dei Comuni – assistenti sociali ed uffici amministrativi; INAIL; Opertatori del Servizio Inserimento Lavorativo del Consorzio Isontino Servizi Integrati; Insegnanti referenti per il disagio dell'Istituto professionale di Stato con sedi a Monfalcone e Grado; titolari di imprese da individuare; Operatori dell'equipe multidisciplinare per l'handicap dell'Ass

QUANTO DURA IL PROGETTO:

durata progetto: triennale
data inizio: gennaio 2004
data conclusione: dicembre 2006

COME MISURO I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLE AZIONI DEL PROGETTO

Num Obiettivo:	Indicatori:
1	numero ragazzi segnalati

Progettare il sociale con la comunità - Ambito Basso Isontino

2	~~tipologia delle difficoltà~~
3 – 4 - 5- 6	numero ragazzi inseriti in contesti lavorativi con lo strumento delle borse formazione lavoro secondo il presente progetto tempo di inserimento difficoltà rilevate (secondo gli strumenti utilizzati dagli operatori del servizio inserimenti lavorativi) numero di cambiamenti di luoghi in cui si sono effettuati gli inserimenti per singolo minore numero di borse formazione lavoro trasformate in inserimenti lavorativi a tutti gli effetti valutazione qualitativa sullo scostamento positivo tra le abilità iniziali e quelle finali acquisite dai minori grado di soddisfazione espresso da ragazzi e da famiglie

CHE COSA CONTROLLO (MONITORAGGIO E VERIFICA)

con che cosa ed in quali modi (Strumenti e piano di monitoraggio e verifica) strumenti propri dell'equipe multidiscipinare strumenti del servizio inserimenti lavorativi

ENTE ISTITUZIONE RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Denominazione: Servizio Sociale dei Comuni
Natura giuridica: Comune
Indirizzo: via Duca d'Aosta 34
Recapito telefonico, fax, E-mail: 0481-494513 fax 0481 44490 e-mail servizisociali@comune.monfalcone.go.it

PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Nominativo Nicoletta Stradi
~~Ente di appartenenza~~ Comune di Monfalcone
Titolo professionale assistente sociale
Recapito telefonico, fax, E-mail: 0481-494513 fax 0481 44490 e-mail servizisociali@comune.monfalcone.go.it

Preventivo di euro 21.691 annui

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. all. B D.P.R. 30. 12. 1982, n. 955.

n. 7189

PROVINCIA DI GORIZIA

CONVENZIONE

CON IL C.I.S.I. PER LE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE, SUPPORTO E MONITORAGGIO NEGLI INTERVENTI DI COLLOCAMENTO MIRATO DI CUI ALLA LEGGE 68/99. TRA:

- la **Provincia di Gorizia**, con sede a Gorizia, Corso Italia n. 55 (**c.f 00123060311**), in persona del Dirigente della Direzione 2^, avv. Renato Armaroli, nato a Monfalcone il 19.09.1951, che agisce in nome e nell'interesse della Provincia di Gorizia in qualità di ente gestore del Servizio del Lavoro (Centri per l'impiego di Gorizia e di Monfalcone), domiciliato per la carica a Gorizia in Corso Italia 55, autorizzato alla stipula della presente convenzione dall'art. 107, 3° comma lett. c) del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla determinazione dirigenziale n. 275/2/2004, prot. n. 5568/04 di data 25.02.2004, e

- il **Consorzio Isontino Servizi Integrati,** con sede a Gradisca d'Isonzo in via Zorutti n. 35 (**c.f 80000750317**), in persona del dott. Giuseppe Ieusig nato a Gorizia il 02.04.1946, Responsabile del Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL), che agisce in nome e nell'interesse del Consorzio stesso, in seguito denominato per brevità C.I.S.I., domiciliato per la carica a Gradisca in via Zorutti in qualità di ente gestore del Servizio di Inserimento Lavorativo, autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 di data 04.02.2004 e della determinazione n. 6 di data 23.02.2004.

Premesso:

IL C.I.S.I.

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI * GRADISCA D'ISONZO (GO)

PROVINCIA DI GORIZIA

Atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634)

che la Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;

che la stessa legge riconosce l'importanza dei raccordi con i servizi territoriali secondo le specifiche competenze loro attribuite, per l'attuazione del collocamento mirato;

che l'art. 11 comma 7 della stessa legge stabilisce che le convenzioni prevedano forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte dei servizi territoriali per favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

che la L.R. 17/94 promuove iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili ed ha istituito i Servizi di Inserimento lavorativo (SIL) a livello provinciale che tra l'altro programmano e gestiscono tirocini di formazione in situazione e ILSA;

che a seguito del riassetto istituzionale previsto dalla L.R. 41/96 con deliberazione della Giunta Regionale n. 1836 del 05.06.1998 il C.I.S.I. è stato riconosciuto quale ente gestore del SIL per la provincia di Gorizia, ai sensi altresì dell'art 18 della L. 104/92;

che da tempo intercorrono rapporti di collaborazione tra i Centri per l'impiego siti nel territorio provinciale gestiti precedentemente dall'Agenzia Regionale per l'impiego ed ora inseriti nel Servizio del Lavoro della Provincia di Gorizia ed il Servizio di inserimento lavorativo del CISI.

Considerato:

che l'art.7 della L.R. 8/01 prevede l'utilizzo degli strumenti della L.R.

IL C.I.S.I.

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI (GO)

LA PROVINCIA

PROVINCIA DI GORIZIA

17/94 nell'attuazione delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'art. 11 della L.68/99 nelle more della revisione della Legge regionale medesima;

che l'art 4 della L.R. 3/02 ha disposto a far tempo dall'1.07.2002 il trasferimento delle funzioni di politica attiva del lavoro, collocamento al lavoro, servizi per l'impiego tra cui anche quelle connesse al collocamento mirato di cui alla L.68/99 dall'Agenzia Regionale per l'impiego di cui alla L.R. 1/98 alle Province;

che la Legge 68/99 prevede all'art. 5 comma 11 la possibilità per gli uffici competenti (Servizio del Lavoro) di convenzionarsi con gli organismi di cui all'art 17 della L.104/92;

che è opportuno utilizzare la competenza professionale acquisita dal SIL nel campo dell'inserimento lavorativo a supporto delle attività del Servizio del Lavoro per l'attuazione del collocamento mirato anche come elemento di implementazione della rete per l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Il S.I.L., limitatamente alle fattispecie indicate all'art. 2 e 3 della L.68/99 concorre al sistema degli interventi relativi al collocamento mirato delle persone disabili attuato dal Servizio del Lavoro della Provincia di Gorizia mediante forme di sostegno mediazione, formazione in situazione, tutoraggio, sottoscrivendo in qualità di partner le convenzioni

IL C.I.S.I.

LA PROVINCIA

di cui all'art 11 delle predetta legge che prevedano tali forme di supporto. Concorre inoltre al predetto sistema anche con interventi di consulenza e monitoraggio dei processi di inserimento a seguito di assunzione sempre sottoscrivendo in qualità di partner le convenzioni di cui all'art. 11 che prevedano tali forme di supporto.

ART. 3

Il S.I.L., nell'ambito delle attività esercitate ai sensi della L.R. 17/94 si impegna, d'intesa con il servizio del Lavoro ed in accordo con l'Azienda interessata, a redigere le convenzioni di tirocinio finalizzato all'assunzione con imprese soggette al regime del collocamento mirato nelle forme e modalità di una convenzione ex art. 11 della L. 68/99 con valenza di assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla L. 68/99 con la conseguente sottoscrizione delle stesse anche da parte del Servizio Lavoro della Provincia.

ART. 4

Qualora il Servizio del Lavoro della Provincia anche su indicazione del Comitato Tecnico in sede di individuazione dell'abbinamento tra lavoratore ed azienda, individui l'opportunità di interventi formativi propedeutici al collocamento mirato, ne richiederà l'attivazione al SIL che si impegna a realizzare percorsi idonei ai sensi della normativa regionale in vigore e a segnalare al servizio del Lavoro i risultati e gli obiettivi perseguibili.

ART. 5

Il Servizio del Lavoro della Provincia si avvale del SIL per l'attuazione delle proprie competenze in materia di collocamento mirato previsto

IL C.I.S.I.

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI GRADISCA D'IS. (GO)

LA PROVINCIA

PROVINCIA DI GORIZIA

dalla L.68/99 per i soggetti che presentino condizioni di debolezza e distanza tali da richiedere forme di consulenza, sostegno, tutoraggio (vedi indicazioni commissione di accertamento) e si impegna a mettere a disposizione i dati necessari per lo svolgimento dell'attività indicata.

ART. 6

Il Servizio del Lavoro della Provincia ed il Sil del CISI collaborano nell'ambito delle rispettive competenze:

- Per quanto concerne le aziende, per l'approfondimento dell'analisi sociotecnica ed ergonomica delle imprese al fine di individuare mansioni compatibili per l'inserimento delle persone disabili e concorrere a fornire le informazioni più adeguate per l'attuazione degli abbinamenti specifici.
- Per quanto concerne le persone disabili per colloqui conoscitivi e di approfondimento e di orientamento, per eventuali brevi tirocini osservativi di possibili candidati.

ART. 7

Il Servizio del Lavoro della Provincia ed il Sil del CISI organizzano periodi incontri per lo scambio di informazioni utili e necessarie al perseguimento degli obiettivi della presente convenzione ivi comprese quelle relative alle aziende soggette all'obbligo.

Gli stessi si impegnano a scambiarsi almeno semestralmente documentazioni e relazioni, anche mediante l'utilizzo e l'analisi dei report ricavabili dal sistema informatico in uso sulla gestione delle procedure attinenti all'inserimento lavorativo ex L.68/99, sull'andamento dell'attività svolta al fine di implementare una conoscenza complessiva

IL C.I.S.I.

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI GRADISCA D'IS. (GO)

LA PROVINCIA

PROVINCIA DI GORIZIA

del quadro di riferimento relativo all'inserimento lavorativo dei disabili e definire modifiche od ulteriori azioni agli interventi di collocamento mirato.

ART. 8

Il corrispettivo degli interventi professionali resi dal Sil nei confronti del Servizio del Lavoro quantificabile in un carico di lavoro di 10/15 inserimenti lavorativi che comportano attività ed attivazione di strumenti di mediazione viene determinato nell'ammontare forfetario di € 21.000,00.- (ventunomila/00) su base annua equivalente alla spesa di un operatore a tempo parziale (25 ore settimanali). Nel caso le situazioni in carico al Servizio del Lavoro siano superiori alle disponibilità richieste al SIL, come sopra determinata, la priorità verrà assegnata al supporto delle situazioni di maggior complessità psicofisica e relazionale. In tale importo si intendono compresi anche le attività di consulenza e monitoraggio di cui al secondo comma dell'art 2 della presente convenzione.

ART. 9

Il corrispettivo verrà erogato semestralmente sulla base di apposita distinta presentata dal Sil, descrittiva degli interventi attivati, vistata dal Responsabile del SIL e dal coordinatore del servizio disabili del servizio del Lavoro per conformità a quanto disciplinato dalla presente convenzione.

ART. 10

Le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere oggetto della collaborazione disciplinata dal presente atto anche interventi ed azioni

IL C.I.S.I.

LA PROVINCIA

specifiche di inserimento lavorativo di cittadini appartenenti alle fasce deboli nell'ambito della pianificazione di Zona di cui alla L. 328/00 nelle rispettive fasi di realizzazione negli ambiti territoriali dell'Alto e Basso Isontino che prevedano la partecipazione della Provincia e del Cisi alla stipula dei relativi Accordi di Programma.

ART. 11

La Provincia di Gorizia ed il Cisi in qualità di enti gestori dei servizi oggetto della presente convenzione si impegnano congiuntamente a realizzare iniziative formative in favore degli operatori preposti nel quadro delle collaborazioni previste dalla presente convenzione con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la metodologia dell'inserimento e collocamento mirato nonché le collaborazioni interistituzionali.

ART. 12

Si dà atto che la trasmissione e la comunicazione di dati anche sensibili concernenti le persone disabili oggetto degli interventi disciplinati dalla presente convenzione è autorizzata ai sensi del D. LGS 30.06.2003 n 196 trattandosi di attività istituzionale e di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 86 comma 1 lett. c) del medesimo.

ART. 13

Le parti firmatarie della presente convenzione si impegnano a verificare annualmente l'andamento della collaborazione di cui al presente atto apportandovi eventuali modifiche ed integrazioni che di comune accordo risulteranno opportune.

ART. 14

IL C.I.S.I.

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI (GRADISCA D'ISONZO (GO))

LA PROVINCIA

PROVINCIA DI GORIZIA

La presente convenzione ha durata biennale decorrente dalla data di stipula ed è rinnovabile con il consenso delle parti.

ART. 15

Il Foro competente per qualsiasi controversia dipendente e/o derivante dal presente atto è quello di Gorizia.

ART. 16

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art 10, tariffa parte II, del DPR 131/86. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Provincia di Gorizia.

Norma transitoria

Le parti convengono che tutte le convenzioni in essere tra il Sil e datori di lavoro pubblici e privati soggetti o non soggetti al regime del collocamento mirato di cui alla L. 68/99, concernenti tirocini finalizzati all'assunzione in vigore alla data di sottoscrizione della presente convenzione assumono la valenza anche agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale, delle convenzioni di cui all'art 11 della L.68/99, convenzioni da identificarsi con atto ricognitivo dei responsabili di servizio rispettivamente del Sil e del Servizio Lavoro della Provincia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gorizia, 11 MAR. 2004

LA PROVINCIA:

IL C.I.S.L.:



Atto esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella B art. 16 D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

N. 3332 di Rep.

PROVINCIA DI UDINE

OGGETTO: Convenzione per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 a favore dei disabili.

Negli Uffici dell'Amministrazione Provinciale di Udine (C.F. n° 00400130308), addì 2 APR. 2003

Premesso che il CAMPP è un Ente Pubblico dotato di personalità giuridica che, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto (BUR n. 51 del 23.12.1998), persegue esclusivamente fini assistenziali attraverso la gestione delle attività di cui alla L. n. 104/92 e alla L.R. n. 41/96, nonché ogni altra attività a favore delle persone handicappate;

Che l'art. 2 bis della L.R. 14.01.1998 n. 1, così come introdotto dall'art. 4 della L.R. 25.01.2002 n. 3, ha trasferito alle Province le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego e pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2002, le Province sono subentrate nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'Agenzia Regionale per l'Impiego con la sola eccezione di quelle di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della citata L.R. n. 3/2002;

Che la Provincia, nell'assolvimento dei nuovi compiti ad essa assegnati dalla citata disposizione normativa, intende mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo e la

LA PROVINCIA DI UDINE

IL PRESIDENTE
- dott. SANTO FORTOLAN -

conseguente azione di sostegno per le persone disabili, anche avvalendosi di soggetti pubblici esterni operanti nel settore della disabilità ed in possesso dei necessari requisiti di professionalità e capacità tecnica;

Che l'art. 11, comma 5, della Legge n. 68/1999 prevede che gli uffici competenti promuovano ed attuino ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Legge;

Che a tal fine la Provincia ha in corso di predisposizione apposita convenzione con il CAMPP per definire forme di collaborazione volte ad attuare il collocamento mirato di cui all'art. 2 della L. n.68/99, mediante il Servizio di Inserimento Lavorativo, di seguito denominato S.I.L.;

Che, nell'ambito della collaborazione di cui in premessa, il CAMPP si rende disponibile a concorrere al potenziamento degli uffici competenti anche mediante l'impiego di proprio personale;

Che con deliberazione della Giunta Provinciale in data 20.12.2002 nn.ri 96401/407 è stato approvato lo schema di convenzione per il potenziamento degli uffici competenti di cui alla Legge n. 68/99;

Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica in data 09.01.2003 n. 02 del Reg. Delib., è stato approvato il testo della convenzione di cui sopra ed autorizzato il Presidente alla relativa stipula;

LA PROVINCIA DI UDINE

IL CAMPP
IL PRESIDENTE
- dott. SANTO PORTOLAN -

Tutto ciò premesso tra la signora CECCOTTI dott.ssa Loredana, nata a Bagnaria Arsa (UD) il 04.08.1957, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Provinciale, per conto ed in legale rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Udine, nella sua qualità di Dirigente dell'Area "Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento", giusta decreto n. 8/2003/Pres. del 28.02.2003 ed il signor PORTOLAN dott. Santo, nato a Cervignano del Friuli (UD) il 22.03.1948 che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del **C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica** con sede legale in Cervignano del Friuli (UD) via Sarcinelli n. 113 e sede amministrativa in via Buonarroti n. 14, per conto ed in legale rappresentanza e nella sua qualità di Presidente del Consorzio stesso (C.F. e Part. I.V.A. n. 00662840305) ed in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 09.01.2003, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Oggetto

Il C.A.M.P.P., nell'ambito di una più generale collaborazione volta a garantire da parte della Provincia e mediante l'impiego del S.I.L. il collocamento mirato nei confronti dei soggetti disabili, ed al fine di consentire all'Amministrazione Provinciale il potenziamento degli uffici competenti, autorizza il distaccamento presso l'Amministrazione Provinciale di Udine di n. 3 unità di personale di VI qualifica "Istruttore Amministrativo" (cat. C) affinchè le stesse,

LA PROVINCIA DI UDINE

IL CAMPP
Il Presidente
dott. SANTO PORTOLAN

operando all'interno degli uffici competenti possano cooperare ad attuare il collocamento mirato di cui all'art. 2 della L. n. 68/99.

Le tre unità di personale saranno impegnate nello svolgimento dei compiti come sotto specificati:

- attività connesse all'operato del Comitato Tecnico;
- attività relative ai lavoratori iscritti (iscrizioni, variazioni, banca dati);
- attività correlate alla banca dati delle aziende ed alla determinazione dell'obbligo ai sensi della L. n. 68/99;
- attività connesse alla predisposizione delle convenzioni ex art. 11 L. n. 68/99 e alla gestione delle agevolazioni previste dal successivo art. 13.

ART. 2 – Trattamento economico del personale

Per tutta la durata della presente convenzione, il personale di cui all'art. 1 resterà inquadrato nella dotazione organica del C.A.M.P.P. che provvederà a corrispondervi il relativo trattamento economico secondo il vigente C.C.R.L. del comparto EE.LL.

ART. 3 – Oneri

Alla fine del periodo sperimentale la Provincia provvederà a rimborsare al C.A.M.P.P. i relativi costi a valere sugli specifici finanziamenti regionali finalizzati a finanziare le nuove attribuzioni in materia di politiche attive del lavoro, collocamento ed avviamento al lavoro e servizi per l'impiego di cui all'art. 4 della L.R. 25.01.2002 e compatibilmente con le risorse effettivamente ricevute.

ART. 4 – Durata

LA PROVINCIA DI UDINE

IL PRESIDENTE
dott. SANTO PORTOLAN

IL CAMPP

L'attività di cui alla presente convenzione ha carattere sperimentale, fino a quando la collaborazione tra C.A.M.P.P. e Provincia di cui all'art. 1, volta all'attuazione del collocamento mirato, non sarà stata formalizzata con la sottoscrizione di apposito atto, nel quale andrà definito il ruolo del personale di cui alla presente convenzione.

In qualunque momento le parti potranno recedere dal presente atto mediante semplice comunicazione da inoltrare entro tre mesi dalla data di recesso.

ART. 5 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del C.A.M.P.P.

ART. 6 - Informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675

Il C.A.M.P.P. dichiara di aver avuto l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

ART. 7 – Registrazione

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II^ allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

LA PROVINCIA DI UDINE

IL C.A.M.P.P.

IL PRESIDENTE
dott. SANTO PORTOLAN -

Atto esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella B art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

N. 3916 **di Rep.**

PROVINCIA DI UDINE

OGGETTO: Convenzione per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della L. n. 68/99 a favore dei disabili.

Negli Uffici dell'Amministrazione Provinciale di Udine (C.F. n° 00400130308), addì 16 LUG. 2003

Premesso che il CAMPP è un ente pubblico dotato di personalità giuridica che, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto (BUR n. 51 dd 23.12.1998), persegue esclusivamente fini assistenziali attraverso la gestione delle attività di cui alla Legge n. 104/1992 e alla Legge Regionale n. 41/1996, nonché ogni altra attività a favore delle persone handicappate;

Che nell'ambito della propria struttura organizzativa il CAMPP annovera il Servizio di Inserimento Lavorativo, nel seguito denominato S.I.L., riconosciuto ai sensi della Legge Regionale n. 17/1994, art. 2, e della Legge Regionale n. 12/2001, art. 3, comma 4, operante sull'intero territorio provinciale con la sola eccezione del Distretto di San Daniele del Friuli;

Che la Legge 12 marzo 1999, n. 68 detta norme per la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

IL DIRIGENTE

IL CAMPP

Che l'art. 11, comma 5, della Legge n. 68/1999 prevede che gli uffici competenti promuovano ed attuino ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge;

Che l'art. 11, comma 4, della Legge n. 68/1999 prevede che gli uffici competenti possano stipulare con il datore di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e che tali convenzioni, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo devono prevedere le forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali;

Che l'art. 13, comma 3 bis, della Legge Regionale n. 1/1998, così come introdotto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 12/2001 ha attribuito all'Agenzia Regionale per l'Impiego il compito di promuovere ed attuare l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'articolo 11, comma 4, della Legge n. 68/1999, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario anche avvalendosi, per il miglior esito dell'inserimento e secondo il profilo di ciascun caso, della consulenza e dell'accompagnamento dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 27 ottobre 1994, n. 17;

Che la Legge Regionale n. 8/2001 all'art. 7 prevede l'utilizzo degli strumenti della Legge Regionale n. 17/1994 ai fini dell'attuazione

IL DIRIGENTE

UDINE

delle convenzioni di integrazione lavorativa previste dall'art. 11 della Legge n. 68/1999;

Che l'art. 2 bis della Legge Regionale 14 gennaio 1998, n. 1, così come introdotto dall'art. 4 della Legge Regionale 25 gennaio 2002, n. 3, ha trasferito alle Province le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego e pertanto, a partire dal 1° luglio 2002, le Province sono subentrate nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'Agenzia Regionale per l'Impiego con la sola eccezione di quelle di cui all'art. 4, comma 3 della citata Legge Regionale n. 3/2002;

Che la Provincia, nell'assolvimento dei nuovi compiti ad essa assegnati dalla citata disposizione normativa, intende mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo e la conseguente azione di sostegno per le persone disabili, anche avvalendosi di soggetti pubblici esterni operanti nel settore della disabilità ed in possesso dei necessari requisiti di professionalità e capacità tecnica;

Che nell'ambito di tali iniziative, la Provincia ha stipulato con il CAMPP in data 2 aprile 2003 (n. 3332 di Rep.) una convenzione "per l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione – art. 11 della Legge n. 68/1999 a favore dei disabili" (delibera della Giunta Provinciale n. 407 del 20 dicembre 2002 prot. n. 96401/02);

Che la Provincia di Udine individua nel S.I.L. del CAMPP lo strumento tecnico e di supporto per attuare il ~~collegamento~~ collocamento mirato di

IL DIRIGENTE

IL CAMPP

cui all'art. 2 della Legge n. 68/1999 per soggetti segnalati tramite il Comitato Tecnico o dai Centri per l'Impiego, ritenendo tale Servizio in grado di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione;

IL DIRIGENTE

Che l'art. 14 della Legge n. 68/1999 prevede a carico delle Regioni l'istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

Che ai sensi del comma 4 del citato art. 14 della Legge n. 68/1999 il Fondo eroga, tra l'altro, contributi agli enti indicati nella legge che svolgono attività rivolta al sostegno ed all'integrazione lavorativa dei disabili;

Che con decreto commissariale n. 10 dd. 09.05.2002, reso esecutivo con delibere di Giunta Regionale n. 1738 del 23.05.2002 (b.u.r. N. 24 DD. 12.06.2002) è stato approvato il regolamento per la stipula delle convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 13 della Legge n. 68/1999 finanziate con il Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 comma 4 della citata legge;

Che ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento, le funzioni amministrative in ordine alla gestione di tale Fondo sono state trasferite alle Province ai sensi dell'art. 2 bis della Legge Regionale

n. 1/98;

Che con determinazione del Dirigente dell'Area Politiche Sociali Lavoro Collocamento in data 30.04.2003 nn. 40701/866 è stato disposto di affidare al CAMPP di Cervignano del Friuli l'espletamento delle attività di sostegno, accompagnamento e mediazione di cui all'art. 11 della Legge n. 68/1999 a favore dei disabili per l'importo di € 87.500,00 approvando la relativa convenzione;

IL DIRIGENTE

Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CAMPP in data 08.05.2003 n. 895 di prot. e n. 20 del Reg. delib. è stato disposto di approvare la convenzione di cui sopra e di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della stessa;

Tutto ciò premesso e considerata la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto tra la signora CECCOTTI dott.ssa Loredana, nata a Bagnaria Arsa (UD) il 04.08.1957, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Provinciale, per conto ed in legale rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Udine, nella sua qualità di Dirigente dell'Area "Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento", giusta decreto n. 8/2003/Pres. del 28.02.2003" ed il signor PROSCIA ing. Giampaolo, nato a Miglionico (MT) il 26.09.1952 che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del C.A.M.P.P. – Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogia - (C.F. e Part. IVA 00662840305) con sede legale in Cervignano del Friuli (UD) via Sarcinelli n. 113 e sede Amministrativa in via Buonaroti n. 14, nella

CAMPP

sua qualità di Direttore ed in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08.05.2003, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO

La Provincia nell'intento di promuovere ed attuare ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, affida al CAMPP, che con la firma del presente atto accetta, il servizio di sostegno, accompagnamento e mediazione dell'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'art. 11 della Legge n. 68/1999, sull'intero territorio provinciale.

Il CAMPP, in base alla convenzione stipulata con la PROVINCIA in data 2 aprile 2003 n. 3332 di Rep., e finalizzata all'"espletamento delle attività di sostegno accompagnamento e mediazione – art. 11 della Legge n. 68/1999 a favore dei disabili", dispone il "distaccamento di n. 3 unità di personale di VI qualifica "istruttore amministrativo" (cat. C) affinché le stesse, operando all'interno degli uffici competenti possono cooperare ad attuare il collocamento mirato di cui all'art. 2 della Legge n. 68/1999.

Le tre unità di personale saranno impegnate nello svolgimento di compiti così specificati:

- Attività connesse all'operato del Comitato Tecnico;
- Attività relative ai lavoratori (iscrizioni, variazioni, banca dati);
- Attività correlate alla banca dati delle aziende ed alla determinazione dell'obbligo ai sensi della Legge n. 68/1999;

- Attività connesse alla predisposizione delle convenzioni ex art. 11 Legge n. 68/1999 e alla gestione delle agevolazioni previste dal successivo art. 13.

Il CAMPP per l'attuazione del servizio di cui al presente articolo si avvarrà del proprio Servizio di Inserimento lavorativo, di seguito denominato S.I.L., riconosciuto ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 27 ottobre 1994 n. 17.

ART. 2 – COORDINAMENTO

Il S.I.L. nell'espletamento dei compiti di cui alla presente convenzione è tenuto ad adoperare in stretto coordinamento con gli uffici provinciali competenti ed il Comitato Tecnico di cui all'art. 38 bis della Legge Regionale n. 1/98, attuando ogni forma di collegamento e raccordo con i servizi sociali e sanitari, ivi compresi i D.S.M., nonché con i servizi educativi e formativi secondo le specifiche competenze loro attribuite.

Il S.I.L., inoltre, si impegna a collaborare con gli uffici competenti per la definizione e la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro di cui all'art. 11 della Legge n. 68/1999, intervenendo anche nella fase istruttoria propedeutica alla predisposizione dell'atto di convenzione.

ART. 3 – CONTENUTI

Il S.I.L. provvederà a svolgere i compiti di sostegno, accompagnamento e mediazione dell'inserimento lavorativo dei disabili, supportando gli stessi nei possibili:

- percorsi di assunzione;
- percorsi di formazione: tirocini finalizzati all'assunzione,

IL DIRIGENTE

CAMPP

contratti di apprendistato e formazione-lavoro.

Restano ferme le funzioni degli uffici competenti in ordine alla gestione dei prospetti informativi delle aziende, agli elenchi degli iscritti e alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 e 13 della Legge n. 68/1999;

IL DIRIGENTE

ART. 4 – PERCORSI DI ASSUNZIONE

I percorsi di assunzione potranno essere articolati nelle seguenti fasi:

- fase conoscitiva della persona disabile segnalata dal Comitato Tecnico;
- analisi delle aziende soggette agli obblighi di legge;
- analisi del posto di lavoro e dell'esposizione del lavoratore al rischio "professionale";
- individuazione di mansioni adeguate ai diversi tipi di disabilità del soggetto segnalato dal Comitato Tecnico;
- definizione di un percorso individualizzato;
- sensibilizzazione dell'ambiente lavorativo;
- accompagnamento e presentazione del disabile nell'ambiente lavorativo;
- consulenza all'azienda per la definizione, la stesura e la stipula della convenzione ex art. 11 Legge n. 68/1999;
- consulenza post assunzione e "Follow up", all'azienda ed al soggetto inserito.

ART. 5 – PERCORSI DI FORMAZIONE: TIROCINIO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE, CONTRATTO DI APPRENDISTATO E DI

FORMAZIONE – LAVORO

I percorsi di formazione (tirocini finalizzati all'assunzione, contratto di apprendistato e di formazione – lavoro) rappresentano una forma di collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione ed utilizzo di strumenti temporali di mediazione.

Essi potranno consistere in:

- fase conoscitiva della persona disabile segnalata dal Comitato Tecnico;
- analisi delle aziende soggette agli obblighi di legge;
- analisi del posto di lavoro e dell'esposizione del lavoratore al rischio "professionale";
- individuazione di mansioni adeguate ai diversi tipi di disabilità del soggetto segnalato dal Comitato Tecnico;
- progettazione di un percorso di formazione attraverso tirocinio finalizzato all'assunzione, apprendistato o formazione-lavoro;
- sensibilizzazione dell'ambiente lavorativo;
- consulenza all'azienda per la definizione, la stesura e la stipula della convenzione ex art. 11 Legge n. 68/1999;
- attivazione del progetto di tirocinio o apprendistato o formazione- lavoro;
- verifica periodica dell'andamento dell'inserimento temporaneo e valutazione del grado di realizzabilità dell'assunzione;
- consulenza post assunzione e "Follow up", all'azienda ed al soggetto inserito.

ART. 6 – RISORSE STRUMENTALI

IL DIRIGENTE

Per il pieno espletamento dei compiti di cui sopra, il CAMPP si impegna – in relazione alla complessità dei nuovi compiti ad esso derivanti dalla stipula del presente atto;

- alla riorganizzazione ed al potenziamento del S.I.L., anche mediante l'incremento dell'attuale dotazione di personale;
- a relazionarsi, direttamente attraverso il proprio personale ovvero mediante gli operatori del S.I.L., con il Centro per l'Impiego di Udine per affrontare e definire politiche comuni di intervento favore dell'inserimento lavorativo dei disabili;
- a garantire la capillare presenza degli operatori sull'intero territorio provinciale, provvedendo ad attivare una nuova sede S.I.L. nell'ambito di Latisana e a razionalizzare e potenziare l'attuale sede S.I.L. in Cervignano del Friuli;
- a provvedere a garantire all'unità di coordinamento del S.I.L. un'adeguata sede in Udine.

ART. 7 – ATTUAZIONE

Il CAMPP, d'intesa con la Provincia che ne approverà i contenuti mediante deliberazione della Giunta Provinciale da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno nell'intesa che per il primo anno di attività l'approvazione avverrà entro un mese dalla stipula della presente convenzione, definirà il programma annuale d'intervento per il servizio di sostegno, accompagnamento e mediazione dell'inserimento lavorativo dei disabili, di cui all'articolo 1, ad impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.

Il CAMPP s'impegna all'attuazione del programma, nell'ambito delle

IL DIRIGENTE

IL CAMPP

risorse finanziarie, così come di seguito definite. In ogni caso, per la gestione del servizio, oggetto della presente convenzione, non potranno far carico né al CAMPP né alla PROVINCIA oneri non già interamente finanziati con le risorse di cui all'art. 8 della presente convenzione, ed, al fine di verifica, il CAMPP terrà specifica e separata rilevazione della gestione nei propri atti di programmazione e di bilancio.

Il CAMPP si impegna a presentare alla PROVINCIA a conclusione di ogni semestre (mese di giugno e mese di dicembre) una relazione dettagliata dell'attività svolta in attuazione della presente convenzione per una verifica del programma annuale di intervento e a riferire ogni qualvolta l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

ART. 8 – CORRISPETTIVI

Per consentire al CAMPP di realizzare quanto previsto dalla convenzione stipulata con la PROVINCIA in data 2 aprile 2003 n. 3332 di Rep. e per far fronte ai nuovi e maggiori impegni derivanti dalla stipula del presente atto, la PROVINCIA si impegna a trasferire al CAMPP le necessarie risorse finanziarie quantificate in 150.000,00 Euro annui.

Tale importo potrà essere soggetto a revisione sulla base del tasso d'inflazione effettivo rilevato dall'ISTAT, ovvero in rapporto ai vigenti contratti di lavoro.

Il pagamento di quanto pattuito annualmente avverrà in due soluzioni di eguale importo: € 75.000,00 (settantacinque mila/00), a seguito della presentazione della relazione semestrale dell'attività

IL DIRIGENTE

IL CAMPP

svolta prevista dall'art. 7 della presente convenzione, che verrà approvata dalla PROVINCIA.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione alla PROVINCIA della relazione semestrale di cui al comma precedente.

IL DIRIGENTE

ART. 9 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di stipula, ovvero dalla approvazione da parte degli organi competenti, ed ha una durata triennale.

ART. 10 – VALUTAZIONE

La PROVINCIA si riserva di mettere in atto ogni iniziativa ritenuta a suo insindacabile giudizio, utile a valutare la qualità del servizio offerto dal S.I.L. nonché eventuali verifiche di customer-satisfaction con modalità e termini da definire, d'intesa con il CAMPP.

ART. 11 – CLAUSOLA PENALE

Nel caso di inadempienza, totale o parziale, degli obblighi derivanti al CAMPP dalla presente convenzione, la PROVINCIA si riserva il diritto di applicare una penale che verrà successivamente stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza stessa.

In ogni caso la penale non potrà essere inferiore a 200,00 (duecento/00) Euro.

Verrà considerato ritardo nella presentazione di quanto previsto nella presente convenzione l'inadempimento a seguito di esperito sollecito da parte della PROVINCIA, salvo che il CAMPP provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento sia determinato da

impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L'importo complessivo della penale sarà sottratto dal corrispettivo pattuito.

ART. 12 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (bolli, registrazione in caso d'uso) sono a carico del CAMPP.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti durante l'esecuzione od alla scadenza della presente convenzione, direttamente o indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Udine.

ART. 14 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati a favore del CAMMP ed accreditati sul c/c bancario n. 41700/65 acceso presso LA BANCA POPOLARE FRIULADRIA – Filiale di Cervignano del Friuli (Cod. ABI 05336 Cod. CAB 63730).

ART. 15 – INFORMATIVA (art. 10 della Legge 31 dicembre 1996. n. 675)

Il CAMPP dichiara di aver avuto l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare redatto in forma di scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

IL C.A.M.P.P. IL DIRIGENTE

1) SI APPROVA LA CORREZIONE

PROVINCIA DI TRIESTE
CONSIGLIO PROVINCIALE

non soggetta a contr
immediatamente esequi

DELIBERAZIONE N. 38 **Seduta n. 29**

OGGETTO: Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento.

parere sotto il profilo tecnico: Favorevole

Trieste, 03/03/2003 la Dir. Funz. Politiche Attive del Lavoro
f.to Manuela Sinigoi

preso nota dall'Area III

Trieste, 04/03/2003 per il Direttore dell'Area III
f.to Alberto Gagliardi

Estratto del verbale delle adunanze del Consiglio Provinciale

Addì dodici del mese di giugno dell'anno duemilatre si è riunito in Trieste nella sala consiliare della Provincia, piazza V. Veneto 4, in seduta di ..... convocazione, convocato dal Presidente nei modi e nei termini di legge, il Consiglio Provinciale ad ore 18:30 per discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

	pres.	ass.		pres.	ass
SCOCCIMARRO Fabio		X	LOBIANCO Rocco	X	
AMBROSI Giacomo	X		MONTINI Annalisa		X
CANDOT Giorgio	X		NOVACCO Alessandro	X	
CARBONI Viviana	X		RADOVIC Nevo		X
CECCO Giorgio	X		ROMITA Massimo	X	
COLA Giovanni	X		ROSATO Ettore	X	
CREVATIN Franco	X		RUSSIGNAN Alberto	X	
DE CATA Nicola	X		SKERK Marisa	X	
DEGRASSI Piero	X		TAMARO Fulvio	X	
DI DONATO Michele	X		VASCON Antonietta	X	
FACHIN Elisabetta	X		VASCOTTO Marco	X	
FONDA Dino	X		VISIOLI Dennis	X	
FRONTALI Eliana	X		TOTALE	22	3

Nel numero legale di 22

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori:

GRECO Massimo	X		GRIZON Claudio		X
DRABENI Marco		X	TAMARO Fulvio	X	
TONONI Piero	X		GIACOMELLI Claudio	X	
GALETTO Guido	X				

Presiede la Presidente del Consiglio Antonietta VASCON

Partecipa il Vicesegretario Generale Alberto GAGLIARDI

dempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività
.R. 12.9.1991 n. 49 e succ. mod.)

attesta che la presente deliberazione:

/iene esposta da oggi, 17/06/2003, all'Albo dell'Amministrazione Provinciale e vi rimarrà fino al)2/07/2003;

/iene comunicata ai Capigruppo consiliari;

este, 17/06/2003 Il Funzionario Responsabile

attesta altresì che:

ntro il 27/06/2003 non sono pervenute richieste ai sensi ell'Art. 28.3/L.R. 49/91. come sost. dall'Art. 3.3./LR. 13/02;

on essendo sottoposta a controllo è divenuta esecutiva il 3/06/2003;

ste, 03/07/2003 Il Funzionario Responsabile

egati: 2)

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Comitato Regionale di Controllo

N. ..... Reg.C.C. N. ..... di Prot.

Ravvisato legittimo dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del .....
Udine, addì .....

IL PRESIDENTE

per copia conforme
IL SEGRETARIO f.to

p.c.c.: Trieste, li .....
Il Funzionario Responsabile

Eventuali reclami:

Il Funzionario Responsabile

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Enunciato dalla Presidente del Consiglio l'argomento iscritto al punto IV - 73) dell'o.d.g.,

Sentito il Consigliere Vascotto, che relaziona sull'esito dei lavori in sede di Commissione e presenta a mani della Presidente del Consiglio, un emendamento alla proposta, che viene distribuito in aula e viene altresì allegato - sub A - alla presente;

La Presidente del Consiglio conferisce quindi la parola al relatore, Assessore Galetto, che illustra i contenuti della proposta, sottolineando, tra l'altro che è attesa un'interpretazione ministeriale in base alla quale la competenza di quanto previsto all'Art.6 farà capo non alla Provincia, ma alla Regione; al dibattito intervengono quindi, nell'ordine:

- il Consigliere Rosato, afferma che sull'argomento sarebbe stato opportuno un confronto con le R.S.U.; invita la Giunta ad attivarsi in tal senso, seppure a posteriori. Propone all'Assessore di impegnarsi per una verifica della funzionalità di queste Commissioni, dopo un anno di attività. Conclude esprimendo la convinzione che tra i soggetti previsti all'art. 6 non avrebbe sfigurato un rappresentante dei non vedenti;
- il Consigliere Fonda si dichiara d'accordo sull'opportunità di operare una verifica; si richiama al complesso lavoro di messa a punto che ha caratterizzato la predisposizione della proposta in esame;
- la Consigliera Frontali anticipa il voto favorevole della Lista Illy; ritiene alquanto limitante l'emendamento proposto dal Consigliere Vascotto;
- il Consigliere Cola, nell'anticipare il voto favorevole dell'Ulivo, ricorda che quello in corso è l'anno del disabile;
- il Consigliere Vascotto anticipa il voto di astensione del Gruppo di A.N. ed illustra i contenuti dell'emendamento presentato;
- il Consigliere Rosato rileva che l'emendamento Vascotto costituisce un passo indietro, perché ripropone il medesimo testo che era già stato contestato dalle OO.SS., che avevano anticipato la presentazione di un ricorso. Propone che l'Amministrazione stralci gli importi relativi alle indennità di presenza che non dovrà più corrispondergli, attese le sue imminenti dimissioni dalla carica, destinandoli al funzionamento degli organismi di cui all'atto in esame;
- l'Assessore Galetto, vorrebbe una valutazione finanziaria della nuova proposta.
- Il Vice Segretario Generale rileva che se l'Assessore lo ritiene può farlo e ritirare momentaneamente la deliberazione;
- Il Consigliere Rosato rileva che l'impegno di spesa può essere verificato in un secondo momento, all'atto della determinazione dirigenziale;
- L'Assessore Galetto conclude ritenendo comunque di proseguire nell'esame della proposta deliberativa, riferendo che la prossima rivisitazione della materia di cui all'Art. 6, che sarà trasferita alla Regione, potrà costituire occasione anche per riproporre eventuali variazioni in relazione ai rappresentanti sindacali.
- Il Consigliere Visioli ritiene peggiorativo e conflittuale, rispetto al percorso svolto dall'Assessore sulla proposta, l'intervento del Consigliere Vascotto. Rileva che, in relazione alla proposta stessa, non è stata colta la logica della legge di tutela sulla minoranza slovena. Conclude anticipando voto di astensione.

La Presidente pone quindi in votazione, a scrutinio palese, l'emendamento proposto dal Consigliere Vascotto, che ottiene 5 voti favorevoli, 11 contrari e 5 astenuti (Vascon, Novacco, Carboni, Fachin, Tamaro - F.I.), non conseguendo, quindi, l'approvazione consiliare;

PREMESSO CHE:

- la Giunta provinciale con propri precedenti atti n. 4 dd. 21.01.03 ad oggetto "Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro – Istituzione e criteri di funzionamento" e n. 14 dd. 11.02.03 ad oggetto "Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro – Rettifica deliberazione giuntale n. 4/03", esecutivi a norma di legge, alla cui lettura e motivazioni si fa espresso e integrale rinvio, ha deliberato di istituire degli organismi provinciali in materia di politiche attive del lavoro;

- il Comitato di Garanzia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, esaminata la citata deliberazione n. 4/03 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 comma 3 della L.R. 49/91 così come modificata dall'art. 3 comma 3 della L.R. 13/02, ha espresso l'osservazione che l'atto in questione avrebbe natura regolamentare e, quindi, rientrerebbe tra le competenze consiliari ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lg. 267/00;

- la decisione di sottoporre gli atti in questione alla deliberazione della Giunta è stata assunta in sede UPI da tutte e quattro le Province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e trova conforto nell'esempio di numerose Province di altre regioni, da più tempo competenti in materia;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 3 comma 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002", che ha previsto la permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi collegiali deliberanti che su richiesta di un quinto dei consiglieri asegnati all'Ente è oggetto di impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione;

- il Governo ha ritenuto, infatti, che "la legge suddetta si pone in contrasto con l'art. 114 della Costituzione, che sancisce il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni, nonché con il principio espresso dal legislatore della cancellazione di tale tipologia di controllo concretizzatasi con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/01. Tale principio, sostenuto dalla dottrina dominante trova la sua ratio nell'esigenza di armonizzare, nell'ambito comunitario un sistema d controllo successivo economico-finanziario e di risultato che assicuri il rispetto dei parametri e degli obiettivi della presenza nel contesto dell'Unione Europea, nonché uno snellimento ed una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo di gestione che ogni Stato membro e le Autonomie territoriali possono disciplinare in funzione della propria specificità";

- essendo venuto meno il sistema dei controlli di legittimità sugli atti degli Enti locali e stante la pendenza del giudizio di costituzionalità, appare evidente che le osservazioni del Comitato di Garanzia, oltre a non avere valore vincolante, possono in realtà essere solo liberamente valutate dall'Amministrazione;

- al solo fine di evitare grave pregiudizio alla funzionalità e all'operatività degli organismi istituiti e di salvaguardare al contempo lo stesso esercizio della competenza in materia da parte di questa Provincia, appare, tuttavia, opportuno tener conto delle osservazioni del Comitato di garanzia e procedere alla riadozione consiliare degli atti giuntali innanzi citati, facendo in ogni caso salvi tutti gli atti sinora posti in essere in esecuzione degli stessi e apportando le modifiche ritenute opportune;

RILEVATO CHE:

- in virtù di quanto innanzi esposto appare opportuno confermare la formale istituizione dei sotto indicati organismi collegiali provinciali, disciplinandone contestuamente, secondo quanto indicato nell'allegato articolato, le modalità di costituzione e funzionamento:

1. Commissione provinciale per il lavoro, articolate nelle sottocommissioni:
   a) contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
   b) iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapisti della riabilitazione non vedenti;
   c) inserimento lavorativo dei disabili;
   d) azioni positive;
   e) borse di studio.

2. Comitato tecnico L. 68/1999;

VISTO E APPLICATO l'art. 42 del D.Lg. 267/00;

Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, la Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito, proclamato dalla Presidente stessa: favorevoli 16, contrari 5 (Vascotto, Romita, Degrassi, Lobianco, De Cata - A.N.), astenuti ! (Visioli - R.C.);

La Pesidente pone quindi in votazione, a scrutinio palese, l'immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene il seguente esito, proclamato dalla Presidente stessa: favorevoli 17, contrari /, astenuti 5 (Vascotto, Romita, Degrassi, Lobianco, De Cata - A.N.);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

sulla base dell'esito delle votazioni

d e l i b e r a

Con i presuposti e per i motivi esplicitati in narrativa:

1. di confermare l'istituzione dei sotto indicati organismi collegiali provinciali:

- Commissione provinciale per il lavoro, articolate nelle sottocommissioni:

a) contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
b) iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapisti della riabilitazione non vedenti;
c) inserimento lavorativo dei disabili;
d) azioni positive;
e) borse di studio.

- Comitato tecnico L. 68/1999;

2. di dare atto che le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi collegiali in argomento sono disciplinate dall'allegato articolato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di fare in ogni caso salvi tutti gli atti sinora posti in essere in esecuzione degli atti giuntali citati in narrativa;

4. di dare atto che agli oneri di carattere economico derivanti dall'attivazione degli organismi istituiti si farà fronte con i fondi appositamente stanziati a bilancio e che all'assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il dirigente competente con successivo e separato provvedimento;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 della L.R. 49/91 e successive modifiche e integrazioni.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Antonietta VASCON)

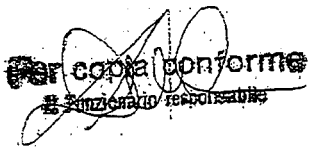

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (dott. Alberto GAGLIARDI)

- A -
ALLEGATO DEL N° 38 DD 12 GIU. 2003

EMENDAMENTO ALL'ART. 3 DEI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Sostituire il terzo punto (rappresentanti sindacali dei lavoratori ---) con:

- N. 4 RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI PRESENTI NEL COMITATO PROVINCIALE INPS (C.G.I.L., C.I.S.L., U.G.L. E A ROTAZIONE UN RAPPRESENTANTE DELLE RIMANENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI)

FIRME 12/06/03

presentato in aula
12/3/03
584

ALLEGATO DEL N° 38 DD. 12 GIU. 2003

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente articolato detta criteri per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni degli organismi collegiali istituiti dalla Provincia di Trieste per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

Art. 2
(Organismi collegiali)

Gli organismi collegiali di cui la Provincia si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro sono:

- Commissione provinciale per il lavoro;
- Sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
- Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;
- Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili;
- Sottocommissione per le azioni positive;
- Sottocommissione per le borse di studio;
- Comitato tecnico L. 68/99;

La Commissione provinciale per il lavoro ha funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione nelle materie di competenza.

I restanti organismi debbono essere sentiti per l'espressione di pareri non vincolanti nella fase istruttoria dei singoli procedimenti.

Art. 3
(Commissione provinciale per il lavoro)

La Commissione provinciale per il lavoro (C.P.L.) è composta da:

- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- dirigente dello Sportello del Lavoro (Funzione politiche attive del lavoro o Funzione conflitti del lavoro) o suo sostituto;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nel Comitato provinciale INPS (un rappresentante per ogni organizzazione sindacale);
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nel Comitato provinciale INPS (un rappresentante per ogni associazione);
- rappresentanti dei lavoratori autonomi presenti nel Comitato provinciale INPS (un rappresentante per ogni associazione);
- n. 1 rappresentante delle cooperative sociali, indicato dalle stesse;
- n. 1 consigliere di parità;
- n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) del Comune di Trieste;
- n. 4 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato, indicati dalle stesse;
- n. 1 rappresentante del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro;

- eventuali rappresentanti di enti e/o associazioni che, per legge, devono far parte di organismi collegiali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un addetto dello Sportello del Lavoro.

La Commissione è articolata in sottocommissioni funzionali e svolge funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione.

Si riunisce almeno due volte all'anno o, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne faccia motivata richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.

Ha facoltà di attribuire alle sottocommissioni o comitati anche compiti ulteriori rispetto a quelli formalmente assegnati.

Art. 4
(Sottocommissioni)

Le sottocommissioni funzionali in cui si articola la Commissione provinciale per il lavoro sono quelle aventi competenza in materia di:

- *contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;*
- iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapisti della riabilitazione non vedenti;
- *inserimento lavorativo dei disabili;*
- azioni positive;
- borse di studio.

Art. 5
(Sottocommissione per i *contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione)*

La sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione è composta da:

- dirigente dello Sportello del lavoro (Funzione politiche attive del lavoro o Funzione conflitti del lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro
- responsabile dell'istruttoria per i contratti di formazione lavoro dello Sportello del lavoro;
- responsabile dell'istruttoria per la mobilità dello Sportello del lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

La sottocommissione viene integrata da un rappresentante delle associazioni di tutela delle fasce deboli, solo nel caso in cui siano da trattare gli incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione.

Ha competenza relativamente all'applicazione della normativa in materia e dei rispettivi regolamenti regionali in quanto compatibili con l'ordinamento della Provincia, nonchè in materia di ricorsi secondo quanto disciplinato dall'art. 40 della Legge regionale n. 1/98.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque all'occorrenza in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 6

(Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti)

La sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti è composta da:
- dirigente dello Sportello del lavoro (Funzione Politiche Attive del Lavoro o Funzione Conflitti del Lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 1 esperto in lettura, scrittura e telefonia Braille;
- n. 1 esperto in terapia della riabilitazione;
- responsabile dell'istruttoria dello Sportello del lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza relativamente all'iscrizione al corrispondente albo professionale dei soggetti aventi titolo in base alla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Si riunisce di norma una volta all'anno e comunque in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 7

(Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili)

La sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili è composta da:
- dirigente dello Sportello del lavoro (Funzione Politiche Attive del Lavoro o Funzione Conflitti del Lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 2 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali e n.1 rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici;
- n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuati tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale;
- n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) del Comune di Trieste;.
- responsabile dell'istruttoria dello Sportello del Lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

Esprime pareri finalizzati alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/1999 e all'adozione di deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato ai sensi della medesima legge. Espleta, inoltre, ogni altro compito attribuito o previsto dalla L. 68/1999.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione al numero delle pratiche e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 8
(Sottocommissione per le azioni positive)

La sottocommissione per le azioni positive è composta da:
- dirigente dello Sportello del Lavoro (Funzione Politiche Attive del Lavoro o Funzione Conflitti del Lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
- direttore regionale alla formazione professionale o suo delegato;
- consigliere regionale e provinciale di parità;
- rappresentante della commissione provinciale delle pari opportunità;
- responsabile dell'istruttoria dello Sportello del lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Art. 9
(Sottocommissione per le borse di studio)

La sottocommissione per le borse di studio è composta da:
- dirigente dello Sportello del Lavoro (Funzione Politiche Attive del Lavoro o Funzione Conflitti del Lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
- dirigente provinciale esperto in materia amministrativa;
- responsabile dell'istruttoria dello Sportello del Lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia e al regolamento
regionale in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Art. 10
(Comitato tecnico legge 68/99)

La Provincia si avvale del Comitato tecnico di cui alla L. 68/99.

Il Comitato è composto da:
a) n. 1 medico preferibilmente esperto in disabilità;
b) n. 1 psicologo;
c) n. 1 assistente sociale esperto in problemi di disabilità;
d) n. 1 operatore dei servizi territoriali previsti dalla L.R. 17/1994
e) n. 1 operatore del Dipartimento di salute mentale;
f) coordinatore dello Sportello del lavoro;
g) responsabile dell'istruttoria dello Sportello del lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

Le figure professionali di cui alle lettere a), b) e c) sono designate dai rispettivi ordini professionali, mentre gli operatori di cui alle lettere d) ed e) dai responsabili dei rispettivi servizi.

Ha competenza in materia di valutazione delle residue capacità lavorative, definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento, predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità, collaborazione con la sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, valutazione della ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni di cui all'art. 12 della L. 68/1999. Ogni altro compito espressamente attribuito al Comitato tecnico dalla legge 68/1999.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

La riferibilità delle attività del Comitato è assunta dal presidente, il quale viene nominato alla prima seduta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il presidente designa tra i componenti un proprio sostituto.

Le deliberazioni sono adottate con votazione favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Non possono essere sottoposte alla deliberazione del Comitato proposte che prevedano l'espressione di uno specifico parere professionale in assenza della figura competente.

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione alle esigenze organizzative dello Sportello del lavoro e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 11
(Nomina e durata in carica)

Gli organismi collegiali di cui al presente articolato vengono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base delle designazioni pervenute entro i termini perentori indicati nelle richieste effettuate dall'ufficio competente.

Nel caso di mancata designazione nei termini prescritti e salvo che ricorra l'ipotesi disciplinata al comma seguente, il Presidente ne dà atto nel provvedimento di nomina e l'organismo si considera comunque validamente costituito.

Nel caso in cui la designazione di un rappresentante competa a più soggetti e questi non riescano a trovare un'intesa su un unico nominativo, tutti gli eventuali designati vengono indicati nel provvedimento di nomina a copertura del posto disponibile, ma alle singole sedute avrà diritto a partecipare a rotazione un solo soggetto seguendo l'ordine alfabetico.

Gli organismi collegiali restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei nuovi.

Art. 12
(Presidenza)

La presidenza degli organismi collegiali spetta al soggetto indicato per ciascuno di essi nel presente atto.

Al presidente compete organizzare ogni attività diretta al buon svolgimento delle funzioni di competenza dell'organo presieduto e in particolare:

- convocare le sedute;
- stabilire, rettificare, e integrare l'ordine del giorno delle sedute;
- presiedere le sedute

ART. 13
(Assenze ingiustificate e decadenza)

I componenti degli organismi collegiali decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte o ad un nuumero di sedute superiore al 70% di quelle svoltesi durante l'anno solare.

La decadenza è pronunciata dall'organo collegiale con deliberazione.

A tal fine il Presidente, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, dopo aver accertato la mancata partecipazione da parte di uno o più componenti al numero di sedute consecutive o alla percentuale minima annua indicate al precedente comma 1, provvede a comunicare per iscritto all'interessato l'avvenuto avvio nei suoi confronti del procedimento amministrativo di decadenza, invitandolo a formulare eventuali osservazioni e a fornire gli elementi probatori che intende far valere a giustificazione delle proprie assenze.

L'interessato deve far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, mediante nota scritta indirizzata al Presidente dell'organismo di cui fa parte e consegnata all'ufficio protocollo dell'Ente.

Il Presidente, alla prima seduta utile, iscrive all'ordine del giorno la proposta deliberativa di decadenza.

L'organismo collegiale, verificata la regolarità del procedimento amministrativo avviato e tenuto conto delle cause giustificative addotte dall'interessato, delibera definitivamente sulla decadenza con votazione a schede segrete e a maggioranza dei membri presenti. L'interessato alla pronuncia di decadenza può prendere parte alla discussione e alla votazione. In caso di parità di voti la proposta deliberativa deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e venir posta nuovamente in votazione.

La deliberazione di decadenza deve essere portata a conoscenza del componente dichiarato decaduto con mezzi idonei entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'adozione.

Il componente dichiarato decaduto deve essere sostituito.

Art 14
(Dimissioni / surrogazione / revoca)

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto alla Provincia anche per il tramite del Presidente dell'organismo collegiale di appartenenza, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione al protocollo dell'ente ovvero al Presidente dell'organo.

Resta salva la possibilità di revoca da parte dell'organizzazione di appartenenza dei propri rappresentanti.

Su segnalazione dell'organizzazione di appartenenza del componente dimissionario o revocato, il Presidente della Provincia nominerà il sostituto.

Art. 15
(Convocazione – avvisi)

La convocazione degli organismi collegiali di cui al presente articolato è disposta a mezzo di avvisi scritti che contengono l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai componenti a parteciparvi.

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta ne costituisce l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenenti degli organismi presso il recapito dagli stessi indicato, a mezzo raccomandata R.R., o telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione.

Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre inviarne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti

Art. 16
(Sedute – verbali)

Le sedute degli organi collegiali sono di norma segrete e sono validamente costituite quando sono presenti almeno la metà dei membri in carica.

La Commissione provinciale del lavoro e la sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili sono validamente costuituite in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.

Alle sedute possono partecipare, se invitati, i dirigenti e i funzionari a cui fa capo la responsabilità procedimentale e/o istruttoria delle pratiche di cui si tratta all'ordine del giorno nel caso in cui non ne siano già membri di diritto.

Per l'esame di specifici argomenti, il presidente, anche su richiesta dei componenti, può invitare a partecipare ai lavori persone dotate di specifica competenza nella materie da esaminare, organismi associativi, rappresentanti di forze sindacali, politiche, economiche espressioni rappresentative della comunità locale, comunque senza diritto di voto.

Il segretario dell'organismo redige un sintetico processo verbale della seduta, sottoscritto anche dal presidente, che deposita, anche per estratto, nei fascicoli delle proposte deliberative alle quali si riferisce.

Art. 17
(Votazioni)

L'espressione del voto è effettuata, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui l'organismo deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i componenti dell'organo non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Art. 18
(Gettone di presenza)

I componenti degli organismi collegiali, ad eccezione di quelli che vi fanno parte quali membri di diritto, hanno titolo a percepire un gettone di presenza per ogni seduta cui prendono parte, stabilito nella misura di Euro 25.

Art. 19
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alla disciplina contenuta nello Statuto provinciale, nel Regolamento del Consiglio provinciale e alla normativa di riferimento.

PROVINCIA DI TRIESTE
SPORTELLO DEL LAVORO
Funzione Politiche Attive del Lavoro

N. 58 **dd.** 31 LUG. 2003

Oggetto: Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili - costituzione.
Art. 7 dei Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 comma 4 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" ha previsto che le Province provvedano alla nomina di organismi con funzioni analoghe a quelle degli organi collegiali di cui agli artt. 33, 37, 38 e 38 bis della L.R. 1/98;

- questo Ente ha provveduto, pertanto, ad avvalersi della facoltà riconosciutagli dalla legge suddetta e ha posto in essere gli atti amministrativi necessari alla formale istituzione degli organismi sostitutivi di quelli previgenti;

- la Giunta provinciale con propri atti n. 4 dd. 21.01.03 e n. 14 dd. 11.02.03 ha deliberato di istituire vari organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro, disciplinandone al contempo modalità di costituzione e funzionamento;

- il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 38 dd. 12.06.03 ad oggetto "Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento" ha deliberato di confermare l'istituzione degli organismi collegiali già previsti dalle citate deliberazioni giuntali, nonché di fare salvi tutti gli atti già posti in essere in esecuzione degli stessi;

- con provvedimento presidenziale n. 50 dd. 11.07.03 è stata formalmente costituita la Commissione provinciale per il lavoro (C.P.L.) di cui all'art. 3 dei "Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro";

- la Commissione sudetta svolge la propria attività per il tramite delle sottocommissioni in cui risulta articolata, così come previsto dagli artt. 3 e 4 dei "Criteri" innanzi richiamati;

- tra le sottommissioni funzionali di cui si discorre è prevista quella avente competenza in materia di inserimento lavorativo dei disabili (art. 7 dei "Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro"), composta da:

  a) dirigente dello Sportello del lavoro (Funzione Politiche Attive del Lavoro o Funzione Conflitti del Lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
  b) n. 2 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali e n.1 rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici;

c) n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuati tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
d) n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
e) n. 1 rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale;
f) n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) del Comune di Trieste;.
g) responsabile dell'istruttoria dello Sportello del Lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

PRESO ATTO CHE:

- il giorno 25.07.03 ha avuto luogo la seduta di insediamento della Commissione provinciale per il Lavoro;

- la Commissione suddetta ha accolto le proposte avanzate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro per l'individuazione dei rispettivi rappresentanti in seno alla costituenda sottocommissione, come comprovato dal verbale agli atti;

- in particolare la Commissione ha accolto la proposta dei rapresentanti delle OO.SS. dei lavoratori di applicare l'art. 11 dei "Criteri" ("tutti gli eventuali designati vengono indicati nel provvedimento di nomina a copertura del posto disponibile, ma alle singole sedute avrà diritto a partecipare a rotazione un solo soggetto seguendo l'ordine alfabetico") e l'individuazione del dott. Alessandro Carta, proposta di comune intesa dai rappresentanti delle OO.SS. dei datori di lavoro;

- la Commissione ha, inoltre, accolto l'individuazione del sig. Livio Bonetti per i disabili fisici, del sig. Hubert Perfler per i disabili sensoriali e del signor Bruno Zecchini per i disabili psichici, proposte dai rappresentanti delle rispettive associazioni presenti in C.P.L.;

- la Commissione ha, altresì, accolto la proposta del Presidente di far partecipare alle attività della sottocommissione, quale membro di diritto, il sig. Giovanni Di Giovanni, già membro di diritto della C.P.L.

- la Commissione ha preso, infine, atto che i rappresentanti delle cooperative sociali e del Servizio inserimento lavorativo (SIL) del Comune di Trieste saranno quelli già facenti parte della C.P.L. e precisamente la dott.ssa Perla Luisa e la dott.ssa Rosella Apollonio;

RITENUTO CHE:

- nulla osti alla nomina della Sottocommissione di cui si discorre;

VISTO ED APPLICATO l'art. 11 dei " Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali ...";

n o m i n a

Con i presupposti e per i motivi esplicitati in narrativa:

1. la Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'art. 7 dei "Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro" che risulta così composta:

- **dirigente dello Sportello del Lavoro** (Funzione politiche attive del lavoro o Funzione conflitti del lavoro) o suo sostituto, con funzioni di presidente;

- **rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali:**
  sig. Livio BONETTI (disabilità fisica e motoria)
  sig. Hubert PERFLER (disabilità sensoriale)

rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici:
sig. Bruno ZECCHINI

- **n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,** da scegliersi seguendo l'ordine alfabetico per ogni singola seduta tra:
  sig. Renato KNEIPP (CGIL)
  sig. Luciano BORDIN (CISL)
  sig. Vincenzo TIMEO (UIL)
  sig. Marino TUZZI (UGL)
  sig. Antonio PUGLISI (CONFSAL)
  sig. Carlo EMPERGER (CIDA)

- **rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro:**
  dott. Alessandro CARTA

- **rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale:**
  dott.ssa Perla LUSA

- **rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) del Comune di Trieste:**
  dott.ssa Rosella APOLLONIO

- **rappresentante di diritto:**
  sig. Giovanni DI GIOVANNI

- **responsabile dell'istruttoria dello Sportello del Lavoro, che svolge anche funzioni di segretario**

2. dà atto che la Sottocommissione di cui al precedente pt.1 resterà in carica per tre anni dalla data di nomina;

3. dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

4. dispone di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio dell'Ente e a quelli della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni della Provincia di Trieste e della locale C.C.I.A.A;

5. dispone di notificare copia del presente provvedimento ai soggetti designati quali componenti, nonché di trasmetterne copia alle Associazioni e agli Enti interessati.

IL PRESIDENTE
Fabio SCOCCIMARRO

PROVINCIA DI TRIESTE
SPORTELLO DEL LAVORO
Funzione Politiche Attive del Lavoro

N. 84 **dd.** 6 NOV. 2003

Oggetto: Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
Art. 6 dei Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- l' art. 11 comma 4 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" ha previsto che le Province provvedano alla nomina di organismi con funzioni analoghe a quelle degli organi collegiali di cui agli artt. 33, 37, 38 e 38 bis della L.R. 1/98;

- questo Ente ha provveduto, pertanto, ad avvalersi della facoltà riconosciutagli dalla legge suddetta e ha posto in essere gli atti amministrativi necessari alla formale istituzione degli organismi sostitutivi di quelli previgenti;

- la Giunta provinciale con propri atti n. 4 dd. 21.01.03 e n. 14 dd. 11.02.03 ha deliberato di istituire vari organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro, disciplinandone al contempo modalità di costituzione e funzionamento;

- il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 38 dd. 12.06.03 ad oggetto "Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento" ha deliberato di confermare l'istituzione degli organismi collegiali già previsti dalle citate deliberazioni giuntali, nonché di fare salvi tutti gli atti già posti in essere in esecuzione degli stessi;

- con provvedimento presidenziale n. 50 dd. 11.07.03 è stata formalmente costituita la Commissione provinciale per il lavoro (C.P.L.) di cui all'art. 3 dei "Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro";

- la Commissione sudetta svolge la propria attività per il tramite delle sottocommissioni in cui risulta articolata, così come previsto dagli artt. 3 e 4 dei "Criteri" innanzi richiamati;

- tra le sottommissioni funzionali di cui si discorre è prevista quella avente competenza in materia di iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti (art. 6 dei "Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro"), composta da:

  a) dirigente dello Sportello del lavoro (Funzione Politiche Attive del Lavoro o Funzione Conflitti del Lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
  b) n. 1 esperto in lettura, scrittura e telefonia Braille;
  c) n. 1 esperto in terapia della riabilitazione;

d) responsabile dell'istruttoria dello Sportello del Lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

PRESO ATTO CHE:

- a seguito di segnalazione del presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Trieste, il Dirigente della Funzione Politiche Attive del Lavoro, con propria nota dd. 11.06.03 – prot. 18853/37-03, agli atti, ha chiesto chiarimenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione regionale del lavoro e delle professioni in merito alla tenuta dell'albo professionale provinciale dei centralinisti telefonici non vedenti, in quanto lo stesso avrebbe dovuto continuare ad essere tenuto a livello regionale, come sottolineato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. N. 243/PV/C/I dd.24.02.03;

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale del Lavoro e delle Professioni – Servizio del Lavoro, con nota dd. 16.09.03 – prot. 6222 P/DLP/1.14, agli atti, ha comunicato che, tenuto conto – tra le altre – della nta citata al capoverso che precede e del parere espresso per le vie brevi dall'ufficio legale della Regione "ritiene opportuno procedere all'adozion dei necessari interventi legislativi e regolamentari, al fine di rendere più snella ed agevole l'azione amministrativa a garanzia dell'unitarietà a livello regionale" e che "nelle more delle modifiche normative ...possa provvedere all'effettuazione degli esami di abilitazione la Commissione della Provincia di Gorizia", unica costituita ai sensi della normativa regionale in attesa di modifica;

- il Dirigente della Funzione in intestazione ha provveduto ad informare di un tanto il Presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Trieste;

- la Provincia di Gorizia, con nota dd. 03.10.03 – prot. 22438, agli atti, nel manifestare perplessità in ordine ai contenuti della citata nota dd. 16.09.03 – prot. 6222 P/DLP/1.14 della Regione, ha dichiarato espressamente di ritenersi territorialmente non competente a svolgere l'attività indicata anche per conto delle altre province;

- la Direzione regionale competente, all'uopo interpellata nelle vie brevi, ha comunicato che dall'anno 2004 la Regione riprenderà formalmente la competenza in materia, apportando le necessarie modifiche ai testi legislativi e regolamentari ora vigenti;

PRESO, altresì, ATTO CHE:

- l'incertezza creatasi in ordine alla competenza dell'Ente tenuto a procedere in merito sta rischiando di compromettere gravemente le legittime aspettative dei soggetti aventi diritto a partecipare all'esame abilitante e a conseguire successivamente titolo per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;

- al fine di ovviare a tale inconveniente il Dirigente della Funzione Politiche Attive del Lavoro, con nota anticipata via fax in data 30.10.03, ha chiesto alla Provincia di Gorizia di comunicare i nominativi dei componenti esperti rispettivamente in lettura, scrittura e telefonia Braille e in terapia della riabilitazione, facenti parte dell'organismo già costituito presso detta Provincia;

- tale soluzione operativa è stata dettata dall'esigenza di risolvere in tempi rapidi e in maniera rispettosa dei principi di efficienza ed economicità la spiacevole situazione interpretativo/applicativa venutasi a creare in merito alle modalità da osservare per consentire ai soggetti interessati di partecipare all'esame abilitante e conseguentemente di iscriversi all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;

- non è apparso, infatti, in alcun modo possibile prescindere dalla considerazione sul fatto che l'organismo che ci si appresta a costituire dovrebbe permanere in carica poco più di un mese e, pertanto, è maggiormente funzionale e rispettoso del pubblico interesse cercare di ridurre al minimo i tempi e le procedure istruttorie necessarie alla sua costituzione;

- La Provincia di Gorizia – Servizio del Lavoro, con nota dd. 30.10.03 – prot. 24343, ha comunicato i nominativi del prof. Silvano PAGURA (esperto in lettura, scrittura e telefonia Braille) e del sig. Luciano TREU (esperto in terapia della riabilitazione);

RITENUTO CHE:

- nulla osti alla nomina della Sottocommissione di cui si discorre;

VISTO ED APPLICATO l'art. 11 dei " Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali ...";

n o m i n a

Con i presupposti e per i motivi esplicitati in narrativa:

1. la Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'art. 6 dei "Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro" che risulta così composta:

   - **dirigente dello Sportello del Lavoro** (Funzione politiche attive del lavoro o Funzione conflitti del lavoro) o suo sostituto, con funzioni di presidente;
   - **esperto in lettura, scrittura e telefonia Braille**:
     prof. Silvano PAGURA
   - **esperto in terapia della riabilitazione**:
     sig. Lucio TREU
   - **responsabile dell'istruttoria dello Sportello del Lavoro, che svolge anche funzioni di segretario**

2. dà atto che la Sottocommissione di cui al precedente pt.1 resterà in carica per il tempo previsto dalle norme vigenti;
3. dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
4. dispone di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio dell'Ente e a quelli della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni della Provincia di Trieste e della locale C.C.I.A.A;
5. dispone di notificare copia del presente provvedimento ai soggetti designati quali componenti, nonché di trasmetterne copia alle Associazioni e agli Enti interessati.

PROVINCIA DI TRIESTE

IL PRESIDENTE
Fabio SCOCCIMARRO

PROVINCIA DI TRIESTE
SPORTELLO DEL LAVORO
Funzione Politiche Attive del Lavoro

N. 98 **dd.** 31 DIC. 2003

Oggetto: Commissione provinciale per il lavoro (Art. 3 dei Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro). – Modifica composizione e presa d'atto sostituzione di un componente.-

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- il Presidente della Provincia di Trieste con propria precedente ordinanza n. 50 dd.11.07.2003 ad oggetto "Commissione provinciale per il lavoro - costituzione. Art. 3 dei Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro", alla cui lettura e motivazioni si fa espresso ed integrale rinvio, ha provveduto a costituire la Commissione provinciale per il lavoro, la quale si è formalmente insediata il giorno 25.07.2003;

- il Consiglio Provinciale, con proprio atto n. 92 dd.18.12.2003 ad oggetto "Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro – Modifica Artt. 2, 3, 4, 5 e 7 dei criteri di funzionamento", dichiarato immediatamente esecutivo, ha tra l'altro deliberato di inserire tra i componenti della Commissione summenzionata il Direttore del Centro di Servizio Sociale per adulti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia;

RITENUTO CHE:

- nulla osti all'inserimento del Direttore del Centro di Servizio Sociale per adulti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia tra i componenti della Commissione di cui si discorre;

PREMESSO, altresì, CHE:

- tra i rappresentanti di diritto della Commissione suddetta, risulta esservi il vicepresidente dell'A.N.M.I.L., Sig. Licio Presti, quale esponente della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei disabili (F.A.N.D);

- il Presidente dell'A.N.M.I.L., con propria nota dd.15.12.2003 (prot. sub n. 36996/37 dd.19.12.2003), agli atti, nel comunicare che il Sig. Licio Presti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro della Commissione provinciale per il lavoro, ha indicato in sua sostituzione il Sig. Claudio SIMPOLO, provvedendo altresì a nominare il Sig. Giovanni MACCHIA membro supplente;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla presa d'atto della sostituzione del componente suddetto nella Commissione provinciale ;

VISTO ED APPLICATO l'art. 11 dei " Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali ...";

d i s p o n e

Con i presupposti e per i motivi esplicitati in narrativa:

1. di inserire tra i componenti della Commissione provinciale per il lavoro di cui all'art. 3 dei "Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro" il Direttore del Centro di Servizio Sociale per adulti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia;

2. di dare atto che il sig. Licio Presti viene sostituito dal sig. Claudio SIMPOLO, Presidente provinciale A.N.M.I.L., rappresentante di diritto nella Commissione provinciale per il lavoro di cui al punto 1.;

3. di dare atto che la Commissione in argomento risulta conseguentemente così composta:

- **assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;**

- **dirigente dello Sportello del Lavoro** (Funzione politiche attive del lavoro o Funzione conflitti del lavoro) o suo sostituto;

- **direttore del Centro di Servizio Sociale per adulti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia (rappresentante di diritto);**

- **rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nel Comitato provinciale INPS:**
  - sig.ra Adriana CAUSI (CGIL)
  - sig. Luciano BORDIN (CISL)
  - sig. Vincenzo TIMEO (UIL)
  - sig. Marino TUZZI (UGL)
  - sig. Antonio PUGLISI (CONFSAL)
  - sig. Carlo EMPERGER (CIDA)

- **rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nel Comitato provinciale INPS:**
  - dott. Alessandro CARTA (CONFINDUSTRIA)
  - dott. Gianluca GIOFFRE' (CONFCOMMERCIO)

- **rappresentanti dei lavoratori autonomi presenti nel Comitato provinciale INPS:**
  - rag. Cristiana VIDULI (CONFARTIGIANATO)
  - sig. Roberto POTOCCO (CONFESERCENTI – ACIESSE)
  - sig. Edi BUKAVEC (C.I.A.)

- **rappresentante delle cooperative sociali:**
  - dott.ssa Perla LUSA

- **consigliere di parità:**
  - sig.ra Grazia VENDRAME

- **rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) del Comune di Trieste:**
  - dott.ssa Rosella APOLLONIO

- **rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato:**
  - sig. Livio BONETTI (disabilità fisica e motoria)
  - sig. Stefano DECOLLE (fasce deboli in generale)
  - sig. Bruno ZECCHINI (disabilità psichica)
  - sig. Giancarlo ZORZETTO (alcool/tossicodipendenze)

- **rappresentante del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro:**
  dott. Massimo IESU

- **appresentanti di diritto:**
  sig. Hubert PERFLER (L.R. 14/01 – F.A.N.D.)
  sig. Claudio SIMPOLO (L.R. 14/01 – F.A.N.D.)
  sig. Giorgio DIMINIG (L.R. 14/01 – A.N.M.I.C.)
  sig. Giovanni DI GIOVANNI (L.R. 12/01 – C.P.A.D./C.U.P.H.)

4. di dare atto che la Commissione resterà in carica per tre anni dalla data di nomina;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile e di provvedere alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente e a quelli della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni della Provincia di Trieste e della locale C.C.I.A.A;

6. di notificare copia del presente provvedimento ai soggetti designati quali componenti, nonché di trasmetterne copia alle Associazioni e agli Enti interessati.

IL PRESIDENTE
Fabio SCOCCIMARRO

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome

Anno 2003

1. Dati identificativi
   - Regione Friuli Venezia Giulia
     Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
     Servizio per il lavoro
     Viale Miramare 9, Trieste

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative **13**
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) **294**

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	**5679**	**2847**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art.18, al 31 dicembre 2003	**385**	**252**
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	**6064**	**3099**

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	**1188**	**254**
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art.18	**22**	**14**
c.	N° totale di iscritti (a + b)	**1210**	**268**

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

Data ultimo aggiornamento	**31/12/2003**

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	**35**	**13**
b.	Per richiesta nominativa	**388**	**140**
c.	Tramite convenzione	**182**	**61**
d.	Totale avviamenti lavorativi	**605**	**213**

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	**4**	**2**
b.	Per richiesta nominativa	**18**	**8**
c.	Totale avviamenti lavorativi	**22**	**10**

9. Risoluzioni del rapporto di lavoro registrate dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

	N°

Risoluzioni	**305**

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

	N°
Avviamenti lavorativi	**44**

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate, al 31 gennaio 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	**1232**	**531**
b.	Da 36 a 50 dipendenti	**542**	**260**
c.	Oltre 50 dipendenti	**7891**	**4721**
d.	Totale	**9665**	**5462**

12. Convenzioni (art.11 Legge 68/99) – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	**310**	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	**293**	**93**

13. Durata delle convenzioni (art.11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	**129**	**61**
b.	Da 13 a 24 mesi	**37**	**1**
c.	Oltre i 24 mesi	**61**	**31**
d.	Totale	**227**	**51**

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art.11 Legge 68/99 – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N° disabili interessati
a.	Tirocini formativi	**0**
b.	Tirocini d'orientamento	**0**
c.	Contratti di formazione lavoro	**1**
d.	Contratti di apprendistato	**3**
e.	Iniziative ex art.11, c.5 L. 68/99	**0**
f.	Totale	**4**

15. Convenzioni (art.12 Legge 68/99) – periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	**0**
b.	Convenzioni stipulate	**0**

16. Durata delle convenzioni (art.12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	**0**
b.	Da 13 a 24 mesi	**0**
c.	Oltre i 24 mesi	**0**
d.	Totale	**0**

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art.5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	**42**
b.	Compensazioni intraregionali	**29**
c.	Sospensioni temporanee (art.3, c.5 L. 68/99)	**25**

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99) nell'anno 2003

	N°
Certificazioni di ottemperanza rilasciate	**573**

19. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art.14 Legge 68/99) ***

a.	Consistenza finanziaria del Fondo come da Bilancio di Previsione Iniziale dell'anno 2003	
b.	Risorse complessive affluite al Fondo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	
c.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99) nell'anno 2003

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	**4**
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	**8**
c.	Totale sanzioni	**12**

***** vedi relazione allegata**

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA dal 25/06/2003

Allegato

PROVINCIA DI UDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

adottata nella sessione straordinaria in data

25 GIUGNO 2003

sotto la Presidenza del Sig. D'ANDREA p.i. Fabio con l'assistenza del Segretario Generale STRACUZZI dott. Carmelo e con l'intervento dei seguenti Consiglieri Provinciali:

1) ANTONELLI Renato	Pres.	17) MENIS Giordano	Pres.
2) BARDINI prof. Claudio	Pres.	18) MENIS prof. Paolo	**Ass.**
3) BURELLI ing. Aldo	**Ass.**	19) MORETTI Elisetta	Pres.
4) CARLANTONI dott. Renato	**Ass.**	20) PERTOLDI p.i. Flavio	Pres.
5) CIVIDINI dott.ssa Tiziana	Pres.	21) PICCO p.i. Enore	**Ass.**
6) COLLAONE Paolo	Pres.	22) PIUZZI Adriano	Pres.
7) CORLEONE dott. Francesco	**Ass.**	23) PRAVISANO rag. Ezio	**Ass.**
8) COSTANTINI rag. Pio	Pres.	24) PRESSACCO prof. Flavio	Pres.
9) D'ANDREA p.i. Fabio	Pres.	25) PROVINI rag. Maddalena	**Ass.**
10) DECORTE dott. Enio	Pres.	26) QUAI p.i. Marco	Pres.
11) DEGANUTTI Fausto	Pres.	27) SANDRUVI p.i. Claudio	Pres.
12) DEL FRATE arch. Pietro	**Ass.**	28) STRASSOLDO prof. Marzio	Pres.
13) DELLA PIETRA m.a Patrizia	Pres.	29) TONUTTI dott. Giancarlo	**Ass.**
14) GASPARUTTI dott.ssa Michela	**Ass.**	30) TOSO rag. Ermenegildo	Pres.
15) MACORIG dott. Daniele	Pres.	31) ZANIN arch. Piero Mauro	**Ass.**
16) MARCHETTI dott. Fabio	Pres.		

N° 32974/03 di Prot. **N° 46 d'ordine**

OGGETTO: N° 9 **Approvazione "Regolamento per il funzionamento della Commissione, delle Sottocommissioni e dei Comitati Provinciali per il Lavoro".**

Premesso che con l'art. 4 della L.R. 25/01/2002 n. 3 avente ad oggetto: «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2002)» si è disposto, tra l'altro, il trasferimento dal 1° luglio 2002 dalla Regione Friuli Venezia Giulia alle Provincie delle funzioni svolte dagli Uffici della "Agenzia Regionale per l'Impiego" presenti sul territorio provinciale, di cui all'art. 26 della L.R. 14/01/1998 n. 1;

Visto l'articolo 11 - comma 4 della L.R. 15/05/2003 n. 13 con la quale sono stati prorogati gli Organi Collegiali previsti dagli articoli 33, 37, 38 e 38bis della legge regionale n. 1/1998 e che pertanto gli stessi rimangono in carica fino all'istituzione di Organismi analoghi da parte della Provincia e comunque non oltre il 31 dicembre 2002;

Richiamata la delibera della Giunta Provinciale 20 febbraio 2003 nn. 18362/03-47 con la quale è stato disposto di apportare alcuni correttivi all'assetto strutturale e alla dotazione organica dell'Ente suddividendo la "Area Servizi alle Persone e alle Comunità" in due distinte Direzioni e ricomprendendo il "Servizio Lavoro e Collocamento" nella "Direzione d'Area Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento";

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 13 marzo 2003 nn. 24723/03-80 con la quale si e autorizzato il Dirigente del "Servizio Lavoro e Collocamento" a provvedere - in attesa che gli Organismi di cui all'art. 11 - co. 4 della L.R. n. 13/2002 vengano formalmente costituiti e inizino la loro attività - a quanto necessario al fine di non provocare né interruzioni di servizio, né disservizi nell'espletamento delle procedure che prima venivano sottoposte al parere delle Commissioni;

Vista la nota della Regione Friuli Venezia Giulia pervenuta in data 30/12/2002 con la quale si sollecita la tempestiva istituzione da parte delle Province degli Organi Collegiali in scadenza;

Rilevata la necessità di istituire la «Commissione Provinciale per il Lavoro» in sostituzione della "Commissione Bilaterale per l'Impiego" la quale si articolerà in "Sottocommissioni" e "Comitati" per specifiche materie, come espresso nell'allegato che è parte integrante del presente atto;

Considerato inoltre che risulta rilevante, per la specificità e complessità della tematica, istituire il «Comitato Tecnico Provinciale per il diritto al lavoro dei disabili» per definire in maniera organica la collaborazione con le Strutture e gli Organismi operanti e dedicati all'handicap;

Ritenuto di approvare il «Regolamento per il funzionamento della Commissione, delle Sottocommissioni e dei Comitati Provinciali per il Lavoro» così come specificato nell'allegato al presente provvedimento;

Ritenuto altresì di dichiarare la presente delibera - ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 49/1991 - immediatamente eseguibile, stante l'urgenza che gli Organismi in parola diventino operativi;

Accertato che la Giunta Provinciale nella seduta 03/04/2003 con direttiva prot. 33178/03 ha dato un preventivo parere favorevole allo schema di proposta da sottoporre al Consiglio Provinciale e che in data 26/03/2003 e 02/04/2003 lo stesso è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente "Cultura, Solidarietà Sociali e Pari Opportunità";

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzioni di spesa e che pertanto non è "rilevante ai fini contabili";

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - co.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Riscontrato che sono entrati in sala i Consiglieri Provini, Del Frate, Zanin e Corleone mentre sono usciti i Consiglieri Costantini, Pertoldi, Toso e Cividini (20 presenti);

Rammentata la discussione riportata nell'apposito verbale e che durante la stessa sono intervenuti l'assessore Cigolot ed i Consiglieri Moretti, Corleone, Collaone, Antonelli, Bardini, Sandruvi, Pressacco, Zanin, Provini e Giordano Menis, nonché il Presidente Strassoldo;

A voti palesi - resi per alzata di mano - n° 19 favorevoli e n° 1 astenuto (Pressacco) e separatamente per quanto concerne l'immediata esecutività,

D E L I B E R A

1) di approvare il «Regolamento per il funzionamento della Commissione, delle Sottocommissioni, e dei Comitati Provinciali per il Lavoro» così come specificato nell'allegato che fà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che alla loro composizione si

provvederà con decreto presidenziale a seguito dell'avvenuta designazione da parte delle diverse categorie e componenti interessate;

2) che la «Commissione Provinciale per il Lavoro» è tenuta a riferire almeno due volte all'anno alla Commissione Provinciale Competente e al Consiglio Provinciale sull'andamento della propria attività;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
f.to D'ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to STRACUZZI

- ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE PROT. 32974/03 –

PROVINCIA DI UDINE

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE, DELLE SOTTOCOMMISSIONI E DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL LAVORO.

Indice

TITOLO I – COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO

Art. 1 – Commissione Provinciale per il Lavoro
Art. 2 – Presidenza della Commissione Provinciale per il Lavoro
Art. 3 – Composizione della Commissione Provinciale per il Lavoro
Art. 4 – Nomina e durata della Commissione Provinciale per il Lavoro
Art. 5 – Compiti e funzioni della Commissione Provinciale per il Lavoro

TITOLO II – SOTTOCOMMISSIONI PROVINCIALI PER IL LAVORO

Art. 6 – Sottocommissioni Provinciali per il Lavoro
Art. 7 – Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili
Art. 8 – Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro
Art. 9 – Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro

TITOLO III – COMITATO TECNICO PROVINCIALE

Art. 10 – Comitato Tecnico Provinciale

TITOLO IV – COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DEI CENTRALINISTI TELEFONICI PRIVI DELLA VISTA

Art. 11 – Commissione provinciale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista

TITOLO V – REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 12 – Assenze ingiustificate
Art. 13 – Dimissioni e revoca
Art. 14 – Avviso di convocazione
Art. 15 – Convocazione della seduta
Art. 16 – Partecipazione alle sedute
Art. 17 – Validità della seduta
Art. 18 – Votazioni
Art. 19 – Processo verbale
Art. 20 – Regolamento interno

TITOLO VI – OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Art. 21 – Osservatorio Provinciale del Lavoro

TITOLO I – COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO

Art. 1 – Commissione Provinciale per il Lavoro

1. È istituita la Commissione Provinciale per il Lavoro quale organo permanente di consultazione e concertazione con le parti sociali in materia di lavoro, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e di gestione dei servizi pubblici per l'impiego.
2. Essa ha sede presso l'Amministrazione Provinciale.

Art. 2 – Presidenza della Commissione Provinciale per il Lavoro

1. La presidenza della Commissione spetta al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale al lavoro da lui delegato ovvero, in loro assenza, al Vicepresidente.
2. La Commissione nomina tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, un Vicepresidente con un mandato di sei mesi rinnovabile una sola volta.
3. Le funzioni di Presidente della Commissione, in caso di assenza dei soggetti di cui ai commi precedenti, vengono esercitate dal componente più anziano tra i membri presenti.
4. Il Presidente convoca la Commissione, fissa l'ordine del giorno e ne assume la direzione, ordinando ogni attività al fine del corretto svolgimento delle riunioni.

Art. 3 – Composizione della Commissione Provinciale per il Lavoro

1. La Commissione è composta da:
   a) il Presidente della Provincia o l'Assessore provinciale al lavoro da lui delegato;
   b) tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni degli industriali comparativamente più rappresentativi a livello provinciale, di cui uno in rappresentanza della piccola impresa;
   c) tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni degli artigiani comparativamente più rappresentativi a livello provinciale;
   d) tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni delle centrali cooperative comparativamente più rappresentativi a livello provinciale;
   e) due componenti effettivi designati dalle organizzazioni del settore agricolo comparativamente più rappresentativi a livello provinciale;
   f) due componenti effettivi designati dalle organizzazioni operanti nel settore del commercio e del turismo comparativamente più rappresentativi a livello provinciale;
   g) tredici componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello provinciale;
   h) la consigliera o il consigliere di parità di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196.
2. L'individuazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello provinciale deve avvenire in presenza di almeno due dei seguenti criteri: a) aver sottoscritto contratti nazionali, accordi o protocolli d'intesa o aver partecipato a progetti con la Provincia sulle problematiche dell'occupazione; b) aver partecipato a tavoli di concertazione sulle politiche del lavoro e della formazione professionale; c) criteri adottati per la nomina del Comitato Provinciale I.N.P.S.

3. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui al comma precedente, viene altresì designato un numero di componenti supplenti pari a quello degli effettivi. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche in presenza dei membri effettivi ma in questo caso senza diritto di voto.
4. Ai lavori della Commissione, su proposta del Presidente e con deliberazione favorevole della maggioranza dei membri presenti, possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto:
    a) il dirigente amministrativo della struttura cui sono attribuite le competenze in materia di politica del lavoro e di servizi per l'impiego, o un suo delegato;
    b) amministratori e funzionari di istituzioni pubbliche e soggetti privati che operano nel mercato del lavoro e nel campo della formazione professionale;
    c) esperti di materie inerenti alle funzioni della Commissione, in particolare diritto del lavoro, sociologia, statistica;
    d) rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che si occupano dell'inserimento lavorativo dei disabili, dei lavoratori extracomunitari nonché delle fasce deboli della popolazione;
    e) rappresentanti delle istituzioni scolastiche secondarie, dell'Università, degli istituti di formazione professionale operanti sul territorio, degli ordini professionali dei Consulenti del lavoro e di ogni altro ordine professionale e organizzazione che si occupa di lavoro;
    f) rappresentanti dei Comuni, dei Comprensori montani, dei Distretti e dei Consorzi industriali della Provincia;
    g) altri soggetti proposti dal Presidente o da un terzo dei membri della Commissione.

Art. 4 – Nomina e durata della Commissione Provinciale per il Lavoro

1. Le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) a g), provvedono a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall'Amministrazione Provinciale. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il Presidente della Provincia può comunque provvedere alla costituzione della Commissione in presenza della metà delle designazioni previste e può sempre procedere alla successiva integrazione.
2. I membri della Commissione, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Presidente della Provincia.
3. La Commissione Provinciale per il Lavoro dura in carica l'intero mandato del Consiglio Provinciale.
4. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste in questo articolo.
5. I membri decaduti della Commissione continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.

Art. 5 – Compiti e funzioni della Commissione Provinciale per il Lavoro

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro locale e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani e di

reinserimento professionale, con particolare riguardo ai lavoratori ultracinquantenni, nonché dei lavoratori extracomunitari, nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2-bis, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come modificata dall'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la Commissione, con funzioni di indirizzo, consultive e concertative, adotta ogni iniziativa utile e in particolare:

a) svolge funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro locale anche per il tramite dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro;
b) svolge funzioni e compiti di proposta, indirizzo e progettazione in tema orientamento, formazione professionale, avviamento al lavoro, servizi per l'impiego e politiche del lavoro relativamente alle funzioni di competenza provinciale, nonché funzioni e compiti di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Provincia;
c) valuta l'impatto e verifica i risultati delle politiche del lavoro comunitarie, nazionali, regionali e locali;
d) al fine di svolgere le funzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) può commissionare all'Osservatorio Provinciale del Lavoro ricerche ed approfondimenti concernenti le dinamiche del mercato del lavoro locale ovvero può suggerire all'Amministrazione Provinciale di incaricare altri enti di ricerca;
e) definisce gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per la distribuzione dei «centri per l'impiego»;
f) definisce i criteri e le modalità per la definizione delle convenzioni tra l'Amministrazione provinciale e soggetti pubblici e privati autorizzati ovvero accreditati dalle leggi vigenti allo svolgimento di attività di mediazione o intermediazione di manodopera;
g) esprime, a richiesta del Consiglio provinciale o della Giunta provinciale, pareri non vincolanti entro trenta giorni dalla richiesta medesima, decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso positivamente;
h) svolge ogni altra funzione già attribuita alla soppressa Commissione bilaterale per l'impiego di cui all'art. 33 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1;
i) esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione vigente e nei limiti e con le modalità di cui all'art. 40 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, decide i ricorsi contro i provvedimenti emanati, nelle materie delegate, dagli organi dell'Amministrazione provinciale ovvero dalle Sottocommissioni di cui al titolo II del presente regolamento.

2. L'Amministrazione provinciale, anche tramite i Centri per l'impiego e l'Osservatorio Provinciale del Lavoro, con cadenza semestrale ovvero su istanza di 1/3 dei componenti della Commissione Provinciale per il Lavoro, deve fornire alla Commissione Provinciale per il Lavoro, ogni notizia sulla propria attività in materia di lavoro e tutte le informazioni utili per l'attività della Commissione stessa.

TITOLO II – SOTTOCOMMISSIONI PROVINCIALI PER IL LAVORO

Art. 6 – Sottocommissioni Provinciali per il Lavoro

1. La Commissione Provinciale per il Lavoro in sede di prima convocazione costituisce la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, la Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro, la Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro, ciascuna dotata di poteri deliberanti.

2. Le Sottocommissioni di cui al comma 1, sono nominate con decreto del Presidente della Provincia.
3. La Commissione Provinciale per il Lavoro a maggioranza dei componenti effettivi può costituire nuove Sottocommissioni non dotate di poteri deliberanti, anche a carattere tematico.
4. La composizione delle Sottocommissioni deve essere tale da:
   a) permettere la partecipazione di membri della Commissione Provinciale per il Lavoro e di membri esterni;
   b) permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
   c) attribuire la presidenza ad un esponente dell'Amministrazione provinciale.
5. Su proposta del Presidente della Sottocommissione possono essere invitati a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esterni alla Sottocommissione medesima.

Art. 7 – Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili

1. Alla Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili sono attribuiti le funzioni ed i compiti della soppressa Commissione per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 38 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12.
2. La Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili è composta:
   a) dal Dirigente del Servizio Lavoro e Collocamento o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
   b) da un rappresentante designato dalle Aziende Sanitarie operanti sul territorio della Provincia;
   c) dal Presidente del Comitato Tecnico;
   d) da un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'art. 2, comma 2, legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17;
   e) da tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali;
   f) da un rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici;
   g) da sei componenti effettivi o supplenti della Commissione Provinciale del Lavoro, nominati dalla medesima Commissione nel rispetto del criterio di cui all'art. 6, comma 4, lettera b).
3. La Sottocommissione nomina tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, un Vicepresidente con un mandato di sei mesi rinnovabile una sola volta.

Art. 8 – Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro

1. La Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro collabora con l'Amministrazione provinciale relativamente allo svolgimento delle funzioni e compiti ad essa affidati. In particolare svolge funzioni inerenti:
   a) l'approvazione delle liste di mobilità;
   b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;
   c) propone l'adozione di azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 per le lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità.
2. La Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro è composta:

a) dal Dirigente del Servizio Lavoro e Collocamento o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
b) da otto componenti effettivi o supplenti della Commissione Provinciale del Lavoro, nominati dalla medesima Commissione nel rispetto del criterio di cui all'art. 6, comma 4, lettera b).

3. La Sottocommissione nomina tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, un Vicepresidente con un mandato di sei mesi rinnovabile una sola volta.

Art. 9 – Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro

1. La Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro è organo di concertazione con le parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale. In particolare concerta misure per la riqualificazione e la ricollocazione del personale considerato eccedente in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
2. Ove previsto dalla legge la Sottocommissione svolge le funzioni e compiti in materia di approvazione dei progetti propedeutici alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro e ogni altro contratto a finalità formativa previsto dalla normativa vigente.
3. La Sottocommissione per la formazione e le politiche attive è composta:
   a) dal Dirigente del Servizio Lavoro e Collocamento o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
   b) da otto componenti effettivi o supplenti della Commissione Provinciale del Lavoro, nominati dalla medesima Commissione nel rispetto del criterio di cui all'art. 6, comma 4, lettera b).

4. La Sottocommissione nomina tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, un Vicepresidente con un mandato di sei mesi rinnovabile una sola volta.

TITOLO III – COMITATO TECNICO PROVINCIALE

Art. 10 – Comitato Tecnico Provinciale

1. È istituito il Comitato Tecnico Provinciale per il diritto al lavoro dei disabili per l'esercizio dei compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità e per ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Il Comitato Tecnico Provinciale collabora con la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, formula proposte finalizzate al collocamento mirato ed esprime valutazioni sulla ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni previste dall'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Il Comitato Tecnico Provinciale è composto da:
   a) un medico;
   b) uno psicologo;
   c) un assistente sociale;
   d) un operatore dei servizi territoriali previsti dall'art. 2, comma 2, legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17.
   e) un operatore dei dipartimenti di salute mentale della Provincia.
4. Il Comitato Tecnico Provinciale nomina il Presidente tra i suoi membri.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore del Centro per l'Impiego di Udine.
7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Centro per l'Impiego di Udine con qualifica non inferiore a segretario addetto al servizio collocamento obbligatorio.
8. I membri del Comitato Tecnico Provinciale sono nominati con decreto del Presidente della Provincia. Per ogni membro della Commissione è nominato un supplente.
9. Il Comitato Tecnico Provinciale dura in carica l'intero mandato del Consiglio Provinciale
10. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste in questo articolo.
11. I membri decaduti del Comitato Tecnico Provinciale continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.

TITOLO IV – COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DEI CENTRALINISTI TELEFONICI PRIVI DELLA VISTA

~~Art. 11 – Commissione provinciale per l'esame di abilitazione dei centralinisti~~ telefonici privi della vista

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è istituita la Commissione provinciale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'art. 2, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113, per l'esercizio dei compiti già di competenza della soppressa Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'art. 37, legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.
2. La Commissione è composta da:
   a) il Dirigente del Servizio Lavoro e Collocamento o un suo delegato, che ne assume la presidenza;
   b) da tre esperti in lettura, scrittura e telefonia Braille.
3. I membri della Commissione di cui al presente articolo sono nominati con decreto del Presidente della Provincia. Per ogni membro della Commissione è nominato un supplente.
4. La Commissione di cui al presente articolo dura in carica l'intero mandato del Consiglio Provinciale.
5. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste in questo articolo.
6. I membri decaduti continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.

TITOLO V – REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 12 – Assenze ingiustificate

1. I componenti degli organi collegiali di cui agli articoli precedenti, decadono nel caso di assenza priva di valida giustificazione reiterata per tre sedute consecutive.
2. La procedura di sostituzione del componente decaduto deve essere attivata al più tardi nella seduta successiva a quella in cui viene dichiarata la decadenza dalla carica.

Art. 13 – Dimissioni e revoca

1. Le dimissioni dalla carica di un membro effettivo o supplente devono essere presentate in forma scritta ed indirizzate al Presidente dell'organo collegiale di cui in dimissionario è membro.
2. Le dimissioni hanno efficacia nel momento in cui giungono a conoscenza del Presidente dell'organo collegiale.
3. Le organizzazioni e associazioni possono revocare i membri effettivi e supplenti dalle stesse nominati.
4. La procedura di sostituzione del componente dimessosi o revocato deve essere attivata al più tardi nella seduta successiva a quella in cui il collegio prende atto delle dimissioni o della revoca.
5. Le dimissioni o la revoca dalla Commissione Provinciale per il Lavoro implicano le dimissioni o la revoca dalle Sottocommissioni.

Art. 14 – Avviso di convocazione

1. La convocazione dell'organo collegiale deve essere fatta con avviso scritto inviato ai componenti effettivi e supplenti con lettera raccomandata a.r. e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve pervenire al destinatario almeno sette giorni prima della riunione.
2. Nei casi di urgenza gli avvisi di convocazione possono essere diramati con telegramma o telefax da inviarsi almeno quarantotto ore prima della seduta e contenente la sommaria indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'organo collegiale a maggioranza degli aventi diritto può prevedere modalità di convocazione diverse da quella indicata ai commi precedenti.
4. Gli avvisi di convocazione devono pervenire al domicilio eletto per questi fini da ciascun componente effettivo o supplente dell'organo collegiale.

Art. 15 – Convocazione della seduta

1. L'organo collegiale è convocato dal suo Presidente quando si ritenga necessario ovvero quando lo richieda la metà dei suoi membri effettivi, nel qual caso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato al Presidente almeno quattordici giorni prima.

Art. 16 – Partecipazione alle sedute

1. Ai componenti degli organi collegiali non è riconosciuta alcuna indennità né alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, viene riconosciuta al Presidente del Comitato Tecnico Provinciale una indennità annua la cui entità è fissata annualmente dalla Giunta Provinciale, mentre ai componenti del Comitato Tecnico Provinciale ed ai componenti della Commissione Provinciale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista viene riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è fissata annualmente dalla Giunta Provinciale.

Art. 17 – Validità della seduta

1. Salvo il caso del Comitato Tecnico Provinciale, l'organo collegiale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi, verificata all'inizio della seduta, e si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 18 – Votazioni

1. Le votazioni avvengono in forma palese per alzata di mano.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le sole votazioni riguardanti valutazioni su componenti effettivi o supplenti dell'organo avvengono a scrutinio segreto, mediante schede. In tali casi saranno nominati due scrutatori.

Art. 19 – Processo verbale

1. Salvo il caso del Comitato Tecnico Provinciale, i compiti di segreteria sono assicurati dall'apposita struttura facente capo all'Amministrazione Provinciale.
2. ~~Il processo verbale delle riunioni viene redatto in modo sintetico riportando le~~ determinazioni adottate.
3. I processi verbali delle riunioni, depositati presso la segreteria dell'organo collegiale, sono sottoposti all'approvazione del medesimo organo nella seduta successiva.

Art. 20 – Regolamento interno

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, il funzionamento di ciascun organo collegiale è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale medesimo.

TITOLO VI – OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Art. 21 – Osservatorio Provinciale del Lavoro

1. Presso l'Amministrazione Provinciale è istituito l'Osservatorio Provinciale del Lavoro quale servizio di supporto delle attività della Provincia in relazione alle funzioni a questa delegate con l'art. 2-bis, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come modificata dall'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.
2. Le funzioni di indirizzo dell'attività, di valutazione dei risultati e di controllo sul funzionamento dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro sono esercitate dalla Commissione Provinciale per il Lavoro per il tramite del suo Presidente.
3. L'Osservatorio Provinciale del Lavoro provvede, tra l'altro a:
   a) effettuare una valutazione sistematica dei dati relativi al mercato del lavoro provinciale;
   b) valutare gli effetti delle politiche provinciali per il lavoro e la formazione;
   c) valutare l'impatto occupazionale della spesa pubblica comunitaria, nazionale, regionale, provinciale.

COPIA

non soggetta a controllo immediatamente eseguibile

PROVINCIA DI TRIESTE
CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 92 **Seduta n. 46**

OGGETTO: Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro – Modifica Artt. 2, 3, 4, 5 e 7 dei criteri di funzionamento.

Estratto del verbale delle adunanze del Consiglio Provinciale

Addì diciotto del mese di dicembre dell'anno duemilatre si riunito in Trieste nella sala consiliare della Provincia, piazza Veneto 4, in seduta di ..... convocazione, convocato da Presidente nei modi e nei termini di legge, il Consiglio Provinciale ad ore 18:30 per discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

	pres.	ass.		pres.	ass.
SCOCCIMARRO Fabio		X	FRONTALI Eliana	X	
AMBROSI Giacomo	X		LOBIANCO Rocco	X	
ATTRUIA Aldo	X		MONTINI Annalisa	X	
CANDOT Giorgio	X		NOVACCO Alessandro	X	
CARBONI Viviana		X	RADOVIC Nevo	X	
CECCO Giorgio	X		ROMITA Massimo	X	
COLA Giovanni	X		RUSSIGNAN Alberto	X	
CREVATIN Franco	X		SKERK Marisa	X	
DE CATA Nicola		X	TAMARO Fulvio	X	
DEGRASSI Piero	X		VASCON Antonietta		X
DI DONATO Michele	X		VASCOTTO Marco	X	
FACHIN Elisabetta		X	VISIOLI Dennis	X	
FONDA Dino	X		TOTALE	20	5

Nel numero legale di 20

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori:

GRECO Massimo		X	GRIZON Claudio		X
DRABENI Marco		X	TAMARO Fulvio	X	
TONONI Piero	X		GIACOMELLI Claudio	X	
GALETTO Guido	X				

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Giorgio CECCO

Partecipa il Segretario Generale Regg. Alberto GAGLIARDI

Parere di regolarità sotto il profilo tecnico: favorevole

Trieste, 18/08/2003 la Dir. Funz. Politiche Attive del Lavoro
f.to Manuela Sinigoi

preso nota dall'Area III

Trieste, 14/11/2003 Il Direttore dell'AREA III
f.to Fulvio Della Vedova

dempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività
R. 12.9.1991 n. 49 e succ. mod.)

i attesta che la presente deliberazione:

viene esposta da oggi, 23/12/2003, all'Albo dell'Amministrazione Provinciale e vi rimarrà fino al 07/01/2004;

viene comunicata ai Capigruppo consiliari;

ieste, 23/12/2003 Il Funzionario Responsabile

attesta altresì che:

ntro il 02/01/2004 non sono pervenute richieste ai sensi ell'Art. 28.3/L.R. 49/91 come sost. dall'Art. 3.3./L.R. 13/02;

on essendo sottoposta a controllo è divenuta esecutiva il 3/01/2004;

ste, 08/01/2004 Il Funzionario Responsabile

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Comitato Regionale di Controllo

N. ..... Reg.C.C. N. ..... di Prot.

Ravvisato legittimo dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del .....
Udine, addì

IL PRESIDENTE

per copia conforme
IL SEGRETARIO f.to

p.c.c.: Trieste, li .....
Il Funzionario Responsabile

Eventuali reclami:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Enunciato dal Vice Presidente del Consiglio l'argomento iscritto al punto III-107) dell'o.d.g.;

Sentito l'Assessore Galetto, che illustra i contenuti della proosta in discussione;

Il Vice Presidente del Consiglio conferisce quindi la parola al Consigliere Vascotto, in qualità di Presidente della Commissione Consialire IV, per relazionare sull'esito dei lavori in quella sede;

Il Consigliere Vascotto riferisce che sulla proposta hanno anticipato voto favorevole i Gruppi F.I., U.d.C. ed A.N., mentre Cittadini per Trieste ed Ulivo si sono astenuti, riservandosi una decisione in sede consiliare;

--ooOoo--

Entrano in aula, nell'ordine, il Presidente Scoccimarro, la Consigliera Carboni e la Presidente del Consiglio Vascon, con il che i presenti risultano in numero di 23 e la presidenza della seduta viene assunta dalla Presidente Vascon;

--ooOoo--

La Presidente del Consiglio conferisce la parola, nell'ordine, ai Consiglieri:

- Fonda (Ulivo)- anticipa l'espressione di voto favorevole del proprio Gruppo, richiedendo una relazione sull'attività dell'Assessorato al lavoro ed auspicando in un chiarimento ed una migliore definizione, che consentano di ben avviare l'iter delle Commissioni, nonché un buon rapporto con i Comuni della provincia;

- Frontali - anticipa l'espressione di voto favorevole del Gruppo Cittadini per Trieste;

PREMESSO CHE:

- il Consiglio provinciale con proprio precedente provvedimento n. 38 dd. 12.06.03 ad oggetto "Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento", esecutivo a norma di legge, alla cui lettura e motivazioni si fa espresso e integrale rinvio, ha deliberato di confermare l'istituzione degli organismi collegiali già previsti dalle deliberazioni giuntali n.4/03 e n. 14/03, nonché di far salvi tutti gli atti già posti in essere in esecuzione delle stesse;

- in esecuzione alla suddetta deliberazione consiliare è stata costituita la Commissione provinciale per il lavoro (provv. Presidenziale n. 50 dd. 11.07.03), la quale si è formalmente insediata il giorno 25.07.03;

- nel corso della prima seduta i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno avanzato all'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro richiesta di modifica degli artt. 5 (Sottocommissione contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione) e 7 (Sottocommissione inserimento lavorativo disabili) dell'articolato avente ad oggetto i "Criteri per la costituzione e il fuzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro", nel senso di aumentare rispettivamente a 2 (due) e a 4 (quattro) il numero dei rappresentanti delle organizzazioni medesime nei relativi organismi;

- il Direttore del Centro di Servizio Sociale per adulti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, con proprie note dd. 25.08.03 e 17.09.03, agli atti, ha chiesto all'Assessore competente di valutare l'opportunità dell'inserimento nella Commissione provinciale del lavoro per l'appunto di un rappresentante del suddetto Centro;

- in data 24.10.03 è entrato in vigore il D.Lg. 19 settembre 2003, n. 276 ad oggetto "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", il quale al Titolo VI "Apprendistato e contratto di inserimento" disciplina dei nuovi istituti contrattuali in sostituzione di quelli cd. di "formazione e lavoro";

PRESO ATTO CHE:

l'Assessore competente si è impegnato a sottoporre all'organo in intestazione la modifica richiesta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

PRESO, inoltre, ATTO CHE:

- il Centro di Servizio Sociale per adulti, per espressa disposizione di legge, coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi che operano sul territorio;

- l'art. 19 lett. e) della legge 328/00 stabilisce, infatti, che l'Amministrazione penitenziaria deve far parte del sistema integrato di concertazione, per definire le modalità di collaborazione e per contribuire alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi;

il lavoro è uno degli elementi più rilevanti del trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza;

PRESO, altresì, ATTO CHE:

la modifica legislativa recentemente apportata dal D.Lg. 276/03 impone di rivedere le norme dell'articolato disciplinante gli Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro, laddove fanno riferimento ai decaduto "contratti di formazione e lavoro";

VISTO E APPLICATO l'art. 42 del D.Lg. 267/00;

Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, la Presidente del Consiglio pone in votazione, alla presenza di 22 Consiglieri - uscito nel frattempo il Consigliere Romita - a scrutinio palese, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito, proclamato dalla Presidente stessa: favorevoli 22, contrari /, astenuti /;

La Presidente pone quindi in votazione, a scrutinio palese, l'immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene il seguente esito, proclamato dalla Presidente stessa: favorevoli 22, contrari / astenuti /;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

sulla base dell'esito delle votazioni

d e l i b e r a

Con i presupposti e per i motivi esplicitati in narrativa:

1. di modificare gli artt. 2 (Organismi collegiali), 3 (Commissione provinciale per il lavoro), 4 (Sottocommissioni), 5 (Sottocommissione contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione) e 7 (Sottocommissione inserimento lavorativo disabili) dell'articolato avente ad oggetto i "Criteri per la costituzione e il fuzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro", nel senso di:
   a) sostituire la dicitura "contratti di formazione lavoro" con quella conforme alle norme vigenti di "contratti di apprendistato e di inserimento", in tutte le disposizioni che la prevedono;
   b) inserire tra i componenti della Commissione provinciale per il lavoro il direttore del Centro di Servizio Sociale per adulti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia;
   c) aumentare rispettivamente a 2 (due) e a 4 (quattro) il numero dei rappresentanti delle organizzazioni medesime nelle sottocommissioni innanzi indicate;

2. di dare atto che le modifiche suindicate sono state riportate nell' articolato allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente allegato alla deliberazione consiliare n. 38/03;

3. di dare atto che agli ulteriori oneri di carattere economico derivanti dalle modifiche apportate agli organismi innanzi indicati si farà fronte con i fondi appositamente stanziati a bilancio al cap. 221005 ad oggetto "Compensi componenti commissioni varie (fondi propri)" e che all'assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il dirigente competente con successivo e separato provvedimento;

4. di dichiarare che i criteri di detto Regolamento, adottati con la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo della stessa, ai sensi delle disposizioni vigenti, entro il quinto giorno dall'approvazione;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 della L.R. 49/91 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to - Antonietta VASCON

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
f.to dott. Alberto GAGLIARDI

ALLEGATO DEL N. 92 DD. 16 DIC. 2003

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente articolato detta criteri per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni degli organismi collegiali istituiti dalla Provincia di Trieste per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

Art. 2
(Organismi collegiali)

Gli organismi collegiali di cui la Provincia si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro sono:

- Commissione provinciale per il lavoro;
- Sottocommissione per i contratti di apprendistato e di inserimento, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
- Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;
- Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili;
- Sottocommissione per le azioni positive;
- Sottocommissione per le borse di studio;
- Comitato tecnico L. 68/99;

La Commissione provinciale per il lavoro ha funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione nelle materie di competenza.

I restanti organismi debbono essere sentiti per l'espressione di pareri non vincolanti nella fase istruttoria dei singoli procedimenti.

Art. 3
(Commissione provinciale per il lavoro)

La Commissione provinciale per il lavoro (C.P.L.) è composta da:

- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- dirigente dello Sportello del Lavoro (Funzione politiche attive del lavoro o Funzione conflitti del lavoro) o suo sostituto;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nel Comitato provinciale INPS (un rappresentante per ogni organizzazione sindacale);
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nel Comitato provinciale INPS (un rappresentante per ogni associazione);
- rappresentanti dei lavoratori autonomi presenti nel Comitato provinciale INPS (un rappresentante per ogni associazione);
- n. 1 rappresentante delle cooperative sociali, indicato dalle stesse;
- n. 1 consigliere di parità;
- n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) del Comune di Trieste;
- n. 4 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato, indicati dalle stesse;
- n. 1 rappresentante del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro;

~~nonchè in materia di ricorsi secondo quanto disciplinato dall'art. 40 della Legge regionale~~ n. 1/98.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque all'occorrenza in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 6

(Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti)

La sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti è composta da:

- dirigente dello Sportello del lavoro (Funzione Politiche Attive del Lavoro o Funzione Conflitti del Lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 1 esperto in lettura, scrittura e telefonia Braille;
- n. 1 esperto in terapia della riabilitazione;
- responsabile dell'istruttoria dello Sportello del lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza relativamente all'iscrizione al corrispondente albo professionale dei soggetti aventi titolo in base alla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Si riunisce di norma una volta all'anno e comunque in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 7

(Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili)

La sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili è composta da:

- dirigente dello Sportello del lavoro (Funzione Politiche Attive del Lavoro o Funzione Conflitti del Lavoro) o sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 2 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali e n.1 rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici;
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuati tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale;
- n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) del Comune di Trieste;.
- responsabile dell'istruttoria dello Sportello del Lavoro, che svolge anche funzioni di segretario.

Esprime pareri finalizzati alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/1999 e all'adozione di deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato ai sensi della medesima legge. Espleta, inoltre, ogni altro compito attribuito o previsto dalla L. 68/1999.

sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, valutazione della ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni di cui all'art. 12 della L. 68/1999. Ogni altro compito espressamente attribuito al Comitato tecnico dalla legge 68/1999.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

La riferibilità delle attività del Comitato è assunta dal presidente, il quale viene nominato alla prima seduta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il presidente designa tra i componenti un proprio sostituto.

Le deliberazioni sono adottate con votazione favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Non possono essere sottoposte alla deliberazione del Comitato proposte che prevedano l'espressione di uno specifico parere professionale in assenza della figura competente.

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione alle esigenze organizzative dello Sportello del lavoro e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 11
(Nomina e durata in carica)

Gli organismi collegiali di cui al presente articolato vengono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base delle designazioni pervenute entro i termini perentori indicati nelle richieste effettuate dall'ufficio competente.

Nel caso di mancata designazione nei termini prescritti e salvo che ricorra l'ipotesi disciplinata al comma seguente, il Presidente ne dà atto nel provvedimento di nomina e l'organismo si considera comunque validamente costituito.

Nel caso in cui la designazione di un rappresentante competa a più soggetti e questi non riescano a trovare un'intesa su un unico nominativo, tutti gli eventuali designati vengono indicati nel provvedimento di nomina a copertura del posto disponibile, ma alle singole sedute avrà diritto a partecipare a rotazione un solo soggetto seguendo l'ordine alfabetico.

Gli organismi collegiali restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei nuovi.

Art. 12
(Presidenza)

La presidenza degli organismi collegiali spetta al soggetto indicato per ciascuno di essi nel presente atto.

Al presidente compete organizzare ogni attività diretta al buon svolgimento delle funzioni di competenza dell'organo presieduto e in particolare:

- convocare le sedute;
- stabilire, rettificare, e integrare l'ordine del giorno delle sedute;
- presiedere le sedute

Art. 15
(Convocazione – avvisi)

La convocazione degli organismi collegiali di cui al presente articolato è disposta a mezzo di avvisi scritti che contengono l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai componenti a parteciparvi.

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta ne costituisce l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenenti degli organsmi presso il recapito dagli stessi indicato, a mezzo raccomandata R.R., o telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione.

Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre inviarne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti

Art. 16
(Sedute – verbali)

Le sedute degli organi collegiali sono di norma segrete e sono validamente costituite quando sono presenti almeno la metà dei membri in carica.

La Commissione provinciale del lavoro e la sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili sono validamente costuituite in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.

Alle sedute possono partecipare, se invitati, i dirigenti e i funzionari a cui fa capo la responsabilità procedimentale e/o istruttoria delle pratiche di cui si tratta all'ordine del giorno nel caso in cui non ne siano già membri di diritto.

Per l'esame di specifici argomenti, il presidente, anche su richiesta dei componenti, può invitare a partecipare ai lavori persone dotate di specifica competenza nella materie da esaminare, organismi associativi, rappresentanti di forze sindacali, politiche, economiche espressioni rappresentative della comunità locale, comunque senza diritto di voto.

Il segretario dell'organismo redige un sintetico processo verbale della seduta, sottoscritto anche dal presidente, che deposita, anche per estratto, nei fascicoli delle proposte deliberative alle quali si riferisce.

PROVINCIA DI TRIESTE
SPORTELLO DEL LAVORO
Funzione Politiche Attive del Lavoro

N. 48 dd. 1 – LUG. 2003

Oggetto: Comitato tecnico L. 68/99 - costituzione. Art. 10 dei Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- l' art. 11 comma 4 della L.R. 15maggio 2002, n. 13 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" ha previsto che le Province provvedano alla nomina di organismi con funzioni analoghe a quelle degli organi collegiali di cui agli artt. 33, 37, 38 e 38 bis della L.R. 1/98;

- questo Ente ha provveduto, pertanto, ad avvalersi della facoltà riconosciutagli dalla legge suddetta e ha posto in essere gli atti amministrativi necessari alla formale istituzione degli organismi sostitutivi di quelli previgenti;

- la Giunta provinciale con propri atti n. 4 dd. 21.01.03 e n. 14 dd. 11.02.03 ha deliberato di istituire vari organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro, disciplinandone al contempo modalità di costituzione e funzionamento;

- il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 38 dd. 12.06.03 ad oggetto "Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento" ha deliberato di confermare l'istituzione degli organismi collegiali già previsti dalle citate deliberazioni giuntali, nonché di fare salvi tutti gli atti già posti in essere in esecuzione degli stessi;

- tra gli organismi in argomento è previsto il Comitato tecnico L. 68/99 (art. 10 dei "Criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di Politiche Attive del Lavoro"), composto da 7 (sette) membri, 5 (cinque) dei quali in possesso di specifiche professionalità e precisamente:
  - n. 1 medico preferibilmente esperto in disabilità
  - n. 1 psicologo
  - n. 1 assistente sociale esperto in problemi della disabilità
  - n. 1 operatore dei servizi territoriali previsti dalla L.R. 17/94
  - n. 1 operatore del Dipartimento di salute mentale
  - coordinatore dello Sportello del lavoro
  - responsabile dell'istruttoria dello Sportello del lavoro, che svolge anche funzioni di segretario;

PRESO ATTO CHE:

- al fine di provvedere alla costituzione del Comitato di cui si discorre, gli Ordini e gli Enti competenti sono stati invitati in data 17.02.03. prot. 4649/37, a comunicare a questo Ente il nominativo del membro di competenza;

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

Ordinanza Presidenziale

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - PROGRAMMAZIONE SOCIALE
Proposta n. 224 del 02-12-2003
Reg. Gen. n. 63 del 05-12-2003

OGGETTO: Costituzione Commissione Provinciale per il Lavoro.

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. n.3 del 25.01.2002, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione" ed in particolare il disposto dell'art. 4, comma 1, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 luglio 2002, dopo l'art. 2 della L.R. 14.01.1998, n.1 è inserito l'art. 2bis, il quale al comma 1 dispone *"le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego, conflitti del lavoro e anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico"*;

VISTO che ai sensi del suddetto art. 2bis, comma 2 *"le Province, per l'esercizio delle funzioni conferite possono istituire commissioni in cui sono rappresentate le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni dei disabili"*;

VISTO il Programma provinciale delle Politiche del Lavoro per l'anno 2003 approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 17 gennaio 2003, che prevede tra l'altro, l'istituzione della Commissione Provinciale del Lavoro, in sostituzione della Commissione Bilaterale per l'Impiego soppressa il 31.12.2002;

VISTA la L.R. 2 maggio 2001, n. 14 che riconosce l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) e l'Unione Italiana Ciechi (UIC) quali Enti morali con l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 319 del 27 novembre 2003, che integra la composizione della Commissione Provinciale del Lavoro con i seguenti componenti:
- n. 1 rappresentante dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS);
- n. 1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL);
- n. 1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC);
- n. 1 rappresentante dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS);
- n. 1 rappresentante dell'Unione Italiana Ciechi (UIC);

VISTO che la Commissione Provinciale del Lavoro risulta così composta:
- Presidente della Provincia o suo delegato;
- Assessore alle Politiche del Lavoro o suo delegato;
- Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale CGIL o suo sostituto;

- Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale CISL o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale UIL o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale UGL o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Associazione Piccole e Medie Industrie - Pordenone o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Unione Provinciale Cooperative Friulane - Pordenone o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) o suo sostituto;
- Rappresentante della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia o suo sostituto;
- Consigliere di parità o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Associazione DOWN Friuli Venezia Giulia o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale (AITSAM) o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC) o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Unione Italiana Ciechi (UIC) o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" o suo sostituto;
- Rappresentante del Centro Servizi Amministrativi (CSA) Provinciale o suo sostituto;

ACQUISITE AGLI ATTI le designazioni relative ai componenti effettivi e supplenti;

ORDINA

è costituita la Commissione Provinciale del Lavoro, presso la Provincia di Pordenone, composta dai seguenti componenti:
DE ANNA Elio - Presidente della Provincia o suo delegato;
GRANDI Arnaldo - Assessore alle Politiche del Lavoro o suo delegato;
TIUS Nelly- Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale CGIL o suo sostituto;
VECE Donato - Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale CISL o suo sostituto;
SACILOTTO Maurizio - Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale UIL o suo sostituto;
PUGGIONI Giampaolo - Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale UGL o suo sostituto;
DEL COL Giuseppe - Rappresentante dell'Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone o suo sostituto;
DE ROSA Grazia - Rappresentante dell'Associazione Piccole e Medie Industrie – Pordenone o suo sostituto;
ZANCHETTA Michele - Rappresentante dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone o suo sostituto;
FIORETTI Riccardo - Rappresentante dell'Unione Provinciale Cooperative Friulane - Pordenone o suo sostituto;
SARASSO Lanfranco - Rappresentante dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) o suo sostituto;
BETTOLI Gian Luigi - Rappresentante della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia o suo sostituto;
VENDRAME Maria Grazia - Consigliere di parità o suo sostituto;
MARCHI CIRIELLI Fabrizia - Rappresentante dell'Associazione DOWN Friuli Venezia Giulia o suo sostituto;

FALCON Pietro - Rappresentante dell'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale (AITSAM) o suo sostituto;
QUERINI Luigi - Rappresentante dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) o suo sostituto;
DE BENEDICTIS Crescenzo - Rappresentante dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) o suo sostituto;
FALCE Alberto - Rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) o suo sostituto;
LA MANTIA Giuseppe - Rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC) o suo sostituto;
IVAN Gemma - Rappresentante dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) o suo sostituto;
MISSIO Luciano - Rappresentante dell'Unione Italiana Ciechi (UIC) o suo sostituto;
BONATO Maria - Rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" o suo sostituto;
FRANZOLINI Annamaria - Rappresentante del Centro Servizi Amministrativi (CSA) Provinciale o suo sostituto;

IL PRESIDENTE
dott. Elio De Anna

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Pordenone, lì **05-12-2003**

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

Ordinanza Presidenziale

Programmazione Sociale - Archivio e Protocollo - Politiche del Lavoro
Proposta n. 49 del 10-04-2003
Reg. Gen. n. 33 del 14-04-2003

OGGETTO: Costituzione Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- che la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare il disposto dell'art. 6, comma 2, lett. b), che modifica l'art. 6 del D.Lgs. n. 469/97, prevede la costituzione di un Comitato Tecnico con compiti di valutazione delle residue capacità lavorative, di definizione di strumenti e di prestazioni per permettere l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro e di predisposizione di controlli periodici sulla permanenza della condizione di inabilità;

- che con deliberazione di G.P. n. 9 del 17.01.2003 è stata approvata l'istituzione del suddetto organo collegiale;

- che in considerazione della specificità e complessità della tematica di competenza del suddetto Comitato, è stata approvata, con deliberazione di G.P. n. 41 del 27.02.2003 la Convenzione fra la Provincia di Pordenone e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" allo scopo di definire, in maniera organica, una collaborazione per la realizzazione di azioni integrate per l'inserimento lavorativo dei disabili in attuazione della L. 68/99;

VISTO che si rende necessario provvedere alla costituzione del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili composto come segue:

- Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o suo sostituto;
- Medico del Servizio di Medicina Legale o suo sostituto;
- Medico del Servizio Medicina del Lavoro o suo sostituto;
- Operatore del Dipartimento di Salute Mentale o suo sostituto;
- Operatore del Servizio Inserimento Lavorativo o suo sostituto;
- Incaricato dei Centri per l'Impiego della Provincia o suo sostituto;
- Operatore del Centro per l'Impiego di Pordenone o suo sostituto con funzioni di segreteria.

ACQUISITE AGLI ATTI la nota dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" prot. n. 15316 del 21.03.003 con le designazioni dei componenti, effettivi e supplenti, e le altre designazioni effettuate per la composizione del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili;

ORDINA

è costituito il Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, presso la Provincia di Pordenone, composto dai seguenti componenti effettivi e supplenti:

COMPONENTI EFFETTIVI:

- ZORATTI Caterina – Dirigente Servizio Politiche del Lavoro della Provincia;
- DI LORENZO Angela – Medico del Servizio di Medicina Legale;
- VENTURINI Carlo – Medico del Servizio Medicina del Lavoro;
- FORNASIERI Franca – Operatore del Dipartimento di Salute Mentale;
- BONATO Maria – Operatore del Servizio Inserimento Lavorativo;
- DURAT Stefano - Incaricato dei Centri per l'Impiego della Provincia;
- PIVETTA Ester - Operatore del Centro per l'Impiego di Pordenone con funzioni di segreteria.

COMPONENTI SUPPLENTI:

- PIANCA Raffaella – Funzionario Servizio Programmazione Sociale della Provincia;
- IMELIO Massimo - Medico del Servizio di Medicina Legale;
- ZAMPARO Manuela - Medico del Servizio Medicina del Lavoro;
- SIMEONI Rosalba - Operatore del Dipartimento di Salute Mentale;
- DE BORTOLI Manuela - Operatore del Servizio Inserimento Lavorativo;
- GOLINO Loretta - Incaricato dei Centri per l'Impiego della Provincia;
- BRESIN Laura - Operatore del Centro per l'Impiego di Pordenone con funzioni di segreteria.

IL PRESIDENTE
dott. Elio De Anna

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Pordenone, lì **14-04-2003**

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta Provinciale

Registro Delibere di Giunta N. 319

OGGETTO: Deliberazione G.P. n. 9/2003. Rettifica composizione Commissione Provinciale del Lavoro e Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili. *(Dichiarazione di immediata eseguibilità)*

L'anno duemilatre il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 15.30, presso la solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:

		Presente/Assente
De Anna Elio	Presidente della Giunta	Presente
Zille Nicola	Vice Presidente della Giunta	Presente
Callegaro Mattia	Componente della Giunta	Presente
Della Mattia Corrado	Componente della Giunta	Presente
Francesconi Renzo	Componente della Giunta	Presente
Grandi Arnaldo	Componente della Giunta	Presente
Padelletti Fernando	Componente della Giunta	Presente
Tubaro Angioletto	Componente della Giunta	Presente
Vignando Luciano	Componente della Giunta	Assente

Totali presenti: 8
Totali assenti: 1

Assiste il Segretario Generale sig. Petrelli dott. Flavio Tito.
Il sig. De Anna dott. Elio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Oggetto: Deliberazione G.P. n. 9/2003. Rettifica composizione Commissione Provinciale del Lavoro e Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili. (*Dichiarazione di immediata eseguibilità*)

LA GIUNTA

Ricordato:

- che con L.R. n. 3 del 25.01.2002, art. 4, a decorrere dall'1.07.2002 sono state, tra l'altro trasferite alle Province le funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego, conflitti del lavoro e anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico;

- che con proprio deliberazione n. 9 del 17.01.2003 la Giunta Provinciale ha approvato il programma di Politiche del Lavoro per l'anno 2003 ed ha istituito la Commissione Provinciale del Lavoro e sue Sottocommissioni in sostituzione degli organi collegiali regionali;

- che fra i componenti della Commissione Provinciale del Lavoro e della Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili sono stati indicati n. 3 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela dei disabili;

- che sono state individuate le seguenti associazioni: Associazione Down Friuli Venezia Giulia; Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare e Associazione Italiana Tutela Salute Mentale;

Rilevato che la Regione con propria legge n. 14 del 2 maggio 2001, ha stabilito all'art. 1 che l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) e l'Unione Italiana Ciechi (UIC) sono Enti morali con l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della suddetta legge che promuove il ruolo di queste associazioni presso gli enti locali ed altre istituzioni che hanno come scopo o sono titolari di attività rilevanti per l'integrazione e l'elevazione morale dei soggetti disabili, tra gli altri, anche nel settore del lavoro e della formazione professionale;

Ritenuto conseguentemente necessario dover provvedere ad integrare la composizione della Commissione Provinciale del lavoro e della Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili con la presenza di un componente nominato da ciascuna delle suelencate associazioni in rappresentanza e tutela delle persone disabili;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere alla convocazione degli organismi in argomento;

Visto il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa indicati:

- di integrare la composizione della Commissione Provinciale del lavoro e della Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, con la partecipazione dei seguenti componenti:
  - n. 1 rappresentante dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS);
  - n. 1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL);
  - n. 1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC);
  - n. 1 rappresentante dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS);
  - n. 1 rappresentante dell'Unione Italiana Ciechi (UIC);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.09.1991, n. 49.

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Proposta di Deliberazione n. 13/2003

Oggetto: Deliberazione G.P. n. 9/2003. Rettifica composizione Commissione Provinciale del Lavoro e Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili. Immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 25-11-2003

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA CATERINA ZORATTI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Presidente
De Anna dott. Elio

Il Segretario Generale
Petrelli dott. Flavio Tito

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01-12-2003 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16-12-2003 .

Lì 01-12-2003

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta Provinciale

Registro Delibere di Giunta N. 198

OGGETTO: Deliberazione G.P. n. 9 del 17.01.2003 - Rettifica composizione Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili. *(Dichiarazione di immediata eseguibilità)*

L'anno duemilatre il giorno sette del mese di agosto alle ore 16.00, presso la solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:

		Presente/Assente
De Anna Elio	Presidente della Giunta	Presente
Zille Nicola	Vice Presidente della Giunta	Presente
Callegaro Mattia	Componente della Giunta	Assente
Della Mattia Corrado	Componente della Giunta	Presente
Francesconi Renzo	Componente della Giunta	Presente
Grandi Arnaldo	Componente della Giunta	Presente
Padelletti Fernando	Componente della Giunta	Assente
Tubaro Angioletto	Componente della Giunta	Presente
Vignando Luciano	Componente della Giunta	Assente

Totali presenti: 6
Totali assenti: 3

Assiste il Segretario sig. Petrelli dott. Flavio Tito.
Il sig. De Anna dott. Elio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Oggetto: Deliberazione G.P. n. 9 del 17.01.2003 - Rettifica composizione Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili. *(Dichiarazione di immediata eseguibilità)*

L A G I U N T A

Premesso che con propria deliberazione G.P. n. 9 del 17.01.2003 è stato approvato il programma politiche del lavoro per l'anno 2003 ed è stata tra l'altro istituita la Commissione Provinciale del Lavoro e sue Sottocommissioni;

Rilevato in particolare che la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili è composta da:

- il Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o suo sostituto;
- n. 3 rappresentanti delle associazioni dei disabili indicati dalle stesse;
- n. 1 rappresentante di ciascuna delle cooperative centrali;
- n. 1 rappresentante dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
- n. 1 dipendente dell'Amministrazione Provinciale con funzioni di segreteria;

Considerato opportuno, stante il peso, la complessità e la specificità delle tematiche dell'inserimento lavorativo dei disabili, integrare la stessa Sottocommissione con la partecipazione di:

- n. 1 rappresentante nominato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali;
- n. 2 rappresentanti delle Associazioni datoriali ed in particolare, un rappresentante nominato dall'Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone ed un rappresentante nominato dall'Associazione Piccole e Medie Industrie di Pordenone;

Rilevata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere alla costituzione della Sottocommissione di cui trattasi;

Visto il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

D E L I B E R A

- di integrare la composizione della Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili approvata con deliberazione G.P. n. 9 del 17.01.2003, con la partecipazione dei seguenti componenti:
  - n. 1 rappresentante nominato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali;
  - n. 2 rappresentanti delle Associazioni datoriali ed in particolare, un rappresentante nominato dall'Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone ed un rappresentante nominato dall'Associazione Piccole e Medie Industrie di Pordenone;

- di rilevare pertanto che la Sottocommissione risulta così composta:
  - il Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o suo sostituto;
  - n. 3 rappresentanti delle associazioni dei disabili indicati dalle stesse;
  - n. 1 rappresentante di ciascuna delle cooperative centrali;
  - n. 1 rappresentante dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
  - n. 1 rappresentante nominato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali;
  - n. 2 rappresentanti delle Associazioni datoriali ed in particolare, un rappresentante nominato dall'Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone ed un rappresentante nominato dall'Associazione Piccole e Medie Industrie di Pordenone;
  - n. 1 dipendente dell'Amministrazione Provinciale con funzioni di segreteria;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.09.1991, n. 49.

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

Programmazione Sociale - Archivio e Protocollo - Politiche del Lavoro

Proposta di Deliberazione n. 4/2003

Oggetto: Deliberazione G.P. n. 9 del 17.01.2003 - Rettifica composizione Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili.Immediata eseguibilità

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 01-08-2003

IL RESPONSABILE
A.S. RAFFAELLA PIANCA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Presidente
De Anna dott. Elio

Il Segretario Generale
Petrelli dott. Flavio Tito

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11-08-2003 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 26-08-2003 .

Lì 11-08-2003

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

SI ATTESTA CHE:

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-08-2003 al 26-08-2003.

La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 11-08-2003.

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data _____ .

Lì 27-08-2003

Il Responsabile
Giuseppa Bonventre

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della L.R. n.49/91 ed è divenuta esecutiva in data 27-08-2003 ai sensi dell'art.30 della L.R. n.49 del 12.09.1991. Sulla medesima non sono state presentate richieste di controllo ai sensi dell'art.28 della L.R. n.49 del 12.09.1991, così come sostituito dall'art. 3 della L.R. n.13 del 15.05.2002.

Lì 27-08-2003

Il Vice Segretario Generale
Leonarduzzi dott.ssa Flavia

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta Provinciale

OGGETTO: Approvazione del programma politiche del lavoro anno 2003. Istituzione della Commissione Prov.le del Lavoro e sue sottocommissioni e Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili. Dichiarazione di immediata eseguibilità.	R.D.N. 9 Prot. N. ..... Invio al C.R.C. data .....

Nell'anno duemilatre il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 12:40, convocata con appositi avvisi si è riunita presso la solita Sala delle adunanze la Giunta Provinciale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	*DE ANNA Elio*	Presidente	presente
2)	*ZILLE Nicola*	Assessore	presente
3)	*CALLEGARO Mattia*	Assessore	assente
4)	*DELLA MATTIA Corrado*	Assessore	presente
5)	*FRANCESCONI Renzo*	Assessore	presente
6)	*GRANDI Arnaldo*	Assessore	assente
7)	*PADELLETTI Fernando*	Assessore	presente
8)	*TUBARO Angioletto*	Assessore	presente
9)	*VIGNANDO Luciano*	Assessore	presente

Assiste il Segretario Generale *Flavio Tito Petrelli*.

Il Signor *Elio DE ANNA* nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO

- che con la L.R. n. 3 del 25.01.2002, art. 4 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2002)", dal 1° luglio 2002, la Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto, tra l'altro, il trasferimento alla Provincia delle funzioni svolte dagli uffici della Agenzia Regionale per l'Impiego di cui all'art. 26 della L.R. n. 1 del 14.01.1998, presenti nel territorio provinciale;

- che con L.R. n. 13 del 15.05.2002 all'art. n. 11, co. n. 4, sono stati prorogati gli organi collegiali previsti dagli artt. n. 33, 37, 38 e 38 bis della L.R. n. 1/98 e che pertanto gli stessi rimangono in carica fino alla istituzione di organismi analoghi da parte della Provincia e comunque non oltre al 31/12/2002;

VISTO l'allegato programma di interventi e iniziative predisposto per l'anno 2003, volto a conseguire l'obiettivo di un funzionamento efficace dei Centri per l'Impiego provinciali rispetto alle materie trasferite;

VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia pervenuta in data 30.12.2002, con la quale si sollecita la tempestiva istituzione da parte delle Province degli organi collegiali in scadenza;

RILEVATA l'urgenza di istituire la Commissione Provinciale per il Lavoro, in sostituzione della Commissione Bilaterale per l'Impiego, opportunamente integrata dai rappresentanti delle Associazioni dei disabili;

CONSIDERATO che la succitata Commissione si articolerà in Sottocommissioni e Comitati per specifiche materie, come espresso nel programma allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

RITENUTO di approvare i criteri di funzionamento della Commissione Provinciale per il Lavoro delineati nell'allegato 1 sub c), che saranno recepiti dalla Commissione Provinciale stessa nella prima seduta;

CONSIDERATO inoltre che risulta rilevante, per la specificità e complessità della tematica, istituire il Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili e definire in maniera organica la collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e i servizi dedicati all'handicap;

CONSIDERATO che il programma d'interventi nel campo delle Politiche Attive del Lavoro trova copertura finanziaria nei fondi regionali all'uopo trasferiti da parte dell'Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO inoltre che per l'istituzione delle Commissioni, delle Sottocommissioni e del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili non sono previsti oneri a carico del Bilancio dell'Amministrazione Provinciale;

RITENUTO di provvedere in merito e di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza che gli organismi diventino operativi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (art. 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. di approvare il programma di Politiche del Lavoro per l'anno 2003 allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante;
2. di istituire la Commissione Provinciale del lavoro e le sottocommissioni così come specificato nell'allegato 1 sub a) e sub b) del succitato Programma dando atto che alla loro composizione si provvederà con Ordinanza Presidenziale a seguito dell'avvenuta designazione da parte delle diverse categorie;
3. di approvare i criteri di funzionamento della Commissione Provinciale per il Lavoro delineati nell'allegato 1 sub c), che saranno recepiti dalla Commissione Provinciale stessa nella prima seduta;
4. di istituire il Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili così come delineato nell'allegato 1 sub d);
5. di stabilire che, con atto successivo, verranno formalizzati, i rapporti di collaborazione nell'area della disabilità e del collocamento al lavoro, con l'A.S.S. n. 6, con il Servizio SIL ed il Servizio della Medicina del Lavoro e Legale;
6. di dare atto che il competente Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro, in attesa che gli organismi in argomento inizino la loro attività, provvederà a quanto necessario al fine di non provocare nè interruzioni di servizio, nè disservizi nell'espletamento delle procedure che prima venivano sottoposte al parere della Commissione.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.09.1991, n. 49.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to E. De Anna) — (f.to F. T. Petrelli)

Si attesta:

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 20/01/03 al 04/02/03, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.09.1991, n. 49, e diviene esecutiva in data 31/01/03 ai sensi dell'art. 30 della L.R. 12.09.1991, n. 49.

La presente deliberazione viene partecipata ai Capigruppo consiliari in data 20/01/03.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa alla Prefettura in data _____.

Pordenone, 20/01/03 — L'IMPIEGATO ADDETTO

_____

(f.to G. Bonventre)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 30, 2° comma, della L.R. 12.09.1991, n. 49, e che sulla medesima non sono state presentate richieste di controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 12.09.1991, n. 49, così come sostituito dall'art. 3 della L.R. 15.05.2002, n. 13.

Pordenone, 05/02/03 — IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato alla Deliberazione di
G.P./ n. 9 del 17 GEN. 2003

SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
PROGRAMMA 2003

Obiettivo n. 1 COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI

Obiettivo n. 2 COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Obiettivo n. 3 INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI, DEGLI STRUMENTI, DELLA MODULISTICA E DEGLI ITER DEI PROCEDIMENTI RIFERITI A TUTTE LE FUNZIONI/MATERIE TRASFERITE.

Obiettivo n. 4 FORMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL COLLOCAMENTO MIRATO, PER L'INCONTRO TRA DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PER LA COSTITUZIONE DI UNO STAFF QUALIFICATO NELLA GESTIONE DEI CPI.

Obiettivo n. 5 COOPERAZIONE SOCIALE E AVVIO DELLA GESTIONE OBIETTIVO 3 (FSE)

Con il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro a far data dall'1.07.2002 sono state prese in carico le materie oggetto del trasferimento ed effettuato un percorso di raccolta ed organizzazione della documentazione specifica, delle informazioni e documenti normativi, nonché delle prassi operative attuate dall'ex ARI (Agenzia Regionale per l'Impiego), verificando di volta in volta lo stato di fatto dei percorsi, la consistenza del trasferimento, l'arretrato di cui farsi carico e portare a regime.

Più in particolare sono stati affrontati i temi relativi a:

1. rinnovo e sostituzione di componenti i seguenti organi collegiali: Commissioni CIG edilizia e industria e Commissione CISOA;
2. ricostituzione del Comitato INPS e delle Speciali Commissioni;
3. Commissione Bilaterale Regionale, scaduta il 31.12.2002, e percorso di avvio per la costituzione della Commissione Provinciale per il Lavoro e delle necessarie sottocommissioni (Dlg. 469/97);
4. Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili in attuazione della L.68/99;
5. stato di attuazione del dlgs. N. 181/2000 "incontro domanda–offerta"e conseguente riorganizzazione dei Centri per l'Impiego;
6. coordinamento dei Centri per l'Impiego e definizione di percorsi omogenei per la riduzione dell'arretrato e la conduzione ordinaria delle funzioni in particolare per la stipula delle convenzioni di programma ed individuali, in attuazione della L. 68/99;

7. il coordinamento dell'ufficio conflitti del lavoro su tutta la materia inerente gli appalti, gli ingressi ed autorizzazioni per gli stranieri, la regolarizzazione, le autorizzazioni entro le quote ed extra, gli stagionali, le vertenze e gli accordi di conciliazione, la mobilità e quant'altro inerente alle competenze di detto ufficio;
8. gestione dei rapporti tra sede ex ARI , direzione regionale del lavoro,ecc , direzione regionale alla sanità e politiche sociali, direzione regionale della formazione professionale per quanto riguarda le proposte di modifica di norme e regolamenti, adeguamento di procedure amministrative di funzionamento degli uffici ed in particolare revisione dei regolamenti per la cooperazione sociale, delle LL.RR. 1/98 e 17/94, gestione dei progetti regionali 1, 2, 3 e 4 previsti dal programma dell'ARI; gestione dell'Obiettivo 3 (trasferito dall'1.1.2003);
9. gestione delle convenzioni per il trasferimento degli uffici, dei centri di spesa e definizione delle voci da porre a bilancio per il 2003.

Preso atto della gestione complessa e difficoltosa e rilevata la necessità di individuare quali obiettivi di assoluta priorità i seguenti:

Obiettivo n. 1 costituzione della Commissione Provinciale per il Lavoro e relative sottocommissioni;
Obiettivo n. 2 costituzione del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili;
Obiettivo n. 3 individuazione dei tempi, degli strumenti, della modulistica e degli iter dei procedimenti riferiti a tutte le funzioni/materie trasferite;
Obiettivo n. 4 formazione per l'attuazione del collocamento mirato, per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per la costituzione di uno staff qualificato nella gestione dei CPI;
Obiettivo n. 5 cooperazione sociale e avvio gestione dell'Obiettivo 3 (FSE).

1. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO e relative sottocommissioni.

Questo organismo assolve a quanto previsto dal D.Lgs n.469/97 in materia di mercato del lavoro. La Commissione ha sede e segreteria presso l'Amministrazione Provinciale, è presieduta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale ed ha funzioni di concertazione, consultazione e verifica nelle materie trasferite dall'ex ARI alla Provincia.

La Commissione è composta da:

- Presidente della Provincia e Assessore alle Politiche del Lavoro;
- N. 1 rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori, indicato dalle stesse;
- N. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro indicato dalle stesse;
- N. 1 rappresentanza delle cooperative, indicato dalle stesse;
- consigliere di parità (qualora presente);
- N. 3 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato, indicato dalle stesse;
- N. 1 rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
- N. 1 rappresentante del CSA provinciale (ex Provveditorato agli Studi);

La Commissione Provinciale si articola in sottocommissioni per le specifiche materie.

Data l'evoluzione normativa continua dell'area si prevedere l'integrazione di altri componenti e la costituzione di ulteriori commissioni specifiche qualora si rendessero necessarie.

Attualmente si individuano le seguenti sottocommissioni per materie:

- contratti di formazione e lavoro e mobilità (CIGS);
- centralinisti e fisioterapisti non vedenti;
- borse di studio;
- diritto al lavoro dei disabili;
- cooperazione sociale;
- azioni positive e pari opportunità.

Collateralmente restano vigenti gli organi collegiali già costituiti, ricomposti e/o integrati: Commissioni CISOA, GIG Industria, CIG Edilizia, Comitato INPS e Commissioni Speciali.

2. Attivazione di un percorso favorente l'applicazione della L.68/99 con l'**ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO TECNICO.**

Tale obiettivo intende dare attuazione all'indirizzo politico già espresso di affrontare, con assoluta priorità, la particolare situazione che si registra anche a livello provinciale legata all'applicazione della L.68/99 in tema di collocamento mirato.

A fronte di una tematica e di una situazione, per loro natura molto complesse e che richiedono capacità di mediazione, di interlocuzione, di flessibilità e di adattamento, vi è un vissuto di grande complessità, a causa del controllo burocratico, dell'autoreferenzialità del CPI, dell'eccesso di difficoltà legate alla stipula delle convenzioni di inserimento lavorativo. Tutto ciò non ha agevolato l'interlocuzione fattiva con le ditte che si trovano da un lato ad essere scoperte rispetto al numero di disabili da assumere e dall'altro a non aver ricevuto un accompagnamento coordinato vanificando così l'utilizzo di tale percorso di risorsa disponibile e la possibilità di promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta nello specifico del collocamento mirato del disabile.

Il precedente accentramento delle competenze in tale materia e l'attribuzione di alcune funzioni solo al Centro per l'Impiego del capoluogo non ha agevolato e consentito la promozione dell'attuazione della norma nazionale, né ingenerato quel cambiamento culturale indispensabile alla promozione degli strumenti di lavoro, dell'incontro tra domanda e offerta e del collocamento mirato.

L'avvio del percorso di coordinamento, a cadenza quindicinale, avviato con i CPI della Provincia e di un percorso di continua collaborazione con l'ASS n. 6 - Servizio per l'Inserimento Lavorativo del Disabile (SIL), ha permesso di formulare la proposta volta alla costituzione del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili a livello provinciale, che tiene in debita considerazione sia l'esperienza pregressa, sia le esperienze già consolidate in altre realtà del territorio nazionale che hanno già da tempo attuato la norma con risultati significativi in questo campo.

Alla base del disegno di costituzione del Comitato Tecnico, si struttura un rapporto sinergico e di costante collaborazione con il SIL (stipula di convenzione tra Amministrazione Provinciale e ASS. n.6), che si qualifica come servizio di accompagnamento per l'integrazione lavorativa, ai sensi dell'art. 11 della L.68/99, comma 4, oltre al Servizio di Medicina del Lavoro e Legale dell'ASS.n.6.

Il Comitato Tecnico provinciale, quale strumento attuativo della L 68/99, si articola in una dimensione provinciale e più unità operative territoriali (circoscrizioni) collocate presso i cinque Centri Per l'Impiego della Provincia.

La scelta di decentrare le funzioni del Comitato Tecnico a livello delle unità territoriali, adeguatamente integrate dalle figure professionali dell'ASS.n.6 dedicate, può risultare indubbiamente più efficace così come dimostrato dalle esperienze fatte in altre Province.

Il Comitato Tecnico è composto da:

- n. 1 operatore del SIL dell'ASS.n.6 "Friuli Occidentale";
- n. 1 medico di medicina legale designato dell'ASS.n6 "Friuli Occidentale";
- n. 1 medico di medicina del lavoro dell'ASS.n6 "Friuli Occidentale";
- il funzionario della Provincia responsabile del servizio o suo delegato
- n.1 coordinatore o suo delegato individuato tra i cinque CPI della Provincia.

Il medico legale e quello del lavoro dovranno disporre di una specifica esperienza nell'ambito dell'accertamento dell'handicap, nell'ambito dell'organizzazione produttiva e del lavoro.

Gli aspetti operativi di raccordo fra l'ASS n.6 "Friuli Occidentale" e i servizi della Provincia saranno oggetto di una specifica convenzione.

Le circoscrizioni dei CPI disporranno di uno o più addetti del centro stesso, di un operatore SIL e di un medico incaricato individuato nell'ambito della convenzione con l'ASS 6.

La normativa opera una chiara distinzione tra il ruolo di indirizzo delle politiche per l'inserimento lavorativo dei disabili, che viene attribuito alla Sottocommissione Provinciale per il diritto al lavoro dei disabili e le competenze tecniche affidate ai Centri per l'Impiego.

Questi ultimi devono esercitare un ruolo attivo e qualificato, devono pertanto avere adeguate competenze nella lettura dei bisogni e capacità di individuare gli obiettivi e gli strumenti necessari per conciliare potenzialità, difficoltà e risorse.

Il Comitato Tecnico a livello provinciale ha i seguenti compiti:

- indirizzo e coordinamento;
- consulenza;
- definizione di criteri e di azioni;
- individuazione di procedure generali e di strumenti omogenei (scheda informativa, percorsi con le aziende);
- promozione;
- formazione specifica;
- monitoraggio, valutazione e verifica degli interventi.

Il Comitato Tecnico a livello delle circoscrizioni svolge funzioni specifiche per il proprio territorio e tratta i casi relativi, adotta ed utilizza gli strumenti di rilevazione delle capacità, integrando le diverse informazioni (Commissione di invalidità, di accertamento L. 104/92, notizie SIL ecc.) al fine di individuare i percorsi più idonei all'inserimento delle persone disabili. Svolge inoltre gli altri compiti assegnati dalla normativa, quali: adozione di deroghe, ripetibilità delle convenzioni, art. 12, comma 1, della legge n.68/99, come indicati dal livello provinciale.

Nella fase di avvio, che si ritiene possa impegnare gran parte dell'anno 2003, sarà necessario ridefinire periodicamente gli obiettivi a livello provinciale ed apportare le necessarie modifiche al presente progetto programmatico.

3) INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI, DEGLI STRUMENTI, DELLA MODULISTICA E DEGLI ITER DEI PROCEDIMENTI RIFERITI A TUTTE LE FUNZIONI/MATERIE TRASFERITE.

Si tratta di rivedere, alla luce dei regolamenti e normative regionali, nonchè delle normative e direttive statali, i percorsi-pratica in vigore presso i cinque CPI e l'SCL. Saranno definite le modifiche da apportare, gli strumenti da adottare e l'individuazione di iter procedurali omogenei, così che diventi usufruibile per l'utenza l'informazione necessaria rispetto alle diverse richieste.

Tale percorso sarà possibilmente sviluppato parallelamente anche con le altre Province.

Il percorso di lavoro effettuato nell'ultimo trimestre del 2002 con i CPI ha permesso di definire in modo più preciso alcuni percorsi riguardanti: l'iter per la richiesta di convenzione di programma e per la convenzione individuale ai sensi della L.68/99, l'iter per le procedure di mobilità, l'iter per i contratti di formazione e lavoro, l'iter per la selezione ai sensi dell'art 16 della L. 56/87, l'iter per le borse di studio, l'iter per gli stages formativi e le convenzioni, gli iter diversificati per le procedure di appalto, le controversie ed arbitrati, le autorizzazioni e la regolarizzazione per gli stranieri.

Di seguito sarà necessario perfezionare i percorsi individuati, approfondirne le tematiche in modo da poter rispondere efficacemente alle richieste dell'utenza.

4) FORMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL COLLOCAMENTO MIRATO, PER L'INCONTRO TRA DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PER LA COSTITUZIONE DI UNO STAFF QUALIFICATO NELLA GESTIONE DEI CPI.

Risulta necessario fornire al personale dei CPI un percorso formativo altamente qualificato che affronti sia gli aspetti della competenza e della responsabilità, sia che sviluppi la capacità organizzativa e propositiva, diventando così una risorsa per l'Amministrazione provinciale.

E' necessario anche un percorso mirato sulla L.68/99, con incontri a tema, avvalendosi anche della disponibilità ed esperienza già acquisita in altre realtà quali la provincia di Vicenza e di Belluno che hanno già sperimentato l'attuazione della riforma.

Tali iniziative potranno peraltro trovare copertura finanziaria nella misura A1 dell'Obiettivo 3, che prevede percorsi rivolti al sistema ed azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei servizi CPI oltre che nei fondi statali che saranno trasferiti nell'ambito delle azioni volte alla riorganizzazione dei servizi per l'impiego.

In ultimo è opportuno considerare necessarie azioni per il monitoraggio e la costruzione di banche dati "utili" e fruibili nell'incontro domanda –offerta.

5) COOPERAZIONE SOCIALE E AVVIO DELLA GESTIONE OBIETTIVO 3 (FSE)

La Regione FVG ha inoltre trasferito alla Provincia le competenze in materia di sostegno alla cooperazione sociale. Si provvederà alla concessione ed erogazione di incentivi sia alle cooperative di tipo "A" (cooperative per la gestione di servizi sociosanitari ed educativi) sia di tipo "B" (cooperative che svolgono attività per l'inserimento di soggetti svantaggiati) e di Consorzi tra cooperative sulla base di appositi regolamenti regionali e provinciali. Accanto agli incentivi, l'Ente promuoverà una riflessione sul ruolo e la funzione della cooperazione sociale.

Dall'1.1.2003 sono inoltre trasferite alle Province le funzioni di competenza relative all'Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo, avente come finalità lo sviluppo e la promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel

mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro. Le priorità di intervento del FSE sono sviluppate all'interno di un programma che prevede degli "assi prioritari, che, a loro volta, si articolano in "misure". Le azioni dell'Amministrazione provinciale nell'ambito di attuazione del "Programma Operativo Regionale 2000 - 2006" sono "azioni rivolte ai sistemi" (azioni rivolte all'organizzazione dei servizi all'impiego; riqualificazione e aggiornamento del personale; sperimentazione di strumenti per inserimento lavorativo dei disabili; indagini e ricerche su temi specifici) ed "azioni di accompagnamento" (piani di comunicazione istituzionale per la diffusione delle attività dei servizi per l'impiego) oltre alle azioni rivolte alle persone (aiuti all'occupazione per l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti, aiuti alla creazione di impresa e all'autoimpiego, nonché aiuti e incentivi economici per supportare la creazione di impresa, l'autoimprenditorialità ed il lavoro autonomo.

Si tratta quindi di dare attuazione alle competenze trasferite, definendo criteri di priorità per l'erogazione dei contributi, applicazione dei regolamenti regionali, rilevazione della realtà territoriale ed aggiornamento della ricerca sulla cooperazione sociale nel territorio provinciale.

Allegato n. 1) sub a) e b)

COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO

Sede e segreteria . Amministrazione Provinciale di PN,. P.zza Costantini n. 3

Segretaria: addetto del Servizio Politiche del Lavoro.

Componenti :
- Presidente della Provincia e Assessore alle Politiche del Lavoro
- N. 1 rappresentante di ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, indicato dalle stesse: CGIL, CISL, UIL e UGL;
- N. 1 rappresentante di ciascuna delle seguenti organizzazioni dei datori di lavoro, indicato dalle stesse: Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone, Associazione Piccole e Medie Industrie – Pordenone e Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone;
- N. 1 rappresentante di ciascuna delle tre centrali cooperative, indicato dalle stesse;
- Il Consigliere di parità (qualora presente);
- N. 3 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato, indicati dalle stesse;
- N. 1 rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
- N. 1 rappresentante del CSA provinciale (ex Provveditorato agli Studi).

La Commissione provinciale per il lavoro svolge compiti di concertazione e consultazione in materia di politica del lavoro secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e per tutte le funzioni trasferite dalla Regione alla Provincia.

Viene convocata almeno due volte l'anno ed opera per mezzo di sottocommissioni per specifiche materie.

SOTTOCOMMISSIONI:

1 – contratti di formazione lavoro e mobilità
2 – centralinisti e fisioterapisti non vedenti
3 – borse di studio
4 – diritto al lavoro dei disabili
5 – cooperazione sociale
6 – azioni positive e pari opportunità

1 - SOTTOCOMMISSIONE PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO E MOBILITÀ

Componenti:

Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o sostituto
Rappresentante Associazione Industriali
Rappresentante nominato congiuntamente dalle OO SS
Responsabile dell'istruttoria per i contratti di formazione lavoro di 1 dei CPI
Responsabile dell'istruttoria per la mobilità di 1 dei CPI in qualità di segretario

Compiti: autorizzazioni, proroghe, e quant'altro previsto dal regolamento regionale in materia di contratto di formazione lavoro e liste di mobilità.

Modalità: la commissione si riunirà almeno 1 volta al mese e comunque all'occorrenza in relazione al numero delle richieste.

Procedure: secondo quanto previsto dal regolamento regionale per le specifiche materie.

2 - SOTTOCOMMISSIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER CENTRALINISTI E FISIOTERAPISTI NON VEDENTI

Componenti:

Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o sostituto
n. 3 esperti in lettura, scrittura e telefonia braille
n. 1 responsabile dell'istruttoria del CPI di Pordenone in qualità di segretario della commissione

Compiti: autorizzazioni, proroghe e quant'altro previsto dal regolamento regionale in materia di contratto di formazione lavoro e liste di mobilità.

Modalità: secondo le direttive previste dal regolamento regionale all'occorrenza in relazione al numero delle richieste.

Procedure: invio della richiesta al CPI del territorio di residenza da parte del cittadino non vedente; istruttoria del CPI per verificare la regolarità e completezza della richiesta; invio al CPI di Pordenone per la valutazione della documentazione e l'ammissione dei candidati alla prova.

Avvio della prova secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro e procedura di iscrizione secondo quanto previsto dal regolamento regionale.

3 - SOTTOCOMMISSIONE PER LE BORSE DI STUDIO

Componenti:

Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o sostituto,
Funzionario del Servizio Cultura ed Istruzione dell'Ente
Rappresentante del CSA
Funzionario del servizio Programmazione sociale dell'Ente
Responsabile dell'istruttoria del CPI partecipa con funzioni di segreteria.

Modalità di funzionamento secondo quanto previsto dal regolamento regionale

4 - SOTTOCOMMISSIONE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Componenti:

Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o sostituto
N. 3 rappresentanti delle associazioni dei disabili indicati dalle stesse.
N. 1 rappresentante di ciascuna delle cooperative centrali.
N. 1 rappresentante A.S.S. N. 6 "Friuli Occidentale".
+ rappres datori lavoro
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione provinciale

Compiti: proposte, indirizzo programmazione e verifica sulle tematiche dell'inserimento lavorativo dei disabili.

Procedure. Incontri periodici, su calendario concordato, finalizzati all'avvio del servizio ed alla valutazione delle problematicità e bisogni emergenti.

5 - SOTTOCOMMISSIONE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Componenti:

Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o sostituto,
funzionario del servizio Politiche del lavoro o Programmazione sociale dell'Ente
n. 1 rappresentante di ciascuna delle cooperative centrali
n. 1 responsabile dell' istruttoria del Centro per l'Impiego con funzioni di segreteria

Compiti. Definizione dei criteri di priorità come previsto dall'art. 3 del regolamento regionale n. 0299/pres/2002,in materia di assegnazione dei contributi, concertazione sulle tematiche di rilievo per il territorio provinciale, verifica.

Modalità di funzionamento secondo quanto previsto dal regolamento regionale e dalle direttive dell'Amministrazione provinciale.

6 - SOTTOCOMMISSIONE PER LE AZIONI POSITIVE E LE PARI OPPORTUNITA'

Componenti:

Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o sostituto,
Rappresentante del CSA
consigliere di parità
responsabile dell'istruttoria del centro per l'impiego con funzioni di segreteria

Modalità di funzionamento secondo quanto previsto dal regolamento regionale.

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO

INDICE

Art. 1 _ Premessa

Art. 2 _ Presidenza della Commissione

Art. 3 _ Componenti effettivi e supplenti

Art. 4 _ Assenze ingiustificate

Art. 5 _ Dimissioni / surrogazione / revoca

Art. 6 _ Convocazione - avvisi

Art. 7 _ Convocazione - sedute

Art. 8 _ Validita' riunione

Art.9 _ Votazioni

Art. 10 _ Partecipazione alle riunioni

Art. 11 _ Processo verbale

Art. 1 _ PREMESSA

La **Commissione Provinciale per il Lavoro** istituita con funzioni di concertazione e consultazione nelle materie di politiche del lavoro attribuite alla Provincia, ha sede e segreteria presso l'Amministrazione Provinciale.

La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Provinciale, garantendo comunque la prosecuzione delle funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

I compiti di segreteria sono assicurati da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale.

La Commissione Provinciale per il Lavoro, nello svolgimento delle funzioni di proposta e indirizzo nelle problematiche relative all'ampia tematica del mercato del lavoro opera per mezzo di specifiche sottocommissioni per materia.

Art. 2 _ PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

La presidenza della Commissione spetta al Presidente della Provincia che convoca la Commissione, fissa l'o.d.g. e la presiede ordinando ogni attività diretta al buon svolgimento delle riunioni.

Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o impedimento, vengono esercitate dall'Assessore provinciale con delega alle politiche del lavoro - o ad altro settore - in caso di assegnazione di queste ultime al Presidente.

In caso di assenza del Presidente e dell'Assessore le funzioni sono esercitate dal componente più anziano tra i presenti.

Art. 3 _ COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente che può partecipare a pieno titolo ai lavori in assenza di titolare con potere di voto.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo della struttura cui sono attribuite le competenze in materia di politica del lavoro e di servizi all'impiego, amministratori e funzionari di istituzioni pubbliche e private invitati in funzione degli argomenti trattati.

Art. 4 _ ASSENZE INGIUSTIFICATE

Dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate dell'effettivo e del supplente, il componente la Commissione decade e deve essere sostituito.

Art 5 _ DIMISSIONI / SURROGAZIONE / REVOCA

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Presidente della Commissione, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della presa d'atto da parte della Commissione.

Resta salva la possibilità di revoca da parte della Organizzazione di appartenenza dei membri effettivi e supplenti.

Su segnalazione dell'Organizzazione di appartenenza del componente dimissionario il Presidente della Provincia nominerà, con proprio decreto, il sostituto.

Art. 6 _ CONVOCAZIONE - AVVISI

La convocazione della Commissione deve essere fatta con avviso scritto inviato ai componenti effettivi e supplenti a mezzo fax e contenente l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare ed iscritti all'o.d.g..

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai componenti la Commissione 7(sette) giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza gli avvisi di convocazione possono essere diramati con telegramma o telefax contenente la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, da inviare almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati al recapito segnalato dai componenti la Commissione.

Art. 7_ CONVOCAZIONE - SEDUTE

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 2 (due) volte all'anno e ogni qualvolta lo richieda la metà dei suoi componenti, nel qual caso l'o.d.g. con l'argomento da discutere deve essere comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

Art. 8 _ VALIDITA' RIUNIONE

La Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti, verificata all'inizio della seduta, e si esprime a maggioranza dei presenti aventi titolo.

Art. 9 _ VOTAZIONI

Le votazioni avvengono in forma palese per alzata di mano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sole votazioni riguardanti valutazioni su persone avvengono a scrutinio segreto, per schede. In tali casi, saranno nominati 2 (due) scrutatori e le schede bianche e quelle nulle si computeranno per determinare la maggioranza dei voti richiesti.

Art. 10 _ PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

La partecipazione alle riunioni non dà diritto alla corresponsione di un'indennità di presenza, mentre è riconosciuto il rimborso delle spese per la partecipazione ai lavori, con le stesse modalità applicate ai dirigenti della Provincia.

Art. 11 _ PROCESSO VERBALE

Il processo verbale delle riunioni viene redatto in modo sintetico riportando le determinazioni adottate.

I processi verbali delle riunioni, depositati presso la segreteria della Commissione, sono sottoposti all'approvazione della Commissione nelle sedute successive.

Allegato 1) sub d)

COMITATO TECNICO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Sede e segreteria: Amministrazione Provinciale di PN,. P.zza Costantini n. 3

Un operatore del Centro per l'Impiego di Pordenone con funzioni di segreteria.

Il Comitato Tecnico provinciale è uno strumento operativo attraverso il quale si realizza il disposto della L.68/99, ed è articolato a livello provinciale ed a livello decentrato nei CPI territoriali.

Livello Provinciale:

Componenti: Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o sostituto, Provinciale, Operatori dell'ASS.n. 6 (come da convenzione), referenti del servizio medicina del lavoro e della medicina legale, operatori del Servizio Inserimento Lavorativo disabili (SIL), coordinatore o incaricato dei Centri per l'Impiego della Provincia.
Compiti: indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative formative, promozione del collocamento mirato, proposizione e definizione di criteri, procedure e strumenti omogenei, funzione di verifica, analisi, valutazione e monitoraggio del territorio e degli interventi.
Modalità: si incontra nella fase di avvio a cadenza quindicinale per la valutazione e verifica in itinere dei percorsi di attuazione e l'adozione di adeguate e mirate strategie volte all'avvio del servizio ed alla realizzazione degli inserimenti lavorativi mirati.
Promuove e coordina i necessari raccordi per giungere all'adozione di procedure e strumenti di valutazione delle capacità lavorative delle persone.

Livello locale decentrato:

Compiti:si tratta di una funzione operativa dei CPI dislocati nel territorio, che in dimensione di gruppo di lavoro multiprofessionale svolgono quanto necessario all'attivazione, promozione, monitoraggio delle risorse dello specifico territorio, di valutazione della casistica ed avvio del progetto individuale di inserimento lavorativo.
Vengono trattati i casi specifici, rilevate le capacità individuali attraverso l'incrocio delle notizie ed informazioni in possesso ai servizi dedicati, facenti parte di enti diversi. Vengono svolte tutte le funzioni amministrative inerenti all'approvazione delle convenzioni, deroghe, ripetibilità e quant'altro il livello provinciale indicherà.
Componenti: il gruppo di lavoro è costituito da operatori del CPI (uno o più a seconda della dimensione del distretto), da un operatore SIL e da un medico indicato dall'ASS n. 6.
Modalità: in relazione all'avvio del servizio ed alla messa a regime delle procedure e strumenti, in fase iniziale si ipotizza almeno un incontro settimanale tra il personale assegnato.
Il referente del gruppo di lavoro parteciperà attivamente agli incontri provinciali di verifica e programmazione.

SERVIZIO PER LE POLITICHE DEL LAVORO – SEDE PROVINCIALE

DIRIGENTE:.....
(monte ore a disposizione)

FUNZIONARIO:.....
(monte ore a disposizione)

SEGRETERIA: n. 1 collaboratore categoria C
(monte ore a disposizione)

PERSONALE ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI NON ATTRIBUITI AI CPI (obiettivo 3, borse di studio, contributi L.68/99, rendicontazioni per tipologia di intervento, contributi alla cooperazione sociale, gestione dei budget): n. 3 collaboratori di categoria C

Compiti:

- di coordinamento dei 5 CPI e del Servizio Conflitti del Lavoro;
- di accompagnamento del personale nell'attuazione della riforma, nella gestione dei compiti/materie trasferite;
- di collaborazione e di coordinamento dei flussi informativi tra le diverse dimensioni del territorio regionale (direzioni regionali, livello provinciale, istituzioni, ambiti territoriali ed operatori economici del territorio);
- di gestione dei flussi documentali e della documentazione;
- di definizione di strumenti operativi e di procedure condivise;
- di elaborazione di proposte di modifica, integrazioni e revisione di regolamenti, direttive o norme;
- di gestione dei procedimenti relativi alle materie trasferite con l'Obiettivo 3 a partire dal 1.1.2003 (570 domande da istruire, monitorare, rendicontare trimestralmente secondo le disposizioni del FSE – Fondo Sociale Europeo);
- di gestione delle collaborazioni necessarie con l'Ass n. 6, Comuni ed Ambiti territoriali, operatori economici (Ascom, cooperative, ecc);
- di raccordo operativo con altre regioni;
- di individuazione di percorsi di collaborazione tra servizi diversi interni all'Ente data l'ampiezza dei trasferimenti acquisiti.

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta Provinciale

OGGETTO:	Approvazione Convenzione fra la Provincia di Pordenone e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 <Friuli Occidentale> in attuazione della L. 68/99. **Dichiarazione di immediata eseguibilità.**	R.D.N. 41 Prot. N. ..... Invio al C.R.C. data .....

Nell'anno duemilatre il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 15:30, convocata con appositi avvisi si è riunita presso la solita Sala delle adunanze la Giunta Provinciale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	*DE ANNA Elio*	Presidente	**assente**
2)	*ZILLE Nicola*	Assessore	presente
3)	*CALLEGARO Mattia*	Assessore	**assente**
4)	*DELLA MATTIA Corrado*	Assessore	presente
5)	*FRANCESCONI Renzo*	Assessore	presente
6)	*GRANDI Arnaldo*	Assessore	presente
7)	*PADELLETTI Fernando*	Assessore	presente
8)	*TUBARO Angioletto*	Assessore	presente
9)	*VIGNANDO Luciano*	Assessore	presente

Assiste il Segretario Generale *Flavio Tito Petrelli.*

Il Signor *Nicola ZILLE* nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esguibile, stante l'urgenza di formalizzare e definire puntualmente la collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e i servizi dedicati all'handicap al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla L. 68/99.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.09.1991, n. 49.

Allegato alla Deliberazione di
G.P./C.P. n. 41 del 27 FEB. 2003

N. Reg. Pordenone, lì

Convenzione tra la Provincia di Pordenone e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", per la realizzazione di azioni integrate per l'inserimento lavorativo dei disabili.

PREMESSO

- che dal 1° luglio 2002 a seguito del disposto della L.R.3/2002, la Regione Friuli Venezia Giulia ha trasferito all'Amministrazione Provinciale di Pordenone, le funzioni in materia di lavoro ed in particolare, l'inserimento lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge n.68/1999;
- che la Provincia di Pordenone intende realizzare un servizio a favore della popolazione residente nel territorio avvalendosi della collaborazione e della operatività dei servizi già esistenti e dedicati alle persone disabili;
- che l'articolo 6 della legge n.68/99 prevede che gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n.469, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, formativi ed educativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone di cui alla medesima legge ed al loro avviamento al lavoro, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri, delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni ed all'attuazione del collocamento mirato;
- che la L.R. n. 17/94 ha istituito, a livello territoriale in ogni Provincia, il Servizio per l'Inserimento Lavorativo (SIL) con compiti di accompagnamento e di mediazione tra le difficoltà soggettive del disabile e le opportunità del mondo del lavoro, attraverso strumenti di orientamento, di formazione e di supporto appropriato all'inserimento lavorativo;

- che tale servizio, che è da anni attivo ed è stato realizzato dapprima dal Consorzio per l'Assistenza Specializzata (CPAS) e successivamente, con delega di funzioni ai sensi della legge n.41/96, dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", risulta essere una valida risorsa di competenze specifiche e un riferimento in tema di rapporti di collaborazione, maturati con un'esperienza positiva di lunga durata, sia con le imprese, sia con le risorse presenti nel territorio provinciale, tale da rendere efficace gli interventi in questo specifico settore;
- che la L.R. n. 8/2001, all'art. n. 7, prevede l'utilizzo degli strumenti della L.R. n.17/94 ai fini dell'attuazione delle convenzioni di integrazione lavorativa previste dall'art. n.11 e successivi della legge n. 68/99;
- che la deliberazione della Giunta Regionale n. 2018 del 10/06/2002, ha approvato l'atto di indirizzo disposto dalla L.R. n. 1/98 all'art. n. 13, comma 3 ter, "Atto di indirizzo in materia di integrazione tra i Servizi per l'Inserimento Lavorativo di cui alla L.R.17/94 e i Dipartimenti di Salute Mentale", che individua il SIL quale servizio di supporto ed accompagnamento per l'inserimento lavorativo anche per i disabili psichici in carico al Dipartimento di Salute Mentale;
- che si riconosce e riconferma l'interesse prioritario di realizzare una reale integrazione lavorativa delle persone disabili e conseguentemente la necessità di porre in essere un sistema pubblico di servizi atto a programmare, condurre e verificare gli interventi e le azioni volte al raggiungimento di tale obiettivo anche con la collaborazione attiva dei servizi pubblici e delle risorse del territorio provinciale;
- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 17.01.2003 è stato approvato il Programma 2003 in tema di Politiche del Lavoro, ed è stata rilevata la necessità di formalizzare la collaborazione organica della Provincia con l'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" ed i servizi dedicati all'handicap;

FRA

- l'Amministrazione Provinciale di Pordenone, di seguito chiamata Provincia, c.f. e p. IVA 00137050936, rappresentata dal prof. Elio DE ANNA, che interviene nel presente atto nella veste di Presidente pro-tempore della Provincia di Pordenone

e

- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" di Pordenone, di seguito chiamata Azienda, c.f. e p. IVA 01278420938, con sede in Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, rappresentata dal dott. Gianbattista BARATTI, nella sua qualità di Direttore Generale

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. n. 1

Le premesse sopra esplicitate formano parte integrante del presente atto.

Art. n. 2

La Provincia riconosce che è interesse della collettività la realizzazione di un sistema di servizi pubblici integrato finalizzato all'attuazione della legge n. 68/99 e del collocamento mirato. A tal fine, intende porre in essere, tutte le iniziative di coordinamento tra i servizi specifici dell'Azienda, dei Centri per l'Impiego provinciali e delle imprese, nonché un percorso formativo mirato, volto alla sensibilizzazione degli operatori verso questo servizio ed alla realizzazione del decentramento delle funzioni a livello dei cinque distretti provinciali dove sono ubicati i Centri per l'Impiego al fine di avvicinare il servizio ai cittadini.

Art. n. 3

La Provincia riconosce il Servizio Inserimento Lavorativo (S.I.L.), il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.), il Servizio di Medicina Legale ed il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.) del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n.6, quali partners privilegiati del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia che interagiscono nella

programmazione e nell'attuazione del servizio di collocamento mirato, nello svolgimento delle specifiche funzioni di supporto e nella mediazione.

Art. n. 4

La Provincia riconosce la validità dei programmi d'integrazione lavorativa attuati dal SIL dell'Azienda quali progetti di orientamento, di formazione in situazione e finalizzati all'assunzione ai sensi della L.R 17/94. Ritiene tali strumenti validi al fine della concreta realizzazione dell'art. n. 2 della legge n.68/99. A tale scopo identifica il SIL quale soggetto complementare del sistema dei servizi preposti alla realizzazione del collocamento mirato di persone disabili e, in specifico, quale servizio di supporto di quelle con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. n. 11, comma 4, della legge n.68/99.

Art. n. 5

La Provincia con l'istituzione del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.n.68/99, intende garantire la realizzazione del programma di collocamento mirato, favorirlo e promuoverlo. L'Ente Provinciale ritiene che il Comitato sia un valido strumento operativo di supporto alle diverse azioni necessarie all'inserimento lavorativo e garantisce a tale scopo il coordinamento provinciale e la progressiva realizzazione operativa nelle cinque circoscrizioni, individuando i cinque gruppi di lavoro incaricati per tale specifica funzione e secondo le indicazioni che verranno proposte dal Comitato Tecnico Provinciale.

La Provincia mette a disposizione per la realizzazione della L.n.68/99 il personale del Servizio Politiche del Lavoro e si impegna ad individuare una idonea collocazione logistica sia per il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia, sia per il Comitato Tecnico che per il Servizio Inserimento Lavorativo dell'Azienda, al fine di favorire l'accesso al pubblico e la promozione di tutti gli strumenti attuativi della legge n. 68/99.

Art. n. 6

I Centri per l'Impiego sono le strutture distribuite a livello territoriale (Pordenone, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo), attraverso cui la Provincia gestisce ed eroga le funzioni ed i compiti relativi al collocamento, alla preselezione e sostegno all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, alle iniziative finalizzate ad incrementare l'occupazione.

Nell'ambito dei cinque Centri per l'Impiego vengono individuati gli operatori referenti dell'inserimento lavorativo dei disabili.

I Centri per l'Impiego:

- ricevono le richieste di iscrizione dei disabili, contenenti la documentazione attestante il possesso dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio, nonché le attitudini e le capacità lavorative;
- istruiscono le richieste di iscrizione;
- avviano al lavoro le persone disabili sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico e per le quali non sia stato richiesto l'intervento del S.I.L., individuando fra le aziende soggette all'obbligo il posto di lavoro più consono.

Fra i Centri per l'Impiego e i Servizi dell'Azienda si opererà in stretta integrazione sui seguenti aspetti:

- partecipazione reciproca ad attività formative riguardanti la materia oggetto del presente accordo realizzate dalla Provincia e dall'Azienda;
- messa a disposizione delle informazioni utili per l'attività di inserimento lavorativo nel mondo del lavoro o per lo sviluppo di progetti di inserimento.

Art. n. 7

L'Azienda riconosce che è interesse della collettività la realizzazione del sistema di servizi pubblici finalizzato all'attuazione della L.68/99 ed al collocamento mirato. A tal fine l'Azienda intende collaborare e mettere a disposizione i propri servizi per porre in essere

tutte le azioni necessarie a favorire una modalità operativa integrata per la programmazione concertata e la realizzazione effettiva degli inserimenti lavorativi.

Art. n. 8

Nell'ambito della condivisione dell'obiettivo generale di attivazione di una rete sinergica di servizi pubblici e delle risorse del territorio sia pubbliche, sia private, per l'attuazione del collocamento mirato e delle strategie e degli strumenti per la sua realizzazione, l'Azienda mette a disposizione il personale del Servizio per l'Inserimento Lavorativo, un'assistente sociale del D.S.M., esperti in Medicina Legale e Medicina del Lavoro dipendenti e/o convenzionati. Le funzioni esercitate saranno le seguenti: coprogettazione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica degli interventi (Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili), funzione operativa nell'avviamento al lavoro delle persone disabili nelle cinque circoscrizioni come indicato nell'art. 5.

Art. n. 9

L'Azienda si impegna ad individuare un referente di ogni servizio di cui al precedente articolo n.7, da incaricare per lo svolgimento delle funzioni del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili a livello provinciale, e a garantire il personale necessario per lo svolgimento delle funzioni operative che il Comitato Tecnico eventualmente individuerà a livello circoscrizionale e secondo il programma concordato con il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia.

Art. n. 10

La Provincia si impegna nei confronti degli operatori incaricati dall'Azienda, di cui al precedente articolo n.7, a favorire l'accesso alle informazioni funzionali all'applicazione della presente convenzione, nel rispetto delle vigenti norme (L.675/96, L.241/90), anche attraverso il materiale cartaceo disponibile; si impegna inoltre ad elaborare congiuntamente progetti, strumenti e ogni intervento necessario per l'attuazione della presente convenzione.

Art. n. 11

La Provincia e l'Azienda si impegnano a:

- definire e fornire le risorse umane, strumentali e logistiche da mettere a disposizione;
- verificare gli adempimenti relativi ai contenuti della convenzione;
- ridefinire i percorsi e gli strumenti operativi da adottare in modo rispondente alle esigenze che in itinere si rileveranno;
- adeguare la presente convenzione a seguito di ulteriori disposizioni normative regionali e nazionali.

Art. n. 12

L'Azienda ed i Servizi incaricati si impegnano a:

- concordare con la Provincia ogni programma finalizzato al collocamento mirato in aziende del territorio provinciale soggette agli obblighi della L.n.68/99;
- trasmettere copia dei protocolli d'intesa ai sensi della L.R.17/94 (artt. 4 e 6), al Servizio Politiche del Lavoro della Provincia al fine di favorire una modalità operativa integrata.

Art. n. 13

Il presente accordo ha validità un anno e potrà essere rinnovato per un analogo periodo, previa verifica dei risultati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"	Per l'Amministrazione Provinciale
IL DIRETTORE GENERALE	IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Gianbattista BARATTI	Prof. Elio DE ANNA

copia

PROVINCIA DI GORIZIA

CONSIGLIO PROVINCIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 – Prot n. 26979/2003

adottata nella seduta del 24 novembre 2003

alla quale partecipano i Signori:

Presidente della Provincia			Brandolin Giorgio	P
Presidente del Consiglio			Pizzin Stefano	P
Consiglieri:	Bidasio degli Imberti Albano	P	Grinovero Davide	P
	Bon Alessandro	A	Lazzeri Paolo	A
	Bon Luigi	P	Maniacco Gino	P
	Calzolari Cesare	P	Migliorini Luciano	P
	Clocchiatti Ezio	P	Persi Adriano	P
	Coceancig Renzo	P	Puntin Giuseppe	P
	Cuzzi Marina	P	Quargnali Paolo	A
	De Benedittis Antonio	P	Richiardi Paolo	P
	Delbello Maurizio	P	Salomoni Maurizio	P
	Demartin Roberta	P	Tolloi Livio	P
	Fabbro Alessandro	P	Zappalà Leonardo	A
	Fedele Alessandro	A		

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Calligaris.

OGGETTO: **Costituzione e funzionamento degli organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro. Approvazione Regolamento.**

Approvazione: **unanimità di voti palesemente espressi.**

Adempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività (L.R. 12/9/1991)

che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, viene pubblicata all'Albo della Provincia dal 29.11.2003 al 13.12.2003.
(Allegati:)

L'impiegato responsabile
f.to Kranner

L'assessore alle poliriche attive del lavoro, cooperazione sociale e politiche sociali ing. Franco Sturzi espone la seguente relazione:

L'art. 4 della L.R. 3/2002 ha disposto il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di politica attiva del Lavoro, collocamento ed avviamento al lavoro e servizi per l'impiego, conflitti del lavoro, incentivazione alla cooperazione sociale a far tempo dal 01.07.2002. Tra le funzioni trasferite è inserita anche quella relativa alle competenze attinenti al collocamento mirato delle persone disabili di cui alla L. 68/99 ed alla relativa normativa regionale di attuazione L.R. 12/01 e più in generale l'attuazione degli indirizzi e istituti previsti dalla L.R. 1/98.

La successiva L:R. 13/2002 " Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" ha ulteriormente disciplinato il trasferimento di competenze prevedendo, oltre alla soppressione dell'Agenzia Regionale per l'impiego a far tempo dal 01.01.2003, anche che: " gli organi collegiali di cui all'art. 33 (Commissione bilaterale per l'impiego) 37 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista) 38 (Commissioni per il diritto al lavoro dei disabili) e 38 bis (Comitati Tecnici per il diritto al lavoro dei disabili) della L.R. 1/98 rimangono in carica fino alla data di nomina delle Province di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31.12.2002. Infine con L.R. 12/03 veniva disciplinata in modalità vincolanti l'istituzione delle commissioni precedentemente indicate.

La Provincia ha tempestivamente operato al fine di dotarsi degli strumenti necessari per consentire il regolare funzionamento dei servizi affidati e delle procedure connesse all'operatività, costituite dagli organismi collegiali precedentemente indicati che vengono coinvolti per l'esame e l'approvazione dei diversi procedimenti amministrativi prodotti dal servizio del Lavoro ed evitare così momenti di discontinuità con conseguenti ritardi e possibili disservizi alle persone.

Con tale finalità, ed a fronte di un trasferimento di competenze disposto con provvedimenti non organici in quanto inseriti nelle diverse fonti normative già citate e conseguentemente di non univoca interpretazione, è stata adottata, su parere dell'Upi regionale ed in sintonia con le medesime modalità assunte dalle altre province, in relazione alla ipotizzata prevalente natura organizzatoria dell'atto stesso, la deliberazione giuntale n.4 del 17 gennaio 2003 che disponeva l'istituzione degli organismi collegiali provinciali e disciplinava i criteri di funzionamento degli stessi.

Con tale atto veniva istituita la Commissione provinciale del lavoro ed una serie di sottocommissioni (per i contratti formazione e lavoro, tirocini formativi, mobilità ecc.; per l'iscrizione all'albo dei centralinisti privi della vista; per l'inserimento lavorativo dei disabili; per le azioni positive; per le borse di studio) oltre ad altri due organismi (Il Comitato tecnico di cui alla l.68/99 ed il comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale) seguendo una serie di orientamenti quali:

- la composizione della commissione provinciale del lavoro come organismo i cui membri sono anche componenti delle diverse sottocommissioni al fine di garantire la competenza sia generale che specifica per materie della Commissione provinciale
- il valore consultivo , obbligatorio ma non vincolante, dei pareri delle commissioni istituite fatta eccezione per quelli del comitato tecnico così come previsto dalla legge.
- La ridotta composizione numerica degli organismi e la semplificazione dei procedimenti
- L'assenza di oneri a carico del bilancio provinciale per il funzionamento dei predetti organismi
- La disciplina delle modalità procedurali per i provvedimenti da assumersi nelle more della nomina effettiva delle predette commissioni

Successivamente all'istituzione, acquisite le segnalazioni nominative da parte delle organizzazioni sindacali, degli organismi dei datori di lavoro, delle associazioni di tutela delle fasce deboli, le commissioni sono state formalmente nominate con i seguenti provvedimenti

- per la commissione provinciale del lavoro e le sottocommissioni con decisione del presidente n. 20 di data 31.03.2003
- per il comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale con decisione n. 19 del 24 marzo 2003
- per il comitato tecnico di cui alla L. 68/99 con decisione n. 25 del 15 maggio 2003

Nel loro complesso gli organismi sono attivi da circa sette mesi, periodo rispetto al quale è possibile effettuare una verifica sulla funzionalità degli stessi e sulla necessità di adeguamenti modifiche o integrazioni.

In primo luogo va rilevato come è stata accertata, anche a fronte della serie di atti normativi regionali emanati e dell'esame dei primi provvedimenti che venivano assunti dalle amministrazioni provinciali la competenza consiliare all'assunzione degli atti di istituzione e disciplina del funzionamento delle commissioni predette in relazione alla prevalente natura regolamentare del medesimo e la conseguente necessità che il provvedimento già assunto con la deliberazione giuntale citata venga sottoposta all'esame del consiglio e alla sua convalida ovvero alla modifica ed integrazione dello stesso.

In secondo luogo sono emerse osservazioni, richieste , suggerimenti da parte dei componenti delle commissioni stesse che si ritengono meritevoli di accoglimento e recepimento al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle commissioni stesse ,il loro corretto funzionamento e la partecipazione attiva e motivata dei componenti.

Infine sono intervenuti provvedimenti regionali e nazionali di modifica dell'assetto delle funzioni trasferite quali il recente regolamento adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3251 del 24 ottobre 2003 in materia di iscrizione all'albo regionale dei centralinisti telefonici privi della vista che ha previsto la riassunzione della competenza regionale in materia, oltre all'entrata in vigore del D. Lgs 276 del 31.07.2003 attuativo della cd Legge Biagi che ha già fin d'ora soppresso alcune tipologie contrattuali come quella dei contratti formazione e lavoro.

Viene quindi proposto all'attenzione ed all'esame del consiglio provinciale il provvedimento di disciplina dell'istituzione e del funzionamento degli organismi collegiali citati che per larga parte convalida quello adottato dalla Giunta provinciale , integrato e adeguato alle esigenze e alle evoluzioni anche normative intervenute .

Nello specifico vengono modificati i seguenti aspetti:

- la sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi registro datori di lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione viene ampliata nella composizione sia della componente delle organizzazioni sindacali, sia in quella dei datori di lavoro (con la previsione di cinque componenti per ciascuna delle parti sociali) e ciò a fronte da un lato di specifici suggerimenti e richieste in merito ma anche in relazione all'opportunità di ricomprendere in detta commissione la maggior parte possibile delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie di contratti di categoria al fine di evitare la possibilità di eventuali ricorsi nell'applicazione delle diverse norme contrattuali : L'ampliamento appare opportuno anche al fine di affrontare in tale sede gli aspetti applicativi delle nuove tipologie contrattuali che sono previste dalla Riforma del mercato del lavoro (c.d. Legge Biagi) ed assume in conseguenza un titolo diverso legato tali ulteriori adempimenti
  La commissione provinciale del lavoro viene conseguentemente ampliata di un unità per ciascuna parte sociale per ricomprendere gli ulteriori componenti della prima sottocommissione che assume

il titolo di commissione per l'applicazione delle nuove tipologie contrattuali previste dalla Riforma del mercato del Lavoro, mobilità ecc. precedentemente indicata

- La commissione per l'iscrizione all'albo dei centralinisti telefonici privi della vista viene mantenuta in vigore esclusivamente fino alla nomina della commissione regionale prevista dal regolamento regionale citato che ha assunto le competenza in materia escludendole dalla competenza provinciale stante l'abrogazione del precedente regolamento in materia adottata con deliberazione della Giunta Regionale 2257 del 28.06.2002
- La commissione per le pari opportunità viene ridotta di un componente e specificatamente della consigliera provinciale di parità a fronte dell'accertata verifica della soppressione delle competenze della stessa nella materia
- La commissione per le borse di studio viene soppressa in relazione alla mancata previsione della stessa nel regolamento regionale emanato per l'erogazione dei finanziamenti in parola anche in relazione alla natura puramente interna della stessa
- Si prevede la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti del Comitato tecnico di cui alla L.68/99 in relazione alla natura specificatamente professionale del parere espresso dallo stesso e della valenza (e conseguente responsabilità) del parere medesimo . Il Comitato infatti si esprime sulla idoneità degli abbinamenti tra lavoratore con quello specifico profilo sociolavorativo e con quelle difficoltà psicofisiche e le mansioni indicate dalla azienda relative al posto di cui si provvede alla copertura con quelle specifiche competenze necessarie fisiche e professionali per il suo espletamento. L'importo del gettone di presenza per ciascuna seduta del Comitato sarà rapportato all'ammontare dell'importo percepito dai componenti delle commissioni sanitarie di accertamento dell'invalidità civile e del profilo sociolavorativo di cui alla L.68/99

Si apre la discussione nel corso della quale il consigliere Fabbro, Presidente della V commissione consiliare Statuto e Regolamenti – propone, come concordato in commissione – il seguente emendamento all'art. 3, comma 1:

dopo il periodo "Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente" **inserire:**

" – n. 2 consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e della minoranza".

Il Consiglio Provinciale

Udita la relazione e proposta dell'Assessore

Visto il regolamento di istituzione e funzionamento degli organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro;

Dato atto nella seduta del 18 novembre 2003 dalle Commissioni consiliari I e V è stato proposto l'emendamento sopra riportato;

Visto l'art. 22 dello Statuto di Autonomia;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto da parte del Dirigente della Direzione 2

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso sul presente atto da parte del Dirigente della Direzione 1

Ritenuto, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

DELIBERA

1. Di convalidare il provvedimento di determinazione dei criteri per la costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro adottato con deliberazione giuntale n. 4 del 17.01.2003

2. Di adottare, conseguentemente il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro, con l'inserimento all'art. 3 punto 1 dell'emendamento **" – n. 2 consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e della minoranza"** che integra e modifica il provvedimento di cui al punto 1) , composto da 18 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante.

3. Di prevedere il mantenimento in vigore delle commissioni attualmente in carica a seguito dei provvedimenti di nomina citati fino alla nomina degli organismi ridefiniti ai sensi del presente atto;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la presente deliberazione che viene approvata all'unanimità di voti resi da 19 consiglieri votanti su 20 presenti, non avendo partecipato al voto il Presidente del Consiglio Pizzin.

Il presidente del Consiglio pone quindi in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del presente atto che viene approvata all'unanimità di voti resi da 19 consiglieri votanti su 20 presenti, non avendo partecipato al voto il Presidente del Consiglio Pizzin.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to dott.. Stefano Pizzin

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giovanni Calligaris

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Gorizia,

IL SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente articolato stabilisce i criteri per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni degli organismi collegiali istituiti dalla Provincia di Gorizia per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

Art. 2
(Organismi collegiali)

Gli organismi collegiali di cui la Provincia si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro sono:

- Commissione provinciale per il lavoro;
- Sottocommissione per le nuove tipologie contrattuali previste dalla riforma del mercato del lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
- Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;
- ~~Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili;~~
- Sottocommissione per le azioni positive;
- Comitato tecnico L. 68/99;
- Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale.

La Commissione provinciale per il lavoro e il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale hanno funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione nelle materie di rispettiva competenza.

I restanti organismi debbono essere sentiti per l'espressione di pareri non vincolanti nella fase istruttoria dei singoli procedimenti.

Art. 3
(Commissione provinciale per il lavoro)

La Commissione provinciale per il lavoro (C.P.L.) è composta da:

- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- n. 2 consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e della minoranza;
- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto;
- n. 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (per la ripartizione della rappresentanza tra le organizzazioni sindacali si adotta il criterio della rappresentatività nella Provincia; la rappresentatività è determinata assumendo a riferimento quella riconosciuta dall'INPS per la costituzione del proprio comitato provinciale);
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro indicati dalle stesse (per la ripartizione della rappresentanza tra le associazioni dei datori di lavoro si adotta il criterio della rappresentatività del settore nella provincia; la rappresentatività del settore è determinata assumendo a riferimento quella riconosciuta dalla Camera di commercio per la costituzione del proprio consiglio);

- n. 1 rappresentante delle cooperative sociali, indicato dal Comitato di coordinamento in materia;
- n. 1 consigliere di parità;
- n. 1 rappresentante del CISI in quanto ente gestore del Servizio inserimento lavorativo (SIL);
- n. 2 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato, indicati dalle stesse;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio del lavoro.

La Commissione è articolata in sottocommissioni funzionali e svolge funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione; può attribuire ad una delle sottocommissioni o comitati eventuali compiti non specificatamente assegnati.

Si riunisce almeno due volte all'anno o, comunque, in relazione alle esigenze.

Art. 4

(Sottocommissione per le nuove tipologie contrattuali previste dalla riforma del mercato del lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione)

La sottocommissione per le nuove tipologie contrattuali previste dalla riforma del mercato del lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione è composta da:

- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle cooperative sociali, indicato dal Comitato di coordinamento in materia;
- Responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti in materia del Servizio del lavoro di Gorizia e di quello di Monfalcone;
- Responsabile dell'istruttoria per la mobilità del Servizio del lavoro di Gorizia e di quello di Monfalcone, quest'ultimo anche con funzioni di segretario.

La sottocommissione viene integrata da n. 1 rappresentante delle associazioni di tutela delle fasce deboli, solo nel caso in cui siano da trattare gli incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione.

Ha competenza relativamente all'applicazione della normativa in materia e dei rispettivi regolamenti regionali in quanto compatibili con l'ordinamento della Provincia, nonchè in materia di ricorsi secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa regionale.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque all'occorrenza in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 5
(Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti)

La sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti è composta da:
- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 1 esperto in lettura, scrittura e telefonia Braille;
- n. 1 esperto in terapia della riabilitazione;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza relativamente all'iscrizione al corrispondente albo professionale dei soggetti aventi titolo in base alla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Si riunisce di norma una volta all'anno e comunque in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le ~~specifiche materie~~.

La sottocommissione resta in vigore per le pratiche di competenza fino alla nomina della commissione regionale di cui alla delibera della giunta regionale n. 3251 dd. 24/10/2003.

Art. 6
(Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili)

La sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili è composta da:
- Dirigente del Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 2 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali e n. 1 rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici;
- n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuati tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale;
- n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL);
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Alle riunioni della sottocommissione presenzia, senza partecipazione al voto, un dipendente del Servizio del lavoro di Monfalcone.

Esprime pareri finalizzati alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/1999 e all'adozione di deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato ai sensi della medesima legge. Espleta, inoltre, ogni altro compito attribuito o previsto dalla L. 68/1999.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione al numero delle pratiche e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 7
(Sottocommissione per le azioni positive)

La sottocommissione per le azioni positive è composta da:
- dirigente del Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- direttore regionale alla formazione professionale o suo delegato;
- consigliere regionale di parità;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Art. 8
~~(Comitato tecnico legge 68/99)~~

Il comitato tecnico di cui alla L. 68/99 è composto da:
a) n. 1 medico;
b) n. 1 psicologo;
c) n. 1 assistente sociale esperto in problemi di disabilità;
d) n. 1 operatore dei servizi territoriali previsti dalla L.R. 17/1994;
e) n. 1 operatore del Dipartimento di salute mentale;
f) coordinatore del Servizio del lavoro di Gorizia;
g) responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Le figure professionali di cui alle lettere a), b) e c) sono designate dai rispettivi ordini professionali, mentre gli operatori di cui alle lettere d) ed e) dai responsabili dei rispettivi servizi.

Ha competenza in materia di valutazione delle residue capacità lavorative, definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento, predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità, collaborazione con la sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, valutazione della ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni di cui all'art. 12 della L. 68/1999. Ogni altro compito espressamente attribuito al Comitato tecnico dalla legge 68/1999.

Il Comitato tecnico nomina il presidente tra i suoi componenti.

Non possono essere sottoposte alla deliberazione del Comitato proposte che prevedano l'espressione di uno specifico parere professionale in assenza della figura competente.

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione alle esigenze organizzative del Servizio del lavoro e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 9

(Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale)

Il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale è composto da:

Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;

- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali;
- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (per la ripartizione della rappresentanza tra le organizzazioni sindacali si adotta il criterio della rappresentatività nella provincia; la rappresentatività è determinata assumendo a riferimento quella sindacale riconosciuta dall'INPS per la costituzione del proprio Comitato provinciale);
- dirigente del Servizio del lavoro, o suo sostituto;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa dd. 14.7.1998 stipulato tra la Provincia, le associazioni delle cooperative sociali e le organizzazioni sindacali, nonché per l'applicazione del Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione e promozione della cooperazione sociale (ex articolo 4, co. 17 *bis, ter e quater* della L.R. 3/2002).

Si riunisce di norma a cadenza bimestrale e comunque in relazione alle esigenze.

~~Nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale in materia e dal Protocollo d'intesa di cui al terzo comma del presente articolo.~~

Art. 10
(Nomina e durata in carica)

Gli organismi collegiali provinciali vengono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base delle designazioni pervenute entro i termini perentori indicati nelle richieste effettuate dall'ufficio competente.

Nel caso di mancata designazione nei termini prescritti, il Presidente ne dà atto nel provvedimento di nomina e l'organismo si considera comunque validamente costituito, ferma restando la possibilità del Presidente della Provincia di integrarlo nominando i componenti eventualmente designati tardivamente.

Gli organismi collegiali restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei nuovi.

Art. 11
(Presidenza)

La presidenza degli organi collegiali spetta al soggetto indicato per ciascuno di essi nel presente atto.

Al presidente compete organizzare ogni attività diretta al buon svolgimento delle funzioni di competenza dell'organismo presieduto ed in particolare:

- convocare le sedute;
- stabilire, rettificare, ed integrare l'ordine del giorno delle sedute;
- presiedere le sedute

ART. 12
(Assenze ingiustificate e decadenza)

I componenti degli organismi collegiali decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organismo di cui fanno parte.

La decadenza è pronunciata dall'organismo collegiale con propria deliberazione.

Il componente dichiarato decaduto deve essere sostituito.

Art 13
(Dimissioni / surrogazione / revoca)

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto alla Provincia anche per il tramite del Presidente dell'organismo collegiale di appartenenza, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione al protocollo dell'ente ovvero al Presidente dell'organismo.

Resta salva la possibilità di revoca da parte dell'organizzazione di appartenenza dei propri rappresentanti.

Su segnalazione dell'organizzazione di appartenenza del componente dimissionario o revocato, il Presidente della Provincia nominerà il sostituto.

Art. 14
(Convocazione – avvisi)

La convocazione degli organismi collegiali provinciali è disposta con avviso scritto, ovvero con diverse modalità informatiche o telematiche, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione.

Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre inviarne avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Art. 15
(Sedute – verbali)

Le sedute degli organismi collegiali sono di norma riservate e sono validamente costituite quando sono presenti almeno la metà dei componenti in carica.

La Commissione provinciale del lavoro, la sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili e il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale sono anche validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.

Il Presidente dell'organismo collegiale, anche su richiesta dei componenti, può disporre, anche informalmente, la presenza alle sedute da parte di soggetti non componenti del medesimo organismo la cui presenza si renda opportuna , comunque senza diritto di voto.

Il segretario dell'organismo redige un sintetico processo verbale della seduta di cui ne cura la tenuta.

Art. 16
(Votazioni)

L'espressione del voto è effettuata, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 17
(Partecipazione alle riunioni)

La partecipazione alle riunioni non dà diritto alla corresponsione di un'indennità di presenza, mentre è riconosciuto il rimborso delle spese per la partecipazione ai lavori, con le stesse modalità applicate ai dipendenti della Provincia.

Ai componenti del comitato tecnico, in ragione della natura professionale dei pareri espressi, viene riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese vive. L'entità del gettone sarà commisurata all'ammontare del compenso attribuito alle commissioni sanitarie di accertamento dell'invalidità civile e del profilo socio lavorativo di cui alla Legge 68/1999.

Art. 18
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alla disciplina contenuta nello Statuto provinciale, nel Regolamento del Consiglio provinciale e alla normativa di riferimento.

PROVINCIA DI GORIZIA
GIUNTA PROVINCIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 Prot. 1078/2003

adottata nella seduta del **17 gennaio 2003**

alla quale partecipano i Signori:

BRANDOLIN GIORGIO	Presidente	P
STURZI Franco	Vice Presidente	P
MININ Edi	Assessore	A
BUTTIGNON Silvano	Assessore	P
MIGLIORINI Luciano	Assessore	P
MARANGON Francesco	Assessore	P
MARINCIC Marco	Assessore	P

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Renato Armaroli

OGGETTO: Commissione Provinciale del Lavoro e Sottocommissioni – istituzione e approvazione criteri di funzionamento.

Approvazione: A voti unanimi, palesemente espressi.

Adempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività (L.R. 12/9/1991, n. 49)

Si attesta che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, viene pubblicata all'Albo della Provincia dal 22.01.2003 al 06.02.2003.

Allegati: 1

L'impiegato responsabile
f.to

Eventuali reclami:

L'impiegato responsabile

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO CHE

- l'art. 11 comma 4 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 " Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" dispone che "gli organi collegiali di cui agli artt. 33 (Commissione bilaterale per l'impiego), 37 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista), 38 (Commissione per il diritto al lavoro dei disabili) e 38 bis (Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili) della L.R. 1/98 rimangono in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002";

- a decorrere dal 01.01.2003 tutte le attività di carattere amministrativo/contabile necessarie per il regolare funzionamento degli organismi innanzi citati fanno interamente carico alle singole Province;

- per il funzionamento degli organismi di cui al presente atto non si prevedono oneri a carico del bilancio provinciale, se non a titolo di rimborso delle spese di partecipazione ai lavori;

PRESO ATTO CHE:

- l'avvenuto trasferimento di competenze dalla Regione alle Province in materia di politiche attive del lavoro impone necessariamente di valutare l'opportunità di fornire un'interpretazione maggiormente adeguata ai tempi delle normative di riferimento e soprattutto di snellire quanto più possibile l'attività amministrativa, nel rispetto del principio di buona amministrazione e di quelli di efficacia ed economicità;

- nel corso di incontri di carattere tecnico con le altre Province della regione, ed in particolare con quella di Trieste, è stata individuata quale soluzione ottimale quella di costituire un unico organismo, articolato in sottocommissioni funzionali, in sostituzione di quelli di cui agli artt. 33, 37 e 38 della L.R.1/98;

- le attività necessarie per il funzionamento potrebbero in tal modo venir notevolmente snellite, consentendo, altresì, un notevole risparmio in termini di risorse umane ed economiche mediante la costituzione di organismi funzionalmente flessibili e pertanto idonei a rispondere all'attuale fase di prima applicazione delle competenze trasferite;

PRESO ATTO, inoltre,CHE:

- analoghe considerazioni possano valere anche per l'organismo di cui all'art. 38 bis della L.R.1/98, il quale, però, operando già a livello provinciale, è opportuno che conservi una sua autonoma composizione e funzionalità;

RILEVATO CHE:

in virtù di quanto innanzi esposto appare opportuno istituire formalmente i sotto indicati organismi collegiali provinciali, disciplinandone contestuamente le modalità di costituzione e funzionamento, secondo quanto disciplinato nell'allegato al presente provvedimento:

Commissione provinciale per il lavoro, articolata nelle seguenti sottocommissioni:

a) contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;

b) iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapisti della riabilitazione non vedenti;
c) inserimento lavorativo dei disabili;
d) azioni positive;
e) ~~borse di studio~~.

2. Comitato tecnico L. 68/1999;
3. Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale;

Visto l'art. 49 del Tuel D.Lvo 267/2000;

Ritenuto per motivi di urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della Legge regionale 49/91;

D E L I B E R A

1. di istituire i sotto indicati organismi collegiali provinciali:

Commissione provinciale per il lavoro, articolata nelle sottocommissioni:
a) contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
b) iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapisti della riabilitazione non vedenti;
c) inserimento lavorativo dei disabili;
d) azioni positive;
~~e) borse di studio.~~

- Comitato tecnico L. 68/1999;
- Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale;

2. i criteri di costituzione e di funzionamento degli organismi collegiali in argomento sono disciplinati dall'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. il Dirigente incaricato delle politiche attive del lavoro, in attesa che gli organismi in argomento inizino la loro attività, provvederà a garantire l'inderogabile continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza e, in caso di urgenza, anche in deroga ai pareri degli organismi medesimi.

Visto di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione II^ ai sensi dell'art. 49, co. 1 del Tuel D.L.vo 267/2000.

IL DIRIGENTE
Avv. Renato Armaroli

La presente deliberazione viene approvata ad unanimità di voti palesemente espressi.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della L.R. 49/91.

IL PRESIDENTE
Giorgio Brandolin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
avv. Renato Armaroli

CRITERI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente articolato stabilisce i criteri per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni degli organismi collegiali istituiti dalla Provincia di Gorizia per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

Art. 2
(Organismi collegiali)

Gli organismi collegiali di cui la Provincia si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro sono:

- Commissione provinciale per il lavoro;
- Sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
- Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;
- Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili;
- Sottocommissione per le azioni positive;
- Sottocommissione per le borse di studio;
- Comitato tecnico L. 68/99;
- Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale.

La Commissione provinciale per il lavoro e il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale hanno funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione nelle materie di ispettiva competenza.

I restanti organismi debbono essere sentiti per l'espressione di pareri non vincolanti nella fase struttoria dei singoli procedimenti.

Art. 3
(Commissione provinciale per il lavoro)

La Commissione provinciale per il lavoro (C.P.L.) è composta da:

- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto;
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (per la ripartizione della rappresentanza tra le organizzazioni sindacali si adotta il criterio della rappresentatività nella Provincia; la rappresentatività è determinata assumendo a riferimento quella riconosciuta dall'INPS per la costituzione del proprio comitato provinciale);
- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro indicati dalle stesse (per la ripartizione della rappresentanza tra le associazioni dei datori di lavoro si adotta il criterio della rappresentatività del settore nella provincia; la rappresentatività del settore è determinata assumendo a riferimento quella riconosciuta dalla Camera di commercio per la costituzione del proprio consiglio);
- n. 1 rappresentante delle cooperative sociali, indicato dal Comitato di coordinamento in materia;

- n. 1 consigliere di parità;
- n. 1 rappresentante del CISI in quanto ente gestore del Servizio inserimento lavorativo ~~(SIL)~~;
- n. 2 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato, indicati dalle stesse;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio del lavoro.

La Commissione è articolata in sottocommissioni funzionali e svolge funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione; può attribuire ad una delle sottocommissioni o comitati eventuali compiti non specificatamente assegnati.

Si riunisce almeno due volte all'anno o, comunque, in relazione alle esigenze.

Art. 4
(Sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione)

La sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione è composta da:

- ~~Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;~~
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- Responsabile dell'istruttoria per i contratti di formazione lavoro del Servizio del lavoro di Gorizia e di quello di Monfalcone;
- Responsabile dell'istruttoria per la mobilità del Servizio del lavoro di Gorizia e di quello di Monfalcone, quest'ultimo anche con funzioni di segretario.

La sottocommissione viene integrata da n. 1 rappresentante delle associazioni di tutela delle fasce deboli, solo nel caso in cui siano da trattare gli incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione.

Ha competenza relativamente all'applicazione della normativa in materia e dei rispettivi regolamenti regionali in quanto compatibili con l'ordinamento della Provincia, nonchè in materia di ricorsi secondo quanto disciplinato dall'art. 40 della Legge regionale n. 1/98.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque all'occorrenza in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 5

(Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti)

La sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti è composta da:

- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 1 esperto in lettura, scrittura e telefonia Braille;
- n. 1 esperto in terapia della riabilitazione;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza relativamente all'iscrizione al corrispondente albo professionale dei soggetti aventi titolo in base alla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Si riunisce di norma una volta all'anno e comunque in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 6

(Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili)

La sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili è composta da:

- Dirigente del Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 2 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali e n. 1 rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici;
- n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuati tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale;
- n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) gestito dal CISI;.
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Alle riunioni della sottocommissione presenzia, senza partecipazione al voto, un dipendente del Servizio del lavoro di Monfalcone.

Esprime pareri finalizzati alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/1999 e all'adozione di deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato ai sensi della medesima legge. Espleta, inoltre, ogni altro compito attribuito o previsto dalla L. 68/1999.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione al numero delle pratiche e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 7
(Sottocommissione per le azioni positive)

La sottocommissione per le azioni positive è composta da:
- dirigente del Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- direttore regionale alla formazione professionale o suo delegato;
- consigliere regionale e provinciale di parità;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Art. 8
(Sottocommissione per le borse di studio)

La sottocommissione per le borse di studio è composta da:
- dirigente dello Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- funzionario dell'ufficio istruzione della Provincia;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia e al regolamento regionale in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Art. 9
(Comitato tecnico legge 68/99)

Il comitato tecnico di cui alla L. 68/99 è composto da:
a) n. 1 medico;
b) n. 1 psicologo;
c) n. 1 assistente sociale esperto in problemi di disabilità;
d) n. 1 operatore dei servizi territoriali previsti dalla L.R. 17/1994;
e) n. 1 operatore del Dipartimento di salute mentale;
f) coordinatore del Servizio del lavoro di Gorizia;
g) responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Le figure professionali di cui alle lettere a), b) e c) sono designate dai rispettivi ordini professionali, mentre gli operatori di cui alle lettere d) ed e) dai responsabili dei rispettivi servizi.

Ha competenza in materia di valutazione delle residue capacità lavorative, definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento, predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità, collaborazione con la sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, valutazione della ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni di cui all'art. 12 della L. 68/1999. Ogni altro compito espressamente attribuito al Comitato tecnico dalla legge 68/1999.

Il Comitato tecnico nomina il presidente tra i suoi componenti.

Non possono essere sottoposte alla deliberazione del Comitato proposte che prevedano l'espressione di uno specifico parere professionale in assenza della figura competente.

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione alle esigenze organizzative del Servizio del lavoro e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

Art. 10
(Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale)

Il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale è composto da:
- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali;
- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (per la ripartizione della rappresentanza tra le organizzazioni sindacali si adotta il criterio della rappresentatività nella provincia; la rappresentatività è determinata assumendo a riferimento quella sindacale riconosciuta dall'INPS per la costituzione del proprio Comitato provinciale);
- dirigente del Servizio del Servizio del lavoro, o suo sostituto;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa dd. 14.7.1998 stipulato tra la Provincia, le associazioni delle cooperative sociali e le organizzazioni sindacali, nonché per l'applicazione del Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione e promozione della cooperazione sociale (ex articolo 4, co. 17 *bis, ter e quater* della L.R. 3/2002).

Si riunisce di norma a cadenza bimestrale e comunque in relazione alle esigenze.

Nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale in materia e dal Protocollo d'intesa di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 11
(Nomina e durata in carica)

Gli organismi collegiali provinciali vengono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base delle designazioni pervenute entro i termini perentori indicati nelle richieste effettuate dall'ufficio competente.

Nel caso di mancata designazione nei termini prescritti, il Presidente ne dà atto nel provvedimento di nomina e l'organismo si considera comunque validamente costituito, ferma restando la possibilità del Presidente della Provincia di integralo nominando i componenti eventualmente designati tardivamente.

Gli organismi collegiali restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei nuovi.

Art. 12
(Presidenza)

La presidenza degli organi collegiali spetta al soggetto indicato per ciascuno di essi nel presente atto.

Al presidente compete organizzare ogni attività diretta al buon svolgimento delle funzioni di competenza dell'organismo presieduto ed in particolare:
- convocare le sedute;
- stabilire, rettificare, ed integrare l'ordine del giorno delle sedute;
- presiedere le sedute

~~ART. 13~~

(Assenze ingiustificate e decadenza)

I componenti degli organismi collegiali decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organismo di cui fanno parte.

La decadenza è pronunciata dall'organismo collegiale con propria deliberazione.

Il componente dichiarato decaduto deve essere sostituito.

Art 14

(Dimissioni / surrogazione / revoca)

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto alla Provincia anche per il tramite del Presidente dell'organismo collegiale di appartenenza, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione al protocollo dell'ente ovvero al Presidente dell'organismo.

Resta salva la possibilità di revoca da parte dell'organizzazione di appartenenza dei propri rappresentanti.

Su segnalazione dell'organizzazione di appartenenza del componente dimissionario o revocato, il Presidente della Provincia nominerà il sostituto.

Art. 15

(Convocazione – avvisi)

La convocazione degli organismi collegiali provinciali è disposta con avviso scritto, ovvero con diverse modalità informatiche o telematiche, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione.

Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre inviarne avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Art. 16

(Sedute – verbali)

Le sedute degli organismi collegiali sono di norma riservate e sono validamente costituite quando sono presenti almeno la metà dei componenti in carica.

La Commissione provinciale del lavoro, la sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili e il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale sono anche validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.

Il Presidente dell'organismo collegiale, anche su richiesta dei componenti, può disporre, anche informalmente, la presenza alle sedute da parte di soggetti non componenti del medesimo organismo la cui presenza si renda opportuna , comunque senza diritto di voto.

Il segretario dell'organismo redige un sintetico processo verbale della seduta di cui ne cura la tenuta.

Art. 17
(Votazioni)

L'espressione del voto è effettuata, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 18
(Partecipazione alle riunioni)

La partecipazione alle riunioni non dà diritto alla corresponsione di un'indennità di presenza, mentre è riconosciuto il rimborso delle spese per la partecipazione ai lavori, con le stesse modalità applicate ai dipendenti della Provincia.

Art. 19
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alla disciplina contenuta nello Statuto provinciale, nel Regolamento del Consiglio provinciale e alla normativa di riferimento.

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99

- ***Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo***

Nel 2002, in seguito all'emanazione della L.R. 10 aprile 2001, n. 12, che ha operato gli indispensabili raccordi ed adeguamenti tra le previsioni contenute nella legge 68/99 e l'ordinamento regionale in materia di lavoro, sono stati istituiti gli organi collegiali individuati dalla legge 68/99 quali strutture di supporto alle assunzioni dei soggetti disabili ed è iniziata la piena operatività di tutti gli organismi indispensabili per una corretta applicazione del nuovo impianto normativo.

Come già evidenziato nella precedente relazione, la mancanza della normativa di adeguamento non aveva precluso la possibilità, nel corso dell'anno 2001, di assicurare continuità alla gestione delle assunzioni obbligatorie, seppur con qualche complessità in più dovuta alla necessità di attivare percorsi alternativi per garantire la legittimità degli strumenti che si utilizzavano.

In particolare, nel caso delle convenzioni, che rappresentano lo strumento privilegiato del nuovo assetto normativo per realizzare l'obiettivo del collocamento mirato, è stato acquisito il parere positivo dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Friuli Venezia Giulia sulla possibilità di renderle operative anche in assenza del Comitato tecnico e sono state, quindi, adottate, con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, organo di controllo ed indirizzo dell'Agenzia regionale per l'impiego, le "Direttive per la stipula delle convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge 68/99" dopo averle sottoposte alla Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori di cui all'art. 38 della L.R. 1/98.

Per avere un quadro di riferimento completo relativo alla gestione della materia dell'inabilità operante in Friuli Venezia Giulia bisogna sottolineare che, come è noto a codesto Ministero, dal 1° luglio 2002 la Regione ha trasferito alle Province, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, le funzioni amministrative in materia di

- *politica attiva del lavoro*
- *collocamento ed avviamento al lavoro e servizi all'impiego*
- *conflitti del lavoro*
- *anagrafe di soggetti che hanno adempiuto all'obbligo scolastico.*

Dal 1° gennaio 2003 è stata soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego ed è stata istituita la Direzione regionale del lavoro e delle professioni, articolata nel Servizio del lavoro e nel Servizio delle professioni e degli interventi

settoriali, cui sono attribuite le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle materie devolute alle Province.

Nel corso del 2002, quindi, nonostante risultasse completato il quadro normativo regionale per applicare in modo corretto e fluido la legge 68/99 ci si è trovati ad affrontare la complessità del passaggio di competenze alle Province con inevitabili ripercussioni sull'operatività degli uffici competenti in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all'impiego.

Tale considerazione è evidente soprattutto per ciò che concerne la gestione delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/99 finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni previste all'art. 13.

Queste ultime, oltre alla loro intrinseca complessità, risultano di fatto ancor più impegnative in relazione ai benefici previsti. La necessità, infatti, di garantire criteri omogenei, ai fini di un'equa distribuzione dei contributi, ha comportato l'adozione preliminare di un articolato regolamento da parte della Regione.

- ***Commissione di accertamento della disabilità e comitati tecnici***

Nel 2002 sono state costituite le Commissione di accertamento della disabilità delle province di Pordenone, Gorizia e Trieste mentre a Udine la Commissione è stata costituita a gennaio 2003.

Le Commissioni hanno lavorato in raccordo con il Comitato tecnico per la redazione di schede relative a soggetti con particolari difficoltà di inserimento.

Vista l'entità del numero degli iscritti negli elenchi provinciali dei soggetti disabili non è stato ancora possibile effettuare gli accertamenti, così come definiti dalle disposizioni del DPCM 13 gennaio 2000, di tutti gli iscritti.

Al 31 12.2002 sono stati effettuati complessivamente in Friuli Venezia Giulia 172 accertamenti sanitari.

I Comitati tecnici, istituiti con la L.R. 12/2001, sono stati costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 11.12.2001.

Le sedute dei Comitati si sono tenute in alcune province con frequenza settimanale in altre mensile e sono stati, complessivamente, convocati n. 59 lavoratori disabili.

Nelle province di Trieste e di Gorizia, inoltre, sono stati esaminati dal Comitato tecnico 148 fascicoli personali di lavoratori disabili iscritti nell'elenco di

cui all'art. 8 della L. 68/99 per procedere, in mancanza della scheda di valutazione prevista dal DPCM 13 gennaio 2000, ad una prima scrematura dei soggetti che necessitano di ulteriori accertamenti sanitari.

- ***Totale numero degli iscritti negli elenchi a livello regionale***

Complessivamente, in regione Friuli Venezia Giulia, il numero dei lavoratori iscritti al 31 dicembre 2002 era di 5459 unità, di cui 5082 soggetti disabili (di cui 2541 uomini e 2541 donne) e 377 appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della legge 68/99 (di cui 131 uomini e 246 donne)

- ***Numero avviamenti effettuati***

A fronte di n. 2323 prospetti informativi presentati agli uffici competenti e di n. 673 richieste di elenchi degli iscritti da parte delle imprese, in tutta la regione sono stati effettuati n. 606 avviamenti presso datori di lavoro privati e n. 44 presso enti pubblici.

- **Convenzioni**

Per quanto riguarda le convenzioni si evidenzia che le Direttive sopra menzionate, la cui adozione è stata inizialmente dettata dall'esigenza di rendere immediatamente operativo questo istituto ampiamente richiesto ed attivato dalle imprese e dagli enti pubblici, hanno continuato ad essere applicate, anche dopo la costituzione degli organi collegiali competenti, delineandosi quali linee guida regionali in materia di convenzioni.

Pertanto, successivamente alla loro adozione, le Direttive sono state integrate, relativamente alle convenzioni di programma, con l'indicazione di criteri che permettono di stabilire in modo equo, sia per i datori di lavoro privati che pubblici la durata della programmazione temporale degli inserimenti, anche in relazione alla quota d'obbligo relativa ai datori di lavoro soggetti all'applicazione della legge 68/99.

In particolare, è stato stabilito che la durata della convenzione non debba superare i 36 mesi per i datori di lavoro privati ed i 24 mesi per i datori di lavoro pubblici.

La periodicità delle assunzioni è stata stabilita in base al numero dei lavoratori oggetto della convenzione.

Per quanto riguarda i dati numerici, nel corso del 2002 sono state stipulate le convenzioni di seguito riportate:

- convenzioni non finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni: n. 50
(di cui, n. 25 finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti affetti da disabilità psichica e n. 25 finalizzate all'inserimento di soggetti affetti da disabilità fisica.)

- convenzioni di programma (con le quali si concede al datore di lavoro, tenuto conto delle motivazioni addotte dal medesimo, di dilazionare nel tempo le assunzioni cui è obbligato): n. 14

- convenzioni finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni: n. 35
(di cui, n. 20 relative all'inserimento lavorativo di soggetti affetti da disabilità psichica e n 15 relative all'inserimento di soggetti affetti da disabilità fisica.),

- ***Convenzioni ex art. 12 della legge 68/99***

Le convenzioni di cui all'art. 12 della legge 68/99 – che rappresentano un'ulteriore tipologia di convenzione individuata dalla legge - non hanno trovato applicazione nella nostra regione.

Ciò è probabilmente da imputare all'eccessiva complessità di questo istituto che pur presentando nella logica che lo anima tutte le caratteristiche che ne fanno un ottimo strumento di collocamento mirato, nella pratica risulta di difficile applicazione.

Esso infatti - configurandosi come un accordo trilaterale attraverso il quale il datore di lavoro può distaccare il lavoratore disabile, dopo averlo assunto a tempo indeterminato e pieno, presso una cooperativa sociale alla quale il datore di lavoro deve garantire una commessa che permetta alla stessa di coprire gli oneri retributivi e contributivi relativi al lavoratore medesimo - presenta non poche farraginosità nella gestione di questa forma atipica di distacco.

Comunque, nel corso del 2001, in previsione della loro applicazione, sono stati elaborati schemi di convenzione tipo e sono stati sottoposti ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità all'art. 10, comma 7, del DPR 10 ottobre 2000, n. 333.

- ***Iniziative finanziate con risorse del fondo sociale europeo***

Nell'ambito delle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, 2000/2006, e, nello specifico, degli interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di impresa, l'Agenzia regionale per l'impiego ha provveduto a regolamentare, tra le altre, le seguenti azioni del Complemento di programmazione:

sull'Asse B, la Misura B1 per l'inserimento lavorativo o reinserimento di gruppi svantaggiati attraverso interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione, e la Misura B1/impr per interventi diretti a favorire l'inserimento in neoimprese di lavoratori svantaggiati.

Tali misure prevedono l'erogazione di incentivi diretti a soggetti iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, ovvero di soggetti a rischio o in stato di emarginazione sociale che usufruiscono dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche.

Fino alla data del 31 dicembre 2002, sono pervenute, per la Misura B1, aiuti all'occupazione, n. 156 domande che interessavano n. 158 soggetti. L'Agenzia regionale per l'impiego ha erogato incentivi relativi a n. 89 domande per n. 91 soggetti, per un totale di 611.756,39 euro.

Per la Misura B1/impr, aiuti alla creazione di impresa, non è stata, invece, presentata alcuna domanda.

Dal 1 gennaio 2003, data in cui è stata soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego, la competenza nella gestione dei citati interventi è delle competenti Amministrazioni provinciali.

Nell'ambito del programma di politica attiva del lavoro per l'anno 2002 dell'Agenzia regionale per l'impiego, si colloca, inoltre, il Progetto n. 4 "Inserimento lavorativo dei disabili" che prevede un intervento contributivo per la realizzazione e adeguamento dei posti di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato, per la rimozione delle barriere architettoniche, per progetti pilota che prevedano l'inserimento lavorativo di disabili.

Il termine per la presentazione delle relative domande è stato stabilito al 28 febbraio 2003.

Dal 1 luglio 2002, la competenza di gestione dell'intervento è delle competenti Amministrazioni provinciali.

2) ATTIVITA' DI GESTIONE

- ***Stato di aggiornamento delle graduatorie***

Sono state formulate le graduatorie, relative ai soggetti disabili e non, valide per l'avviamento al lavoro presso i datori di lavoro privati e per l'avviamento a selezione presso gli enti pubblici.

Al fine della formulazione delle stesse si è proceduto, per ogni lavoratore iscritto, alla verifica ed all'aggiornamento degli elementi utili che concorrono all'assegnazione del punteggio.

Al momento non sono stati ancora definiti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 68/99, i criteri e le modalità di accertamento della disabilità che permettono la formulazione delle graduatorie tenendo conto delle indicazioni dettate dall'atto di indirizzo contenuto nel DPCM 13 gennaio 2000.

- ***Volume delle esenzioni dagli obblighi***

Sono stati definiti ed emessi n. 34 decreti di autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali e n. 7 autorizzazioni alla sospensione degli obblighi occupazionali per il periodo di istruttoria delle istanze di esonero parziale.

E' stato emesso un unico decreto di compensazione territoriale in ambito regionale

3) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA

- ***Rilascio certificazioni di ottemperanza***

In ambito regionale sono state rilasciate dagli uffici competenti n. 561 certificazioni di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

il Direttore del Servizio del lavoro
- dottssa Chiaretta Spangaro -